REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 13 marzo 2018 **Anno XLIX - N. 26**

Monte Corno (VI), Panorama della Pedemontana Veneta da Malga Foraoro.
Il Monte Corno domina il settore meridionale dell'Altopiano dei Sette Comuni. Si presenta come una grande terrazza che si affaccia sullo straordinario panorama della fascia collinare Pedemontana, caratterizzata da, pascoli con le malghe, foreste di conifere con abeti bianchi e rossi, strade, mulattiere e sentieri, in buona parte realizzati durante la Grande Guerra (assieme a linee trincerate, gallerie e osservatori, i cui resti sono ancora ben visibili) che permettono di inoltrarsi nei boschi ed immergersi in ambienti dove la natura domina incontrastata. Dai prati emergono massi rocciosi stratificati e modellati dal carsismo chiamati "città di roccia". A circa 1350 metri di altitudine, su un promontorio del monte Corno troviamo il "Giardino Botanico Alpino" con oltre 350 specie erbacee, arbustive ed arboree, appartenenti alla flora subalpina e montana.
(Foto Elisa Testolin)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **16** del 20 febbraio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Veronese e Comune di Cerea per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nella zona settentrionale del Comune di Cerea. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767. 1
[Bonifica]

n. **17** del 20 febbraio 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di Maserà per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche presenti nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Bertipaglia. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767. 14
[Bonifica]

n. **18** del 20 febbraio 2018
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, 5° coma della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 9, 3° comma della L.R.30 novembre 1982, n. 54, contro il verbale di disposizioni n. 30/2017 del 9 novembre 2017 compilato dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti. 25
[Affari legali e contenzioso]

n. **19** del 20 febbraio 2018
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11. 26
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **20** del 20 febbraio 2018
Nomina dei componenti del Comitato dei Garanti. 28
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **21** del 23 febbraio 2018
Aggiornamento della composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Articoli 5 e 6 della Legge 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii. 30
[Venezia, salvaguardia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. **23** del 12 marzo 2018
Approvazione della modulistica prevista dalla D.G.R. n. 244 del 6 marzo 2018. Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto". 33
[Emigrazione ed immigrazione]

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. **66** del 01 agosto 2017
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 56/2012 e ss.mm.ii. Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL). Installazione di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 17/c". Approvazione modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo. 36
[Ambiente e beni ambientali]

n. **67** del 01 agosto 2017
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 100/2011 e ss.mm.ii. Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL). Installazione di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 18". Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo. 38
[Ambiente e beni ambientali]

n. **69** del 10 agosto 2017
Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR). Variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica. Presa d'atto del parere della CTRA n. 4027 del 22.06.2017 e modifiche all'AIA di cui al DDR n. 14 del 22.04.2015 e successivi decreti di modifica ed integrazione. Gestore: Ferroli S.p.a. con sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR). 40
[Ambiente e beni ambientali]

n. **70** del 10 agosto 2017
Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame. 55
[Ambiente e beni ambientali]

n. **71** del 10 agosto 2017
Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame. 60
[Ambiente e beni ambientali]

n. **72** del 04 settembre 2017
Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS). 65
[Ambiente e beni ambientali]

n. **73** del 04 settembre 2017
C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Presa d'atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato. Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2026, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 e ss.mm.ii. 68
[Ambiente e beni ambientali]

n. **74** del 06 settembre 2017
Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A. n. 116/ 2012 modificata con D.D.A. 83/2015 Ditta: Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l. Sede legale: Via Schiavonesca Priula, 86 31044 Montebelluna (TV). Impianto di depurazione e trattamento rifiuti del Comune di Paese. Ubicazione impianto: Via Brondi, 3 31038 Paese (TV). Revoca operazione di messa in riserva (R13) e approvazione modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo. 74
[Ambiente e beni ambientali]

n. **75** del 06 settembre 2017
Deliberazione di Giunta Regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1416 del 06.09.2011, decreti del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20.08.2014 e n. 59 del 27.08.2015. Ditta: Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV). Ubicazione impianto: via Cesare Pavese, 18 31100 Treviso. Approvazione variazioni e modifiche ai parametri e metodi di analisi del PMC. 77
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. **149** del 15 dicembre 2017
L.R. 28.01.1982, n. 8. Variante alla S.S. n. 47 "della Valsugana" nel tratto compreso tra Rivalta/Pian dei Zocchi, in Comune di S. Nazario, e Pove del Grappa/Bassano del Grappa. Ratifica della Convenzione in data 08.04.2003 e concessione contributo all'Amministrazione Provinciale di Vicenza per la redazione del progetto preliminare e dello Studio d'Impatto Ambientale. Impegno e liquidazione del contributo, radiato dalla contabilità regionale, a favore della Provincia di Vicenza. 79
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. **45** del 12 febbraio 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Venezia (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017). 80
[Edilizia abitativa]

n. **46** del 12 febbraio 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Rovigo. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Padova (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017). 82
[Edilizia abitativa]

n. **47** del 26 febbraio 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Rovigo (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017). 84
[Edilizia abitativa]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. **21** del 23 febbraio 2018
NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Impianto idroelettrico "Transacqua"sul fiume Piave Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 86
[Ambiente e beni ambientali]

n. **22** del 26 febbraio 2018
GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico Colmeda Comune di localizzazione: Pedavena (BL), Comune interessato: Feltre (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. 94
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **56** del 20 febbraio 2018
Ditta Valtrix srl - Cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA", in Comune di Trissino (VI) - D.G.R. di auotrizzazione n.3448 del 17.11.2009. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale. (L.R. 44/1982). 99
[Difesa del suolo]

n. **58** del 21 febbraio 2018
Conferma del contributo di E.550.000,00. L.R. 27.02.2008, n.1 L.R. 25.09.2009, n.23 L.R. 16.02.2010, n.11. Annualita' 2011. D.G.R. n.2379 del 29.12.2011. D.G.R. n.909 del 22.05.5012. Realizzazione di rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della falda acquifera in provincia di Treviso. Ampliamento rete idrica a Treviso in zona Canizzano - Via Timavo, Via Paludi, Strada delle Marie - Lotto B. C.U.P.: E46B12000030002. Importo progetto: E.550.000,00. 100
[Difesa del suolo]

n. **61** del 26 febbraio 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2'13 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Brenta - Sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano di Zocco (VI), Mestrino e Veggiano (PD) (VE2AP079) - Importo progetto E.400.000,00 - CUP J14H14001210002 - Presa d'atto spesa sostenuta, conferma contributo, accertamento economia di spesa e liquidazione del saldo. 105
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. **239** del 12 dicembre 2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dalla società Acque del Chiampo S.p.A. quale datore di lavoro di un volontario impegnato in attività di protezione civile (ex D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore della società Acque del Chiampo S.p.A. e contestuale liquidazione. 108
[Protezione civile e calamità naturali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. **337** del 16 novembre 2017
Affidamento all'Ing. Adelino Gandini di Verona del servizio tecnico per la progettazione esecutiva degli impianti, progettazione esecutiva antincendio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché attività accessorie finalizzate al rilascio del C.P.I. o deposito della S.C.I.A. antincendio per il capannone ex C.F.P. Verona Via Francia/Via Belgio. Impegno della spesa di Euro 7.866,56 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). L.R. 39/2001. CIG ZBF2009F56. 110
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **350** del 17 novembre 2017
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle opere di sistemazione idraulicoforestale nei Comuni di Lusiana, Conco ed Enego (VI). Esecutore dei lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. Importo: Euro 49.500,00. Capitolo 100696. Esercizio Finanziario 2017. 112
[Difesa del suolo]

n. **352** del 20 novembre 2017
OCDPC n. 170/2014 OCDPC N. 262/2015 DGRV 642/2016 . Lavori urgenti per la messa in sicurezza del Nodo Idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginale e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco, comune di Loreo (RO). Prog.725/B. Importo euro 540.000,00. Codice progetto 166 - CUP: H84H17000460001. Presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo, approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre. 114
[Difesa del suolo]

n. **353** del 20 novembre 2017
Affidamento all'Ing. Adelino Gandini di Verona del servizio tecnico per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento impiantistico e funzionale ex locale CED presso la sede di P.le Cadorna 2 Verona. Impegno della spesa di Euro 8.945,04. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG Z961FF22A6. 117
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **366** del 24 novembre 2017
Affidamento alla ditta Bernabè & Ballarin S.r.l. di Verona dei lavori di manutenzione riguardanti la sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione di controsoffitti e tinteggiatura dei locali presso la sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona. Impegno della spesa di Euro 48.786,42. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: Z68204208C. 119
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **373** del 29 novembre 2017
Somministrazione della vaccinazione volontaria contro la encefalite virale da zecca (TBE) a dipendenti in servizio a Belluno, presso le U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Forestale Est. Elevazione da 429,00 a 476,00 Euro dell'impegno n. 1770/2017 assunto con Decreto n. 4 del 7.02.2017. D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. CIG: Z381D29FCC. 121
[Sanità e igiene pubblica]

n. **376** del 29 novembre 2017
Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura del materiale di reintegro delle dotazioni di pronto soccorso per le sedi e il personale di competenza della Direzione Operativa. Impegno di spesa di Euro 3.344,14 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. di Napoli, D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG ZA520FD1B1. 123
[Appalti]

n. **379** del 29 novembre 2017
Affidamento alla ditta Edil Pitture S.r.l. di Porto Viro (RO) di lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo. Impegno della spesa di Euro 39.919,62. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG Z542096D07 - CUP H13G17000300002. 125
[Appalti]

n. **380** del 29 novembre 2017
L.R. 31/2016 - D.G.R. n. 1482/2017 Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine località Paolino e Pizzon. Importo Euro 245.000,00 - Progetto n. 735 Cod. triennale PT-RO 00442 - CUP: H41H17001650002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre. 127
[Difesa del suolo]

n. **394** del 05 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le provincie di Belluno, Treviso e Venezia a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. 130
[Difesa del suolo]

n. **395** del 05 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le provincie di Padova e Rovigo a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. 135
[Difesa del suolo]

n. **396** del 05 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per la provincia di Verona a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. 140
[Difesa del suolo]

n. **397** del 05 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per la provincia di Vicenza a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. 144
[Difesa del suolo]

n. **398** del 05 dicembre 2017
D.Lgs. 50/2016, L.R. 27/2003, L.R. 31/2016. Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Importo euro 200.000,00 Progetto n. 738 Cod. triennale PT-RO 00233 - CUP: H86J17000350002 Soggetto Attuatore: Regione del Veneto Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre. 150
[Difesa del suolo]

n. **408** del 11 dicembre 2017
Affidamento alla ditta Clima Casa Carniel S.r.l. di Giavera del Montello (TV) dei lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento, con sostituzione dei compressori dei gruppi refrigeranti, presso la sede di viale Alcide De Gasperi 1 - Treviso. Impegno della spesa di Euro 47.702,00. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: ZB9210BF74. 153
[Appalti]

n. **415** del 12 dicembre 2017
Affidamento alla ditta Antincendio Palladio S.r.l. di Vicenza del servizio per la manutenzione dell'impianto di spegnimento automatico dell'archivio cartaceo presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 - Vicenza. Impegno della spesa di Euro 5.892,60. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: ZCF212D7D1. 155
[Appalti]

n. **417** del 12 dicembre 2017
Affidamento alla ditta Castagna Antincendi S.r.l. di Lugagnano di Sona (VR) del servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Impegno della spesa di Euro 3.200,00 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG ZA9207A287. 157
[Appalti]

n. **418** del 12 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le province di Treviso, Venezia e Belluno, a cura della Unità Organizzativa Forestale Est Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Provvedimento n. 1 - 159
[Difesa del suolo]

n. **420** del 12 dicembre 2017
L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le province di Treviso e Venezia, Belluno a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Provvedimento n. 2 - 162
[Difesa del suolo]

n. **421** del 12 dicembre 2017
L.R. 31/2016 D.G.R. n. 1482/2017 Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria. Importo complessivo Euro 385.000,00 Progetto n. 702 Cod. triennale PT-RO 00442 - CUP: H83G15000360002 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. 168
[Difesa del suolo]

n. **422** del 12 dicembre 2017
Decreto a contrarre per la conclusione di: "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sul fume Adige in Comuni vari" - Progetto n. 1023/2017 CUP: H13G17000330002 Importo complessivo dell'Accordo Quadro Euro 740.000,00; 170
[Difesa del suolo]

n. **427** del 13 dicembre 2017
Approvazione progetto n° 1222 del 27/2/2017 di EURO 140.000,00. "U.I. Cordevole, interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere esistenti nel bacino del medio Cordevole e suoi affluenti nei Comuni di Agordo, La Valle Agordina e Taibon Agordino (BL)". L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est Sede di Belluno. 172
[Difesa del suolo]

n. **428** del 13 dicembre 2017
Affidamento alla ditta 4 EMME Service S.p.A. di Bolzano, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio per la effettuazione delle prove di carico sui solai in laterocemento presso un edificio in Comune di Mira da utilizzare come deposito di materiale cartaceo per la U.O. Genio Civile Litorale Veneto. Impegno della spesa di Euro 5.490,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio 2017. D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z912138A38. 174
[Appalti]

n. **438** del 13 dicembre 2017
Approvazione progetto n° 1223 del 2/3/2017 di EURO 70.000,00. "U.I. varie, interventi di miglioramento e ricostituzione di formazioni vegetali in aree soggette a dissesto idrogeologico e connesse attività di produzione di materiale di propagazione in Comuni vari (BL)". L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est Sede di Belluno. 176
[Difesa del suolo]

n. **450** del 14 dicembre 2017
Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del T. Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n. 11 nel comune di San Bonifacio (VR) 1° STRALCIO FUNZIONALE ID PIANO INTERVENTI 415. Importo complessivo di Euro 1.300.000,00. Progetto n° 1001/VR del 04/05/2016 CUP: H84H16000520001 CIG: 7217099A7E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE 178
[Appalti]

n. **465** del 15 dicembre 2017
Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale di competenza della Direzione Operativa. Impegno di spesa di Euro 4.999,86 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore della ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI). D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z632148F5F. 180
[Appalti]

n. **476** del 19 dicembre 2017
Approvazione perizia di variante in data 10/2/2017 al progetto n° 1088 del 10/06/2013. Importo Euro 300.000,00. CUP H96B12000050002. CIG 61891919FA. U.I. Tesa Rai. Interventi di regimazione idraulica a sostegno versanti in frana in località Malga Cate nel bacino del torrente Borsoia in Comune di Chies d'Alpago (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - L.R. 06.04.2012, n° 13 DGR n° 2869 del 28/12/2012 Capitolo 101589 - Esercizio Finanziario 2012. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est - sede di Belluno. 182
[Appalti]

n. **488** del 27 dicembre 2017
Approvazione progetto n. 829 del 09/08/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) -22- L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2016 - D.G.R. 07/04/2016, n. 408 D.G.R. n. 22/03/2017, n. 328 Interventi di sistemazione area in frana e manutenzione aste idrauliche del rio Volpere in comune di Farra di Soligo (TV). Progetto definitivo complessivo e primo stralcio esecutivo. - Importo progetto EURO 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est. 184
[Difesa del suolo]

n. **493** del 29 dicembre 2017
Approvazione progetto n. 821 del 08/05/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) -22- L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2017 - D.G.R. 22/03/2017, n. 327 D.G.R. n. 22/03/2017, n. 328 Interventi di sistemazione idraulica lungo il Rio Mordian nel Comune di Crespano del Grappa (TV) - Importo progetto EURO 75.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est. 186
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. **32** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.2 scarichi di acque meteoriche, rispettivamente nel torr. Cordevole in loc.Valcozzena e nel torr. Rova in loc. Le Grave, in Comune di Agordo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e torrente Rova (pratica n. C/0218). Comune di Agordo (BL). 188
[Acque]

n. **33** del 01 marzo 2018
Concessione per l'attraversamento di area demaniale e in sub-alveo con tubazioni, nell'ambito della realizzazione delle "Opere di adduzione verso il depuratore di Marisiga dei reflui afferenti le vasche imhoff di Borgo Piave e via Monte Grappa" in Comune di Belluno, loc. Bersaglio su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0540). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 12.04.2007. 190
[Acque]

n. **34** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 2 attraversamenti su manufatti esistenti, nell'ambito del progetto per la sostituzione di un tratto di linea MT a 20kV in cavo aereo e sotterraneo da cabina TAIAREZZE a cabina RESIDENCE GIRALBA, in comune di Auronzo di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Muri e torrente Ansiei (pratica n. C/1238). Ditta: e-distribuzione spa. 192
[Acque]

n. **35** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti su manufatti esistenti e due attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linee in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" nel comune di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V: Tratto 1: da cabina esistente denominata "VILLANOVA DI ZOLDO" a linea aerea esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE"; Tratto 2: da linea interrata esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE" a cabina esistente denominata "ZOPPE' DI CADORE", su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Crepa del Tamai, Ru Torto, Rio Sosalf, Rio senza nome (pratica n. C/1291). Ditta e-distribuzione spa. 194
[Acque]

n. **36** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione dello scarico da vasca Imhoff di Celat, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento dell'impianto, in Comune di San Tomaso Agordino, loc. Celat su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio S. Michele (pratica n. C/1360). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 21.09.2017. 196
[Acque]

n. **37** del 01 marzo 2018
Concessione l'utilizzo di un'area di mq. 15.000 a scopo pascolo, senza realizzazione o posa di opere, in Comune di Longarone, loc. Pianci su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0237). Domanda della ditta Colussi Franco in data 21.04.2004. 198
[Acque]

n. **38** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del rio delle Moneghe per sostituzione tratto di condotta acquedottistica in loc. Mier in Comune di Belluno, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio delle Moneghe (pratica n. C/1035). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 05.02.2014. 200
[Acque]

n. **39** del 01 marzo 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un tratto di condotta acquedottistica con attraversamento della Val de Chioit su ponte esistente, in Comune di Cencenighe Agordino, loc. Val di Chioit su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Val di Chioit (pratica n. C/1334). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 17.10.2017. 202
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. **46** del 26 febbraio 2018
Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica " Cannelle che scola" e tratto arginale limitrofo in comune di Rosolina. Importo complessivo euro 500.000,00 - C.U.P. H94H16000260002. Approvazione perizia suppletiva e di variante. C.U.P. H94H16000260002. 204
[Difesa del suolo]

n. **47** del 26 febbraio 2018
L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP: H13G17000300002. Importo complessivo euro 50.000,00. APPROVAZIONE UTILIZZO SOMME AGGIUNTIVE. 208
[Difesa del suolo]

n. **48** del 26 febbraio 2018
C.M.C.P. Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori Polesani - Società Cooperativa Agricola per concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 502 in Comune di FRATTA POLESINE (RO) ad uso antincendio (igienico e assimilato) - Pos. N. P288/1V. 210
[Acque]

n. **49** del 26 febbraio 2018
Concessione di rampa d'accesso privato all'argine sx del fiume Canalbianco in Via Valmolin di Mezzo in Comune di Arquà Polesine(RO) (Pratica n° CB_RA00204).Sig. VERONESE GIOVANNI Decreto di rinnovo 211
[Acque]

n. **50** del 27 febbraio 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP: H64H17000790002. Progetto esecutivo n° 733 in data 14.08.2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DI SEZIONI TRASVERSALI DISLOCATE LUNGO L'ALVEO DEL FIUME ADIGE.
CIG: Z182176741. 213
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **51** del 01 marzo 2018
Azienda Agricola Gorgo - Autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione di derivare acqua pubblica mediante la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo, da ubicare al fg. 11 mapp.le 47 in Comune di Arquà Polesine.
Pos. n. 548. 214
[Acque]

n. **52** del 01 marzo 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 19 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo. (Pratica n. CB_RA00086). PAGGIORO GIUSEPPE - Località Sant'Apollinare (RO) Rinnovo 216
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. **47** del 21 febbraio 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione ed affluenti - Annualità 2016. Importo: Euro 190.000,00. CUP: H64H16000840002 - CIG: 6865652343. Approvazione perizia di variante. 218
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. **21** del 27 febbraio 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 - L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Grande, in località Valgrande, nel Comune di S. Stefano di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 1.351mc. Ditta: F.lli Soravia di Follin Orazio &C. S.n.c. 219
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. **16** del 01 marzo 2018
Conati Fabio ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 223
[Foreste ed economia montana]

n. **17** del 01 marzo 2018
Pasquali Vanio ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 227
[Foreste ed economia montana]

n. **18** del 01 marzo 2018
Marconi Sabrina ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 230
[Foreste ed economia montana]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. **127** del 06 dicembre 2017
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di un servizio di hosting cloud triennale del portale web denominato "Meraviglie di Venezia" tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA. CIG n. Z5E2123DD2. Impegno di spesa. 233
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. **102** del 23 febbraio 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e Formazione - Settore 3B3I1 - Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo Specifico 11 - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n. 1538 del 25/09/2017 - "Move 5.0". Parziale modifica del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1230 del 14/12/2017, relativamente alla percentuale definita per l'anticipo e per le erogazioni dei pagamenti intermedi afferenti l'esercizio 2018. 241
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. **188** del 27 febbraio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati - e D.G.R n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente GENESIS SRL (codice ente 784 e codice accreditamento A0169) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati. 242
[Formazione professionale e lavoro]

n. **190** del 27 febbraio 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un ambito - Orientamento - per la sede operativa di Viale della Navigazione Interna, 51 - 35129 Padova (PD) dell'ente DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA in Breve 2D FORMAZIONE S.C. - codice ente n. 56. 243
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. **4** del 23 gennaio 2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract", allegato n. 25 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017. 244
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **167** del 20 febbraio 2018
Area Programmazione e Sviluppo Strategico. Misure organizzative relative alla Direzione ICT e Agenda Digitale e alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali. Ulteriori misure organizzative. 287
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **168** del 20 febbraio 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL002) // VINCOLATE. 294
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **169** del 20 febbraio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL003). 305
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **170** del 20 febbraio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 48/2017 (Provvedimento di variazione n. BIL004) // LEGGI REGIONALI. 309
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **171** del 20 febbraio 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL005). 314
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **172** del 20 febbraio 2018
Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL006) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI. 317
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **173** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 13 del 14.02.2018. 324
[Affari legali e contenzioso]

n. **174** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Belluno promosso da C.G.. 325
[Affari legali e contenzioso]

n. **175** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione all'estinzione del giudizio R.G. n. 565/16 avanti la Corte d'Appello di Venezia, con compensazione delle spese di lite. 326
[Affari legali e contenzioso]

n. **176** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 327
[Affari legali e contenzioso]

n. **177** del 20 febbraio 2018
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2018 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2011. Regolamento (UE) n. 1305/2013. 328
[Agricoltura]

n. **178** del 20 febbraio 2018
Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2018 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e confermati ai sensi della DGR n. 607/2015. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013. 335
[Agricoltura]

n. **179** del 20 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013. 340
[Agricoltura]

n. **180** del 20 febbraio 2018
Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2018, approvazione della modulistica e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni. 346
[Agricoltura]

n. **183** del 20 febbraio 2018
"Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" con sede nel comune di Brugine (PD). 381
[Agricoltura]

n. **184** del 20 febbraio 2018
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'ANPAL per l'erogazione degli importi connessi alla sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione (art.23 DLgs 150/2015). 387
[Formazione professionale e lavoro]

n. **185** del 20 febbraio 2018
Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta lagunare. 393
[Settore secondario]

n. **186** del 20 febbraio 2018
Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 11/2010 art. 3, L.R. n. 27/2003 art. 50). 404
[Edilizia abitativa]

n. **187** del 20 febbraio 2018
L.R. 25/10/2001 n. 29. Destinazione delle risorse in favore della Società Veneto Strade S.p.A per le spese di funzionamento e per il personale per l'anno 2018. 407
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **188** del 20 febbraio 2018
Recesso della Regione del Veneto dall'Associazione "Città murate del Veneto". (L.R. n. 15 del 16/06/2003). 408
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **189** del 20 febbraio 2018
Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 1 marzo 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42. 410
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **190** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62. 413
[Affari legali e contenzioso]

n. **191** del 20 febbraio 2018
Affidamento della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e del complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto. 419
[Demanio e patrimonio]

n. **193** del 20 febbraio 2018
Linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo. Deliberazione n. 120/CR del 14 dicembre 2017. 448
[Sanità e igiene pubblica]

n. **194** del 20 febbraio 2018
Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2018. (DGR n. 1841 del 08/11/2011 e ss.mm.ii) 454
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **196** del 20 febbraio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro Diurno per persone con disabilità "Il Sole", via Paludotti, 33 Vidor (TV) - Società Cooperativa Sociale La Rete onlus, viale della Repubblica, 243/A Treviso (TV) C.F. e P. Iva 3953530262 (L.R. n. 22/2002). 457
[Servizi sociali]

n. **197** del 20 febbraio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Alfa" e del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Beta", via Gasdotto 9/B Valdagno (VI), del Centro Diurno per persone con disabilità "Diamoci Tempo", Contrada da Santi 4 Valdagno (VI), della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Gruppo Famiglia", viale Trento, 146 Valdagno (VI) - Primula Società Cooperativa Sociale, viale Trento, 146 Valdagno (VI). C.F. e P. Iva 02330770245 (L.R. n. 22/2002). 460
[Servizi sociali]

n. **198** del 20 febbraio 2018
Assegnazione delle risorse per gli anni 2017 e 2018 ai Consultori Familiari Socio Educativi ex L.R. n. 28/1977 e modifica alla DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)." 464
[Servizi sociali]

n. **201** del 20 febbraio 2018
Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi tra Regione del Veneto e ANAS S.p.A., per la gestione della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale. 467
[Trasporti e viabilità]

n. **202** del 20 febbraio 2018
Accordo Programmatico tra Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul territorio regionale. 475
[Trasporti e viabilità]

n. **203** del 20 febbraio 2018
Utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale della Società "Concessioni Autostradali Venete S.p.A." vincolato ad interventi di infrastrutturazione viaria. Approvazione schemi di Protocolli d'Intesa. L. 244 del 27 dicembre 2007 - Delibera CIPE n. 3 del 26.01.2007. 480
[Trasporti e viabilità]

n. **204** del 20 febbraio 2018
DGR n. 22 del 11.01.2018 di autorizzazione alla ditta Cave Montemerlo S.r.l. a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Errata corrige. 488
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **205** del 20 febbraio 2018
Ditta Crivellari & Zebini S.p.A.. Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08). 489
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **206** del 20 febbraio 2018
Ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata "FITTO" sita in Comune di Vestenanova (VR) (L.R. 44/82). 502
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **252** del 06 marzo 2018
Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per maestri di sci - I° provvedimento anno 2018. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, artt. 8 e 9. 517
[Sport e tempo libero]

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

Comunicato relativo al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 28 del 15 febbraio 2018 "Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV). (Bollettino Ufficiale n. 24 del 6 marzo 2018). 521

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 365066)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 20 febbraio 2018

Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Veronese e Comune di Cerea per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nella zona settentrionale del Comune di Cerea. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Veronese e Comune di Cerea per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale necessari per risolvere i problemi di allagamento delle strade e delle aree urbane nelle località Ferramosche, Barbugine, San Vito e Cà Bianca, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
- con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
- con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Veronese di Verona è risultato beneficiario del contributo regionale di Euro 415.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Veronese per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;

DATO ATTO che con nota 6 novembre 2017, prot. n. 1-16715, il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Veronese ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Veronese e Comune di Cerea per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale necessari per risolvere i problemi di allagamento delle strade e delle aree urbane nelle località Ferramosche, Barbugine, San Vito e Cà Bianca;

DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Presidente del Consorzio di bonifica Veronese in data 22 agosto 2017, del Sindaco del Comune di Cerea in data 12 ottobre 2017, nonché del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 15 novembre 2017;

VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui all'**allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Veronese e Comune di Cerea, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale necessari per risolvere i problemi di allagamento delle strade e delle aree urbane nelle località Ferramosche, Barbugine, San Vito e Cà Bianca;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - X Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 16 del 20 febbraio 2018 pag. 1/11

ACCORDO DI PROGRAMMA (come da Allegato A alla Dgr n. 2068 del 03/11/2014)

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di bonifica, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri Enti locali.

L'anno , il giorno del mese di tra le parti sotto elencate:

- Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Ing. Marco Puiatti, nato a Tolmezzo (UD) il 22.03.1959, nelle funzioni attribuitigli con delibera della Giunta Regionale n. 1087 del 29.06.2016;
- Consorzio di bonifica Veronese rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. Antonio Tomezzoli, a ciò autorizzato con delibera del C.d.A. n. 36 del 30.03.2017 ;
- Comune di Cerea, rappresentato dal Sindaco Marco Franzoni;

PREMESSO CHE

La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.

Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda.

Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.

A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, ha avviato una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i

problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i Comuni – anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma – possono attivarsi, assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.

Il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte dei Comuni interessati, ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della falda freatica.

La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma con i Comuni, l'importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai danni causati dall'innalzamento delle falde acquifere (Art. 18, c. 1, lett. g, l.r. 02/04/2014, n.11" e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, l.r. 06/04/2012, n.13)".

Con deliberazione 3 novembre2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni.

Inoltre, con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, nel prendere atto delle domande presentate dai Consorzi di bonifica del Veneto, sono state ripartite le somme a disposizione per l'iniziativa in argomento impegnando, a favore del Consorzio di bonifica Veronese, l'importo complessivo di € 415.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

1. Condizioni

Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta regionale, il Consorzio di bonifica e il Comune hanno, con Delibera di Giunta del competente Organo comunale in data 27/11/2014, n. 16093, attestato che:

- la popolazione residente nel territorio comunale è inferiore ai 20.000 abitanti;

- il Regolamento comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario;

- il Comune è dotato del Piano delle Acque, oppure ha adottato formale provvedimento con il quale ha espresso la volontà di affidare l'incarico professionale per la redazione del Piano medesimo. Il Comune, comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo;

- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto di IVA, spese connesse e oneri accessori), pari a € 20.000,00;

- di garantire che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sia rispettata anche a conclusione dei lavori;

- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati per l'esecuzione e il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune;

- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche nella rete idraulica di bonifica;

2. Finalità.

Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, al fine di garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.

Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili all'escavazione e messa in pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpoderale, necessari per la rimozione delle situazione di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della singola proprietà.

3. Individuazione degli interventi.

Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Cerea, risulta necessario dare realizzazione agli interventi previsti nella progettazione redatta a cura del Consorzio di bonifica Veronese, allegata al presente Accordo di Programma di cui costituisce parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati progettuali di seguito elencati:

- Relazione tecnica;
- Elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo e quadro generale;
- Schema di cottimo fiduciario;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Planimetrie catastali 1:2000 con elenco delle proprietà interessate dai lavori;

Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare è così articolato:

- per lavori in appalto	€ 41.520,33
- oneri per la sicurezza	€ 1.488,52
- totale lavori in appalto	€ 43.008,85
- lavori eseguiti con personale e mezzi consortili	€ 9.987,58
- I.V.A. sui lavori	€ 11.842,93

- spese generali	€ 4.239,71
- imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.301,91
Importo Totale	€ 70.000,00

Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venir distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi il progetto dovrà contenere apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali risulta necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi.

4. Copertura della spesa.

Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale del Comune di Cerea dell'importo complessivo di spesa di € 70.000,00, come da quadro economico di cui al precedente punto 3., concorrono:

- la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 50.000,00;
- il Comune di Cerea per l'importo di € 20.000,00;

Il contributo regionale di € 50.000,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di bonifica Veronese con sede in strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona, che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma.

5. Interventi in sostituzione dei privati

Quando la realizzazione dell'intervento richieda l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto solo successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emesso dal competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica.

Nel caso di inadempienza dei proprietari all'ordinanza comunale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti - conformemente al progetto approvato dal Comune interessato - da parte del Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati, ponendo i relativi oneri a loro carico.

Con le medesime modalità potranno venir eseguiti i lavori e ripartiti i relativi oneri, qualora i proprietari interessati abbiano aderito volontariamente alla realizzazione dell'intervento in argomento.

6. Progettazione e approvazione delle opere.

Alla progettazione degli interventi di cui al presente accordo di programma provvederà il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente rendicontate ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 27/2003.

Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.

Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma provvederà a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività.

Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente sulla proprietà privata, l'approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del Comune nel cui territorio ricadono i medesimi.

7. Modalità di realizzazione dei lavori .

All'esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti.

8. Modalità di pagamento.

Il pagamento delle quote a carico dei soggetti firmatari del presente accordo di programma sarà effettuato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prendere atto il Comune interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Consorzio.

La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

9. Durata dei lavori.

I lavori dovranno essere conclusi entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data del provvedimento dell'organo comunale competente all'approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla Direzione regionale competente dal Consorzio di bonifica per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi.

10. Disposizioni varie.

E' ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma.

11. Modalità di sottoscrizione dell'Accordo

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

12. Registrazione e bolli

La registrazione del presente accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

13. Vigilanza sulla attuazione dell'accordo di collaborazione

L'attività di vigilanza sull'attuazione presente accordo é esercitata dal Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo o suo delegato.

14. Pubblicazione.

Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto: dott. Ing. Marco Piuatti

Per il Comune di Cerea: Sindaco Marco Franzoni

Per il Consorzio di bonifica Veronese: Presidente Antonio Tomezzoli

Rapporto di verifica

Nome file: **Accordo di programma.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **16/11/2017 09:52:03**

Versione software: **ArubaSign 3.1.7**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Marco Puiatti	InfoCert Firma Qualificata 2	2	✓
2	TOMEZZOLI ANTONIO	InfoCert Firma Qualificata 2	3	✓
2	Marco Franzoni	InfoCert Firma Qualificata 2	4	✓
	Appendice A		5	

Marco Puiatti 2/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 15/11/2017 08:58:00 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 16/11/2017 09:52:03 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**Marco Puiatti**
Codice fiscale:	**PTTMRC59C22L195V**
Società:	**REGIONE DEL VENETO-GIUNTA REGIONALE/80007580279**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**3377f3**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 25/01/2017 10:50:06 UTC al 25/01/2020 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

TOMEZZOLI ANTONIO 3/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 22/08/2017 15:17:16 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 16/11/2017 09:52:03 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**TOMEZZOLI ANTONIO**
Codice fiscale:	**TMZNTN61M19B107H**
Società:	**non presente**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**02caea**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 25/11/2014 14:07:01 UTC al 25/11/2017 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Marco Franzoni 4/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 12/10/2017 14:20:59 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 16/11/2017 09:52:03 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**Marco Franzoni**
Codice fiscale:	**FRNMRC74P27C498Y**
Società:	**COMUNE DI CEREA/00659890230**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**0bc84e**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 03/08/2015 16:04:18 UTC al 03/08/2018 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC**

(Codice interno: 365067)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 20 febbraio 2018

Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di Maserà per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche presenti nel territorio comunale, in particolare nella frazione di Bertipaglia. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di Maserà per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche esistenti nella frazione di Bertipaglia dove si manifestano, in occasione di consistenti precipitazioni, difficoltà di deflusso e smaltimento delle acque meteoriche, in particolare lungo le Vie Bellini, Lion, Trieste, Casalserugo e Bengasi, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594.

Il Presidente

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in ogni caso con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
- con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
- con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova è risultato beneficiario del contributo regionale di Euro 745.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;

DATO ATTO che con nota 2 novembre 2015, n. 9396, il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha trasmesso alla Sezione Difesa del Suolo della Regione del Veneto lo schema di "Accordo di Programma" tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di Maserà per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche esistenti nella frazione di Bertipaglia dove si manifestano, in occasione di consistenti precipitazioni, difficoltà di deflusso e smaltimento delle acque meteoriche, in particolare lungo le Vie Bellini, Lion, Trieste, Casalserugo e Bengasi;

DATO ATTO che con nota 13 novembre 2015, n. 462815, il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha comunicato al Consorzio di bonifica Bacchiglione di non dover esprimere alcuna osservazione sulla bozza di accordo di programma come sopra trasmessa;

DATO ATTO che con nota 5 ottobre 2017, n. 12191, il Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo, per la sottoscrizione con firma digitale del Direttore, l'Accordo di Programma con il Comune di Maserà;

DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione in data 18 settembre 2017, del Sindaco del Comune di Maserà in data 2 ottobre 2017 e del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 26 ottobre 2017;

VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui all'**allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di Maserà, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche esistenti nella frazione di Bertipaglia dove si manifestano, in occasione di consistenti precipitazioni, difficoltà di deflusso e smaltimento delle acque meteoriche, in particolare lungo le Vie Bellini, Lion, Trieste, Casalserugo e Bengasi;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale - X Legislatura

Allegato A al Dpgr n. 17 del 20 febbraio 2018 pag. 1/9

Regione del Veneto
Comune di Maserà di Padova
Consorzio di Bonifica Bacchiglione ***Rep. n. 951***

ACCORDO DI PROGRAMMA

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i Consorzi di bonifica, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile ovvero con altri Enti locali.

L'anno duemiladicisette, il giorno diciotto del mese di settembre (18/09/2017) tra le parti sotto elencate:
- Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Dott. Ing. Marco Puiatti;
- Consorzio di bonifica Bacchiglione rappresentato dal Presidente pro-tempore sig. Paolo Ferraresso;
- Comune di Maserà di Padova, rappresentato dal sindaco dott. Nicola De Paoli;

PREMESSO CHE

La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi anni l'attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di scolo delle acque meteoriche.
Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.
Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia ricaricano la falda profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d'acqua principali la quota di precipitazioni che per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare nel suolo, raggiungendo la falda profonda.
Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.
A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, ha avviato una serie di attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l'invaso delle acque nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici; la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i Comuni – anche associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma – possono attivarsi, assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.
Il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei Comune/i interessato/i, ha redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso delle acque meteoriche, nonché l'abbassamento della falda freatica.
La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma con i Comuni, l'importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014 "Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai danni causati

dall'innalzamento delle falde acquifere (Art. 18, c. 1, lett. g, l.r. 02/04/2014, n.11" e per € 3.500.000,00 sul capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 "Piano straordinario di interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, l.r. 06/04/2012, n. 13)".
Con deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni. Inoltre con decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, nel prendere atto delle domande presentate dai Consorzi di bonifica del Veneto, sono state ripartite le somme a disposizione per l'iniziativa in argomento impegnano, a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione, l'importo complessivo di € 745.000,00 a carico del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

1. Condizioni.
Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta Regionale, il Consorzio di bonifica e il Comune, il Comune di Maserà di Padova conferma, quanto dichiarato e contenuto nell'apposito modello – allegato "A" del Decreto n. 341 del 22 ottobre 2014 integrato dalla DGR n. 2174 del 18/11/2014 ed inoltrato al Consorzio in data 22/11/2014, e più precisamente conferma che:
- la popolazione residente nel territorio comunale è inferiore ai 20.000 abitanti;
- il Regolamento comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario;
- il Comune ha adottato formale provvedimento con il quale ha espresso la volontà di affidare l'incarico professionale per la redazione del Piano medesimo. Il Comune, comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo;
- il Comune partecipa nella spesa per l'esecuzione degli interventi con una quota di cofinanziamento, non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto di IVA, spese connesse e oneri accessori), pari a € 28.962,70;
- di garantire che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sarà rispettata anche a conclusione dei lavori;
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati per l'esecuzione e il mantenimento delle opere minori, rimarrà a carico del Comune;
- l'intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche nella rete idraulica di bonifica.

2. Finalità.
Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente a quanto previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso delle acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.
Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili all'escavazione e messa in pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpoderale, necessari per la rimozione delle situazione di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente accordo di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della singola proprietà.

3. Individuazione degli interventi.
Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del Comune di Maserà di Padova, risulta necessario dare realizzazione agli interventi previsti nella progettazione che dovrà essere redatta a cura del Consorzio di bonifica Bacchiglione, sulla base dei elaborati progettuali allegati al presente Accordo di Programma che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, di seguito elencati:
- Relazione tecnico-descrittiva con individuazione degli interventi;
- Planimetria degli interventi.

Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare, è così articolato:

- lavori e forniture (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza)	€ 55.500,00
- spese generali e tecniche	€ 6.000,00
- imprevisti	€ 3.932,70
- I.V.A	€ 13.530,00

Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per le diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d'alveo, rifacimento manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venir distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, in quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi il progetto dovrà contenere apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali risulta necessario l'accesso durante l'esecuzione dei medesimi.

4. Copertura della spesa.
Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale del Comune di Maserà di Padova dell'importo complessivo di spesa di € 78.962,70, come da quadro economico di cui al precedente punto 3, concorrono:
- la Giunta regionale del Veneto per l'importo di € 50,000,00;
- il Comune di Maserà di Padova per l'importo di € 28.962,70.

Il contributo regionale di € 50,000,00 viene riconosciuto a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione con sede in Padova, che ha redatto il Piano degli interventi nel quale sono previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma.

5. Interventi in sostituzione dei privati.
Quando la realizzazione dell'intervento richieda l'accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto solo successivamente all'avvenuta notifica ai proprietari interessati dall'ordinanza di diffida - emesso dal competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica.
Nel caso di inadempienza dei proprietari all'ordinanza comunale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti - conformemente al progetto approvato dal Comune interessato - da parte del Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati, ponendo i relativi oneri a loro carico.
Con le medesime modalità potranno venir eseguiti i lavori e ripartiti i relativi oneri, qualora i proprietari interessati abbiano aderito volontariamente alla realizzazione dell'intervento in argomento.

6. Progettazione e approvazione delle opere.
Alla progettazione degli interventi di cui al presente accordo di programma provvederà il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/i Comune/i, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché adeguatamente rendicontate ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 27/2003.
Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.
Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma provvederà a porre in essere ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività.
Ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 12/2009, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente sulla proprietà privata, l'approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del/i Comune/i nel cui territorio ricadono i medesimi.

7. Modalità di realizzazione dei lavori.
All'esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti.

8. Modalità di pagamento.
Come comunicato in data 16/06/2015 con propria pec. (prot. consortile n. 3048/4 del 16/06/2015) il comune di Maserà di Padova è disponibile ad anticipare al Consorzio la propria quota di competenza prevista in € 28.962,70.
Il Comune di Maserà di Padova provvederà a ad effettuare il pagamento della suddetta quota di competenza (€ 28.962,70) entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente accordo di programma mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria consortile acceso presso il Banco Popolare società cooperativa, filale di Padova, Corso Milano 21/27 – Agenzia n. 9 – codice IBAN IT 91 V 05034 12112 000000001525.

Il pagamento delle ulteriori quote a carico dei soggetti firmatari del presente accordo di programma sarà effettuato in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prendere atto il/i Comune/i interessato/i entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Consorzio.
La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

9. Durata dei lavori.
I lavori dovranno essere conclusi entro 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del provvedimento dell'organo comunale competente all'approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta su motivata richiesta formulata alla Sezione regionale competente dal Consorzio di bonifica per un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi.

10. Disposizioni varie.
E' ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma.

11. Modalità di sottoscrizione dell'Accordo.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

12. Registrazione e bolli.
La registrazione del presente accordo verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa.
Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.

13. Vigilanza sulla attuazione dell'accordo di collaborazione.
L'attività di vigilanza sull'attuazione presente accordo é esercitata dal Direttore regionale della Direzione Difesa del Suolo o suo delegato.

14. Pubblicazione.
Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto	Dott. Ing. Marco Puiatti
Per il Consorzio di bonifica Bacchiglione	Sig. Paolo Ferraresso
Per il Comune di Maserà di Padova	Dott. Nicola De Paoli

Rapporto di verifica

Nome file: **7403028.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **27/10/2017 12:23:09**

Versione software: **ArubaSign 3.1.7**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	Marco Puiatti	InfoCert Firma Qualificata 2	2	✓
2	FERRARESSO PAOLO	InfoCert Firma Qualificata 2	3	✓
2	Nicola De Paoli	InfoCert Firma Qualificata 2	4	✓
	Appendice A		5	

Marco Puiatti 2/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 26/10/2017 08:33:38 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 27/10/2017 12:23:09 CEST
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**Marco Puiatti**
Codice fiscale:	**PTTMRC59C22L195V**
Società:	**REGIONE DEL VENETO-GIUNTA REGIONALE/80007580279**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**3377f3**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 25/01/2017 10:50:06 UTC al 25/01/2020 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

FERRARESSO PAOLO 3/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 18/09/2017 09:37:44 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 27/10/2017 12:23:09 CEST
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**FERRARESSO PAOLO**
Codice fiscale:	**FRRPLA54M15I965Y**
Società:	**non presente**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**0ceba7**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.32;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 19/08/2015 08:31:47 UTC al 19/08/2018 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Nicola De Paoli 4/5

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 02/10/2017 08:36:40 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 27/10/2017 12:23:09 CEST
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto:	**Nicola De Paoli**
Codice fiscale:	**DPLNCL60M25G693K**
Società:	**NON PRESENTE**
Nazione:	**IT**
Numero di serie:	**29ce81**
Autorità emittente:	**InfoCert Firma Qualificata 2**
Utilizzo chiavi:	**nonRepudiation**
Policies:	**1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;, 1.3.76.24.1.1.2;,**
Validità:	**dal 21/10/2016 10:00:13 UTC al 21/10/2019 00:00:00 UTC**

Il certificato è qualificato
Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Firma Qualificata 2**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **01**

dal **19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC**

(Codice interno: 365072)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 18 del 20 febbraio 2018

Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, 5° coma della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 9, 3° comma della L.R.30 novembre 1982, n. 54, contro il verbale di disposizioni n. 30/2017 del 9 novembre 2017 compilato dal Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.

[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

(Codice interno: 365068)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 19 del 20 febbraio 2018

Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla sostituzione del componente in rappresentanza del settore "Industria" in seno al Consiglio della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare.

Il Presidente

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 12 "Costituzione del Consiglio".

VISTO il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.

RICHIAMATO il proprio precedente decreto 2 luglio 2015 n. 101, con il quale sono stati nominati i membri componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, tra i quali il Sig. Vincenzo Marinese in rappresentanza del settore "Industria", su designazione delle organizzazioni imprenditoriali Confindustria Venezia e Ance Venezia, apparentate.

PRESO ATTO che con nota 24 gennaio 2018, prot. n. 002197, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 029425, il Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, ha comunicato che il Sig. Vincenzo Marinese ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.

CONSIDERATO che con nota 30 gennaio 2018, prot. n. 035797, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha richiesto, ai sensi dell'articolo 11, del D.M. 156/2011, alle organizzazioni imprenditoriali interessate di designare il proprio rappresentante in sostituzione del consigliere dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13 della Legge 580/1993.

VISTA la nota acquisita agli atti in data 13 febbraio 2018 al prot. n. 054890, con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 11, del sopra citato decreto, dette organizzazioni hanno designato il sig. Simone Cason, in sostituzione del sig. Vincenzo Marinese.

DATO ATTO che la competente Struttura ha acquisito la dichiarazione rilasciata dal suddetto designato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993 e dell'art. 10 del D.lgs n. 235 del 31/12/2012.

DATO ATTO, altresì, che la struttura competente ha attestato la regolarità dell'istruttoria anche con riferimento al possesso, da parte del soggetto designato, dei requisiti previsti dalla legge ai fini della nomina.

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare, in rappresentanza del settore "Industria" su designazione delle organizzazioni imprenditoriali Confindustria Venezia e Ance Venezia, apparentate ed in sostituzione del sig. Vincenzo Marinese dimissionario, il Sig Simone Cason;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto ivi compresa la notifica al componente nominato, alle organizzazioni imprenditoriali interessate e alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta-Lagunare;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luca Zaia

(Codice interno: 365069)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 20 del 20 febbraio 2018

Nomina dei componenti del Comitato dei Garanti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a nominare i componenti del Comitato dei Garanti, come previsto dall'articolo 26 della L.R. 54/2012.

Il Presidente

Visto che con delibera n. 1817 del 6 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato la costituzione del nuovo Comitato dei Garanti, organismo previsto dall'articolo 22 del D.Lgs. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale, ed ha stabilito la disciplina relativa alla sua composizione ed all'esercizio dei suoi poteri secondo le previsioni di cui all'articolo 26 della L.R. 54/2012;

Visto che con decreto del Presidente n. 28 del 24 febbraio 2015 sono stati nominati i componenti del Comitato dei Garanti per la durata di tre anni non rinnovabili e che, essendo in scadenza i relativi incarichi, vi è la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti del Comitato;

Considerato che con la citata DGR 1817/2014 la Giunta Regionale ha previsto che il Comitato dei Garanti sia costituito da un magistrato della Corte dei Conti, con funzioni di presidente, designato dall'Amministrazione di appartenenza, da un esperto con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico scelto dal Presidente della Giunta tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura, e da un dirigente scelto tra i dirigenti delle strutture della Giunta Regionale a seguito di estrazione a sorte tra coloro che abbiano presentato domanda;

Premesso che la Direzione Organizzazione e Personale ha provveduto a pubblicare sul sito internet della Regione l'avviso pubblico ai fini della scelta del componente esperto del Comitato dei Garanti e sul sito intranet dell'Amministrazione l'avviso rivolto ai dirigenti delle strutture regionali ai fini dell'estrazione a sorte del nominativo del componente dirigente tra coloro che abbiano presentato domanda;

Considerato che in data 6 febbraio 2018 presso la sede della Direzione Organizzazione e Personale si è svolta l'estrazione a sorte tra i nominativi dei dirigenti regionali che hanno presentato la propria candidatura a membro del Comitato dei Garanti ed è stato estratto il nominativo della dott.ssa Francesca Del Favero, come risulta da verbale depositato presso la Direzione Organizzazione e Personale;

Visto che a seguito di pubblicazione di avviso sul sito internet della Regione Veneto per la scelta del componente esperto, è stata presentata un'unica candidatura da parte del prof. Maurizio Malo, docente di diritto pubblico, costituzionale, nell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali, il quale ha allegato alla domanda il proprio curriculum professionale, agli atti della Direzione Organizzazione e Personale;

Visto che dall'esame del curriculum professionale del prof. Maurizio Malo, la Direzione Organizzazione e Personale ha potuto verificare la qualificazione ed esperienza richieste per il conferimento dell'incarico di componente esperto del Comitato Garanti;

Visto che con nota prot. n. 561 del 6 febbraio 2018 il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha comunicato che è stato designato il Consigliere dott. Massimo Di Stefano per il conferimento dell'incarico di componente e Presidente del Comitato dei Garanti della Regione Veneto;

Considerato pertanto che si sono concluse le procedure finalizzate alla nomina dei nuovi componenti del Comitato dei Garanti della Regione Veneto, i quali dureranno in carica tre anni non rinnovabili;

Considerato che per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese, come previsto dall'articolo 22 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 22 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. n. 54 del 31.12.2012;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1817 del 6 ottobre 2014;

Visto il decreto del Presidente n. 28 del 24 febbraio 2015;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. di nominare i componenti del Comitato dei Garanti nelle seguenti persone:
   - dott. Massimo Di Stefano con funzioni di Presidente;
   - dott.ssa Francesca Del Favero;
   - prof. Maurizio Malo;

3. di dare atto che le nomine di cui al punto 2 decorreranno dal 24.02.2018 per la durata di tre anni non rinnovabili;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

(Codice interno: 365070)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 21 del 23 febbraio 2018

Aggiornamento della composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Articoli 5 e 6 della Legge 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'aggiornamento della composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Legge 16.04.1973, n. 171 (articoli 5 e 6), legge 29.11.1984, n. 798, legge 8.11.1991, n. 360, legge 31.05.1995, n. 206. D.P.G.R. n. 51 del 24.4.2017 D.P.G.R. n. 165 del 27.09.2017 D.P.G.R. n. 194 del 12.12.2017

Il Presidente

VISTA la legge 16 aprile 1973, n. 171 recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e ss.mm.ii. che ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia (di seguito Commissione), disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l'esercizio delle competenze attribuite (articoli 5 e 6) ed ha inoltre stabilito che la Commissione, organo collegiale a composizione mista, ad ordinamento autonomo e commissariale e di durata temporale, esercente una competenza statale, si avvalga per il suo funzionamento e le sue attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione del Veneto;

VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 360, che ha modificato e integrato la composizione della Commissione, nonché le competenze attribuite, precedentemente già integrate dalla L. 29 novembre 1984, n. 798 e in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29.03.1995, n. 96, convertito dalla L. 31 maggio 1995, n. 206;

VISTO che la Commissione risulta costituita da n. 22 componenti effettivi, i quali possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, nominati con le stesse modalità degli effettivi;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 24.04.2017 avente ad oggetto: "Aggiornamento dei componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e sua nuova costituzione. Articoli 5 e 6 della Legge 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.", n. 165 del 27.09.2017 e n. 194 del 12.12.2017, questi ultimi di ulteriore aggiornamento dei componenti;

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.G.R. n. 194 del 12.12.2017 con il quale, a seguito della comunicazione del Comune di Venezia, con nota prot. reg. 493070 del 24.11.2017, si prendeva atto dell'avvenuta designazione dei Signori Arch. Tobia Bressanello, Ing. Gianfranco Iovine e Arch. Nicola Svalduz, a membri effettivi e dei Signori Arch. Riccardo Artico, Arch. Silvia Bortolozzo e Arch. Marcellina Segantin, a relativi membri supplenti della Commissione in oggetto;

PRESO ATTO che, con nota prot. reg. 54691 del 12.02.2018 agli atti della struttura competente, il Comune di Venezia ha precisato le designazioni di due dei componenti supplenti succitati, individuando l'Arch. Silvia Bortolozzo, componente supplente dell'Arch. Tobia Bressanello, in luogo dell'Arch. Riccardo Artico, e quest'ultimo componente supplente dell'Ing. Gianfranco Iovine, in luogo dell'Arch. Silvia Bortolozzo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'aggiornamento della composizione della Commissione con le suddette modifiche;

RITENUTO di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV dell'esecuzione del presente atto;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR. n. 1404 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;

2. di prendere atto delle modifiche nella designazione di due componenti supplenti, in rappresentanza del Comune di Venezia, in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, di seguito indicate:

- l'Arch. Silvia Bortolozzo è individuata quale componente supplente dell'Arch. Tobia Bressanello;
- l'Arch. Riccardo Artico è individuato quale componente supplente dell'Ing. Gianfranco Iovine;

3. di dare atto che conseguentemente l'attuale composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia è la seguente:

	Componente effettivo	**Componente supplente/delegato**
1. Il Presidente della Regione	Dott. Luca Zaia	Arch. Vincenzo Fabris
2. Il Provveditore Interregionale OOPP - VENETO	Ing. Roberto Linetti	Ing. Valerio Volpe
3. Un rappresentante UNESCO	Dott.ssa Wally Merotto	--
4. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio paesaggistico e architettonico)	Arch. Emanuela Carpani	Arch. Chiara Ferro Arch. Silvia Degan
5. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio storico - artistico)	Arch. Emanuela Carpani	Dott.ssa Amalia Basso Dott.ssa Maria Cristina Dossi
6. Il Provveditore Interregionale OOPP - VENETO - Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia	Ing. Roberto Linetti	Ing. Fabio Riva Ing. Giovanni Assalone
7. Un rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Settore Infrastrutture	Dott. Ing. Fabio Riva Dott.ssa Oletta Tedaldi	Arch. Giorgio Barbato Ing. Arnaldo Ceccarelli
8. Un rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Settore Trasporti Navigazione	Dott. Ing. Francesco Sorrentino	Arch. Maria Luisa Marceca
9. Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Dott. Marco Celeghini	Ing. Pasquale Mario Alessi
10. Un rappresentante del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR	Dott. Fabio Trincardi	Dott. Andrea Barbanti
11. Un rappresentante della Regione Veneto	Ing. Giorgio Conte	Sig. Alberto Schibuola
12. Un rappresentante della Regione Veneto	Sig. Massimo Parravicini	Ing. Pierdomenico Pregnolato
13. Un rappresentante della Regione Veneto	Ing. Antonio Rusconi	--
14. Un rappresentante della Città metropolitana	Sig. Massimiliano Tiozzo Caenazzo	Avv. Cinzia Silvestri
15. Un rappresentante del Comune di Venezia	Arch. Tobia Bressanello	Arch. Silvia Bortolozzo
16 .Un rappresentante del Comune di Venezia	Ing. Gianfranco Iovine	Arch. Riccardo Artico
17. Un rappresentante del Comune di Venezia	Arch. Nicola Svalduz	Arch. Marcellina Segantin
18. Un rappresentante dei Comuni della Gronda lagunare	Arch. Giorgio Rizzi	Dott. Giancarlo Stocco
19. Un rappresentante dei Comuni della Gronda lagunare	Arch. Paolo Bergamo	Dott. Marco Dori
20. Un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Ing. Francesco Baruffi	Ing. Andrea Braidot
21. Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia	Ing. Ennio Aquilino	Ing. Massimo Barboni Ing. Giorgio Basile

22. Un rappresentante della ULSS competente territorialmente		
- ULSS 3 - Comuni Chioggia Venezia Campagna Lupia Mira Cavallino-Treporti Quarto d'Altino - ULSS 4 - Comuni Jesolo Musile di Piave - ULSS 6 - Comune Codevigo	Ing. Adriana Zuccato Dott. Luigi Nicolardi --	Arch. Aida Colombo Ing. Rosauro Vicentini Sig. Marco Giacomel --

4. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

(Codice interno: 365828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 23 del 12 marzo 2018

Approvazione della modulistica prevista dalla D.G.R. n. 244 del 6 marzo 2018. Legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto".

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 244 del 6 marzo 2018, viene approvato il modulo da utilizzare per la domanda di iscrizione al Registro dei Comuni onorari del Veneto, istituito con legge regionale n. 30/2017.

Il Direttore

VISTA la Legge Regionale 12 settembre 2017, n. 30 "Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 244 del 2018 con la quale sono state adottate le disposizioni di attuazione della citata legge, ed in particolare le disposizioni inerenti ai requisiti, alle modalità e alla documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale dei Comuni onorari del Veneto, istituito con legge regionale n. 30/2017;

RITENUTO necessario approvare, in conformità a quanto stabilito nell'**Allegato A** alla citata deliberazione di Giunta, il modulo per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale;

VISTO l'art. 35 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il D.D.R. n. 82 del 29 settembre 2016 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;

VISTA la nota prot. n. 324255 del 1 agosto 2017 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, relativa al potere di firma dei Direttori delle UO afferenti alla Direzione Servizi Sociali;

ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato A** - Richiesta di iscrizione al Registro regionale dei Comuni onorari del Veneto di cui alla legge regionale n. 30 del 12 settembre 2017 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.

Marilinda Scarpa

(La DGR n. 244 del 6 marzo 2018, è pubblicata nel BUR n. 25 del 9 marzo 2018, *ndr*)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 23 del 12.03.2018 pag. 1/2

INTESTAZIONE COMUNE (CARTA INTESTATA)

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 - Venezia
ITALIA

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Registro Regionale dei Comuni onorari del Veneto di cui alla legge regionale n. 30 del 12 settembre 2017.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di Sindaco/legale rappresentante del Comune di _____ con sede in via_____ città _____ Stato _____

CHIEDE

l'iscrizione del Comune al Registro Regionale dei Comuni onorari del Veneto istituito con legge regionale n. 30/2017 e disciplinato dalla D.G.R. n. 244 del 6 marzo 2018.

A tal fine allega:

- copia autentica dell'atto costitutivo (con traduzione giurata in lingua italiana, se redatto in altra lingua) dell'organizzazione/associazione avente sede nell'ambito del territorio comunale;
- copia autentica dello Statuto, nel testo vigente al momento della domanda (con traduzione giurata in lingua italiana, se redatto in altra lingua) dell'organizzazione/associazione avente sede nell'ambito del territorio comunale;
- elenco, sottoscritto dal Sindaco/legale rappresentante, dei soci dell'organizzazione/associazione avente sede nell'ambito del territorio comunale;
- relazione, sottoscritta dal Sindaco/legale rappresentante, esplicativa dell'attività svolta e dei rapporti con Comuni del Veneto/organismi o associazioni di veneti e loro discendenti di

Allegato A al Decreto n. 23 del 12.03.2018 pag. 2/2

altre Regioni di Italia o di altri Paesi del mondo, supportata da: _____;

- copia documento di identità del Sindaco/ legale rappresentante.

__/__/____ _____

data *Firma del Sindaco/legale rappresentante*

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 si rende noto che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti all'iscrizione al Registro dei Comuni onorari del Veneto e non saranno soggetti a diffusione e divulgazione a terzi. La trasmissione all'Amministrazione dei dati personali riguardanti i soci avverrà sotto la responsabilità del Comune che è tenuto ad acquisire preventivamente l'autorizzazione all'uso di tali dati personali. Il titolare del trattamento è: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Dorsoduro 3901 - Palazzo Balbi - Venezia. Responsabile interno del trattamento è il Direttore della Unità Organizzativa Flussi Migratori. In base all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, potrà essere richiesta al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(Codice interno: 364809)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 66 del 01 agosto 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 56/2012 e ss.mm.ii. Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL). Installazione di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 17/c". Approvazione modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si approvano le modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 17/c" relativamente ai metodi analitici da utilizzare in sede di autocontrolli.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSRA) n. 56 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., che rilascia alla ditta Eco.Ra.V. S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Villanova 18 a Longarone (BL), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.1 (oggi punti 5.1, 5.3 e 5.5) dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominato "*Sito 17/c*";

VISTA la nota prot. reg. n. 195130 del 18.05.2016 di presa d'atto del Piano di Monitoraggio e Controllo - SITO 17C Rev. 01 del 11/04/2016, acquisito al prot. reg. n. 150430 del 18.04.2016;

VISTA la nota della Provincia di Belluno di trasmissione dei verbali di contestazione di illecito amministrativo per la difformità dei metodi di analisi adottati in sede di autocontrollo delle emissioni in acqua, rispetto a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. reg. n. 101616 del 13.03.2017);

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90 volto all'emissione di eventuale provvedimento motivato di diffida a regolarizzare l'attività (prot. reg. n. 103784 del 14.03.2017);

VISTA la comunicazione della Ditta (prot. reg. n. 115119 del 21.03.2017) contenente chiarimenti in merito alle metodiche analitiche espresse nei Piani di Monitoraggio e Controllo (SITO 17C e SITO 18);

VISTA la determinazione costitutiva della Provincia di Belluno n. 594 del 07.04.2017, acquisita al protocollo reg. n. 144654 del 11.04.2017, che diffida la Ditta a regolarizzare l'esercizio dell'impianto nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, e a presentare una proposta di aggiornamento/integrazione del PMC relativamente alle metodiche analitiche utilizzate nelle operazioni di autocontrollo, come peraltro indicato nella comunicazione regionale prot. n. 138039 del 05.04.2017;

VISTA la proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo - SITO 17C Rev. 02 del 08/05/2017, acquisita al prot. reg. n. 188353 data 15/05/2017;

VISTI i pareri della Provincia di Belluno (prot. reg. n. 221895 del 07.06.2017) e di ARPAV (prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017) nel merito della sopra citata proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, che evidenziano la necessità di individuare il metodo analitico effettivamente utilizzato;

VISTA l'ulteriore proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo - SITO 17C Rev. 02 del 11/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 286326 del 12.07.2017, in riscontro a quanto evidenziato nei suddetti pareri della Provincia di Belluno e di ARPAV;

RILEVATO che, anche alla luce delle continue evoluzioni tecniche e strumentali che incidono sull'offerta dei laboratori di prova, è necessario precisare le modalità più opportune per la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

CONSIDERATA la proposta avanzata in tal senso da ARPAV con il citato parere acquisito con prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017;

RITENUTO pertanto che la sostituzione dei metodi analitici per l'autocontrollo da parte della Ditta possa essere utilmente assoggettata alla procedura di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di approvare le modifiche di cui alla Rev. 02 del 11.07.2017 (prot. reg. n. 286326 del 12.07.2017) al Piano di Monitoraggio e Controllo già oggetto di presa d'atto con nota prot. reg. n. 195130 del 18.05.2016, per l'installazione di gestione rifiuti "Sito 17/c" di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 56 del 31.07.2012 e ss.mm.ii, di titolarità della Ditta Eco.Ra.V. S.p.A.;

2. di stabilire che, qualora la Ditta preveda la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, ne dia comunicazione, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Belluno, allegando la seguente documentazione:

   2.1 una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);

   2.2 l'attestazione di accreditamento del metodo e la dichiarazione del campo di misura e dell'accuratezza del metodo, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi non validati e non riconosciuti (metodi interni al laboratorio);

3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL), ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone;

4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 364810)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 67 del 01 agosto 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 100/2011 e ss.mm.ii. Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL). Installazione di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 18". Approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione ubicata in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominata "Sito 18" relativamente ai metodi analitici da utilizzare in sede di autocontrolli

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente (DSRA) n. 100 del 30 dicembre 2011 e ss.mm.ii., che rilascia alla ditta Eco.Ra.V. S.p.A., con sede legale in Zona Industriale Villanova 18 a Longarone (BL), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di cui al punto 5.1 (oggi punti 5.1, 5.3 e 5.5) dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone (BL) denominato "*Sito 18*";

VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo ECORAV - SITO 18, acquisito al prot. reg. n. 56159 del 06.02.2012;

VISTA la nota della Provincia di Belluno di trasmissione dei verbali di contestazione di illecito amministrativo per la difformità dei metodi di analisi adottati in sede di autocontrollo delle emissioni in acqua, rispetto a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (prot. reg. n. 101616 del 13.03.2017);

VISTA la comunicazione della Provincia di Belluno di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 L. 241/90 volto all'emissione di eventuale provvedimento motivato di diffida a regolarizzare l'attività (prot. reg. n. 103803 del 14.03.2017);

VISTA la comunicazione della Ditta (prot. reg. n. 115119 del 21.03.2017) contenente chiarimenti in merito alle metodiche analitiche espresse nei Piani di Monitoraggio e Controllo (SITO 17C e SITO 18);

VISTA la determinazione costitutiva della Provincia di Belluno n. 595 del 07.04.2017, acquisita al protocollo reg. n. 144674 del 11.04.2017, che diffida la Ditta a regolarizzare l'esercizio dell'impianto nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, e a presentare una proposta di aggiornamento/integrazione del PMC relativamente alle metodiche analitiche utilizzate nelle operazioni di autocontrollo, come peraltro indicato nella comunicazione regionale prot. n. 138039 del 05.04.2017;

VISTA la proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo - SITO 18 Rev. 01 del 08/05/2017, acquisita al prot. reg. n. 181847 del 10.05.2017;

VISTI i pareri della Provincia di Belluno (prot. reg. n. 221895 del 07.06.2017) e di ARPAV (prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017) nel merito della sopra citata proposta di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo, che evidenziano la necessità di individuare il metodo analitico effettivamente utilizzato;

VISTA l'ulteriore proposta della Ditta di modifica al Piano di Monitoraggio e Controllo - SITO 18 Rev. 01 del 11/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 286319 del 12.07.2017, in riscontro a quanto evidenziato nei suddetti pareri della Provincia di Belluno e di ARPAV;

RILEVATO che, anche alla luce delle continue evoluzioni tecniche e strumentali che incidono sull'offerta dei laboratori di prova, è necessario precisare le modalità più opportune per la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

CONSIDERATA la proposta avanzata in tal senso da ARPAV con il citato parere acquisito con prot. reg. n. 257839 del 30.06.2017;

RITENUTO pertanto che la sostituzione dei metodi analitici per l'autocontrollo da parte della Ditta possa essere utilmente assoggettata alla procedura di cui all'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006;

decreta

1. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito al prot. reg. n. 56159 del 06.02.2012, comprensivo delle modifiche di cui alla Rev.01 del 11.07.2017 (prot. reg. n. 286319 del 12.07.2017), per l'installazione di gestione rifiuti "Sito 18" di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 100 del 30.12.2011 e ss.mm.ii, di titolarità della Ditta Eco.Ra.V. S.p.A.;

2. di stabilire che, qualora la Ditta preveda la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, ne dia comunicazione, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, alla Regione del Veneto, ad ARPAV e alla Provincia di Belluno, allegando la seguente documentazione:

2.1 una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA);

2.2 l'attestazione di accreditamento del metodo e la dichiarazione del campo di misura e dell'accuratezza del metodo, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo avvenga con metodi non validati e non riconosciuti (metodi interni al laboratorio);

3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Eco.Ra.V. S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Villanova 18, Longarone (BL), ad ARPAV Direzione Generale, alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone;

4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 364811)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 69 del 10 agosto 2017

Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR). Variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica. Presa d'atto del parere della CTRA n. 4027 del 22.06.2017 e modifiche all'AIA di cui al DDR n. 14 del 22.04.2015 e successivi decreti di modifica ed integrazione. Gestore: Ferroli S.p.a. con sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto del parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) presentata dalla ditta Ferroli S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al DDR n. 31 del 18.11.2016 e si modifica coerentemente l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al Gestore con DDR n. 14 del 22.04.2015 e ss.mm.ii.

Il Direttore

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.1358 del 15 aprile 1997 con la quale si è approvato, con prescrizioni della C.T.R.A. di cui all'Allegato parere n. 2488 del 09.01.97, il progetto della discarica in parola (classificata come impianto di stoccaggio definitivo di 2 cat. di tipo B per lo smaltimento in conto proprio di rifiuti speciali non tossico-nocivi in base alla normativa allora vigente), presentato da Ferroli S.p.a. in data 4.07.1996;

RICHIAMATA la DGR n. 2541 del 06.08.2004 di approvazione del Piano di Adeguamento (P.d.A.) ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003. Tale Piano ha riguardato la porzione di discarica ancora da allestire alla data di presentazione del medesimo Piano (lotti SE e SO), la verifica della conformità della barriera di fondo, la copertura superficiale di tutta la discarica, la gestione operativa e la gestione post-operativa per la durata di 30 anni.

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente (DDRA) n. 14 del 22.04.2015, con il quale è stata rilasciata alla Ditta Ferroli S.p.a. - con sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR) - l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in Loc. Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR), e catastalmente censita al foglio n. 24 mappali n. 103, 158, per l'attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

RICHIAMATO il DDRA n. 54 del 19.08.2015 con cui è stata modificata, su istanza della Ditta, la suddetta A.I.A. con riferimento alla prescrizione n. 9 del citato DDR n. 14/2015, prorogando di 6 mesi, quindi alla data del 9.02.2016 - e comunque prima della ripresa dei conferimenti in discarica, i quali risultavano sospesi dal settembre del 2005 - l'ultimazione dell'adeguamento e dell'integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

RICHIAMATO il DDRA n. 31 del 22.04.2016 con il quale, tra l'altro, sono stati posti alcuni termini per il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4 - 5 - 6 - 7 del dispositivo del medesimo decreto, e si è stabilito anche che, qualora non fossero stati osservati tali termini, anche disgiuntamente, Ferroli S.p.a. avrebbe dovuto trasmettere una proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica.

RICHIAMATO il successivo DDR dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 18.11.2016 che, accertate le condizioni di cui sopra, ha stabilito, al punto 1. del dispositivo, che Ferroli S.p.a. avrebbe dovuto trasmettere entro il 31.03.2017 alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'A.R.P.A.V. - DAP Verona e al Comune di San Bonifacio la succitata proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica sulla base della sua configurazione attuale, corredata del relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare e di una versione aggiornata del Piano finanziario.

CONSIDERATO che con nota del 28.03.2017, acquisita al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017, quindi entro i termini stabiliti, la Ditta Ferroli S.p.A. ha trasmesso la proposta di variante progettuale, in ottemperanza al DDR dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31/2016.

CONSIDERATO che il cronoprogramma allegato alla suddetta variante prevede un tempo complessivo per la realizzazione ed il collaudo degli interventi in essa previsti pari a 10 (dieci) mesi e 15 (quindici) giorni.

RICHIAMATO il DDR dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 34 del 11.04.2017 che ha prorogato fino al 21.10.2018 la validità dell'A.I.A. rilasciata con DDR n. 14 del 22.04.2015, come modificato dai successivi decreti regionali DDR n. 54 del 19.08.2015, DDR n. 31 del 22.04.2016 e DDR n. 31 del 18.11.2016, al fine di garantire la continuità delle pertinenti condizioni individuate con i medesimi provvedimenti relativamente alla gestione operativa della discarica fino all'approvazione della

chiusura della stessa.

CONSIDERATO che in data 27.04.2017 si è svolta una riunione (convocazione n. 138073 del 5.04.2017) presso la sede degli Uffici regionali incaricati dell'istruttoria, alla quale sono stati invitati a partecipare gli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV-DAP Verona) ed il Comune di S. Bonifacio per l'esame congiunto della succitata proposta di variante. A tale riunione è stata invitata anche la Ditta al fine di fornire chiarimenti ed informazioni tecniche relativamente all'argomento in oggetto, dando comunque la possibilità alla Ditta stessa di far pervenire in forma scritta le proprie precisazioni ed i chiarimenti richiesti, entro 20 giorni dalla trasmissione (avvenuta in data 16.05.2017, prot. reg. 191006) del verbale della riunione.

DATO ATTO che la Provincia, con nota prot. 34582 del 26/04/2017, ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione esprimendo al contempo le proprie osservazioni in merito alla variante in oggetto.

PRESO ATTO che, con nota datata 8 giugno 2017, acquisita al prot. reg. n. 225740 del 08.06.2017, la Ditta ha trasmesso quanto richiesto nel suddetto incontro del 27.04.2017.

DATO ATTO che dal mese di settembre 2005 non si sono effettuati conferimenti di rifiuti presso la discarica in parola.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dalla circolare a firma congiunta del Segretario all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, qualora successivamente al rilascio dell'A.I.A. pervengano richieste di modifiche non sostanziali all'impianto, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato che dette modifiche comportino un mero aggiornamento del titolo autorizzativo, le sottopone al Segretario regionale competente (oggi Direttore) affinché questi proceda, ove necessario, a modificare corrispondentemente l'A.I.A. rilasciata; nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non avendo superato le soglie previste dalla normativa vigente in materia di VIA ed A.I.A., possano comunque determinare effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente, il responsabile del procedimento, previa comunicazione al proponente, richiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico consultivo.

VISTO il voto n. 4027 del 22.06.2017 (**Allegato A** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale), con il quale la C.T.R.A. ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) presentata dalla ditta Ferroli S.p.A., con nota datata 28.03.2017 (prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017), come modificata ed integrata dalla nota datata 8.06.2017 (prot. reg. n. 225740), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- I lavori di ricomposizione della discarica dovranno seguire le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui alla Relazione Tecnica acquisita al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017;
- La Ditta dovrà provvedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia di Verona ricalcolate sulla base degli importi riportati nel Piano Finanziario aggiornato acquisito al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017;
- La Ditta dovrà provvedere al completamento della rete piezometrica secondo le indicazioni fornite dalla medesima Ditta e concordate con ARPAV eventualmente presentando apposito progetto da approvarsi dall'ente territoriale competente ai sensi di pubblica utilità.

RITENUTO di specificare che, a seguito della presentazione ed approvazione del progetto di variante in parola, non sono consentite presso la discarica di cui trattasi ulteriori operazioni di smaltimento (D1) o recupero (R5) di rifiuti.

RITENUTE pertanto superate, alla luce di quanto sopra, le prescrizioni del DDR n. 14/2015 inerenti gli allestimenti dei nuovi lotti/sub-lotti di discarica nonché l'esercizio degli stessi ed, in particolare, le seguenti: n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 33.1 e 33.2.

RITENUTO di modificare come segue la prescrizione n. 21 del DDR n. 14/2015: "Per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal progetto approvato con DGRV n. 1358/1997, come modificato dal Piano di Adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGRV n. 2541/2004 nonché dalla variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica sulla quale la CTRA ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, n. 4027 del 22.06.2017".

RITENUTO di prescrivere che le garanzie finanziate adeguate al nuovo Piano Finanziario presentato contestualmente ed in coerenza con la variante progettuale di cui trattasi dovranno essere presentate alla Provincia di Verona entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

RITENUTO di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 14 del 22.04.2015, come modificato dai successivi decreti regionali come modificato dai successivi decreti regionali DDR n. 54 del 19.08.2015, DDR n. 31 del 22.04.2016, DDR n. 31 del 18.11.2016 e DDR n. 34 del 11.04.2017.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE le DDGRV 435/2016, n. 802/2016, n. 803/2016 e relative modifiche/integrazioni successive, inerenti la riorganizzazione amministrativa delle strutture della Giunta Regionale.

decreta

1. Di prendere atto, per quanto descritto in premessa, del voto n. 4027 del 22.06.2017 (**Allegato A** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale), con il quale la C.T.R.A. ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione della variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) presentata dalla ditta Ferroli S.p.A., con nota datata 28.03.2017 (prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017), come modificata ed integrata dalla nota datata 8.06.2017 (prot. reg. n. 225740).
2. Di stabilire, sulla base del sopra citato parere della C.T.R.A., quanto segue:

    - I lavori di ricomposizione della discarica dovranno seguire le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui alla Relazione Tecnica acquisita al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017;
    - La Ditta dovrà provvedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia di Verona ricalcolate sulla base degli importi riportati nel Piano Finanziario aggiornato acquisito al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017; le garanzie aggiornate dovranno essere trasmesse alla medesima Amministrazione provinciale **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.**
    - La Ditta dovrà provvedere al completamento della rete piezometrica secondo le indicazioni fornite dalla medesima Ditta e concordate con ARPAV eventualmente presentando apposito progetto da approvarsi dall'ente territoriale competente ai sensi di pubblica utilità.

3. Di specificare che, a seguito della presentazione ed approvazione del progetto di variante in parola, non sono consentite presso la discarica di cui trattasi ulteriori operazioni di smaltimento (D1) o recupero (R5) di rifiuti.
4. Di ritenere superate, per quanto descritto in premessa, le prescrizioni del DDR n. 14/2015 inerenti gli allestimenti dei nuovi lotti/sub-lotti di discarica nonché l'esercizio degli stessi ed, in particolare, le seguenti: n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 33.1 e 33.2.
5. Di modificare come segue la prescrizione n. 21 del DDR n. 14/2015: "Per quanto riguarda i lavori di ricomposizione ambientale, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal progetto approvato con DGRV n. 1358/1997, come modificato dal Piano di Adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGRV n. 2541/2004 nonché dalla variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica sulla quale la CTRA ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, n. 4027 del 22.06.2017".
6. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 14 del 22.04.2015, come modificato dai successivi decreti regionali come modificato dai successivi decreti regionali DDR n. 54 del 19.08.2015, DDR n. 31 del 22.04.2016, DDR n. 31 del 18.11.2016 e DDR n. 34 del 11.04.2017.
7. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Ferroli S.p.a., con sede legale in Via Ritonda, n. 78/a, San Bonifacio (VR), al Comune di San Bonifacio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
8. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Alessandro Benassi

ALLEGATO 1

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 14/2015 e ss.mm.
Gestore: Ditta Ferroli S.p.a., sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR).
Variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica

1. PREMESSA

Con nota datata 28.03.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017, la Ditta Ferroli S.p.a. (nel seguito "la Ditta") ha trasmesso, in ottemperanza al DDR dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 18.11.2016, la proposta di variante progettuale, finalizzata alla chiusura definitiva della discarica.

Al riguardo, con nota prot. n. 138073 del 5.04.2017, gli Uffici regionali incaricati dell'istruttoria hanno convocato una riunione con gli Enti di Controllo (Provincia ed ARPAV-DAP Verona) ed il Comune di S. Bonifacio per l'esame congiunto della succitata proposta di variante, per il giorno 27 aprile alle ore 10.30 presso la sala riunioni dell'U.O. Ciclo dei Rifiuti, ubicata al I piano di Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio 99.

Alla riunione è stata invitata anche la Ditta al fine di fornire chiarimenti ed informazioni tecniche relativamente all'argomento in oggetto.

Con nota prot. 34582 del 26.04.2017 la Provincia ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla riunione, trasmettendo al contempo le osservazioni in merito alla variante oggetto di istruttoria.

Nel corso della riunione si è provveduto a dare lettura della succitata nota della Provincia e sono inoltre state poste alla Ditta le necessarie richieste di chiarimento da parte degli Enti presenti. A conclusione del confronto, licenziati i Rappresentanti di Ferroli S.p.a., gli Enti hanno convenuto di dare alla Ditta la possibilità di far pervenire in forma scritta le proprie precisazioni ed i chiarimenti richiesti, entro 20 giorni dalla trasmissione (avvenuta in data 16.05.2017, prot. reg. 191006) del verbale della riunione.

Con nota datata 8 giugno 2017, acquisita al prot. reg. n. 225740 del 08.06.2017, la Ditta ha trasmesso quanto richiesto nel suddetto incontro del 27 aprile 2017.

La variante presentata comporta la chiusura anticipata della discarica di cui trattasi, con una volumetria finale destinata allo smaltimento dei rifiuti minore di quella prevista dal progetto originario, così come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003.

Si rammenta inoltre che, ai sensi di quanto previsto dalla circolare a firma congiunta del Segretario all'Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, qualora successivamente al rilascio dell'AIA pervengano richieste di modifiche non sostanziali all'impianto, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato che dette modifiche comportino un mero aggiornamento del titolo autorizzativo, le sottopone al Segretario regionale competente (oggi Direttore) affinché questi proceda, ove necessario, a modificare corrispondentemente l'AIA rilasciata; nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non avendo superato le soglie previste dalla normativa vigente in materia di VIA ed AIA, possano comunque determinare effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente, il responsabile del procedimento, previa comunicazione al proponente, richiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico consultivo. Qualora in quest'ultimo caso la CTRA accerti la sostanzialità della modifica, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il proponente perché proceda all'inoltro di una nuova domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 (si veda ora art. 29 – ter del D. Lgs. n. 152/2006 – Parte II).

7

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E STORIA DELL'IMPIANTO

Con Deliberazione Regionale (DGR) n.1358 del 15 aprile 1997 la Giunta ha approvato il progetto della discarica in parola (classificata come *impianto di stoccaggio definitivo di 2 cat. di tipo B per lo smaltimento in conto proprio di rifiuti speciali non tossico-nocivi* in base alla normativa allora vigente), presentato da Ferroli S.p.a. in data 4.07.1996, con prescrizioni della C.T.R.A. di cui all'Allegato parere n. 2488 del 09.01.97.

Con DGR n. 2541 del 06.08.2004 è stato approvato il Piano di Adeguamento (P.d.A.) per la discarica in oggetto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003. Tale Piano ha riguardato la porzione di discarica ancora da allestire alla data di presentazione del medesimo Piano (lotti SE e SO), la verifica della conformità della barriera di fondo, la copertura superficiale di tutta la discarica, la gestione operativa e la gestione post-operativa per la durata di 30 anni. Con il medesimo provvedimento si è autorizzato il proseguimento dell'esercizio della discarica, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni riportate nell'allegato parere favorevole della C.T.R.A. n. 3233 del 10.06.2004 nonché all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio provinciale in essere.

Il progetto approvato con la succitata DGR n.1358/1997 prevedeva una capacità di discarica pari a circa 101.000 m^3. Per consentire gli adeguamenti progettuali derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 36/2003, tale capacità è stata ridotta ad 85.000 m^3 nel piano di adeguamento, come approvato con la citata DGR n. 2541/2004.

Successivamente, in data 30.05.2007, la Ditta Ferroli S.p.a. ha presentato la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. n. 59/2005, con successive integrazioni del 12.09.2007, relativamente alla discarica di cui trattasi.

Il procedimento per il rilascio dell'AIA è stato sospeso dal 20.12.2007 al 04.09.2008 per il sequestro preventivo della discarica a seguito della rilevazione di contaminazione della falda.

Successivamente, si sono svolte varie riunioni istruttorie finalizzate in particolare ad individuare le modalità più opportune di controllo e monitoraggio ambientale dell'area interessata dalla discarica.

Nel frattempo erano state riscontrate alcune criticità inerenti la stabilità delle scarpate del fronte Nord – Ovest e una produzione anomala di percolato.

Con Decreto del Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente (DDRA) n. 14 del 22.04.2015, è stata quindi rilasciata l'A.I.A., con una durata annuale, stanti le criticità di cui sopra.

Va evidenziato che i conferimenti in discarica risultavano sospesi dal settembre del 2005.

Con DDRA n. 54 del 19.08.2015 è stata modificata, su istanza della Ditta, la suddetta A.I.A. con riferimento alla prescrizione n. 9 del citato DDR n. 14/2015, prorogando di 6 mesi, quindi alla data del 9.02.2016 - e comunque prima della ripresa dei conferimenti - l'ultimazione dell'adeguamento e dell'integrazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee.

Con DDRA n. 31 del 22.04.2016 si è provveduto a prorogare ulteriormente di un (1) anno la scadenza dell'A.I.A., inizialmente fissata al 21.04.2016 dal citato DDR n. 14/2015. Inoltre, con il medesimo DDRA 31/2016, sono stati posti alcuni termini per il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4 – 5 – 6 – 7 del dispositivo del medesimo decreto[1], e si è stabilito anche che, qualora non fossero stati osservati tali termini, anche disgiuntamente, Ferroli S.p.a. avrebbe dovuto trasmettere alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'A.R.P.A.V. – DAP Verona e al Comune di San Bonifacio una proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica sulla base della sua configurazione attuale.

[1] Si fa riferimento alle prescrizione con le quali il DDRA 31/2016 ha stabilito quanto segue:
*4. Di fissare al **30.06.2016** il termine entro il quale il gestore dovrà presentare le garanzie finanziarie adeguate, sulla base di quanto stabilito alla prescrizione n. 12.4 del DDR n. 14/2015 e s.m., estendendone la validità al presente provvedimento.*
*5. Di stabilire che, in ogni caso, **entro quindici giorni** dalla notifica del presente provvedimento, il gestore dovrà trasmettere la documentazione attestante l'attuale validità delle polizze fideiussorie già in essere nell'anno 2015.*
*6. Di fissare al **31.10.2016** il termine entro il quale il gestore dovrà portare a termine quanto stabilito alle prescrizioni n. 11 – 12.1 – 12.2 del DDR n. 14/2015 e s.m..*
*7. Di stabilire che, con riferimento ai 1000 m^3 di rifiuti stoccati sulla sommità della porzione già colmata del lotto Sud-Est, di cui alla prescrizione n. 7 del DDR n. 14/2015 e s.m., nel caso i conferimenti presso la discarica di cui trattasi non fossero avviati **entro 1 anno** dall'inizio di detto stoccaggio, tali rifiuti dovranno essere allontanati ed avviati ad altro impianto autorizzato.*

8

REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

Accertate le condizioni di cui sopra, il successivo DDR dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 31 del 18.11.2016 ha stabilito, al punto 1. del dispositivo, che Ferroli S.p.a. avrebbe dovuto trasmettere **entro il 31.03.2017** alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, all'A.R.P.A.V. - DAP Verona e al Comune di San Bonifacio la proposta di variante progettuale finalizzata alla chiusura definitiva della discarica sulla base della sua configurazione attuale, corredata del relativo cronoprogramma degli interventi da effettuare e di una versione aggiornata del Piano finanziario.

In particolare risultava che la Ditta non aveva ancora provveduto agli interventi necessari per consentire la ripresa dei conferimenti in discarica, sospesi, come detto, dal settembre del 2005.

Pertanto, come anticipato in premessa, con nota datata 28.03.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017, la Ditta ha trasmesso la proposta di variante progettuale richiesta, finalizzata alla chiusura definitiva della discarica.

Successivamente, ritenuto necessario prorogare la validità dell'A.I.A. al fine di garantire la continuità delle pertinenti condizioni individuate con i medesimi provvedimenti relativamente alla gestione operativa della discarica fino all'approvazione della chiusura della stessa, con DDR n. 34 del 11.04.2017, si è provveduto a tale proroga per la **durata di 18 mesi**, posponendo pertanto la scadenza dell'A.I.A. al **21.10.2018**.

Allo stato attuale, l'esercizio della discarica risulta pertanto autorizzato con il provvedimento di A.I.A. di cui al DDR n. 14 del 22.04.2015, come modificato dai successivi decreti regionali DDR n. 54 del 19.08.2015, DDR n. 31 del 22.04.2016 e DDR n. 31 del 18.11.2016, DDR n. 34 del 11.04.2017.

Con riferimento ai vari adempimenti previsti dai succitati provvedimenti autorizzativi, va evidenziato che la Ditta Ferroli S.p.A. ha provveduto a:

a) far eseguire gli interventi straordinari (sistemazione scarpata e avvallamenti) già previsti dal DDR n. 14/2015 e s.m.;
b) far realizzare, sebbene parzialmente, l'adeguamento della rete piezometrica previsto dal DDR n. 14/2015 e s.m. (restano ad oggi ancora da realizzarsi i piezometri a valle distali per l'opposizione dei proprietari dei terreni dove gli stessi devono essere ubicati);
c) presentare, anche se in ritardo rispetto ai termini assegnati, l'adeguamento delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di discarica (sia per la fase di gestione operativa sia per la fase di gestione post – operativa);
d) rimuovere e smaltire in altro sito autorizzato, anche se in ritardo rispetto ai termini assegnati, il cumulo di rifiuti derivante dagli interventi di cui al precedente punto a) e provvisoriamente stoccato al di sopra del lotto Sud – Est.

Inoltre la Ditta ha nel frattempo conseguito, nel corso del 2016, la certificazione ISO 14001 relativamente all'attività autorizzata.

Si evidenzia che la discarica è a servizio esclusivo dell'attività della fonderia della medesima società, attività interessata da un lungo ed importante periodo di crisi finanziaria.

A tal proposito va segnalato che nell'incontro del 27 aprile 2017 il Sindaco del Comune di San Bonifacio informava che erano in corso delle trattative nell'ambito di tavoli di crisi regionali e di un conseguente Piano Industriale per mantenere viva l'attività di fonderia. In tal caso, avrebbe avuto una propria valenza strategica il mantenimento della discarica in fase di operatività gestionale o, comunque, la possibilità di autorizzare, nei lotti del progetto originario ad oggi non completati, il conferimento di rifiuti anche in seguito alla ricomposizione finale e chiusura della discarica nella configurazione prevista dalla variante.

Ciò detto, va altresì rilevato che, nell'ambito dello stesso incontro, i rappresentanti della Ditta Ferroli S.p.A. precisavano al riguardo che la Società non era interessata al prosieguo dell'attività di fonderia e, conseguentemente, neanche alla prosecuzione della gestione operativa della discarica. La conduzione futura della discarica avrebbe dovuto pertanto essere assunta dal soggetto che potrebbe subentrare nella gestione della fonderia in esito alle risultanze dei succitati tavoli di crisi.

9

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

3. STATO ATTUALE DELL'IMPIANTO

La discarica è attualmente costituita da 4 lotti (Figura 1), denominati Nord Est (**NE**), Nord Ovest (**NO**), Sud Ovest (**SO**) e Sud Est (**SE**), quest'ultimo ripartito nei due sub-lotti Sud Est parte Est (**SE/E**) e Sud Est parte Ovest (**SE/O**):

- I lotti **NE, NO** risultano esauriti e quasi interamente ricomposti
- Il lotto **SE/E** risulta essere in gestione, ma le attività di conferimento rifiuti sono sospese a far data dal 8 settembre 2005
- Il lotto **SE/O** è stato solo parzialmente allestito
- Il lotto **SO** non è mai stato allestito

In Tabella 1 sono riportate le volumetrie residue nei singoli lotti al 31 dicembre 2015.

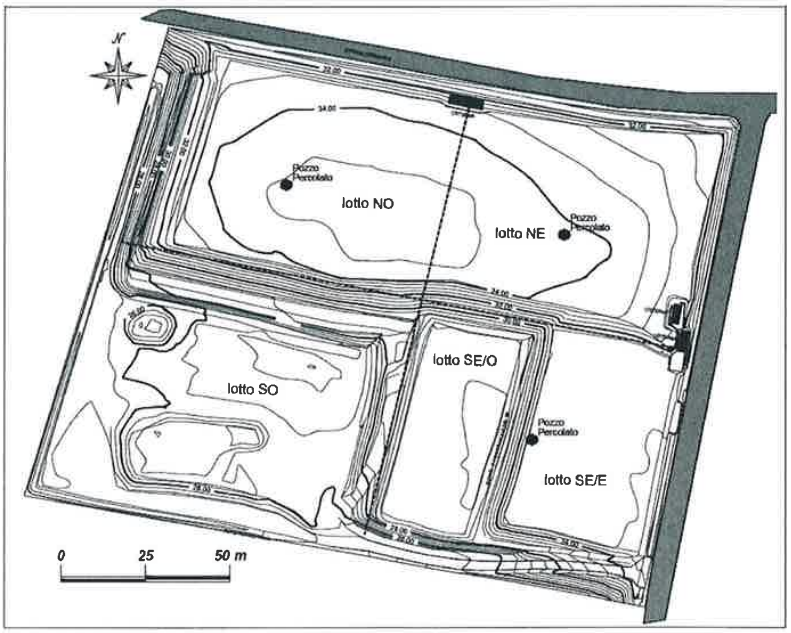

Figura 1 - Planimetria della Discarica allo Stato Attuale con Suddivisione in Lotti

Lotto	Volume Autorizzato (m^3)	Volume Conferito (anno 2017)	Volume Residuo (m^3)
Nord Est	27.250,00	0,00	Esaurito + 2.000,00*
Nord Ovest	23.750,00	0,00	Esaurito + 1.000,00*
Sud Est	16.500,00	0,00	9.200,00
Sud Ovest	17.500,00	0,00	17.500,00
TOTALI	**85.000,00**	**0,00**	**29.700,00**
Nota: * Volumi disponibili lungo le scarpate confinanti con i lotti meridionali (SE e SO).			

Tabella 1 – Volumi conferiti nel corso del 2015 e volumetrie residue, suddivise per lotto, al 28 febbraio 2017 (tabella desunta dalla Relazione Tecnica)

I rifiuti conferibili presso la Discarica sono prodotti presso la fonderia della ditta Ferroli S.p.A., che gestisce la discarica, e sono costituiti dai seguenti CER:

- ***10.09.08***: *Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07*;
- ***10.09.03***: *Scorie di fusione*.

10

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

Le principali strutture impiantistiche dell'impianto sono le seguenti:
- **Sistema di Captazione e Stoccaggio Temporaneo del Percolato**, costituito da 3 pozzi verticali (lotti NO, NE e SE) da cui viene estratto il refluo per mezzo di una pompa, che lo trasferisce nelle Unità di Stoccaggio, costituite da tre Cisterne alloggiate in vasche di contenimento appositamente impermeabilizzate. Il Percolato viene smaltito per mezzo di autobotti, che lo conferiscono ad impianti autorizzati al trattamento;
- **Sistema di Captazione delle Acque Meteoriche**, costituito da canalette, poste lungo il perimetro esterno del corpo rifiuti, che convogliano le acque in un unico punto di scarico, nella rete idrografica locale, munito di pozzetto per il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimiche. Il punto di scarico è posto nel settore Ovest della discarica;
- **Rete Piezometrica** per il monitoraggio della qualità delle acque di falda, costituita da 6 piezometri che intercettano l'acquifero freatico (da P1F a P6F) più altri 5 di nuova realizzazione (P 2FN, P 3FN, p 4FN, p 6FN e p 7F) e 4 che intercettano l'acquifero confinato sottostante (da P1C a P4C). Le opere sono disposte in modo da intercettare sia il settore a monte che quello a valle idrogeologica della discarica. Con frequenza trimestrale vengono effettuati i prelievi necessari all'esecuzione delle analisi chimiche di laboratorio, per rilevare eventuali interazioni da parte della discarica sulla qualità delle acque sotterranee.

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Nella Tabella 2 sotto riportata sono evidenziati gli interventi previsti rispetto allo stato di fatto, in variante al Piano di Adeguamento al D. Lgs. n. 36/2003 approvato con DGRV n. 2541/2014, per adattare la morfologia all'attuale conformazione della discarica.

Tale descrizione è desunta dalla documentazione progettuale trasmessa con nota del 28 marzo 2017, come integrata dai chiarimenti e dalle precisazioni trasmesse con nota del 8 giugno 2016.

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

Lotto	Stato dei Luoghi	Stato di Progetto
NE	***Lotti Esauriti e quasi Interamente Ricomposti.*** Terminati i lavori di copertura, fino alla posa del Terreno Vegetale. In data 14 gennaio 2010 è stato rilasciato il certificato di collaudo relativo alla regolare esecuzione dei lavori, a firma dell'ing. Sergio Cavallari. ***Opere da Ultimare***: Lungo la parete Sud di entrambi i lotti è stato allestito solamente uno strato di argilla, con spessore pari a 0,50 m, in quanto era previsto l'ampliamento della coltivazione verso gli adiacenti lotti SE e SO.	***Ultimazione delle Opere***: è previsto il completamento del pacchetto di copertura sommitale lungo la parete Sud del Lotto NO e di parte del Lotto NE. La rimanente parte di parete del Lotto NE sarà assorbita morfologicamente dal pacchetto di copertura sommitale sul Sub Lotto SE/E. Sarà inoltre completata la rete per la regimazione delle acque meteo al piede della scarpata Sud.
NO		
SE / E	***Lotto in Gestione***. I conferimenti, effettuati nel solo settore orientale, sono sospesi dal 08 settembre 2005. Attualmente il lotto è coperto da teli impermeabili in LDPE, per il contenimento della produzione di percolato, della dispersione di polveri nell'atmosfera e lo sversamento di colaticci o rifiuti nelle aree esterne non presidiate.	***Ultimazione delle Opere***: è prevista la realizzazione di un argine di contenimento lungo il lato Ovest, la posa del pacchetto di copertura sommitale e della rete per la regimazione delle acque meteo. La nuova conformazione morfologica della discarica comprenderà i soli Lotti NE, NO e SE/E. Quest'ultimo prenderà il nome di Lotto SE.
SE / O	***Lotto parzialmente allestito***. Allo stato attuale risultano allestite le seguenti opere: argine perimetrale di contenimento, strato minerale impermeabile su fondo e pareti, telo di impermeabilizzazione in HDPE su fondo e pareti.	***Smantellamento delle Opere***: è previsto l'asporto del rilevato perimetrale di contenimento, dello strato minerale di impermeabilizzazione (argilla) sul fondo e pareti e del telo in HDPE. ***Estinzione del Sub Lotto***: Questo settore della discarica sarà eliminato. ***Riprofilatura morfologica dell'area***: è prevista la predisposizione di un piano debolmente inclinato verso Sud Ovest, che favorisca i deflussi delle acque meteoriche verso la trincea assorbente disposta lungo i lati Sue e Ovest.
SO	Non sono ancora iniziati i lavori di allestimento del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e pareti. Attualmente nell'area sono stoccati i materiali (argilla, terreno vegetale e ghiaia) per la realizzazione del futuro lotto.	***Estinzione del Sub Lotto***: Questo settore della discarica sarà eliminato. ***Riprofilatura morfologica dell'area***: è prevista la predisposizione di un piano debolmente inclinato verso Sud Ovest, che favorisca i deflussi delle acque meteoriche verso la trincea assorbente disposta lungo i lati Sue e Ovest.

Tabella 2 - Raffronto tra Stato Attuale dei Luoghi e Stato di Progetto

Si riporta di seguito una descrizione in dettaglio degli interventi previsti:

1. **Rimozione dei seguenti elementi strutturali dal sub lotto SE/O:**

- telo di impermeabilizzazione in HDPE, che andrà smaltito presso impianti autorizzati;
- argilla di fondo e pareti, che andrà stoccata nelle aree esterne (Lotto SO) per il successivo riutilizzo come strato minerale di impermeabilizzazione del sub lotto SE/E;
- rilevato perimetrale di contenimento, in terra, disposto lungo i lati Sud e Ovest. Il materiale andrà stoccato nelle aree esterne al sub lotto per il successivo riutilizzo.

2. **Realizzazione di un nuovo rilevato di contenimento lungo il lato orientale del Lotto SE/E:**

Il rilevato andrà a collegarsi con quello già realizzato lungo il lato Sud. Il terrapieno, che sarà realizzato in terra, avrà sezione trapezoidale e pareti esterne con inclinazione inferiore a 30° rispetto al piano orizzontale (Figura 2).

12

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

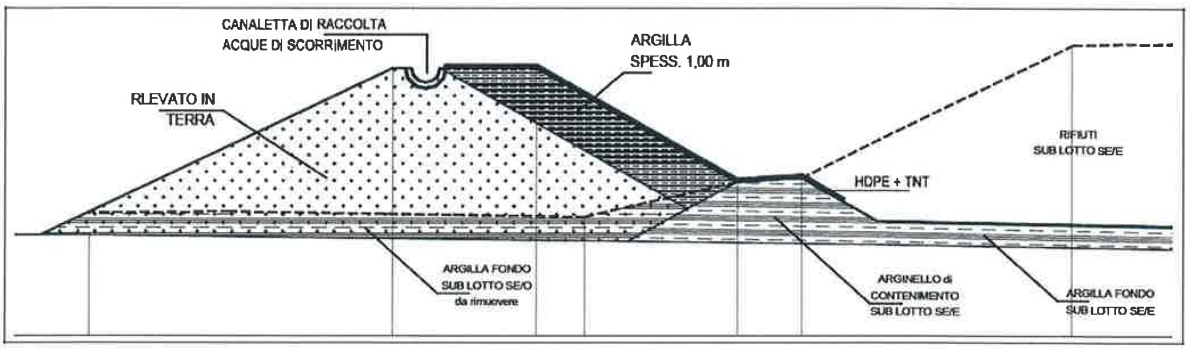

Figura 2 - Rilevato di contenimento lato occidentale sub lotto SE/E, con evidenziati i diversi elementi strutturali

Dopo avere rimosso l'argilla sul fondo del sub lotto SE/O, si provvederà ad allestire il rilevato in terra. Nel lato interno (in direzione del sub lotto SE/E) verrà allestito lo strato minerale di impermeabilizzazione di parete, con argilla avente $k \leq 1 \times 10^{-9}$ m/s e spessore $t \geq 1{,}00$ m.
Sopra a tale barriera andrà quindi posata una geomembrana in HDPE (spessore 2,5 mm) che sarà saldato a quello già approntato sul fondo del sub lotto SE/E. Quindi sarà posto in opera un telo in TNT da 600 g/mq.
La geomembrana e il telo in TNT saranno ancorati in testa al rilevato all'interno di una trincea destinata all'alloggiamento della canaletta di sgrondo delle acque meteo.

3. Riprofilatura del tetto rifiuti del Lotto SE/E:

Prima di provvedere alla posa del pacchetto di copertura sommitale del sub lotto SE/E il progetto prevede la riprofilatura della morfologia del tetto rifiuti, tramite l'asporto di materiale lungo il settore Sud Orientale (lati Sud e Est), riporto dei materiali asportati in parte sopra i rifiuti nel settore Nord Est e in parte all'interno dello spazio che si è venuto a creare tra l'attuale parete Ovest (corpo rifiuti) e la scarpata interna del rilevato di contenimento appena realizzato.

4. Realizzazione capping

4.1 Copertura sommitale Lotto SE/E

Il pacchetto multistrato, sarà composto, a partire dall'alto verso il basso, dai seguenti elementi (Figura 3):
- Strato superficiale di copertura (spessore $t \geq 1{,}00$ m) costituito da **terreno vegetale**, che favorisca lo sviluppo delle specie di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e protegga le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- Strato drenante (spessore $t \geq 0{,}50$ m), costituito da **ghiaia**, o materiale recuperato (Non Rifiuto) con la funzione di impedire la formazione di un battente idraulico sopra alle barriere sottostanti;
- Strato di Separazione, con geotessile in **TNT da 800 g/mq** per la protezione della sottostante geomembrana in HDPE. L'utilizzo del geotessile con densità maggiore rispetto a quello che si prevede di utilizzare sulle pareti dei Lotti NE e NO è dettato dal fatto che in tale settore il telo svolge una funzione di protezione della geomembrana in HDPE, in quanto questa sarà sottoposta a maggiori sollecitazioni meccaniche nel corso dell'allestimento degli strati soprastanti;
- **Geomembrana in HDPE** (spessore nominale 2 mm), che concorre con lo strato minerale in argilla all'impermeabilizzazione dell'ammasso rifiuti;
- Strato minerale di impermeabilizzazione (spessore $t \geq 0{,}50$ m), costituito da **argilla** con coefficiente di permeabilità $k \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s.

13

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

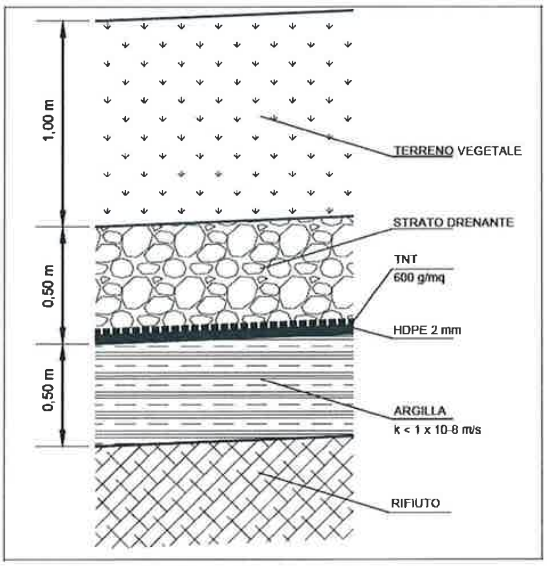

Figura 3 - Pacchetto di copertura sommitale

Per assicurare la continuità del pacchetto sommitale nei lotti NE e SE, il telo in HDPE sarà posato per una fascia di larghezza maggiore o uguale di 3 metri sul lotto NE.

4.2 Copertura sommitale Lotto SE/E lungo la scarpata Sud

Lungo la scarpata Sud, in alternativa allo strato drenante di ghiaia, il progettista ha optato per l'utilizzo di una geomembrana drenante. Le motivazioni di tale scelta sono riportate di seguito:

- maggiori condizioni di sicurezza nei confronti della stabilità del pacchetto di copertura lungo la scarpata. La posa della ghiaia lungo scarpate con pendenze prossime a 30° rispetto al piano orizzontale non consente di realizzare facilmente uno strato con spessore costante. Essendo inoltre tali pendenze prossime all'angolo di attrito interno della ghiaia (esso può variare tra 32° e 38°, a seconda del grado di compattazione del materiale e della morfologia della superficie dei singoli grani), la verifica di stabilità del materiale lungo tali scarpate darebbe esito positivo, ma con coefficienti di sicurezza di poco superiori a 1;
- minore ingombro, che consente di non invadere lo spazio attualmente occupato dalla strada di accesso posta a Sud della discarica. Tale via di accesso infatti consentirà di effettuare tutte le attività di manutenzione richieste nella fase di post esercizio, e in caso di situazioni di emergenza consentirà di raggiungere tutto il settore meridionale della discarica in tempi rapidi.

La Figura 4 seguente riporta lo schema costruttivo del pacchetto di copertura sommitale lungo la scarpata Sud.

14

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

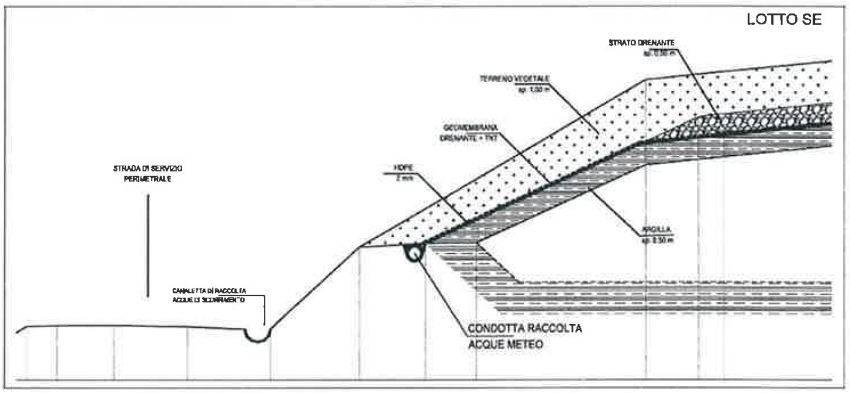

Figura 4 - Pacchetto di copertura superficiale lungo la scarpata Sud del Lotto SE/E

4.3 Completamento pacchetto di copertura sommitale parete Sud Lotti NE e NO

Lungo la parete Sud dei lotti NE (parzialmente) e NO attualmente risulta allestito il solo strato minerale impermeabile (argilla). Tale limite era stato predisposto temporaneamente per isolare i rifiuti stoccati all'interno dei lotti, in vista del completamento della discarica. Poiché i Lotti SO e il sub lotto SE/O non saranno realizzati, si rende necessario completare il pacchetto di copertura sommitale anche su questi settori della discarica.

La soluzione proposta prevede di realizzare le seguenti barriere, a partire dall'alto verso il basso:

- Strato Superficiale di Copertura, costituito da terreno vegetale. Lo **spessore** di questo orizzonte **sarà variabile, da 1,00 m in sommità a circa 2,50 m**. Tale soluzione consentirà di abbassare la pendenza della scarpata dagli attuali 30° a meno di 25°, rispetto al piano orizzontale, aumentando le condizioni di stabilità del versante;
- Strato di Separazione, con **geotessile in TNT da 600 g/mq** per la protezione della sottostante geomembrana drenante da possibili intasamenti;
- Geomembrana Drenante, avente **caratteristiche equivalenti allo strato di ghiaia**, che consenta lo sgrondo delle acque di infiltrazione, impedendo la formazione di un battente idraulico sopra alle barriere sottostanti;
- Geomembrana in HDPE, ruvida su ambo i lati (ad aderenza migliorata), **spessore nominale 2 mm**, che concorre all'impermeabilizzazione dell'ammasso rifiuti insieme con lo strato minerale in argilla.

Il substrato di posa della barriera sopra descritta è lo **strato di argilla**, che è stato allestito su una scarpata con pendenza di 30° rispetto al piano orizzontale.

L'ancoraggio dei teli (TNT, geomembrana drenante e HDPE) sulla sommità sarà effettuato con la temporanea rimozione di una fascia di 3,00 m del pacchetto di copertura sulla sommità dei lotti NO e NE (ghiaia e terreno vegetale) e successivo riallestimento dello stesso al di spora dei teli. La figura seguente riporta una sezione tipo con il pacchetto di copertura sommitale sopra descritto.

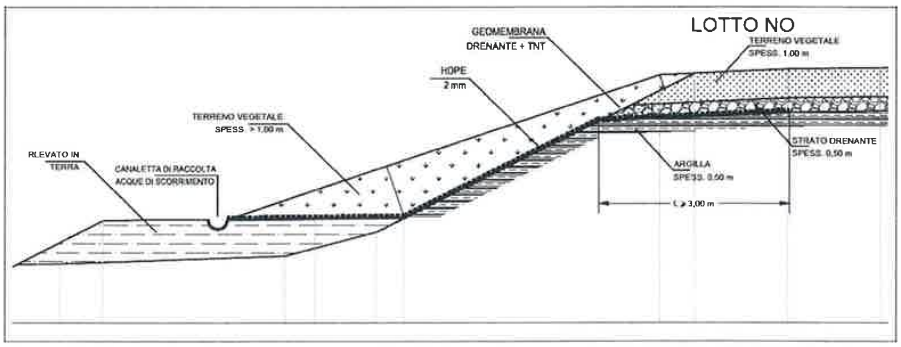

Figura 5 - Pacchetto di copertura superficiale lungo la scarpata Sud dei Lotti NO e NE (parte)

15

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

5. **Riprofilatura aree esterne alla discarica**
L'area destinata alla realizzazione del lotto SO e di parte del sub lotto SE/O sarà riprofilata secondo un piano inclinato verso SO, così da garantire i deflussi delle acque meteoriche verso la canaletta assorbente disposta lungo il perimetro esterno dell'area di discarica sui lati Sud e Ovest.

6. **Posa Rete per la Regimazione Acque Meteo**
La porzione di rete per la regimazione delle acque meteoriche in variante rispetto allo stato autorizzato risulta essere quella individuata in Figura 7.
Dal punto di vista idraulico la copertura della discarica risulterà costituita da 3 SOTTOBACINI SCOLANTI figurativamente divisi da linee di displuvio facilmente individuabili sulla planimetria di progetto come riportato nello schema grafico di Figura 7. Le acque meteoriche defluenti dai sottobacini, così come individuati in Figura 7, verranno captate da canalette a sezione circolare, con raggio pari a 0,5 m, posate ai piedi delle scarpate della discarica (linea azzurra di Figura7) che scaricheranno le portate captate ad una trincea disperdente realizzata lungo il confine dell'area in gestione alla ditta proponente (linea blu di Figura7).
Per le restanti porzioni della discarica, non soggette agli interventi previsti dalla variante in esame, rimangano valide le considerazioni ed i calcoli idraulici contenuti nel progetto già approvato.

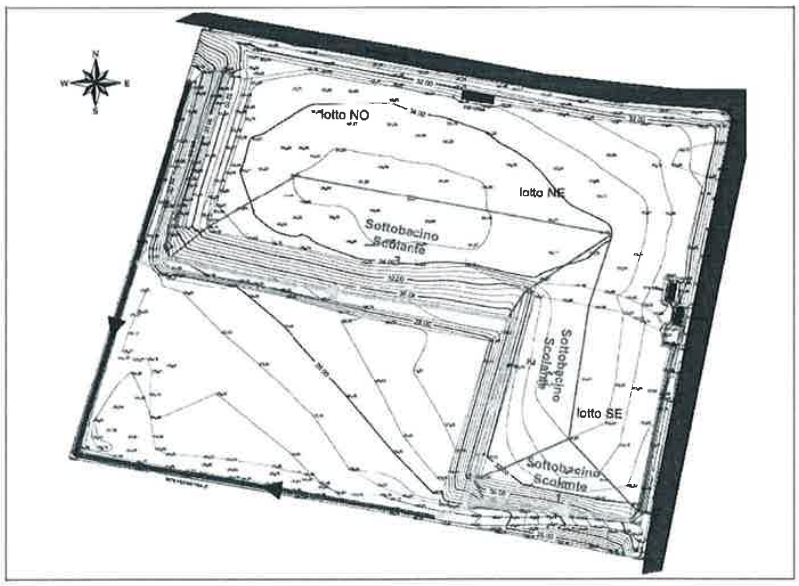

Figura 6

Le acque di ruscellamento superficiale investono superfici realizzate in terra da coltivo costituente il pacchetto di copertura finale.
Come specificato dalla Ditta nella nota di chiarimento del 08.06.2017 prot. reg. n. 225740, citata in premessa, il progetto in variante comporta una riduzione rilevante delle superfici e conseguentemente dei volumi di acqua scolante nella canalina perimetrale disposta lungo il lato Est, che scarica le stesse in un corpo idrico ricettore, esternamente all'area di discarica. In ragione di tali modifiche, il progettista quantifica nel 63 % la riduzione di superficie scolante, rispetto a quella di progetto, da cui conseguirebbe un decremento di circa il 60% dei quantitativi di acqua che saranno immessi.
Riguardo alla qualità di tali acque, trattandosi di acque meteoriche, non sono previsti da alcuna normativa specifici limiti allo scarico, ma non venendo le stesse direttamente a contatto col corpo rifiuti il loro scarico non dovrebbe comportare effetti sulla qualità dell'acquifero.
Il monitoraggio delle acque di falda, tramite i piezometri al momento in operazione descritti al paragrafo 3, è effettuato regolarmente e proseguirà nella fase di gestione operativa come previsto dal PMC vigente.

16

REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

7. **Piantumazione Tappeto Erboso.**
   In linea con quanto previsto nel Piano di Ripristino Ambientale approvato, le aree ricomposte (lotto SE e scarpata Sud lotti NE e NO e settore Sud Occidentale, ex lotti SO e SE/O) si provvederà ad effettuare la semina di essenze erbacee perenni pioniere, allo scopo di una rapida stabilizzazione del suolo e per favorire i processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica).

5. VERIFICHE DI STABILITA'

Sono state effettuate le verifiche di stabilità, ai sensi della normativa vigente, al fine di stabilire la corretta geometria delle scarpate nelle configurazioni previste.
I risultati delle verifiche di stabilità effettuate nei punti di maggiore criticità previsti dal progetto di variante in esame hanno dato esito positivo. Questo indica che le opere previste, se realizzate secondo le specifiche e le geometrie di progetto non comportano problemi di stabilità.

6. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

La relazione tecnica presentata dalla Ditta riporta una valutazione di compatibilità ambientale degli interventi in progetto. La variante progettuale di ricomposizione, comporta una significativa riduzione sia nell'estensione areale, che nella capacità ricettiva di rifiuti. Ciò dovrebbe produrre una rilevante riduzione degli impatti indotti sia nelle fasi di cantiere (allestimento delle strutture impiantistiche), che di gestione operativa, in quanto non saranno più conferiti rifiuti nel sito.

7. PIANO FINANZIARIO

Allegato alla proposta di variante progettuale di ricomposizione della discarica, la Ditta ha presentato il Piano Finanziario con i valori aggiornati anche in base alle informazioni relative agli effettivi costi relativi alla fase di gestione post operativa relativi ad altre discariche.
L'importo ottenuto risulta superiore a quello attualmente garantito dalle polizze in essere. La Ditta ha dichiarato che provvederà all'adeguamento delle stesse successivamente all'approvazione della variante in oggetto.

8. VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

La variante presentata dalla Ditta comporta la chiusura della discarica nella sua configurazione attuale e, pertanto, con una volumetria di rifiuti finale destinata allo smaltimento dei rifiuti minore rispetto a quella prevista dal progetto originario, così come modificato dal Piano di Adeguamento presentato ex art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003.

Gli apprestamenti previsti per la copertura della discarica sono coerenti con i contenuti del succitato Piano di Adeguamento. Al riguardo va evidenziato che la normativa tecnica di settore (D. Lgs. n. 36/2003) è rimasta fino ad oggi sostanzialmente invariata, con particolare riferimento alle modalità costruttive delle discariche.

In conclusione si ritiene che la variante presentata non comporti significativi e negativi impatti per gli esseri umani e per l'ambiente e si configuri pertanto – ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 - come una modifica non sostanziale del progetto approvato.

Tutto quanto premesso ed argomentato, sulla base della documentazione tecnica presentata e degli esiti degli approfondimenti istruttori effettuati,

La C.T.R.A.

vista l' istanza presentata e la documentazione agli atti che si intendono qui richiamate;

vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;

17

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2017
O.D.G. N. 1

PARERE N. 4027

valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, il rappresentante di ARPAV,

CON VOTI

Favorevoli 13

Contrari 1

Su n. 14 presenti e votanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) presentata dalla ditta Ferroli S.p.A., con nota datata 28.03.2017 (prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017), come modificata ed integrata dalla nota datata 8.06.2017 (prot. reg. n. 225740), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. I lavori di ricomposizione della discarica dovranno seguire le tempistiche indicate nel cronoprogramma di cui alla Relazione Tecnica acquisita al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017;
2. La Ditta dovrà provvedere all'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate alla Provincia di Verona ricalcolate sulla base degli importi riportati nel Piano Finanziario aggiornato acquisito al prot. reg. n. 126514 del 29.03.2017;
3. La Ditta dovrà provvedere al completamento della rete piezometrica secondo le indicazioni fornite dalla medesima Ditta e concordate con ARPAV eventualmente presentando apposito progetto da approvarsi dall'ente territoriale competente ai sensi di pubblica utilità.

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luigi Fortunato

18

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 364812)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 70 del 10 agosto 2017

Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all'impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Note della Ditta ricevute con prot.n. 483894 del 19.12.2016, n. 169162 del 02.05.2017, n.203373 del 24.05.2017, n. 294433 del 18.07.2017, n. 297565 del 20.07.2017. Nota di Arpav pervenuta con prot.n. 266285 del 05.07.2017. Nota del Comune di Verona pervenuta con prot. n. 264265 del 04.07.2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale"

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 158 del 30.10.2007, e s.m.i., con il quale è stata rilasciata alla ditta AGSM VERONA SpA con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;

VISTA la domanda di AIA presentata dalla Ditta ricevuta con prot.n. 482009 del 03.09.2009 e le successive integrazioni ricevute con prot.n.552653 del 25.11.2011;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ricevuta con prot.n. 483894 del 19.12.2016;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 31.03.2017, prot.reg.n. 131017, di avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'AIA, e contestuale richiesta di aggiornamento della domanda di AIA;

VISTA la nota della Ditta, ricevuta con prot.reg. n. 169162 del 02.05.2017, e n.203373 del 24.05.2017, contenente le integrazioni richieste alla domanda di AIA ;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 11.05.2017, con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis L.241/90, richiedendo l'espressione delle relative determinazioni in merito al procedimento alle Amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato del Comune di Verona, ricevuto con prot.n. 264265 del 04.07.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato di ARPAV sul PMC presentato dalla Ditta, ricevuto con prot. n.266285 del 05.07.2017;

RITENUTO di poter considerare la mancata comunicazione della determinazione in merito al procedimento in oggetto da parte della Provincia di Verona, equivalente ad assenso incondizionato da parte della stessa, in base all art. 14bis comma 4 della L.241/90;

VISTA la documentazione tecnica di verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014, trasmessa dalla Ditta e acquisita con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017,che conclude per l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento;

VISTA la documentazione attestante la certificazione ISO 14001:2004, inviata dalla Ditta e ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione relativa alle massime portate registrate ai camini, ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione tecnica attestante l'adeguamento al PTA, acquisita con prot. reg. n. 297565 del 20.07.2017;

RITENUTO di procedere al riesame dell'autorizzazione prescrivendo in autorizzazione il rispetto del Piano di Monitoraggio su cui Arpav ha espresso parere favorevole, e aggiornando i limiti emissivi a camino;

decreta

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata, a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA già rilasciata con D.S.R.A. n. 158/2007, alla Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona per l'attività individuata ai punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, descritta nella documentazione inviata dalla Ditta e citata in premessa.

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata dodici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e verrà riesaminata secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA almeno sei mesi prima della scadenza di cui al presente punto.

3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;

3.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia, ad Arpav e al Comune l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dello stesso; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto, alla Provincia, ad Arpav e al Comune di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

5. L'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

5.1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata Secca e riferita a O2 di riferimento (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 **5%)** (mg/Nm^3)
M1 M2 M3 M4 M5	7800 (ognuno)	CO	300
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	400

Camino	Portata Secca e riferita a O2 di riferimento (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 **3%)** (mg/Nm^3)
C1	7000	$NO_{X\ (come\ NO2)}$	350
		CO	100
C3	13500	$NO_{X\ (come\ NO2)}$	350
		CO	100
C2	13500	$NO_{X\ (come\ NO2)}$	200
		CO	150

5.2. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

5.3. I camini presenti nell'impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

5.4. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche:

a. essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
b. essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).

5.5. Per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

5.6. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza entro 24 ore dall'accertamento.

Scarichi idrici

5.7. Gli scarichi in fognatura delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche, dovranno rispettare quanto prescritto dal gestore del servizio idrico integrato nell'autorizzazione allo scarico.

5.8. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

5.9. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte dello scarico.

Rifiuti

5.10. I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "deposito" temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006.

5.11. I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

5.12. Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.

Rumore

5.13. La Ditta è tenuta a effettuare una valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, e inviarne gli esiti entro il 31 maggio 2018 alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV, indicando inoltre i punti su cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dal PMC di cui al successivo punto.

Monitoraggio e Controllo

5.14. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC Centrale di Centro Città ricevuto da Arpav con nota n. 62866 del 29.06.2017, prot.reg. n. 266285 del 05.07.2017.

5.15. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

5.16. Il gestore dell'impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SÌ" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b. una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

5.17. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

5.18. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

5.19. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

Disposizioni finali

5.20. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

5.21. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

5.22. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore dovrà attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

5.23. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

5.24. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

5.25. Resta salvo l'obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.

7. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

8. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGSM VERONA spa - Centrale di cogenerazione di Centro Città -, con sede legale in in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Via Ascari 4 a Verona, al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona.

9. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 365041)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 71 del 10 agosto 2017

Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona. Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. Riesame.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Riesame del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato all'impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Note della Ditta ricevute con prot.n. 169225 del 02.05.2017, n. 294433 del 18.07.2017, n. 297565 del 20.07.2017. Nota di Arpav pervenuta con prot.n. 266285 del 05.07.2017. Nota del Comune di Verona pervenuta con nota n. 264233 del 04.07.2017.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale"

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 146 del 30.10.2007, e s.m.i., con il quale è stata rilasciata alla ditta AGSM VERONA SpA l'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

VISTA la domanda di AIA presentata dalla Ditta ricevuta con prot.n. 482000 del 03.09.2009 e le successive integrazioni ricevute con prot.n. 289997 del 24.05.2010 e n. 188305 del18.04.2011;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 31.03.2017, prot.reg. n. 131017, di avvio del procedimento finalizzato al riesame dell'AIA, e contestuale richiesta di aggiornamento della domanda di AIA;

VISTA la nota della Ditta, ricevuta con prot.reg. n.169225 del 02.05.2017, contenente le integrazioni richieste alla domanda di AIA;

VISTA la comunicazione, trasmessa in data 11.05.2017, con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art.14 bis L.241/90, richiedendo l'espressione delle relative determinazioni in merito al procedimento alle Amministrazioni coinvolte;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato del Comune di Verona, ricevuto con prot.n. 264233 del 04.07.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole non condizionato di ARPAV sul PMC presentato dalla Ditta, ricevuto con prot. n.266285 del 05.07.2017;

RITENUTO di poter considerare la mancata comunicazione della determinazione in merito al procedimento in oggetto da parte della Provincia di Verona, equivalente ad assenso incondizionato da parte della stessa, in base all art. 14bis comma 4 dell L.241/90;

PRESO ATTO della richiesta di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua per uso industriale inviata dalla Ditta in data 05.09.2011 all'Ufficio del Genio Civile di Verona della Regione Veneto;

VISTA la documentazione tecnica di verifica della sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento ai sensi del DM 272/2014, trasmessa dalla Ditta e acquisita con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017, che conclude per l'esclusione dall'obbligo di redazione della relazione di riferimento;

VISTA la documentazione attestante la certificazione ISO 14001:2004, inviata dalla Ditta e ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione inviata dalla ditta relativa alle massime portate registrate ai camini, ricevuta con nota con prot. reg. n. 294433 del 18.07.2017;

VISTA la documentazione tecnica attestante l'adeguamento al PTA, acquisita con prot. reg. n. 297565 del 20.07.2017;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n 38 del 30.12.2015 con cui la Ditta è autorizzata ad esercire, nel periodo compreso tra il 01.01.2016 e il 31.12.2023, nel rispetto dei valori limite di emissione riportati nel Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 07.08.1992 e nella DGRV n. 1746/2006 ai sensi del comma 5 dell'art. 273 del D.Lgs 152/2006;

RITENUTO di procedere al riesame dell'autorizzazione prescrivendo in autorizzazione il rispetto del Piano di Monitoraggio su cui Arpav ha espresso parere favorevole, e fissando inoltre, per i camini, i limiti emissivi vigenti al 31.12.2015, fermo restando che la ditta dovrà presentare entro il 30 dicembre 2018 un piano di rientro che garantisca il rispetto dei nuovi limiti normativi entro il 2023;

decreta

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è rilasciata a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA già rilasciata con D.S.R.A. n. 146/2007 alla Ditta AGSM VERONA SpA - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona per l'attività individuata ai punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, descritta nella documentazione inviata dalla Ditta e citata in premessa.

2. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha durata dodici anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e verrà riesaminata secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in ogni caso la ditta è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA almeno sei mesi prima della scadenza di cui al presente punto.

3. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

3.1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente alle emissioni convogliate e diffuse;

3.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

4. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia, ad Arpav e al Comune l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dello stesso; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto, ala Provincia, ad Arpav e al Comune di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione.

5. L'autorizzazione ambientale integrata è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Emissioni in atmosfera

5.1. I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore limite autorizzato:

Camino	Portata Secca riferita a O2 di riferimento (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 **15%**) (mg/Nm^3)
TG	200000	CO	60
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	150

Camino	Portata Secca riferita a O2 di riferimento (Nm^3/h)	Inquinanti	Valore limite autorizzato (O_2 **3%**) (mg/Nm^3)
C1	15000	CO	100
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	300
C2	15000	CO	100
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	300
C3	17000	CO	100
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	300

C4	24000	CO	80
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	150
C5	24000	CO	80
		$NO_{X\ (come\ NO2)}$	150

5.2. Le bocche dei camini devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10m.

5.3. I camini presenti nell'impianto devono essere numerati mediante apposizione di targhetta inamovibile, ben visibile.

5.4. I camini, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, devono avere le seguenti caratteristiche.

a. essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo, in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1; dovrà essere, inoltre, predisposta una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento in sicurezza della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
b. essere dotati di appositi fori normalizzati per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni delle specifiche norme tecniche, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi).

5.5. In caso di misure discontinue, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite autorizzati.

5.6. In caso di misure in continuo, per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se nessuna delle medie nelle 24 ore supera i valori limiti di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25

5.7. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta alla Regione del Veneto alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza entro 24 ore dall'accertamento.

5.8. Il sistema di acquisizione dati utilizzato nel monitoraggio delle emissioni afferenti il camino TG deve rispettare quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 .

5.9. Le operazioni di taratura e verifica periodica di cui al punto 4 dell'All.VI del D.Lgs.152/06 vanno effettuate con periodicità annuale; la data di tali verifiche dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V.

5.10. Dovranno essere conservati presso l'impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

- Apposita procedura di gestione dell'emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati;
- Manuale operativo e manuale SME aggiornati per la gestione dell'impianto.

Scarichi idrici

5.11. È autorizzato lo scarico SF1 in acque superficiali delle acque di raffreddamento, acque domestiche, acque da attività produttiva (provenienti da caditoie a pavimento della Centrale, spurghi, troppo-pieno serbatoi acqua teleriscaldamento, acque residue da produzione acqua demineralizzata), acque antincendio e acque meteoriche, per un totale di 5506900 mc/anno, pari a 15000 mc/giorno.

5.12. I parametri allo scarico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 1 -colonna "scarico in acque superficiali" dell'Allegato B al Piano Tutela Acque (Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009 e successive modifiche e integrazioni") .

5.13. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

5.14. Lo scarico deve essere reso sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto.

5.15. Deve essere garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

5.16. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio degli eventuali reagenti dell'impianto devono essere a tenuta, posti in aree pavimentate e coperte. Lo stoccaggio deve essere dotato degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei liquidi.

Rifiuti

5.17. I rifiuti prodotti devono essere gestiti alle condizioni del "deposito" temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/2006.

5.18. I rifiuti devono essere accumulati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice cer, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 152/2006 miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. I rifiuti incompatibili tra loro devono essere separati; le aree adibite all'accumulo devono essere contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità del rifiuto.

5.19. Il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli art.189, 190, e 193, del D.Lgs 152/2006.

Rumore

5.20. La Ditta è tenuta a effettuare una valutazione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/95, e inviarne gli esiti entro il 31 maggio 2018 alla Regione Veneto, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV, indicando inoltre i punti su cui verrà eseguito il monitoraggio previsto dal PMC, di cui al successivo punto.

Monitoraggio e Controllo

5.21. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC Centrale di Borgo Trento ricevuto da Arpav con nota n.62866 del 29.06.2017, prot.reg. n. 266285 del 05.07.2017

5.22. Tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

5.23. Il gestore dell'impianto deve inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale ARPAV entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell'attività dell'anno precedente costituito da:

a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" ossia quelli a cui è stato assegnato "SÌ" nella colonna 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b. una relazione di commento dei dati dell'anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico.

5.24. Le metodiche analitiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno fede in fase di contradditorio e sono reperibili attraverso il sito internet
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche-di-arpav.

5.25. Per la tariffazione dei controlli è previsto quanto disposto dalla DGRV 1519 del 26 maggio 2009.

5.26. In occasione delle effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC la ditta deve comunicare alla Regione Veneto e ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili. Per quelle non pianificabili, la ditta dovrà dare comunicazione entro le 24 ore successive l'avvenuto campionamento.

Disposizioni finali

5.27. Il gestore deve inviare entro il 30.06.2018 un piano di rientro dei limiti emissivi a camino, ora in deroga, ai valori di legge entro il 2023.

5.28. Le Autorità di Controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le operazioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici ambientali). Il gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, e a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere all'ispezione; qualora il gestore si opponga all'accesso delle autorità di controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi del D.Lgs.152/06.

5.29. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo decreto.

5.30. Il gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia, ARPAV e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore dovrà attivare tutte le procedure e gli interventi necessari a ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto. Il gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l'impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

5.31. Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure e gli impianti per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei sistemi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

5.32. Il gestore dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

5.33. Resta salvo l'obbligo da parte della ditta, pena la decadenza del provvedimento di A.I.A., l'eventuale integrazione degli oneri istruttori di cui all'art. 33, comma 3-bis del Titolo V della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell'arco della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di Arpav con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 decies comma 11 bis.

8. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

9. Il presente provvedimento è comunicato alla ditta AGSM VERONA spa - Centrale di cogenerazione di Borgo Trento -, con sede legale in in Lungadige Galtarossa 8 Verona ed ubicazione impianto in Viale Caduti del Lavoro 4 a Verona, al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A. Veneto - Dipartimento Provinciale di Verona.

10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

11. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs.104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 365042)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 72 del 04 settembre 2017

Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 1 del 17.01.2013 e ss.mm.ii. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR). Gestore: Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, 13 in Comune di Gavardo (BS).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di discarica di cui trattasi rilasciata alla società PROGECO AMBIENTE S.p.A., a seguito di apposita comunicazione di variante non sostanziale trasmessa dal Gestore.

Il Direttore

RICHIAMATO il progetto originario di bonifica con contestuale realizzazione della discarica di cui trattasi approvato con DGRV n. 4177 del 25.10.1997, come modificato dapprima dal progetto approvato con DGRV n. 3561 del 19 ottobre 2009 e, successivamente, dal progetto approvato con DGRV n. 261/2005.

PRESO ATTO che il progetto approvato con la succitata DGRV n. 261/2005 a seguito dell'espletamento della procedura di VIA comprendeva anche il Piano di adeguamento previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 49 del 23.07.2009 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata, relativamente alla discarica di cui trattasi, alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - sulla base dell'allegato parere della Commissioen tecnica Regionale Ambiente - l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATA la DGRV n. 3492 del 30.12.2010, come modificata dalle successive DDGRV n. 2809 del 30.12.2013 e n. 575 del 21.04.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base dell'allegato parere n. 277 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 20.01.2010, ha rilasciato - relativamente all'ampliamento della discarica di cui trattasi previsto dal progetto inerente gli "*Interventi da realizzare per il completamento della bonifica dell'area sita in località Cà Vecchia, Comune di San Martino Buon Albergo (VR)*" presentato dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. - il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l'approvazione dell'intervento e l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RICHIAMATO il decreto del Segretario regionale per l'Ambiente n. 1 del 17 gennaio 2013 come modificato dai successivi decreti regionali n. 15 del 24.04.2013, n. 61 del 09.09.2013, n. 25 del 26 marzo 2014, n. 72 del 20.08.2014 e n. 15 del 29.02.2016, con il quale è stata rilasciata alla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'esercizio ordinario della porzione in ampliamento della discarica in oggetto di cui al progetto approvato con DGRV n. 3492 del 30.12.2010, aggiornando al contempo l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per la porzione esistente con il DSR n. 49/2009 e ss.mm.ii.

VISTA la nota del 10.01.2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7742) con cui il Gestore ha trasmesso la documentazione tecnica inerente una variante ritenuta "non sostanziale" e relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione degli sfiati delle cisterne sud di stoccaggio del percolato.

CONSIDERATO che alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui sopra sono state in particolare allegati gli esiti di alcune prove effettuate, a seguito di esplicita autorizzazione regionale - in apposito impianto pilota di caratteristiche analoghe a quello oggetto di variante.

CONSIDERATO che la era stata preceduta dall'esecuzione - specificatamente autorizzata - e che gli esiti di dette prove sono state allegate alla medesima comunicazione di modifica non sostanziale.

PRESO ATTO che, sulla variante in questione, è pervenuto con nota n. 4192/2017 il parere favorevole di ARPAV e che, successivamente la Provincia di Verona, con nota n. 10481 del 07.02.2017, ha fatto proprio il succitato parere dell'Agenzia.

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri pervenuti e valutata la documentazione tecnica presentata, il Direttore dell'UO Tutela dell'Atmosfera, in qualità di Responsabile del Procedimento, con nota n. 86268 del 02.03.2017, ha confermato che la modifica di cui trattasi è sicuramente migliorativa dal punto di vista ambientale e che, pertanto, si configura come "non sostanziale" ai sensi degli artt. 5 e 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che nella medesima nota del 02.03.2017, si evidenziava altresì che la variante in parola prevede un nuovo punto di emissioni convogliate in atmosfera dell'impianto che, come tale, è soggetto a specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.; va da sé che nel caso specifico detta autorizzazione va ricompresa nel provvedimento di AIA.

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, è stato richiesto al Gestore di acquisire le seguenti integrazioni/informazioni:

- scheda B7.2 della modulistica AIA di cui alla DGRV n. 668/2007 debitamente compilata;
- integrazione del PMC comprensiva delle pertinenti tabelle previste per la matrice aria dall'All. D alla DGRV n. 242/2010, debitamente compilate, nonché delle modalità e delle frequenze di manutenzione del sistema di abbattimento.

PRESO ATTO che con nota del 15 giugno 2017, acquisita al prot. reg. n. 238455 del 19.06.2017, la Ditta ha trasmesso le integrazioni/informazioni richieste.

PRESO ATTO che l'impianto sarà azionato soltanto durante il carico dei serbatoi, ipotizzando un periodo di funzionamento massimo di 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana.

RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, della variante proposta dalla Ditta PROGECO AMBIENTE S.p.A. con la nota del 10 gennaio 2017, come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2017.

RITENUTO in particolare di autorizzare il nuovo punto di emissione in atmosfera, come individuato nella tavola 1 allegata alla nota del 10 gennaio 2017 e come di seguito identificato:

Sigla Camino	**Altezza dal suolo (m)**	**Portata (Nm^3/h)**	**Fasi e dispositivi tecnici di provenienza**	**Sistema di trattamento**	**Monitoraggio in continuo emissioni**
1	2	500	Parco serbatoi SUD stoccaggio percolato	1° stadio: torre di abbattimento ad umido 2° stadio: trattamento a secco	NO

RITENUTO di prendere atto delle modalità di controllo e monitoraggio del succitato punto di emissione, come proposte dalla Ditta nella nota del 15 giugno 2017, fatto salvo quanto di seguito specificato:

- al fine di verificare l'efficienza dell'abbattimento della concentrazione di odore dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza semestrale (sia di esecuzione che di reporting) delle altre rilevazioni, apposite misure olfattometriche secondo la norma UNI EN 13725:2004 sia in ingresso che in uscita dell'impianto di abbattimento.

RITENUTO di stabilire che, con riferimento al succitato punto di emissione in atmosfera, tenuto conto delle misure effettuate durante l'utilizzo dell'impianto pilota, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:

- Acido Solfidrico: 5 mg/Nm^3
- COV (Composti Organici Volatili), espressi come COT (Carbonio Organico Totale): 10 mg/Nm^3
- Ammoniaca: 5 mg/Nm^3

RITENUTO di specificare che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli fissati ed aggiornati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006.

RILEVATO che la variante proposta comporta una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e che, pertanto, la stessa è sottoposta - in base all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

ACCERTATO il versamento, da parte della Ditta, degli oneri istruttori di cui sopra mediante bonifico bancario effettuato in data 22.06.2017.

VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

VISTO il DM 27 settembre 2010, come modificato dal DM 24 giugno 2015.

VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.

decreta

1. Di prendere atto della variante non sostanziale proposta dalla PROGECO AMBIENTE S.p.A., in qualità di Gestore dell'impianto di discarica ubicato in Località Cà Vecchia in Comune di San Martino Buon Albergo (VR), con la nota del 10 gennaio 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7742), come integrata con la successiva nota del 15 giugno 2017 (acquisita agli atti con protocollo regionale n. 238455 del 19.06.2017).
2. Di autorizzare, alla luce del precedente punto 1, il nuovo punto di emissione in atmosfera, come individuato nella tavola 1 allegata alla nota del 10 gennaio 2017 e come di seguito identificato:

Sigla Camino	**Altezza dal suolo (m)**	**Portata (Nm^3/h)**	**Fasi e dispositivi tecnici di provenienza**	**Sistema di trattamento**	**Monitoraggio in continuo emissioni**
1	2	500	Parco serbatoi SUD stoccaggio percolato	1° stadio: torre di abbattimento ad umido 2° stadio: trattamento a secco	NO

3. Di prendere atto delle modalità di controllo e monitoraggio del succitato punto di emissione, come proposte dalla Ditta nella nota del 19 giugno 2017, fatto salvo quanto di seguito specificato:

- al fine di verificare l'efficienza dell'abbattimento della concentrazione di odore dovranno essere effettuate, con la medesima cadenza semestrale (sia di esecuzione che di reporting) delle altre rilevazioni, apposite misure olfattometriche sia in ingresso che in uscita dell'impianto di abbattimento secondo la norma UNI EN 13725:2004.

4. Di stabilire che, con riferimento al succitato punto di emissione in atmosfera, tenuto conto delle misure effettuate durante l'utilizzo dell'impianto pilota, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite dei parametri oggetto di monitoraggio:

- Acido Solfidrico: 5 mg/Nm^3
- COV (Composti Organici Volatili), espressi come COT (Carbonio Organico Totale): 10 mg/Nm^3
- Ammoniaca: 5 mg/Nm^3

5. Di specificare che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono quelli fissati ed aggiornati nella parte quinta, allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006;
6. Di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DSR n. 1/2013, come modificato dai successivi decreti regionali n. 15/2013, n. 61/2013, n. 25/2014, n. 72/2014, n. 15 del 29.02.2016 e n. 44 del 30.05.2017.
7. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Progeco Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Ferrovia, n. 13 in Comune di Gavardo (BS), alla Provincia di Alessandria, alla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
8. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 365043)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 73 del 04 settembre 2017

C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno I.S.E. S.r.l. Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL). Attività individuata al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Presa d'atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato. Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2026, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 e ss.mm.ii.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dalla società C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - I.S.E. S.r.l., e si modifica parzialmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), a seguito della comunicazione di una variante non sostanziale ex art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17 del 15.03.2016, come modificato/integrato dal successivo DDR n. 39/2016, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL) - mappali n. 256, 96, 217, 39, 10 del foglio 13 del catasto comunale - per l'attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Piano di monitoraggio e controllo

RICHIAMATO l'art. 37 del sopracitato DDR n. 17/2016 che prevede, entro trenta giorni dalla notifica del medesimo provvedimento, la trasmissione a Regione, Provincia ed ARPAV di una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in recepimento dei contenuti delle prescrizioni di cui al punto 36 del decreto e di quanto riportato alle lettere da a) a j) dello stesso punto 37.

PRESO ATTO che con nota n. 776 dell'11.04.2016, acquisita con prot. reg. n. 159253 del 22.04.2016, il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha trasmesso la versione aggiornata del PMC riferita all'intera discarica, sulla base di quanto prescritto al succitato punto 37 del DDR n. 17/2016.

VISTA la nota regionale prot. n. 199305 del 20.05.2016 con la quale è stato richiesto il parere di competenza alla Provincia di Belluno e ad ARPAV.

VISTA la nota della Provincia di Belluno trasmessa con nota prot. reg. n. 25913 del 13.06.2016 con la quale sono stati comunicati gli esiti della valutazione congiunta svolta con ARPAV sul PMC sopra richiamato, esprimendo la necessità di aggiornamenti e correzioni, funzionali a rendere il PMC applicabile in coerenza con le previsioni dell'AIA regionale e con gli altri Piani di Monitoraggio e Controllo approvati, a livello provinciale, per analoghe tipologie impiantistiche.

VISTA la nota di ARPAV n. 70212 del 18.07.2016 con la quale sono state successivamente trasmesse ulteriori osservazioni sul documento in questione.

VISTA la nota regionale prot. n. 308736 del 10.08.2016 con la quale, sulla base di alcuni aspetti rilevati nei pareri sopra citati, nonché delle valutazioni svolte dagli Uffici regionali, è stato chiesto ai Gestori di trasmettere una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo che recepisse quanto riportato in dettaglio nella medesima comunicazione.

PRESO ATTO che, a riscontro di tale richiesta, i Gestori con nota prot. reg. n. 355152 del 21.09.2016, hanno trasmesso la nuova versione aggiornata del PMC a Regione, Provincia di Belluno, ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno e Comune di Perarolo di Cadore.

CONSIDERATO che, a seguito della ricezione del Piano di Monitoraggio e Controllo, i rappresentanti di ARPAV e Provincia hanno comunicato agli Uffici regionali, per le vie brevi, di aver rilevato il mancato recepimento delle integrazioni/modifiche richieste alle Ditte.

CONSIDERATO inoltre che gli stessi Enti avevano dichiarato di aver preso contatti con i Gestori, manifestando le criticità rilevate e rendendosi disponibili per un eventuale confronto tecnico finalizzato al corretto aggiornamento del documento.

PRESO ATTO che l'atteso PMC aggiornato (versione novembre 2016) è stato trasmesso dal C.I.P.A. in data 22.12.2016 e ricevuto dagli Uffici regionali con prot. n. 513519 del 27.12.2016.

VISTA la nota regionale prot. n. 527103 del 29.12.2016, con la quale è stato richiesto a Provincia di Belluno e ARPAV di trasmettere il proprio parere definitivo in merito alla versione del PMC di cui sopra.

VISTA la nota della Provincia di Belluno, ricevuta con prot. reg. n. 11904 del 12.01.2017, con la quale l'ente ha trasmesso il parere favorevole sul PMC- versione novembre 2016, ritenendo che il documento abbia recepito buona parte delle indicazioni emerse a seguito dei vari incontri tecnici congiunti.

CONSIDERATO inoltre che con la sopracitata nota, la Provincia di Belluno ha segnalato che, pur non inficiando la validità generale del PMC, altre indicazioni non sono state integrate nella stesura finale del PMC e possono dare luogo ad ambiguità di lettura in fase di controllo. In particolare, la nota riporta le seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6.
- per quanto riguarda il controllo delle acque di drenaggio superficiale, nel prendere atto di quanto esposto nella procedura PG3, si ritiene che il punto di emissione di cui trattasi non sia soggetto ad autorizzazione. Si demanda pertanto alla Regione la valutazione circa la cogenza di quanto riferito nel PMC, a tale riguardo. In merito, si ritiene che la procedura di autocontrollo prevista possa avere una utile valenza in autotutela, in considerazione della possibile interferenza con le acque del vicino impianto di recupero autorizzato con provvedimento provinciale n. 103 dell'11.10.2016.

VISTA la nota ARPAV ricevuta con prot. reg. n. 53726 del 09.02.2017 che, in risposta alla sopracitata nota regionale del 29.12.2016, esprime parere positivo sul PMC - revisione Novembre 2016 condividendo le osservazioni comunicate dalla Provincia di Belluno con la sopracitata nota del 12.01.2017. In particolare anche ARPAV segnala alcuni aspetti dai quali non è possibile prescindere, come di seguito specificati:

1. Nella planimetria n. 3 parte quinta del PMC sono indicati il punto di campionamento delle acque di sgrondo della discarica ma, nella condotta che fa riferimento a N1, non è stata indicata la confluenza delle acque meteoriche di dilavamento - "pulite" - dell'adiacente impianto di recupero dei seguenti rifiuti: CER170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 200202. Considerato che l'elaborato in questione non è conforme allo stato di fatto, aspetto già segnalato al gestore, al fine di eliminare equivoci in fase di controllo analitico, si ritiene necessario che il punto di campionamento delle acque di sgrondo della discarica sia spostato dall'attuale N2 a qualsiasi punto a monte della confluenza con altre acque, mantenendo comunque la rappresentatività del campione.
2. Per quanto riguarda il controllo quantitativo del biogas captato, mancano la fonte del dato volumetrico e la frequenza di controllo; per la parte qualitativa la frequenza di controllo del sinottico e quella della tabella 1.6.4 b) sono diverse e, inoltre, la figura 1 non contiene alcun dato dimensionale ovvero una scala di misura. Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema installato, in fase di controllo si farà ovviamente riferimento al progetto approvato, tuttavia si segnala che a seguito di sopralluogo eseguito in data 27 gennaio 2017 presso la discarica in Ansogne, si è rilevato che è installata e funzionante una torcia di capacità inferiore rispetto a quella autorizzata.

VISTA la nota regionale prot. n. 83022 del 01.03.2017 con la quale, dopo aver evidenziato che, nonostante le indicazioni e il supporto degli enti di controllo, nella revisione dell'aggiornamento del PMC non sono state recepite le indicazioni riportate nei pareri espressi dagli enti rispetto alla versione di aprile 2016 dello stesso, è stato richiesto ai Gestori della discarica di cui trattasi di integrare/aggiornare il PMC almeno con riferimento ai punti 1) e 2) della sopra riportata nota ARPAV del 09.02.2017, rammentando altresì che ogni modifica al progetto approvato deve essere preventivamente comunicata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATA la nota C.I.P.A. n. 542 del 30 marzo 2017 ricevuta al prot. reg. n. 135451 del 04.04.2017, con la quale i Gestori hanno riscontrato la succitata richiesta presentando, al contempo, formale comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 ss.mm.ii., relativamente alla variazione della portata totale di aspirazione della torcia in questione.

VISTA la nota della Regione Veneto inviata con prot. n. 158574 del 21.04.2017, con la quale è stato richiesto a Provincia ed ARPAV di fornire, entro 20 giorni dal ricevimento della nota, le proprie osservazioni ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 2794/2010, in merito alle modifiche comunicate dal Gestore con la sopracitata nota del 04.04.2017.

CONSIDERATO che con la medesima nota è stato richiesto agli Enti di trasmettere le proprie valutazioni sulle modifiche del PMC.

VISTA la nota ARPAV n. 175412 del 05.05.2017, con la quale l'agenzia esprime il proprio parere favorevole e condivide i contenuti sulle modifiche al PMC.

VISTA la nota della Provincia prot. n. 190531 del 16/05/2017, con la quale si esprime parere sostanzialmente favorevole alle modifiche del PMC trasmesse con la sopracitata nota CIPA del 30.03.2017, fatta salva un'eventuale diversa espressione da parte di ARPAV-DAP di Belluno, alla quale demanda le azioni in situ di controllo analitico, in merito all'aggiornamento della rete di raccolta, al campionamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree dedicate all'impianto di recupero rifiuti e alla discarica in argomento e alla rappresentatività dei punti di campionamento proposti.

CONSIDERATO che, nella medesima nota si specifica che:

- con riferimento alla planimetria allegata al PMC, la Provincia la preso atto della nuova denominazione dei pozzetti di ispezione posti sulle linee delle acque meteoriche e pertanto N3 e N4 sono i pozzetti di riferimento al PMC;
- nella stessa planimetria allegata non è riportato l'impianto di recupero di rifiuti collocato in adiacenza alla discarica e neppure il punto di innesto, sulla rete delle acque meteoriche della discarica, delle acque pulite che giungono dall'area dell'impianto di recupero rifiuti;
- con riferimento alla nota C.I.P.A. del 3 aprile 2017 (relazione a firma del dr. Raccanelli - Punto 1 Acque superficiali e punti di prelievo) nella quale è precisato che le acque di dilavamento pulite provenienti dall'impianto di recupero rifiuti confluiranno a valle del pozzetto N3, fa notare che, per quanto agli atti ed autorizzato, le acque meteoriche provenienti dall'impianto di recupero si innestano nella linea di scarico delle acque meteoriche della discarica nel pozzetto N2, quindi a monte del pozzetto di controllo N3.

CONSIDERATO che, relativamente alla modifica relativa alla torcia, visti i nulla osta nel frattempo pervenuti da parte degli Enti di controllo, con nota regionale n. 244894 del 22.06.2017, si confermava la non sostanzialità, ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della variante proposta specificando altresì che, in relazione alla stessa, non si ravvisava la necessità di una puntuale modifica dell'atto autorizzativo.

RITENUTO pertanto di prendere atto della versione aggiornata, datata novembre 2016, del PMC della discarica di cui trattasi, acquisito agli atti regionali al prot. n. 513519 del 27.12.2016, come integrato con nota acquisita al prot. reg. n. 135451 del 04.04.2017, con le seguenti raccomandazioni/prescrizioni:

- per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6;
- le acque di dilavamento pulite provenienti dall'impianto di recupero rifiuti collocato in adiacenza alla discarica devono confluire a valle del pozzetto N3; i Gestori sono tenuti ad apportare le relative modifiche alla rete di raccolta acque, ove non vi avessero nel frattempo già provveduto, **entro e non oltre 30 gg**. dal ricevimento del presente provvedimento.

Modifica non sostanziale

RICHIAMATA la prescrizione n. 13 del DDR n. 17/2016 che prevede il rispetto, da parte dei Gestori, di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle "prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale" e alle "prescrizioni ai fini autorizzativi".

RICHIAMATA la prescrizione n. 14 del già citato Decreto che prevede tra l'altro che l'avvio dei rifiuti nei lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti);
b. certificato di collaudo delle opere (anche per singoli lotti);
c. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
d. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti).

VISTA la nota trasmessa da C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. in data 11.05.2017 ed acquisita con prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali inerenti la progettazione relativa alla fase di realizzazione del 3° lotto della discarica in oggetto.

CONSIDERATO che le sopracitate modifiche non sostanziali consistono in una variazione costruttiva dell'impermeabilizzazione del fondo 3 della discarica per il tratto di strada che divide i vecchi lotti esistenti (approvati ante DGRV n. 212/2013), interessando la conformazione del fondo stesso e la direzione della sua pendenza trasversale.

VISTA la nota regionale n. 224577 del 08.06.2017 con cui sono stati richiesti alla Provincia di Belluno e all'ARPAV i relativi pareri in merito alle sopracitate modifiche non sostanziali.

VISTA la nota della Provincia di Belluno del 28.06.2017, acquisita con prot. reg. n. 257027 del 29.06.2017, con cui è stato espresso parere favorevole alla variante richiesta con la seguente richiesta:

- "che le modifiche medesime siano realizzate in maniera tale da garantire la corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato dell'impianto, secondo criteri e procedure che escludano ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee e del suolo".

CONSIDERATO inoltre che, con la sopracitata nota, la Provincia demanda alla Regione Veneto la valutazione sull'opportunità di richiedere a C.I.P.A.- I.S.E. Srl una rendicontazione, anche fotografica, della gestione delle fasi esecutive delle modifiche in argomento.

VISTA la nota del 27.06.2017, acquisita con prot. reg. n. 266198 del 05.07.2017, con la quale ARPAV ha comunicato di non di non avere osservazioni in merito alla variante in oggetto, pur facendo presente che, data la situazione climatica, "*i previsti argini di contenimento del percolato devono avere requisiti tecnici tali da resistere anche alle c.d. "bombe d'acqua*".

VISTA la nota n. 286387 del 12.07.2017 con la quale il Direttore dell'UO Tutela dell'Atmosfera, in qualità di responsabile del procedimento, visti i nulla osta degli Enti di controllo e sulla base delle autonome valutazioni dei competenti Uffici regionali, ha confermato che la variante proposta può ragionevolmente ritenersi come "non sostanziale" ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando che le modifiche di cui trattasi devono essere realizzate in maniera tale da garantire una corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato, escludendo altresì ripercussioni negative sulle matrici ambientali circostanti, anche con riferimento alle massime precipitazioni atmosferiche prevedibili per l'area.

VISTO che, con la sopracitata nota, la Regione Veneto ha richiesto, come suggerito dalla Provincia di Belluno, la rendicontazione, corredata di apposita relazione e documentazione fotografica, relativa alle fasi esecutive della realizzazione della modifica in oggetto.

VISTO inoltre che, con la medesima nota l'Amministrazione regionale ha comunicato il nulla osta alla realizzazione ed al collaudo in due fasi del lotto 3 (sub - lotto 3.1 e sub - lotto 3.2).

CONSIDERATO inoltre che l'istanza di cui trattasi comporta una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata e che, pertanto, la stessa è soggetta, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006, al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009, così come peraltro comunicato ai Gestori con la succitata nota del 12.07.2017.

ACCERTATO il versamento degli oneri istruttori sopra richiamati, come da attestazione inviata da CIPA in data 22.08.2017.

RITENUTO di modificare ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 17/2016 ed in particolare:

- la prescrizione n. 13 come segue:

I Gestori sono tenuti al rispetto di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte con nota prot. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali in merito alla realizzazione del 3° lotto della discarica in oggetto, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle "prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale" e alle "prescrizioni ai fini autorizzativi";

- la prescrizione n. 14 come segue:

Con il presente provvedimento è autorizzato l'esercizio ordinario dei lotti 1 e 2, già collaudati, della porzione in ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei restanti lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà

avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti o sub-lotti);
b. certificato di collaudo delle opere (per singoli lotti) fermo restando che la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 possono avvenire in due fasi (sub - lotto 3.1 e sub - lotto 3.2) secondo le modalità di cui alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017;
c. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
d. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti o sub-lotti).

Riferimenti normativi

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs.n. 36/2003 e ss.mm.ii e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012.

decreta

1. di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato (versione datata novembre 2016), relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), trasmesso dalla società C.I.P.A. Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno e I.S.E. S.r.l. in qualità di Gestori del medesimo impianto, con nota acquisita al prot. reg. n. 513519 del 27.12.2016, come integrata con successiva nota acquisita al prot. n. 135451 del 04/04/2017.
2. di specificare che C.I.P.A. - I.S.E. S.r.l. dovranno attenersi alla versione del PMC di cui al punto precedente fatto salvo il rispetto delle seguenti raccomandazioni/prescrizioni:

    - per quanto riguarda le frequenze dei controlli e della trasmissione dei report, si raccomanda di fare riferimento al quadro sinottico e alle tabelle specifiche delle singole sezioni, ripartite per matrici ambientali, tralasciando la Tabella 1 di pag. 6;
    - le acque di dilavamento pulite provenienti dall'impianto di recupero rifiuti collocato in adiacenza alla discarica devono confluire a valle del pozzetto N3; i Gestori sono tenuti ad apportare le relative modifiche alla rete di raccolta acque, ove non vi avessero nel frattempo già provveduto, **entro e non oltre 30 gg**. dal ricevimento del presente provvedimento.

3. di accogliere, per tutto quanto riportato in premessa e nei termini di seguito specificati, la proposta di modifiche non sostanziali avanzata, con nota del 11.05.2017 (acquisita con prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017) dalle Ditte C.I.P.A. e I.S.E. S.r.l. in qualità di Gestori della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile - ubicata in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL).
4. di autorizzare, in particolare, le modifiche costruttive dell'impermeabilizzazione di fondo della discarica per il tratto della strada posto a divisione dei vecchi lotti esistenti (approvati ante DGRV n. 212/2013) con le seguenti prescrizioni:

    - le fasi esecutive della realizzazione della modifica di cui trattasi dovranno essere documentate con apposita relazione e documentazione fotografica.
    - le modifiche di cui trattasi devono essere realizzate in maniera tale da garantire una corretta gestione delle acque meteoriche e del percolato, escludendo altresì ripercussioni negative sulle matrici ambientali circostanti, anche con riferimento alle massime precipitazioni atmosferiche prevedibili per l'area.

5. di autorizzare, inoltre, la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 in due fasi (sub - lotto 3.1 e sub - lotto 3.2).
6. di modificare, come segue, le prescrizioni n. 13 e n. 14 dell'AIA vigente di cui al DDR n. 17/2016:

    13. I Gestori sono tenuti al rispetto di quanto riportato nel progetto presentato in data 02.09.2010, con le modifiche e integrazioni successivamente prodotte con nota prot. n. 189082 del 15.05.2017, inerente la comunicazione di modifiche non sostanziali in merito alla realizzazione del 3° lotto della discarica in

oggetto, nonché di quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. n. 378 del 07.11.2012, allegato alla DGRV n. 212/2013, con particolare riferimento alle "prescrizioni ai fini della compatibilità ambientale" e alle "prescrizioni ai fini autorizzativi";
14. Con il presente provvedimento è autorizzato l'esercizio ordinario dei lotti 1 e 2, già collaudati, della porzione in ampliamento approvato con DGRV n. 212/2013. L'avvio dei conferimenti di rifiuti nei restanti lotti n. 3, 4, 5 non ancora collaudati potrà avvenire in esercizio provvisorio previo invio alla Regione del Veneto, alla Provincia di Belluno, ad ARPAV ed al Comune di Perarolo di Cadore della seguente documentazione:

a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato (anche per singoli lotti o sub-lotti);
b. certificato di collaudo delle opere (per singoli lotti) fermo restando che la realizzazione ed il collaudo del lotto 3 possono avvenire in due fasi (sub - lotto 3.1 e sub - lotto 3.2) secondo le modalità di cui alla variante non sostanziale acquisita al prot. reg. n. 189082 del 15.05.2017;
c. la documentazione prodotta a seguito dei controlli effettuati dopo l'attivazione del Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) e ritenuta significativa per la fase di realizzazione delle opere, ivi compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati da ARPAV durante tale fase;
d. documentazione attestante la prestazione alla Provincia di Belluno delle garanzie finanziarie previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. in conformità alla DGRV n. 2721/2014 (anche per singoli lotti o sub-lotti).

7. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 17/2016, come integrato dal successivo DDR n. 39/2016.
8. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno - C.I.P.A., con sede legale in Via del Piave, 1/a 32100 Belluno, alla Ditta Impianto Smaltimento Estrazione - I.S.E. S.r.l., con sede legale in località Ansogne in Comune di Perarolo di Cadore (BL), al Comune di Perarolo di Cadore, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
9. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
10. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 365044)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 74 del 06 settembre 2017

Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A. n. 116/ 2012 modificata con D.D.A. 83/2015 Ditta: Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l. Sede legale: Via Schiavonesca Priula, 86 31044 Montebelluna (TV). Impianto di depurazione e trattamento rifiuti del Comune di Paese. Ubicazione impianto: Via Brondi, 3 31038 Paese (TV). Revoca operazione di messa in riserva (R13) e approvazione modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si revoca alla ditta A.T.S. S.r.l. per l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti del Comune di Paese l'autorizzazione all'operazione di messa in riserva (R13) di cui al punto 10 del decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116/2012. Si sostituisce il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con D.D.A. n. 83/2015. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • D.S.R.A. n. 116/2012 e D.D.A. n 83/2015, nota prot. n. 128981 del 30.03.2017, nota prot. n. 276697 del 07.07.2017; • Note A.T.S. S.r.l. prot. n. 10262 del 23.03.2017 e n. 23520/17 del 27.06.2017; • Parere A.R.P.A.V. DAP di Treviso sul PMC nota prot. n. 0072717/17 del 27.07.2017.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "Norme per la Tutela dell'Ambiente" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";

VISTA la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010: "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. ed indicazioni operative";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 "*D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 "*D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale*" e relativi allegati;

VISTA la nota della Sezione Tutela Ambiente Settore Tutela Atmosfera prot. n. 440358 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 23.12.2022, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTO il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116 del 24.12.2012, con il quale è stata rilasciata alla ditta A.T.S. S.r.l. con sede legale in via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV), per l'impianto di depurazione e trattamento rifiuti del Comune di Paese, l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al punto 5.3 - Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto n. 83 del 15.12.2015 del Direttore del Dipartimento Ambiente di approvazione delle modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al precedente D.S.R.A. n. 116/2012;

VISTA la nota prot. n. 10262 del 23.03.2017, con la quale A.T.S. S.r.l. ha comunicato la volontà di rinunciare all'operazione di messa in riserva (R13) di cui al punto 10 del D.S.R.A. n. 116/2012, destinando le aree di accumulo dei rifiuti prodotti dall'impianto al solo deposito temporaneo, come disciplinato dalla lettera bb) art 183 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 128981 del 30.03.2017, con cui è stato chiesto alla Provincia di Treviso e al Dipartimento ARPAV di Treviso di esprimere le proprie osservazioni e relativi pareri in merito alle soprarichiamate richieste di A.T.S. s.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 23520/17 del 27.06.2017, con la quale A.T.S. S.r.l. ha trasmesso alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV di Treviso il nuovo PMC Revisione 02, del 31.05.2017;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. n. 276697 del 07.07.2017, con la quale è stato chiesto alla Provincia di Treviso ed al Dipartimento ARPAV di Treviso di esprimere il proprio parere in merito al soprarichiamato PMC Revisione 02, del 31.05.2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARPAV di Treviso, con propria nota prot. n. 0072717/17 del 27.07.2017;

ATTESO che non appaiono esservi ragioni ostative all'accoglimento della richiesta formulata dalla ditta posto che le aree sono dichiarate idonee al deposito temporaneo, come disciplinato dalla lettera bb) art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e che non vi è aumento di quantitativi di rifiuti trattatati in impianto;

PRESO ATTO che la ditta ha versato in data 21.06.2017 gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1519 del 26.05.2009 e che è in corso la verifica degli importi versati da parte degli Uffici competenti;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra richiamato, di:

- revocare l'autorizzazione all'operazione di messa in riserva (R13) di cui al punto 10 del decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116/2012;
- prendere atto che nelle aree indicate nella planimetria allegata alla nota della ditta prot. n. 10262 del 23.03.2017 (prot. regionale n. 119729 del 24.03.2017), sarà effettuato il solo deposito temporaneo come disciplinato dal comma 1 lettera bb) art. 183 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- sostituire il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 83 del 15.12.2015, con il PMC Revisione 02, del 31.05.2017 inviato da A.T.S. s.r.l. con nota prot. n. 23520/17 del 27.06.2017 alla Regione, alla Provincia di Treviso ed ad ARPAV-DAP di Treviso.

decreta

1. Di revocare, sulla base della richiesta della ditta e per le ragioni in premessa, la sola autorizzazione relativa all'operazione di messa in riserva (R13) di cui al punto 10 del dispositivo del decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116 del 24.12.2012 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
2. Di prendere atto che nelle aree indicate nella planimetria allegata alla nota della ditta prot. n. 10262 del 23.03.2017, prot. regionale n. 119729 del 24 03 2017, sarà effettuato il solo deposito temporaneo come disciplinato dal comma 1 lettera bb) art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
3. Di stabilire che la ditta A.T.S. s.r.l. dovrà garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo alle condizioni previste dal succitato articolo relativamente ai rifiuti prodotti dall'impianto; in particolare la ditta deve indicare preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi.
4. Di stabilire che copia delle planimetrie richiamate nei precedenti punti dovranno essere tenute nella sede dell'impianto di depurazione in argomento, al fine di poter essere rese disponibili per gli Enti e per i soggetti preposti ai controlli.
5. Di approvare le modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo - Revisione 02, del 31.05.2017, dell'impianto di depurazione e trattamento rifiuti del Comune di Paese, inviato da A.T.S. s.r.l. con nota prot. n. 23520/17 del 27.06.2017 alla Regione, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV-DAP di Treviso, acquisito al protocollo regionale n. 264392 del 04.07.2017 e sul quale A.R.P.A.V. DAP di Treviso, con nota prot. n. 0072717/17 del 27.07.2017, ha espresso il proprio parere favorevole all'adozione.

6. Di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 83 del 15.12.2015, è sostituito dal Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito in atti come al precedente punto 5.
7. Di lasciare invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale impartite con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 116 del 24.12.2012, come modificata e integrata con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 83 del 15.12.2015;
8. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta da A.T.S. s.r.l. di Montebelluna, al Comune di Paese, alla Provincia di Treviso, ad ARPAV-DAP Treviso ed al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" di Conegliano.
9. Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.
10. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Alessandro Benassi

(Codice interno: 365045)

DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 75 del 06 settembre 2017

Deliberazione di Giunta Regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1416 del 06.09.2011, decreti del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20.08.2014 e n. 59 del 27.08.2015. Ditta: Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV). Ubicazione impianto: via Cesare Pavese, 18 31100 Treviso. Approvazione variazioni e modifiche ai parametri e metodi di analisi del PMC.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizzano le variazioni e modifiche ai parametri e metodi di analisi utilizzati e si prende atto e si approva la modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 1416 del 06.09.2011, D.D.A. n. 71 del 20.08.2014, D.S.C.A.O. n. 84 del 28.10.2014, D.D.A. n. 59 del 27.08.2015, note prot. n. 354907 del 21.09.2016, prot. n. 448802 del 17.11.2016 e prot. n. 86243 del 02/03/2017. - Note ditta A.T.S. S.r.l. Montebelluna prot. n. 0029057/16 del 13.09.2016 e prot. n. 0033644/16 del 21.10.2016.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 "*Norme per la Tutela dell'Ambiente*" e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";
VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*";
VISTA la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 1519 del 26.05.2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato le "*Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;*

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010*: "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 − Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, e s.m.i. ed Indicazioni operative";*

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1416 del 06.09.2011 e relativi allegati, avente ad oggetto "Alto Trevigiano Servizi S.r.l. − Progetto delle opere di ristrutturazione/adeguamento alla normativa vigente del comparto trattamento bottini e aumento di potenzialità di trattamento della F.O.R.S.U. − Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 4/08, A.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 (sostituito dalla Parte Seconda − Titolo III−bis del D.Lgs. 152/06) e della L.R. n. 26/07. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04 " che prendere atto, facendolo proprio, il parere n. 301 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04.08.2010;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 15.05.2012 di modifica alla succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.02.2010;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20.08.2014, con il quale è stata rilasciata alla ditta A.T.S. S.r.l. con sede legale in via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e con le prescrizioni ivi riportate, per l'impianto di depurazione ubicato in via Cesare Pavese, 18 Treviso con trattamento F.O.R.S.U., nonché approvato il PMC, terza revisione, del 28.04.2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 "*D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi*";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633. del 09.09.2014 "*D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale*" e relativi allegati;

VISTA la nota della Sezione Tutela Ambiente Settore Tutela Atmosfera prot. n. 440251 del 21.10.2014, con la quale è stata prorogata fino al 05.09.2021, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in argomento, secondo gli indirizzi forniti dalla D.G.R.V. n. 1633/2014;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 84 del 28.10.2014, con il quale è stato escluso dalla procedura di V.I.A.,con prescrizioni, il progetto presentato da A.T.S. che prevede una modifica sostanziale presso l'impianto di depurazione di Treviso;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTO il decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 59 del 27.08.2015, con il quale sono state approvate, con prescrizioni, le modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo - Revisione 04 del 11.06.2015, dell'impianto di depurazione di Treviso, presentato dalla ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna;

VISTA la nota prot. n. 0029057/16 del 13.09.2016, con la quale la ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna ha comunicato, in accordo con il Dipartimento ARPAV di Treviso, le variazioni apportate relativamente ad alcuni parametri e metodi di analisi utilizzati;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 354907 del 21.09.2016, con la quale è stato richiesto al Dipartimento ARPAV di Treviso ed alla Provincia di Treviso di comunicare eventuali modifiche o anomalie dei parametri e metodi di analisi utilizzati, nonché suggerito di correggere la voce relativa al parametro "sostanze oleose"ed invitato la ditta a predisporre l'aggiornamento del PMC;

VISTA la nota prot. n. 0033644/16 del 21.10.2016, con la quale la ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna, ha trasmesso l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo -Revisione 5 del 11.10.2016 dell'impianto di depurazione di Treviso, valutato preventivamente con ARPAV di Treviso e che recepisce le modifiche in parola per ottenere il rilascio del provvedimento di approvazione dello stesso;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 448802 del 17.11.2016, con la quale è stato richiesto al Dipartimento ARPAV di Treviso ed alla Provincia di Treviso di esprimere il proprio parere in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo -Revisione 5 del 11.10.2016 dell'impianto di depurazione di Treviso, presentato dalla ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni dal Dipartimento ARPAV di Treviso e dalla Provincia di Treviso, relativamente al Piano di Monitoraggio e Controllo -Revisione 5 del 11.10.2016 aggiornato;

decreta

1. Di approvare le modifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo - Revisione 05 del 11.10.2016, dell'impianto di depurazione di Treviso, presentato dalla ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna con nota prot. n. 0033644/16 del 21.10.2016, acquisito al protocollo regionale con n. 411354 del 24.11.2016.
2. Di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 59 del 27.08.2015, è sostituito dal Piano di Monitoraggio e Controllo acquisito in atti come al precedente punto 1.
3. Di confermare tutte le altre prescrizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1416 del 06.09.2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20.08.2014 e n. 59 del 27.08.2015, con il quale l'impianto di depurazione in argomento è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta A.T.S. S.r.l. di Montebelluna, al Dipartimento ARPAV di Treviso, alla Provincia di Treviso, al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" di Conegliano, al Comune di Treviso ed al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Alessandro Benassi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

(Codice interno: 365034)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n. 149 del 15 dicembre 2017

L.R. 28.01.1982, n. 8. Variante alla S.S. n. 47 "della Valsugana" nel tratto compreso tra Rivalta/Pian dei Zocchi, in Comune di S. Nazario, e Pove del Grappa/Bassano del Grappa. Ratifica della Convenzione in data 08.04.2003 e concessione contributo all'Amministrazione Provinciale di Vicenza per la redazione del progetto preliminare e dello Studio d'Impatto Ambientale. Impegno e liquidazione del contributo, radiato dalla contabilità regionale, a favore della Provincia di Vicenza.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone il reimpegno e la liquidazione, a favore della Provincia di Vicenza, del contributo di Euro 366.813,00 assegnato per spese relative alla redazione del progetto preliminare e del S.I.A., radiato dalla contabilità regionale.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante al presente atto;
2. di impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, come disposto con D.G.R. n.1195 del 30.04.2003, impegno n. 2228/2003, l'importo pari a Euro 366.813,00, a favore della Provincia di Vicenza, quale contributo regionale per le spese relative alla redazione del progetto preliminare e dello Studio d'Impatto Ambientale (S.I.A.) dell'intervento denominato "Variante alla S.S. n. 47 - della Valsugana - (tratto compreso tra Rivalta/Pian dei Zocchi, in Comune di S. Nazario, e Pove del Grappa/Bassano del Grappa)" sul capitolo di spesa n. 7012 "Spese per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (L.R. n. 8/82 e L.R. n. 42/84)", dando atto che la spesa di cui trattasi rientra nell'art. 018, classificazione di V Piano dei conti n. U 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",
3. di dare atto che l'esigibilità della somma impegnata di cui al punto 2., a favore della Provincia di Vicenza, è prevista interamente entro l'anno 2017 e che la relativa richiesta della Provincia medesima si trova agli atti dell'UO Infrastrutture Strade e Concessioni;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di cui al precedente punto 2, è giuridicamente perfezionata;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 2. del presente provvedimento rientra nella natura di debito di tipo non commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di comunicare gli estremi del presente provvedimento alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;
10. il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare, per estratto, il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Marco d'Elia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

(Codice interno: 365107)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 45 del 12 febbraio 2018

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Padova. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Venezia (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova all'adozione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione nei ruoli organici dell'azienda di n. 1 unità di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Venezia, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • nota dell'ATER di Padova del 15/01/2018, prot. n. 180000726, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 15020 e successiva integrazione del 08/02/2018, prot. n. 180002493, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 50445; • dichiarazione del Revisore Unico del 08/02/2018 allegata alla citata nota prot. n. 180002493/2018; • nota dell'ATER di Venezia del 18/10/2017, prot. n. 29910, allegata alla nota dell'ATER di Padova prot. n. 180000726/2018; • L.R. n. 39 del 03/11/2017; • deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 08/02/2018, prot. n. 180002493, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 50445, il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova, sentite le dirette interessate, ha richiesto la preventiva autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda, per l'assunzione nei ruoli organici dell'Azienda, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Venezia;

che con la medesima nota il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova ha comunicato, contestualmente, la propria disponibilità ad autorizzare la mobilità, verso l'ATER di Rovigo, di n. 1 dipendente, attualmente in servizio presso l'Ufficio Patrimonio, inquadrata al VI livello del CCNL Utilitalia;

che l'Azienda intende procedere all'avvicendamento, presso l'Ufficio Patrimonio, delle unità lavorative interessate dalla predetta mobilità interaziendale, consentendo di non determinare posizioni vacanti tali da comprometterne la regolare attività;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario aziendale;

VISTA la disponibilità espressa dal Dirigente Incaricato dell'ATER di Venezia con nota del 18/10/2017 prot. n. 29910 - pervenuta in allegato alla nota dell'ATER di Padova prot. n. 180000726 del 15/01/2018 - alla mobilità interaziendale della dipendente interessata verso l'ATER di Padova;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Padova, con dichiarazione del 08/02/2018 allegata alla citata nota prot. n. 180002493/2018, ha attestato che tale assunzione non comporta aumento di spesa per il personale, tenuto conto dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti, rispetto alla spesa media del triennio 2015/2017 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;

VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2, stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;

VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;

decreta

1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Padova ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'assunzione, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Venezia;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365108)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 46 del 12 febbraio 2018

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Rovigo. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Padova (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Rovigo all'adozione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'assunzione nei ruoli organici dell'azienda di n. 1 unità di VI livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Padova, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • nota dell'ATER di Rovigo del 29/01/2018, prot. n. 1202, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 34716 e successiva integrazione del 08/02/2018, prot. n. 1635, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 49186; • dichiarazione del Revisore Unico del 06/02/2018 allegata alla citata nota prot. n. 1635/2018; • nota dell'ATER di Padova del 15/01/2018, prot. n. 180000726, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 15020; • L.R. n. 39 del 03/11/2017; • deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 29/01/2018, prot. n. 1202, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 34716 - successivamente integrata con nota del 08/02/2018, prot. n. 1635, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 49186 - il Commissario Straordinario dell'ATER di Rovigo ha richiesto la preventiva autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda, per l'assunzione nei ruoli organici dell'Azienda, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Padova;

che le motivazioni in ordine alle ragioni di urgenza ed indifferibilità riguardano il fabbisogno di personale con qualifica tecnica e tecnico-amministrativa nell'ambito delle numerose iniziative per la sistemazione di alloggi sfitti e la regolarizzazione patrimoniale di fabbricati, anche con riferimento alla operazioni di aggiornamento e gestione della nuova L.R. n. 39/2017;

che con la citata nota prot. n. 1202/2018 il Commissario Straordinario dell'ATER di Rovigo ha comunicato, contestualmente, la propria disponibilità ad autorizzare la mobilità, verso l'ATER di Venezia, di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia addetta al centralino, in quanto è in corso una modifica del sistema aziendale di telefonia che esclude la presenza di un operatore alla risposta;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario aziendale;

VISTA la nota dell'ATER di Padova del 15/01/2018, prot. n. 180000726, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 15020, con la quale l'Azienda, a fronte di istanza della dipendente interessata, comunica la propria volontà di assumere un provvedimento per autorizzare la medesima alla mobilità interaziendale verso l'ATER di Rovigo;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Rovigo, con dichiarazione del 06/02/2018 allegata alla citata nota prot. n. 1635/2018, ha attestato che tale assunzione non comporta aumento di spesa per il personale, tenuto conto dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti, rispetto alla spesa media del triennio 2015/2017 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;

VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2, stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;

VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;

decreta

1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Rovigo ad assumere un provvedimento indifferibile ed urgente rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale per l'assunzione, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di VI livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Padova;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365109)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 47 del 26 febbraio 2018

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Venezia. Autorizzazione alla mobilità di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Rovigo (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia all'adozione di un provvedimento per l'assunzione nei ruoli organici dell'azienda di n. 1 unità di IV livello del CCNL Utilitalia proveniente dall'ATER di Rovigo, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • nota dell'ATER di Venezia del 20/02/2018, prot. n. 4231, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 67029; • dichiarazione del Revisore Unico del 23/02/2018 trasmessa a mezzo PEC con nota n. 4588, protocollo regionale n. 71498; • nota dell'ATER di Rovigo del 29/01/2018, prot. n. 1202, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 34716; • L.R. n. 39 del 03/11/2017; • deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore

PREMESSO che con nota del 20/02/2018, prot. n. 4231, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale 67029, il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia ha richiesto la preventiva autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento, finalizzato all'assunzione nei ruoli organici dell'Azienda, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Rovigo, in sostituzione di n. 1 dipendente di VI livello in uscita, sempre mediante mobilità, verso l'ATER di Padova;

CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario aziendale;
VISTA la nota dell'ATER di Rovigo del 29/01/2018, prot. n. 1202, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 34716, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato la propria disponibilità ad autorizzare la mobilità interaziendale verso l'ATER di Venezia di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia addetto al centralino;

ATTESO che il Revisore Unico dell'ATER di Venezia, con dichiarazione del 23/02/2018 trasmessa a mezzo PEC con nota n. 4588, protocollo regionale n. 71498, ha attestato che tale assunzione non comporta aumento di spesa per il personale, tenuto conto dei rinnovi contrattuali e degli automatismi retributivi contrattualmente previsti, rispetto alla spesa media del triennio 2015/2017 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1815 del 07/11/2017;

VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2, stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;

VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;

decreta

1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Venezia ad assumere un provvedimento finalizzato all'assunzione, mediante mobilità interaziendale, di n. 1 dipendente di IV livello del CCNL Utilitalia, proveniente dall'ATER di Rovigo;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

(Codice interno: 364803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 21 del 23 febbraio 2018

NUOVE COSTRUZIONI S.R.L. Impianto idroelettrico "Transacqua"sul fiume Piave Comune di localizzazione: Santo Stefano di Cadore (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Piave denominato "Transacqua" nel Comune di Santo Stefano di Cadore (BL).

Il Direttore

VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Nuove Costruzioni S.r.l. con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256), acquisita agli atti degli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA con protocollo n. 490600 del 16/12/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente*";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 26/01/2017;

VISTA la nota prot. n. 39193 del 31/01/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 05/04/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che in data 05/04/2017 sono pervenute le osservazioni formulate dal ViceSindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore, acquisite con prot. n. 138921 del 06/04/2017;

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 sono pervenute integrazioni volontarie da parte della società Nuove Costruzioni S.r.l., acquisite con prot. n. 167932;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 25/05/2017, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/07/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SULLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Nello studio preliminare ambientale non è stata presentata una stima del traffico indotto dall'attività del cantiere, in particolare per ciò che riguarda le operazioni di trasporto a discarica del materiale in esubero proveniente dagli scavi.

2. Nello studio preliminare ambientale e nelle relazioni tecniche non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche della turbina a funzionamento oleodinamico, in caso si verificassero accidentalmente perdite di olio in pressione, con conseguente rischio di rilascio diretto nelle acque.

3. La valutazione di impatto acustico non è stata condotta in modo completo, dato che la valutazione non comprende come ulteriore sorgente l'edificio di centrale, caratterizzato da una Lw di 58 dB(A), che si troverebbe a circa 10,40 m dal recettore più vicino denominato R6 (dal centro dell'edificio di centrale allo spigolo ovest del recettore; la distanza si riduce a 5,70 m tra spigolo e spigolo dei due fabbricati). Gli effetti del rumore dall'edificio di centrale sono da sommare a quelli dovuti alla turbina, che induce, secondo la simulazione svolta, livelli di immissione compresi tra 40 e 45 dB(A), pertanto prossimi al limite notturno della zona II, presso lo spigolo ovest del recettore R6. In maniera analoga è necessario l'aggiornamento della stima del criterio differenziale specialmente in periodo notturno.

4. Il sito di progetto si trova all'interno di un contesto urbano, nel quale non sono presenti elementi di naturalità anche presso l'alveo del fiume Piave e nelle vicinanze delle sponde. La realizzazione dell'opera non comporterebbe la sottrazione di superficie forestale o a prato. Lo studio di Valutazione di incidenza ha dimostrato l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie caratterizzanti i siti della Rete Natura 200 presenti nelle vicinanze, dato che si ha soltanto la sovrapposizione dell'area di estensione degli effetti con un unico habitat (6510), peraltro caratterizzato da scarso grado di conservazione e collocato sul versante orografico opposto, oltre il centro abitato di Santo Stefano. Complessivamente, allora, la realizzazione dell'opera non ha influenze significative sul contesto naturalistico circostante, escludendo le valutazioni di carattere idrologico espresse nei punti successivi.

5. L'analisi delle curve di durata (naturale e derivabile) e della tabella descrivente la produzione di energia elettrica su base giornaliera fornisce le seguenti informazioni:

- *la portata derivata media annua è pari all'80,90% della portata media annua naturale;*
- *vi sono 12 giorni all'anno di improduttività dell'impianto;*
- *il numero di giorni in cui è presente una portata tale da assicurare lo sfioro su tutta la gaveta della briglia, e non soltanto attraverso la paratoia del DMV, è pari a 32 circa.*

Le portate massime e minime dell'impianto sono state allora determinate in modo da derivare la maggiore portata possibile, non prevedendo però una portata in eccesso tale da assicurare durante tutto l'anno lo sfioro sulla gaveta della briglia, come accade attualmente; l'assenza di sfioro su tutta la briglia determina, per il breve tratto dell'alveo compreso tra l'imbocco e lo scarico dell'opera di presa, uno sbilanciamento del flusso idrico verso il lato sinistro idrografico, ove è previsto il rilascio della DMV tramite la paratoia praticata sulla parete destra del canale di carico, subito a valle della briglia; si osserverebbe, in generale, il fluire delle acque soltanto sul lato sinistro idrografico ove sono situati tutti i punti di rilascio (paratoia per DMV, scala di risalita e canale di scarico).

6. Si osserva che il DMV assegnato è suddiviso in una quota di 0,15 mc/s che verrebbe rilasciata dalla scala di risalita dell'ittiofauna e in una quota variabile che sfiorerebbe dalla paratia sul canale di carico; con riferimento al tratto di alveo sotteso per la lunghezza della scala per l'ittiofauna, si nota che i valori di 0,597 mc/s e 0,383 mc/s, rilasciati dalla suddetta paratia, risulterebbero inferiori al DMV di normativa tanto per il periodo A (0,747 mc/s) che per il periodo B (0,533 mc/s), mentre risulterebbe un DMV conforme considerando congiuntamente l'apporto della scala e del suddetto sfioro; si avrebbe allora una limitata sottensione nel tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 19 m circa).

7. L'attuale sfioro delle acque sull'intera gaveta della briglia avverrebbe, teoricamente, soltanto quando la portata naturale è maggiore della somma della portata massima derivabile e di quella prevista per il DMV, ovvero per 32 giorni all'anno; in tutti i documenti dove si tratta dell'impatto visivo e paesaggistico, non è mai indicato che la briglia sarà completamente interessata

dallo sfioro soltanto per il suddetto numero limitato di giorni.

8. Il fotoinserimento allegato alla relazione paesaggistica si riferirebbe, allora, soltanto ai giorni in cui è possibile lo sfioro dalla briglia e non illustra pertanto lo stato dei luoghi quando la portata di monte è tale da non garantire il suddetto sfioro; l'impatto visivo, in tale situazione, sarebbe penalizzato dal fatto che verrebbe lasciata senza acqua la sponda destra, dove è presente un rialzo dell'alveo, attualmente soggetto allo sfioro delle acque, tale da rappresentare una prosecuzione dell'effetto di "cascata" che si ha tramite la doppia briglia in oggetto, verso valle. Nel fotoinserimento si nota comunque un impatto visivo contenuto da imputare alle opere in alveo.

9. L'analisi degli elaborati di progetto mette in luce degli aspetti importanti che non sono stati descritti e valutati sufficientemente nello studio preliminare ambientale, in relazione alla modifica che si intende applicare all'alveo del fiume, al fine di garantire il salto idraulico necessario ed i battenti a monte e a valle di progetto. Se si esamina la sezione longitudinale dello stato di fatto (elaborato 05A), si nota che a monte della doppia briglia la quota di pelo libero del fiume è 904,49 m, poco superiore a quella della gaveta della prima briglia (904,15 m); la quota del fondo dell'alveo, come disegnata, è all'incirca pari a quest'ultima quota. Nelle sezioni di progetto (elaborati 07A e 07B), invece, è ben evidente che a tergo della prima briglia è previsto un approfondimento dell'alveo fino a quota 903 m, dato che il nuovo fondo si troverà alla stessa quota di quello del canale di carico. Il livello di monte è invece pari a quello della gaveta della briglia e in conseguenza a ciò viene interrotto l'effetto di "cascata" sia per la prima briglia che per la seconda, almeno per gran parte dell'ampiezza della briglia. Verso valle, invece, l'approfondimento di fronte allo scarico è di minore entità (fino alla quota 899,75 m). Nello studio preliminare ambientale è stato fatto un cenno generale e non esaustivo sui suddetti interventi, per i quali manca una convincente caratterizzazione degli impatti sull'ambiente fluviale, dal punto di vista morfologico, biologico ed idraulico.

10. Si aggiunge, infine, che l'approfondimento dell'alveo a monte identificato al punto precedente tende, nel tempo, a riempirsi di materiali e a ridurre il battente necessario al funzionamento efficiente dell'impianto; consegue, pertanto, un maggiore onere per la pulizia del bacino di monte che si viene a creare, dal quale il materiale ghiaioso non potrebbe essere completamente allontanato soltanto attraverso la paratia sghiaiatrice e la tubazione, indicate nella sezione T3 di progetto.

11. L'intervento richiederebbe la parziale demolizione delle ali sinistre della coppia di briglie esistenti e della sponda in massi, al fine di ospitare le opere in alveo.

VALUTAZIONI FINALI

Alla luce di quanto sopra illustrato,

visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n. 4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale ;

vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta NUOVE COSTRUZIONI s.r.l., con nota acquisita con prot. n. 490600 del 14/12/2016, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;

viste le osservazioni pervenute dall'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore in data 6/04/2017, acquisite con prot. n. 138921 e le osservazioni formulate dallo studio legale CPL_LEX, in nome e per conto della ditta proponente, acquisite con prot. n. 241891 in data 20/06/2017;

viste le integrazioni volontarie depositate dal proponente e acquisite in data 02/05/2017;

considerato che non è presente una stima del traffico indotto dalle attività di cantiere, in particolare nelle operazioni di trasporto a discarica del materiale di risulta proveniente dagli scavi;

considerato che non sono stati approfonditi gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, né sono indicate misure di prevenzione in merito;

considerato che la valutazione di impatto acustico non descrive una situazione di progetto sufficientemente attendibile, poiché non comprende come sorgente l'edificio di centrale, peraltro posto a minore distanza (10,4 m) dal recettore più vicino (edificio R6) e che già la previsione di impatto acustico, con la sola turbina come sorgente, comporta presso il recettore R6 valori del livello equivalente di immissione prossimi al limite di zona (45 dB) per il periodo notturno;

valutato che il sito non è soggetto a pericolosità idraulica, geologica e da valanga e che si trova in un contesto urbano (privo di elementi di naturalità presso l'alveo e le sponde del fiume Piave) funzionante da elemento separatore dalla ZPS IT 3230089,

verso la quale non sono stati accertati effetti significativi negativi;

considerato che la derivazione è puntuale e prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, senza alterare il bilancio idrico e idrogeologico a scala di bacino, e che il rilascio della portata di deflusso minimo vitale (DMV) avverrebbe subito dopo la prima delle due briglie esistenti, senza indurre la sottensione dell'alveo per una lunghezza pari a quella dell'impianto, ma che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina VLH 3150) intercetterebbe un'importante quota della portata naturale, indipendentemente dalle fluttuazioni annue e che sarebbe soggetto ad un fermo di 12 giorni a causa della portata naturale insufficiente;

considerato che la valutazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) risulta complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave e che il progetto garantirebbe un deflusso minimo vitale di 747 l/s nel periodo A e di 533 l/s nel periodo B, con una quota parte di 150 l/s costanti destinati all'alimentazione della scala dell'ittiofauna, ma che anche nei periodi di magra la maggior parte della portata sarebbe derivata ad uso idroelettrico, mentre la quota destinata al DMV sarebbe rilasciata tramite la paratia dopo la prima briglia e la scala per l'ittiofauna, sul lato sinistro, modificando così l'attuale effetto di "doppia cascata" avente un'importante valenza paesaggistica;

considerato che il tratto d'alveo parallelo alla scala per l'ittiofauna (lunghezza di 19 m circa) è interessato da una portata di sfioro inferiore al DMV di normativa, che invece sarebbe disponibile soltanto alla base della suddetta scala e pertanto il rilascio del DMV, per l'alveo, non sarebbe conforme alle disposizioni del Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave;

considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la curva di durata della portata derivata soltanto per un numero limitato di giorni all'anno (32) sarebbe assicurato lo sfioro delle acque su tutta la gaveta della briglia, come allo stato attuale, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del fiume Piave, ove il pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;

valutato che le opere di progetto sarebbero moderatamente invasive nei confronti della sponda in massi e delle ali sinistre delle due briglie, senza però sporgere particolarmente oltre le sagome attuali e pertanto senza indurre un aggravio del rischio idraulico in caso di piena;

considerato che l'intervento proposto prevede di modificare un'opera idraulica esistente di competenza del Genio Civile, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Piave e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);

considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina;

considerato che l'impianto presenterebbe un impatto visivo contenuto delle opere in alveo e che l'edificio di centrale si inserirebbe nel contesto edilizio ed architettonico circostante, ma che nello studio preliminare ambientale non sono stati descritti in modo approfondito gli interventi che si intende svolgere all'interno dell'alveo fluviale, al fine di garantire il battente necessario al funzionamento dell'impianto, da ottenersi con un abbassamento a tergo della briglia;

considerato che i suddetti interventi, unitamente al fatto di mantenere il livello di monte poco inferiore alla sommità della prima briglia, interferirebbero con il normale trasporto solido delle frazioni più grossolane, che tenderebbe nel tempo a riempire il bacino di monte e ad obbligare l'esecuzione di interventi di pulizia;

considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle conseguenze delle modiche indotte dalla centralina sul letto del Piave, nel tratto appena a monte dell'opera, soprattutto sul deflusso in regime di magra;

considerato che la variabilità del regime idraulico dell'asta alta del Piave e dei suoi affluenti, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido, implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono correlati da una specifica previsione di spesa;

tutto ciò premesso,

il gruppo istruttorio incaricato propone ***l'assoggettamento alla procedura di VIA*** *in quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti,* ***rileva*** *che il progetto può generare impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità- del Dlgs 152/2006.*

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 343991 del 09/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 397769 del 25/09/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 22/11/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

"Le osservazioni del Proponente non contengono elementi idonei a modificare le conclusioni del parere espresso nella seduta del Comitato Regionale VIA del 26/07/2017, per le ragioni che qui si illustrano, seguendo l'ordine di esposizione delle osservazioni stesse.

A) La prima osservazione concerne la rilevata mancanza di una stima del traffico indotto dall'attività di cantiere, su cui il Proponente ha argomentato facendo leva sulle limitate dimensioni del cantiere stesso, assimilandolo a quello di un normale edificio abitativo, esponendo che per la movimentazione dei volumi di scavo previsti «saranno sufficienti 16-17 viaggi», e che dello stesso ordine sarà il numero di mezzi per la fornitura dei materiali di costruzione.

Nel prendere atto di tale precisazione, va precisato che la valutazione di un impatto non significativo, relativa al traffico dei mezzi di cantiere, presuppone comunque una stima del flusso dei mezzi, stima che non era contenuta nello Studio Preliminare Ambientale.

B) In merito al rilievo (punto 2) " ... non è approfondito l'aspetto della tenuta delle parti meccaniche a funzionamento oleodinamico, in caso di perdita accidentale di olio in pressione e del conseguente rilascio delle acque" e "non sono descritti gli effetti derivanti dalla perdita accidentale nelle acque di olio dai dispositivi oleodinamici, ne sono indicate misure di prevenzione in merito", il proponente ha indicato l'utilizzo di un olio biodegradabile, allegando una scheda tecnica di una delle ditte produttrici.

Per quanto si tratti di un argomento non decisivo ai fini del parere, si prende atto del tipo di olio utilizzato. È, comunque, necessario adottare tutte le misure precauzionali per evitare perdite e dispersione.

C) Riguardo al rilievo (punto 3) sulla mancata considerazione dell'edificio di centrale, come sorgente localizzata a circa 10,40 m dal recettore più vicino denominato R6, il Proponente ha provveduto ad aggiornare la Relazione previsionale di impatto acustico, evidenziando che gli effetti sono "coperti" dalla rumorosità prodotta dal corso d'acqua.

Sono confermate le criticità relativamente all'edificio più vicino (R6) dove per la classe II è previsto un limite di emissione di 40 dBA per il periodo notturno. Tale limite si applica al rumore prodotto dalla nuova sorgente e la simulazione prevede che questa produca un livello di 40.5 dBA presso tale ricettore. Devono essere pertanto valutate opere di mitigazione prevedendo comunque un collaudo in fase di esercizio.

Per quanto il punto in questione non sia dirimente ai fini della decisione finale, va osservato che la produzione, in sede di riscontro alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, di nuovi documenti con la finalità di superare i motivi ostativi indicati nella comunicazione non deve essere lesiva del diritto di partecipazione del pubblico alle procedure di valutazione ambientale, qual è quella in corso. Tale diritto comporta non solo il poter prendere visione di tali documenti, ma soprattutto nel poter formulare delle osservazioni allorché i nuovi documenti introducano elementi modificativi o innovativi dell'opera oggetto di valutazione.

D) Posto che il punto 4 non pone alcun elemento di criticità, l'argomento trattato al punto 5 (ed anche al punto 7) riguarda il tema dello sfioro sulla gaveta della briglia, che nel parere del Comitato è stato indicato precluso, tranne che per 32 giorni circa all'anno. Il Proponente non contesta tale dato, peraltro desunto proprio del progetto, ma sostiene che il numero di giorni sarebbe 43, e non 32, dovendosi aggiungere i giorni in cui l'impianto è fermo per scarsità idrica, nonché la considerazione che per almeno 7-10 giorni l'impianto sarà fermo per operazioni di manutenzione. La precisazione non incide significativamente nelle valutazioni fatte, su cui è dominante l'impatto paesaggistico, che il Comitato ha adeguatamente valutato e tenuto in considerazione, non potendo disinteressarsene nel presupposto, citato dal Proponente, che «l'impianto sarà sottoposto ad Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004».

A questo proposito si deve osservare che il Paesaggio è designato come una delle componenti ambientali (indicata con la lettera I) dell'allegato II al DPCM 27.12.1988, che costituisce il corpo normativo ratione temporis per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale. Ne consegue che il Comitato, esprimendo il proprio parere sugli studi di impatto ambientale e sugli studi preliminari ambientali, può/deve necessariamente pronunciarsi anche su tale materia, senza poter rinviare l'espressione ad altre sedi.

Quanto, poi, evocato dal Proponente, vale a dire che «l'amministrazione regionale potrà valutare di prescrivere una modifica del meccanismo di rilascio per mitigare l'impatto paesaggistico », induce a far presente che una prescrizione tesa a mantenere il rilascio di una portata consistente, se non al valore attuale, sopra la briglia, comporterebbe conseguenze in questo caso non prevedibili a priori in termini di produttività della centrale.

Lo stesso tema emerge al punto 6, in ordine alla "limitata sottensione" - rilevata dal Comitato - nel tratto d'alveo parallelo alla scala di rimonta dell'ittiofauna, insieme ad alcune valutazioni sugli obblighi normativi e sulla ritenuta nulla valenza ecologica della portata rilasciata sopra la biglia, su cui non è opportuno soffermarsi oltre.

Il tema viene ripreso al punto 8, questa volta con un nuovo fotoinserimento, per far notare che la mancanza d'acqua sulla sponda destra, dove è presente un rialzo dell'alveo, riguarda un ambito di "bassissima qualità paesaggistica", dovuta alla "netta artificializzazione del tratto con forme localizzate di degrado". Questo per sostenere che "una qualsiasi trasformazione, se non auspicabile, certo non va a ledere lo stato attuale dell'opera", come conclusione della relazione paesaggistica e di quanto condiviso in sede di sopralluogo dai tecnici del Proponente.

Anche in questo caso va ribadito che la presenza dell'acqua è, oltre che un elemento protagonista dei luoghi, un eccellente mitigatore delle trasformazioni avvenute nel tempo.

E) Il Proponente ha formulato un'osservazione (al punto 9) riferita al rilievo del Comitato sulla sussistenza, negli elaborati grafici, di alcune incongruenze, indicative di un'insufficiente valutazione degli effetti delle modifiche derivanti all'alveo del fiume, svolgendo delle considerazioni riguardo a delle tavole grafiche 07A e 07B, revisionate rispetto a quelle originariamente depositate.

A prescindere dalle questioni di ammissibilità per il documenti nuovi, già citata nel punto C, le tavole in questione mostrano, secondo quanto esposto dal Proponente, la previsione delle modifiche all'alveo del Piave, con scavi che sono ritenuti - dal Proponente - di scarsa entità e con effetti non significativi. È previsto, comunque, un abbassamento localizzato a ridosso della briglia esistente, gradualmente raccordato verso monte all'attuale quota del fondo, e una lieve regolarizzazione allo scarico, anche questa localizzata, del fondo alveo, al fine di permettere la restituzione delle acque al Piave.

Il Proponente (proseguendo con riferimento al punto 9) si è limitato a considerare il tema del trasporto solido a carico delle apparecchiature dell'impianto; non ha trattato, però, gli effetti sul letto del Piave, segnatamente per le conseguenze derivanti dall'alterazione della idrodinamica fluviale.

Sostiene (punto 10) di aver trattato il tema del trasporto solido sia all'interno dello studio preliminare ambientale (paragrafo 5.2.2) sia all'interno della relazione sugli impatti cumulativi (paragrafo 6.4), ribadendo che «sia nelle ordinarie condizioni idrologiche che in regime di magra l'impianto non altera il trasporto solido del fiume Piave e permette il deflusso verso valle dei sedimenti» (pagina 27).

Nel primo caso il contenuto è il seguente: «Si sottolinea che il trasporto solido verrà mantenuto inalterato, in quanto per la corretta funzionalità dell'impianto è necessario rilasciare il materiale solido a valle della briglia per allontanarlo quindi dalla turbina».

Nel secondo caso, si afferma che «A livello morfologico l'impianto comporta una lieve alterazione negativa, dovuta ovviamente alla costruzione di nuove opere artificiali. Visto però lo stato morfologico già profondamente alterato del tratto in esame non si ritiene che le modifiche possano comportare impatti negativi rilevanti, anche perché l'impianto si andrà a realizzare là dove ci sono già delle alterazioni morfologiche e per una lunghezza di poche decine di metri. Si ritiene quindi che vi saranno effetti cumulativi sulla qualità morfologica del tratto di corso d'acqua di poca rilevanza.»

Nell'uno e nell'altro caso non si va oltre a delle affermazioni apodittiche, al più ammettendo una lieve alterazione negativa, ma considerandola ammissibile in quanto lo stato morfologico del Piave sarebbe già profondamente alterato nel tratto coinvolto.

Non si tiene conto, quindi, che la presenza dell'impianto modificherà l'idrodinamica del Piave a monte dell'opera di presa e che, conseguentemente, ne sarà condizionato il trasporto solido, con onerose conseguenze a carico dell'autorità pubblica preposta.

F) Il parere del Comitato ha messo in evidenza, come dato negativo, le trasformazioni sulla briglia (punto 11 e par. 3.1. delle osservazioni), anche per quanto riguarda l'aspetto strutturale, senza che sia stata accertata l'idoneità dell'opera a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione della centralina.

Il rilievo non risulta superato dalle osservazioni del Proponente (par. 3.1, pag. 25 e seguenti), che ha richiamato la propria Relazione integrativa sulle strutture del 28/04/2017, in cui sarebbero stati «approfonditi i lavori da eseguire sulla briglia esistente nonché alcune considerazioni sulla stabilità statica dei manufatti esistenti e di progetto».

Afferma il Proponente che «la condizione attuale della briglia è stata attentamente valutata ed è stata oggetto di un dettagliato rilievo topografico. Le prove sclerometriche effettuate sul paramento in cls unite al "visivamente buono" stato di conservazione della briglia, consentono di affermare che essa è in grado di supportare l'innesto su una nuova struttura senza per questo accusare criticità di tipo statico. ... Le problematiche inerenti alla briglia sono ben circostanziate e riguardano elementi secondari anche se importanti, ovvero: il profilo della gaveta centrale ed il dissesto di alcuni bolognini di rivestimento».

Dall'esame della suddetta Relazione (aprile 2017) si evincono i seguenti passaggi:

La briglia è di calcestruzzo armato, si presenta in buone condizioni allo stato attuale per quanto riguarda le ali, la gaveta non presenta avere lesioni significative.

Pertanto si è deciso di collocare le opere a parziale demolizione della briglia esistente, ovvero sarà necessario tagliare parzialmente l'ala e la gaveta della briglia in sponda destra,

La parziale demolizione non comporterà indebolimento della struttura in quanto le nuove opere saranno solidamente connesse ad essa, aumentandone la stabilità.

Preme anche far notare che la realizzazione dell'impianto sulla briglia, che di fatto diventa anche opera di derivazione, permetterà la gestione, il controllo e la manutenzione della stessa da parte della scrivente società o di chi per essa gestirà l'impianto.

Si deve, pertanto, concludere che non vi sono elementi nuovi idonei a dimostrare l'idoneità della briglia a sopportare le azioni statiche e dinamiche stabilite dalla normativa vigente. Se, invece, consideriamo la Relazione sulle strutture del maggio 2016, troviamo il dimensionamento dell'edificio centrale ed una verifica di stabilità, come muro di sostegno, ma non è stata riportata alcuna verifica di resistenza, né alcuna stima sulle caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti.

Non vi è la verifica strutturale relativa alla briglia ristrutturata, anziché completamente ricostruita ex novo, posto che un conto è la verifica di un'opera ristrutturata, altra è la verifica di una nuova opera. Inoltre, gli esiti dei test sclerometrici non sono stati riportati nel progetto e/o nello studio preliminare ambientale.

In conclusione, considerato quanto sopra esposto e, in via principale, ciò di cui ai punti D-E-F, si ritiene che non vi siano elementi per modificare le conclusioni del parere già espresso."

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 06/12/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 22/11/2017;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/11/2017 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;

3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Nuove Costruzioni con sede legale in Sedico (BL) Via Guglielmo Marconi n. 2 CAP 32036 (C.F. e P.IVA. 00922970256) pec: pietro.dalsasso@ingpec.eu ed alla società Alberto Voltolina pec:

alberto.voltolina@ingpec.eu e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Santo Stefano di Cadore;

5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 364804)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 22 del 26 febbraio 2018

GORZA S.R.L. Impianto idroelettrico Colmeda Comune di localizzazione: Pedavena (BL), Comune interessato: Feltre (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Gorza S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato "Colmeda", localizzato nel territorio del Comune di Pedavena (BL) ed interessante anche il Comune di Feltre (BL).

Il Direttore

VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*, entrato in vigore il 21/07/2017;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";*

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Gorza S.r.l. con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D'Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252), acquisita agli atti dagli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A. in data 16/09/2016 con protocollo n. 354646 del 21/09/2016, relativa all'intervento in oggetto specificato;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "*Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017"* e che *"i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente*";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O V.I.A. della Regione Veneto in data 26/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 381214 del 06/10/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di avvio del procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA in data 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 187160 del 12/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 229821 del 12/06/2017 gli uffici della U.O. VIA hanno convocato per il giorno 19/06/2017 un incontro tecnico e sopralluogo del gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che in data 13/07/2017 prot. n. 286278 è pervenuto l'esito istruttorio della Direzione Commissioni VAS VINCA NUVV;

CONSIDERATO che in data 17/07/2017 il Sindaco del Comune di Pedavena ed il Sindaco del Comune di Feltre hanno trasmesso osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 293609 del 18/07/2017;

CONSIDERATO che in data 02/08/2017 il rappresentante del Comune di Pedavena ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 326580 del 08/08/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 02/08/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha espresso parere favorevole all'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA con le seguenti valutazioni:

- esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale,
- visto il contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno in data 06/07/2017 con prot. n. 30735,
- viste le osservazioni espresse dal Comune di Pedavena in data 17/07/2017 e ribadite con osservazioni depositate in data 02/08/2017,
- viste le osservazioni espresse dal Comune di Feltre in data 02/08/2017,
- visto il parere positivo con prescrizioni dell'Autorità di Bacino del 21 ottobre 2014,
- considerato che il Dipartimento Provinciale di Belluno di ARPAV in data 08.08.2016, ha rilasciato un parere tecnico motivato di esclusione dagli obblighi, per l'impianto idroelettrico in oggetto, di predisposizione del piano di monitoraggio e controllo (PMC),
- visto il parere della Direzione Commissioni Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV con prescrizioni,
- considerato che dal Piano Assetto Idrogeologico P.A.I. l'area in esame non risulta essere interessata da fenomeni valanghivi o da rischio idraulico,
- considerato che si tratta di un impianto idroelettrico ad acqua fluente di tipo puntuale in sinistra orografica in corrispondenza di una briglia esistente, e che non viene rilasciata la portata di DMV,
- considerato che il progetto prevede la realizzazione di una scala di risalita per pesci con portata pari a 40 l/s che favorisce la continuità biologica,
- considerato che è stato elaborato un piano di dismissione,
- considerato che il sito è prossimo alla ZPS IT3230087 Versanti sud delle Dolomiti Feltrine, e prossimo all'ambito di vincolo paesaggistico del territorio di Feltre,
- considerato che il torrente Colmeda è classificato in stato Buono e che sono presenti altre derivazioni e fonti di pressione, che meritano essere oggetto di ulteriore approfondimento e verifica dal punto di vista degli impatti cumulativi,
- considerato che non esiste una campagna di misure di portata a suffragare l'analisi idrologica, elemento conoscitivo che si reputa opportuno, in accordo con quanto sostenuto nel contributo istruttorio inviato dalla Provincia di Belluno,
- considerato che debbano essere approfonditi lo studio e la progettazione del sistema di ammorsamento delle briglie ai fini della sicurezza e della stabilità della struttura preesistente,
- considerato che l'intervento proposto prevede infatti di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini della sicurezza idraulica del tratto interessato del Colmeda e che il progetto non valuta in maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico),
- considerato che non è stata accertata l'idoneità delle briglie a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa,
- considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che non sarebbe assicurato lo sfioro delle acque per l'intera larghezza della briglia, e che su tale effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico, in un contesto, come quello del Colmeda, ove il pregio paesaggistico (indicato anche nel decreto di vincolo relativo al territorio comunale di Feltre) si somma alla vocazione ricreativa dei luoghi.

CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 347848 del 11/08/2017, ha comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 45 giorni per le proprie osservazioni;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10 bis facendo pervenire entro il termine le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 387281 del 18/09/2017;

CONSIDERATO che in data 23/08/2017 il Dirigente della Città di Feltre ha trasmesso la deliberazione n. 152 del 07/08/2017, acquisita con prot. n. 356190 del 23/08/2017;

CONSIDERATO che in data 20/12/2017 il Dirigente della Città di Feltre ha presentato osservazioni al progetto, acquisite con prot. n. 532119 del 20/12/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 20/12/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

VALUTAZIONI FINALI

- esaminata la documentazione integrativa e le controdeduzioni proposte dalla Società in data 15/09/2017 acquisite con protocollo 387281 del 18/09/2017;
- considerato che le integrazioni e gli approfondimenti presenti negli elaborati: Elab. 2.1.1 "Sfiori accessori" e Elab. 6.3: "Strutture a protezione delle interferenze con le opere idrauliche esistenti" proposte dalla ditta risultano migliorative rispetto al progetto originariamente proposto, anche sotto il punto di vista ambientale;
- considerato che le integrazioni e controdeduzioni proposte appaino superare le osservazioni e le criticità evidenziate nella relazione istruttoria del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 02/08/2017;

tutto ciò visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio incaricato:

- atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- valutato che l'intervento non genera impatti significativi sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

propone al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

PROPOSTA PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate.
2. Dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'Autorità di Bacino, parere del 21/10/2014 protocollo n. 20140046769:

"[..] facendo presente la necessità che:

- i dispositivi di controllo dei locali tiranti idrici e della presenza di materiale solido previsti in progetto, in grado di comandare le sospensioni del prelievo quando le condizioni di officiosità non sono garantite, siano asserviti anche alla salvaguardia dell'efficienza della scala di risalita dei pesci;
- siano predisposti gli opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l'ittiofauna presente nel corso d'acqua inibendone l'accesso alle coclee;
- preventivamente al rilascio dell'atto di concessione sia verificato presso la componente Amministrazione Provinciale l'adeguatezza della portata di alimentazione della scala di risalita della fauna ittica, in modo che risulti confacente alla funzionalità della scala stessa, assicurando i necessari tiranti e campi di velocità.

Si evidenzia inoltre l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo della concessione debba stabilire le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e destinate all'alimentazione della scala di risalita; [...]".

3. Dovrà essere rispettato quanto prescritto e raccomandato dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 147/2017:

PRESCRIZIONI

3.1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nel relativo ambito di influenza rispetto alle specie di interesse comunitario segnalate ovvero di garantire la disponibilità, per tali specie, di superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;

3.2. di eseguire le lavorazioni interferenti con le specie faunistiche terrestri di interesse comunitario preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L'eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo è ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva e la direzione Lavori sia affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle precauzioni previste e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati. Andrà altresì aggiornato il cronoprogramma provvedendo al dettaglio rispetto a ciascuna fase operativa di realizzazione delle opere, fornendo possibilmente evidenza anche della relativa stagionalità da mettere in relazione con la fenologia delle specie presenti negli ambienti interessati dagli interventi in argomento e con gli eventuali periodi di sospensione dei lavori;

3.3. di effettuare i consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, preferibilmente mediante sistemi combinati (materiale inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero riducendo il grado di impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale (controllata). Qualora sia prevista l'installazione di fonti di illuminazione artificiale a servizio dell'impianto, tali fonti siano rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3.4. di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;

3.5. di consentire il rilascio della portata con strutture regolabili o secondo modalità modulabili al fine di provvedere l'eventuale adeguamento anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di settore. L'officiosità della scala di risalita pesci sia soggetta a periodica verifica (almeno quinquennale) anche rispetto alla funzionalità biologica;

RACCOMANDAZIONI

3.a. la trasmissione della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi previsti per ciascuna fase delle attività di cui al cronoprogramma e degli esiti sulla preliminare ricognizione della fauna dulciacquicola di interesse comunitario (vertebrata e invertebrata), sulla campagna di recupero della fauna ittica e dulciacquicola e sull'officiosità della scala di risalita pesci. Le informazioni raccolte sulla fauna dulciacquicola andranno fornite secondo le disposizioni riportate nella D.G.R. n. 1066/07 e, in aggiunta, rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo di rilascio, data di cattura e data di rilascio;

3.b. la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento, del cronoprogramma aggiornato e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, l'attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

3.c. l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, del dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e la trasmissione della dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale debitamente firmata (allegato F alla D.G.R. 2299/2014);

3.d. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, ritiene all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni sopra esposte;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 31/01/2018 è stato approvato il verbale della seduta del 20/12/2017;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 20/12/2017 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni e con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gorza S.r.l.con sede legale in Sovramonte (BL) Via Passo Croce D'Aune n. 107 CAP 32030 (C.F. 00921920252, P.IVA. 00921920252) pec: gorza.legnami.legalmail.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Pedavena;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 364806)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 56 del 20 febbraio 2018

Ditta Valtrix srl - Cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA", in Comune di Trissino (VI) - D.G.R. di auotrizzazione n.3448 del 17.11.2009. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale. (L.R. 44/1982).

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Trattasi della proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA", in Comune di Trissino (VI).

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di prorogare al 31.12.2019, alla ditta Valtrix srl con sede a Malo (VI) in via Schio 90, per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA" in Comune di Trissino (VI), autorizzata con D.G.R. n. 3448 del 17.11.2009, come modificata dal D.R. 255 del 20.12.2013;
2. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. 3448/2009 e D.R. 255/2013 non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Trissino e alla Provincia di Vicenza, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

(Codice interno: 364807)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 58 del 21 febbraio 2018

Conferma del contributo di E.550.000,00. L.R. 27.02.2008, n.1 L.R. 25.09.2009, n.23 L.R. 16.02.2010, n.11. Annualita' 2011. D.G.R. n.2379 del 29.12.2011. D.G.R. n.909 del 22.05.5012. Realizzazione di rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della falda acquifera in provincia di Treviso. Ampliamento rete idrica a Treviso in zona Canizzano - Via Timavo, Via Paludi, Strada delle Marie - Lotto B. C.U.P.: E46B12000030002. Importo progetto: E.550.000,00.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il contributo regionale di Euro 550.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, di competenza del Gestore del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Il contributo regionale è stato assegnato con la D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011 per la realizzazione di rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della falda acquifera in provincia di Treviso; la somma complessiva prevista dalla deliberazione regionale a favore del Gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è di Euro 1.000.000,00, di cui il contributo confermato con il presente provvedimento costituisce una parte per la realizzazione del secondo lotto di interventi.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2379 del 29.12.2011 con la quale è stato approvato il Programma annuale per l'esercizio 2011 degli interventi per la tutela quantitativa delle risorse idriche ai sensi della L.R. 27.02.2008, n. 1, della L.R. 25.09.2009, n. 23 e della L.R. 16.02.2010, n. 11;

CONSIDERATO che nella citata D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011, è previsto il contributo di Euro 1.000.000,00 a favore del Gestore del servizio idrico integrato Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la "Realizzazione di rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della falda acquifera in provincia di Treviso";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 909 del 22.05.2012 con la quale sono stati approvati i disciplinari concernenti le modalità di erogazione dei contributi assegnati ai soggetti beneficiari operanti nel settore del servizio idrico integrato secondo il riparto di cui alla citata D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto - Beneficiario del contributo, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. n. 909 del 22.05.2012 (Allegato B);

VISTA la normativa statale di cui al D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 - convertito con la legge 26 marzo 2010, n. 42, al D.P.C.M. 25 marzo 2011, al D.L. 26 dicembre 2011, n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (c.d. "Milleproroghe") - convertito con la legge 24 febbraio 2012, n.14 e al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Cresci-Italia") - convertito con la legge 26 marzo 2012, n. 27;

CONSIDERATO che le disposizioni statali di cui sopra attribuiscono a nuovi enti le funzioni proprie delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato, istituite ai sensi della L.R. 27.03.1998, n. 5, le quali sono soppresse alla data del 31.12.2012 ai sensi della normativa sopra citata;

VISTA la L.R. 27 aprile 2012, n. 17 che detta nuova disciplina in materia di servizio idrico integrato, prevedendo in particolare l'affidamento delle funzioni ad esso relative a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti Autorità d'Ambito;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 3, della L.R. 27.04.2012, n. 17, rimangono attivi i contratti e le concessioni, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi in capo alle precedenti Autorità d'Ambito, comprendendo pertanto anche le posizioni fiscali e amministrative delle medesime concernenti la concessione dei contributi regionali;

VISTA la nota prot. n. 16507 del 29.05.2013 con la quale il Gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha richiesto la conferma del contributo complessivo di Euro 1.000.000,00, specificando in particolare che tale importo sarà destinato alla copertura della spesa per le seguenti opere:

- Ampliamento rete acquedottistica in Treviso - zona Canizzano - Lotto A - Strada Torre d'Orlando, Via Salomoni, Strada delle Marie, di importo Euro 450.000,00;
- Nuova rete idrica a Treviso in zona Sant'Angelo - Canizzano - San Vitale - Lotto B - Via Timavo - Via Paludi - Strada delle Marie, di importo Euro 550.000,00;

PRESO ATTO che con la nota di cui sopra la Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha trasmesso la documentazione approvativa e progettuale per i due lotti di cui sopra, come stabilito dal disciplinare per la regolazione del contributo di cui all'Allegato B della D.G.R. n. 909 del 22.05.2012;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento finanziato, allegato alla nota di cui sopra, comprensivo della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" n. 77 del 07.12.2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo quale definitivo dell'intervento in argomento, per un importo di Euro 550.000,00, denominandolo con il titolo "*Ampliamento rete acquedottistica a Treviso zona Canizzano - Lotto B. Via Timavo, Via Palude e Strada delle Marie*" e nella quale viene riportato il seguente quadro economico:

A) Lavori in appalto		
A.1) Costi per la sicurezza	Euro	15.945,00
A.2) Lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	405.324,03
Sommano per lavori in appalto	Euro	420.824,03
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1) Fornitura materiale idraulico	Euro	115.000,00
B.2) Oneri allacci interferenze	Euro	2.000,00
B.3) Imprevisti ed arrotondamento	Euro	3.759,49
B.5) Progettazione DD LL Incentivo D.Lgs 163/2006	Euro	8.416,48
	Euro	129.175,97
TOTALE PROGETTO (Iva esclusa)	Euro	550.000,00

VISTA la dichiarazione concernente i prezzi applicati per la stesura del progetto in conformità al Prezziario regionale, contenuta nella citata nota del gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. prot. n. 16507 del 29.05.2013;

VISTA la nota del Dirigente della Sezione Tutela Ambiente prot. n. 254441 del 14.06.2013 con la quale è stato richiesto al gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. di integrare la documentazione progettuale trasmessa per gli aspetti relativi all'autorizzazione in materia di tutela dei beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in relazione alla vicinanza con il corso d'acqua vincolato Canale Dosson.

VISTA la nota prot. n. 47606 del 14.12.2017 con la quale Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta succitata comunicando che le opere oggetto di intervento rientrano in quelle di cui all'Allegato A al D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 e conseguentemente non sono soggette ad autorizzazione in materia di tutela paesaggistica, evidenziando che l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stata avviata successivamente all'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 31/2017;

VISTA la nota prot. n. 2379 del 19.01.2018 con la quale Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha rinnovato la richiesta di conferma del contributo in oggetto, ripresentando il quadro economico di progetto, riformulato conseguentemente all'intenzione di utilizzare le economie conseguite successivamente all'esperimento della gara d'appalto e all'esecuzione delle lavorazioni, per la realizzazione di ulteriori tratti della rete acquedottistica nelle medesime aree;

VISTO il quadro economico di raffronto presentato con la citata nota prot. n. 2379 del 19.01.2018, nel quale vengono riportati gli importi del progetto esecutivo precedente all'aggiudicazione e successivamente all'esperimento della gara d'appalto, dal quale si evince che le economie derivanti da ribasso d'asta ammontano ad Euro 59.717,79 con riferimento ai lavori e Euro 28.851,81 con riferimento alle forniture:

Quadro economico progetto	progetto esecutivo	aggiudicazione	perizia suppletiva
Lavori			
Lavori a misura ed in economia	Euro 405.324,03	Euro 345.606,24	Euro 391.958,73
Oneri per la sicurezza	Euro 15.500,00	Euro 15.500,00	Euro 23.000,00
Totale Lavori	Euro 420.824,03	Euro 361.106,24	Euro 414.958,73
Somme a disposizione			
Fornitura tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, saracinesche, idranti e sfiati	Euro 115.000,00	Euro 86.148,19	Euro 129.197,27
Oneri per allacciamenti o interferenza con pubblici servizi	Euro 2.000,00	Euro 2.000,00	
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc	Euro 8.416,48	Euro 3.494,00	Euro 5.844,00
Imprevisti e arrotondamento	Euro 3.759,49	Euro 97.251,57	

Totale Somme a disposizione	Euro 129.175,97	Euro 188.893,76	Euro 5.844,00
Importo dell'opera	Euro 550.000,00	Euro 550.000,00	Euro 550.000,00

VISTI gli elaborati presentati in relazione alla perizia suppletiva e di variante approvata dall'Amministratore delegato della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con propria determinazione n. 64 del 28.12.2017, con il quale il quadro economico esecutivo è stato modificato come segue:

Lavori	
Lavori a misura ed in economia	Euro 391.958,73
Oneri per la sicurezza	Euro 23.000,00
Totale lavori	Euro 414.958,73
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Fornitura tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale, saracinesche, idranti, sfiati	Euro 129.197,27
Oneri per allacciamenti e interferenze con pubblici servizi	Euro 2.000,00
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità, ecc.	Euro 5.844,00
	Euro 135.041,27
TOTALE PROGETTO (Iva esclusa)	Euro 550.000,00

DATO ATTO che con la citata nota prot. n. 2379 del 19.01.2018 del gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la medesima Società ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle economie ai sensi del disciplinare approvato con la citata D.G.R. n. 909 del 22.05.2012;

CONSIDERATO che l'ulteriore spesa per l'esecuzione dei lavori complementari, ammontante a Euro 97.251,57 viene coperta in parte con le economie conseguenti all'esperimento della gara d'appalto o realizzate nel corso delle lavorazioni, e in parte con la quota relativa agli imprevisti e riattribuzione degli importi per altre spese del quadro economico esecutivo, e che le ulteriori lavorazioni mantengono la medesima finalità di approvvigionamento idrico mediante estensione della rete acquedottistica nelle aree soggette a contaminazione da mercurio nelle acque di falda, prevedendo l'estensione della rete idrica in Via Timavo e Strada Santrovaso in Comune di Treviso;

RITENUTO in considerazione di quanto esposto, di autorizzare l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e da risparmi conseguiti nel corso delle lavorazioni relative all'appalto principale, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste dalla citata perizia suppletiva;

CONSIDERATO che il costo dell'intervento in argomento, pari a Euro 550.000,00, viene interamente coperto con il contributo regionale in oggetto, come specificato nella citata Determinazione del Direttore dell'A.A.T.O. "Veneto Orientale" n. 77 del 07.12.2012;

CONSIDERATO che relativamente al contributo regionale in oggetto si farà fronte per l'importo di Euro 550.000,00 con i fondi impegnati dalla D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011 a valere sull'impegno n. 4770, sulla disponibilità del capitolo 101071 "Interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee e per la tutela delle fonti", esercizio 2011 del bilancio regionale, tenuto conto del riaccertamento ordinario dei residui approvato con D.G.R. n. 537 del 28.04.2017 al n. 181/2019;

PRESO ATTO che il termine ultimo di cui al comma 6 dell'art. 54 della L.R. 27/2003, riferito ai contributi statali e regionali, per la presentazione della documentazione riportata al comma 5 del medesimo articolo, è fissato a cinque anni dal provvedimento di impegno di spesa del contributo e pertanto al 28.12.2016;

VISTE le note prot. n. 41374 del 28.12.2016 e prot. n. 4491 del 05.02.2018 con le quali la Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. ha richiesto di ridefinire la scadenza di cui sopra, indicando in via definitiva la data del 30.09.2018, in ragione della iniziale necessità di addivenire ad opportuni accordi con il gestore Veritas S.p.A., competente per il territorio confinante, nonché di intervenute variazioni normative relativamente alla disciplina degli appalti e ad indisponibilità finanziarie momentanee da parte della Società di gestione e, più recentemente, in ragione della necessità di eseguire le opere previste nella perizia di variante succitata;

PRESO ATTO che relativamente alla scadenza di cui sopra per la presentazione della documentazione approvativa relativa agli atti di contabilità finale, il Dirigente regionale può determinare termini di rendicontazione superiori, ai sensi del comma 7 dell'art. 54 della L.R. n. 27/2003;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è finalizzato al miglioramento del servizio di fornitura idropotabile a tutela della salute pubblica, nelle aree soggette a contaminazione da mercurio nelle acque di falda;

CONSIDERATO pertanto che la rideterminazione della scadenza per la presentazione della documentazione relativa alla contabilità finale dell'opera permette al Gestore di terminare l'esecuzione dei lavori previsti, altrimenti finanziariamente non coperti, e di proseguire nell'ottica di estensione delle infrastrutture di distribuzione idrica e di tutela sanitaria della popolazione, coerentemente agli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e comunitaria;

RITENUTO che le circostanze esposte a corredo della citata richiesta di proroga e la necessità della tutela dell'interesse pubblico rappresentato dall'intervento inducano a ravvisare le condizioni per l'applicazione del citato comma 7, art. 54, della L.R. 27/2003 e, di conseguenza, per la determinazione di un termine di rendicontazione superiore ai cinque anni, previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta avanzata dal Gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l., fissando il nuovo termine di cui al comma 6 dell'art. 54 della L.R. 27/2003, alla data del 30.09.2018;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27, e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 54, comma 2, inerente le modalità di erogazione dei contributi da parte della Regione Veneto al beneficiario del contributo;

VISTI la L.R. 29.11.2001, n. 39; il D.Lgs.118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;

decreta

1. È confermato alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. il contributo in conto capitale di Euro 550.000,00 assegnato ai sensi della D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011 ai lavori previsti nel progetto di "Ampliamento rete idrica a Treviso in zona Canizzano - Via Timavo, Via Paludi, Strada delle Marie - Lotto B", approvato dall'A.A.T.O. "Veneto Orientale" con Determinazione del Direttore n. 77 del 07.12.2012 denominandolo con il titolo: "*Ampliamento rete acquedottistica a Treviso zona Canizzano - Lotto B. Via Timavo, Via Palude e Strada delle Marie*" e parte del più ampio intervento denominato "Realizzazione di rete acquedottistica nelle aree soggette ad inquinamento da mercurio della falda acquifera in provincia di Treviso", previsto nel provvedimento regionale di cui sopra, e tenuto conto altresì della perizia suppletiva e di variante approvata dall'Amministratore delegato della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con propria determinazione n. 64 del 28.12.2017.
2. È autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e da risparmi conseguiti nel corso delle lavorazioni relative all'appalto principale, per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni previste dalla perizia suppletiva di variante approvata dall'Amministratore delegato della Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con propria determinazione n. 64 del 28.12.2017;
3. Al contributo regionale di Euro 550.000,00 si fa fronte con l'importo di cui all'impegno n. 4770 assunto con la D.G.R. n. 2379 del 29.12.2011 sul capitolo 101071 "Interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la ricarica delle falde sotterranee e per la tutela delle fonti", del bilancio regionale, esercizio 2011, tenuto conto del riaccertamento ordinario dei residui approvato con D.G.R. n. 537 del 28.04.2017 al n. 181/2019.
4. La concessione del contributo è regolata dal disciplinare tra Regione del Veneto e beneficiario del contributo, approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 909 del 22.05.2012 (Allegato B).
5. L'erogazione del contributo regionale alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l., quale beneficiario del contributo, verrà disposta sulla base delle seguenti modalità, coerentemente con quanto stabilito dalla L.R. 27/2003 e s.m. e i., art. 54, comma 2:
    a. anticipazione del 15 per cento, previa sottoscrizione da parte del beneficiario di polizza fideiussoria per pari importo;
    b. fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo. L'anticipazione di cui alla lettera a) è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione;
    c. a saldo, previa acquisizione della deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa sostenuta, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 54, comma 5, lett. a), punto 1), e comunque fatto salvo quanto previsto all'art. 54, comma 8 della L.R. 27/2003.
6. Le liquidazioni di cui al precedente punto 4) saranno disposte in ragione dell'effettiva disponibilità di cassa sul capitolo di spesa n. 101071 del bilancio regionale.

7. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al citato art. 54, comma 5, lett. a), punto 1), è stabilito al 30.09.2018, per le ragioni indicate in premessa. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
8. Il prosieguo delle attività tecnico - amministrative è di competenza della Direzione Difesa del Suolo ai sensi della D.G.R. n. 909 del 22.05.2012, tenuto conto del successivo assetto dell'organizzazione regionale e dell'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;
9. Il presente provvedimento viene trasmesso al Consiglio di Bacino "Veneto Orientale", e alla Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
10. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
11. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Il presente provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Marco Puiatti

(Codice interno: 364808)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 61 del 26 febbraio 2018

PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2'13 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Brenta - Sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano di Zocco (VI), Mestrino e Veggiano (PD) (VE2AP079) - Importo progetto E.400.000,00 - CUP J14H14001210002 - Presa d'atto spesa sostenuta, conferma contributo, accertamento economia di spesa e liquidazione del saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si conferma il contributo e si liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Brenta per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
- con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
- Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
- con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
- l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
- l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015 per un costo complessivo di Euro 400.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il **Consorzio di Bonifica Brenta** e risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;

CONSIDERATO CHE:

- con voto n. 76 in data 26.06.2015 la Commissione Tecnica Decentrata di Padova ha ritenuto il progetto definitivo dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Brenta, dell'importo complessivo di Euro 400.000,00 meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
- con decreto n. 292 del 17.11.2015 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico il progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di Euro 400.000,00 sulla scorta del citato voto n. 76/2015;

VISTA la determinazione n. 28 del 18.12.2015 del Direttore generale del Consorzio di Bonifica Brenta con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori dell'intervento in oggetto, rispettando pertanto i termini per le OGV previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014;

CONSIDERATO che nota prot.18900 del 30.12.2015 del Direttore del Consorzio di Bonifica Brenta è stato trasmesso alla Sezione Difesa del suolo il quadro economico del progetto in argomento rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito riportato:

A) LAVORI IN APPALTO

A1) Per lavori	Euro 145.381,18
A2) Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro 5.000,00
A3) Per imprevisti	Euro 7.519,06
A2) IVA 22%	Euro 34.738,05

Sommano A)	Euro 192.638,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) Interventi di ripristino ambientale	Euro 12.200,00
B2) indennizzi per occupazioni temporanee	Euro 47.000,00
B3) Spese tecniche	Euro 20.000,00
Sommano B)	Euro 79.200,00
In totale	Euro 271.838,29
C) ECONOMIE DI GARA	Euro 128.161,71
TORNANO (importo finanziamento)	**Euro 400.000,00**

VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 152 datato 26/05/2016 con il quale, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per i lavori, è stata impegnata la somma complessiva di Euro 400.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Brenta, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 e con lo stesso decreto sono state accertate per pari importo, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, sul capitolo di entrata 100349, le risorse FSC destinate all'intervento, come di seguito specificato:

- Euro 250.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 5830/2016, correlato all'accertamento n. 2366/2016;
- Euro 150.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. n. 1072/2017, correlato nell'accertamento n. 185/2017;

CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 5830/2016 e il correlato accertamento n. 2366/2016 sono stati parzialmente reimputati nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. 3246/2017 e accertamento n. 724/2017 per l'importo di Euro 124.575,17;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 101829 in data 13/03/2017 della Direzione Difesa del suolo, a fronte di specifica e motivata richiesta del Consorzio di Bonifica Brenta, è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione di lavorazioni resesi necessarie in corso d'opera a causa di circostanze impreviste;
- per l'esecuzione di tali lavorazioni, necessarie per completare l'intervento in argomento e da realizzarsi con le succitate economie, è stato stipulato apposito contratto per lavori complementari con la ditta affidataria dei lavori principali, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/06;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 04/10/2017, da cui risulta che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Brenta ha approvato, con deliberazione n. 22/7/1 in data 20/12/2017 tutti gli atti di contabilità finale relativamente all'intervento in oggetto;

VISTO che la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento risulta pari ad Euro 337.143,70, come da prospetto del Consorzio allegato alla nota prot. 810 in data 22/01/2018 di richiesta di erogazione del saldo, di cui si riporta una sintesi:

1) LAVORI IN APPALTO	
Interventi eseguiti dall'Impresa Edil Abbadesse s.r.l.	
- importo stato finale dei lavori	Euro 225.379,57
2) LAVORI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	Euro 3.031,00
Sommano per lavori	Euro 228.410,57
3) OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI	Euro 36.797,21
4) SPESE TECNICHE	Euro 36.797,21
5) IVA 22% SU LAVORI	Euro 50.250,33
TOTALE COMPLESSIVO	**Euro 337.143,70**

PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo 4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;

RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di **Euro 337.143,70** a favore del Consorzio di Bonifica Brenta, C.F. 90013790283 con sede legale in Riva IV Novembre, Cittadella (PD);

CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi Euro 321.635,08, di cui Euro 125.424,83 a valere sull'impegno n. 5830/2016, Euro 71.635,08 a valere sull'impegno 1072/2017 ed Euro 124.575,17 a valere sull'impegno 3246/2017 (da riaccertamento ordinario dell'impegno 5830/2016);

CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio per l'intervento in oggetto ammonta a **Euro 15.508,62**, che può essere liquidato con i fondi impegnati con il citato decreto di impegno di spesa n. 152/2016, sul capitolo di spesa 102158, sull'impegno n. 1072/2017;

CONSIDERATO infine che, sull'impegno di spesa n. 1072/2017 e sul correlato accertamento in entrata n. 185/2017, assunto con decreto n. 152/2016, è accertata un'economia e una minor entrata di Euro 62.856,30;

VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";

CONSIDERATO che le stesse note prot. n.329517/2016 e n. 29184/2017 prevedono che tutti gli atti di impegno o modifica impegno adottati dalle SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013, ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;

VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che gli interventi relativi a "Sistemazione del rio Tesinella nei comuni di Grisignano di Zocco (VI), Mestrino e Veggiano (PD)" (cod.SGP VE2AP079, CUP J14H14001210002) sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica Brenta con una spesa complessiva di **Euro 337.143,70**, come risulta dalla documentazione all'uopo trasmessa dal citato Consorzio.
3. Di rideterminare in **Euro 337.143,70** il contributo regionale assegnato al Consorzio di Bonifica Brenta con sede a Cittadella (PD) per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di accertare in **Euro 15.508,62** il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte con il finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 152/2016;
5. Di liquidare per la causale in argomento la somma di **Euro 15.508,62** a favore del citato Consorzio, a valere sui fondi impegnati con il citato decreto di impegno di spesa n. 152/2016, sul capitolo di spesa 102158, sull'impegno n. 1072/2017;
6. Di accertare un'economia di Euro 62.856,30 sull'impegno di spesa n. 1072/2017 capitolo 102158 e una minor entrata di Euro 62.856,30 sull'accertamento n. 185/2017 capitolo 100349, dando atto che si procederà alle relative registrazioni contabili in sede di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Marco Puiatti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

(Codice interno: 365062)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 239 del 12 dicembre 2017

Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dalla società Acque del Chiampo S.p.A. quale datore di lavoro di un volontario impegnato in attività di protezione civile (ex D.P.R. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore della società Acque del Chiampo S.p.A. e contestuale liquidazione.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento delle entrate, pari ad Euro 315,11 derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.P.R. n. 194/2001, delle spese sostenute dalla società Acque del Chiampo S.p.A., per il pagamento degli emolumenti ad un proprio dipendente impegnato in attività di protezione civile. Si assume, altresì, l'impegno di spesa a favore del datore di lavoro per poter procedere alla conseguente liquidazione di spesa.

Il Direttore

PREMESSO che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, agli artt. 9 e 10, prevede il rimborso alle Organizzazioni di Volontariato, ai Datori di Lavoro e ai Lavoratori Autonomi delle spese sostenute per la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile;

PREMESSO che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale effettua, su indicazione e per conto del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le istruttorie delle richieste di rimborso formulate con riferimento al su indicato DPR n. 194/2001;

PREMESSO che la Regione del Veneto, successivamente alla verifica delle istanze di rimborso trasmesse dalle Organizzazioni di Volontariato, dai Datori di Lavoro e dai Lavoratori Autonomi, invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la rendicontazione della spesa per l'accredito delle somme dovute;

VISTA la nota n. 05411 del 19/03/2012 registrata al protocollo regionale n. 152322 del 30/03/2012, con la quale la società Acque del Chiampo S.p.A. ha chiesto il rimborso degli emolumenti versati ad un proprio dipendente per la partecipazione in qualità di volontario agli eventi connessi all'emergenza meteo denominata "Emergenza neve Regione Marche, febbraio 2012", ai sensi dell'art. 9 del citato DPR 194/01;

VERIFICATA la regolarità della documentazione e la quantificazione del rimborso dovuto che ammonta a 315,11 Euro;

DATO ATTO che l'istruttoria si è conclusa nel corso del corrente anno;

VISTO che con nota n. 468131 del 09/11/2017 è stato chiesto al Dipartimento della Protezione civile l'accreditamento della somma di Euro 315,11, ai sensi del DPR 194/2001, per le suddette attività connesse all'emergenza meteo denominata "Emergenza neve Regione Marche, febbraio 2012" e che con nota prot. n. 72796 del 22/11/2017 è stata confermata dal Dipartimento la regolarità della rendicontazione e disposto il pagamento della su indicata somma;

RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3, all'accertamento per competenza della somma complessiva di Euro 315,11 sul capitolo di entrata n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice E.2.01.01.01.003;

RITENUTO, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dai rimborsi ai sensi del D.P.R. 194/01, di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della società Acque del Chiampo S.p.A., per l'importo di Euro 315,11 a valere sul capitolo di spesa n. 102154 "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" del bilancio 2017-2019 esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 32 del del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"

VISTO il DSGP n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";

decreta

1. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo 3, la somma di Euro 315,11 sul capitolo di entrata n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9, 10, D.P.R. 08/02/2001, n. 194)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri" codice E.2.01.01.01.003.
2. Di individuare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - anagrafica 37548 - il soggetto debitore della somma da accertare pari a Euro 315,11.
3. Di dare atto che l'obbligazione ha scadenza nel corrente anno finanziario.
4. Di impegnare e liquidare a favore della società Acque del Chiampo S.p.A. - C.F. 81000070243, la somma di Euro 315,11 sul capitolo n. 102154 ad oggetto "Fondo per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile - trasferimenti correnti - risorse statali (artt. 9, 10, d.p.r. 08/02/2001, n.194)" - art. 012 - Piano dei conti finanziario U.1.04.03.99.999, del bilancio 2017 - 2019 dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n. 100720 "Assegnazione statale per il ristoro urgente al volontariato per interventi di protezione civile (artt. 9 e 10 D.P.R. 08/02/2001, 194)", disposto con il presente provvedimento e l'impegno è assunto a valere sulla quota di competenza.
6. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata ed è esigibile nel 2017.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che la presente spesa non costituisce debito commerciale.
9. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di comunicare al beneficiario Acque del Chiampo S.p.A., le informazioni relative al presente provvedimento.

11. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Soppelsa

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

(Codice interno: 364819)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 337 del 16 novembre 2017

Affidamento all'Ing. Adelino Gandini di Verona del servizio tecnico per la progettazione esecutiva degli impianti, progettazione esecutiva antincendio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché attività accessorie finalizzate al rilascio del C.P.I. o deposito della S.C.I.A. antincendio per il capannone ex C.F.P. Verona Via Francia/Via Belgio. Impegno della spesa di Euro 7.866,56 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). L.R. 39/2001. CIG ZBF2009F56.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 7.866,56 sul Cap. 100630 del bilancio di previsione 2017, a favore dell'Ing. Adelino Gandini di Verona, per l'espletamento del servizio tecnico comprendente la progettazione esecutiva degli impianti, progettazione esecutiva antincendio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché attività accessorie finalizzate al rilascio del C.P.I. o deposito della S.C.I.A. antincendio per la realizzazione dell'intervento di completamento dei lavori adeguamento ad uso archivio cartaceo del capannone ex Centro Formazione Professionale di Verona sito in Via Belgio, 6/Via Francia, 16. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 347 in data 2.10.2017 e lettera in data 16.11.2017 prot. 479908 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Il Direttore

Premesso che con nota in data 28.06.2017 - prot. 254894 la Direzione Affari Generali AA.GG. e Patrimonio autorizzava l'utilizzo di risorse economiche per Euro 220.000,00 sul capitolo di propria competenza 100630, per la realizzazione dell'intervento di completamento dei lavori adeguamento ad uso archivio cartaceo del capannone ex Centro Formazione Professionale di Verona sito in Via Belgio, 6/Via Francia, 16.

Vista la nota in data 14.07.2017 - prot. 290485 con cui veniva comunicata al Direttore della U.O. Genio Civile Verona l'assegnazione delle risorse economiche suindicate, da imputare per Euro 10.000,00 all'art. 18 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" e per Euro 210.000,00 all'art.8 "Beni immobili".

Visto il Decreto n. 347 in data 2.10.2017, trasmesso con nota in data 10.11.2017 - prot. 470218, con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Verona ha disposto l'affidamento all'Ing. Adelino Gandini, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 20.04.1948 (*omissis* - P.IVA 03011770231) con studio tecnico in Via Porto San Pancrazio, 135 - 37133 Verona, del servizio tecnico per la progettazione esecutiva degli impianti, progettazione esecutiva antincendio, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché attività accessorie finalizzate al rilascio del C.P.I. o deposito della S.C.I.A. antincendio per l'intervento di cui sopra, verso il corrispettivo di Euro 6.448,00, di cui contributo INARCASSA 4% di Euro 248,00, oltre IVA 22% pari a Euro 1.418,56, per un importo complessivo quindi di Euro 7.866,56.

Vista la nota in data 16.11.2017 - prot. 479908 a firma del medesimo Direttore della U.O. Genio Civile Verona, attestante la positiva conclusione delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all'affidatario.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 100630 "*Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali*", Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 4 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, giusto Decreto n. 347 in data 2.10.2017 del Direttore della U.O. U.O. Genio Civile Verona, dell'affidamento all'Ing. Adelino Gandini, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 20.04.1948 *(omissis* - P.IVA 03011770231) con studio tecnico in Via Porto San Pancrazio, 135 - 37133 Verona, del servizio tecnico di cui in premessa, verso il corrispettivo di Euro 6.448,00, di cui contributo INARCASSA 4% di Euro 248,00, oltre IVA 22% pari a Euro 1.418,56, per un importo complessivo quindi di Euro 7.866,56;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 7.866,56 sul capitolo 100630 "*Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali*", Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di previsione 2017;
4. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio e per il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili e visto di regolarità;
5. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona;
6. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Verona la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 350 del 17 novembre 2017

Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità delle opere di sistemazione idraulicoforestale nei Comuni di Lusiana, Conco ed Enego (VI). Esecutore dei lavori: Unità Organizzativa Forestale Ovest. L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. Importo: Euro 49.500,00. Capitolo 100696. Esercizio Finanziario 2017.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento attiva un pronto intervento nei Comuni di Lusiana, Conco ed Enego (VI), località varie, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/09/1978, n. 52 e ne affida l'esecuzione all'Unità Organizzativa Forestale Ovest.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di disporre, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, l'attivazione di un pronto intervento nelle località: Val Leona, Valle del Ponte e Valle del Covolo, nel Comune di Lusiana; Val Ceccona e Valle dei Ciscati, nel Comune di Conco; Valdicina, Val del Capitano, Val di Fabbro e Val Gàdena, nel Comune di Enego, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di Euro 49.500,00.
2. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest, individuato come Responsabile unico del procedimento, di provvedere alla esecuzione del pronto intervento, di cui al punto 1), in economia, con la forma dell'amministrazione diretta. Il suddetto intervento dovrà essere ultimato entro il 31/12/2017, dando atto che a tale data si esaurirà la disponibilità del budget operativo assegnato al Direttore dell'UO Forestale Ovest.
3. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):

a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)	Euro 5.825,95
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)	Euro 42.723,65
Totale parziale	Euro 48.549,60
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016	Euro 950,40
Totale	Euro 49.500,00

4. Di dare atto che l'impegno di spesa necessario per l'esecuzione dell'intervento, di cui al punto 1), è stato prenotato con DGR 22/03/2017, n. 328.
5. Di dare atto che l'attivazione del budget operativo assegnato al Direttore dell'UO Forestale Ovest, per l'esecuzione dell'intervento, di cui al punto 1), è stata effettuata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, n. 131 del 28/03/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale per la quota lavori.
8. All'impegno della spesa di Euro 950.40, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione regionale, si provvederà con successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese sostenute, oltre che il certificato di regolare esecuzione.
10. Di dare atto che il Direttore titolare del budget operativo è tenuto, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, alla predisposizione del consuntivo delle spese sostenute, nonché alla trasmissione del medesimo alla Direzione Bilancio e Ragioneria, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget e comunque con riferimento al 31 dicembre

dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, per il controllo di regolarità contabile.

11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 352 del 20 novembre 2017

OCDPC n. 170/2014 OCDPC N. 262/2015 DGRV 642/2016 . Lavori urgenti per la messa in sicurezza del Nodo Idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginale e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel Canalbianco, comune di Loreo (RO). Prog.725/B. Importo euro 540.000,00. Codice progetto 166 - CUP: H84H17000460001. Presa d'atto dell'approvazione del progetto definitivo, approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'approvazione del progetto definitivo da parte dell'U.O. Genio Civile di Rovigo, si procede all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si dispone di appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. n. 642 del 11.05.2016 Decreto n. 229 del 06.06.2017 Decreto n. 360 del 15.09.2017 Decreto n. 424 del 24.10.2017 Voto CTRD LL.PP. Rovigo n. 102 del 24.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- Con Decreto n. 2 del 12/01/2017 del Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi" è stato assunto l'impegno di spesa a favore, tra gli altri, del Genio Civile di Rovigo, in qualità di Soggetto attuatore degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio gravemente danneggiato dall'emergenza provocata dagli eventi eccezionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui alle O.C.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015;
- Con D.G.R. n. 642/2016 è stato approvato l'elenco degli interventi di completamento del Piano di cui all'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 170/2014 e i relativi fabbisogni dove, tra l'altro figura l'intervento in oggetto.
- L'elenco di detti interventi è stato successivamente approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota n. RIA/27579 del 01/06/2016;
- Con decreto n. 424 del 24.10.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo è stato approvato il progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di Euro 540.000,00;
- Con nota prot. 93446 del 7.03.2017 la Direzione Operativa forniva alcuni indirizzi attuativi per le procedure di appalto dei lavori finanziati con OCDPC N. 262/2015 per gli eventi alluvionali 2014;
- A copertura dello stanziamento si provvede con le risorse assegnate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 O.C.P.D.C. n. 170/2014 e 286/2015 presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia;
- VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in parola N. 725/B redato in data 19.09.2017 dall'Ing. David Voltan su incarico dell'U.O. Genio Civile Rovigo dell'importo complessivo di Euro 540.000,00, come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO

1 - IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
a Lavori a base d'asta		
a.1 Opere provvisionali	Euro	29.618,59
a.2 Adeguamento paratoia a libro	Euro	81.996,20
a.3 Nuovo impianto idrovoro	Euro	61,969.54
a.4 Consolidamento fondazione piarda esistente	Euro	82,288,02
a.5 Ristrutturazione manufatti della conca	Euro	70.036,45
a.6 Quadri e cavi elettrici	Euro	53.483,36
Sommano lavori a base d'asta (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5.a.6)	Euro	379.392,16
b Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	13.300,00
Sommano (a+b)	**Euro**	**392,692,16**
2 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2.1 - Spese tecniche progettazione e DL (comprensive contributo previdenziale)	Euro	36.882,56
2.2 - Spese tecniche CSE (comprensive contributo previdenziale e IVA 22%)	Euro	3.172,00
2.3 - Spese tecniche verifiche panconi (comprensive contributo previdenziale e IVA 22%)	Euro	1.830,00
2.4 - Accantonamento ex art.113 del D.lvo 50/16 2%	Euro	7.853,84
2.5 - Prove geologiche (comprensive contributo previdenziale e IVA 22%	Euro	2.698.74

2.6 - Imprevisti	Euro	364.26
2.7 - IVA 22% su 1. - 2.1	Euro	94.506,44
Sommano (2.)	Euro	147.307,84
TOTALE	Euro	540,000,00

VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP in data 19.10.2017;

CONSIDERATO che con parere del 24.10.2017 n. 102 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che con decreto n. 424 del 24.10.2017 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, è stato autorizzato l'intervento in argomento ai fini del vincolo paesaggistico e protezione delle bellezze naturali ed ambientali, ai sensi del comma 9 dell'art. D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto in data 12.09.2017 apposita dichiarazione (Allegato E) di non necessità di valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 punto 19 della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che con decreto, del Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi calamitosi" O.C.D.P.C. n. 262/2015, n. 2 del 12.01.2017 sono state impegnate le necessarie somme per l'esecuzione dei lavori in oggetto a valere sulla contabilità speciale n. 5823 O.C.P.D.C. n. 170/2014 e 262/2015 presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo n. 229 in data 6.06.2017 è stato dato incarico all'Ing. David Voltan di Rovigo della progettazione esecutiva dell'intervento in argomento;

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri orientamenti, individuino gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con la dermina a contrarre;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTE le O.C.P.C. n. 170/2014, 262/2015 e n. 397/2016;

VISTO il Decreto Regionale n. 2 del 12.01.2017;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del Decreto n. 424 del 24.10.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Rovigo di approvazione del progetto nell'importo complessivo di Euro 540.000,00, nel quale i lavori in argomento sono stati autorizzati ai fini del vincolo paesaggistico e di protezione delle bellezze naturali ed ambientali, ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42;
3. Di dare atto che l'intervento rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza come da dichiarazione citata in premessa;
4. Di dare avvio alle procedure di affidamento mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., tenuto conto dell'urgenza di appaltare i lavori previsti in progetto;

5. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/16;
6. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Dlgs. 50/16, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
7. Di determinare in Euro 392.692,16 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 13.300,00 per oneri di sicurezza;
8. Di stabilire altresì che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato dal R.U.P. mediante scrittura privata e ha per oggetto la sola esecuzione lavori;
9. La somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura con le risorse assegnate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 O.C.P.D.C. n. 170/2014 e 262/2015 presso la Banca d'Italia - Sezione Venezia;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
11. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Adriano Camuffo

(Codice interno: 364822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 353 del 20 novembre 2017

Affidamento all'Ing. Adelino Gandini di Verona del servizio tecnico per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento impiantistico e funzionale ex locale CED presso la sede di P.le Cadorna 2 Verona. Impegno della spesa di Euro 8.945,04. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG Z961FF22A6.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 8.945,04 sul Cap. 103377 del bilancio di previsione 2017, a favore dell'Ing. Adelino Gandini di Verona, per l'espletamento del servizio tecnico comprendente la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di adeguamento impiantistico e funzionale ex locale CED presso la sede di P.le Cadorna 2 Verona. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 348 del 2.10.2017 e lettera prot. 479867 in data 16.11.2017 del Direttore U.O. Genio Civile Verona

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Verona è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)" del bilancio di previsione 2017, per l'esecuzione di alcuni lavori segnalati come necessari e urgenti, tra cui l'adeguamento impiantistico e funzionale ex locale CED presso la sede di P.le Cadorna 2 - Verona.

Visto il Decreto n. 348 in data 2.10.2017, trasmesso con nota in data 14.11.2017 - prot. 474080, con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Verona ha disposto l'affidamento del servizio tecnico per la progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori suindicati all'Ing. Adelino Gandini, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 20.04.1948 (C.F. GNDDLN48D20I003U, P.IVA 03011770231), con studio tecnico in Via Porto San Pancrazio, 135 - 37133 Verona, verso il corrispettivo di Euro 7.332,00, di cui contributo INARCASSA 4% di Euro 282,00, oltre IVA 22% pari a Euro 1.613,04, per un importo complessivo quindi di Euro 8.945,04.

Vista la nota in data 16.11.2017 - prot. 479867 a firma del medesimo Direttore della U.O. Genio Civile Verona, attestante la positiva conclusione delle prescritte verifiche circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo all'affidatario.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)" Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 4 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, giusto Decreto n. 348 in data 2.10.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona, dell'affidamento all'Ing. Adelino Gandini, nato a San Martino Buon Albergo (VR) il 20.04.1948 (C.F. GNDDLN48D20I003U, P.IVA 03011770231) con studio tecnico in Via Porto San Pancrazio, 135 - 37133 Verona,

del servizio tecnico di cui in premessa, verso il corrispettivo di Euro 7.332,00, di cui contributo INARCASSA 4% di Euro 282,00, oltre IVA 22% pari a Euro 1.613,04, per un importo complessivo quindi di Euro 8.945,04;

3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 8.945,04 sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 07/12/1984, n.818)" Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, gestione dell'incarico, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione della spesa di cui al punto 3., ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Verona la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364823)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 366 del 24 novembre 2017

Affidamento alla ditta Bernabè & Ballarin S.r.l. di Verona dei lavori di manutenzione riguardanti la sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione di controsoffitti e tinteggiatura dei locali presso la sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona. Impegno della spesa di Euro 48.786,42. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: Z68204208C.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 48.786,42 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta Bernabè & Ballarin S.r.l. di Verona per i lavori di manutenzione riguardanti la sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione di controsoffitti e tinteggiatura dei locali presso la sede di Piazzale Cadorna, 2 Verona. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 432 in data 20.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Verona è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" per l'esecuzione di lavori di manutenzione riguardanti la sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione di controsoffitti e tinteggiatura dei locali presso la sede di Piazzale Cadorna, 2 - Verona.

Visto il Decreto n. 432 in data 20.11.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Verona ha disposto l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta Bernabè & Ballarin S.r.l. con sede in Piazza Cittadella, 16 - Verona, C.F. e P.IVA 00281450239, per l'importo di Euro 39.988,87 oltre IVA 22% = Euro 48.786,42.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 4 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Bernabè & Ballarin S.r.l. con sede in Piazza Cittadella, 16 - Verona (VR) C.F. e P.IVA 00281450239 per l'importo di Euro 39.988,87 oltre IVA 22% = Euro 48.786,42, giusto Decreto n. 432 in data 20.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 48.786,42 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti

U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;

4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Verona la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Pattii

(Codice interno: 364824)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 373 del 29 novembre 2017

Somministrazione della vaccinazione volontaria contro la encefalite virale da zecca (TBE) a dipendenti in servizio a Belluno, presso le U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Forestale Est. Elevazione da 429,00 a 476,00 Euro dell'impegno n. 1770/2017 assunto con Decreto n. 4 del 7.02.2017. D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. CIG: Z381D29FCC.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto il Direttore della Direzione Operativa, in qualità di Datore di lavoro individuato con D.P.G.R. n. 84 del 12.07.2016 ai sensi del D.Lgs 81/2008, dispone l'elevazione da 429,00 a 476,00 Euro dell'impegno n. 1770/2017 assunto con Decreto n. 4 del 7.02.2017, per la vaccinazione volontaria contro la encefalite virale da zecca (TBE) presso la ULSS 1 Dolomiti di dipendenti in servizio le U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Forestale Est. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno in data 24.11.2017 prot. 492900.

Il Direttore

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è stato individuato quale Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale delle Unità Organizzative del Genio Civile di Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, Belluno, Verona e Litorale Veneto, delle Unità Organizzative Forestale di Belluno, Verona e Rovigo, Treviso e Venezia, Padova e Vicenza, e per gli Uffici per le relazioni con il Pubblico di Belluno, Verona, Rovigo, Padova, Venezia, Vicenza e Treviso.

Visto il decreto n. 4 del 7.02.2017 con cui veniva disposto l'impegno della spesa di Euro 429,00 a favore della ULSS 1 Dolomiti per la vaccinazione volontaria contro la encefalite virale da zecca (TBE) da somministrare ad alcuni dipendenti in servizio a Belluno presso le U.O. Genio Civile Belluno e U.O. Forestale Est.

Vista la nota in data in data 24.11.2017 - prot. 492900 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Belluno segnala l'esigenza di impegnare al riguardo una ulteriore spesa di Euro 47,00, inizialmente non prevista.

Ritenuto pertanto di integrare a tale proposito l'impegno n. 1770/2017 assunto a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57, 32100 Belluno - C.F. e P. IVA 00300650256 sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" del corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti U.1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa", elevandolo da 429,00 a 476,00 Euro.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto, deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di elevare, per quanto espresso in premessa, da 429,00 a 476,00 Euro l'impegno n. 1770/2017 assunto con Decreto n. 4 del 7.02.2017 a favore dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti - Via Feltre 57, 32100 Belluno - C.F. e P. IVA 00300650256 sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)" del corrente esercizio, art. 023 - codice piano dei conti U.1.03.02.18.001 "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa";
3. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, previa verifica della regolare effettuazione delle prestazioni richieste, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;

4. di comunicare al beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364825)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 376 del 29 novembre 2017

Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura del materiale di reintegro delle dotazioni di pronto soccorso per le sedi e il personale di competenza della Direzione Operativa. Impegno di spesa di Euro 3.344,14 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. di Napoli, D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG ZA520FD1B1.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 3.344,14 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. di Napoli, per la fornitura del materiale di reintegro delle dotazioni di pronto soccorso per le sedi e il personale di competenza della Direzione Operativa, mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale ricerca prodotti sul MePA del 20.11.2017, Ordine diretto d'Acquisto MePA n. 3978271.

Il Direttore

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è stato individuato quale Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale delle Unità Organizzative del Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.

Considerata l'esigenza di provvedere alla fornitura del materiale di reintegro delle dotazioni di pronto soccorso per le sedi e il personale suindicato, secondo le disposizioni di cui al DM 388/2003, per un ammontare massimo presunto di Euro 5.000,00 IVA compresa.

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto al riguardo quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "*Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)*".

Dato atto che in relazione a quanto sopra è stata pertanto effettuata apposita ricerca sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, individuando quale fornitore per i prodotti richiesti la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. con sede in Via Fontanelle al Trivio, 60 - 80141 Napoli, C.F e P.IVA 06111530637, per un importo complessivo di Euro 2.741,10 oltre IVA = Euro 3.344,14, come da verbale in data 20.11.2017, agli atti della U.O. Supporto di Direzione.

Dato atto che la spesa suindicata può essere sostenuta con i fondi stanziati a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 005 - codice piano dei conti U.1.03.01.05.999 "altri beni e prodotti sanitari n.a.c.", del bilancio di previsione 2017.

Visto al riguardo l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 3978271 generato sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, a favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. con sede in Via Fontanelle al Trivio, 60 - Napoli, C.F e P.IVA 06111530637.

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di nominare Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto il Direttore della U.O. Supporto di Direzione, abilitato quale Punto Ordinante sul portale degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione;

3. di affidare la fornitura dei prodotti di cui in premessa alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. con sede in Via Fontanelle al Trivio, 60 - Napoli, C.F e P.IVA 06111530637, per l'importo di Euro 3.344,14, come da Ordine Diretto d'Acquisto n. 3978271 generato sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;

4. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 3. la spesa di Euro 3.344,14, a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 005 - codice piano dei conti U.1.03.01.05.999 "altri beni e prodotti sanitari n.a.c.", del bilancio di previsione 2017;

5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;

6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;

7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364826)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 379 del 29 novembre 2017

Affidamento alla ditta Edil Pitture S.r.l. di Porto Viro (RO) di lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo. Impegno della spesa di Euro 39.919,62. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG Z542096D07 - CUP H13G17000300002.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 39.919,62 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017 a favore della ditta Edil Pitture S.r.l. di Porto Viro (RO), per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 487 in data 27.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" del bilancio di previsione 2017, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria presso la sede di viale della Pace 1/d, Rovigo.

Visto il Decreto n. 487 in data 27.11.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo ha disposto l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta Edil Pitture S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293, per l'importo di Euro 32.721,00 oltre IVA 22% = Euro 39.919,62.

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 5 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Edil Pitture S.r.l. con sede a Porto Viro (RO) in via dell'Artigianato n. 70 - C.F. e P.IVA 00949260293, per l'importo di Euro 32.721,00 oltre IVA 22% = Euro 39.919,62, giusto Decreto n. 487 in data 27.11.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;

3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 39.919,62 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;

4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo;

5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Rovigo la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;

6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364827)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 380 del 29 novembre 2017

L.R. 31/2016 - D.G.R. n. 1482/2017 Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine località Paolino e Pizzon. Importo Euro 245.000,00 - Progetto n. 735 Cod. triennale PT-RO 00442 - CUP: H41H17001650002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si dispone di appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 Voto CTRD LL.PP. Rovigo n. 98 del 24.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di Stabilità 2017" e L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" la Giunta Regionale è stata autorizzata a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
- con successiva Deliberazione n. 1482 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro 2.312.000,00, a valere sul capitolo di spesa 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per l'attuazione degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato A alla DGR medesima;
- nell'Allegato A) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento intitolato "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine località Paolino e Pizzon" dell'importo complessivo di Euro 245.000,00;
- a copertura dello stanziamento si provvede con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in parola n. 735 redatto in data 30.08.2017 dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo dell'importo complessivo di Euro 245.000,00, come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO

1 Lavori intervento A	
1.1 Importo lavori a base d'asta	Euro 146.640,00
1.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 3.160,00
1.3 Sommano Lavori Intervento A (1.1+1.2)	**Euro 149.800,00**
2 Somme a disposizione dell'amministrazione:	
2.1 Intervento B lavori in appalto	Euro 39.416,00
2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta intervento B	Euro 584,00
2.3 Sommano Lavori Intervento B (2.1+2.2)	**Euro 40.000,00**
2.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Interventi A e B inclusi oneri previdenziali	Euro 3.120,00
2.5 Indagini geotecniche	Euro 4.700,00
2.6 I.V.A. 22% (sulle voci 1.3+ 2.3+2.4+2.5)	Euro 43.476,40
2.7 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50 18 aprile 2016 (su 1.3+2.3)	Euro 3.796,00
2.8 Imprevisti	Euro 107,60
Totale somme a disposizione (voci 2.3+2.4+2.5+2.6+2.7 e 2.8)	Euro 95.200,00
TOTALE PROGETTO (1+2)	**Euro 245.000,00**

PRESO atto che, gli interventi previsti nel progetto oltre che ad interessare siti diversi ubicati in due comuni distinti comportano la necessità di adottare soluzioni cantieristiche completamente differenti tra loro (intervento A approccio da fiume tramite pontone, intervento B approccio da terra mediante escavatore cingolato).

RITENUTO pertanto opportuno che la realizzazione dei lavori avvenga con due affidamenti distinti tenuto conto della peculiarità delle opere da realizzare;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP in data 19.10.2017;

CONSIDERATO che con parere n. 98 del 24.10.2017 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che per quanto attiene al vincolo di protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i lavori non necessitano di autorizzazione in quanto rientrano nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 al punto A.25;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto in data 19.10.2017 apposita dichiarazione (Allegato E) di non necessità di valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 punto 19 della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che a copertura della spesa di Euro. 245.000,00, saranno utilizzate le somme presenti sul capitolo 103317 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Operativa, allorché l'U.O. Genio Civile Rovigo, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa aggiudicataria;

PRESO ATTO che con ordine di servizio dell'U.O. Genio Civile Rovigo in data 25.08.2017 è stato nominato il gruppo di progettazione;

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri orientamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con la determina a contrarre;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di Euro 245.000,00, come in premessa specificato, il Progetto esecutivo denominato "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine località Paolino e Pizzon" redatto dall'U.O. Genio Civile Rovigo;
3. Di dare atto che l'intervento rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza come da dichiarazione citata in premessa;
4. Di dare avvio alle procedure di affidamento mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., tenuto conto dell'urgenza di appaltare i lavori previsti in progetto;
5. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/16;
6. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Dlgs. 50/16 e s.m.i., secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
7. Di determinare per l'intervento A in Euro 149.800,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 3.160,00 per oneri di sicurezza e per l'intervento B in Euro 40.000,00 l'importo a base d'appalto, comprensivo di Euro

584,00 per oneri di sicurezza;

8. Di stabilire altresì che i contratti con gli operatori economici selezionati saranno stipulati dal R.U.P. mediante scritture private e hanno per oggetto la sola esecuzione lavori;
9. La somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
11. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 394 del 05 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le provincie di Belluno, Treviso e Venezia a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature da cantiere da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nelle province di Belluno, Treviso e Venezia, a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire le attrezzature da cantiere evidenziate in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nelle provincie di Belluno, Treviso e Venezia.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura di attrezzature cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale di EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione delle attrezzature evidenziate in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la suddetta Unità Organizzativa Forestale di EST non ha potuto ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto le stesse non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

ATTESO altresì che, in assenza di convenzioni Consip attive, si è provveduto alla acquisizione delle attrezzature necessarie mediante ricorso al MePA, ovvero previo sondaggio così come previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 51.592,02** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale di EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Belluno, Treviso e Venezia, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 51.592,02** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di attrezzature da cantiere la somma di **Euro 51.592,02** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

4. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
5. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
7. Di disporre la liquidazione, per l'acquisto di mezzi da cantiere sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 51.592,02** per gli importi parziali a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature di cantiere nel medesimo indicato, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Belluno, Treviso e Venezia.
8. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale di EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico delle attrezzature e la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 51.592,02.**
9. Di notificare il contenuto del presente provvedimento ai beneficiari evidenziati nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato A al decreto n. 394 del 05.12.2017 **1 / 2**

REGIONE DEL VENETO

RIEPILOGO ATTREZZATURE DA CANTIERE DA ACQUISIRE
per le Provv. di BELLUNO, TREVISO e VENEZIA
a cura della Unità Organizzativa Forestale EST - DIREZIONE REGIONALE OPERATIVA

DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
Ditta	*Indirizzo*	*C.F. / P.I.*	*Quantità*	*Tipo*	*Prezzo unitario IVA COMPRESA*	*Prezzo TOTALE*
HILTI ITALIA S.p.a. CIG: Z161FFB77F	PIAZZA MONTANELLI 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)	c.f. / p.i. 00822480158	2	Kit TE60 ATC/AVR indu + TEYX32 +TEYP (demoperforatore)	€ 1.419,17	€ 2.838,34
			3	Trapano avvitatore SF 10W-A22ATC val	€ 352,89	€ 1.058,67
			2	Perforatore TE 6-A22 (02)+Mandr. val	€ 596,26	€ 1.192,52
			2	TE 3-M (Indu) + Set punte (perforatore)	€ 500,87	€ 1.001,74
			3	Kit AG 125-A22 + AC-D 125 SP (25) - smerigliatrice a batteria	€ 351,75	€ 1.055,25
			2	Kit Smerigliatrice DAG 230-D 230V val	€ 388,18	€ 776,36
			10	Pacco batteria B 22/5.2 Li-ion	€ 250,21	€ 2.502,10
			8	Caricabatterie C 4/36-350 230V sca	€ 122,94	€ 983,52
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 11.408,48***
GREIFENBERG S.a. s. CIG: ZDF1FDE024	VIA LONGA, 7 38027 TERZOLAS (TN)	c.f. / p.i. 01207500222	1	MINIVERRICELLO GREIFENBERG Mod. LEONARDO con accessori	€ 4.087,00	€ 4.087,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.087,00***
ASPORT'S MOUNTAIN EQUIPEMENT DI FABRIZIO PAYER CIG: ZD62012ECD	QUARTIER G. CARDUCCI, 141 -- CHIES D'ALPAGO (BL)	c.f. / p.i. 00135600252	20	Connettore Petzl Oxan Triact Lock	€ 11,53	€ 230,58
			2	Discensore Petzl ID's	€ 132,37	€ 264,74
			6	Casco lavoro in quota Petzl Alveo Vent, con otoprotettori e visiera	€ 114,78	€ 688,67
			6	Maniglia per risalita Petzl Ascension destra	€ 38,50	€ 231,02
			6	Petzl Asap Lock	€ 151,59	€ 909,51
			8	Petzl Grillon 20 mt	€ 130,45	€ 1.043,64
			8	Carrucola Petzl Fixe Work	€ 16,06	€ 128,44
			10	Assorbitore di energia Petzl Absorbica	€ 29,59	€ 295,85
			6	Pedale regolabile in fettuccia Petzl Footape	€ 12,98	€ 77,88
			3	Imbracatura Petzl Avao Bod Fast	€ 215,21	€ 645,62
			10	Cordino di progressione Petzl	€ 17,42	€ 174,22
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.690,17***
DNA S.n.c. DI DE NARDIN ALESSANDRO & C.	VIA VALCOZZENA, 31/L AGORDO (BL)	c.f. / p.i. 01142620259	1	Decespugliatore Stihl FS260R	€ 548,99	€ 548,99
			4	Decespugliatore Stihl FS460 C-EM	€ 820,43	€ 3.281,70
			8	Motosega Stihl MS261 C-M	€ 757,97	€ 6.063,79
			1	Motosega Stihl MS441 C-M	€ 1.030,64	€ 1.030,64
			1	Motosega Stihl MSA 200 C-BQ	€ 359,88	€ 359,88
			1	Caricabatterie AL500	€ 125,65	€ 125,65

Allegato A al decreto n. 394 del 05.12.2017 **2 / 2**

CIG: Z461FD81FS			1	Accumulatore AP300	€ 175,61	€ 175,61
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 11.586,25***
SPONGA ENZO GIOVANNI CIG: Z5C1FD8106	VIA GRESAL, 60 SEDICO (BL)	c.f. / p.i. 00767480254	4	Motosega Husqvarna 560 XP	€ 915,00	€ 3.660,00
			8	Motosega Husqvarna 550 XP	€ 732,00	€ 5.856,00
			2	Motosega Husqvarna T536Li XP	€ 488,00	€ 976,00
			4	Caricabatterie 220V 500W	€ 168,36	€ 673,44
			2	Batterie BLi 150	€ 148,84	€ 297,68
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 11.463,12***
LEICA GEOSYSTEM S.P.A. CIG: Z9420642C3	VIA CODOGNINO, 10 CORNEGLIANO LAUDENSE (LO)	c.f. / p.i. 12090330155	1	STAZIONE TOTALE TS 09 COMPLETA DI ACCESSORI	€ 8.357,00	€ 8.357,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 8.357,00***
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 51.592,02***

(Codice interno: 364829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 395 del 05 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le provincie di Padova e Rovigo a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nelle province di Padova e Rovigo, a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire le attrezzature e i mezzi da cantiere evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nelle provincie di Padova e Rovigo.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura di attrezzature e di mezzi di cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la suddetta Unità Organizzativa Forestale di OVEST non ha potuto ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto le stesse non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

ATTESO altresì che, in assenza di convenzioni Consip attive, si è provveduto alla acquisizione delle attrezzature e dei mezzi necessari mediante ricorso al MePA, ovvero previo sondaggio così come previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

ATTESO che l'obbligazione per la quale si intende procedere all'impegno di spesa risulta perfezionata.

ATTESO inoltre che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.

ATTESO infine che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 30.363,60** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

RITENUTO altresì per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di mezzi da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 89.290,58** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Padova e Rovigo, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 30.363,60** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di attrezzature da cantiere la somma di **Euro 30.363,60** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.
4. Di dar corso altresì, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei mezzi da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Padova e Rovigo, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 89.290,58** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
5. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di mezzi da cantiere la somma di **Euro 89.290,58** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U. U.2.02.01.01.001.
6. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata.
8. Di dare atto che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
11. Di disporre la liquidazione, per l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 119.654,18** per gli importi parziali a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature e dei mezzi di cantiere nel medesimo indicato, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Padova e Rovigo.
12. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico delle attrezzature e dei mezzi, nonché la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 119.654,18.**
13. Di notificare il contenuto del presente provvedimento ai beneficiari evidenziati nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato A al decreto n. 395 del 05/12/2017 **1 / 2**

REGIONE DEL VENETO

RIEPILOGO ATTREZZATURE E MEZZI DA CANTIERE DA ACQUISIRE
per le Provv. di PADOVA e ROVIGO

a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST - DIREZIONE REGIONALE OPERATIVA
(Ex Settore Forestale di Padova e Rovigo)

ATTREZZATURE

DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
MIANI CLAUDIO PD CIG: Z3D20646C4	Viale della Libertà 21 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	*c.f. / p.i.* MNILCLD48M18C758B 00598750305	2	BATTERIA DI RICAMBIO NI-CD PER MAKITA 12 20; 1222; 1233; 1234; 1235 DA 12V–2,0 AH	€ 81,71	€ 163,42
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 163,42***
F.A.E.C. SRL PD CIG: Z8820497F7	Via Niccolò Macchiavelli 6 37030 LAVAGNO VR	c.f. / p.i. 03182110233	1	TRONCATRICE RADIALE BOSH GCM 12 GDL PROFESSIONAL	€ 1.068,72	€ 1.068,72
			1	Banco da lavoro e trasporto per bosch GCM 12 GDL	€ 481,90	€ 481,90
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.550,62***
OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA PD CIG: Z78203A857	Via Vittorio Veneto 66 37053 CEREA VR	c.f. / p.i. 00874590235	1	Copertura rigida, gancio traino, vasca protezione cassone per ISUZU DMAX	€ 4.477,26	€ 4.477,26
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.477,26***
JANNI E CESCHI PD CIG: Z002014C62	Via Stazione 2 28855 MASERA VB	c.f. / p.i. 00490560034	6	Ganci Svizzeri	€ 230,58	€ 1.383,48
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.383,48***
HILTI ITALIA SPA PD CIG: Z1E20497D4	Piazza Montanelli 20 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	c.f. / p.i. 00822480158	2	Pacco batterie B22/5 2 Li-on	€ 250,21	€ 500,42
			2	Pacco batteire B 14/3,3 Li-ion	€ 198,18	€ 396,36
			2	Pacco batterie B 36/55,2	€ 372,34	€ 744,68
			1	Kit caribabil c 4/36-350 + sostbag Smll	€ 162,78	€ 162,78
			1	trapano avvitatore SF 14-A-VAL	€ 274,35	€ 274,35
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 2.078,59***
MANTOVA MOTOR GIARDINO DI VALLICELLI ANDREA PD CIG: Z1720497E7	Via dei Toscani 34 46100 MANTOVA	c.f. / p.i. VLLNDR79P16B910B 01894960200	2	TRINCIASARMENTI OREC HR662H	€ 3.538,67	€ 7.077,34
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 7.077,34***
			1	verricello forestale elettroidraulico forza tiro 63 kN, velocità trazione 0,49-1,29 m/s, peso senza fune 520 kg, con svolgitore idraulico, guidafune, con fune compattata 11 mm 100 m marca Bernardi B 650EH o altra analoga	€ 7.747,00	€ 7.747,00
			1	radiocomando per verricello elettroidraulico	€ 793,00	€ 793,00
			1	catena grado 100 m 2	€ 30,50	€ 30,50
			1	catena grado 100 m 2,5	€ 36,60	€ 36,60
			1	catena grado 100 m 3	€ 42,70	€ 42,70

Allegato A al decreto n. 395 del 05/12/2017 **2 / 2**

BENINCA' RUTILIO & C. SNC	Via della Stamperia 32 36014 SANTORSO VICENZA	c.f./p.i. 00055450241	1	verricello forestale meccanico, forza tiro 53kN, velocità trazione 0,49-1,29 m/s, peso senza fune 410 kg, con fune compattata 10 mm 100 m, marca Bernardi B550R o altra analoga	€ 3.538,00	€ 3.538,00
			1	cardano compatibile con trattore Carraro TRG9800	€ 146,40	€ 146,40
			1	Carrucola forestale apribile con perno imperdibile portata 16000 kg	€ 268,40	€ 268,40
			3	Carrucola forestale aperta per fune in acciaio con grillo portata 5000 kg	€ 85,40	€ 256,20
			3	Carrucola forestale aperta per fune in acciaio con grillo portata 10000 kg	€ 101,87	€ 305,61
			1	fascia tonda a anello per ancoraggio arancio portata 20000 kg circonferenza 5000 mm	€ 237,90	€ 237,90
			2	fascia tonda a anello per ancoraggio rosso portata 5000 kg circonferenza 4000 mm	€ 45,14	€ 90,28
			1	fascia tonda a anello per ancoraggio blu portata 8000 kg circonferenza 4000 mm	€ 64,66	€ 64,66
			1	fascia tonda a anello per ancoraggio blu portata 8000 kg circonferenza 5000 mm	€ 75,64	€ 75,64
PD CIG: Z4920521E6						
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 13.632,89***
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 30.363,60***

MEZZI

DITTE			***N. Articoli e importi PER DITTA***			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
RINALDIN SNC	Via dell'Artigianato 15 31047 PONTE DI PIAVE TV					
PD CIG: Z5420A1B8D		03211360262	1	TRATTORE DA 100 CV	€ 43.784,58	€ 43.784,58
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 43.784,58***
OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	Via Vittorio Veneto 66 37053 CEREA VR	c.f. / p.i. 00874590235	1	AUTOCARRO ISUZU N35 3,5 TON CON GRU PALLFINGER	€ 45.506,00	€ 45.506,00
PD CIG: ZA92049809						
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 45.506,00***
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 89.290,58***

Cap. 100696 - TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO per le Provv. di PADOVA e ROVIGO	**€ 119.654,18**

(Codice interno: 364830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 396 del 05 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per la provincia di Verona a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nella provincia di Verona, a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire le attrezzature e mezzi da cantiere evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nella provincia di Verona.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura di attrezzature e di mezzi di cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la suddetta Unità Organizzativa Forestale di OVEST non ha potuto ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto le stesse non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

ATTESO altresì che, in assenza di convenzioni Consip attive, si è provveduto alla acquisizione delle attrezzature e dei mezzi necessari mediante ricorso al MePA, ovvero previo sondaggio così come previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

ATTESO che l'obbligazione per la quale si intende procedere all'impegno di spesa risulta perfezionata.

ATTESO inoltre che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.

ATTESO infine che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 87.206,80** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

RITENUTO altresì per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di mezzi da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 32.818,00** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Verona, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 87.206,80**, I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di attrezzature da cantiere la somma di **Euro 87.206,80** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.
4. Di dar corso altresì, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto, presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei mezzi da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Verona, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 32.818,00,** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
5. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di mezzi da cantiere la somma di **Euro 32.818,00** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U. U.2.02.01.01.001.
6. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata.
8. Di dare atto che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
11. Di disporre la liquidazione, per l'acquisto di attrezzature e di mezzi da cantiere sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 120.024,80** per gli importi parziali a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature e dei mezzi di cantiere nel medesimo indicato, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Verona.
12. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico delle attrezzature e dei mezzi, nonché la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 120.024,80.**
13. Di notificare il contenuto del presente provvedimento ai beneficiari evidenziati nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato A al decreto n. 396 del 05/12/2017 **1 / 1**

REGIONE DEL VENETO

RIEPILOGO ATTREZZATURE E MEZZI DA CANTIERE DA ACQUISIRE per la Prov. di VERONA

a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST - DIREZIONE REGIONALE OPERATIVA
(Ex Settore Forestale di Verona)

ATTREZZATURE

DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
GIURIATO SRL VR CIG: Z971FE7F2E	Via Monte Summano 101 36010 ZANE' VI	c.f. / p.i. 00716190244	1	Minidumper Hinowa	€ 47.116,40	€ 47.116,40
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 47.116,40***
F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC VR CIG: Z70200BEFD	Via Paccini 7 Località Bastia 17031 ALBENGA sv	c.f. / p.i. 00309390094	1	Attrezzature Stihl (motoseghe, decespugliatori, potatori, soffiatore)	€ 22.799,01	€ 22.799,01
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 22.799,01***
LESIGARDEN SRL VR CIG: Z6D1FF3117	Via Bartoli 108/110 41010 MODENA MO	*c.f. / p.i. 02681570368*	1	Motocarriola Bertolini	*€ 4.453,00*	€ 4.453,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.453,00***
MORATI SRL VR CIG: Z63202F428	Via Liguria 64 37060 SONA VR	c.f./p.i. 01956330235	1	Benne per escavatore e rampe di carico	€ 4.362,71	€ 4.362,71
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.362,71***
ITALRESCUE SRL VR CIG:Z072024654	Via Callesello 4 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	c.f. / p.i. 03830860262	1	Argano Tractel, funi per verricelli, catene per tronchi, brache	€ 4.727,84	€ 4.727,84
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.727,84***
FARESIN PIETRO DI FARESI DANIEL VR CIG: ZAA2026E57	Viale A. Palladio 5/7 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI	c.f. / p.i. FRSDNL83B23E 970K 03798400242	1	Kit accessori per miniverricello Leonardo	€ 3.747,84	€ 3.747,84
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 3.747,84***
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 87.206,80***

MEZZI

DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP A.R.L. VR CIG: ZCF1FDD301	Via Luigi Magrini 2 33031 BASILIANO UD	c.f. / p.i. 00190300301	1	Trattrice agricola Caron	€ 32.818,00	€ 32.818,00
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 32.818,00***
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 32.818,00***

Cap. 100696 - TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO per la Prov. di VERONA	**€ 120.024,80**

(Codice interno: 364831)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 397 del 05 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per la provincia di Vicenza a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nella provincia di Vicenza, a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire le attrezzature e i mezzi da cantiere evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nella provincia di Vicenza.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura di attrezzature e di mezzi di cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la suddetta Unità Organizzativa Forestale di OVEST non ha potuto ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto le stesse non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

ATTESO altresì che, in assenza di convenzioni Consip attive, si è provveduto alla acquisizione delle attrezzature e dei mezzi necessari mediante ricorso al MePA, ovvero previo sondaggio così come previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

ATTESO che l'obbligazione per la quale si intende procedere all'impegno di spesa risulta perfezionata.

ATTESO inoltre che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.

ATTESO infine che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 67.422,89** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

RITENUTO altresì per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di mezzi da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 49.346,27** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Vicenza, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 67.422,89**, I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di attrezzature da cantiere la somma di **Euro 67.422,89** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.
4. Di dar corso altresì, a cura della Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto, presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei mezzi da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Provincia di Vicenza, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 49.346,27,** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
5. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di mezzi da cantiere la somma di **Euro 49.346,27** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U. U.2.02.01.01.001.
6. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata.
8. Di dare atto che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto inoltre che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, contraddistinti con le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e con lett. m) del prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivestono natura di debiti commerciali.
11. Di dare atto infine che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, contraddistinti con lett. l) e con lett. n) del prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rivestono natura di debiti non commerciali.
12. Di disporre la liquidazione, per l'acquisto di attrezzature e di mezzi da cantiere sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 116.769,16** per gli importi parziali a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature e dei mezzi di cantiere nel medesimo indicato, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Vicenza.
13. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale di OVEST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico delle attrezzature e dei mezzi, nonché la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 116.769,16.**
14. Di notificare il contenuto del presente provvedimento ai beneficiari evidenziati nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
15. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato A al decreto n. 397 del 05/12/2017 1 / 3

REGIONE DEL VENETO

RIEPILOGO ATTREZZATURE E MEZZI DA CANTIERE DA ACQUISIRE per la Prov. di VICENZA

a cura della Unità Organizzativa Forestale OVEST - DIREZIONE REGIONALE OPERATIVA
(Ex Settore Forestale di Vicenza)

ATTREZZATURE

	DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
	Ditta	**Indirizzo**	**C.F. / P.I.**	**Quantità**	**Tipo**	**Prezzo unitario IVA COMPRESA**	***Prezzo TOTALE***
a)	GIURIATO SRL	Via Monte Summano 101 36010 ZANE' VI	00716190244	1	Coppia di cingoli in gomma marca IHIMER mod.C107-3-9vx per motocarriola IHIMER CARRY107	€ 464,82	€ 464,82
				1	KIT Pala autocaricante per betoniera montata su motocarriola IHIMER CARRY107 plus	€ 802,76	€ 802,76
	VI CIG. Z8B2022546			1	KIT Betoniera da 250l montata su motocarriola IHIMER CARRY107 plus	€ 1.769,00	€ 1.769,00
				1	Betoniera a scoppio silenziata Polieri Tech 300 motore Lombardini	€ 1.736,06	€ 1.736,06
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 4.772,64***
b)	M.E.C.A. SRL	Via Patrioti 56 36012 ASIAGO VI	c.f./p.i.	1	Fresatrice verticale Marca BOSCH mod. GOF 1600 CE	€ 457,50	€ 457,50
			00208340240	2	Scala in alluminio a sfilo tre tronchi a pioli con basetta stabilizzatrice MASTER AND088053	€ 84,91	€ 169,82
				1	Punta elicoidale HITACHI HTA754306 a 4 taglientiSDS-MAX diametro 18mm lunghezza tot. 540mm	€ 49,41	€ 49,41
				1	Punta elicoidale HITACHI HTA754314 a 4 taglienti SDS diametro 22mm lunghezza tot. 520mm	€ 50,63	€ 50,63
				1	Aspirapolvere FASA mod. DOMINO 78INOX	€ 451,40	€ 451,40
				5	Piede di porco ANGELO B leva ad unghia chiusa	€ 14,64	€ 73,20
				5	Piede di porco ANGELO B leva ad unghia aperta	€ 18,91	€ 94,55
				10	Recinzione temporanea da cantiere pannelli da 35000x2000mm h, maglia 100x300mm h	€ 31,72	€ 317,20
				2	Contenitore porta attrezzi BUTTI per pianale Daily con coperchio e chiusura a lucchetto (2m x 0,6m x 0,6m)	€ 652,70	€ 1.305,40
				20	Basamento per recinzione in cls e plastica	€ 6,71	€ 134,20
				10	Badile Kapriol con manico in legno	€ 18,30	€ 183,00
				10	Piccone Kapriol con manico in legno	€ 13,42	€ 134,20
				1	Avvitatore a batteria MILWAUKEE mod. HD28PD	€ 778,36	€ 778,36
				1	Saldatrice portatile TELWIN mod. Tecnica 188 MPGE 230V	€ 262,30	€ 262,30
				1	Idropulitrice acqua calda LAVOR mod. MISSISSIPI 1310 1l professionale	€ 1.451,80	€ 1.451,80

Allegato A al decreto n. 397 del 05/12/2017 2 / 3

				1	Idropulitrice a scoppio KARCHER mod. HD7/20G	€ 1.449,36	€ 1.449,36
				1	Martello combinato HITACHI mod. DH40MEY	€ 683,20	€ 683,20
				1	Pistola chiodatrice ad aria compressa HITACHI mm50	€ 128,10	€ 128,10
				1	Motogeneratore portatile PRAMAC motore HONDA 190cc a benzina da 4,2 Kva 12,2 A 220V monofase più uscita 12V	€ 1.464,00	€ 1.464,00
	VI CIG: Z58201CEF9						
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 9.637,63***
c)	HOBBY GARDEN SNC DI SASSO R & C.	Viale Pasubiuo 423 36100 VICENZA	c.f. / p.i.	*8*	Motosega HUSQVARNA mod. 550XP	€ 669,78	€ 5.358,24
			02293310245	*1*	Decespugliatore HUSQVARNA mod. 535RX	€ 549,00	€ 549,00
				2	Batteria HUSQVARNA BLi300 per motosega HUSQVARNA 536LiXP	€ 315,98	€ 631,96
				1	Caricabatteria HUSQVARNA QC330 per motosega HUSQVARNA 536LiXP	€ 115,90	€ 115,90
				1	Decespugliatore HUSQVARNA mod. 555RXT	€ 933,30	€ 933,30
				1	Motosega elettrica HUSQVARNA 536LiXP	€ 445,30	€ 445,30
				20	Motosega HUSQVARNA mod. 562XP	€ 938,18	€ 18.763,60
	VI CIG: Z8B1FF78E8						
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 26.797,30***
d)	TRENTINOROPE SRL	LOCALITA' MASO Tiechieri 36040 ALTOPIANO VIGOLANA TN	c.f. / p.i. 02315980223	2	Cuneo meccanico per abbattimento 200kN PRO20T	€ 567,30	€ 1.134,60
	VI CIG ZF5204CED6						
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.134,60***
e)	SERPELLONI MANUTENZIONE SRL	Via dei Capuccini 8 39100 BOLZANO BZ	c.f. / p.i. 02876690211	1	Carrello elevatore semovente elettrico con controllo su timone CARMECCANICA mod. TNBEXS 12/16 portata 1200Kg,	€ 9.211,00	€ 9.211,00
	VI CIG: Z592028697						
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 9.211,00***
f)	PIVOTTO FRANCO	Piazzale Stadio del Ghiaccio 21 36012 ASIAGO VI	c.f. / p.i. 03279230241	1	Idropulitrice alta pressione STIHL mod. Re 129 plus. Pressione max 150 Bar portata max 500litri/h	€ 326,96	€ 326,96
	VI CIG: ZA32050631			1	Idropulitrice alta pressione acqua calda IDROMATIC mod. Kon 150,14. pressione max 165 bar e	€ 2.379,00	€ 2.379,00
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 2.705,96***
g)	DA CANAL GILBERTO	Via Cavassico Inferiore 151B 32028 TRICHIANA BL	c.f. / p.i. 00664010253	1	Fune compattata per verricello FARMI marca DC cod. 10MM100MT 10 mm 6X25 150 fili completa di gancio con manicotto lunghezza 100m	€ 390,40	€ 390,40
				4	Tirante per sollevamento con gancio scorrevole marca DC Tipo CPS 10X3000mm AC-SCR	€ 34,16	€ 136,64
				4	Tirante per sollevamento con gancio scorrevole marca DC Tipo CPS 10X4000mm AC-SCR	€ 40,26	€ 161,04
				2	Tirante per sollevamento con gancio scorrevole marca DC Tipo CPS 12X3000mm AC-SCR	€ 42,70	€ 85,40
				2	Tirante per sollevamento con gancio scorrevole marca DC Tipo CPS 12X4000mm AC-SCR	€ 45,14	€ 90,28

Allegato A al decreto n. 397 del 05/12/2017 3 / 3

	VI CIG:ZF82048426			2	Carrucola forestale apribile marca DC mod. SR3000Kg per verricello canadese -Portable Winch-	€ 50,02	€ 100,04
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 963,80***
h)	DISSEGNA SPORTS DISTRIBUTION SRL VI CIG: Z411ECC6E7	Via Papa Giovanni II 65 36022 CASSOLA VI	c.f. / p.i. 03584300242	1	Metal-detector marca C-SCOPE mod. CS990XD	€ 396,49	€ 396,49
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 396,49***
i)	NICOLETTI SPA	Via Campagnola 8 36073 CORNEDO VICENTINO VI	c.f./p.i. 02894950233	1	Attacco rapido Cangini nuovo AR 15; Benna L300 denti forcella; Benna L500 denti forcella; Benna L1000 da fossi	€ 1.081,00	€ 1.037,00
	VI CIG: Z6D20A04E0			1	Sella demolitore	€ 475,80	€ 475,80
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.512,80***
l)	COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO		c.f. / p.i. 85001050245	1	Paletta mansoldo PR170	€ 309,87	€ 309,87
				1	Trinciatutto Zilli 140	€ 780,88	€ 780,88
				1	Miniescavatore KUBOTA	€ 7.524,00	€ 7.524,00
				1	Rampe per rimorchio	€ 203,40	€ 203,40
				1	Cabina Trattore	€ 628,20	€ 628,20
				1	Terzo punto meccanico e idraulico	€ 90,72	€ 90,72
				1	Gruppo elettrogeno	€ 522,00	€ 522,00
				1	Martello demolitore	€ 204,84	€ 204,84
	VI CIG:Z7720939AC			1	Trapano	€ 26,76	€ 26,76
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 10.290,67***
	Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 67.422,89***

MEZZI

	DITTE			***N. Articoli e importi PER DITTA***			
	Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
m)	INDUSTRIAL CARS SPA VI CIG: ZA72009DC5	Via dell'economia 4 36016 THIENE VI	c.f. / p.i. 02866500248	1	Iveco Daily 35 C12 E6 con allestimento speciale incluse le spese per la messa in strada	€ 37.698,00	€ 37.698,00
	Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope 2131)						***€ 37.698,00***
n)	COMUNITA' MONTANA AGNO CHIAMPO		c.f. / p.i. 85001050245	1	Trattore Carraro TRX8400	€ 10.352,27	€ 10.352,27
	VI CIG: Z7720939AC			1	Rimorchio Agricolo	€ 1.296,00	€ 1.296,00
	Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 11.648,27***
	Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 49.346,27***

Cap. 100696 - TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO per la Prov. di VICENZA	**€ 116.769,16**

(Codice interno: 364832)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 398 del 05 dicembre 2017

D.Lgs. 50/2016, L.R. 27/2003, L.R. 31/2016. Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari. Importo euro 200.000,00 Progetto n. 738 Cod. triennale PT-RO 00233 - CUP: H86J17000350002 Soggetto Attuatore: Regione del Veneto Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si dispone di appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 Voto CTRD N. 99 del 24.10.2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di Stabilità 2017" e L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" la Giunta Regionale è stata autorizzata a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
- con successiva Deliberazione n. 1482 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro 2.312.000,00, a valere sul capitolo di spesa 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per l'attuazione degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato A alla DGR medesima;
- nell'Allegato A) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento intitolato "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari" dell'importo complessivo di Euro 200.000,00;
- a copertura dello stanziamento si provvede con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" del bilancio regionale di previsione;
- VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in parola N. 738 redato in data 28.09.2017 dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo dell'importo complessivo di Euro 200.000,00, come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO

1. Lavori Intervento A	
1.1 Lavori a base d'asta	Euro 133.074,00
1.2 Oneri della sicurezza non soggettI a ribasso d'asta	Euro 852,00
1.3 Sommano Lavori Intervento A (1.1+1.2)	**Euro 133.926,00**
2. Somme a disposizione:	
2.1 Lavori Intervento B	Euro 24.180,00
2.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 435,00
2.3 Sommano Lavori Intervento B (2.1+2.2)	**Euro 24.615,00**
2.4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inclusi oneri previdenziali interventi A e B	Euro 2.721,14
2.5 I.V.A. 22% (su 1.3+2.3+2.4)	Euro 35.477,67
2.6 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50 18 aprile 2016 (su 1.3+2.3);	Euro 3.170,82
2.7 Imprevisti	Euro 89,37
Totale somme a disposizione (voci 2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	Euro 66.074,00
TOTALE (1+2)	**Euro 200.000,00**

PRESO atto che gli interventi previsti in progetto prevedono la realizzazione di opere completamente diverse tra loro (intervento A sostituzione di quadri elettrici, intervento B sfalci e decespugliamenti);

RITENUTO pertanto opportuno per le motivazioni testé edotte procedere alla realizzazione dei lavori con due affidamenti distinti;

VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP in data 19.10.2017;

CONSIDERATO che con parere n. 99 del 24.10.2017 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto in argomento;

CONSIDERATO che per quanto attiene al vincolo di protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i lavori non necessitano di autorizzazione in quanto rientrano nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 ai punto A.25;

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto in data 19.10.2017 apposita dichiarazione (Allegato E) di non necessità di valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 punto 19 della D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che a copertura della spesa di Euro. 200.000,00, saranno utilizzate le somme presenti sul capitolo 103317 del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Operativa, allorché l'U.O. Genio Civile Rovigo, esperite le procedure di aggiudicazione, avrà comunicato il nominativo dell'impresa aggiudicataria;

PRESO ATTO che con ordine di servizio dell'U.O. Genio Civile Rovigo in data 28.09.2017 è stato nominato il gruppo di progettazione;

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri orientamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con la determina a contrarre;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di Euro 200.000,00, come in premessa specificato, il Progetto esecutivo denominato "Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di Levante e Canale di Loreo in Comuni vari" redatto dall'U.O. Genio Civile Rovigo;
3. Di dare atto che l'intervento rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza come da dichiarazione citata in premessa;
4. Di dare avvio alle procedure di affidamento mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, tenuto conto dell'urgenza di appaltare i lavori previsti in progetto;
5. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/16;
6. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Dlgs. 50/16, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
7. Di determinare per l'intervento A in Euro 133.926,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 852,00 per oneri di sicurezza e per l'intervento B in Euro 24.615,00 l'importo a base d'appalto, comprensivo di Euro 435,00 per oneri di sicurezza

8. Di stabilire altresì che i contratti con gli operatori economici selezionati sarà stipulato dal R.U.P. mediante scrittura privata e ha per oggetto la sola esecuzione lavori;
9. La somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
11. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364833)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 408 del 11 dicembre 2017

Affidamento alla ditta Clima Casa Carniel S.r.l. di Giavera del Montello (TV) dei lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento, con sostituzione dei compressori dei gruppi refrigeranti, presso la sede di viale Alcide De Gasperi 1 - Treviso. Impegno della spesa di Euro 47.702,00. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: ZB9210BF74.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 47.702,00 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta Clima Casa Carniel S.r.l. di Giavera del Montello (TV) dei lavori di manutenzione sull'impianto di condizionamento, con sostituzione dei compressori dei gruppi refrigeranti, presso la sede di viale Alcide De Gasperi 1 Treviso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 718 in data 4.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Treviso.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Treviso è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" del bilancio di previsione 2017, per interventi di manutenzione sull'impianto di condizionamento, con sostituzione dei compressori dei gruppi refrigeranti, presso la sede di viale Alcide De Gasperi 1 - Treviso.

Visto il Decreto n. 718 in data 4.12.2017 con cui il Direttore della U.O. Genio Civile Treviso ha disposto l'affidamento dei lavori suindicati alla ditta Clima Casa Carniel S.r.l. con sede in Via Schiavonesca, 86 - Giavera del Montello (TV), C.F. e P. IVA 04353330261, per l'importo di Euro 39.100,00 oltre IVA 22% = Euro 47.702,00.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 7 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Treviso.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento dei lavori di cui in premessa alla ditta Clima Casa Carniel S.r.l. con sede in Via Schiavonesca, 86 - Giavera del Montello (TV), C.F. e P. IVA 04353330261, per l'importo di Euro 39.100,00 oltre IVA 22% = Euro 47.702,00, giusto Decreto n. 718 in data 4.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 47.702,00 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione dei lavori, accertamento della regolare esecuzione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.

39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Treviso;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Treviso la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364834)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 415 del 12 dicembre 2017

Affidamento alla ditta Antincendio Palladio S.r.l. di Vicenza del servizio per la manutenzione dell'impianto di spegnimento automatico dell'archivio cartaceo presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 - Vicenza. Impegno della spesa di Euro 5.892,60. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG: ZCF212D7D1.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 5.892,60 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta Antincendio Palladio S.r.l. di Vicenza, per l'esecuzione del servizio per la manutenzione dell'impianto di spegnimento automatico dell'archivio cartaceo presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 557 in data 11.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" del bilancio di previsione 2017, di cui Euro 6.000,00 per la manutenzione dell'impianto di spegnimento automatico dell'archivio cartaceo presso la sede di Contrà Mure San Rocco n. 51 - Vicenza.

Visto il Decreto n. 557 in data 11.12.2017 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza ha disposto l'affidamento del servizio di manutenzione in parola alla ditta Antincendio Palladio S.r.l., con sede in via Quasimodo n. 53 - 36100 Vicenza, P.IVA 02875400240, per l'importo di Euro 4.830,00 oltre IVA = Euro 5.892,60.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 6 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, accertamento della regolare esecuzione del servizio, raccolta della prescritta documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione di cui in premessa alla ditta Antincendio Palladio S.r.l., con sede in via Quasimodo n. 53 - 36100 Vicenza, P.IVA 02875400240, per l'importo di Euro 4.830,00 oltre IVA = Euro 5.892,60, giusto Decreto n. 557 in data 11.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 5.892,60 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, accertamento della regolare esecuzione del servizio, raccolta della prescritta documentazione e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e

seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364835)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 417 del 12 dicembre 2017

Affidamento alla ditta Castagna Antincendi S.r.l. di Lugagnano di Sona (VR) del servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Impegno della spesa di Euro 3.200,00 sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a). CIG ZA9207A287.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 3.200,00 sul Cap. 103378 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta Castagna Antincendi S.r.l. di Lugagnano di Sona (VR) per l'esecuzione del servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 462 in data 11.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Il Direttore

Premesso che al Direttore della U.O. Genio Civile Verona è stata assegnata parte delle risorse economiche stanziate sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)" del bilancio di previsione 2017, di cui Euro 3.200,00 per la manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona.

Visto il Decreto n. 462 in data 11.12.2017 con cui lo stesso Direttore della U.O. Genio Civile Verona ha disposto l'affidamento alla ditta Castagna Antincendi S.r.l., con sede in via Betlemme, 7 - 37060 Lugagnano di Sona (VR) P.IVA 02477820233, del servizio in parola, per le annualità 2017-2019, per l'importo complessivo di Euro 20.973,00 oltre IVA = Euro 25.587,06, di cui Euro 3.200,00 IVA compresa a carico del bilancio di previsione 2017, stabilendo altresì che l'affidamento del servizio per le annualità 2018 e 2019 rimane subordinato alla futura disponibilità dello stanziamento di competenza per i relativi esercizi finanziari sul capitolo 103378, che attualmente non riporta alcuna previsione, trattandosi di nuovo capitolo istituito nel corso del corrente esercizio.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di impegnare la spesa suindicata di Euro 3.200,00 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017, rinviando a successivo provvedimento l'impegno delle quote di spesa a carico degli esercizi 2018 e 2019.

Precisato che, come già disposto con Decreto n. 4 in data 11.08.2016, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, accertamento della regolare esecuzione del servizio, raccolta della documentazione necessaria e liquidazione finale, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262, l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".

- Vista la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di manutenzione di cui in premessa alla ditta Castagna Antincendi S.r.l., con sede in via Betlemme, 7 - 37060 Lugagnano di Sona (VR) P.IVA 02477820233, per annualità 2017-2019, per l'importo complessivo di Euro 20.973,00 oltre IVA = Euro 25.587,06, di cui Euro 3.200,00 IVA compresa a carico del bilancio di previsione 2017, giusto Decreto n. 462 in data 11.12.2017 del Direttore della U.O. Genio Civile Verona;

3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 3.200,00 a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice del piano dei conti U.1.03.02.09.008 "manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", del bilancio di previsione 2017;
4. di precisare che, per quanto espresso in premessa, l'affidamento del servizio per le annualità 2018 e 2019 rimane subordinato alla futura disponibilità dello stanziamento di competenza per i relativi esercizi finanziari sullo stesso capitolo 103378;
5. di stabilire che, in relazione a quanto al suindicato punto. 4, l'impegno delle quote di spesa a carico degli esercizi 2018 e 2019 verrà effettuato mediante adozione di successivo provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
6. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, accertamento della regolare esecuzione del servizio e liquidazione finale, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Genio Civile Verona;
7. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Genio Civile Verona la comunicazione al beneficiario delle informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364836)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 418 del 12 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le province di Treviso, Venezia e Belluno, a cura della Unità Organizzativa Forestale Est Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Provvedimento n. 1 -

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di n. 3 trattori agricoli usati con attrezzature accessorie da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nelle Province di Treviso, Venezia e Belluno, a cura della Unità Organizzativa Forestale Est Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 19, 20a.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale Est - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire n. 3 Trattori agricoli da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nelle Province di Treviso, Venezia e Belluno.

ATTESO che l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane ha manifestato l'intenzione di alienare n. 3 Trattori agricoli usati, di cui n. 2 Mod. Valtra 800 con braccio decespugliatore Orsi e n. 1 Sisu Tractors Valmet, con braccio decespugliatore Orsi, tutti completi di attrezzature accessorie.

CONSIDERATA l'opportunità per l'Unità Organizzativa Forestale Est - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire i suddetti n. 3 Trattori agricoli usati, completi di attrezzature accessorie, in quanto trattasi di mezzi idonei per lo svolgimento dei lavori nei cantieri di sistemazione idraulico-forestale, oltreché determinare un sensibile risparmio economico per l'Amministrazione Regionale, garantendo in ogni caso ancora un proficuo utilizzo considerate le ore di attività svolte e la vita media dei suddetti mezzi agricoli.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento della fornitura dei suddetti mezzi da cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale Est - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione dei mezzi da cantiere sopra evidenziati**,** la suddetta Unità Organizzativa Forestale Est non poteva comunque ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto gli stessi non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

CONSIDERATO che si è proceduto, comunque, alla consultazione del Me.P.A. e, riscontrato che le caratteristiche della presente fornitura non rientrano tra le tipologie merceologiche offerte dal Me.P.A. medesimo, si è provveduto alla acquisizione dei mezzi secondo quanto previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 39.500,00, costi di voltura ed ogni altro onere inclusi, imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale Est - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso l'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane di n. 3 Trattori agricoli usati, di cui n. 2 Mod. Valtra 800 con braccio decespugliatore Orsi e n. 1 Sisu Tractors Valmet, con braccio decespugliatore Orsi, tutti completi di attrezzature accessorie, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione

idraulico-forestale nelle Province di Treviso, Venezia e Belluno. per l'importo complessivo di **Euro 39.500,00**, costi di voltura ed ogni altro onere inclusi.

3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, la somma di **Euro 39.500,00**, a favore dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.
4. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
5. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
7. Di disporre la liquidazione, sulla base della documentazione di compravendita agli atti, della somma complessiva di **Euro 39.500,00** a favore della Unione Montana Prealpi Trevigiane, quale pagamento per la fornitura n. 3 Trattori agricoli usati, di cui n. 2 Mod. Valtra 800 con braccio decespugliatore Orsi e n. 1 Sisu Tractors Valmet, con braccio decespugliatore Orsi, completi di attrezzature accessorie, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Treviso, Venezia e Belluno.
8. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale Est - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico dei mezzi e la liquidazione, sulla base della documentazione di compravendita, della somma complessiva di **Euro 39.500,00** di cui al precedente punto 7).
9. Di notificare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario di cui al precedente punto 3).
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 420 del 12 dicembre 2017

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22 - Programma di interventi di sistemazio-ne idraulico-forestale per l'anno 2017 - Attuazione iniziative programmate, in esecuzione della D.G.R. 327 del 22/03/2017, per le province di Treviso e Venezia, Belluno a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Provvedimento n. 2 -

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in diretta amministrazione nelle province di Treviso e Venezia, Belluno a cura della Unità Organizzativa Forestale EST Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: avvio del procedimento su iniziativa d'ufficio ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 327 del 22/03/2017 e dal DDR n. 224 del 24/08/2017.

Il Direttore

VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), con la quale la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a e 22.

VISTA la deliberazione n. 327 del 22/03/2017, esecutiva, con la quale la Giunta Regionale, previo parere favorevole della II^ Commissione Consiliare, ha approvato il programma per l'anno 2017 relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52.

ATTESO che il suddetto programma prevede un fondo per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere per la realizzazione, in economia, degli interventi di sistemazioni idraulico-forestali previsti nel programma medesimo.

ATTESO altresì che con DDR n. 224 del 24/08/2017 si è provveduto a disporre l'avvio delle procedure per l'acquisizione di attrezzature e mezzi di cantiere rinviando a successivi provvedimenti gli adempimenti relativi agli impegni di spesa.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019.

VISTA la deliberazione n. 1 del 10/01/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/01/2017 con il quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ed assegnati ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati.

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 58 del 16/05/2017 con il quale è stata modificata l'assegnazione di taluni Capitoli di spesa.

ATTESO che il Capitolo 100696, "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", che finanzia gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, risulta assegnato dal sopracitato DDR. n. 58/2017 al Centro di responsabilità Direzione Operativa.

CONSIDERATO che la disponibilità recata dal Capitolo 100696 consente, al presente, di procedere parzialmente alla acquisizione di mezzi ed attrezzature mediante il ricorso al previsto fondo per l'acquisizione di mezzi ed attrezzature.

DATO ATTO che con DGR n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 è stato dato corso alla riorganizzazione delle strutture regionali e sono state istituite le Direzioni e le Unità Organizzative, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.

CONSIDERATA la necessità della Unità Organizzativa Forestale EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, di acquisire le attrezzature e i mezzi da cantiere evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare nella realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel suddetto programma nelle provincie di Treviso e Venezia, Belluno.

VISTA la documentazione relativa agli adempimenti connessi alla istruttoria preliminare ed al perfezionamento dell'incarico per l'affidamento della fornitura di attrezzature e di mezzi da cantiere, effettuati dalla Unità Organizzativa Forestale EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la quale ha provveduto altresì ad eseguire opportuna ricerca di mercato, finalizzata alla attestazione della congruità dei prezzi offerti per le diverse tipologie di attrezzature e mezzi.

ATTESO che per l'acquisizione delle attrezzature e dei mezzi evidenziati in dettaglio nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la suddetta Unità Organizzativa Forestale EST non ha potuto ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23/12/1999, e s.i.m., in quanto le stesse non sono presenti nelle convenzioni Consip attive.

ATTESO altresì che, in assenza di convenzioni Consip attive, si è provveduto alla acquisizione delle attrezzature e dei mezzi necessari mediante ricorso al MePA, ovvero previo sondaggio così come previsto dal provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18/09/2017.

VISTA la L.R. 30/12/2016, n. 32.

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39.

VISTA la D.G.R. n. 327 del 22/03/2017.

VISTO il DDR n. 224 del 24/08/2017.

VISTA la L.R. 04/02/1980, n. 6.

VISTA la L.R. 24/12/2004, n. 36.

VISTA la L. 23/12/1999, n. 488.

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.

VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 07/02/2017.

CONSTATATO che il capitolo di spesa 100696 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 presenta sufficiente disponibilità.

ATTESO che l'obbligazione per la quale si intende procedere all'impegno di spesa risulta perfezionata.

ATTESO inoltre che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.

ATTESO infine che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

RITENUTO per quanto sopra esposto di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 51.931,88** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.

RITENUTO altresì di procedere alla assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto di mezzi da cantiere dell'importo complessivo di **Euro 69.216,40** imputando il relativo onere al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.01.001.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale di EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle attrezzature da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Treviso e Venezia, Belluno, del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 51.931,88** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
3. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di attrezzature da cantiere la somma di **Euro 51.931,88** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.
4. Di dar corso, a cura della Unità Organizzativa Forestale EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, all'acquisto presso le Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dei mezzi da cantiere, da impiegare nella realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Treviso e Venezia, Belluno del pari indicati nel prospetto **Allegato A**, per l'importo complessivo di **Euro 69.216,40** I.V.A. ed ogni altro onere compresi**.**
5. Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa, per l'acquisto di mezzi da cantiere la somma di **Euro 69.216,40** a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, imputando la relativa spesa al Capitolo 100696 "Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fitosanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione boschiva, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, L.R. 13/09/1978, n. 52", art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999, del bilancio per l'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo all'impegno medesimo il codice SIOPE U.2.02.01.05.999.
6. Di dare atto che le somme di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata.
8. Di dare atto che le relative forniture avverranno entro il 31/12/2017.
9. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
10. Di dare atto altresì che gli importi di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento rivestono natura di debiti commerciali.
11. Di disporre la liquidazione, per l'acquisto di attrezzature e mezzi da cantiere sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 121.148,29** per gli importi parziali a favore delle Ditte meglio individuate nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale pagamento per la fornitura delle attrezzature di cantiere nel medesimo indicato, da impiegare nell'ambito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nelle Province di Treviso e Venezia, Belluno.
12. Di demandare alla Unità Organizzativa Forestale EST - Struttura territoriale incardinata nella Direzione Regionale Operativa, la presa in carico delle attrezzature e la liquidazione, sulla base di regolari fatture, della somma complessiva di **Euro 121.148,29.**
13. Di notificare il contenuto del presente provvedimento ai beneficiari evidenziati nel prospetto **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
14. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Salvatore Patti

Allegato A al decreto n. 420 del 12/12/2017 **1 / 2**

REGIONE DEL VENETO

RIEPILOGO ATTREZZATURE DA CANTIERE DA ACQUISIRE per la Prov. di BL-TV-VE
a cura della Unità Organizzativa Forestale Est - DIREZIONE REGIONALE OPERATIVA
(Ex Settore Forestale di Treviso)

ATTREZZATURE

DITTE			*N. Articoli e importi PER DITTA*			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
Greifenberg teleferiche CIG: Z7120202D0	Via longa, 7 Terzolas (TN)	c.f. / p.i. 01207500222	1	Falcone Skytower 40 per teleferica forestale completo di base e testata	€ 7.478,60	€ 7.478,60
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 7.478,60***
Bassan trattori SNC CIG: Z872024588	Viale Olmo, 69 Olmo di Creazzo (VI)	c.f. / p.i. 01494490939	1	Zavorra anteriore per trattore	€ 1.037,00	€ 1.037,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.037,00***
Sbrissa Srl CIG: Z78202E43F	Via dei Pini, 21 Castelfranco Veneto (TV)	c.f. / p.i. 00173790262	1	Avvolgicavo Zeca Art. 4315	€ 155,55	€ 155,55
Sbrissa Srl CIG: Z78202E43F	Via dei Pini, 21 Castelfranco Veneto (TV)	c.f. / p.i. 00173790262	1	Avvolgitubo Zeca Art. 8448	€ 353,80	€ 353,80
Sbrissa Srl CIG: Z78202E43F	Via dei Pini, 21 Castelfranco Veneto (TV)	c.f. / p.i. 00173790262	1	Avvolgitubo Zeca Art. AM85/8	€ 164,40	€ 164,40
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 673,75***
Sogeco International Italia CIG: Z9920172AE	Via della tecnica, 6 30175 Marghera (VE)	c.f. / p.i. 03682510106	1	Modulo abitativo Mod. MH1101 con climatizzatore e pompa di calore + Box Container	€ 9.089,00	€ 9.089,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 9.089,00***
Industrial Forniture Moro CIG: Z252023E745	Via dell'Industria, 24 Conegliano (TV)	c.f. / p.i. 01690690266	1	Piano Art. A415	€ 139,89	€ 139,89
Industrial Forniture Moro CIG: Z252023E745	Via dell'Industria, 24 Conegliano (TV)	c.f. / p.i. 01690690266	1	Banco da lavoro Art. BT 1020	€ 886,77	€ 886,77
Industrial Forniture Moro CIG: Z252023E745	Via dell'Industria, 24 Conegliano (TV)	c.f. / p.i. 01690690266	1	Banco da lavoro Art. 1035	€ 1.360,54	€ 1.360,54
Industrial Forniture Moro CIG: Z252023E745	Via dell'Industria, 24 Conegliano (TV)	c.f. / p.i. 01690690266	1	Portautensile Art. A525 9 Cass.	€ 1.472,95	€ 1.472,95
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 3.860,15***
Collavo Mario CIG: ZF4202E64B	Via Feltre, 4 Quero-Vas (BL)	c.f. / p.i. CLLMRA54A30L 565B 00530800259	1	Verricello Forestale Bernardi E450R	€ 2.806,00	€ 2.806,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 2.806,00***
Hydrogeo srl CIG: Z8D203DC15	Via G. Grossa,76 Casalecchio di Reno (BO)	c.f. / p.i. 04029650373	1	Graffatrice per gabbioni e accessori	€ 1.900,76	€ 1.900,76
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.900,76***
Veneta Ricambi Auto CIG: Z1E2024A91	Viale della Repubblica, 91 Treviso (TV)	c.f. / p.i. 01565890264	1	Baule per tetto auto GAV Easy 480	€ 313,42	€ 313,42
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 313,42***
ONPPI CIG: Z6E203FDE3	Vicolo Cadore, 29/D San Vendemiano (TV)	c.f. / p.i. 03242420267	2	Vasca mobile per fusti uso officina	€ 666,12	€ 1.332,24
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.332,24***
F.Bisol CIG: ZB3201B870	Via Castelletto, 16 Pedeguarda di Follina (TV)	c.f. / p.i. 01917280263	1	Box due falde 5,15x2,55x2,00 Vittorio Veneto	€ 841,80	€ 841,80
F.Bisol CIG: ZB3201B870	Via Castelletto, 16 Pedeguarda di Follina (TV)	c.f. / p.i. 01917280263	2	Box due falde 5,15x2,55x2,00 Sospirolo	€ 841,80	€ 1.683,60

Allegato A al decreto n. 420 del 12/12/2017 **2 / 2**

F.Bisol CIG: ZB3201B870	Via Castelletto, 16 Pedeguarda di Follina (TV)	c.f. / p.i. 01917280263	2	Box giardino 1,70x1,70x2,00	€ 390,40	€ 780,80
F.Bisol CIG: ZE92056F57	Via Castelletto, 16 Pedeguarda di Follina (TV)	c.f. / p.i. 01917280263	2	Vibratore per calcestruzzo Atlas-Copco AX56 C.O Scapirolo	€ 957,70	€ 1.915,40
F.Bisol CIG: ZE92056F57	Via Castelletto, 16 Pedeguarda di Follina (TV)	c.f. / p.i. 01917280263	1	Vibratore per calcestruzzo Atlas-Copco AX56 C.O Crespano	€ 957,70	€ 957,70
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 6.179,30***
Da canal Gilberto CIG: Z7C2041F13	Via Cavassico Inf., 15/B	c.f. / p.i. 00664010253	1	Verricello da motosega KBF Muli	€ 1.207,80	€ 1.207,80
Da canal Gilberto CIG: ZAD200E6F6	Via Cavassico Inf., 15/B	c.f. / p.i. 00664010253	1	Attrezzatura forestale manuale	€ 1.756,80	€ 1.756,80
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 2.964,60***
Italrescue S.R.L CIG: Z501FF5565	Via Callesello, 4 Borso del Grappa (TV)	03830860262	1	Generatore Honda EU30i	€ 2.016,66	€ 2.016,66
Italrescue S.R.L CIG: Z501FF5565	Via Callesello, 4 Borso del Grappa (TV)	03830860262	4	Generatore Honda EG5500L	€ 1.525,00	€ 6.100,00
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 8.116,66***
F.E.R.T. CIG: ZD8201E1C9	Via Portuense, 100 Roma	c.f. / p.i. 00813330586	1	Carica Batteria Telwin T-Charge Boost	€ 92,23	€ 92,23
F.E.R.T. CIG: ZD8201E1C9	Via Portuense, 100 Roma	c.f. / p.i. 00813330586	1	Carica Batteria Telwin Dynamic 520 Start	€ 340,38	€ 340,38
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 432,61***
Bernardi Macchine CIG: Z6B20B2789	Via Sartori, 98 Pieve di Soligo	c.f. / p.i. 01839260260	1	Scarpa per carrello teleferica forestale	€ 420,90	€ 420,90
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 420,90***
Bonafè Angelo snc CIG: ZCD20851EE	Viale della Repubblica, 98 Treviso (TV)	c.f. / p.i. 01836780260	1	Ponteggio edile Mercury	€ 2.653,55	€ 2.653,55
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 2.653,55***
Bruno Moret CIG: Z3420B2C52	Via Cal de Livera, 28 Vittorio Veneto (TV)	c.f. / p.i. MRTBRN51M05 M089C 00716640263	1	Alberto cardanico	€ 256,20	€ 256,20
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 256,20***
Demal srl CIG: Z7820D6F7A	Via Borgo Padova, 16 Castelfranco Veneto (TV)	c.f. / p.i. 00640270260	1	Smerigliatrice Hitachi G12SA3	€ 173,85	€ 173,85
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 173,85***
O.M.P.R.A. SNC CIG: Z1A2093146	Via Roncade, 7 S: Biagio di Callalta (TV)	c.f. / p.i. 00328030267	1	Attrezzatura forestale manuale Stihl	€ 769,58	€ 769,58
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 769,58***
3M Italia CIG: Z9420D6F2E	Via Norberto Bobbio, 21 Pioltello (MI)	c.f. / p.i. 00100190610	2	Cuffie Radio ricestrasmittenti Peltor Lite Com	€ 736,86	€ 1.473,71
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 1.473,71***
Cap. 100696, art. 004, voce del P.d.C. U.2.02.01.05.999 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.05.999)						***€ 51.931,88***

MEZZI

DITTE			***N. Articoli e importi PER DITTA***			
Ditta	***Indirizzo***	***C.F. / P.I.***	***Quantità***	***Tipo***	***Prezzo unitario IVA COMPRESA***	***Prezzo TOTALE***
Sicmatremea CIG: Z4E2004AF4	Via dei Martiri, 56	c.f. / p.i. 01089640252	1	Trattore Same Dorado 90.4	€ 45.506,00	€ 45.506,00
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)						***€ 45.506,00***
Biason Auto srl CIG: Z09202A403	Viale Lino Zanussi, 26 Pordeneone	c.f. / p.i. 01494490939	1	Furgone doppia cabina Peugeot Boxer	€ 23.710,40	€ 23.710,40

Allegato A al decreto n. 420 del 12/12/2017 **3 / 2**

Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)	***€ 23.710,40***
Cap. 100696, art. 001, voce del P.d.C. U.2.02.01.01.001 - subtotale impegno complessivo Ditta (cod. Gest. Siope U.2.02.01.01.001)	***€ 69.216,40***

Cap. 100696 - TOTALE IMPEGNO COMPLESSIVO	**€ 121.148,28**

(Codice interno: 364838)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 421 del 12 dicembre 2017

L.R. 31/2016 D.G.R. n. 1482/2017 Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria. Importo complessivo Euro 385.000,00 Progetto n. 702 Cod. triennale PT-RO 00442 - CUP: H83G15000360002 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si dispone di appaltare i lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; Principali provvedimenti precedenti: D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 Voto CTRD LL.PP. Rovigo n. 107 del 24.1.2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con L.R. 30.12.2016, n. 31 "Legge di Stabilità 2017" e L.R. 30.12.2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" la Giunta Regionale è stata autorizzata a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
- con successiva Deliberazione n. 1482 del 18.09.2017 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro 2.312.000,00, a valere sul capitolo di spesa 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento", per l'attuazione degli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato A alla DGR medesima;
- nell'Allegato A) di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento intitolato "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria." dell'importo complessivo di Euro 385.000,00;
- a copertura dello stanziamento si provvede con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento in parola n. 702 datato 25.11.2015 redatto dall'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo dell'importo complessivo di Euro 385.000,00, come di seguito ripartito:

A	TOTALE LAVORI IN APPALTO (di cui Euro 3.414,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)			Euro	292.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
	B1. IVA 22 % sui lavori in appalto (A)	Euro	64.350,00		
	B2. Incarico esterno PSC e CSE (oneri compresi)	Euro	6.978,40		
	B3. Affidamento diretto per fornitura di materiale hardware funzionale all'Ufficio e D.L. e per acquisto materiale tecnico per misurazioni da cantiere (cordelle, paline, picchetti, livello, ecc.)	Euro	16.000,00		
	B4. Spese tecniche ex art. 92	Euro	4.916,74		
	B5. Arrotondamento	Euro	254,86		
	Totale somme a di posizione			Euro	92.500,00
	TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO			**Euro**	**385.000,00**

VISTO il verbale di verifica e di validazione del RUP in data 23.11.2017.

CONSIDERATO che con parere n. 107 del 24.11.2017 la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. presso l'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo ha espresso parere favorevole in linea tecnica ed economica in merito al progetto in argomento.

CONSIDERATO che per quanto attiene al vincolo di protezione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., i lavori non necessitano di autorizzazione in quanto rientrano nell'allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 al punto A.25.

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto in data 23.11.2017 apposita dichiarazione (Allegato E) di non necessità di valutazione di incidenza in quanto l'intervento è riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A. paragrafo 2.2 punto 19 della D.G.R. n. 1400/2017.

CONSIDERATO che a copertura della spesa di Euro. 385.000,00, saranno utilizzate le somme presenti sul capitolo 103317.

PRESO ATTO che con Decreto n. 356 del 21.10.2015 è stato nominato il gruppo di progettazione.

RITENUTO di poter procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo in argomento.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri orientamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte con la determina a contrarre;

VISTA la LR 27/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati.

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare in linea tecnica ed economica nell'importo complessivo di Euro 385.000,00, come in premessa specificato, il Progetto esecutivo denominato "Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria" redatto dall'U.O. Genio Civile Rovigo.
3. Di dare atto che l'intervento in argomento non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del dell'art 146 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, trattandosi di opere ricadenti nella tipologia di cui al par. A.25, Allegato A, del D.P.R. 31 febbraio 2017, n. 31.
4. Di dare atto che l'intervento rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza come da dichiarazione citata in premessa.
5. Di dare avvio alle procedure di affidamento mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., tenuto conto dell'urgenza di appaltare i lavori previsti in progetto.
6. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/16;
7. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Dlgs. 50/16 e s.m.i., secondo termini e modalità riportate negli atti di gara;
8. Di determinare in Euro 292.500,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 3.414,60 per oneri di sicurezza.
9. Di stabilire altresì che i contratti con gli operatori economici selezionati saranno stipulati dal R.U.P. mediante scritture private e hanno per oggetto la sola esecuzione lavori.
10. La somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto troverà copertura con le risorse imputabili al capitolo 103317 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento" e del bilancio regionale di previsione;
11. di confermare il dott. Ing. Giovanni Paolo Marchetti quale Responsabile Unico del Procedimento;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
13. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364839)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 422 del 12 dicembre 2017

Decreto a contrarre per la conclusione di: "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sul fume Adige in Comuni vari" - Progetto n. 1023/2017 CUP: H13G17000330002 Importo complessivo dell'Accordo Quadro Euro 740.000,00;

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approvano gli atti progettuali e si dispone di procedere alla conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, secondo quanto disposto dal D.lvo 18.04.2016, n.50 , art. 32 comma 2. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione Giunta Regionale n. 1482 del 18.09.2017, concernente l'elenco degli interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 30 dicembre 2016, n.31, Legge di Stabilità 2017. Documento di verifica della documentazione per Accordo Quadro del Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona del 19/10/2017.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017, con cui è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento;

VERIFICATO che in tale elenco, riportato in allegato A della citata D.G.R. n. 1482/2017, è compreso anche l'intervento denominato "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sul fume Adige in Comuni vari" per un importo complessivo di Euro 740.000,00;

VISTO:

- il progetto esecutivo dell'Accordo Quadro, n. 1023/2017 dell'elenco interno dei progetti del Genio Civile di Verona, elaborato dal Genio Civile di Verona in data 01/09/2017, relativo alla previsione di una serie di interventi idraulici volti alla conservazione della funzionalità delle difese maestre e delle relative pertinenze idrauliche del fiume Adige ricadenti nel Circondario Idraulico di Verona, nell'importo complessivo di Euro 740.000,00 di cui Euro 596.000,00 per lavori in appalto;
- il quadro economico generale dell'Accordo Quadro, che risulta così articolato:

A)	LAVORI	Euro 584.080,00
	Oneri per la sicurezza	Euro 11.920,00
	Sommano A)	**Euro 596.000,00**
B)	Somme a disposizione Amministrazione	
	I.V.A. al 22%	Euro 131.120,00
	art. 113. D.Lgs. 50/2016	Euro 11.920,00
	Imprevisti e arrotondamento	Euro 960,00
	Sommano B)	**Euro 144.000,00**
TOTALE		**Euro 740.000,00**

DATO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona, con voto n. 113 del 19/10/2017 ha espresso parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ed economica;

VISTO il Documento di verifica della documentazione per Accordo Quadro del Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona del 19/10/2017;

RAVVISATA la necessità di provvedere a dare esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante la conclusione di un accordo quadro ex art.54 del D.lgs. 50/16 con unico operatore economico selezionato mediante procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36 c. 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lvo. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;

VISTO il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;

VISTO il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 33 del 14.03.2013;

VISTA la D.G.R. n.1482 del 18.09.2017;

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare gli atti progettuali ed indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. c), del D.lvo 18.04.2016, n.50 per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento dell' "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sul fume Adige in Comuni vari".
3. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara.
5. Di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Di aggiudicare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, mediante il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara.
7. Di stabilire che l'accordo quadro con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante contratto e avrà durata annuale;
8. Di determinare in Euro 596.000,00 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 11.920,00 per oneri di sicurezza.
9. Di far fronte alla somma necessaria di Euro 740.000,00 con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103317.
10. di confermare il dott. Ing. Marco Dorigo quale responsabile unico del procedimento.
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.L.gs. n. 33/2013 n. 33;
12. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364840)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 427 del 13 dicembre 2017

Approvazione progetto n° 1222 del 27/2/2017 di EURO 140.000,00. "U.I. Cordevole, interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere esistenti nel bacino del medio Cordevole e suoi affluenti nei Comuni di Agordo, La Valle Agordina e Taibon Agordino (BL)". L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est Sede di Belluno.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto n° 1222 del 27/2/2017 dell' importo di Euro 140.000,00, predisposto dall' U.O. Forestale Est per l'esecuzione di interventi di difesa idrogeologica taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere esistenti nel bacino del medio Cordevole e suoi affluenti nei Comuni di Agordo, La Valle Agordina e Taibon Agordino (BL)" ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1222 del 27/2/2017 è da ritenersi concluso, come da nota di trasmissione n° 453445 del 31/10/2017 del RUP, direttore dell' U.O. Forestale Est.

2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014, ora abrogata, a seguito dell' entrata in vigore della DGR n° 1400 del 29/8/2017 corredata dalla prescritta relazione tecnica.

3. Di approvare il progetto n° 1222 del 27/2/2017 relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, dell'importo di Euro 140.000,00.

4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto n° 1222 del 27/2/2017 si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto; la disponibilità dei budget operativi assegnati al Direttore dell' U.O. Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n° 1222 del 27/2/2017 si esaurirà al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di emissione dei budget medesimi attribuiti secondo la scansione temporale della spesa prevista per la realizzazione degli interventi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale n° 328 del 22/03/2017.

6. Nell' esecuzione degli interventi si dovrà tenere conto delle prescrizioni espresse nel voto n° 134 del 28/9/2017 dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Belluno.

7. I lavori saranno eseguiti in economia, con la forma della amministrazione diretta a cura dell' U.O. Forestale Est ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.

8. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n° 1222 del 27/2/2017 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate all' U.O. Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 328 del 22/03/2017.

9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 140.000,00 risulta essere così suddiviso:

- IMPORTO LAVORI	Euro 124.447,43
- Oneri della sicurezza specifici	Euro 800,00
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale ex art.113, c. 3 del D.Lgs 50/2016	Euro 2.150,40
- Fondo a destinazione vincolata ex art.113, c. 4 del D.Lgs 50/2016	Euro 537,60

- Oneri fiscali (I.V.A.)	Euro 12.064,47
- Arrotondamento	Euro 0,10
Totale	**Euro 140.000,00**

10. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Pattii

(Codice interno: 364841)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 428 del 13 dicembre 2017

Affidamento alla ditta 4 EMME Service S.p.A. di Bolzano, mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio per la effettuazione delle prove di carico sui solai in laterocemento presso un edificio in Comune di Mira da utilizzare come deposito di materiale cartaceo per la U.O. Genio Civile Litorale Veneto. Impegno della spesa di Euro 5.490,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio 2017. D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z912138A38.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento alla ditta 4 EMME Service S.p.A. di Bolzano del servizio per la effettuazione delle prove di carico sui solai in laterocemento presso un edificio in Comune di Mira da utilizzare come deposito di materiale cartaceo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto, impegnando la spesa di Euro 5.490,00 IVA compresa sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Trattativa privata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 342849.

Il Direttore

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è stato individuato quale "Datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale delle Unità Organizzative territoriali del Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.

Dato atto che con Decreto n. 56 del 14.04.2017 è stata disposta l'adesione alla convenzione Consip per la "*Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 - ed. 3*", lotto 2, per le sedi e il personale suindicato, dal 1.07.2017 al 30.06.2020.

Considerato che a seguito delle attività conseguentemente intraprese per il censimento delle fonti di rischio, in esecuzione del servizio contrattualmente previsto per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, è stata rilevata, tra le priorità, la necessità di individuare soluzioni idonee per l'adeguamento dei depositi di materiale cartaceo della U.O. Genio Civile Litorale Veneto.

Atteso che presso la sede di via Longhena 6 - Marghera, come pure presso i relativi presidi territoriali decentrati, non vi sono spazi adeguati da attrezzare a tale scopo, e valutata quindi la possibilità di depositare in via transitoria il materiale d'archivio in un edificio attualmente non utilizzato in gestione alla stessa U.O. Genio Civile Litorale Veneto, situato in Comune di Mira - via Cà Molin 2, realizzato in muratura, costituito da seminterrato e due piani fuori terra, con solai in laterocemento.

Stabilita a tal fine l'esigenza di avviare le opportune verifiche di fattibilità tecnica ed economica, volte a definire in particolare il quantitativo di materiale cartaceo massimo stoccabile e gli eventuali interventi di adeguamento necessari, anche in riferimento al possibile conseguimento del titolo autorizzativo prescritto ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Considerato che, stante in particolare la necessità di conoscere anzitutto il carico massimo ammissibile sui solai dei diversi ambienti da utilizzare al piano rialzato e primo piano, in mancanza della necessaria documentazione tecnica, occorre procedere alla determinazione di tale valore mediante esecuzione di prove di carico, volte a verificare la linearità strutturale rispetto a soglie di incremento prestabilite, mediante utilizzo di strumentazione idonea alla misurazione dei relativi parametri.

Valutato in Euro 5.000,00 circa oltre IVA il corrispettivo presunto per l'esecuzione del servizio tecnico professionale suindicato, da affidare ad operatore specializzato, e visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "*Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)*".

Dato atto che sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA è presente il metaprodotto corrispondente alle prestazioni specialistiche di cui sopra, denominato "*SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI -*

ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA ED ISPEZIONE", cui è iscritta la ditta 4 EMME Service S.p.A. di Bolzano.

Dato atto che in data 11.12.2017 è stata pertanto avviata la trattativa diretta con un unico Operatore Economico n. 342849 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, cui la ditta suindicata ha risposto proponendo il prezzo a corpo di Euro 4.500,00 oltre IVA, di cui Euro 150,00 per oneri di sicurezza, per l'esecuzione delle prestazioni richieste, alle condizioni contrattuali stabilite in apposito documento debitamente sottoscritto digitalmente in allegato all'offerta.

Ritenuto di procedere pertanto all'affidamento del servizio tecnico professionale in parola alla ditta 4 EMME Service S.p.A., con sede in via Luis Zuegg n. 20 - 39100 Bolzano, P. IVA e C.F. 01288130212, impegnando la spesa di Euro 4.500,00 oltre IVA = Euro 5.490,00 sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2017.

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare Responsabile del Procedimento per il servizio in oggetto il Direttore della U.O. Supporto di Direzione, abilitato quale Punto Ordinante sul portale degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione;
3. di affidare il servizio tecnico di cui in premessa alla ditta 4 EMME Service S.p.A., con sede in via Luis Zuegg n. 20 - 39100 Bolzano, P. IVA e C.F. 01288130212, per l'importo di Euro 4.500,00 oltre IVA = Euro 5.490,00, in esito alle risultanze della trattativa diretta con un unico Operatore Economico n. 342849 effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
4. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 3. la spesa di Euro 5.490,00, a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2017;
5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, previa verifica della regolare esecuzione della del servizio, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364842)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 438 del 13 dicembre 2017

Approvazione progetto n° 1223 del 2/3/2017 di EURO 70.000,00. "U.I. varie, interventi di miglioramento e ricostituzione di formazioni vegetali in aree soggette a dissesto idrogeologico e connesse attività di produzione di materiale di propagazione in Comuni vari (BL)". L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est Sede di Belluno.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto n° 1223 del 2/3/2017 dell' importo di Euro 70.000,00, predisposto dall' U.O. Forestale Est per l'esecuzione di interventi di miglioramento e ricostituzione di formazioni vegetali in aree soggette a dissesto idrogeologico e connesse attività di produzione di materiale di propagazione in Comuni vari (BL)" ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto n° 1223 del 2/3/2017 è da ritenersi concluso, come da nota di trasmissione n° 480189 del 16/11/2017 del RUP, direttore dell' U.O. Forestale Est.
2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014, ora abrogata, a seguito dell' entrata in vigore della DGR n° 1400 del 29/8/2017 corredata dalla prescritta relazione tecnica.
3. Di approvare il progetto n° 1223 del 2/3/2017 relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, previsto dal programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2017, redatto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, dell'importo di Euro 70.000,00.
4. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto n° 1223 del 2/3/2017 si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. I lavori dovranno iniziare entro mesi 6 dalla data del presente decreto; la disponibilità dei budget operativi assegnati al Direttore dell' U.O. Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n° 1223 del 2/3/2017 si esaurirà al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di emissione dei budget medesimi attribuiti secondo la scansione temporale della spesa prevista per la realizzazione degli interventi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale n° 328 del 22/03/2017.
6. I lavori saranno eseguiti in economia, con la forma della amministrazione diretta a cura dell' U.O. Forestale Est ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.
7. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n° 1223 del 2/3/2017 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate all' U.O. Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa approvata con deliberazione della Giunta Regionale n° 328 del 22/03/2017.
8. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 70.000,00 risulta essere così suddiviso:

- IMPORTO LAVORI	Euro 64.427,96
- Oneri della sicurezza specifici	Euro 574,00
- Fondo per le funzioni tecniche da corrispondere al personale ex art.113, c. 3 del D.Lgs 50/2016	Euro 1.075,20
- Fondo a destinazione vincolata ex art.113, c. 4 del D.Lgs 50/2016	Euro 268,80
- Oneri fiscali (I.V.A.)	Euro 3.654,04
Euro 0,00	
Totale	**Euro 70.000,00**

9. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364843)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 450 del 14 dicembre 2017

Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del T. Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n. 11 nel comune di San Bonifacio (VR) 1° STRALCIO FUNZIONALE ID PIANO INTERVENTI 415. Importo complessivo di Euro 1.300.000,00. Progetto n° 1001/VR del 04/05/2016 CUP: H84H16000520001 CIG: 7217099A7E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 14.11.2017. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 9 del 21/01/2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità OCPDC N. 43/2013; Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 69 del 20.04.2017 di approvazione del progetto esecutivo e di determina a contrarre. Proposta di aggiudicazione del 10.11.2017

Il Direttore

PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 205 in data 20.04.2017 ha approvato il progetto esecutivo dell'Unità Operativa di Verona, n. 1001 del 04.05.2016 relativo ai "Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del T. Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n. 11 nel comune di San Bonifacio (VR) - 1° Stralcio funzionale". Int. n. 1001/2016 nell'importo di Euro 998.869,81 a base d'asta di cui Euro 10.000,00.= per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta, per l'esecuzione dei lavori medesimi;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità OCDPC n. 43/2013 n. 9 del 21 gennaio 2016 con il quale sono stati confermati i finanziamenti a favore del Dipartimento della Difesa del Suolo - Sezioni di Bacino Idrografico ed impegnata la somma complessiva per gli interventi individuati nell'allegato A del provvedimento;

VISTO il decreto a contrarre del Direttore della Direzione Operativa n.69 del 20.04.2017 con il quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del DLgs 50/16;

VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 425488 del 11 ottobre 2017 ha invitato n. 15 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione estratti dall'elenco pubblicato nel profilo del Committente;

VISTO il verbale di gara redatto in data 26.10.2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria all'Impresa COSTRUZIONI ING CARLO BROETTO unipersonale Via Meucci - Meolo (PD) -p. I.V.A. 03963580281 che ha offerto il ribasso del 19,928% per l'importo di Euro 801.803,00 (comprensivo di oneri di sicurezza), diconsi euro ottocentounomilaottocentotre/00.=

VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 13 novembre 2017 nella sezione: Amministrazione Trasparente del sito della Regione Veneto.

CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e dichiarati dall'Impresa COSTRUZIONI ING CARLO BROETTO unipersonale in sede di gara.

VISTO il D. Lgs. 50/2016.

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7, del Dlgs 50/16 per i lavori di:" Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del T. Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n. 11 nel comune di San Bonifacio (VR) -1° Stralcio Funzionale Int. n. 1001/2016 - CUP : H84H16000520001 CIG: 7217099A7E che quindi sono aggiudicati all'impresa: COSTRUZIONI ING CARLO BROETTO unipersonale Via Meucci - Meolo (PD) -p. I.V.A. 03963580281 che ha offerto il ribasso del 19,928% per l'importo di Euro 801.803,00 (comprensivo di oneri di sicurezza), diconsi euro ottocentounomilaottocentotre/00.

3. I lavori saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI ING CARLO BROETTO. con sede in unipersonale Via Meucci - Meolo (PD) -p. I.V.A. 03963580281, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364844)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 465 del 15 dicembre 2017

Ordine diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per il personale di competenza della Direzione Operativa. Impegno di spesa di Euro 4.999,86 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore della ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI). D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a). CIG Z632148F5F.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno della spesa di Euro 4.999,86 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione 2017, a favore della ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI), per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale al personale di competenza della Direzione Operativa, mediante Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Verbale ricerca prodotti sul MePA in data 14.12.2017, Ordine diretto d'Acquisto MePA n. 4031010

Il Direttore

Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è stato individuato quale "Datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.

Considerata l'esigenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 1, lett. d) dello stesso D.Lgs 81/2008, di provvedere alla sostituzione di parte dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione al personale, in quanto inservibili o scaduti, nonché a nuove dotazioni per il personale sprovvisto, per un ammontare presunto di Euro 5.000,00 IVA compresa.

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

Visto al riguardo quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "*Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)*".

Dato atto che in relazione a quanto sopra è stata pertanto effettuata apposita ricerca sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, individuando quale fornitore per i prodotti richiesti la ditta BC Forniture S.r.l. con sede a Collesalvetti (LI), per l'importo complessivo di Euro 4.098,25 oltre IVA = Euro 4.999,87, come da verbale in data 14.12.2017, agli atti della U.O. Supporto di Direzione.

Dato atto che la spesa suindicata può essere sostenuta con i fondi stanziati a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 002 - codice piano dei conti U.1.03.01.02.999 "altri beni e materiali di consumo n.a.c.", del bilancio di previsione 2017.

Visto al riguardo l'Ordine Diretto d'Acquisto n. 4031010 generato sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, a favore della ditta BC Forniture S.r.l. con sede in via Bologna 12 - 57014 Collesalvetti (Livorno), C.F e P.IVA 01047720493.

- Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 di approvazione del "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/2001;
- Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
- Vista la documentazione agli atti;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto il Direttore della U.O. Supporto di Direzione, abilitato quale Punto Ordinante sul portale degli acquisiti in rete della Pubblica Amministrazione;
3. di affidare la fornitura dei prodotti di cui in premessa alla ditta BC Forniture S.r.l. con sede in via Bologna 12 - 57014 Collesalvetti (Livorno), C.F e P.IVA 01047720493, per l'importo di Euro 4.999,87 IVA compresa, come da Ordine Diretto d'Acquisto n. 4031010 generato sul portale degli acquisti in rete, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA;
4. di impegnare a favore del beneficiario di cui al suindicato punto 3. la spesa di Euro 4.999,87, a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", art. 002 - codice piano dei conti U.1.03.01.02.999 "altri beni e materiali di consumo n.a.c.", del bilancio di previsione 2017;
5. di provvedere alla liquidazione e al pagamento al beneficiario del corrispettivo di cui sopra, in unica soluzione, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
6. di comunicare al beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 476 del 19 dicembre 2017

Approvazione perizia di variante in data 10/2/2017 al progetto n° 1088 del 10/06/2013. Importo Euro 300.000,00. CUP H96B12000050002. CIG 61891919FA. U.I. Tesa Rai. Interventi di regimazione idraulica a sostegno versanti in frana in località Malga Cate nel bacino del torrente Borsoia in Comune di Chies d'Alpago (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) - L.R. 06.04.2012, n° 13 DGR n° 2869 del 28/12/2012 Capitolo 101589 - Esercizio Finanziario 2012. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est - sede di Belluno.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la perizia di variante in data 10/02/2017 al progetto n° 1088 del 10/06/2013 dell' importo complessivo di Euro 300.000,00 predisposta dall' Unità Organizzativa Forestale Est, sede di Belluno, per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in Comune di Chies d'Alpago (BL) ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n° 27.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di prendere atto che il procedimento istruttorio relativo all'approvazione della perizia di variante in data 10/02/2017 al progetto n° 1088 del 10/6/2013 è da ritenersi concluso, come da nota di trasmissione n° 250234 del 27/6/2017 del RUP, direttore dell' U.O. Forestale Est.

2. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n° 2299 del 09/12/2014, corredata dalla prescritta relazione tecnica.

3. Di approvare la perizia di variante in data 10/02/2017 al progetto n° 1088 del 10/6/2013 relativa alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, nell' ambito del programma di interventi regionali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico per l'anno 2012 ex DGR 2542/2012, redatto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, dell'importo di Euro 300.000,00.

4. Di dichiarare che i lavori di cui alla perizia di variante in data 10/02/2017 al progetto n° 1088 del 10/6/2013 si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili; alla determinazione dell'ammontare delle indennità per le eventuali espropriazioni ed alle loro liquidazioni si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n° 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n° 11.

6. L'autorizzazione di cui precedente punto 5) è immediatamente efficace.

7. Di dare atto che ai fini contabili della gestione della spesa il quadro economico della perizia di variante è così suddiviso:

A - Importo contrattuale per l'esecuzione delle lavorazioni a misura e a corpo	Euro	199.540,78
- Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	11.547,65
TOTALE A)	Euro	**211.088,43**
B - somme a disposizione dell' Amministrazione	Euro	
- a) Oneri fiscali I.V.A. (22%)	Euro	46.439,45
- b) Indagini specialistiche (geologiche, sismiche)	Euro	4.920,48
- c)Prestazioni professionali esterne all'Amministrazione	Euro	14.464,32
- d) Collaudo in corso d'opera strutture in c.a.	Euro	4.468,59
- e) fondo progettazione (1,73%)	Euro	4.515,30
- f) Imprevisti	Euro	14.103,43
TOTALE B)	Euro	**88.911,57**
TOTALE VARIANTE	Euro	**300.000,00**

8. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 488 del 27 dicembre 2017

Approvazione progetto n. 829 del 09/08/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) -22- L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2016 - D.G.R. 07/04/2016, n. 408 D.G.R. n. 22/03/2017, n. 328 Interventi di sistemazione area in frana e manutenzione aste idrauliche del rio Volpere in comune di Farra di Soligo (TV). Progetto definitivo complessivo e primo stralcio esecutivo. - Importo progetto EURO 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto predisposto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in Comune di Farra di Soligo (TV), ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n. 27.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare il Progetto n. 829 del 09/08/2017, relativo ad interventi di sistemazione area in frana e manutenzione aste idrauliche del rio Volpere in comune di Farra di Soligo (TV). Progetto definitivo complessivo e primo stralcio esecutivo, relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, redatto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, dell'importo di Euro 50.000,00.
2. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto di cui al punto 1) si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.
3. I lavori previsti dal progetto n. 829 del 09/08/2017 saranno realizzati nel 2018, ai sensi della DGR n. 328 del 22/03/2017 e del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 131 del 28/03/2017; la disponibilità dei budget operativi assegnati al Dirigente dell'Unità Organizzativa Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di cui al progetto n. 829 del 09/08/2017 si esaurirà al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di emissione dei budget medesimi attribuiti secondo la scansione temporale della spesa prevista per la realizzazione degli interventi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 22/03/2017.
4. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014, ora abrogato, a seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 e corredata dalla prescritta relazione tecnica, redatto dal Dr. Luca Furlanetto e Dr. Alberto Marcon e approvata dal Dirigente della Unità Organizzativa Forestale Est, Dr. Gianmaria Sommavilla.
5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.
6. L'autorizzazione di cui precedente punto 5) è immediatamente efficace.
7. Di prendere atto che il procedimento istruttorio è da ritenersi concluso, come da nota di trasmissione prot. n. 488096 del 22/11/2017, del RUP, Direttore dell'U.O. Forestale Est, Dr. Gianmaria Sommavilla;
8. I lavori saranno eseguiti in economia, con la forma della amministrazione diretta a cura dell'Unità Organizzativa Forestale Est ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.
9. Di dare atto che la spesa prevista per l'esecuzione degli interventi di cui al Progetto n. 829 del 09/08/2017 verrà imputata a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate all' Unità Organizzativa Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, sulla base della scansione temporale di spesa stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 22/03/2017.
10. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 50.000,00 risulta essere così suddiviso:

- Importo componente lavori (lavori ed oneri fiscali)	Euro 30.000,00
- Importo componente manodopera (salari ed oneri operai forestali)	Euro 19.040,00
	Euro 49.040,00
- Importo accantonamento incentivi per la progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.	Euro 960,00
Totale	**Euro 50.000,00**

11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

(Codice interno: 364847)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 493 del 29 dicembre 2017

Approvazione progetto n. 821 del 08/05/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a) -22- L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anno 2017 - D.G.R. 22/03/2017, n. 327 D.G.R. n. 22/03/2017, n. 328 Interventi di sistemazione idraulica lungo il Rio Mordian nel Comune di Crespano del Grappa (TV) - Importo progetto EURO 75.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il progetto predisposto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, per l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale in Comune di Crespano del Grappa (TV), ai sensi dell'art. 25 della L.R. 07/11/2003, n. 27.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare il Progetto n. 821 del 08/05/2017, relativo ad interventi di sistemazione idraulica lungo il Rio Mordian nel Comune di Crespano del Grappa (TV), relativo alla esecuzione dei lavori di cui in premessa, redatto dalla Unità Organizzativa Forestale Est, dell'importo di Euro 75.000,00.

2. Di dichiarare che i lavori di cui al progetto di cui al punto 1) si configurano opere di interesse regionale, sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

3. I lavori previsti dal progetto n. 821 del 08/05/2017 saranno realizzati nel 2018, ai sensi della DGR n. 328 del 22/03/2017 e del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 131 del 28/03/2017; la disponibilità dei budget operativi assegnati al Direttore Unità Organizzativa Forestale Est, per l'esecuzione degli interventi di cui al Progetto n. 821 del 08/05/2017 si esaurirà al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di emissione dei budget medesimi, attribuiti secondo la scansione temporale della spesa prevista per la realizzazione degli interventi, stabilita con deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 22/03/2017.

4. Di prendere atto che il progetto considerato non è assoggettabile alla procedura per la Valutazione di incidenza, conformemente alla dichiarazione di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014, ora abrogato, a seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017, corredata dalla prescritta relazione tecnica, redatto dal p.a. Ingrid Dal Cin e approvata dal Dirigente della Unità Organizzativa Forestale Est, Dr. Gianmaria Sommavilla.

5. Di autorizzare la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1), ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e dell'art. 45 ter della L.R. 23/04/2004, n. 11.

6. L'autorizzazione di cui precedente punto 5) è immediatamente efficace.

7. Di prendere atto che il procedimento istruttorio è da ritenersi concluso, come da nota di trasmissione prot. n. 453544 del 31/10/2017, del RUP, Direttore dell'U.O. Forestale Est, Dr. Gianmaria Sommavilla;

8. I lavori saranno eseguiti in economia, con la forma della amministrazione diretta a cura dell'Unità Organizzativa Forestale Est ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/1978 e dell'art. 29 della L.R. 27/2003.

9. Di dare atto altresì che ai fini contabili della gestione della spesa l'importo complessivo di progetto pari a Euro 75.000,00 risulta essere così suddiviso:

- Importo componente lavori (lavori ed oneri fiscali)	Euro 28.560,00
- Importo componente manodopera (salari ed oneri operai forestali)	Euro 45.000,00
- Totale parziale	Euro 73.560,00
- Importo accantonamento incentivi per la progettazione ex art. 92 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.	Euro 1.440,00
Totale	**Euro 75.000,00**

10. L'importo totale del progetto n. 821 del 08/05/2017 è conforme a quanto previsto dalla D.G.R. di approvazione del programma SIF n. 327 del 22/03/2017; l'effettiva ripartizione tra le voci di spesa sarà definita con successivi provvedimenti che saranno emanati nel corso dell'anno 2018.

11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Salvatore Patti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

(Codice interno: 365076)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 32 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.2 scarichi di acque meteoriche, rispettivamente nel torr. Cordevole in loc.Valcozzena e nel torr. Rova in loc. Le Grave, in Comune di Agordo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e torrente Rova (pratica n. C/0218). Comune di Agordo (BL).
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 30.07.2002 ; - parere in data 25.10.2002 della CTRD con voto n. 326 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3786 in data 22.02.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 30.07.2002, con la quale il Comune di Agordo ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 326, in data 25.10.2002;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 360038 in data 25.08.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3786 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Agordo ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, al Comune di Agordo (Cod. Fiscale 00103340253 - Partita IVA 00103340253) la realizzazione ed il mantenimento di n.2 scarichi di acque meteoriche, rispettivamente nel torr. Cordevole in loc.Valcozzena e nel torr. Rova in loc. Le Grave, in Comune di Agordo, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente

Cordevole e torrente Rova;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3786, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 1240,57.- (milleduecentoquaranta/57.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'armi

(Codice interno: 365077)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 33 del 01 marzo 2018

Concessione per l'attraversamento di area demaniale e in sub-alveo con tubazioni, nell'ambito della realizzazione delle "Opere di adduzione verso il depuratore di Marisiga dei reflui afferenti le vasche imhoff di Borgo Piave e via Monte Grappa" in Comune di Belluno, loc. Bersaglio su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0540). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 12.04.2007.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 12.04.2007 ; - parere in data 07.03.2008 della CTRD con voto n. 47 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3784 in data 22.02.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 12.04.2007, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 47, in data 07.03.2008;

VISTI gli atti della Conferenza di Servizi del Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi", in data 6.10.2017, relativi all'aggiornamento del progetto;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 493664 in data 27.11.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3784 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) l'attraversamento di area demaniale e in sub-alveo con tubazioni, nell'ambito della realizzazione delle

"Opere di adduzione verso il depuratore di Marisiga dei reflui afferenti le vasche imhoff di Borgo Piave e via Monte Grappa" in Comune di Belluno, loc. Bersaglio su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3784, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 2313,68.- (duemilatrecentotredici/68.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'armi

(Codice interno: 365078)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 34 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n. 2 attraversamenti su manufatti esistenti, nell'ambito del progetto per la sostituzione di un tratto di linea MT a 20kV in cavo aereo e sotterraneo da cabina TAIAREZZE a cabina RESIDENCE GIRALBA, in comune di Auronzo di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Muri e torrente Ansiei (pratica n. C/1238). Ditta: e-distribuzione spa.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 19.07.2016 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3782 in data 22.02.2018.

Il Direttore

VISTI gli atti della Conferenza di Servizi in data 11.08.2016, della Provincia di Belluno, relativi all'istanza, in data 19.07.2016, della ditta e-distribuzione spa per la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante "linee elettriche", senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 342637 in data 13.09.2016;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3782 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta e-distribuzione spa ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione spa (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione e il mantenimento di n. 2 attraversamenti su manufatti esistenti, nell'ambito del progetto per la sostituzione di un tratto di linea MT a 20kV in cavo aereo e sotterraneo da cabina TAIAREZZE a cabina RESIDENCE GIRALBA in comune di Auronzo di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio

Muri e torrente Ansiei;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3782, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 421,80.- (quattrocentoventuno/80.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365079)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 35 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti su manufatti esistenti e due attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linee in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" nel comune di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V: Tratto 1: da cabina esistente denominata "VILLANOVA DI ZOLDO" a linea aerea esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE"; Tratto 2: da linea interrata esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE" a cabina esistente denominata "ZOPPE' DI CADORE", su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Crepa del Tamai, Ru Torto, Rio Sosalf, Rio senza nome (pratica n. C/1291). Ditta e-distribuzione spa.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 18.01.2017 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3783 in data 22.02.2018 .

Il Direttore

VISTI gli atti della convocazione della Conferenza di Servizi in data 2.2.2017 della Provincia di Belluno, relativi all'istanza in data 2.01.2017 della ditta e-distribuzione spa per la concessione in oggetto;

RICHIAMATO il voto n.222 del 09.10.2014 della CTRD in materia di Lavori Pubblici relativo al parere favorevole nei confronti di tipologie ricorrenti di attraversamenti di corsi d'acqua mediante "linee elettriche" senza modifica della sezione di deflusso, riduzione del franco idraulico ed interessamento di opere idrauliche;

RITENUTO di dover provvedere alla modifica della pratica dell'Agenzia del Demanio, n.151/0297 disciplinata con atto di sottomissione n.6625 del 12.02.1968, escludendo il pagamento del canone di un attraversamento aereo sul Rio Torto e dell'attraversamento sul Rio Sosalf (o Sassolungo), in quanto compresi nella presente concessione;

CONSIDERATO che la pratica statale n.151/0297 proseguirà con il canone di uno solo dei due attraversamenti aerei sul Rio Torto;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 130490 in data 31.03.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3783 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta e-distribuzione spa ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione spa (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA 05779711000) la realizzazione ed il mantenimento di due attraversamenti su manufatti esistenti e due attraversamenti aerei, nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea e sotterranea a 20 kV con linee in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" nel comune di Val di Zoldo e Zoppè di Cadore, con derivazioni BT fino a 1000V: Tratto 1: da cabina esistente denominata "VILLANOVA DI ZOLDO" a linea aerea esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE"; Tratto 2: da linea interrata esistente in uscita da cabina denominata "IDRO ZOPPE" a cabina esistente denominata "ZOPPÈ DI CADORE", su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio Crepa del Tamai, Ru Torto, Rio Sosalf, Rio senza nome;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3783, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 607,88.- (seicentosette,88.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365080)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 36 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione dello scarico da vasca Imhoff di Celat, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento dell'impianto, in Comune di San Tomaso Agordino, loc. Celat su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio S. Michele (pratica n. C/1360). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 21.09.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno in data 02/11/17 prot.n.457136 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3785 in data 22.02.2018 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 21.09.2017, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica della U.O. Forestale Est sede di Belluno in data 2.11.2017 prot.n.457136 relativa alla richiesta della ditta BIM GSP spa per la realizzazione dello scarico, da vasca Imhoff di Celat nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento dell'impianto, in Comune di San Tomaso Agordino, loc. Celat su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio S. Michele;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 524604 in data 15.12.2017 ;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3785 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la realizzazione ed il mantenimento dello scarico, da vasca Imhoff di Celat nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e di adeguamento dell'impianto, in Comune di San Tomaso Agordino, loc. Celat su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio S. Michele;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3785, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 545,86.- (cinquecentoquarantacinque/86.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365081)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 37 del 01 marzo 2018

Concessione l'utilizzo di un'area di mq. 15.000 a scopo pascolo, senza realizzazione o posa di opere, in Comune di Longarone, loc. Pianci su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave (pratica n. C/0237). Domanda della ditta Colussi Franco in data 21.04.2004.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 21.04.2004 ; - parere in data 13.08.2004 della CTRD con voto n. 140 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3787 in data 22.02.2018 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 21.04.2004, con la quale la ditta Colussi Franco ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 402682 del 31.05.2005 rilasciata dal direttore dell'Unità Periferica Genio Civile di Belluno;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 380359 in data 12.09.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3787 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta Colussi Franco ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta Colussi Franco (Cod. Fiscale CLSFNC49R06A757F -) l'utilizzo di un'area di mq. 15.000 a scopo pascolo, senza realizzazione o posa di opere, in Comune di Longarone, loc. Pianci **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave;

2. La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3787, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 105,45.- (centocinque/45.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 7 del disciplinare oneri e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365082)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 38 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del rio delle Moneghe per sostituzione tratto di condotta acquedottistica in loc. Mier in Comune di Belluno, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio delle Moneghe (pratica n. C/1035). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 05.02.2014.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 05.02.2014 ; - parere in data 11.02.2014 della CTRD con voto n. 14 ; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3789 in data 22.02.2018 .

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 05.02.2014, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 14, in data 11.02.2014;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 524596 in data 15.12.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3789 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la realizzazione ed il mantenimento di un attraversamento del rio delle Moneghe per sostituzione tratto di condotta acquedottistica in loc. Mier in Comune di Belluno, **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Rio delle Moneghe;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3789, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 210,91.- (duecentodieci/91.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

(Codice interno: 365083)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 39 del 01 marzo 2018

Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un tratto di condotta acquedottistica con attraversamento della Val de Chioit su ponte esistente, in Comune di Cencenighe Agordino, loc. Val di Chioit su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Val di Chioit (pratica n. C/1334). Domanda della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in data 17.10.2017.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.471771 del 13.11.2017 rilasciata dalla U.O. Forestale Est Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3788 in data 22.02.2018.

Il Direttore

VISTA la domanda, in data 17.10.2017, con la quale la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha chiesto la concessione in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.471771 del 13.11.2017 rilasciata dalla U.O. Forestale Est Belluno. dell'Unità Organizzativa Forestale Est di Belluno relativa alla richiesta della ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. per la realizzazione e il mantenimento di un tratto di condotta acquedottistica con attraversamento della Val de Chioit su ponte esistente, in Comune di Cencenighe Agordino, loc. Val di Chioit **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Val di Chioit;

VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 507310 in data 4.12.2017;

VISTO il disciplinare, in data 22.02.2018, iscritto al n. 3788 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;

VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;

VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;

VISTA la D.G.R. 2509/2003;

VISTA la D.G.R. 418/2004;

VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;

CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, **è concesso**, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita IVA 00971870258) la realizzazione ed il mantenimento di un tratto di condotta acquedottistica con attraversamento della Val de Chioit su ponte esistente, in Comune di Cencenighe Agordino, loc. Val di Chioit **su** area di proprietà del D.P.S. - ramo

idrico - di pertinenza del Val di Chioit;

2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 22.02.2018 iscritto al n. di rep. 3788, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di Euro. 210,91.- (duecentodieci/91.-) a valere per l'anno 2018, a parziale modifica dell'articolo 9 del disciplinare obblighi e condizioni;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Roberto Dall'Armi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

(Codice interno: 364805)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 46 del 26 febbraio 2018

Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica " Cannelle che scola" e tratto arginale limitrofo in comune di Rosolina. Importo complessivo euro 500.000,00 - C.U.P. H94H16000260002. Approvazione perizia suppletiva e di variante. C.U.P. H94H16000260002.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva la perizia suppletiva e di variante del progetto indicato in oggetto. Principali provvedimenti precedenti: DGRV n. 1555 del 10.10.2016; D.D.R n, 181del17/11/2016 U.O Genio Civile Di Rovigo; Voto CTRD n. 97 del 14.10.2016; Voto CTRD n. 12 del 15/02/2018.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- l'art. 29 della Legge Regionale del 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", al fine di assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, ha autorizzato, peraltro, la Giunta Regionale del Veneto a realizzare interventi e studi finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione del rischio sopracitato;
- la stessa legge di stabilità ha autorizzato, altresì, la Giunta regionale a redigere un programma di interventi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
- con successiva deliberazione n. 1555 del 10/10/2016, la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di Euro 16.548.027,30 tratto dal capitolo di spesa 102715 "*art. 29 L.R. 23.02.2016 n. 7 Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico"* per finanziare gli interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste riportati nell'Allegato B del provvedimento;
- che nell'Allegato B) della delibera n.1555 del 10/10/2016 è compreso l'intervento titolato" Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica - Cannelle che scola - e tratto arginale limitrofo in comune di Rosolina" dell'importo complessivo pari ad Euro 500.000,00;

VISTO il decreto n. 181 del 17/11/2016 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha approvato il progetto esecutivo n. 712 datato 11/05/2016, relativo ai "Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica "Cannelle che scola" e tratto arginale limitrofo in comune di Rosolina" dell'importo complessivo di Euro 500.000,00, così suddiviso:

A) Per lavori		382.326,88
Per oneri specifici non soggetti a ribasso d'asta		4.427,34
Totale lavori		**386.754,22**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1. I.V.A. 22%	88.682,00	
B2. Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2% di A)	7.735,08	
B3. Incarico esterno C.S.P. e C.S.E. (oneri previdenziali compresi)	4.645,79	
B4. Software/hardware per la gestione degli elaborati grafici di progetto	2.300,00	
B5. Apparecchiatura per rilievo e la manovra delle chiaviche	2.500,00	
B6. Rilievi, indagini statiche, monitoraggi ambientali, ecc.	6.900,00	
B4. Imprevisti e arrotondamenti	482,91	
Sommano		**113.245,78**
	Importo complessivo Euro	**500.000,00**

CHE nel citato decreto di approvazione è stato espresso esito favorevole, con prescrizioni, alla Valutazione di Incidenza inerente alle lavorazioni del progetto in argomento comprese nelle "Linee Guida relative alla realizzazione di tutti i lavori di manutenzione/sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima e seconda difesa a mare, compreso il Canale di Scarico, ricadenti tra i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle", sulla base dell'istruttoria tecnica dell'Unità Organizzativa

Commissioni VAS VINCA NUVV, espressa con nota n. 441134/790020100 del 11.11.2016;

CHE, altresì, l'intervento è stato autorizzato ai fini del vincolo paesaggistico e di protezione delle bellezze naturali e ambientali, ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, sulla base del parere espresso con nota n. 27384 del 15.11.2016 dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;

VISTO il Decreto n. 136 del 12/10/2016 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha individuato il personale per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e di espletamento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento;

VISTO il decreto di impegno di spesa n. 118 del 19/05/2017 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha impegnato le spese relative ai lavori e affidamenti necessari per l'esecuzione dell'intervento, sulla scorta della proposta del quadro di rimodulazione effettuata dall'U.O Genio Civile di Rovigo, così articolato:

A	Lavori		
A1	Importo Lavori	Euro 326.66,87	
A2	Importo oneri della sicurezza	Euro 4.427,34	
	Sommano		Euro 331.094,21
B	Somme in amministrazione		
B1	IVA 22% su A1+A2	Euro 72.840,73	
B2	Service coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva (IVA compresa)	Euro 5.667,86	
B3	Service rilievi topografici (IVA compresa)	Euro 2.900,00	
B4	Service attività Ambientali(IVA compresa)	Euro 2.891,40	
B5	Accantonamento art.113 D.Lgs 50/2016 (2% lavori a base d'asta)	Euro 7.735,08	
B6	Imprevisti ed eventuali lavori complementari	Euro 76.870,72	
	Sommano		Euro 168.905,79
	Tornano (importo finanziato)		Euro 500.000,00

PRESO ATTO che i lavori sono stati affidati all' impresa Zago s.r.l - Via 1° Maggio, 272 - Ceggia (VE) per un importo netto di Euro 331.094,21 (di cui Euro 4.427,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), sulla scorta del contratto di appalto n 4516 del 15/06/2017;

CHE in fase esecutiva dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori e diverse lavorazioni rispetto al progetto approvato;

CHE, pertanto, l'U.O Genio Civile di Rovigo ha predisposto la perizia suppletiva e di variante n.743 del 30/11/2017, comprendente il concordamento di quattro nuovi prezzi e la richiesta di proroga dei tempi contrattuali (20 gg), avente il quadro economico così articolato:

Per lavori contrattuali comprensivi degli oneri specifici della sicurezza (Euro 4.427,37)	Euro	331.094,21	
per lavori di variante e suppletivi	Euro	10.600,00	
Sommano	Euro	**341.694,21**	**341.694,21**
A dispos. Amm/ne			
I.V.A 22%	Euro	75.172,73	
Spese tecniche 2%	Euro	7.735,08	
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Euro	5.667,86	
Incarico rilievi topografici	Euro	2.900,00	
Incarico attività ambientali	Euro	2.891,40	
In economia	Euro	63.938,72	
Sommano	Euro	**158.305,79**	**158.305,79**
Totale	Euro		**500.000,00**

CHE l'importo degli ulteriori lavori di perizia supera l'importo contrattuale del 3,20%;

CHE le varianti della perizia non alterano la natura del progetto e si caratterizzano per la non prevedibilità in sede progettuale e della consegna dei lavori;

CHE i lavori in argomento sono finalizzati a migliorare lo stato, l'efficienza e il grado di sicurezza delle opere idrauliche di prima difesa a mare, in gestione dall'U.O Genio Civile di Rovigo;

VISTO il parere favorevole espresso in linea tecnica ed economica dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. con voto n. 12 del 15/02/2018;

CONSIDERATO che le lavorazioni previste nella perizia suppletiva e di variante in argomento, interessanti siti di Natura 2000, sono comprese nello Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale "Linee Guida inerente alla realizzazione di tutti i lavori di manutenzione/sistemazione da effettuarsi sugli argini di prima e seconda difesa a mare, compreso il Canale di Scarico, ricadenti tra i comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle", il cui documento è stato oggetto di verifica di istruttoria da parte del competente Ufficio Regionale (espresso con nota n. 441134/790020100 del 11.11.2016);

CONSIDERATO che le modifiche apportate, sotto il profilo paesaggistico, non alterano sostanzialmente lo stato dei luoghi;

RITENUTO di condividere le considerazioni e conclusioni espresse dalla succitata Commissione;

CONSIDERATO che alla ulteriore spesa dei lavori, pari ad Euro 10.600,00 (Euro 12.932,00 con IVA al 22%) , dovrà essere impegnata a cura della Direzione Operativa poiché risulta solo prenotata;

RILEVATO che nella perizia non è prevista l'acquisizione di aree o immobili;

VISTA la L.R. 23.02.2016, n. 7;

VISTA la DGRV n. 1555 del 10.10.2016;

VISTA la DGRV n. 2299 del 9.12.2014;

VISTO il D.P.R. 8.06.2001, n. 327;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42

VISTO il D.P.R. 08.09.1997 n.357 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTA le vigenti direttive di bilancio regionale;

decreta

Art. 1 - di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Art. 2 - di approvare in linea tecnica ed economica, con l' aumento di spesa dei lavori pari ad Euro 10.600,00 (Euro 12.932,00 con IVA al 22%) rispetto all'importo contrattuale, la perizia suppletiva e di variante n. 743 del 30/1172017, relativa ai "Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull'argine di prima difesa a mare. Ripristino della chiavica - Cannelle che scola - e tratto arginale limitrofo in comune di Rosolina", dell'importo complessivo di Euro. 500.000,00, avente il seguente quadro economico:

Per lavori contrattuali comprensivi degli oneri specifici della sicurezza (Euro 4.427,37)	Euro	331.094,21	
per lavori di variante e suppletivi	Euro	10.600,00	
Sommano	Euro	**341.694,21**	**341.694,21**
A dispos. Amm/ne			
I.V.A 22%	Euro	75.172,73	
Spese tecniche 2%	Euro	7.735,08	
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	Euro	5.667,86	
Incarico rilievi topografici	Euro	2.900,00	
Incarico attività ambientali	Euro	2.891,40	
In economia	Euro	63.938,72	
Sommano	Euro	**158.305,79**	**158.305,79**
Totale	Euro		**500.000,00**

Art. 3 - di approvare i nuovi prezzi che appaiono congrui e ammissibili;

Art. 4 - di accogliere la richiesta di proroga dei tempi contrattuali, pari a 20 giorni, avanzata dall' impresa affidataria per realizzare opere di finitura;

Art. 5 - alla esecuzione delle diverse ed ulteriori lavorazioni provvederà la stessa impresa aggiudicataria dei lavori del contratto principale, agli stessi patti e condizioni stabiliti nel contratto di appalto n. 4516 di rep. del 1576/2017, dei nuovi prezzi pattuiti in corso d'opera e in conformità della presente perizia;

Art. 6 - che alla ulteriore spesa dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante pari ad Euro 12.771,98 (Euro 10,600+IVA al 22%) trova copertura con i fondi accantonati nel quadro economico di impegno di spesa citato in premessa, che saranno impegnati, a beneficio della impresa affidataria, dalla Direzione Operativa;

Art. 7 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 integralmente.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365036)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 47 del 26 febbraio 2018

L.R. 04.02.1980 n. 6. Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo. CUP: H13G17000300002. Importo complessivo euro 50.000,00. APPROVAZIONE UTILIZZO SOMME AGGIUNTIVE.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rimodula il quadro economico del progetto n. 740 del 03.10.2017 per l'utilizzo delle somme da ribasso d'asta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Codice dei Contratti. Principali provvedimenti precedenti: L.R. n. 16 del 19.07.2017, D.R. n. 449 del 31.10.2017 di approvazione del progetto, D.R. n. 487 del 27.11.2017 di aggiudicazione definitiva, D.R. n. 379 di impegno della spesa.

Il Direttore

Premesso che:

- con Decreto n. 449 del 31.10.2017 è stato approvato il Progetto esecutivo n. 740 datato 03.10.2017 dell'importo complessivo pari ad Euro 50.000,00 come da quadro economiche che segue:

A) TOTALE LAVORI IN APPALTO		Euro 39.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1. I.V.A. 22%	Euro 8.580,00	
B2. Incarico esterno redazione DUVRI	Euro 1.600,00	
B3. Imprevisti e arrotondamento	Euro 820,00	
	Sommano	Euro 11.000,00
	Importo complessivo del progetto	Euro 50.000,00

- con Decreto n. 487 del 27.11.2017 a firma del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa Edil Pitture S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) via dell'Artigianato n. 70 per un importo contrattuale pari ad Euro 32.721,00.
- successivamente con Decreto n. 379 datato 29.11.2017, a firma del Direttore della Direzione Operativa, è stato assunto l'impegno di spesa della somma complessiva pari ad Euro 39.919,62, a favore del beneficiario Edil Pitture S.r.l., necessaria alla realizzazione dei lavori in oggetto.

CONSIDERATO che:

- durante la fase esecutiva le piogge copiose verificatesi in data 10.12.2017 hanno aggravato le filtrazioni e le macchie di umidità, già evidenti in fase progettuale, in alcune stanze dell'edificio oggetto di intervento, al punto di dover effettuare degli spostamenti del personale ivi collocato;
- a seguito di una valutazione tecnica è stata riscontrato il parziale distacco dell'intonaco dei soffitti con la conseguente necessità di dover procedere con la rimozione dello stesso e successivo ripristino;
- la ricerca delle cause dell'ammaloramento ha accertato una diffusa situazione di degrado sulla terrazza sovrastante, in particolare in corrispondenza degli scarichi, che necessita di essere sanata o almeno mitigata per non compromettere i lavori di tinteggiatura e ripristino dell'intonaco interno;
- necessita far fronte alle sopraggiunte lavorazioni aggiuntive;
- ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016,

PRESO ATTO che il nuovo quadro economico di spesa è il seguente:

A IMPORTO LAVORI		
A1. AGGIUDICATI	Euro 32.721,00	
A2. LAVORI AGGIUNTIVI	Euro 4.580,00	
Sommano lavori		Euro 37.301,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
B1. I.V.A. 22% sui lavori aggiudicati	Euro 7.198,62	
B2. I.V.A. 22% sui lavori aggiuntivi	Euro 1.007,60	

B3. Incarico esterno DUVRI (oneri compresi)	Euro	1.600,00		
B4. Imprevisti ed eventuali lavori di completamento	Euro	2.892,78		
	Sommano		Euro	12.699,00
Importo complessivo del progetto Euro			Euro	50.000,00

CONSIDERATO che, per dar corso alle sopraggiunte lavorazioni è opportuno affidare i lavori aggiuntivi all'Impresa Edil Pitture srl esecutrice dei lavori principali.

PRESO ATTO che alla somma necessaria di Euro 4.580,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 5.587,60 si farà fronte con le risorse assegnate al capitolo di spesa 103378 "*Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. n. 6/1980)"* e che all'impegno di spesa provvederà il Direttore della Direzione Operativa con separato provvedimento.

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare dal punto di vista tecnico ed economico il nuovo quadro economico di spesa come in premessa riportato dell'importo complessivo finanziato pari ad Euro 50.000,00 relativo agli "Interventi di manutenzione ordinaria presso i locali della sede dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo in viale della Pace 1/d - Rovigo.
3. Di affidare all'Impresa esecutrice dei lavori principali Edil Pitture S.r.l. con sede in Porto Viro -RO - (P.IVA:00949260293) i lavori aggiuntivi per un importo netto di Euro 4.580,00 oltre IVA 22% per un totale di Euro 5.587,60.
4. Di demandare l'impegno dell'ulteriore somma complessiva di Euro 5.587,60 di cui Euro 4.580,00 per i lavori aggiuntivi ed Euro 1.007,60 per l'IVA 22% a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Operativa.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365037)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 48 del 26 febbraio 2018

C.M.C.P. Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori Polesani - Società Cooperativa Agricola per concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 502 in Comune di FRATTA POLESINE (RO) ad uso antincendio (igienico e assimilato) - Pos. N. P288/1V.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene trasferita la titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 502 in Comune di Fratta Polesine (Ro) ad uso antincendio (igienico e assimilato) ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subentro in data_18/02/2018_

Il Direttore

VISTO il Decreto Reg.le n. 143 del 28.10.2015 con il quale venne rinnovata al CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI POLESANI S.C.A.R.L., la concessione per derivare mod. 0,0266 di acqua pubblica dalla falda sotterranea tramite un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 502 in Comune di FRATTA POLESINE ad uso antincendio (Igienico e assimilato) con scadenza al 27/10/2025;

VISTA l'istanza in data 18/02/2018 con la quale la ditta C.M.C.P. - Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori Polesani - Società Cooperativa Agricola ha chiesto il subentro nell'uso della precitata concessione a seguito di atto di fusione per incorporazione del Consorzio Produttori Agricoli Polesani giusto atto notarile n. 99 di rep. del 04/04/2016 a rogito Dott. Andrea Merlo notaio in Adria (Ro);

VISTA altresì la richiesta del mantenimento in essere dei depositi cauzionali dell'importo di Euro 54,79 versato in data 08/06/2006 e dell'importo di Euro 75,92 versato in data 27/07/2015 per la relativa concessione;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTO il T.U. n. 1775 dell'11.12.1933;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

decreta

1 - La Ditta C.M.C.P. Società Cooperativa Agricola n (P.I. n. 00042100297) con sede a VILLADOSE (RO) Via XXV Aprile 41/A, è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della concessione per derivare moduli 0,0266 di acqua pubblica dalla falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 502 in Comune di FRATTA POLESINE (RO) ad uso antincendio (Igienico e assimilato).

2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 4205 di rep del 13.10.2015 approvato con il citato Decreto Reg.le n. 143 del 28.10.2015 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò assentita fino al 27/10/2025.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto integralmente.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365038)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 49 del 26 febbraio 2018

Concessione di rampa d'accesso privato all'argine sx del fiume Canalbianco in Via Valmolin di Mezzo in Comune di Arquà Polesine(RO) (Pratica n° CB_RA00204).Sig. VERONESE GIOVANNI Decreto di rinnovo

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Sig. VERONESE GIOVANNI la concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.10.2017 prot. n. 439008; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 18.01.2018; Disciplinare n. 4679 del 19.02.2018

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.10.2017 con la quale il Sig. VERONESE GIOVANNI (*omissis)* ha chiesto il rinnovo della Concessione di rampa d'accesso privato all'argine sx del fiume Canalbianco in Via Valmolin di Mezzo in Comune di Arquà Polesine(RO);

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 18.01.2018;

VISTO che in data 19.02.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. VERONESE GIOVANNI (omissis) la Concessione di rampa d'accesso privato all'argine sx del fiume Canalbianco in Via Valmolin di Mezzo in Comune di Arquà Polesine(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 19.02.2018 iscritto al n. 4679 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365039)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 50 del 27 febbraio 2018

L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. "Lavori diffusi sull'argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina" - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP: H64H17000790002. Progetto esecutivo n° 733 in data 14.08.2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DI SEZIONI TRASVERSALI DISLOCATE LUNGO L'ALVEO DEL FIUME ADIGE. CIG: Z182176741.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per l'espletamento delle attività di rilievi topografici di sezioni trasversali ubicate lungo l'alveo del fiume Adige. Principali provvedimenti precedenti: DGRV 18.09.2017, n. 1482; Nota di richiesta preventivo n. 518254 in data 12.12.2017 del Direttore U.O. Genio Civile Rovigo; Nota di offerta n. 527344 in data 18.12.2017 dello Studio Associato Bellan di Porto Tolle (RO); Verbale di gara in data 19.12.2017.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'incarico per l'esecuzione di rilievi topografici di n° 99 sezioni trasversali dislocate lungo l'alveo del fiume Adige nel tratto compreso dal centro abitato di Cavarzere (VE) sino alla foce, allo Studio Associato Bellan (P.IVA 01501250292), con sede in viale G. Di Vittorio, 44 - 44018 Porto Tolle (RO);
3. Di quantificare complessivamente Euro 48.374,12 (CIG: Z182176741) il compenso spettante per l'espletamento dell'incarico in oggetto, 38.125,89 per lo svolgimento dell'incarico, Euro 1.525,03 per oneri previdenziali al 4 % ed Euro 8.723,20 per l'IVA al 22 %;
4. Di dare atto che l'impegno di spesa per la necessaria copertura finanziaria sarà effettuato con successivo provvedimento della Direzione Operativa;
5. Di definire le condizioni ed i termini temporali per l'espletamento delle prestazioni nonché le modalità di pagamento dei corrispettivi economici con successiva lettera d'ordine ai sensi della DGRV n. 354/2012;
6. Di dare Atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di pubblicare il dispositivo nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365099)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 51 del 01 marzo 2018

Azienda Agricola Gorgo - Autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione di derivare acqua pubblica mediante la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo, da ubicare al fg. 11 mapp.le 47 in Comune di Arquà Polesine. Pos. n. 548.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza l'Azienda Agricola Gorgo alla ricerca di acqua sotterranea e alla terebrazione di un pozzo da ubicare al fg. 11 mapp.le 47 in Comune di Arquà Polesine, per uso Irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 821/2018 del 23/02/2018; Ordinanza visita locale n. 427568 del 12/10/2017.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 25/08/2017 dell'Azienda Agricola Gorgo, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acqua sotterranea e concessione di derivare acqua pubblica mediante la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo, da ubicare al fg. 11 mapp.le 47 in Comune di Arquà Poleisine;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2928 del 19.9.2004;

VISTO il parere n. 138216 in data 22.3.2012 del Dirigente Regionale della Direzione Geologia e attività estrattive;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi, l'Azienda Agricola Gorgo (P.I. 00862390291) con Sede in Via Figoli 1312 in Comune di Arquà Polesine, è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in Comune di Arquà Polesine, al fg.11 mapp.le 47 - ad uso Irriguo.

2 - La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- l'Azienda Agricola Gorgo dovrà rivolgersi al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua scoperta sia classificata come risorsa geotermica (temperatura superiore ai 15 °C) l'uso è disciplinato dal D.Lg.vo 11 febbraio 2010 n. 22 pertanto la Società dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione all'U.O. Genio Civile Rovigo;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma e alla Direzione Ambiente - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - VENEZIA, la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000 e come previsto dal D.M. 11/03/1988 ai punti A.- B.-L.;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, ai succitati indirizzi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa all'U.O. Genio Civile Rovigo;

- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 l'Azienda Agricola Gorgo è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.

3 - Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933, del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 238/99.

4 - Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte dell'Azienda Agricola Gorgo delle risultanze della ricerca effettuata.

5 - Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6 - Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

7 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lett. a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

8 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Giovanni Paolo Marchetti

(Codice interno: 365100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 52 del 01 marzo 2018

R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 19 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo. (Pratica n. CB_RA00086). PAGGIORO GIUSEPPE - Località Sant'Apollinare (RO) Rinnovo

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Paggioro Giuseppe della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 30.11.2017 Prot. n. 502737; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 12.12.2017 Disciplinare n. 4681 del 22.02.2018

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.11.2017 prot. n. 502737 con la quale il Sig. PAGGIORO GIUSEPPE (*omissis)* ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 19 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo;

VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 12.12.2017;

VISTO che in data 22.02.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18;

VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta

1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. PAGGIORO GIUSEPPE (*omissis*), il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso privato in sinistra Canalbianco a monte del Ponte Canozio per accedere al civico n. 19 in località Sant'Apollinare in Comune di Rovigo, con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.02.2018 iscritto al n. 4681 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 364802)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 47 del 21 febbraio 2018

GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione ed affluenti - Annualità 2016. Importo: Euro 190.000,00. CUP: H64H16000840002 - CIG: 6865652343. Approvazione perizia di variante.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione ed affluenti - Annualità 2016" inserito nell'Allegato B della DGRV 1555/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare in linea tecnico economica la perizia in oggetto relativa ai "Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione ed affluenti.- Annualità 2016", per l'importo complessivo di Euro 190.000,00;
2. di approvare lo schema di Atto di Sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 12.486,88 all'Impresa Marini Ermenegildo S.P.A. con sede in Rubano (PD) Via della Provvidenza 145 - C.F. e P.I. 00973180284 per un importo complessivo dei lavori di Euro 137.442,30 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b del D. Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la spesa di Euro 15.233,99 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Fabio Galiazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

(Codice interno: 365033)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 21 del 27 febbraio 2018

D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 - L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul Rio Grande, in località Valgrande, nel Comune di S. Stefano di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 1.351mc. Ditta: F.lli Soravia di Follin Orazio &C. S.n.c.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Forestale Est autorizza le istanze di estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici. Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 03/04/2017; - parere della CTRD, in data 26/10/2017 n. 199; - trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 27/11/2017.

Il Direttore

VISTA la domanda, pervenuta in data 03/04/2017, protocollo n. 132724 con la quale la ditta F.lli Soravia di Follin Orazio &C. S.n.c. - via del Ponte - 32040 S. Pietro di Cadore - (cod. fisc. 00758550255), ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Rio Grande, in località Valgrande, nel Comune di S. Stefano di cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 1.351 mc;

VISTI: la DGR n.3163 del 25.10.2005, il R.D. 1775/1933, il D.Lvo 112/98, la L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale e la D.G.R. 918/2004;

VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale;

VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 199, del 26/10/20017;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3 della L.R.41/88;
2. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
3. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, con annessa relazione, redatta a norma dell'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014;
4. ha dato atto, in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, che l'intervento rientra nella fattispecie della manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato D.lgs.42/2004;
5. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito, l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto legislativo;
6. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:

    - siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
    - sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai margini delle sponde;
    - a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di

ricalibratura.

VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti tecnici ed ambientali";

RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di Euro 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante versamento su C.C, in data 08/02/2018;

CONSIDERATO che la ditta non ha provveduto al pagamento di alcuna somma per l'asporto di materiale per copertura, in eccesso, del credito di un precedente intervento di cui al Decreto n. 39 del 11/05/2016 (importo versato a credito 2.829 Euro - importo prelievo in argoemnto 2.512, 86)

CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di Euro 2.512,86 (duemilacinquecentododici/86), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A3869, in data 20/12/2017, della Zurich - Ag. TV503 in Vittorio Veneto;

VISTA la nota in data 07/02/2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;

VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;

VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;

VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;

VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;

VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;

VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;

VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;

VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;

decreta

1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta F.lli Soravia di Follin Orazio &C. S.n.c. - via del Ponte - 32040 S. Pietro di Cadore - (cod. fisc. 00758550255) è concessa l'attività di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Rio Grande, in località Valgrande, nel Comune di S. Stefano di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 1.351 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici presentati, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita della procedura per la Valutazione di Incidenza;

3 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Forestale Est, all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno e alla Stazione Carabinieri Forestale di S. Stefano di Cadore del giorno di inizio dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di accettazione nonché il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;

b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;

c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;

d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;

e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;

f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo, parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;

g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;

h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;

i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;

l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle sponde;

m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;

n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;

o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;

p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;

q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;

r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Forestale Est, con sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;

s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.

4 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad Euro 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni **60 (sessanta)** a partire dalla data di comunicazione di inizio lavori.

6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;

7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Gianmaria Sommavilla

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

(Codice interno: 365103)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 16 del 01 marzo 2018
Conati Fabio ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Marano di V.lla al mappale numero 630 del foglio 13 e al mappale numero 1355 del foglio 10 per il sig. Conati Fabio.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Conati Fabio, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 23/01/2018, prot. 27170, corredata di documentazione a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 21/02/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che solo la formazione forestale presente all'interno delle aree censite sui mappali numero 630 (fg. 13) e numero 1355 (fg. 10), sono il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo, catastalmente censito come tale;

CONSIDERATO che tali mappali sono caratterizzati dalla presenza di terrazzamenti sorretti da muri a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento;

CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all'art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:

a. *gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi i muri a secco esistenti;*
b. *l'impianto del nuovo vigneto dovrà essere coerente con le forme delle originarie colture, riservando tutti gli spazi per l'accesso, la manovra dei mezzi meccanici e le aree di risulta al prato, costituito da specie locali e mantenuto regolarmente falciato.*
c. *i tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l'uso della pianta viva delle specie sopra indicate, mentre non si dovranno utilizzare pali di*

recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;

d. *i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle corteccia di specie arboree presenti o del legno ossidato;*

e. *in particolare inoltre, l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale;*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 solo per le aree censite sui mappali numero 630 (fg. 13) e numero 1355 (fg. 10);

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Marano di V.lla - mappali numero 630 (fg. 13) e numero 1355 (fg. 10), come meglio evidenziato con perimetro di colore rosso nelle allegate planimetrie catastali (Allegati A e B);

2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;

3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;

5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 16 del 01/03/2018 pag. 1/1

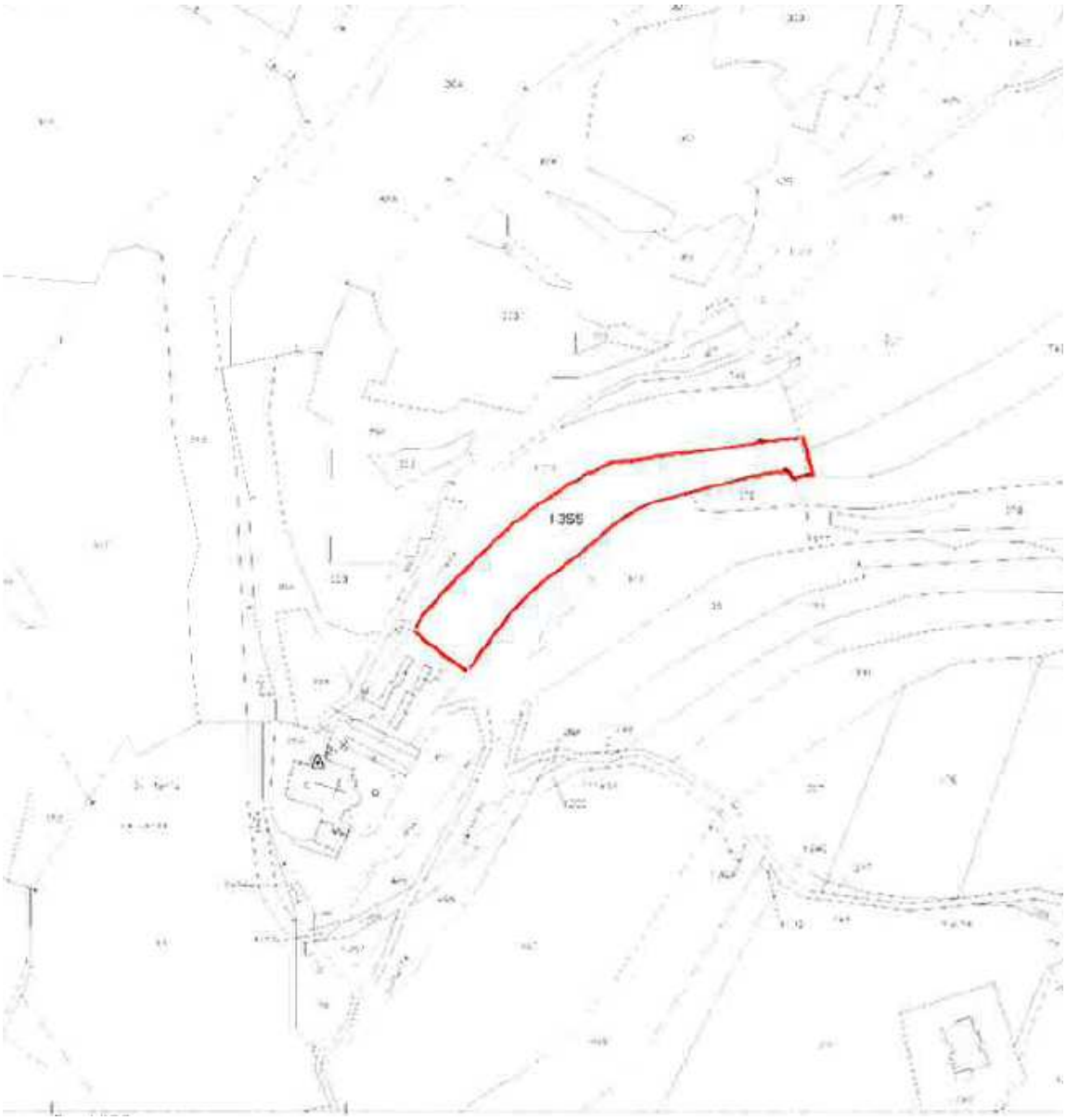

Allegato B al Decreto n. 16 del 01/03/2018

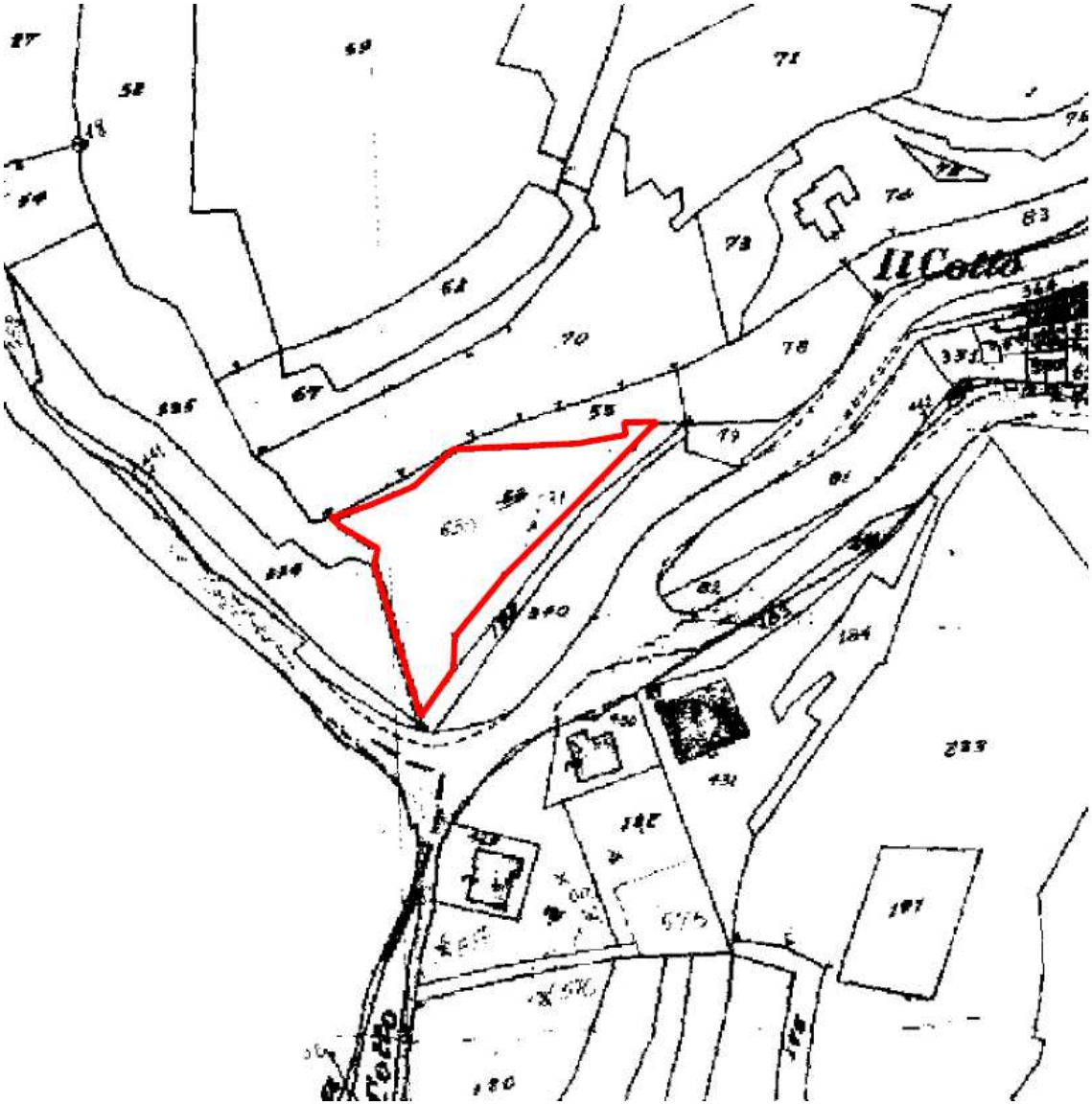

(Codice interno: 365104)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 17 del 01 marzo 2018
Pasquali Vanio ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Fumane al mappale numero 441 parte del foglio 39 per il sig. Pasquali Vanio.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dal sig. Pasquali Vanio, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 18/01/2018, prot. 20534, corredata di documentazione a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ma non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 21/02/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti sorretti da murature a secco e che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto si ritiene coerente con l'originario assetto morfologico e colturale;

CONSIDERATO che natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento poiché comprende il completo recupero dei muri a secco esistenti*;*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 per la parte del mappale in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Fumane - mappale numero 441 parte del foglio 39, come meglio evidenziato con perimetro di colore rosso nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex

art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;

3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 17 del 01/03/2018 pag. 1/1

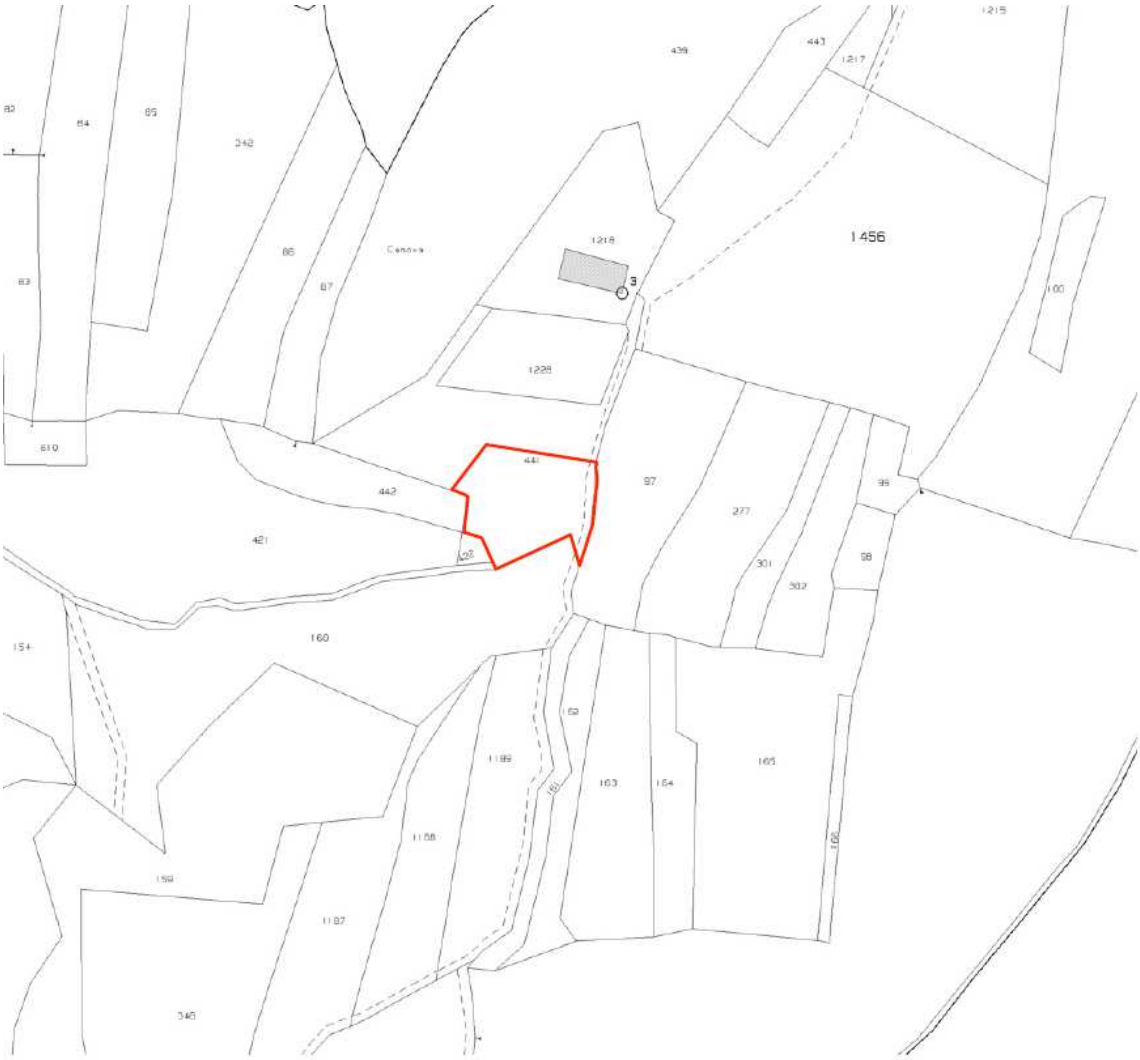

(Codice interno: 365105)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 18 del 01 marzo 2018

Marconi Sabrina ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, della superficie censita nel Comune di Negrar ai mappali numero 1009 e 1013 del foglio 47 per la sig.ra Marconi Sabrina.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dalla sig.ra Marconi Sabrina, pervenuta all'Unità Organizzativa Forestale Ovest in data 01/02/2018, prot. 39175, corredata di documentazione redatta a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "*Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco*";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "*la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";*

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la relazione istruttoria, datata 21/02/2018 e sottoscritta dal Direttore di questa Unità Organizzativa competente in materia forestale e dal direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area di cui trattasi è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'intera area oggetto d'intervento è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere sostanzialmente rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento*;*

CONSIDERATO che si ritiene di poter accertare la presenza delle fattispecie di esclusione dalla definizione di bosco di cui all'art. 2, comma 6, del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, come modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, alle seguenti condizioni:

a. *i tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia. A capo del filare è possibile anche l'uso della pianta viva delle specie sopra indicate, mentre non si dovranno utilizzare pali di recupero tipo ENEL o TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali in acciaio inox o riflettenti;*
b. *i sostegni secondari, oltre che in legno, potranno essere in metallo (tipo corten) o cemento, trattati con colori neutri tendenti a riprodurre i cromatismi delle corteccia di specie arboree presenti o del legno ossidato;*
c. *in particolare inoltre, l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto dell'arboreto, ed i trattamenti con dissecanti e diserbanti saranno conformati alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia, fatto salvo quanto di più restrittivo disposto dal regolamento comunale di polizia rurale;*

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319 per i mappali in oggetto;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Negrar - mappali numero 1009 e 1013 del foglio 47, come meglio evidenziato con colore verde nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);
2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;
3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;
5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 18 del 01/03/2018

pag. 1/1

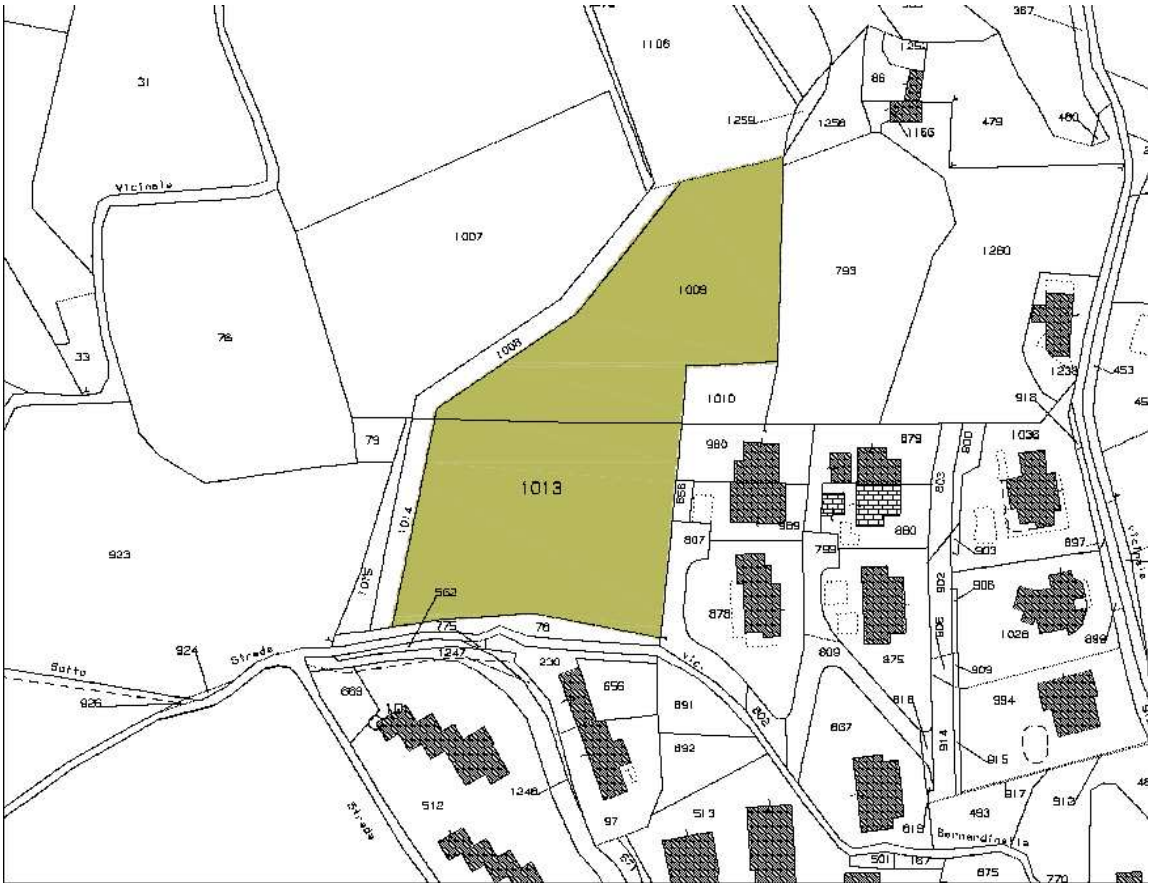

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 365032)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 127 del 06 dicembre 2017

Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'avvenuta acquisizione di un servizio di hosting cloud triennale del portale web denominato "Meraviglie di Venezia" tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA. CIG n. Z5E2123DD2. Impegno di spesa.

[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta Noovle Srl (sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P.IVA n. 08212960960) la somma di euro 9.000,00=(IVA al 22% esclusa) a titolo di corrispettivo per la fornitura di un servizio di hosting cloud destinato al sito web statico denominato "Meraviglie di Venezia", per la durata di n. 3 anni. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 36, co. 2, lett. a) e 6; - D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (c.d. correttivo al Codice Appalti); - Legge n. 94 del 06/07/2012, Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), art.1, co. 502 e 503 e Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017); - DGR n. 1475 del 18/09/2017; - Ordinativo di Fornitura n. 4020617 su Piattaforma Consip MEPA, perfezionato in data 06/12/2017.

Il Direttore

Premesso che:

- con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi di cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 *"Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi"*, demandando alla stessa l'adozione degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per l'effettuazione degli ordinativi di competenza informatica;
- nello specifico, la Direzione ICT e Agenda Digitale è coinvolta in progetti d'informatizzazione della complessiva Struttura Regionale nonché in progetti che vedono la partecipazione di altri soggetti esterni pubblici. Essa pertanto ha la necessità di provvedere ordinariamente all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici, al fine di rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali, garantire l'ordinario funzionamento, manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Regionale nonché per garantire l'erogazione dei servizi al Territorio;
- coerentemente, allo scopo di divulgare gli elaborati multimediali finalizzati alla riproduzione virtuale di beni culturali e artistici concretizzati come risultato del progetto *"Meraviglie di Venezia: tesori sacri e profani nell'area di San Marco"* (nato nell'ambito del progetto europeo *"Shared Culture"* finanziato dal programma per la cooperazione Italia-Slovenia) è stato realizzato un sito web statico denominato *"Meraviglie di Venezia"*;
- tale sito (aperto a un'utenza extranazionale e plurilingue) si trova attualmente in *hosting* sul *cloud* utilizzando il servizio *Google Cloud Storage* opportunamente configurato in modo da operare come *web server* di file statici. Il contratto in essere per l'*hosting cloud* si concluderà in data 31/12/2017.

Posto che:

- l'Amministrazione Regionale intende, per il prossimo triennio, mantenere attivo il sito web statico evidenziato in oggetto, anche alla luce dell'interesse manifestato nei confronti dello stesso sia dai fruitori (soprattutto turisti, sia italiani che stranieri) che dagli specialisti del settore della conservazione dei beni culturali;
- alla luce di quanto sopra, sussiste allo stato la necessità di acquisire per il triennio 2018-2019-2020 un servizio di *hosting cloud* del portale web di cui si tratta, attraverso una piattaforma basata su *Google Cloud Storage*. Tale servizio avrà una durata triennale *(36 mesi)* con attivazione a partire dal 01/01/2018 e dovrà essere dotato delle seguenti caratteristiche tecniche minime: 1) almeno n. 30 GByte di spazio disponibile di archiviazione (storage) all'anno su *Google Cloud Platform*; 2) almeno n. 500 GByte di banda in download per la durata di n. 3 anni; 4) almeno n. 20 milioni di richieste http in *download* nel triennio; 5) servizio di supporto tecnico per la gestione delle problematiche sistemistiche e verifica periodica del buon funzionamento del servizio sul dominio.

Atteso che è stato verificato che, sul portale degli *"Acquisti in Rete della PA"* gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione ai servizi da acquisire e che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che risultano presenti tipologie di servizi aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione, all'interno della categoria merceologica: *"Beni Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio"*.

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *(in vigore dal 20/05/2017*, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
- le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto *(OdA)* con acquisto del bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta *(RdO)* per cui le PP.AA. possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto *(OdA)*;
- circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"* nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 *(art. 1, co. 450)*, dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 *(Legge di stabilità 2016)*, all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 *(Legge di stabilità 2017)*.

Atteso che:

- l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura (quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
- l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, *"Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)";*
- tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad Euro 40.000,00=, avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.

Considerato che:

- essendo il valore complessivo del servizio da acquisire nel triennio pari a Euro 9.000,00=(IVA esclusa), è possibile, ai sensi di legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto *(OdA)* su piattaforma Consip MEPA;
- l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi *on line*; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5) eliminazione di supporti cartacei;
- da un'attenta disamina dei prodotti presenti sulla piattaforma Consip MEPA da parte dei fornitori abilitati, è emerso che l'impresa Noovle Srl *(sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P. IVA n. 08212960960)* riporta all'interno del proprio catalogo un'offerta conforme ai servizi richiesti, per la quale è previsto un prezzo giudicato congruo dall'Amministrazione.

Rilevato che:

- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di Acquisto in favore della ditta Noovle Srl *(sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P.IVA n. 08212960960)* convenzionata al Mercato Elettronico della PA *(MEPA)*, per l'acquisizione di un servizio triennale di *hosting cloud* del portale web statico denominato *"Meraviglie di Venezia"*. Prezzo: Euro 9.000,00=(IVA esclusa), nome commerciale: *Google Cloud Platform*, codice articolo produttore: *N-GCP-STDB-FRF-3Y*;

- l'Amministrazione ha positivamente valutato l'affidabilità tecnico/operativa della Ditta in parola, anche sulla scorta dei pregressi rapporti contrattuali intercorsi con la stessa. È stata inoltre rilevata la convenienza economica del prezzo applicato dalla Ditta in parola rispetto agli importi per servizi similari/affini riportati in Convenzioni Consip non suscettibili di adesione in relazione alla procedura di cui si tratta;
- per quanto concerne tale Ordine Diretto d'Acquisto, è stato perfezionato in data 06/12/2017 su piattaforma Consip MEPA il corrispondente Ordinativo di Fornitura (identificato con n. 4020617 - *descrizione ordine: oda1727_merav_ve*) con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.

Ritenuto dunque, alla luce di quanto sopra, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore dell'impresa succitata, la somma complessiva di Euro 10.980,00=(IVA al 22% inclusa), sul capitolo di spesa n. 7200 *"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"* a carico dei Bilanci regionali per le annualità 2018 - 2019 (*Bilancio pluriennale 2017-2019)* e per l'annualità 2020 *(ad avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2020-2022)* - Articolo 24 *"Servizi informatici e di telecomunicazioni"* - V livello *"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"* - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 - con pagamento a 60 gg DF come di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7200	*Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica*	2018 - compresa IVA	2019 - compresa IVA	2020 - compresa IVA
Articolo 24 *"Servizi informatici e di telecomunicazioni"* - V livello - *Servizi per i sistemi e relativa manutenzione* - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005	Beneficiaria: ditta Noovle Srl (sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P. IVA n. 08212960960)	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*

Dato atto che il presente incarico genera impegni di spesa corrente e che si tratta di contratto pluriennale necessario a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione Regionale *(art 10 del co. III, lettera a)* del D.Lgs. n. 118/2011.

TUTTO CIÒ PREMESSO

- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 *(c.d. nuovo Codice Appalti)* art. 36, commi 2, lettera a) e 6, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 *(in vigore dal 20/05/2017)*;
- VISTE le Leggi n. 94 del 06/07/2012, n. 296 del 27/12/2006 *(art. 1, co. 450)*, n. 208 del 28/12/2015 *(Legge di stabilità 2016)* art.1, co. 502 e 503 e n. 232 del 11/12/2016 *(Legge di stabilità 2017);*
- VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'*"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"*) e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, co. 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Legge Regionale del 30/12/2016, n. 32, che ha approvato il *"Bilancio di previsione 2017-2019"*;
- VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 *"Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019"*;
- VISTO il Decreto n. 1 del 13/01/2017 della Segreteria della Programmazione che approva il *"Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019"*;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura n. 4020617 perfezionato il 06/12/2017 su piattaforma MEPA a beneficio di Noovle Srl *(C.F./P. IVA n. 08212960960)* - agli atti - con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
- VISTO il Piano di Fatturazione **(Allegato A),** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- VISTI l'**Allegato B**, denominato *"Allegato T1: Beneficiari e scadenze"* e l'**Allegato C**, denominato *"Allegato T2: Registrazioni contabili"*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che è stato perfezionato in data 06/12/2017 l'Ordinativo di Fornitura (identificato con n. 4020617) relativo all'Ordine Diretto d'Acquisto su piattaforma Consip MEPA per l'acquisizione di un servizio di *hosting cloud* triennale del portale denominato *"Meraviglie di Venezia"*, a favore della ditta Noovle Srl *(sede legale in via della Giustizia n.*

10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P. IVA n. 08212960960), con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;

3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva ammontante ad Euro 10.980,00=(IVA al 22% inclusa) necessaria alla fornitura in oggetto, a fronte della positiva verifica di congruità tecnico-economica del servizio offerto rispetto alle necessità operative dell'Amministrazione Regionale;
4. di conferire - ai sensi dell'art. 36, commi 2, lett. a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - all'impresa Noovle Srl (*sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P. IVA n. 08212960960)* l'incarico di fornire un servizio di hosting cloud *"Google Cloud Platform"* del portale denominato *"Meraviglie di Venezia"*, al prezzo complessivo di Euro 10.980,00= (IVA inclusa) per la durata di 3 anni decorrenti dal 01/01/2018 e alle condizioni del catalogo *on line* nonchè del relativo ordine, agli atti;
5. di corrispondere a favore di Noovle Srl *(C.F./P. IVA n. 08212960960)* la somma di Euro 10.980,00=(IVA inclusa) con pagamento a fatturazione semestrale anticipata a mezzo mandato a 60 gg DF, successivamente alla prestazione del servizio ed entro le seguenti date: 31/03/2018, 30/09/2018, 31/03/2019, 30/09/2019, 31/03/2020 e 30/09/2020. Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica delle fatture stesse e all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale;
6. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, secondo l'allegato Piano di Fatturazione **(Allegato A)**, la somma di Euro 10.980,00= (IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7200 *"Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica"* a carico dei Bilanci regionali per le annualità 2018 - 2019 *(Bilancio pluriennale 2017-2019)* e per l'annualità 2020 *(ad avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2020-2022)* - Articolo 24 *"Servizi informatici e di telecomunicazioni"*, V livello, *Servizi per i sistemi e relativa manutenzione*, Piano dei Conti U.1.03.02.19.005 - con pagamento semestrale a mezzo mandato a 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture le quali verranno emesse dall'aggiudicatario (successivamente alla prestazione del servizio) entro le seguenti date: 31/03/2018, 30/09/2018, 31/03/2019, 30/09/2019, 31/03/2020 e 30/09/2020, come di seguito dettagliato:

Capitolo n. 7200	*Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica*	2018 - compresa IVA	2019 - compresa IVA	2020 - compresa IVA
Articolo 24 *"Servizi informatici e di telecomunicazioni"* - V livello - *Servizi per i sistemi e relativa manutenzione* - Piano dei Conti U.1.03.02.19.005	Beneficiaria: ditta Noovle Srl (sede legale in via della Giustizia n. 10, Cap. 20100 - Milano, C.F./P. IVA n. 08212960960)	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*	Euro 3.660,00= *Pagamento a 60 gg DF*

7. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 6) del presente dispositivo avverrà entro il 30/04/2021 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/12/2020;
8. di attestare che l'ordine di fornitura del servizio è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata nonché di debito commerciale;
10. di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti (i quali verranno effettuati nelle annualità 2018 - 2019 -2020) è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica *(art. 56 punto 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)*;
11. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
12. di dare atto che il presente incarico genera impegni di spesa corrente e che si tratta di contratto pluriennale necessario a garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione regionale *(art 10 del comma III, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011);*
13. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento *(art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.)*;
14. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ing. Lorenzo Gubian, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto;

15. di approvare ed allegare al presente decreto l'**Allegato B** e l'**Allegato C**, denominati rispettivamente T1 *"Beneficiari e scadenze"* e T2 *"Registrazioni contabili"* prodotti dal sistema NU.SI.CO;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno col presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33;
18. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione *"Bandi di Gara e Contratti"* nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Lorenzo Gubian

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 127 **del** - 6 DIC. 2017

pag. 1/1

PIANO DI FATTURAZIONE

Acquisizione di un servizio di *hosting cloud* triennale del portale denominato "Meraviglie di Venezia" tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su piattaforma Consip MEPA	**Descrizione Piano delle scadenze delle obbligazioni**	**Periodo**	**importo esclusa IVA**	**IVA al 22%**	**importo compresa IVA**
	Pagamento semestrale a mezzo mandato a 60 gg dalla data di ricevimento della fattura	**primo semestre 2018**	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		secondo semestre 2018	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		primo semestre 2019	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		secondo semestre 2019	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		primo semestre 2020	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		secondo semestre 2020	€ 1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
		totale biennio	€ 9.000,00	€ 1.980,00	€ 10.980,00

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 06/12/2017, n. 127

ALL. B AL DECRETO
N° 127 DEL 6/12 PAG. 1

Beneficiari e scadenze

Beneficiari		Scadenze				
Anagrafica	Denominazione Soggetto	2017	2018	2019	Altri anni	Totale
00157907	NOOVLE SRL	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	**10.980,00**
	Totale	**0,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**3.660,00**	**10.980,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato tecnico contabile T2 al DDR del 06/12/2017, n. 127

ALL. C AL DECRETO N° 127 DEL 6/12 PAG. 1

Anno 2017

Impegni						Transazione Elementare									
Impegno		Capitolo	Art.		Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2017	00007888	000	U	007200	024	Commerciale	0108	U.1.03.02.19.005	01.3	8	1030219005	3	3	0,00
												Totale Impegni:		0,00
												Totale 2017		**0,00**

Anno 2018

Impegni						Transazione Elementare									
Impegno		Capitolo	Art.		Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2018	00002487	000	U	007200	024	Commerciale	0108	U.1.03.02.19.005	01.3	8	1030219005	3	3	3.660,00
												Totale Impegni:		3.660,00
												Totale 2018		**3.660,00**

Anno 2019

Impegni						Transazione Elementare									
Impegno		Capitolo	Art.		Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2019	00000684	000	U	007200	024	Commerciale	0108	U.1.03.02.19.005	01.3	8	1030219005	3	3	3.660,00
												Totale Impegni:		3.660,00
												Totale 2019		**3.660,00**

Anno 2020

Impegni						Transazione Elementare									
Impegno		Capitolo	Art.		Natura	A	B	C	D	E	G	H	I	Importo
I 2020	00000167	000	U	007200	024	Commerciale	0108	U.1.03.02.19.005	01.3	8	1030219005	3	3	3.660,00
												Totale Impegni:		3.660,00
												Totale 2020		**3.660,00**
												Totale Complessivo		**10.980,00**

U.O. RAGIONERIA

VISTO, si registra la contabilità

22/02/2018

IL DIRETTORE

Dott. ... gatin

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 365060)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 102 del 23 febbraio 2018

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III Istruzione e Formazione - Settore 3B3I1 - Sottosettore 3B3I1 - Obiettivo Tematico 10 - Obiettivo Specifico 11 - Priorità d'investimento 10.iv - DGR n. 1538 del 25/09/2017 - "Move 5.0". Parziale modifica del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1230 del 14/12/2017, relativamente alla percentuale definita per l'anticipo e per le erogazioni dei pagamenti intermedi afferenti l'esercizio 2018.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone, a parziale modifica del Decreto n. 1230 del 14/12/2017, che la percentuale relativa all'erogazione dell'anticipo sia pari complessivamente al 50% del contributo assegnato, anziché al 15%, con imputazione contabile pari al 15% nel 2017 e 35% nel 2018. Specularmente, l'ammontare percentuale dei pagamenti intermedi esigibili nel corso del corrente esercizio viene ridotta dal 50% al 15%.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, con il presente provvedimento, a parziale modifica di quanto previsto dal DDR 1230/17 in relazione alla percentuale afferente gli anticipi e i pagamenti intermedi per l'esercizio 2018, alla liquidazione di spesa, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte:

    - Erogazione anticipo nella misura complessiva del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta con imputazione contabile pari al il 15% nell'esercizio 2017 e per il restante 35% nell'esercizio 2018, al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
    - Erogazione di pagamenti intermedi, sino al massimo al 15% del contributo assegnato, esigibili a partire dall'esercizio 2018;
    - Erogazione di ulteriori pagamenti intermedi e del saldo finale, quest'ultimo successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, sino al massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a partire dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;

3. di disporre l'immediata pubblicazione del presente provvedimento nel sito web regionale;
4. di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Massimo Marzano Bernardi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

(Codice interno: 365084)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 188 del 27 febbraio 2018

L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati - e D.G.R n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dell'Ente GENESIS SRL (codice ente 784 e codice accreditamento A0169) e modifica dell'elenco regionale degli Odf accreditati.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati di GENESIS SRL a seguito di rinuncia dell'accreditamento.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale al numero A0169, l'Organismo di Formazione GENESIS SRL (codice fiscale 00768450678, codice ente 784), con sede legale in VIA TASSO, 35 - 00185 ROMA (RM) e sede operativa accreditata per la Formazione Continua in VIALE DELL'INDUSTRIA, 23/A - 35129 - PADOVA (PD);
- Vista la nota pervenuta presso la Direzione Lavoro e acquisita al Protocollo Regionale con n. 65924 il 20/02/2018, con la quale l'Organismo di formazione GENESIS SRL comunica di rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale degli Odf accreditati;
- Ritenuto di prendere atto della rinuncia e di dover procedere, pertanto, alla cancellazione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Viste le DD.G.R. n. 2120/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'Organismo di Formazione GENESIS SRL (codice fiscale 00768450678, codice ente 784, codice Accred A0169), con sede legale in VIA TASSO, 35 - 00185 ROMA (RM) e sede operativa accreditata per la Formazione Continua in VIALE DELL'INDUSTRIA, 23/A - 35129 - PADOVA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013**;**
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

(Codice interno: 365085)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 190 del 27 febbraio 2018

L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R n. 2120 del 30/12/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un ambito - Orientamento - per la sede operativa di Viale della Navigazione Interna, 51 - 35129 Padova (PD) dell'ente DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA in Breve 2D FORMAZIONE S.C. - codice ente n. 56.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si revoca l'accreditamento di un ambito - Orientamento - e si dispone la modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati per la sede operativa di Viale della Navigazione Interna, 51 - 30129 Padova (PD) dell'Organismo di Formazione accreditato DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA in Breve 2D FORMAZIONE S.C. - codice ente n. 56.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0114, l'Organismo di Formazione DOMANIDONNA - SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. (codice fiscale 02320070283, codice Ente n. 56), con sede legale in VIA WERNER VON SIEMENS, 23 - 39100 BOLZANO (BZ) e sede operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore, Formazione Continua e Orientamento, in VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 51 - 35129 PADOVA (PD);
- Visti gli esiti della verifica di audit di mantenimento dell'accreditamento del 06/11/2017 dalla quale è emersa la mancata erogazione di attività formative dall'ultimo audit per l'ambito dell'Orientamento;
- Richiamata la DGR n. 2120/2015, Allegato B punto 3, secondo cui "*al fine di dimostrare l'effettiva operatività dell'Odf nell'ambito della Formazione e/o dell'Orientamento, questi deve dimostrare l'effettivo utilizzo dell'accreditamento regionale, documentando di aver erogato almeno un'attività formativa, dal primo accreditamento o dall'ultima visita di audit, coerente con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento e con l'ambito di accreditamento. In caso di assenza dell'attività formativa sopra descritta verrà avviato il procedimento di revoca dell'accreditamento"* e punto 4 b)-5 in base al quale si procede alla revoca di accreditamento "*Qualora, in sede di verifica del mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, l'OdF accreditato non abbia dato evidenza oggettiva di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa, dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dalla data dell'ultima verifica di audit, coerente sia con la tipologia di attività formativa ammissibile ai fini dell'accreditamento, in fase di accreditamento sia con l'ambito di accreditamento*";
- Vista la nota di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento, prot. reg. n. 11828 del 11/01/2018, ai sensi del punto 3 all'All. B della DGR n. 2120/2015;
- Considerato che non è pervenuta nessuna memoria difensiva, entro i termini previsti dal procedimento citato, relativo alla revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento;
- Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito dell'Orientamento avviato con la citata nota Prot. Reg. n. 11828 del 11/01/2018 con la cancellazione dell'ambito dall'elenco regionale ex L.R. n. 19/2002 con la conseguente modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Vista la DD.G.R. n. 2120/2015;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, al numero di iscrizione A0114, cancellando l'ambito Orientamento per la sede operativa di VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA, 51 - 35129 PADOVA (PD) restando invariato ogni altro dato dell'Organismo di Formazione DOMANIDONNA - SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. (codice fiscale 02320070283, codice Ente n. 56);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013**;**
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Pier Angelo Turri

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

(Codice interno: 365019)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 4 del 23 gennaio 2018

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract", allegato n. 25 alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) "Description of Management and Control System (DMCS)", in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà seguito a quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, procedendo all'adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione "Template of Subsidy Contract", previsto, quale allegato n. 25, tra i documenti che completano la Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) "Description of Management and Control System (DMCS)" del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, il cui elenco è contenuto nell'Allegato B alla medesima deliberazione. Lo Schema di Contratto è finalizzato a disciplinare le obbligazioni che insorgono tra l'Autorità di Gestione del Programma Regione Veneto, Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia e i Partner Capofila dei progetti finanziati a valere sul Programma, tra i quali quelli approvati nell'ambito dei bandi "Standard 2017", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui la Giunta regionale approva il Sistema di Gestione e di Controllo del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia e designa le Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma stesso, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013; Procedura scritta n. 3/2017, avviata con nota del 15 dicembre 2017, prot. n. 525732, e conclusasi con nota del 27 dicembre 2017, prot. n. 539433, conformemente all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del Programma.

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (nel seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione, e ne ha approvato le modifiche con successiva Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017;
- il ruolo di Autorità di Gestione è stato affidato, come disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015, alla Regione del Veneto - Sezione AdG Italia Croazia, ora Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;
- l'Autorità di Gestione è stata designata, ai sensi degli art. 123 e 124 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, con deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, sulla base del parere dell'Autorità di Audit del Programma, Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) - Settore Audit Comunitario, trasmesso con nota del 20 novembre 2017, prot. n. 485620;
- la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e, pertanto, gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi redatti in inglese;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017, la Giunta regionale, nel procedere alla designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione, ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma;
- con la citata deliberazione n. 1926/2017, la Giunta regionale ha altresì:

- approvato il documento principale "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) - *Description of Management and control System (DMCS)*" del Programma;
- preso d'atto che la Descrizione Si.Ge.Co è completata con una serie di documenti allegati, il cui elenco è riepilogato nell'Allegato B alla medesima deliberazione, i quali dettagliano ulteriormente il quadro generale, integrano le informazioni fondamentali e specificano le procedure da attuare;
- approvato il relativo Piano di Azione - *Action Plan* contenente i documenti di dettaglio da perfezionare, le attività da portare a termine e la tempistica per il loro completamento;

- incaricato l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma, ciascuna per la propria competenza, di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione del provvedimento medesimo;

- con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 sono stati adottati parte degli allegati alla Descrizione Si.Ge.Co, già redatti in versione definitiva e non inseriti nel Piano di Azione - *Action Plan* di cui alla deliberazione n. 1926/2017;

CONSIDERATO che tra gli allegati alla Descrizione Si.Ge.Co. è compreso, quale allegato n. 25, lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "*Template of Subsidy Contract*", documento volto a disciplinare il rapporto tra l'Autorità di Gestione del Programma - Regione Veneto, Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia - e i Partner Capofila dei progetti approvati nell'ambito del Programma;

ATTESO altresì che:

- il Comitato di Sorveglianza, riunitosi il 26-27 ottobre 2017 a Spalato (Croazia), ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi ai fini della selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard+", presentate nell'ambito del primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017, inclusa la richiesta, rivolta ai proponenti, di adempiere a talune condizioni, volte principalmente ad adeguare le proposte progettuali alle esigenze di monitoraggio del Programma. Il Comitato ha dunque approvato le graduatorie risultanti, disponendo il finanziamento di tutte le proposte progettuali di tipo "Standard+" che abbiano superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
- le decisioni del Comitato di Sorveglianza del 26-27 ottobre 2017 sono state recepite con decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 124 del 30 ottobre 2017;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 2076 del 14 dicembre 2017, si è provveduto, conformemente a decisione del Comitato di Sorveglianza, adottata nella riunione di cui sopra, all'integrazione delle risorse assegnate per le proposte progettuali di tipo "Standard+", a valere sul primo pacchetto di bandi del Programma, di cui alla deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017;

RITENUTO quindi necessario, conclusa la verifica dell'accettazione, da parte dei proponenti, delle condizioni sopracitate, procedere in tempi brevi alla sottoscrizione dei Contratti di Sovvenzione;

CONSIDERATO che:

- con nota del 15 dicembre 2017 prot. n. 525732, è stata avviata la procedura scritta n. 3/2017 per l'approvazione dello Schema di Contratto di Sovvenzione, conformemente all'art. 7 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- la citata procedura scritta n. 3/2017 si è conclusa, con nota del 27 dicembre 2017 prot. n. 539433, con l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dello Schema di Contratto di Sovvenzione, delegando l'Autorità di Gestione ad apportare marginali modifiche al testo dello Schema al fine di adeguarlo a disposizioni di natura strettamente amministrativa;

VALUTATO di dover quindi procedere all'adozione dello Schema di Contratto di Sovvenzione - "*Template of Subsidy Contract*" (allegato n. 25 alla Descrizione Si.Ge.Co.), il cui testo è riportato nell'**Allegato A** al presente decreto, al quale si farà ricorso ai fini della sottoscrizione dei Contratti di Sovvenzione per i progetti di tipo "Standard+" approvati a valere sui bandi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 e Decisione C(2017)3705 del 31 maggio 2017 rispettivamente di adozione e di modifica del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
- il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (*Rules of Procedure of the Monitoring Committee)*;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 228 del 24 febbraio 2015 che individua l'Autorità di Gestione del Programma;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, con cui si è preso atto della composizione del Comitato di Sorveglianza del Programma e si è dato atto della sua istituzione;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo pacchetto di bandi del Programma";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, con cui è approvato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma e sono designate le Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma stesso;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2076 del 14 dicembre 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Primo pacchetto di bandi del Programma, indetto con deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 7 marzo 2017: integrazione delle risorse assegnate per le proposte progettuali di tipo "Standard+";
- il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 141 del 14 dicembre 2017 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione di parte degli allegati alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) - "*Description of Management and Control System (DMCS)"*, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017";
- il decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 124 del 30 ottobre 2017 "Primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020. Presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro del 26-27 ottobre 2017 in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "Standard+";
- la procedura scritta n. 3/2017 avviata con nota del 15/12/2017, prot. n. 525732, e conclusasi con nota del 27/12/2017, prot. n. 539433 con cui è stato approvato lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "*Template of Subsidy Contract"*;

decreta

1. di stabilire che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017, lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "*Template of Subsidy Contract"* (allegato n. 25 alla "Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co) - *Description of Management and control System*"), approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma con la procedura scritta n. 3/2017, il cui testo è riportato nell'**Allegato A** del presente atto;
3. di prendere atto che l'Autorità di Gestione, sulla base di quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza con la procedura di cui al punto 2, è stata delegata ad apportare al testo dello Schema di Contratto citato le marginali modifiche, che si rendessero eventualmente necessarie, al fine di adeguarlo a disposizioni di natura strettamente amministrativa;
4. di stabilire che lo Schema di Contratto di Sovvenzione - "*Template of Subsidy Contract"*, di cui all'**Allegato A**, sarà utilizzato per la redazione dei Contratti di Sovvenzione che l'Autorità di Gestione del Programma sottoscriverà con i Partner Capofila, tra i quali quelli relativi ai progetti di tipo "Standard+", approvati a valere sui bandi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017;
5. di pubblicare l'**Allegato A** nel sito web del Programma (www.italy-croatia.eu);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Silvia Majer

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 4 del 23 gennaio 2018 pag. 1/40

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

SUBSIDY CONTRACT

Application Form ID:

Project acronym:

Project title:

[Template version: n. 1 of 22/12/2017]

European Regional Development Fund www.italy-croatia.eu

Allegato A al Decreto n. 4 del 23 gennaio 2018 pag. 2/40

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Glossary

AA	-	Audit Authority
AF	-	Application Form
AfR	-	Application for Reimbursement
EC	-	European Commission
ERDF	-	European Regional Development Fund
EU	-	European Union
FDR		Fondo di Rotazione (Italian Rotation Fund)
FLC	-	First Level Control
JS	-	Joint Secretariat
LP	-	Lead Partner
MA	-	Managing Authority
MC	-	Monitoring Committee
PA	-	Partnership Agreement
PP	-	Project Partner
SIU	-	Sistema Informativo Unificato (Unified Information System)

Allegato A al Decreto n. 4 del 23 gennaio 2018 pag. 3/40

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Index of articles

Article 1 - Legal framework

Article 2 - Language

Article 3 - Award of subsidy

Article 4 - Terms of funding

Article 5 - Advance payment and financial guarantee

Article 6 - Duration of the project

Article 7 - Use of SIU System and communication exchange

Article 8 - Eligibility of costs

Article 9 - Representation of the project partnership, liability and obligations of the LP

Article 10 - State Aid

Article 11 - Financial control and Audit of project

Article 12 - Payment arrangements, reporting and Application for Reimbursement

Article 13 - Withdrawal or recovery of unduly paid-out funds

Article 14 - Information and communication

Article 15 - Amendments to the Subsidy Contract and other project changes

Article 16- De-commitment

Article 17 - Revenues

Article 18 - Durability and ownership of project outputs and results

Article 19 - Archiving of project documents

Article 20 - Assignment, legal succession

Article 21 - Complaints and litigation

Article 22 - Termination and repayment

Article 23 - Force majeure

Article 24 - Concluding provisions

Article 25 - Annexes

Article 26 - Entry into force

Subsidy Contract

for the implementation of the project*[project title, acronym and SIU ID number]*,

within the

Interreg V A Italy Croatia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020,

The following Subsidy Contract (hereinafter referred as the "Contract") between

Regione del Veneto - Veneto Region - Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia - Organizational Unit Italy – Croatia Managing Authority, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a – 30123, Venezia - Italy, Tax number: 80007580279, acting as Managing Authority (MA) of the Programme, and represented for the purpose of signature by the MA Director Silvia Majer born in [XX] on [XX], TAX number [XX]

and

Lead Partner of the project, in original language and in English [XX]

Address: [XX]

Postcode: [XX]

Town: [XX]

Country: [XX]

Tax number: [XX]

acting as the Lead Partner (hereinafter referred to as LP) meaning the Lead Beneficiary, as defined in Article 13 (2) of Regulation (EU) 1299/2013 -

and represented by [name XX] born in [XX] on [XX], TAX number [XX]

is signed on the basis of the rules and documents as specified in art. 1 of this Contract and lays down the implementing arrangements for the project [project title XXX, acronym XXXX and SIU ID number XXXX]

Art. 1

Legal framework

The Contract is concluded on the basis of the following legal provisions:

1. **European Structural and Investment Funds 2014-2020 key regulations**

- Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and on general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006;

- Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the European Regional Development Fund and on specific provisions concerning the Investment for growth and jobs goal and repealing Regulation (EC) No 1080/2006;

- Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;

- Commission Delegated Regulation (EU) No 481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes;

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

- Commission Implementing Regulation (EU) No 821/2014 of 28 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed arrangements for the transfer and management of programme contributions, the reporting on financial instruments, technical characteristics of information and communication measures for operations and the system to record and store data;

- Commission Delegated Regulation (EU) No 240/2014 of 7 January 2014 on the European code of conduct on partnership in the framework of the European Structural and Investment Funds;

- Commission Implementing Decision of 16 June 2014 setting up the list of cooperation programmes and indicating the global amount of total support from the European Regional Development Fund for each programme under the European territorial cooperation goal for the period 2014 to 2020 (2014/366/EU);

- Commission Implementing Decision of 16 June 2014 setting up the list of regions and areas eligible for funding from the European Regional Development Fund under the cross-border and transnational components of the European territorial cooperation goal for the period 2014 to 2020 (2014/388/EU);

- Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002;

- Regulation (EU, Euratom) 2015/1929 Of the European Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union;

- Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC;

- Commission Decision of 19.12.2013 on the setting out and approval of the guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement;

- Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1970 of 8 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council with specific provisions on the reporting of irregularities concerning the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund;

- All other EU legislation and the underlying principles applicable to the LP and its Project Partners (hereinafter referred to as PPs) including the legislation laying down provisions on public procurement, on competition and entry into the markets, the protection of the environment, the equal opportunities between men and women;

- Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Commission Regulation (EU) No 1407/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to *de minimis* aid, Commission Regulation (EU) No 360/2012 on the application of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to *de minimis* aid granted to undertakings providing services of general economic interest, and other delegated and implementing acts as well as all applicable decisions and rulings in the field of state aid.

2. **Programme documents**

- The Interreg V A IT-HR - Italy-Croatia Cross Border Cooperation Programme document adopted by the European Commission on 15th December 2015, Decision C (2015) 9342 (CCI 2014TC16RFCB042) and further amendments;

- All documents related to the Programme (general Programme documents, legal documents, operational documents) and any other documents relevant for project progress in their latest version as published on the Programme official website or handed over to the LP directly during the project implementation;

- The first set of Calls for proposal of the Interreg Italy Croatia CBC Programme as launched with Regional Government Resolution n. 254 of the 7th of March 2017, published in the Veneto Region Official Bulletin n.27 of the 14th of March 2017 and in the official Programme website;

- The ranking list of projects approved by the MC for financing within the Programme per priority axis and type of project, as indicated in the Regional Decree No. 124 of 30th October 2017 of the Director of the Organizational Unit Italy-Croatia MA and further amendments.

3. **National regulations**

- Decision n. 10 of the 28th of January 2015 of the Italian Interministerial Committee for Economic Programming (CIPE): "Definition of the criteria for the National public co-financing of the European programmes for the 2014-2020 programming period and the monitoring. Planning of the complementary interventions as stated in art.1, para. 242, of the law 147/2013 foreseen in the Partnership Agreement for 2014-2020";

- Italian Law n. 241, 7th of August 1990 "The Italian Administrative Procedure Act", as modified by the Italian Law n. 15/2005 and Law n. 69/2009 and subsequent modifications and supplements;

- Other national regulations of the Italian Republic and the Republic of Croatia applicable to the LP and PPs in their respective countries.

4. **Additional Principles**

- In case EU regulations are in place for a certain topic, these take precedence. In the absence of EU regulations and/or Programme specific regulations, national rules apply;
- In case of amendment of the above mentioned legal norms and documents, and any other documents of relevance for the contractual relationship the latest version shall apply.

Art. 2

Language

1. English is the working language of the Programme. The language of the present Contract is English, thus any official internal document of the project shall in principle be made available in the language of this Contract. All official correspondence with the MA and JS under this Contract shall be in English.
2. In case of a translation of this Contract entirely or in some part or Annexes into another language than English, the English version shall prevail.

Art. 3

Award of Subsidy

1. The present Contract, drawn up in the form of a legally binding private agreement, establishes the funding conditions for all the final beneficiaries, partners of the project, hereby represented by the LP. In accordance with art. 132 of CPR, this Contract does provide the obligation by the MA to assign and transfer to the LP the ERFD funding as well as the FDR when the LP is Italian. In case of Croatian LP the FDR is transferred directly to the concerned Italian PPs. Details are regulated in Factsheet n. 6 "Project Implementation".
2. The LP is responsible for transferring the due contribution to the PPs by means of the signature of an ad-hoc agreement named Partnership Agreement (hereinafter referred to as "PA").

3. Based on the AF as approved in compliance with the decision of the MC [date XX], an earmarked subsidy, granted in the form of non-repayable financing, is awarded by the MA to the LP for the implementation of the project.

Maximum ERDF amount of funding awarded	[0,00 XX] EUR
Approved Partners' co-financing	[0,00 XX] EUR
Approved total project budget	[0,00 XX] EUR

4. The final ERDF contribution awarded by the Programme consists of the 85% of the total eligible costs reported by each PP and certified by its respective FLC.

Art. 4

Terms of funding

1. The subsidy is awarded exclusively for the project as it is described in the latest version of the AF in accordance with the conditions set out by the MC. The AF and its annexes, as approved in compliance with the decision of the MC, form an integral part of this Contract.

2. Disbursement of the subsidy is subject to the condition that the European Commission and the Italian National Authority make the funds available to the extent described above and that all applicable EU and national rules are observed by the partnership. In case of non-availability of funds the MA cannot be deemed responsible for late or missing payments.

3. If the European Commission fails to make the funds available due to reasons that are outside of

the sphere of influence of the Programme, the MA is entitled to terminate this Contract and any claim by the LP or the PPs against the MA for whatever reason is excluded. In such a case the LP will be duly notified by the MA and guided on the respective steps to be taken.

4. The LP accepts the subsidy and undertakes to carry out the project under its own responsibility as laid out in the European Structural and Investment Funds Regulations, delegated and implementing acts or the Programme rules based thereon.

5. Should it become evident that the project will not spend the amount of ERDF contribution awarded to it by the MC, the MC may decide to reduce the award accordingly following the procedure as specified in the Factsheet n. 6 "Project Implementation".

6. Disbursement of the subsidy is subject to the condition that this Subsidy Contract is signed by the parties.

7. In case one or more output and/or result targets, as set in the latest approved version of the AF, are not successfully reached, corrective measures may be put in place to ensure the project performance as well as to minimize the impact at Programme level (e.g. adaptation of the project to the changed situation) following the provisions as set out at Article 15 and in accordance with the Factsheet n. 6 "Project Implementation".

8. In case a project fails to respect the contractual arrangements on timeliness, budget absorption and achievement of outputs and results, as defined in the latest approved version of the AF, except for the case covered by Article 23, the Programme may also reduce the ERDF contribution allocated to the project or, if necessary, stop the project by terminating the Subsidy Contract in accordance with the provisions as set out at Article 22.

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Art. 5

Advance payment and financial guarantee

1. In compliance with the articles 81 par. 2 and 132 of the CPR and subject to the availability of funds by the Programme, an advanced payment from the ERDF for an amount up to 10 per cent of the overall ERDF contribution can be requested to the MA. For the purposes of this advance payment an official request is needed from the LP on behalf of all the partnership. Requests for advance payments can be sent to the MA only after the MA receives the present Contract duly signed by the LP; the request shall be accompanied by the duly signed PA.

2. In order to limit the financial risks linked to unrecovered amounts, in compliance with EU or National compulsory rules, the LP shall require to its private PPs to provide an adequate financial guarantee to cover their respective share of the advance payment, as regulated in the appropriate sections of Factsheet n. 6 "Project Implementation". The financial guarantees shall be collected from each PPs by the LP and sent to the MA. No financial guarantee shall be required to any public or governed by public law PPs.

3. The advance payment will be deducted during the implementation period of the Contract as regulated in the appropriate sections of Factsheet n. 6 "Project Implementation" and indicated in the table at Art. 12.

Art. 6

Duration of the project

1. According to the AF, the project has a duration of [XX] months. The project activities, that should not be started before the submission of the application, have to be carried out and finalized within the project implementation period consisting of the following schedule:

- start date: [XX]

- end date: [XX]

therefore, the project expenditure has to be incurred within this period.

2. The preparatory phase for the elaboration of the project proposal and the time needed for project administrative and financial closure shall be separately considered.

3. Administrative duties of the LP and PPs related to the closure of the project shall take place over a period of three months after the project end date.

4. The extension of the project duration is not admitted except for duly justified and extraordinary cases and shall follow the procedure as laid out in Factsheet n. 6 "Project Implementation".

Art. 7

Use of SIU System and communication exchange

1. The Programme uses the SIU System, the on-line management and monitoring system of the Veneto Region, for application, reporting, applying for project modifications and other procedures related to the implementation of the project. Every access to the SIU will be registered by the System and each user is responsible for keeping safe the username and password and for all activities done with the username. Access to the SIU as well as instructions on usage are defined in the SIU User Manual.

2. Exchange of information, relevant supporting documentation, and all correspondence other than the ones pertained to the SIU, between the LP the MA and the other Programme bodies will be carried out through email and certified email, if applicable. In each communication, the LP must specify the number and title of the project.

3. The LP allows to send all the correspondence to its own address as specified in the AF and the present Contract, consisting in the official address for the project implementation.

4. As a general rule, no paper documentation will be exchanged between the LP and JS/MA.

Art. 8

Eligibility of costs

1. The LP and PPs shall implement the project with care, efficiency, transparency and diligence in compliance with this Contract. For this purpose the LP and all the PPs shall mobilize all the financial, human and material resources required for the full implementation of the project as specified in the AF.

2. In order to be eligible at project level, costs must relate to activities foreseen in the AF, be necessary for carrying out the activities, achieve the project's outputs and results, and be included in the estimated budget as planned in the AF.

3. The costs must also be reasonable, justified, consistent with the applicable internal rules of the partner, National, Programme and EU rules and in accordance with the principles of sound financial management (the stricter rule shall always be applied).

   The expenditure must be identifiable, verifiable, plausible, determined in accordance with the relevant accounting principles and be backed by original supporting documents.

4. Eligible are only costs that have been paid out between the start date and the end date of the project as set in the AF and in Article 6 of the present Contract, with the only exception of preparation costs and the expenditure related to the project closure. With regard to the eligibility of preparation costs, these will be eligible as a lump sum (total budget) according to Factsheet n. 3 "Project Development" and 6 "Project Implementation". The project closure expenditure refers to the finalization of all the legal and administrative duties and obligations of the LP and PPs related to the granted activities and to the incurred expenditure. These activities will take place over a period of three months as specified in Article 6.

5. VAT does constitute an eligible expenditure only if it is definitely borne by the LP and PPs and it is shown in the bookkeeping as a project cost. It must be noted that if the VAT is recoverable by whatever mean, it cannot be considered eligible, even if the LP or PPs do not actually recover it. To this aim the LP/PP were requested to define their VAT status in the AF. In case of any doubt, the VAT will be deemed ineligible for that PP. In case the VAT status of the LP/PPs changes affecting the approved budget, the JS/MA have to be informed and relevant documentation is to be provided to justify the change: in any case, there won't be any increase in the assigned budget.

Art. 9

Representation of the project partnership, liability and obligations of the LP

1. In accordance with Article 13 (2) of Regulation (EU) No 1299/2013, the LP bears the overall financial and legal responsibility for the entire project and for the PPs. The LP represents the partnership and acts as the only direct contact between the project and the MA/JS.

   The LP is liable towards the MA if obligations as laid out in this Contract or in applicable European Union´s or National laws are not fulfilled by the project partnership in the same way as for its own conduct.

   Furthermore the LP shall assume sole liability towards third parties, including liability for damage or injury of any kind sustained by them while the project is being carried out. The LP shall discharge the MA of all liability associated with any claim or action brought as a result of an infringement of rules or regulations by the LP or one of the PPs, or as a result of violation of a third party's rights.

   The MA cannot under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable for damage or injury sustained by the staff or property of the LP or one of its PPs while the project is being carried out. The MA can therefore not accept any claim for compensation or increase in

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

payment in connection with such damage or injury.

2. The LP shall be responsible for ensuring the start and the efficient implementation phase of the project according to the time schedule in the AF, taking the responsibility of the entire operation. To this end, the LP assume the following responsibilities:

As far as operational and administrative issues are concerned:

a) guaranteeing that the project implementation complies with the legal framework according to art. 1 of this Contract and with all the relevant legal and other requirements under the law which applies to the LP organization and to its PPs and their activities and that all necessary documentation (e.g. building permissions, environmental impact assessment statements) have been obtained;

b) ensuring the implementation of the entire project in observation of the rules and procedures set in Factsheet n. 6 "Project Implementation" (e.g. monitoring the project physical and financial progress, recording and storing of documents, requests for project changes, implementation of information and publicity measures, etc.);

c) providing the PPs with all information and documents needed for a sound and legally correct project implementation including requirements related to communication and publicity;

d) providing data for the Programme electronic management and monitoring system in compliance with this Contract and according to the MA and JS instructions;

e) submitting with the respective progress report the main outputs and deliverables as stated in the AF and following the procedures set in Factsheet n. 6 "Project Implementation". One sample of each developed material or any proof of output realization shall be stored at the LP´s or PP´s premises for control and audit purposes;

f) inviting the MA/JS to participate in project Steering Committee meetings as an observer and

providing minutes of these meetings to the MA/JS;

g) undertaking together with all PPs, in accordance with Articles 56 and 57 of Regulation (EU) 1303/2013, to provide JS/MA, experts or bodies authorized by the Interreg V A Italy-Croatia Programme carrying out project evaluations and/or studies with any document or information requested. Information might be provided by the LP and PPs also through surveys and/or interviews;

h) ensuring that all project documentation is kept available for a period of four years following the project closure or otherwise required by the specific legislation (e.g. State Aid). The time period referred to shall be interrupted either in the case of legal proceedings or by a duly justified request from the European Commission.

As far as financial issues are concerned:

i) guaranteeing the sound financial management of the funds allocated to the project, including the arrangements for recovering amounts unduly paid;

j) ensuring that its expenditure and that of the PPs has been paid for the purpose of implementing the project activities as agreed among all the beneficiaries and as defined in the approved AF;

k) ensuring that the expenditure presented by all PPs has been verified by the controllers duly appointed according to the specificities of the national FLC system of country where the partner is located;

l) meeting the reporting requirements and collecting documents and information from the PPs in order to submit the progress reports and the AfR;

m) receiving the reimbursement amount from the Programme on behalf of the entire partnership and transfer the due amounts to its PPs correctly and within the timeframe agreed in the PA

without deducting any amount or specific charge;

n) maintaining a separate accounting system for the project implementation purpose, ensuring the identification of each financial operation within the project;

o) including in the PA a provision concerning the setup of separate accounting systems by PPs;

p) informing the MA immediately if project costs are reduced in a way that has an impact on the approved AF, or one of the disbursement conditions ceases to be fulfilled, or any circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;

q) guaranteeing the reimbursement on behalf of the affected PP of the amounts unduly paid to the MA upon receipt of a recovery order following the detection of an irregularity;

r) If the MA demands repayment of subsidy funds in accordance with this Contract, the LP is liable towards the MA for the total amount of those funds. The LP is entitled to ask repayment from its PPs as stipulated in Article 27 (2) of Regulation (EU) No 1299/2013.

3. The LP assumes the obligation to stipulate the Partnership Agreement (PA) with each PP, immediately after the entering into force of the present Contract, in order to lay down the arrangements for ensuring that the PPs fulfil their responsibilities and obligations under this Contract. The PA will be established according to Article 13 (2) of Regulation (EU) No 1299/20133, holding as a minimum content at least the rules as set in the template of PA provided by the Programme. The MA reserves the right to check the PA in order to verify that it has been signed and that it is in conformity with the minimum requirements; to this end, the LP should send the signed PA via SIU as attachment to the advance payment request, if submitted, or to the first Progress Report.

The LP will inform JS/MA without any delay about any envisaged changes of the PA.

The LP guarantees that the PA provides also for a clear division, in line with the AF, of the mutual responsibilities between all partners and of the obligation of each PP to assume responsibility in the event of any irregularity or incorrectness in the expenditure which has been declared.

Furthermore, the LP agrees on behalf of all PPs that the names and addresses of all PPs, the purpose and the amount of the subsidy and of the PA may be used by the Programme bodies in the framework of information and communication measures as well as reporting to the European Commission.

Art. 10

State Aid

For projects not State Aid relevant

1. As far as the [project title XXXX, acronym XXXX and SIU ID number XXXX] is concerned, the LP and all the PPs declared in the AF that the planned activities are not State aid relevant, and this fact was also confirmed by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results. Thus, the project activities are not State aid relevant, at the time of the signature of the present Contract.
2. In the frame of this Subsidy Contract the LP ensures that itself and its PPs will respect for the entire project duration the legal framework as reported in the art. 1 of this Contract.
3. The LP will inform the MA immediately about any circumstances arise which could have an impact on the project as approved in the AF in terms of State aid relevance and which entitle the MA to reduce payment or to demand repayment of the subsidy wholly or in part;
4. Moreover, in order to avoid "indirect State aid", the LP will ensure the respect of the above mentioned regulations and implementing acts, when necessary, by those bodies benefiting of project activities/outputs.

5. The LP is obliged to contractually forward this clause in its entirely to all the PPs through the signature of the PA.

For project's activities that are potentially State Aid relevant but the concerned measures do not constitute State aid (*de minimis* regime)

1. As far as the [project title XXX, acronym XXX and SIU ID number XXXX] is concerned, the LP and the PPs [name of the concerned PPs XXXX and related n. in the AF XXXX] declared in the AF that the following projects activities [list of the concerned project activities as reported in the State aid declaration XXXX] are potentially State Aid relevant but they do not constitute State Aid accordingly to the *de minimis* regulations as reported at the art. 1 of the present Contract, and this fact was actually confirmed by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results.

   or alternatively

   As far as the [project title XXX, acronym XXXX and SIU ID number XXX] is concerned, even neither LP nor the PPs declared in the AF that the following projects activities [list of the concerned project activities XXX] are potentially State aid relevant but they do not constitute State Aid accordingly to the *de minimis* regulations as reported at the art. 1 of the present Contract, this fact was actually pointed out by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results.

   Thus, the following project activities [list of the concerned project activities XXX] does not constitute State Aid at the time of the signature of the present Contract.

2. As the Interreg V A Italy-Croatia Programme public support is given under *de minimis* regime, in the frame of this Subsidy Contract the LP/concerned PP [name of the concerned PPs XXX and related n. in the AF XXX] will receive *de minimis* aid in amount of [0,00XX] euro in accordance with the Regulation (EU) N. 1407/2013 [or (EU) N. 360/2012].

3. Based on the declaration provided within the AF and on the results of the State aid assessment,

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

the LP/concerned PP [name of the concerned PPs XXX and related n. in the AF XXX] has not received *de minimis* aid during the present fiscal year [XXX] and the two fiscal years before;

or alternatively,

the LP/concerned PP [name of the concerned PPs XXX and related n. in the AF XXX] has received *de minimis* aid during the present fiscal year [XXXX] and the two fiscal years before as follow [list of the grants received by the LP/concerned PP in de minimis regime XXX], nevertheless, these previous amounts received, together with the actual subsidy to be granted under the present Contract, they would not exceed the limit of [200.000,00 euro] or [500.000,00] as required by the concerned EU regulations [Regulation (EU) N. 1407/2013] or [Regulation (EU) N. 360/2012];

4. The LP is obliged to contractually forward this clause in its entirety to the concerned PPs through the signature of the PA, and in particular it ensures:

- to respect for the entire project duration all necessary requirements provided for in Regulation (EU) N. 1407/2013 or [Regulation (EU) N. 360/2012];
- to maintain all the documents and records with the information and supporting documentation necessary to establish that all the conditions laid down in the concerned Regulation are fulfilled for the time limit as prescribed at Art. 19 of the present Contract.
- to assist the MA to comply with document retention requirements and with all the other formalities required under the concerned applicable State Aid rules in force (e.g. registration in the National State Aid Register).
- to inform the MA immediately about any circumstances arise which could have an impact on the project as approved in the AF in terms of State aid relevance

5. Moreover, in order to avoid "indirect state aid", the LP also will ensure the respect of the above

mentioned regulations and implementing acts, when necessary, by those bodies benefitting of project activities/outputs.

For project's activities that are potentially State Aid relevant but they do not constitute a State Aid or are exempted from notification because they are compatible with the Treaty if they fulfill certain conditions accordingly to other delegated and implementing acts and applicable decisions and rulings in the field of State Aid.

1. As far as the [project title XXXX, acronym XXX and SIU ID number XXX] is concerned, the LP and the PPs [name of the concerned PPs XXX and related n. in the AF XXX] declared in the AF that the following projects activities [list of the concerned project activities as reported in the State aid declaration XXX] do not constitute a State Aid or are exempted from notification because they are compatible with the Treaty if the following conditions occurs, according to the [specify the concerned EU regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision in the field of State Aid XXX] and this fact was actually confirmed by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results;

or alternatively

As far as the [project title XXX, acronym XXXX and SIU ID number XXXX] is concerned, even neither LP nor the PPs declared in the AF that the following projects activities [list of the concerned project activities XXX] do not constitute a State Aid or they are exempted from notification because they are compatible with the Treaty according to the [specify the concerned EU regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision in the field of State Aid XXX], but this fact was actually pointed out by the JS/MA on the basis of the State aid assessment results.

Thus, the following project activities [list of the concerned project activities XXXX] does not

constitute State Aid or they are exempted from notification because they are compatible with the Treaty at the time of the signature of the present Contract.

2. The LP is obliged to contractually forward this clause in its entirety to the concerned PPs through the signature of the PA, and in particular it ensures:

- to respect for the entire project duration all necessary requirements provided for in the concerned EU regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision in the field of State Aid;
- to maintain all the documents and records with the information and supporting documentation necessary to establish that all the conditions laid down in the concerned EU regulations/decisions/delegated and implementing acts and applicable decision in the field of State Aid are fulfilled for the time limit as prescribed at Art. 19 of the present Contract.
- to assist the MA to comply with document retention requirements and with all the other formalities required under the concerned applicable State Aid rules in force (e.g. registration in the National State Aid Register).
- to inform the MA immediately about any circumstances arise which could have an impact on the project as approved in the AF in terms of State aid relevance;

3. Moreover, in order to avoid "indirect state aid", the LP also will ensure the respect of the above mentioned regulations and implementing acts, when necessary, by those bodies benefitting of project activities/outputs.

Art. 11

Financial control and audit of projects

1. The financial control and audit of the project aims to increase the efficiency and effectiveness of the management and implementation of the Programme. It includes the setting up and

management of the FLC system, and of other authorized controls such as targeted control performed by the MA supported by the JS and Second Level Controls performed by the AA supported by the GoA.

2. The Member States included in the Programme are responsible of the designation of the controllers responsible for verifying that the expenditure declared by each partner located in its own territory participating in a project complies with the applicable law and the Programme rules and that the funded products and services were delivered and paid for. All the costs included in each project report submitted by the LP to the JS must be certified by FLCs according to the National FLC procedure established in the Member States that participate to the Programme and in compliance with the requirements set in the applicable legal framework. Detailed information on the FLC system is described in the Factsheet n. 6 "Project Implementation".

3. The European Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Court of Auditors (ECA) and the auditing bodies of the participating MS or other national public auditing bodies, and, within their responsibility, the auditing bodies of the participating EU Member States as represented in the Group of Auditors, as well as the Programme AA, the MA or CA are entitled to audit the proper use of funds by the LP or by the PPs or to arrange for such an audit to be carried out by authorized persons.

4. The LP as well as PPs will produce all documents required for the above controls and audit, provide necessary information and give access to their premises, to their accounting books, to supporting documents and to all other documentation related to the project.

5. The MA has the right to withhold the payments to the LP until all the required information and documentation have been delivered.

6. In case the AA issues statements on the National control systems and defines problems of

systemic character the MA has a right to withhold the payments to the LP until the issue has been solved.

Art. 12

Payment arrangements, reporting and Application for Reimbursement

1. The LP may only request payments by providing proof of progress of the project as described in the approved AF, in particular as described in the work plan.

2. With the exception of the advance payment, the LP has to present progress reports and a final report within three months from the end of the reporting period (see the timeframe below at par. 5). After the approval of the Progress Report by the JS, the LP has to submit, via the SIU System, an AfR on the basis of the procedure foreseen in Factsheet n. 6 "Project Implementation".

3. The financial part of the report shall comprise the amount indicated in all FLC certificates related to the project expenditure that has been paid within the relevant reporting period and that can be objectively and spatially imputed to the project. All project expenditure must be certified by the FLC authorized body. To this end, the LP has the responsibility to check that the control documents (i.e. certificate of verified expenditure, control checklist, list of expenditure) are correct and complete, ensuring that the expenditure presented by all PPs have been verified by the controllers appointed according to the specificities of the national FLC. The activity part of the report shall inform about the project progress (work packages, deviations in comparison to planned activities, achievement of the project indicators and the envisaged next steps).

4. The LP shall make sure that the project progress is in line with the work plan per work packages, the time schedule and the approved budget, as indicated in the AF.

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

5. The progress reports and the final report have to be submitted according to the timeframe indicated in the following table: (*table to be adapted to each project according to the relevant Call and timeline*)

Reporting period	Timeframe	Deadline for submission of the Progress Reports/Final Report	Spending forecast (eligible costs to be reported in the given reporting period)	Deduction of the advanced payment
1	[Jan-Jun 2018 XXX]			
2	[Jul-Dec 2018 XXX]			
3	[XXX]			
4	[XXX]			

6. The final progress report is due to the JS/MA three months after the project closure date at the latest. It shall report the last project activities implemented and an added part focused on the main project results and outputs as well as its impact on the cooperation area.

7. In case of deviation from the original spending forecast the MA is entitled to de-commit the project contribution as consequence of the provisions of the Article 16 of the present Contract.

8. After having performed the necessary checks aimed to ensure the accuracy and correctness of the AfR, the MA subject to the availability of funding, and in accordance with art. 132 of CPR, issues the payment of the ERDF contribution to the LP. The MA will also pay the FDR contribution, where due, to the Italian LPs or PPs, according to art. 3.

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Art. 13

Withdrawal or recovery of unduly paid-out funds

1. In case the MA or CA discover any unduly paid out funds (e.g. due to administrative errors or irregularities, a breach of contract or infringement of the legal provisions as laid out in Art. 1 of this Contract) or in case the MA is notified of such cases by the AA, they shall, if necessary in consultation with the respective MS concerned and by informing the MC, demand from the LP the repayment of the subsidy in whole or in part. Further specification are laid out in Factsheet n. 6 "Project implementation".

2. In case factors behind the recovery procedure show violation of the present Contract the MA will consider the termination of the Contract as last resort (see Art. 22 of this Contract). In any case the partnership will be heard before taking a final decision on the termination of the Contract.

Art. 14

Information and communication

1. Any notice of publication by the project must specify that the project has received a subsidy from the Programme funds. In any public material used to promote or disseminate the project activities, whether printed or electronically available, the use of the Programme logo and the EU emblem (flag) together with reference to the EU and ERDF is mandatory in compliance with the requirements set in the Programme and operational documents.

2. The JS/MA shall be authorized to publish, in whatever form and on or by whatever medium, including the internet, the following information:

- the name and identification data of the LP and its PP(s);
- the purpose of the subsidy;

- the total project budget (ERDF contribution + National co-financing + other public and private funding + PPs own resources);
- the geographical location of the project;
- summary description of activities carried out included in the Progress Reports and the Final Report.

3. The LP is obliged to inform the JS/MA on possible sensitive/confidential issues that cannot be published in the Programme newsletters and website.
4. The LP and each PP is obliged to ensure that at least basic information about the project (aims, partners, amount of funding and its source, description of activities) is available during project implementation and to closely apply all the rules related to Communication available in the Factsheet n. 8 "Project Communication". Once the project is concluded, this information must include the main results and outputs available for dissemination.

Art. 15

Project changes and amendments to the Subsidy Contract

1. The LP shall be allowed to carry out project changes under the conditions set out below.
2. Changes in the budget are allowed as long as the maximum amount of ERDF contribution awarded is not exceeded. The LP is allowed to carry out minor budget reallocations between work packages, budget lines and PPs according to the flexibility provisions as set up in Factsheet n. 6 "Project Implementation". Content-related minor changes shall be reported and justified within the progress reports.
3. Budget related changes exceeding the flexibility provisions as set up in Factsheet n. 6 "Project Implementation" and content-related changes that are resulting in major changes in the project's activities, outputs and/or results, require the prior and official approval of the MC.

These changes shall be reported to the MA/JS and described in a well-founded request for the envisaged changes and a revised AF. All these kinds of project changes will only enter into force after the approval by the MC has been given.

4. Changes in the project partnership require the prior approval of the MC and shall be described in a request for change and revised AF, which have to be submitted to the MA/JS. The LP is aware of the fact that the MA is entitled to withdraw from this Subsidy Contract if the minimum number of project partners is no longer ensured. If a reduction of the project participants would consist in a change in the evaluation result of the project, a re-approval by the MC is necessary. Until this decision is made by the MC, the LP and PPs shall stop any payments for activities that result in costs related to the project.

5. Amendments and supplements to this Contract as a consequence of the project changes, are required in the following cases:

- Modification of budget (reallocation above the allowed flexibility rules and reallocations between PPs);
- Changes in the content of the project (including additional or reduced project activities, deliverables and outputs), main characteristics of planned outputs and investments, project objectives and results (going beyond a mere adjustment of the work plan);
- Changes in the partnership (e.g. withdrawal, replacement of a partner);
- Prolongation of the project duration.

In case such change is approved by the MC, the Subsidy Contract and the AF of the project are to be amended accordingly, following the provisions as laid out in the Factsheet n. 6 "Project Implementation".

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Article 16

De-commitment

1. According to Article 136 of Regulation (EU) No 1303/2013 the European Commission shall automatically de-commit any part of a budget commitment of a Programme that has not been used by 31 December of the third year following the year of budget commitment. This de-commitment risk on Programme level is consequently considered on project level.

2. Based on the fact that the payments by the European Commission to the MA/CA will only be made in accordance with the corresponding budget commitments, the LP must report on the expenditure as foreseen in the financial plan of the AF for each reporting period.

3. If financial performance does not meet the forecast as approved in the AF, the project may be subject to de-commitment as specified in Factsheet n. 6 "Project Implementation".

Art. 17

Revenues

1. Earnings generated during the project implementation phase through the sales of products and merchandise, participation fees or any other provisions of services against payment must be deducted from the amount of costs incurred by the project in line with Art 61 of EU Regulation N. 1303/2013 and provisions set out in Factsheet n. 6 "Project Implementation". The LP undertakes to contractually forward these stipulations to its project partners.

Art. 18

Durability and ownership of project outputs and results

1. Ownership, title, industrial and intellectual property right related to the results of the project shall, depending on the applicable national law and/or the PA, rest with the LP and/or PPs.

2. If the project envisages infrastructures or productive investments it is subject to the provisions of Article 71 of CPR Regulation. Should any of the conditions set by the mentioned Regulation not be met at a certain point of time, the MA/JS must be immediately informed by the concerned LP or PP. The MA will recover the unduly paid ERDF contribution in proportion to the period for which the requirements have not been met.

3. The LP ensures, through the PA, that results and outcomes of the project are joint property of all PPs. The PA also ensures that the specific national rules and instructions relevant for the ownership rights (title, intellectual and industrial property rights) of the project outcomes and results are taken into account when necessary.

4. The LP ensures that the results of the project, especially any study, analysis or database produced during the implementation shall be made available to the public in the Programme official web site, in open format, in order to guarantee a widespread dissemination of the project's outcomes in accordance with the approved AF.

5. The MA reserves the right to use the outputs and results for information and communication actions of the Programme. In case there are pre-existing intellectual and industrial property rights which are made available to the project, these are fully respected.

6. Any income generated by the intellectual property rights must be managed in compliance with the applicable EU, national and Programme rules on revenues and State Aid.

Art. 19

Archiving of project documents

1. The LP/PPs are at all times obliged to retain for audit purposes all official files, documents and data about the project in original and possibly on customary data storage media (in the form of digital copies, microfiches and electronic versions) in a safe and orderly manner for 4 years after the closure of the project. Longer statutory retention periods stated by national law

remain unaffected. Additional information are available on Factsheet n. 6 "Project implementation".

2. The LP/PPs are obliged to store the invoices and to keep them clearly traceable in the bookkeeping for the FLC and audit purposes and maintain records of invoices and bodies holding documentation in the audit trail in accordance with Article 140 of CPR Regulation. The maintained and updated records/lists are made available to the JS/MA.

3. In addition LP/PPs must assist the MA to comply with document retention requirements and with all the other formalities required under any applicable State Aid rules in force (e.g. registration in the National State Aid Register). Where projects are operating under a State Aid scheme, LP/PPs must maintain detailed records with the information and supporting documentation necessary to establish that all the conditions laid down in the Regulation are fulfilled. Such records must be kept for 10 years after the last aid is granted under the scheme.

Art. 20

Assignment, legal succession

1. The MA is entitled at any time to assign its rights and duties. In case of assignment the MA will inform the LP without delay. In case of legal succession the MA is obliged to transfer all duties under the present Contract to the legal successor.

2. The LP is in exceptional cases and in well-founded circumstances allowed to assign its duties and rights under this Contract only after prior written consent of the MA and the MC. The procedure is further specified in Factsheet n. 6 "Project Implementation".

3. Where according to national laws the legal personality does not change and where all assets of the LP or a PP are taken over so that a deterioration of the financial capacity of the acquiring institution is not to be expected (i.e. in cases of universal succession) prior consent by the MC is not necessary. The LP, however, will submit related information together with all documents

that are necessary to analyse the legal case in due time to the MA/JS. If the MA/JS come to the conclusion that the conditions as stated above are not fulfilled (e.g. in cases of a singular succession), the LP will be informed that a partner change procedure as stated in Article 15 has to be initiated.

4. In case of assignment or any form of legal succession of a LP or PP the LP or PP concerned is obliged to assign all rights and obligations and all project related documents to each and any assignee or legal successor. Related reports to the MA/JS as requested in the Programme documents have to be forwarded by the LP.

Art. 21

Complaints and litigation

1. Any complaints against acts, omission and/or decision of the MA/JS during the project implementation phase or by the MC decisions on the basis of the present Contract shall be submitted by the LP on behalf of the partnership to the MA for the examination as indicated in FS6 "Project implementation".

2. The LP, as well as the interested partner, can file a formal complaint against act, omissions and/or decisions of control and audit bodies (controllers, auditors, etc.) related to the national control system following the procedures set in place at national and EU level.

3. Further specification on the complaint procedures set-up for the Programme are laid out in Factsheet n. 6 "Project Implementation".

4. This Contract is governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Italy. Before instituting court proceedings, generally the parties agree to find an amicable and mutually acceptable solution. In the absence of amicable settlement and in case of litigation the legal proceedings will be held in Italy; the venue is the Civil Court in Venezia.

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Art. 22

Termination and repayment

1. The MA is entitled, in whole or in part, to terminate this Contract and/or to demand repayment of subsidy in any of the following circumstances:

a) the LP has obtained the subsidy through false or incomplete statements or through forged documents;

b) the LP and PPs receive additional funding from the European Union for all or part of the project expenditure reported under the Programme during the period of the implementation of the project;

c) the project has not been or cannot be implemented, or it has not been or cannot be implemented in due time;

d) the project has not started in due time and even a written reminder by the MA/JS remains unsuccessful;

e) a change has occurred (e.g. with regard to nature, scale, ownership, cost, timing, partnership or completion of the project) and managed by the LP without following the provisions as set out at Article 15 of this Contract, that has put at risk the achievement of the results planned and stated in the latest version of the approved AF;

f) the LP has failed to submit required reports or proofs, or to supply necessary information provided that the LP has received a written reminder setting an adequate deadline and explicitly specifying the legal consequences of a failure to comply with requirements and has failed to comply with this deadline, as stated in Article 12;

g) the LP has infringed its duty to ask for prior written approval where indicated by this Contract or has failed to immediately report events delaying or preventing the implementation of the

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

project funded or any circumstances that mean a change of the disbursement conditions and frameworks as laid down in this Contract;

h) the LP or its PPs obstructed or prevented the financial control and auditing procedures as indicated at Article 11 of this Contract;

i) the amount of funding awarded has been partially or entirely used for purposes other than those agreed upon;

j) insolvency proceedings are instituted against the assets of the LP or one of the PPs or insolvency proceedings are dismissed due to lack of assets for cost recovery or the LP or one of the PPs closes down or liquidates, provided that this appears to prevent or risk the achievement of the project objectives;

k) the provisions related to income and revenues as mentioned in this Contract are infringed or the LP does not make available the outputs to the MA;

l) exceeding the permissible limits of the funding regulations the LP wholly or partly sells, leases or lets the project outputs/results to a third party;

m) the ownership of project outputs having the character of investments in infrastructure or productive investments did not remain with the concerned LP and/or PPs for the timeframe and under the conditions set in Article 71 of Regulation (EU) No 1303/2013;

n) the LP and/or any of the PPs is in the situation of undertaking in difficulty, within the meaning of point 24 (in conjunction with point 20) of the "Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficulty" (Communication from the Commission No. 2014/C 249/01 of 31.07.2014) as well as in compliance with Article 3(3) d) of Regulation No 1301/2013;

o) the LP has failed to fulfil any other conditions or requirements for assistance stipulated in this

Contract and the provisions it is based on.

2. Prior to or instead of terminating the Contract, the MA may suspend payments as a precautionary measure, without prior notice. This measure shall be lifted as soon as the reasons for such measures cease to apply or requested proof can be furnished.

3. If the MA exercises its right of termination and the LP is demanded full or partial repayment of amounts already paid, the LP is obliged to transfer the repayment amount to the MA. The repayment amount is due within the date as stated in the letter by which the MA asserts the repayment claim.

4. If the MA exercises its right of termination, offsetting by the LP is excluded unless its claim is undisputed or recognized by declaratory judgment.

5. After termination of this Contract, the LP´s obligations and liabilities remain. Bank charges incurred by the repayment of amounts due to the MA shall be borne entirely by the LP. If any of the circumstances indicated in the aforementioned par. 1 occur before the full amount of subsidy has been paid to the LP, payments may be discontinued and there shall be no claims for payment of the remaining amount.

6. Any further legal claims shall remain unaffected by the above provisions.

Art. 23

Force majeure

1. Force majeure shall mean any unforeseeable and exceptional event affecting the fulfilment of any obligation under this Contract, which is beyond the control of the LP and PPs and cannot be overcome despite their reasonable endeavours. Any default of a product or service or delays in making them available for the purpose of performing this Contract and affecting the project performance, including, for instance, anomalies in the functioning or performance of product or

services, labour disputes, strikes or financial difficulties do not constitute force majeure.

2. If the LP or PPs are subject to force majeure liable to affect the fulfilment of its/their obligations under this Contract, the LP shall notify the MA/JS without delay, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.

3. If the MA is subject to force majeure liable to affect the fulfilment of its obligations within the framework of this Subsidy Contract, it shall notify it to the LP without delay, stating the nature, likely duration and foreseeable effects.

4. Neither the MA nor the LP or the PPs shall be considered to be in breach of their obligations to execute the project if it has been prevented from complying by force majeure. Where LP or PPs cannot fulfil their obligations to execute the project due to force majeure, grant for accepted eligible expenditure occurred may be made only for those activities which have actually been executed up to the date of the event identified as force majeure. All necessary measures shall be taken to limit damage to the minimum.

Art. 24

Concluding provisions

1. According to the Italian Law, the present Contract is subject to the official internal registration at the responsible Office of the Veneto Region (Ufficiale Rogante).

2. According to the Italian fiscal regulation, VAT treatment and the stamp duty do not apply as the subsidy of the present Contract does not consist of a payment due amount.

3. According to the Italian Law, the present Contract is subject to registration only in the event of its use, in accordance with the art. 4 "Tariffa parte seconda" of the Italian Presidential Decree n.131/86 and in fixed measure, as regards the stamp duty, with the article 16 of the Italian Presidential Decree n. 642/1972.

4. All additional expenses, charges and taxes deriving from entering into, and executing, the present Contract shall be borne by the LP.

5. The specific requirements set by the legal framework of this Contract concerning e.g. archiving, ownership rights, generation of revenues, audit trail, audit and publicity measures are valid for the LP and PPs beyond the expiration date of the Subsidy Contract.

6. If any provision in this Contract should be wholly or partly ineffective, the parties will replace ineffective provision by an effective provision which comes as close as possible to the purpose of the ineffective provision. This procedure is conducted in written form by the parties concerned. In case of differences that are not ruled by this Contract the parties concerned will agree on aiming to find a mutual consent on the issue.

7. For matters not expressly provided in the present Contract the parties submit to the laws in force as listed in the legal framework herein and, where applicable, to the Italian Civil Code.

Article 25

Annexes and binding documents

The following Annexes are binding and form an integral part of the Contract:

I. The project AF as approved in compliance with the decision of the MC [date XXX].

The provisions included in the operational documents of the Programme related to the concerned Call for proposal officially adopted by the MC do constitute binding rules to be respected.

Interreg Italy - Croatia EUROPEAN UNION

Article 26

Entry into force and expiration

1. The present Contract shall enter into force as from the date of signature by the MA.
2. The LP must submit the signed Subsidy Contract to the MA within 30 days from the date of receiving of the Contract by the MA.
3. The Contract is signed digitally where due and whenever possible or, if not possible, with hand-written signature in three original copies of which one is kept by the LP and two by the MA.
4. Without prejudice to the provision concerning the implementation of the project and the eligibility of expenditure as well as to the rules governing State Aid, this Contract shall remain into force until the LP has discharged in full its obligations towards the MA in accordance with obligations on availability of documents as defined in Article 140 of Regulation (EU) No 1303/2013.

Place, date: [XXX]	Place, date: [XXX]
For the MA of Italy-Croatia CBC Programme,	For the Lead Partner,
Name and function	Name and function
Silvia Majer, Director	[XXX]
Signature and Stamp	Signature and Stamp

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 364381)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 del 20 febbraio 2018

Area Programmazione e Sviluppo Strategico. Misure organizzative relative alla Direzione ICT e Agenda Digitale e alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali. Ulteriori misure organizzative.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
In attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2101 del 19.12.2017, vengono assunte determinazioni di assestamento delle Direzioni ICT e Agenda Digitale ed Enti locali e Servizi Elettorali. Vengono inoltre ridenominate le Unità Organizzative assegnate alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio. Viene infine autorizzata l'utilizzazione di una graduatoria di concorso pubblico da parte della Provincia di Treviso ai sensi dell'art. 3, comma 6, l. 350/03.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2101 del 19.12.2017, n. 3 del 5.01.2018 e n. 60 del 26.01.2018, sono stati apportati all'organizzazione regionale alcuni assestamenti, finalizzati al più razionale ed efficiente assolvimento delle funzioni. Si rendono ora necessarie ulteriori modifiche a seguito delle richieste recentemente pervenute dalle seguenti strutture.

A) Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Direzione ICT e Agenda Digitale

Le Unità Organizzative in carico alla Direzione ICT e Agenda Digitale sono attualmente le seguenti: U.O. di tipo B "Difensore Civico per l'Agenzia Digitale"; U.O. di tipo B "Affari Generali ICT"; U.O. di tipo B "Infrastruttura ICT"; U.O. di tipo B "Strategia ICT e Agenda Digitale".

Occorre peraltro integrare e ridefinire le funzioni delle strutture assegnate alla Direzione considerando in particolare le esigenze prioritarie di seguito illustrate.

In primo luogo, le attività connesse alla progettazione e sviluppo del software applicativo, anche in un'ottica di costante pianificazione delle strategie evolutive del Sistema Informativo Regionale (SIRV) assumono un ruolo di fondamentale importanza, considerata la rapidissima evoluzione tecnologica dell'offerta e la sempre più accentuata complessità della domanda di servizi informatici espressa dalle strutture regionale nell'interesse soprattutto dell'utenza. In tale quadro di pronta risposta alle strutture, é specificamente rilevante la gestione del servizio di demand per l'attività di supporto nella definizione dei bisogni informatici, di servizi innovativi strategici, servizi di analisi a supporto delle strategie regionali in materia nonché lo sviluppo di iniziative volte a favorire l'innovazione ICT nel territorio veneto.
Vanno poi rafforzati la capacità e tenuta delle infrastrutture informatizzate nonché il sistema di gestione delle criticità connesse all'interdipendenza delle infrastrutture medesime, in modo da eliminare o contenere il rischio di malfunzionamenti e interruzioni derivanti dall'interconnessione tra le diverse infrastrutture tecnologiche, assicurando la continuità delle funzionalità operative dei servizi applicativi indispensabili per l'organizzazione regionale e per l'utenza.

Per soddisfare al meglio tali esigenze strategiche, si ravvede l'opportunità di ridenominare l'Unità Organizzativa "Affari Generali ICT" in "Demand, Progettazione e Sviluppo Software" e di ridenominare l'Unità Organizzativa "Infrastrutture ICT" in "Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche", mantenendo il medesimo livello.

Si deve inoltre ricordare che l'art. 37 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 N. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), stabilisce che in tutti i casi di trattamento effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dei dati designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati, denominato anche "Data Protection Officer" o "DPO", il quale deve godere di una certa autonomia funzionale, non potendo essere "rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti" e dovendo riferire "direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento".

Tale figura può essere individuata nel responsabile di una Unità Organizzativa. Si ritiene pertanto di istituire una Unità Organizzativa di tipo B, denominata "Data Protection Officer", da collocare, per assicurare la predetta autonomia nell'ambito della struttura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, rispetto al quale è coordinato funzionalmente.

Stante l'affinità dei compiti, il dirigente di tale Unità Organizzativa viene investito anche delle funzioni di responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale di cui all'art. 17 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005, da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 217 del 13.12.2017, per cui ne consegue la soppressione della Unità Organizzativa Difensore civico per l'agenzia digitale.

La procedura di copertura del posto di Direttore delle Unità Organizzative ridefinite o istituite e vacanti sarà oggetto di apposita deliberazione, da assumere anche in relazione all'assetto della titolarità della Direzione ICT e Agenda Digitale.

Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali

La Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ha visto, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2101 del 19.12.2017, rimodulate le proprie competenze con trasferimento delle funzioni afferenti agli enti strumentali della Regione ad altra Direzione, incardinata nella Segreteria Generale della Programmazione.

A seguito di tale intervento, è opportuno specificare le competenze delle Unità Organizzative in dotazione della Direzione come segue:

a) Unità Organizzativa "Enti Locali, Riordino territoriale e Grandi Eventi": associazionismo tra Enti Locali con particolare riferimento ai processi di Unioni e fusioni dei Comuni; interventi formativi a favore degli Enti Locali sull'associazionismo; gestione dei rapporti con le Conferenze dei Sindaci; Piano di Riordino territoriale ex L.R.18/2012; ridefinizione dei Ruoli delle Province e competenze regionali ex L.R. 19/2015 e s.m.i.; gestione dei Grandi Eventi regionali ex L.R. 7/2016; gestione dei finanziamenti relativi a Fondi Letta e Fondi Comuni di Confine. All'Unità Organizzativa sono assegnate le posizioni organizzative denominate "Associazionismo tra Enti Locali e Formazione Enti Locali" "Gestione Progetti" e "Grandi Eventi";

b) Unità Organizzativa "Persone Giuridiche e Servizi Elettorali": tenuta del registro delle persone giuridiche; gestione dei rapporti con Associazioni e Fondazioni inserite nel Registro; Servizi Elettorali con particolare riferimento alle procedure elettorali di interesse regionale ed ai procedimenti referendari di fusioni dei Comuni; supporto nella redazione dei PDL/DDL di competenza dell'intera Direzione; consulenza agli Enti Locali. Alla Unità Organizzativa sono assegnate le posizioni organizzative denominate "Registro regionale persone giuridiche ed associazioni", "Fondazioni e Regole" e "Servizi elettorali", quest'ultima così ridenominata da "Servizi elettorali e controllo atti" in conseguenza della eliminazione delle competenze relative al controllo.

Si propone inoltre di adeguare la denominazione della posizione organizzativa "Enti Strumentali" in "Consulenza Enti Locali e Gestione Fondi Comuni di Confine" - considerate le funzioni già in carico alla citata posizione - collocandola in staff al Direttore della Direzione, in conseguenza delle rivisitate competenze funzionali derivanti dall'assegnazione ad altra Direzione delle funzioni relative agli enti strumentali.

B) Area Risorse Strumentali

Con deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 7.2.2018, è stata istituita presso la Direzione "Acquisti AA.GG. e Patrimonio" dell'Area Risorse Strumentali l'Unità Organizzativa "Affari Ausiliari", dedicata alla gestione di personale di supporto delle strutture regionali quali commessi, centralinisti, magazzinieri, motoscafisti, addetti al centro stampa, autisti. Tali funzioni erano ripartite tra varie strutture organizzative della Direzione.

Ai fini della più specifica allocazione delle competenze in esito alla creazione della nuova Unità Organizzativa, la Direzione interessata propone la ridenominazione delle Unità Organizzative come segue:

a) l'Unità Organizzativa "Supporto di Direzione" in "Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante", con direttore il dott. Zagnoni Pierpaolo;

b) l'Unità Organizzativa "Affari Ausiliari" in "Affari Generali", con responsabile il dott. Belcaro Pierantonio;

c) l'Unità Organizzativa "Affari Generali" in "Gestione delle Sedi" con direttore il dott. Zanette Doriano;

d) l'Unità Organizzativa "Patrimonio, Sedi e Demanio" in "Patrimonio e Demanio", con direttore l'arch. Canato Carlo;

e) l'Unità Organizzativa "Complessi monumentali e progetti di valorizzazione" in "Complessi Monumentali", con direttore l'ing. Angelini Stefano.

C) Organizzazione regionale in esito alle misure organizzative

A seguito delle misure organizzative di cui ai punti A) e B), l'organizzazione di Giunta regionale corrisponde a quanto evidenziato nell'**Allegato A**, formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D) Ulteriori provvedimenti

Con deliberazione n. 60 del 26.1.2018 la Giunta regionale ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria di concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato approvata con decreto n. 7 del 14.01.2008 del Dirigente regionale della Direzione Risorse Umane, tuttora valida per effetto del disposto dell'art. 1, comma 1148, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, per la copertura del posto di Direttore dell'Unità Organizzativa "Ciclo dei Rifiuti", ricoperta ad interim dal dott. Paolo Campaci, al contempo commissario liquidatore del Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Padova Tre e del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Bacino Padova Quattro.

Con deliberazione n. 101 del 7.2.2018, la Giunta ha ritenuto, a seguito delle dimissioni dall'incarico commissariale dichiarate dal dott. Campaci, di mantenere l'incarico ad interim in capo a quest'ultimo sospendendo lo scorrimento della graduatoria.

Con nota del Direttore Generale prot. n. 490740 in data 23.11.2017, la Provincia di Treviso ha chiesto di utilizzare, a norma e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 61, legge n. 350/2003, la suddetta graduatoria per assunzione a tempo indeterminato.

Considerato che la graduatoria non è di interesse attuale della Regione ai fini della copertura del posto di Direttore dell'Unità Organizzativa "Ciclo dei Rifiuti", a fronte della riconferma dell'incarico interinale suddetto, può essere autorizzato l'utilizzo della graduatoria di cui sopra, valida fino al 31.12.2018 in forza del citato art. 1, comma 1148, l. 205/17, da parte della Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della l. 350/2003, regolando l'utilizzo medesimo mediante apposita convenzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2101 del 19.12.2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5.01.2018;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26.1.2018;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 7.2.2018;

VISTA la documentazione agli atti relativa alle richieste di misure organizzative formulate dalle strutture; VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di adottare le misure organizzative relative alla Direzione ICT e Agenda Digitale ed alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio , con effetto dal 1° marzo 2018, rinviando ad apposite deliberazioni di Giunta l'avvio delle procedure delle Unità Organizzative istituite o ridefinite in base alle misure organizzative predette, e vacanti;

2. di adottare le misure organizzative relative alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali con decorrenza dalla data di immissione nelle funzioni del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali;

3. di dare atto che, a seguito delle misure predette, l'organizzazione regionale di Giunta è rappresentata nell' **Allegato A,** formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di autorizzare a favore della Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della l. 350/03, l'utilizzo della graduatoria di concorso per assunzione a tempo indeterminato approvata con decreto del Direttore della Direzione

Risorse Umane n. 7 del 14.01.2008 e valida fino al 31.12.2018, regolando l'utilizzo medesimo mediante convenzione da stipularsi tra gli enti;

5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale all'esecuzione della presente deliberazione;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 167 del 20 febbraio 2018

TIPO		STRUTTURA	TITOLARE	Note
SGP		**SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE**	**Bramezza Ilaria**	
UO	A	Sistema dei controlli e attività ispettive	Pelloso Michele	
ST		Autorità di audit POR-FESR 2007-2013	Conte Giuseppina (interim)	
DIR		**SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO**	**Conte Giuseppina**	
SDP		**PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**	**Pietrunti Nicola**	dal 28/02/2018 soppressa
DIR		**PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED ENTI REGIONALI**	da 1/03/2018	procedura selettiva in corso
UO	B	Partecipazioni societarie	vacante	
AREA		**SVILUPPO ECONOMICO**	**Trapani Mauro**	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	Danieli Antonio	
FSR		Funzioni di studio e ricerca (da riclassificare in UOB su successiva indicazione Direttore d'Area)	Davià Paolo	
UO	B	Sistema Informativo Sviluppo Economico	vacante	
UO	B	Risorse strumentali di area	Caineri Carlo	
UO	B	Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)	Rognoni Roberto	
UO	B	Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province	Tommasi Tommaso	
SDP		**STRATEGIA REGIONALE DELLA BIODIVERSITA' E DEI PARCHI**	**Viti Mauro Giovanni**	fino al 30/06/2018
DIR		**AGROALIMENTARE**	**Zannol Alberto**	
UO	A	Competitività imprese agricole	Andriolo Alberto	
UO	B	Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari	Trentin Giorgio	
DIR		**AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA**	**Comacchio Andrea (Vice direttore Area)**	
UO	B	Fitosanitario	Zanini Giovanni	
UO	A	Agroambiente	Lazzaro Barbara	
UO	B	Caccia, Pesca e FEAMP	De Lucchi Giorgio	
DIR		**ADG FEASR, PARCHI E FORESTE**	**Contarin Franco**	
UO	B	Programmazione e Sviluppo Rurale	Signora Walter	
UO	B	Parchi e foreste	Alfonsi Luigi	
DIR		**INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI**	**Vidotti Giorgia**	
UO	A	Industria e artigianato	Peron Adanella	
UO	A	Commercio e servizi	Luise Luisa	
DIR		**RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA**	vacante	procedura selettiva in corso
UO	B	Ricerca distretti e reti	Bonaldo Antonio	
UO	A	Energia	Vendrame Giuliano	
AREA		**CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA**	**Romano Santo**	
UO	B	Cabina di regia FSE	Picciolato Massimo	
UO	B	Razionalizzazione Enti e Società e confluenza Province	Ghedina Tiziano	
UO	B	Risorse strumentali di area	Targa Daniela Flora	
DIR		**BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT**	**De Gregorio Maria Teresa**	
UO	B	Supporto di Direzione	Marabini Chiara	
UO	A	Promozione e valorizzazione culturale	Bressani Fausta	
UO	A	Attività culturali e spettacolo	Steffanutto Rita	
UO	B	Coordinamento servizi culturali territoriali	Galan Valentina	
UO	B	Sport	Zuliani Dionigi	
DIR		**FORMAZIONE E ISTRUZIONE**	**Marzano Bernardi Massimo**	
UO	A	Istruzione e università	Sensini Franco	
UO	B	Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione	Steffanutto Rita (interim)	procedura selettiva in corso
UO	B	Rendicontazione e contabilità	Toffanin Massimo	
DIR		**LAVORO**	**Turri Pierangelo**	
UO	A	Programmazione e politiche del lavoro	Agostinetti Alessandro	
UO	B	Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione	Fabian Roberto	
DIR		**PROGRAMMAZIONE UNITARIA**	**Cecchinato Pietro**	
UO	A	Programmazione e gestione FESR	De Pietro Caterina	
UO	B	Programmazione e gestione FSC e sviluppo locale	vacante	
UO	B	Cooperazione territoriale e macrostrategie europee	Zuccon Anna Flavia	
UO	B	AdG Italia-Croazia	Majer Silvia	
AREA		**SANITA' E SOCIALE**	**Mantoan Domenico**	
UO	B	Commissione salute e relazioni socio - sanitarie	Maritati Antonio	
UO	A	Edilizia ospedaliera	Canini Antonio (interim)	
UO	B	Legislazione sanitaria e accreditamento	De Polli Paola	
UO	B	Farmaceutico, protesica, dispositivi medici (UO da sopprimere contestualmente all'assegnazione incarico di omonima Direzione previa procedura selettiva)	Scroccaro Giovanna	
DIR		**FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI**	da 1/03/2018	procedura selettiva in corso
SDP		**GRANDI STRUTTURE OSPEDALIERE E DI CURA**	**Canini Antonio**	fino al 30/06/2018
DIR		**RISORSE STRUMENTALI SSR**	**Costa Claudio**	
UO	B	Controlli e Governo - Crite	vacante	
UO	B	Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti	Santone Maurizio	
UO	B	Personale e professioni SSR	Martelli Maria	
DIR		**PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA**	**Russo Francesca**	
UO	B	Prevenzione e sanità pubblica	Napoletano Giuseppina	
UO	B	Veterinaria e sicurezza alimentare	Brichese Michele	
DIR		**PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA**	**Pilerci Claudio**	
UO	B	Cure primarie e Strutture socio - sanitarie territoriali	Ghiotto Maria Cristina	
UO	B	Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale	Turri Paolo	
UO	B	Salute mentale e sanità penitenziaria	vacante	
UO	B	Assistenza ospedaliera pubblica e privata accreditata e Strutture intermedie	vacante o ad interim	
DIR		**SERVIZI SOCIALI**	Russo Francesca (interim)	procedura selettiva in corso
UO	B	Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile	Rampazzo Lorenzo	
UO	B	Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento	Garbin Fabrizio	
UO	B	Flussi migratori	Scarpa Marilinda	
UO	B	Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale	Midena Maria Carla	
AREA		**TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO**	**Benassi Alessandro**	
FSR		Funzioni di studio e ricerca	Camatta Antonella	

8147f6f6

ALLEGATO A DGR nr. 167 del 20 febbraio 2018

FSR		Funzioni di studio e ricerca	Mazzoli Mauro	
UO	B	Programmazione unitaria di Area (FESR e FSC)	Vonghia Valeria	
UO	B	Sistema informativo Tutela e Sviluppo del Territorio	Foccardi Massimo	
UO	B	Risorse strumentali di Area	Pinato Tiziano	
SDP		**SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA**	**Pellegrini Elisabetta**	
UO	B	Supporto amministrativo e contabile	Salvatore Laura	
UO	A	Supporto tecnico - operativo	Salvatore Nicola	
SDP		**GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI ED ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI**	**De Sabbata Alessandro**	fino al 30/06/2018
DIR		**INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA**	**Fasiol Giuseppe (vice direttore Area)**	
UO	B	Supporto di Direzione	vacante	
UO	A	Infrastrutture strade e concessioni	D'Elia Marco	
UO	A	Mobilità e trasporti	Menegazzo Mauro	
UO	A	Lavori Pubblici	Talato Stefano	
UO	B	Edilizia	Dall'Armi Roberto (interim)	procedura selettiva in corso
UO	B	Edilizia Pubblica	Macropodio Luciano	
UO	B	Logistica e Ispettorati di Porto	Zanin Luigi	
DIR		**COMMISSIONI VALUTAZIONI**	**Masia Luigi**	
UO	B	Commissioni VAS VINCA NUVV	Soccorso Corrado	
UO	B	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	Silvestrin Gianni Carlo	
UO	B	Autorità ambientale	Bertaggia Roberto	
DIR		**DIFESA DEL SUOLO**	**Puiatti Marco**	
UO	B	Supporto di Direzione	Zanchetta Pierantonio	
UO	B	Difesa idraulica	Del Rizzo Sandro	
UO	A	Servizio idrico integrato e tutela delle acque	Strazzabosco Fabio	
UO	B	Bonifica e irrigazione	De Lucchi Luigi	
UO	A	Geologia	Antonello Michele	
DIR		**AMBIENTE**	**Fortunato Luigi**	
UO	B	Supporto di Direzione	Ulliana Giovanni	
UO	B	Tutela dell'atmosfera	vacante	procedura selettiva in corso
	B	Ciclo dei Rifiuti	Campaci Paolo (interim)	
UO	A	Bonifiche ambientali e progetto Venezia	Campaci Paolo	
DIR		**PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE**	**Soppelsa Luca**	
UO	B	Protezione civile	Ramon Emanuela	
UO	B	Polizia locale e sicurezza urbana	Caccin Marco	
UO	B	Formazione	Porcellato Giuseppe	
UO	B	AIB e strutture periferiche	Ramon Emanuela (interim)	
DIR		**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**	**Fabris Vincenzo**	
UO	B	Supporto di Direzione	Saccomani Carlo	
UO	A	Urbanistica	De Gennaro Maurizio	
UO	B	Pianificazione territoriale strategica e cartografia	Alberti Franco	
UO	B	Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER	vacante	
DIR		**OPERATIVA**	**Patti Salvatore**	
UO	B	Supporto di Direzione	De Menech Sandro	
UO	A	Genio civile Belluno	Dall'Armi Roberto	
UO	A	Genio civile Rovigo	Marchetti Giovanni Paolo	
UO	A	Genio civile Verona	Dorigo Marco	
UO	A	Genio civile Treviso	Luchetta Alvise	
UO	A	Genio civile Padova	Galiazzo Fabio	
UO	A	Genio civile Vicenza	Roncada Mauro	
UO	B	Forestale Est	Sommavilla Gianmaria	
UO	B	Forestale Ovest	Tancon Damiano	
AREA		**RISORSE STRUMENTALI**	**Masullo Gianluigi**	
UO	B	Processi innovativi di bilancio	Strusi Antonio	
UO	B	Risorse strumentali di Area e Autorità di certificazione	Gasparini Lorella	
DIR		**BILANCIO E RAGIONERIA**	**Vignotto Claudio**	
UO	A	Bilancio	Borella Elia	
UO	A	Ragioneria	Bagatin Maria Chiara	
DIR		**ACQUISTI AA.GG. E PATRIMONIO**	**Tambato Giulia**	
UO	B	Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante	Zagnoni Pierpaolo	
UO	B	Acquisti regionali	De Conti Nicola	
UO	A	Patrimonio e Demanio	Canato Carlo	
UO	B	Gestione delle Sedi	Zanette Doriano	
UO	B	Affari generali	Belcaro Pierantonio	
UO	B	Complessi monumentali	Angelini Stefano	
DIR		**FINANZA E TRIBUTI**	**Babudri Anna**	
UO	B	Finanza	vacante	
UO	B	Politiche fiscali e tributi	Nacchi Annalisa	
AREA		**PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO**	**Gasparin Maurizio**	
UO	B	Riforme istituzionali e processi di delega	Greco Maria Antonietta	
UO	A	Rapporti UE e Stato	Mantile Marco Paolo	
UO	B	Risorse strumentali di Area	Zangirolami Silvia	
DIR		**ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**	**Botteon Franco**	
UO	B	Affari economici	vacante	
UO	B	Affari giuridici	Frison Giovanna	
UO	B	Organizzazione e sviluppo	Alberti Francesco	
DIR		**ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI**	**Specchio Enrico**	
UO	B	Persone giuridiche e servizi elettorali	Martin Antonio	
UO	B	Enti locali, riordino territoriale e grandi eventi	Millevoi Giulia	

8147f6f6

ALLEGATO A DGR nr. 167 del 20 febbraio 2018

DIR		**RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR**	**Vecchiato Diego (Vice direttore Area)**	
UO	B	Distinct Body	Palumbo Daniela (interim)	
UO	A	Cooperazione internazionale	Munari Maria Elisa	
UO	A	Comunicazione e informazione	Del Favero Francesca	
UO	A	Sistema statistico regionale (SISTAR)	Coronella Maria Teresa	
DIR		**ICT E AGENDA DIGITALE**	**Gubian Lorenzo**	
UO	B	Demand, Progettazione e Sviluppo Software	vacante	
UO	B	Strategia ICT ed agenda digitale	Tasso Elvio	
UO	B	Infrastrutture e Piattaforme Tecnologiche	Borgo Idelfo	
DIR		**DIREZIONE TURISMO**	**De Donatis Claudio**	
UO	B	Progetti europei per il turismo	Giaretta Nadia	
UO	B	Programmazione turistica	Sisto Stefano	
UO	B	Politiche per lo sviluppo turistico della montagna	Minuzzo Maurizio	
UO	B	Presidi turistici territoriali	Scudeller Alessandra	
DIR		**DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE**	**De Donatis Claudio (interim)**	
UO	A	Internazionalizzazione e marketing territoriale	Stellini Pietro	
UO	B	Promozione	vacante	
SGR		**SEGRETERIA DI GIUNTA**	**Caramel Mario**	
DIR		**RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA DEL PRESIDENTE**	**Zattarin Stefania**	
DIR		**VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA**	**Magris Francesco**	
UO	B	Rapporti Consiglio Regionale, nomine, BUR e coordinamento attività	vacante	
DIR		**AFFARI LEGISLATIVI**	**Petralia Maria Patrizia**	
UO	B	Affari legislativi 1	Palumbo Daniela	
UO	B	Affari legislativi 2	vacante	
PRES		**DIREZIONE DEL PRESIDENTE**	**Gazzabin Fabio**	
UO	B	Risorse strumentali della Presidenza	vacante	
		SEGRETERIA DEL PRESIDENTE	**Volpato Marco**	
		SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE	**Rossetto Francesca**	
AVV		**AVVOCATURA**	**Zanon Ezio**	
UO	B	Coordinamento affari legali	Cusin Antonella	
UO	B	Risorse strumentali di Avvocatura e affari legali	Carrucciu Gianluigi	
UO	B	Affari legali 1	Caprioglio Franca	
UO	B	Affari legali 2	Peagno Bianca	
ACOR		**RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**	**Ceroni Loriano**	
UO	B	Supporto responsabile anticorruzione e trasparenza	vacante	
UO	B	Data Protection Officer	vacante	

8147f6f6

(Codice interno: 364382)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 20 febbraio 2018

Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL002) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel Bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento Tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 02.02.2018 prot. 42251, della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, riguardante l'assegnazione di risorse provenienti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) di cui alla Convenzione del 01.02.2018 per la realizzazione del progetto *"AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia"*, per complessivi Euro 1.408.594,15;
- nota 07.02.2018 prot. 47746, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione statale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex D.Lgs. 226/2005 e per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza della attività formative nel sistema duale, disposta con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 413 del 11.12.2017, annualità 2016, per complessivi Euro 4.300.132,58;
- nota 07.02.2018 prot. 48309, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la restituzione di risorse relative al POR FESR 2014-2020 per l'esercizio 2018 per complessivi Euro 15.133,33 (di cui Euro 7.566,67 a valere sul FESR, Euro 5.296,66 a valere sul FDR e Euro 2.270,00 a titolo di cofinanziamento regionale);
- nota 09.02.2018 prot. 52309, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative alla programmazione POR FSE 2014-2020, Asse IV, per l'esercizio 2018 per complessivi Euro 510.000,00 (di cui Euro 300.000,00 a valere sul FSE e Euro 210.000,00 a valere sul FDR) e per l'esercizio 2020 per complessivi Euro 348.215,05 (di cui Euro 204.832,38 a valere sul FSE e Euro 143.382,67 a valere sul FDR).

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+4.973.465,73	+4.973.465,73	+475.880,12	+612.763,55
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+300.000,00	+300.000,00	+0,00	+204.832,38
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+5.273.465,73**	**+5.273.465,73**	**+475.880,12**	**+817.595,93**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	+15.133,33	+15.133,33	+0,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**+15.133,33**	**+15.133,33**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+5.288.599,06**	**+5.288.599,06**	**+475.880,12**	**+817.595,93**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+5.288.599,06**	**+5.288.599,06**	**+475.880,12**	**+817.595,93**

165b14b8

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 07	*TURISMO*				
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+15.133,33	+15.133,33	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**+15.133,33**	**+15.133,33**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 07	***TURISMO***	**+15.133,33**	**+15.133,33**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+4.810.132,58	+4.810.132,58	+0,00	+348.215,05
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+4.810.132,58**	**+4.810.132,58**	**+0,00**	**+348.215,05**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+4.810.132,58**	**+4.810.132,58**	**+0,00**	**+348.215,05**
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*				
1901 PROGRAMMA 01	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+463.333,15	+463.333,15	+475.880,12	+469.380,88
TOTALE PROGRAMMA 01	***RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO***	**+463.333,15**	**+463.333,15**	**+475.880,12**	**+469.380,88**
TOTALE MISSIONE 19	***RELAZIONI INTERNAZIONALI***	**+463.333,15**	**+463.333,15**	**+475.880,12**	**+469.380,88**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+5.288.599,06**	**+5.288.599,06**	**+475.880,12**	**+817.595,93**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+5.288.599,06**	**+5.288.599,06**	**+475.880,12**	**+817.595,93**

746a65ca

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+4.973.465,73**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+612.763,55**	***+469.380,88***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+4.973.465,73	*+463.333,15*	+475.880,12	*+475.880,12*	+612.763,55	*+469.380,88*
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+300.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+204.832,38**	***+0,00***
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+300.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+204.832,38	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+5.273.465,73**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+817.595,93**	***+469.380,88***
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4050000	**TIPOLOGIA: 500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**+15.133,33**	***+15.133,33***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	+15.133,33	*+15.133,33*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**+15.133,33**	***+15.133,33***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+5.288.599,06**	***+478.466,48***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+817.595,93**	***+469.380,88***

eb5f4946

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 07 - TURISMO						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+15.133,33	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+15.133,33**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+15.133,33**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	***TOTALE MISSIONE 07***	**+15.133,33**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+510.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+348.215,05	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+4.300.132,58	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+4.810.132,58**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+348.215,05**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+4.810.132,58**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+348.215,05**	***+0,00***
15	***TOTALE MISSIONE 15***	**+4.810.132,58**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+348.215,05**	***+0,00***

b0eb4407

ALLEGATO D **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
	PROGRAMMA 01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+25.776,30	*+25.776,30*	+60.497,80	*+60.497,80*	+60.893,70	*+60.893,70*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+437.556,85	*+437.556,85*	+415.382,32	*+415.382,32*	+408.487,18	*+408.487,18*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+463.333,15**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+469.380,88**	***+469.380,88***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+463.333,15**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+469.380,88**	***+469.380,88***
19	***TOTALE MISSIONE 19***	**+463.333,15**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+469.380,88**	***+469.380,88***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+5.288.599,06**	***+463.333,15***	**+475.880,12**	***+475.880,12***	**+817.595,93**	***+469.380,88***

b0eb4407

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+4.973.465,73		
		previsione di cassa		+4.973.465,73		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+300.000,00		
		previsione di cassa		+300.000,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.273.465,73**		
		previsione di cassa		**+5.273.465,73**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+15.133,33		
		previsione di cassa		+15.133,33		
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.133,33**		
		previsione di cassa		**+15.133,33**		

76ab29e0

ALLEGATO E **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti				
		previsione di competenza		+5.288.599,06		
		previsione di cassa		+5.288.599,06		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti				
		previsione di competenza		+5.288.599,06		
		previsione di cassa		+5.288.599,06		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

76ab29e0

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 07	*TURISMO*					
0701 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+15.133,33		
		previsione di cassa		+15.133,33		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.133,33**		
		previsione di cassa		**+15.133,33**		
TOTALE MISSIONE 07	**TURISMO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+15.133,33**		
		previsione di cassa		**+15.133,33**		
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*					
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+4.810.132,58		
		previsione di cassa		+4.810.132,58		
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.810.132,58**		
		previsione di cassa		**+4.810.132,58**		

a39d468f

ALLEGATO F **DGR nr. 168 del 20 febbraio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
TOTALE MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+4.810.132,58**		
		previsione di cassa		**+4.810.132,58**		
MISSIONE 19	*RELAZIONI INTERNAZIONALI*					
1901 PROGRAMMA 01	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+463.333,15		
		previsione di cassa		+463.333,15		
TOTALE PROGRAMMA 01	***RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+463.333,15**		
		previsione di cassa		**+463.333,15**		
TOTALE MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+463.333,15**		
		previsione di cassa		**+463.333,15**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.288.599,06**		
		previsione di cassa		**+5.288.599,06**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+5.288.599,06**		
		previsione di cassa		**+5.288.599,06**		

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

a39d468f

(Codice interno: 364383)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 20 febbraio 2018

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL003).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 07.02.2018 prot. 47438, della Direzione Pianificazione Territoriale, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2019, con prelevamento di complessivi Euro 38.000,00 del Macroaggregato "*Acquisto di Beni e Servizi*" ed aumento del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" all'interno della Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*" Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*";
- nota 09.02.2018 prot. 52407, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 35.500,00 del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività"* Programma 01 "*Industria, PMI e Artigianato"*;
- nota 12.02.2018 prot. 54326, della Direzione Pianificazione Territoriale, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi Euro 10.000,00 del Macroaggregato "*Acquisto di Beni e Servizi*" ed aumento del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti*" all'interno della Missione 08 "*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*" Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*";
- nota 13.02.2018 prot. 56489, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2018, con riduzione di Euro 76.000,00 del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti*" ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi*" all'interno della Missione 16 "*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*" Programma 02 "*Caccia e pesca*";
- nota 15.02.2018 prot. 58579, della Direzione Enti Locali e Strumentali, per una variazione compensativa di competenza e cassa, per l'anno 2018, per complessivi Euro 5.000,00 con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* all'interno della Missione 01"*Servizi istituzionali, generali e di gestione"* Programma 07 "*Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile"*.

Si procede ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 169 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
	PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+5.000,00	*+5.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-5.000,00	*-5.000,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	**TOTALE PROGRAMMA 07**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	***TOTALE MISSIONE 01***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
	PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-10.000,00	*+0,00*	-38.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+10.000,00	*+0,00*	+38.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	***TOTALE MISSIONE 08***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

18b1fe7a

ALLEGATO A **DGR nr. 169 del 20 febbraio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+35.500,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-35.500,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	***TOTALE MISSIONE 14***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 02 - CACCIA E PESCA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+76.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-76.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
16	***TOTALE MISSIONE 16***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

18b1fe7a

(Codice interno: 364384)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 170 del 20 febbraio 2018

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 48/2017 (Provvedimento di variazione n. BIL004) // LEGGI REGIONALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si apportano le conseguenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 a seguito dell'approvazione della L.R. 48/2017 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", approvata a fine 2017 e che comporta variazioni di spesa nel bilancio di previsione 2018-2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata ed in Macroaggregati per la spesa.

L'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

L'art. 4 "Norma finanziaria", L.R. 48/2017 recita: *"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente quelle della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" afferenti alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, del bilancio di previsione 2018-2020".*

Per effetto di tale variazione si rende necessario apportare le conseguenti variazioni anche al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione Promozione Economica e Iternazionalizzazione con nota 07.02.2018 prot. 4835, come da **Allegato A** alla presente deliberazione.

Preso atto che lo stanziamento di cassa afferente alla L.R. n. 33/2004 risulta inferiore per euro 70.000,00 rispetto alla dotazione di competenza, si propone quindi di ripartire in misura proporzionale la cassa disponibile, pari a euro 130.000,00, tra le due nuove linee di spesa allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato".

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto, che recepisce la variazione apportata dalla L.R. 48/2017, senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 24.12.2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la nota della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione precedentemente richiamata.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A e B,** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della variazione al bilancio di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 48/2017;
3. di prendere atto che lo stanziamento di cassa afferente alla L.R. 33/2004, risulta inferiore per euro 70.000,00 rispetto alla dotazione di competenza e di ripartire quindi in misura proporzionale la cassa disponibile, pari a euro 130.000,00, tra le due nuove linee di spesa allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato";
4. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
5. di allegare al presente provvedimento il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato B;**
6. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 170 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+75.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+125.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+200.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+200.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-200.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-200.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**-200.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	***TOTALE MISSIONE 14***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

f571fd0c

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 170 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+200.000,00		
		previsione di cassa		+130.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+200.000,00**		
		previsione di cassa		**+130.000,00**		
1402 PROGRAMMA 02	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-200.000,00	
		previsione di cassa			-130.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	***COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-200.000,00**	
		previsione di cassa			**-130.000,00**	
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+200.000,00**	**-200.000,00**	
		previsione di cassa		**+130.000,00**	**-130.000,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+200.000,00**	**-200.000,00**	
		previsione di cassa		**+130.000,00**	**-130.000,00**	

eac9206d

ALLEGATO B **DGR nr. 170 del 20 febbraio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti				
		previsione di competenza		+200.000,00	-200.000,00	
		previsione di cassa		+130.000,00	-130.000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

eac9206d

(Codice interno: 364385)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 171 del 20 febbraio 2018

Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001 (Provvedimento di variazione n. BIL005).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa appartenenti allo stesso Macroaggregato.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 09.02.2018 prot. 51398, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di competenza e di cassa, per l'anno 2018, con prelevamento di Euro 40.000,00 dal capitolo 053006/U e rimpinguamento del capitolo 053735/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Acquisto di beni e servizi)* e con prelevamento di Euro 40.000,00 dal capitolo 101819/U e rimpinguamento del capitolo 053024/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (*Contributo agli investimenti).*

Si procede ad apportare le opportune modifiche al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' **Allegato A;**
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 171 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

MISSIONE / PROGRAMMA / TITOLO / MACROAGGREGATO / CAPITOLO / ARTICOLO	DESCRIZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					
053006	**MANUTENZIONE, CUSTODIA, RIMESSAGGIO, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI STRUTTURE ED ELEMENTI VARI SULLO STAND, SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ARTT. 11, 12, L.R. 27/11/1984, N.58 - ART. 12, L.R. 03/02/1998, N.3)**				
014	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	-40.000,00	-40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 053006		**-40.000,00**	**-40.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
053735	**INIZIATIVE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 2, C. 3, LETT. G, ART. 10, L.R. 27/11/1984, N.58 - ART. 108, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - ART. 104, L.R. 13/04/2001, N.11)**				
025	ALTRI SERVIZI	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 053735		**+40.000,00**	**+40.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
053024	**CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 14, L.R. 27/11/1984, N.58)**				
009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	+40.000,00	+40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 053024		**+40.000,00**	**+40.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
101819	**INTERVENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA DEL VOLO NELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI ELISOCCORSO, DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI PROTEZIONE CIVILE. (ART. 6, L.R. 08/06/2012, N.19)**				
009	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-40.000,00	-40.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE CAPITOLO 101819		**-40.000,00**	**-40.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE PROGRAMMA 1101 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

b810b49d

(Codice interno: 364386)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 172 del 20 febbraio 2018

Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL006) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.

In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 13.02.2018 prot. 55750, dell'Avvocatura regionale, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2018, per complessivi Euro 50.494,05 del capitolo 102600/U, appartenente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 "*Difesa del suolo",* mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*", appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*" e per complessivi Euro 73.519,90, del capitolo 053053/U, appartenente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 "*Difesa del suolo",* mediante prelievo dal capitolo 102223/U "*Fondo rischi spese legali - parte c/capitale (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*", appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*".

In conseguenza di tale richiesta, si tratta ora di apportare:

- le opportune variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A, B, C,** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato A**;
3. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato B**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'**Allegato C**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria delle Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 172 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+50.494,05	+50.494,05	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+73.519,90	+73.519,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**+124.013,95**	**+124.013,95**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+124.013,95**	**+124.013,95**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-50.494,05	-50.494,05	+0,00	+0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-73.519,90	-73.519,90	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**-124.013,95**	**-124.013,95**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-124.013,95**	**-124.013,95**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

963080d8

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 172 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
107	INTERESSI PASSIVI	+50.494,05	*+50.494,05*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+50.494,05**	***+50.494,05***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+73.519,90	*+73.519,90*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+73.519,90**	***+73.519,90***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+124.013,95**	***+124.013,95***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**+124.013,95**	***+124.013,95***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ab13843f

ALLEGATO B **DGR nr. 172 del 20 febbraio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-50.494,05	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-50.494,05**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-73.519,90	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-73.519,90**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-124.013,95**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
20	***TOTALE MISSIONE 20***	**-124.013,95**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+124.013,95***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

ab13843f

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 172 del 20 febbraio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+50.494,05		
		previsione di cassa		+50.494,05		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+73.519,90		
		previsione di cassa		+73.519,90		
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+124.013,95**		
		previsione di cassa		**+124.013,95**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+124.013,95**		
		previsione di cassa		**+124.013,95**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					

5f7afc85

ALLEGATO C **DGR nr. 172 del 20 febbraio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-50.494,05	
		previsione di cassa			-50.494,05	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-73.519,90	
		previsione di cassa			-73.519,90	
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-124.013,95**	
		previsione di cassa			**-124.013,95**	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-124.013,95**	
		previsione di cassa			**-124.013,95**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+124.013,95**	**-124.013,95**	
		previsione di cassa		**+124.013,95**	**-124.013,95**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+124.013,95**	**-124.013,95**	
		previsione di cassa		**+124.013,95**	**-124.013,95**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

5f7afc85

(Codice interno: 364387)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 173 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 cause instaurate avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. Ratifica D.P.G.R. n. 13 del 14.02.2018.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 364389)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 174 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Belluno promosso da C.G..

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 364388)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione all'estinzione del giudizio R.G. n. 565/16 avanti la Corte d'Appello di Venezia, con compensazione delle spese di lite.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 364390)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 176 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 364477)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 20 febbraio 2018

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2018 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2011. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini per il 2018 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla Misura 6 Agroambiente azione 6 CE ed alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, relativi alle misure 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli del PSR 2007-2013.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001, n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n. 3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 4120 e loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi.

Inoltre, nell'ambito della programmazione regionale PSR 2007-2013, con DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011 sono stati aperti i termini dei bandi per la presentazione delle domande di aiuto relative alle misure 221 e 223 che prevedevano impegni pluriennali giuridicamente vincolanti.

Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione del regolamento (CEE) n. 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14/12/2017.

Al capitolo 19.1 del Programma 2014-2020 sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità. Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state impartite con il regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare l'articolo 3 del regolamento stabilisce che le spese relative ad impegni giuridici assunti nei precedenti periodi di programmazione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020. Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2018 a conferma degli impegni pluriennali assunti nei precedenti periodi di programmazione.
Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si mantengono le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015, 2016 e 2017 rispettivamente DGR n. 703/2008, DGR n. 544/2009, DGR n. 288/2010, DGR n. 88/2011, DGR n. 205/2012, DGR n. 222/2013, DGR n. 153/2014, DGR n. 439/2015, DGR n. 282/2016 e DGR n. 287/2017, confermando la validità degli allegati A, B e i sottoallegati B1, B3, B4 e C della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703 con l'aggiornamento dei riferimenti all'annualità 2018.
Per quanto riguarda le domande di pagamento relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, si ritiene di

mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 199/2008, DGR n. 877/2009, DGR n. 745/2010, DGR n. 376/2011 e DGR n. 2470/2011.
Secondo quanto comunicato dalla Commissione Europea con la nota Ares(2017)4449007 - 12/09/2017 va garantito il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all'articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, nel caso in cui le superfici imboschite che fruiscono di premi annuali per la manutenzione e/o il mancato reddito vengano contestualmente utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013, l'AVEPA provvederà a ridurre il premio annuale spettante secondo gli importi riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento. La riduzione del premio dovrà essere attuata anche per le domande presentate a partire dall'anno 2015.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, rimane inoltre confermata l'applicazione del regolamento (UE) n. 640/2014, per la presentazione tardiva delle domande.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, così come recepite dall'art. 26 del DM 1867 del 18.1.2018, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale, e che peraltro dispone in generale i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, l'AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda la condizionalità, laddove applicabile, per l'anno 2018 si fa rinvio al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal richiamato DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 12 del citato regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2018.

A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, la Regione intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di conferma.

Tale previsione è stata già contemplata, a livello regionale, al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali" degli Indirizzi procedurali del PSR del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2011, n. 1499 e s.m.i.. L'Autorità di gestione concorda con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti. Effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, per la Misura 6 Agroambiente e la Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli del PSR 2000-2006, nonché per le domande relative ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013, con il presente provvedimento vengono fissati al 15 maggio 2018 i termini di presentazione delle domande per la conferma degli impegni pluriennali delle misure e azioni di seguito specificate:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 - 2020

COD. UE PSR 2014-2020	COD. UE PSR 2007-2013	COD. REG. PSR 2000-2006	Descrizione misura
M10	214	6	Agroambiente (az. CE)
M08	221	8	Imboschimento dei terreni agricoli

M08	221		Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio di manutenzione e premio perdita di reddito
M08	223		Primo imboschimento dei terreni non agricoli (az. 1 e 2) Premio di manutenzione

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n, 282.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in particolare il capitolo 19.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi ai precedenti periodi di programmazione ed ancora in corso di validità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n. 4120/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 745/2010, n. 376/2011 e n. 2470/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTI, per gli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, gli allegati da A a C "Schede di misura" e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 703/2008, n. 544/2009, n. 288/2010, n. 88/2011 n. 205/2012, n. 222/2013, n. 153/2014, n. 439/2015, DGR n. 282/2016 e DGR n. 287/2017, relative all'apertura dei termini per l'anno 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 per la presentazione delle domande di pagamento per la conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell'attuale programmazione;

VISTO il DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29/06/2016 e s.m.i., che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 ;

VISTA la nota Ares(2017)4449007 del 12/09/2017 con la quale la Commissione Europea ha richiamato la necessità di garantire il pieno rispetto relativamente al rischio del doppio finanziamento delle superfici afferenti agli investimenti di imboschimento riconducibili all'articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg 1307/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il cofinanziamento";

RITENUTO che, per quanto riguarda le domande di pagamento relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, l'Autorità di gestione possa concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti, evitando al beneficiario l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali delle precedenti e dell'attuale programmazione;

DATO ATTO che alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2018, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di pagamento annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR 15 marzo 2016, n. 282;

PRECISATO quindi che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che l'intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali ancora in essere relativi alla Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, e alla Misura 8 Imboschimento del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi al regolamento (CEE) n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 relativi alle misure 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli e 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli del PSR 2007-2013, secondo l'elenco che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014 - 2020

Termini di scadenza per la presentazione di domande di pagamento per conferma di impegni pluriennali:

15 maggio 2018

COD. UE PSR 2014-2020	COD. UE PSR 2007-2013	COD. REG. PSR 2000-2006	Descrizione misura
M10	214	6	Agroambiente (az. CE)
M08	221	8	Imboschimento dei terreni agricoli
M08	221		Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2) Premio di manutenzione e premio perdita di reddito
M08	223		Primo imboschimento dei terreni non agricoli (az. 1 e 2) Premio di manutenzione

3. di confermare gli allegati B, e relativi sub allegati B1 (solo per l'azione 6 CE), B3, B4 e C della DGR del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare, precisando che i riferimenti alle annualità 2007 e 2008 vanno aggiornati al 2018 ed i riferimenti al reg. (CE) n. 1975/2006 vanno

aggiornati al reg. (UE) n. 809/2014; di confermare, per le disposizioni generali relative agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, il contenuto del Documento di indirizzo generale proposto in allegato 11 alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3741/03;

4. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di cui alle DGR del 12 febbraio 2008, n. 199, del 7 aprile 2009, n. 877, del 15 marzo 2010, n. 745, del 29 marzo 2011, n. 376, del 29 dicembre 2011, n. 2470, nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della DGR del 29 giugno 2016, n. 992 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di dare atto che, secondo quanto disposto dalla Commissione Europea con nota Ares(2017)4449007 del 12/09/2017, nei casi in cui le superfici imboschite che fruiscono di premi annuali per il mancato reddito vengano contestualmente utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere e) e h) del Regolamento (UE) 1307/2013, AVEPA provvederà a ridurre il premio annuale spettante secondo gli importi riportati nell'**Allegato A** al presente provvedimento ed al recupero delle somme indebitamente erogate a partire dalla domanda 2015. L'eventuale riduzione del premio perdita di reddito avverrà laddove pertinente secondo le disposizioni in materia di greening;
6. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018 alle domande della misura 221 az. 1 e 2 del PSR 2007-2013, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurali";
7. di riconoscere all'AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
8. di prendere atto che l'AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n. 640/2014, nonché facendo proprio il regime di riduzioni ed esclusioni dettato dal medesimo Regolamento, in conformità a quanto disposto dal DM n. 1867/2018;
9. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, ed è previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede del controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i. ;
10. di avvalersi, per quanto riguarda le conferme relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, della facoltà prevista all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di conferma;
11. di stabilire che, per gli impegni in essere ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, nei casi di subentro del beneficiario, il subentrante è tenuto alla presentazione di domanda di pagamento entro i termini di cui al punto 1; nei casi di mancata presentazione, AVEPA applicherà le medesime modalità di controllo ed eventuale decadenza previste per gli impegni di cui al precedente punto 9 ;
12. di stabilire che alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2018, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 13del regolamento (UE) n. 640/2014;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 177 del 20 febbraio 2018

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Riduzioni da applicare ai premi perdita di reddito per le superfici imboschite riconducibili all'articolo 22 del regolamento (UE) 1305/2013 e che contestualmente vengono utilizzate per soddisfare le aree di interesse ecologico (EFA greening) ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere e) e h) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

REGIME DI AIUTO	Premio perdita reddito (euro/ha)	Titoli >1000	Titoli <=1000
Reg. 2080/1992	724,5	455	172
Misura H **PSR 2000-2006**	725	456	172
Misura 221 az. 1 e 221 az. 1 (PIA) **PSR 2007-2013**	700	440	166
Misura 221 az. 2 e 221 az. 2 (PIA) **PSR 2007-2013**	600	377	143
SottoMisura 8.1 **PSR 2014-2020**	1000	629	237

7dff8252

(Codice interno: 364478)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 20 febbraio 2018

Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2018 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 e confermati ai sensi della DGR n. 607/2015. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini per il 2018 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 relativi alla misura 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, d, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, confermati ai sensi della DGR n. 607/2015.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale n. 1933 del 23/12/2015.

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Tra le misure del PSR 2007-2013, alcune prevedono l'erogazione di aiuti finanziari di durata quinquennale agli agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali, silvoambientali, di imboschimento o per il benessere animale.

E' questo il caso delle domande relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, b, c, d, e, g, i1-i2-i3, ed alla misura 215 Benessere animale presentate a seguito dell'approvazione dei bandi di apertura dei termini di cui alle DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014.

Si precisa quindi che, per quanto riguarda le domande della misura 214 e 215 finanziate con i bandi del PSR 2007-2013 è stata applicata con la DGR n. 607/2015 la clausola di revisione ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006. Tale clausola prevede che gli impegni assunti dal beneficiario debbano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al mutato quadro di riferimento giuridico.

Il regolamento (UE) n. 1310/2013 all'articolo 3 e il regolamento (UE) n. 807/2014 all'art. 16 disciplinano l'ammissibilità delle spesa per gli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020.

A tale proposito, il regolamento citato dispone che le spese derivanti da impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni sono ammissibili al beneficio del contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni:

a) che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

b) che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1310/2013 nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.

Tali condizioni sono state richiamate nel capitolo 19.1 "Descrizione delle condizioni transitorie per misura del Programma di sviluppo rurale 2014-2020", approvato con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 della Commissione europea, con cui è stato concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14/12/2017.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di pagamento per il 2018 a conferma degli impegni pluriennali già assunti nella programmazione 2007-2013.

Per le domande di pagamento della misura 214, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini dei bandi di cui alle DGR n. 519/2013 e DGR n. 456/2014, aggiornate nell'Allegato A alla DGR n. 607/2015.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e al DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018, si rinvia ai provvedimenti regionali di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 che definisce le norme applicabili a livello nazionale in materia di condizionalità.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

In particolare, l'AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2018.

La presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano per gli impegni assunti nella misura 214 la domanda di conferma annuale, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso ed è previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i..

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 363/2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 23/12/2015 n. 1933, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 456/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha approvato il bando generale e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTO l'art. 46 del regolamento CE n. 1974/2006, che introduce una clausola di revisione che prevede che gli impegni assunti dal beneficiario possano essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 - 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 607, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020. Apertura termini anno 2015 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 soggetti a clausola di revisione. Regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1305/2013.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 21 aprile 2015, n. 608, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CE) n. 1974/2006", la quale approva le modifiche al PSR 2007-2013 relative alle misure 214 e 215 che tengono conto dei nuovi obblighi derivanti dalle norme sulla condizionalità e sul greening che hanno condotto anche ad una rideterminazione del livello dei premi agroambientali;

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per

lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare il capitolo 19.1 Descrizione delle condizioni transitorie per misura laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità;

VISTO il DM. n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali della precedente programmazione rurale 2007-2013;

DATO ATTO che in forza della specifica previsione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno 2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 in regime di transizione;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale degli impegni assunti sulle misure 214 e 215 del PSR 2007-2013, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio anche il mancato rispetto degli impegni assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 607/2015;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per le misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, d, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentate a seguito dell'approvazione del bando di cui alla DGR n. 456/2014, già oggetto di conferma per il 2015 ai sensi della DGR n. 607/2015, fissando al 15 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
3. di confermare che gli impegni e gli importi degli aiuti relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali - sottomisure a, d, di cui al precedente punto 2, sono definiti nell' Allegato A alla DGR n. 607/2015;
4. di confermare, per quanto riguarda gli impegni assunti nella programmazione 2007-2013, le disposizioni generali e specifiche di alla DGR n. 456 del 4 aprile 2014, come contestualizzate nell'Allegato A di cui al precedente punto 3), nonché, per le riduzioni ed esclusioni, l'applicazione dei contenuti della DGR 29 giugno 2016, n. 992 e s.m.i.;
5. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM. n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
6. di precisare che le disposizioni delle schede di cui all'Allegato A alla DGR n. 607/2015 saranno compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;

7. di riconoscere all'AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
8. di prendere atto che l'AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
9. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
10. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 607/2015;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364479)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 20 febbraio 2018

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 440/2015, DGR n. 465/2016 e DGR n. 435/2017 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del 14/12/2017.

Con deliberazione n. 440 del 31 marzo 2015 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento della misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali e 11 Agricoltura biologica che prevedono l'erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall'Unione europea.

Con successiva DGR n. 465/2016 sono stati aperti nuovamente i termini per la presentazione di domande di aiuto riguardanti il tipo di intervento 10.1.4-Azione 2 "Pascoli e prato-pascoli di montagna" del PSR 2014-2020.

Infine, con deliberazione n. 435 del 6 aprile 2017 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica.

Con il presente provvedimento si intende pertanto aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 degli impegni assunti dalle aziende risultate beneficiarie dei bandi della Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui alle DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017.

La misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali del PSR 2014-2020 comprende numerosi interventi e i relativi impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

In particolare, il tipo di intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, che si pone in continuità con la sottomisura 214i-azione 1 del PSR 2007-2013, propone l'adozione di modalità alternative all'aratura che ha rappresentato, storicamente, la metodologia più importante nella lavorazione fisica del terreno per realizzare il diserbo, l'affinamento delle zolle, l'aerazione, l'aumento della porosità artificiale, della friabilità e del contenuto di umidità ottimale, in modo da facilitare la successiva semina e attecchimento del seme.

La misura 10.1.1 richiede ai beneficiari l'impegno di registrare le operazioni colturali su un apposito registro web. Tale modalità va attuata sulla base dell'applicativo disponibile nel sito web regionale dedicato.

Si precisa inoltre che le limitazioni contenute nel bando 2015 relativamente alla scelta del beneficiario di avvalersi della coltura della soia come azotofissatrice per assolvere al greening EFA non sono più previste, stante la possibilità di tracciare i limiti di rispetto cartografici da corsi d'acqua e corpi idrici prescritti dal DM 1420/2015, articolo 11, comma 2 e, da ultimo, dal DM

5604 del 2/10/2017, art. 2, comma 2, e comma 5.

Il tipo d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, che si pone in continuità con la sottomisura 214a del PSR 2007-2013, promuove la gestione attiva di fasce tampone, siepi e boschetti, fasce inerbite e canali erbosi, allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva, ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2 atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati.

Il tipo d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, è finalizzato al mantenimento di tali superfici con finalità produttiva, ambientale e paesaggistica e si pone in continuità con la misura 214 e del PSR 2007-2013. Tali aree, infatti, subendo spesso fenomeni di sotto o eccessiva utilizzazione/concimazione possono essere soggette a perdita di valore naturalistico riguardo alle specie vegetali presenti, o subire fenomeni di degrado per il mancato utilizzo delle superfici a prato e a pascolo. L'azzeramento degli input di origine chimica in tutte le azioni proposte riveste altresì un ruolo essenziale per la salvaguardia della qualità dei corpi idrici.

Infine, nell'ambito della misura 10, è previsto il tipo d'intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, che si pone in continuità con la sottomisura 214f del PSR 2007-2013, finalizzata al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la misura 11 Agricoltura biologica, che si pone in continuità con la sottomisura 214c del PSR 2007-2013, è l'utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM. La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. In questa logica, si inserisce l'apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso "ecosistema del suolo" anziché mediante l'apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Il ricorso all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. A tale scopo, il PSR 2014-2020 prevede i due tipi d'intervento, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, che incentivano, rispettivamente, la conversione al metodo biologico delle aziende a conduzione tradizionale ed il mantenimento di tali metodi nelle aziende biologiche.

L'organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2018.

La presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.

Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e al DM 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di

sviluppo rurale".

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM 1867 del 18 gennaio 2018 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al contenuto del Documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli impegni, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all'allegato C alla DGR n. 440/2015, all'allegato B alla DGR n. 465/2016 e all'allegato B alla DGR n. 435/2017.

Gli aiuti che verranno erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell'ambito delle DGR n. 440/2015 e n. 465/2016 sono riportati nell'allegato A alla DGR n. 291 del 14 marzo 2017. Per quanto riguarda i premi erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell'ambito della DGR n. 435/2017, si confermano gli importi già definiti nell'allegato B alla deliberazione medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 440 del 31 marzo 2015 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali, 11 Agricoltura biologica e 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 465 del 19 aprile 2016 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 6 aprile 2017 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTO il DM n. 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/06/2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2017 per i tipi d'intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, come indicato nella DGR n. 440/2015,

n. 465/2016 e n. 435/2017;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale degli impegni assunti sulle misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015, DGR n. 465/2016 e n. 435/2017, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2018 per i tipi d'intervento 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017, fissando al 15 maggio 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
3. di confermare che gli impegni relativi ai tipi d'intervento elencati al precedente punto 2, sono definiti nell'Allegato C alla DGR n. 440/2015, nell'Allegato B alla DGR n. 465/2016 e nell'Allegato B alla DGR n. 435/2017;
4. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.1 sono tenuti al rispetto dell'impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile su apposito sito web regionale;
5. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.1 possono avvalersi della scelta della soia tra le colture azotofissatrici che possono assolvere agli obblighi EFA del greening, previo rispetto delle distanze da corsi d'acqua e corpi idrici cartografate;
6. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l'applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.;
7. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2018, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal DM 1867 del 18 gennaio 2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
8. di precisare che le disposizioni dei bandi di cui all'Allegato C alla DGR n. 440/2015, all'Allegato B alla DGR n. 465/2016 e all'Allegato B alla DGR n. 435/2017 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;
9. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nei singoli bandi per tipo d'intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
10. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
11. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
12. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
13. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 440/2015, n. 465/2016 e n. 435/2017;

14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364480)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 180 del 20 febbraio 2018

Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel 2018, approvazione della modulistica e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Nelle more del riparto delle risorse recate per il 2018 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) e dal fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), si procede con il presente provvedimento all'approvazione dei criteri e della modulistica nonché all'individuazione e autorizzazione delle risorse per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince), il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamento UE 1408/2013).

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'articolo 26 della legge 157/1992 stabilisce che per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, sia costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

L'art. 28 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e ne affida la gestione alla Giunta regionale, la quale ripartisce il fondo medesimo sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.

L'art. 16, c. 2 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale vigente, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, e successive modifiche, stabilisce che la Giunta regionale, in sede di riparto del fondo di cui trattasi, provveda:

- a indicare, per gli interventi di prevenzione, le spese ammissibili e le percentuali massime di contribuzione, tenuto conto delle tipologie di danno ammissibile a contributo individuate dal medesimo Regolamento di attuazione;
- a fissare, per i contributi a titolo di indennizzo, scaglioni progressivi di danno accertato e correlate percentuali decrescenti di contribuzione;
- a definire le priorità di contribuzione a favore delle imprese danneggiate che hanno adottato misure di prevenzione.

Avuto riguardo ai territori ricadenti all'interno di aree protette istituite ai sensi della L. 394/1991, l'articolo 15 c. 3 della medesima legge nazionale stabilisce che l'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. A tale proposito, con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto ad istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 della LR 6/2013), fondo che va quindi ad affiancarsi al fondo "ordinario" di cui all'art. 28 LR 50/1993 (riservato ai territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria) e per la cui gestione si applicano, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3, le medesime disposizioni di cui al titolo quinto del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n.1.

Ai fini di una corretta applicazione della suddetta previsione normativa, la Giunta regionale ha provveduto, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013, ad approvare i necessari criteri applicativi volti a fornire un quadro di riferimento sia nei confronti degli Enti gestori ai quali verranno trasferite le risorse sia nei confronti dei proprietari/conduttori dei fondi che rappresentano i beneficiari finali.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l'operatività del suddetto fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 è stato esteso alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale.

Sull'ordinamento derivante dai summenzionati riferimenti normativi nazionali e regionali, si è inserito il documento "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020", pubblicato nella GUCE C204 del 01.07.2014 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2015, a cui ha fatto seguito più recentemente l'analogo documento riferito al settore della pesca ed acquacoltura ("Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura") pubblicato nella GUCE C217/01 del 02.07.2015.

In particolare nel primo di detti documenti viene affrontata per la prima volta (al paragrafo 1.2.1.5) la problematica rappresentata dai danni causati al settore agricolo dagli animali protetti, dichiarando che "il successo delle politiche di conservazione dell'Unione dipende in parte dalla gestione efficace dei conflitti tra gli animali protetti e gli allevatori" (è chiaro il riferimento ai grandi carnivori selvatici quali lupo ed orso). Sulla base di detta considerazione - prosegue il documento - la Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti stessi e le condizioni indicate nel medesimo paragrafo 1.2.1.5. Tra queste "...è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l'aiuto possa essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure preventive.".

Al di là delle ulteriori condizioni necessarie affinché l'aiuto risulti compatibile nonché al di là della messa in atto delle procedure di notifica necessarie ai fini dell'attivazione dell'aiuto medesimo, (si richiamano, a tale proposito, i lavori dello specifico tavolo tecnico Interministeriale rinnovato a partire da novembre 2016, lavori finalizzati, tra l'altro, alla predisposizione di un Decreto interministeriale volto ad armonizzare i provvedimenti di notifica da parte degli enti locali preposti), detto intervento ha tra l'altro messo in luce la natura di "aiuto di Stato" dei contributi pubblici concessi a titolo di indennizzo per danni all'agricoltura da fauna selvatica, la cui erogazione in Italia assume peraltro natura di obbligo ai sensi delle citate leggi nazionali 157/1992 e 394/1991. Vale la pena richiamare il fatto che detto "obbligo" in capo all'Ente pubblico gestore della fauna selvatica (Regioni o Enti parco) previsto dalla normativa nazionale è una diretta conseguenza dello *status* giuridico di cui gode per la legge italiana tutta la fauna selvatica (sia essa protetta ai sensi delle direttive comunitarie che cacciabile), quale bene indisponibile dello Stato. Detto regime non si riscontra in altri paesi europei, dove la fauna selvatica, esclusa quella protetta ai sensi della normativa comunitaria, è legata alla proprietà dei fondi rurali su cui insiste.

Ulteriore e più diretta conseguenza "logica" (peraltro confermata anche da interlocuzioni informali con la Commissione europea) dell'emanazione dei nuovi orientamenti comunitari è il fatto che, con l'esclusione di eventuali regimi di aiuto per danni arrecati dalla fauna classificata come protetta dalle norme comunitarie, l'erogazione di contributi al settore agricolo e forestale a titolo di indennizzo per danni da fauna selvatica può essere attuata solo nell'ambito del regime *de minimis* di cui al Regolamento UE 1408/2013 (tetto contributivo massimo per azienda pari ad Euro 15.000,00 nel triennio di riferimento).

Avuto riguardo, nello specifico, ai danni arrecati dai grandi carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all'Orso), nelle more del perfezionamento del suddetto intervento statale finalizzato alla successiva notifica di uno specifico regime di Aiuto conforme ai dettati degli Orientamenti comunitari, la Giunta regionale ha comunque approntato fin dal 2015 un'impostazione in grado di dare continuità ai dettati normativi nazionale e regionale tutt'ora vigenti in un contesto di pieno rispetto degli orientamenti comunitari, riconoscendo, a titolo di indennizzo dei suddetti danni e per i relativi interventi di prevenzione, l'erogazione di contributi, in regime *de minimis*, commisurati al 100% del valore del danno subito ovvero dell'intervento di prevenzione messo in atto. Ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati, tra l'altro, i "Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura", criteri successivamente confermati, con modifiche non sostanziali concernenti in particolare l'aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati, anche per il 2016 (con DGR n. 1673 del 21.10.2016) e per il 2017 (con DGR n. 1079 del 13.07.2017).

Tutto ciò premesso, nelle more del riparto delle risorse recate per il 2018 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica nei territori soggetti alla programmazione faunistico-venatoria (art. 28 L.R. 50/1993) e dal fondo per i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 L.R. 6/2013), si rende necessario assicurare da subito la funzionalità di detti fondi regionali ai fini della corresponsione immediata dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura avuto riguardo alle istanze relative al 2018 e tenuto altresì conto delle istanze relative a danni da predazione occorsi negli ultimi mesi del 2017 ma non indennizzate a valere sui fondi del medesimo anno perché pervenute successivamente alla chiusura dell'operatività di Bilancio regionale.

Avuto riguardo ai contributi a titolo di prevenzione, si dà atto che con separato provvedimento di Giunta vengono approvate, a valere su risorse dei medesimi fondi regionali, le disposizioni applicative e il relativo programma Operativo per la concessione di aiuti regionali, sempre in regime "*de minimis*", alle aziende agricole per investimenti non produttivi finalizzati alla prevenzione dei danni da grandi carnivori, e ciò attraverso una convenzione con AVEPA, che sarà incaricata della gestione di uno specifico bando.

Ai fini della determinazione dei contributi massimi erogabili a titolo di indennizzo di danni da predazione causati da grandi carnivori, si confermano anche per il 2018 i criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione economica di detti danni, con particolare riferimento ai valori tabellari dei capi bovini e ovi-caprini predati, già approvati per il 2017 con la citata DGR 1079 e riportati nell'**Allegato A**, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti *de minimis*, è riconoscibile, a titolo di indennizzo danni, un contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri.

Ai fini di un più agevole e trasparente espletamento dell'istruttoria complessiva delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni, anche alla luce dell'ampliamento del fenomeno dei danni da grandi carnivori sul territorio, con il conseguente coinvolgimento di più Enti incaricati dell' espletamento dei sopralluoghi e della ricezione delle istanze da trasmettere alla Regione, si ritiene di provvedere in questa sede all'approvazione della modulistica e dello schema di iter procedimentale, come di seguito specificato:

- Modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico, e relativi allegati, nei termini di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
- Modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all'**Allegato C**, facente parte integrante del presente provvedimento;
- Schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all'**Allegato D**, facente parte integrante del presente provvedimento,

dando atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai suddetti modelli e schema di cui agli **Allegati B**, **C** e **D**.

Preso quindi atto delle disponibilità recate per l'annualità 2018 dal capitolo di spesa n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" (recante le risorse relative al fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993) e n. 101930 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio di previsione 2018 -2020, nonché tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici regionali dalla fine 2017 ad oggi e del dato tendenziale dell'andamento delle predazioni negli anni precedenti, si quantifica in via previsionale in Euro 50.000,00 la somma da accantonarsi per l'anno 2018 a valere sul pertinente capitolo 75044 nonché in Euro 50.000,00 la somma da accantonarsi per l'anno 2018 a valere sul pertinente capitolo 101930 del Bilancio di previsione 2017 - 2019, somme che in questa sede vengono formalmente autorizzate.

Ai fini dell'erogazione agli aventi titolo dei contributi di cui trattasi, compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:

1. la notifica agli aventi titolo dei contributi *de minimis* per prevenzione e danni causati da grandi carnivori erogabili sulla base dei criteri riportati nell'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale *de minimis*, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
2. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 75044 del bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità e pari ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), ed in particolare il Titolo V dell'allegato A - Regolamento di attuazione, che detta i criteri e modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all'indennizzo a favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali ed alle opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall'attività venatoria;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 3;

VISTA la DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 avente per oggetto "Riparto del fondo regionale per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria (Art. 3, c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6)";

VISTO il Regolamento UE 1408/2013;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016 e n. 1079 del 13.07.2017;

PRESO ATTO della disponibilità recate per l'annualità 2018 dal capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" e dal capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio di previsione 2018 - 2020;

RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;

VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l'art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area , nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

delibera

1. di approvare i criteri qualitativi e quantitativi al fine della valutazione economica dei danni causati nel 2018 da grandi predatori selvatici (orso, lupo, lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura, nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, fatta salva la verifica del rispetto dei limiti *de minimis*, è riconoscibile a favore degli aventi diritto, a titolo di indennizzo per i danni 2018, un contributo pari al corrispettivo del danno quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni relativi alle istanze del 2017 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all'Allegato A alla DGR n. 1079 del 13.07.2017;
4. di approvare il Modello di verbale di accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico, e relativi allegati, nei termini di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di approvare il Modello di richiesta di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all'**Allegato C**, facente parte integrante del presente provvedimento;
6. di approvare Schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici, nei termini di cui all'**Allegato D**, facente parte integrante del presente provvedimento;
7. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, un limite di spesa pari ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 75044 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria (art. 28 L.R. 9.12.1993 n. 50)" e ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 101930 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del Bilancio di previsione 2018-2020, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente

punto 2 avuto riguardo alle istanze di indennizzo di danni da grandi carnivori nell'intero territorio regionale del 2018 e alle istanze del 2017 non ancora evase, di cui al punto 3;

8. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
    a. l'approvazione di eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie ai modelli di cui agli **Allegati B e C** nonché allo schema di cui all'**Allegato D**;
    b. la notifica agli aventi titolo dei contributi *de minimis* per prevenzione e danni causati da grandi carnivori di cui ai precedenti punti 2 e 3, previa verifica del rispetto del tetto massimo individuale *de minimis* e nei limiti degli importi massimi di cui ai precedenti punti 3 e 4, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati;
    c. l'assunzione degli impegni contabili e l'effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 75044 del bilancio 2018 e pari ad Euro 50.000,00 a valere sul capitolo 101930 del bilancio 2018;
9. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 75044 ad oggetto "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2018;
10. di determinare in Euro 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2018;
11. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui ai precedenti punti 7 e 8, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 180 del 20 febbraio 2018

CRITERI PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI CAUSATI DA GRANDI CARNIVORI (Lupo, orso, Lince) ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ALL'APICOLTURA NEL 2018

PREMESSA

Preliminarmente, e con particolare riguardo ai danni alla zootecnia, si definiscono "**danni diretti**" i capi uccisi direttamente dal predatore durante l'attacco, mentre per **"danni indiretti**" si intendono tutti gli altri danni conseguenti all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale. Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i danni indiretti invece si dividono tra quelli che possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le spese sostenute) e quelli che possono essere solo oggetto di stima approssimativa, nel qual caso vengono quantificati attraverso il riconoscimento di una maggiorazione percentuale forfettaria del danno diretto quantificato.

1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI:

1) Costi sostenuti in relazione ad un evento di predazione, documentati avuto riguardo sia alla spesa sostenuta dal proprietario dell'animale (presentazione di documentazione valida a fini fiscali) sia alla connessione della spesa con l'evento di predazione: a titolo di esempio, le spese veterinarie potranno essere riconosciute se documentate dalla fattura quietanzata del veterinario nonché se nel certificato/ fattura veterinaria è attestato che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione. L'IVA sullo scontrino / fattura non rientra nella quantificazione del danno, tranne nei casi in cui non è recuperabile dall'interessato a norma della vigente legislazione nazionale sull'IVA (senza partita IVA o con regime semplificato). Voci di costo ammissibili:

   a) Spese veterinarie per cure/eutanasia di animali feriti dal predatore (con lesioni attribuibili al predatore);
   b) Spese per lo smaltimento delle carcasse di animali uccisi dal predatore;
   c) Spese per l'acquisto di farmaci necessari per la cura di animali feriti dal predatore, a fronte di specifica prescrizione veterinaria;
   d) Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore
   e) Altre spese connesse direttamente con l'evento predatorio, a carico della produzione zootecnica e alle infrastrutture connesse ad essa;

2) Maggiorazione del 10% del valore del capo ucciso nel caso in cui si tratti di vacca da latte gravida oltre il 7° mese;

3) Maggiorazione del 20% del valore del capo ucciso nel caso in cui si tratti di fattrice cavallina gravida oltre l'8° mese;

4) Maggiorazione del 10% dell'ammontare totale del danno diretto per danni certificati connessi all'evento di predazione ma non direttamente causati dal predatore ovvero non oggettivamente quantificabili:

   a) Aborto;
   b) Perdita di latte/produzione;
   c) Capi dispersi ma non ritrovati;
   d) Capi dirupati o comunque morti, ma non uccisi direttamente dal predatore;
   e) Costo lavoro per ricerca di capi dispersi;
   f) Animali feriti non direttamente dal predatore;

5) Nel caso in cui nell'evento di predazione ci siano stati solo capi feriti direttamente dal predatore, la quantificazione forfettaria del danno indiretto di cui al precedente punto 3) è calcolata sul valore da morto dei capi feriti.

   In linea generale, il danno indiretto è dichiarato dall'interessato in sede di richiesta di contribuzione a titolo di indennizzo e deve trovare quanto più possibile riscontro nel verbale di predazione e/o nel certificato veterinario allegato allo stesso.

c8f90877

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DANNO DIRETTO

BOVINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione ala specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto; se la marca auricolare non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto). Sono esclusi dall'obbligo i vitelli da carne di età inferiore ai 20 giorni;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura dell'interessato la certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può presentare, a proprie spese, una valutazione puntuale del capo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
    - Capi di razze o categorie non previste nel tariffario: attestazione del valore economico da parte dell'ARAV;
    - Capi di alta genealogia: attestazione del valore da parte dell'ARAV;
    - Capi acquistati entro i 6 mesi antecedenti la predazione: fattura di acquisto dello specifico capo.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione ala specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura dell'interessato la certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può presentare, a proprie spese, una valutazione puntuale del capo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
    - Capi di razze o categorie non previste nel tariffario: attestazione del valore economico da parte dell'ARAV;
    - Capi di alta genealogia: attestazione del valore da parte dell'ARAV;
    - Capi acquistati entro i 6 mesi antecedenti la predazione: fattura di acquisto dello specifico capo.
- limitatamente ai capi caprini di razza iscritti al LG, è riconosciuto un valore incrementato del 30% rispetto al corrispondente valore tabellare in presenza di attestazione ARAV della provenienza del capo da riproduzione mediante fecondazione artificiale.

EQUINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione ala specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono anche essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina.
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può presentare, a proprie spese, una valutazione puntuale del capo nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:
    - Capi di razze o categorie non previste nel tariffario: attestazione del valore economico da parte dell'ARAV;
    - Capi di alta genealogia: attestazione del valore da parte dell'ARAV/ANA;
    - Capi acquistati entro i 6 mesi antecedenti la predazione: fattura di acquisto dello specifico capo.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI)

Di seguito sono riportati i valori forfettari – sulla base della quantificazione proposta da ARAV avendo come riferimento le tabelle ISMEA 2016 – riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Veneto, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

BOVINI DA LATTE

Valore forfettario in € iva esclusa

	ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO (CERTIFICATO ARAV)	NON ISCRITTI (CON PASSAPORTO)
RAZZA FRISONA		
Bagliotto puro (M 0-40 gg)	140,00	- 20% di un capo iscritto
Bagliotto incrocio (M 0-40 gg)	275,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F < 3 mesi)	600,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F 3-6 mesi)	800,00	- 20% di un capo iscritto
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00	- 20% di un capo iscritto
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00	- 20% di un capo iscritto
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.800,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca in asciutta	1.900,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca primipara in lattazione	2.200,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca pluripara in lattazione	1.750,00	- 20% di un capo iscritto
Torello (M da riproduzione <12 mesi)	1.900,00	- 20% di un capo iscritto
Toro (M oltre 12 mesi)	1.900,00	- 20% di un capo iscritto
RAZZA BRUNA		
Bagliotto puro (M 0-40 gg)	140,00	- 20% di un capo iscritto
Bagliotto incrocio (M 0-40 gg)	275,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F < 3 mesi)	500,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F 3-6 mesi)	700,00	- 20% di un capo iscritto
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00	- 20% di un capo iscritto
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.200,00	- 20% di un capo iscritto
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.000,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca in asciutta	1.300,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca primipara in lattazione	2.100,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca pluripara in lattazione	1.600,00	- 20% di un capo iscritto
Torello (M da riproduzione <12 mesi)	1.800,00	- 20% di un capo iscritto
Toro (M da riproduzione oltre 12 mesi)	1.500,00	- 20% di un capo iscritto
RAZZA PEZZATA ROSSA		
Bagliotto puro (M 0-40 gg)	200,00	- 20% di un capo iscritto
Bagliotto incrocio (M 0-40 gg)	300,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F < 3 mesi)	500,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F 3-6 mesi)	700,00	- 20% di un capo iscritto
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00	- 20% di un capo iscritto
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00	- 20% di un capo iscritto
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.000,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca in asciutta	1.100,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca primipara in lattazione	2.300,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca pluripara in lattazione	1.500,00	- 20% di un capo iscritto
Torello (M da riproduzione <12 mesi)	1.700,00	- 20% di un capo iscritto
Toro (M da riproduzione oltre 12 mesi)	1.700,00	- 20% di un capo iscritto

SEGUE BOVINI DA LATTE

RAZZE RENDENA E GRIGIA ALPINA	**ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO (CERTIFICATO ARAV)**	**NON ISCRITTI (CON PASSAPORTO)**
Bagliotto puro (M 0-40 gg)	140,00	- 20% di un capo iscritto
Bagliotto incrocio (M 0-40 gg)	275,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F < 3 mesi)	500,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F 3-6 mesi)	700,00	- 20% di un capo iscritto
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00	- 20% di un capo iscritto
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.200,00	- 20% di un capo iscritto
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.800,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca in asciutta	1.300,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca primipara in lattazione	2.000,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca pluripara in lattazione	1.800,00	- 20% di un capo iscritto
Torello (M da riproduzione <12 mesi)	1.000,00	- 20% di un capo iscritto
Toro (M da riproduzione oltre 12 mesi)	1.400,00	- 20% di un capo iscritto
BOVINO DA LATTE METICCIO	**VALORE FORFETTARIO**	
Bagliotto (M 0-40 gg)	Vedi tabelle precedenti	
Vitella (F < 3 mesi)	40% di un capo in purezza	
Vitella (F 3-6 mesi)	40% di un capo in purezza	
Manza (F 6-12 mesi)	40% di un capo in purezza	
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	40% di un capo in purezza	
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	40% di un capo in purezza	
Vacca in asciutta	40% di un capo in purezza	
Vacca primipara in lattazione	40% di un capo in purezza	
Vacca pluripara in lattazione	40% di un capo in purezza	
Torello (M da riproduzione <12 mesi)	40% di un capo in purezza	
Toro (M da riproduzione oltre 12 mesi)	40% di un capo in purezza	
Vitella (F < 3 mesi)	40% di un capo in purezza	

BOVINI DA CARNE

Valore forfettario in € iva esclusa

	ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO (CERTIFICATO ARAV)	NON ISCRITTI (CON PASSAPORTO)
RAZZA CHAROLAISE / LIMOUSINE/INCROCI TRA LE DUE RAZZE IN ALLEVAMENTI ISCRITTI		
Vitello/a (M/F 0-6 mesi)	900,00	- 20% di un capo iscritto
Vitello (M 6-12 mesi)	2.700,00	- 20% di un capo iscritto
Vitella (F 6-12 mesi)	1.600,00	- 20% di un capo iscritto
Manza (F 12-24 mesi non fecondata)	2.000,00	- 20% di un capo iscritto
Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)	2.400,00	- 20% di un capo iscritto
Vacca > 3 anni	2.700,00	- 20% di un capo iscritto
Toro da riproduzione	4.000,00	- 20% di un capo iscritto

BOVINO DA CARNE METICCIO/DI ALLEVAMENTI NON ISCRITTI	VALORE FORFETTARIO	
Vitello/a (M/F 0-6 mesi)	- 40% di un capo iscritto	
Vitello (M 6-12 mesi)	- 40% di un capo iscritto	
Vitella (F 6-12 mesi)	- 40% di un capo iscritto	
Manza (F oltre 12 mesi non fecondata)	- 40% di un capo iscritto	
Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)	- 40% di un capo iscritto	
Vacca > 3 anni	- 40% di un capo iscritto	
Toro	- 40% di un capo iscritto	

OVI-CAPRINI

OVINI	Valore forfettario in € iva esclusa
RAZZA ALPAGOTA ISCRITTO L.G.	
Agnello < 3 mesi M/F	130,00
Agnello 3-6 mesi M/F	140,00
Agnellone > 6 mesi M/F	150,00
Pecora gravida	220,00
Ariete > 2 anni	300,00
RAZZA BROGNA ISCRITTO L.G.	
Agnello < 3 mesi M/F	130,00
Agnello 3-6 mesi M/F	140,00
Agnellone > 6 mesi M/F	160,00
Pecora gravida	230,00
Ariete > 2 anni	300,00
RAZZA FOZA ISCRITTO L.G.	
Agnello < 3 mesi M/F	130,00
Agnello 3-6 mesi M/F	140,00
Agnellone > 6 mesi M/F	150,00
Pecora gravida	230,00
Ariete > 2 anni	300,00
RAZZA LAMON ISCRITTO L.G.	
Agnello < 3 mesi M/F	130,00
Agnello 3-6 mesi M/F	140,00
Agnellone > 6 mesi M/F	150,00
Pecora gravida	230,00
Ariete > 2 anni	300,00
RAZZE DA LATTE ISCRITTE L.G.	
Agnello < 3 mesi M/F	150,00
Agnello 3-6 mesi M/F	200,00
Agnellone > 6 mesi M/F	250,00
Pecora gravida	400,00
Pecora da latte	300,00
Ariete > 2 anni	800,00
OVINO METICCIO/NON ISCRITTO	
Agnello < 3 mesi M/F	(- 30% del capo di razza)
Agnello 3-6 mesi M/F	(- 30% del capo di razza)
Agnellone > 6 mesi M/F	(- 30% del capo di razza)
Pecora gravida	(- 30% del capo di razza)
Ariete > 2 anni	(- 30% del capo di razza)

SEGUE OVI-CAPRINI

CAPRINI	Valore forfettario in € iva esclusa
RAZZA CAMOSCIATA DELLE ALPI ISCRITTO L.G.	
Capretto 0 – 6 mesi M/F	150,00
Capretto 6 – 12 mesi M/F	250,00
Capra gravida	450,00
Capra da latte	350,00
Becco	500,00
RAZZA SAANE ISCRITTO L.G.	
Capretto 0 – 6 mesi M/F	150,00
Capretto 6 – 12 mesi M/F	250,00
Capra gravida	450,00
Capra da latte	350,00
Becco	500,00
CAPRINO METICCIO/NON ISCRITTO	
Capretto 0 – 6 mesi M/F	(- 30% del capo di razza)
Capretto 6 – 12 mesi M/F	(- 30% del capo di razza)
Capra gravida	(- 30% del capo di razza)
Capra da latte	(- 30% del capo di razza)
Becco	(- 30% del capo di razza)

EQUIDI **Valore forfettario in € IVA esclusa**

RAZZA CAITPR / Norica (razze "pesanti")	**ISCRITTO LG (PASSAPORTO di L.G.)**	**NON ISCRITTI (PASSAPORTO A.E.)**
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	700,00	400,00
Puledri M. e F. fino a 12 mesi	1.400,00	800,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) < a B	1.800,00	1.200,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) > a B	2.300,00	---
Puledri (M) nati anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi)	2.500,00	1.500,00
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione < a B	2.600,00	1.500,00
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione > a B	3.000,00	---
Puledri M. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	4.500,00	1.500,00
Giumenta / fattrice > 3 – 8 anni gravida (qual. < B)	3.000,00	---
Giumenta / fattrice 3– 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	2.000,00
Stalloni 3– 8 anni(qualificazione < B)	4.500,00	---
Stalloni 3 – 10 anni (qualificazione B o >)	5.500,00	---
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	-20%	-20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%
RAZZA HAFLINGER ITALIA, MAREMMANA, ITALIANO DA SELLA E ALTRE RAZZE DA SPORT		
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	400,00 + costo della monta documentato	400,00
Puledri M. e F. fino all'anno (Iscritti o con valutazione positiva)	1.000,00	600,00
Puledri M. e F. nati anno precedente (cat. LG 18 mesi)	1.400,00	900,00
Puledri M. e F. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	2.200,00	1.200,00
Puledri M. e F. di 3 anni (iscritti ma non valutati)	2.500,00	1.200,00
Giumenta / fattrice > 30 mesi – 8 anni gravida (qual. < B)	3.000,00	1.600,00
Giumenta/ fattrice > 30 mesi – 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	1.600,00
Stalloni 30 mesi – 10 anni(qual. B o >)	6.000,00	---
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	- 20%	- 20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%

c8f90877

ASINI	ISCRITTO LG (PASSAPORTO di L.G.)	NON ISCRITTI (PASSAPORTO A.E.)
Puledri M. e F. sotto madre tipo “leggero” (tipo Asino Sardo, o con peso vivo da adulto < 200 kg)	250,00	150,00
Puledri M. e F. sotto madre tipo “pesante” (Amiata, Martina Franca, Ragusano, Romagnolo) o con peso vivo da adulto > 200 kg	400,00	200,00
Puledri M. e F. svezzati nati l’anno precedente “tipo leggero”	350,00,	250,00
Puledri M. e F. svezzati nati l’anno precedente “tipo pesante”	450,00	300,00
Puledri M. e F. di 2 anni “ leggero”	450,00	350,00
Puledri M. e F. di 2 anni “ pesante”	650,00	450,00
Giumenta / Fattrice 3 – 10 anni gravida “leggero”	800,00	500,00
Giumenta / Fattrice 3 – 10 anni gravida “ pesante”	1.500,00	900,00
Stalloni 3 – 10 anni “leggero”	2.000,00	600,00
Stalloni 3 – 10 anni “pesante”	3.500,00	1.000,00
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d’età categorie precedenti	-20%	-20%

DANNI ALL’APICOLTURA

DANNO SUBITO	VALORE FORFETTARIO (rif. DGR 2007 del 07.07.2009)
DISTRUZIONE INTERA FAMIGLIA	€ 90.00
DISTRUZIONE CASSETTA	€ 60,00
DISTRUZIONE TOTALE ARNIA	€ 150.00
PERDITA APE REGINA	€ 15.00
SOTTRAZIONE /MANCATA PRODUZIONE MIELE	€ 4.50 /Kg

c8f90877

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 180 del 20 febbraio 2018

REGIONE DEL VENETO

VERBALE DI ACCERTAMENTO PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO AL BESTIAME DOMESTICO N. _____/_____ ENTE _____*_

DATI DEL VERBALIZZANTE

Cognome e Nome _____ Cell. _____

Qualifica _____ Ente _____

Sede _____ Tel. ufficio _____

DATI DELL'ALLEVATORE (CHE PRESENTA DOMANDA DI INDENNIZZO)

Cognome e Nome (titolare) _____

Cell. _____ e-mail _____

Ragione sociale e nome Azienda _____

P. IVA _____ C.F. aziendale _____

Sede aziendale: via _____n. ____

Comune _____Località _____ Prov. _____

Se non presente, rappresentato al presente sopralluogo da:

Cognome e Nome _____

Ruolo/Qualifica _____

Cell. _____ e-mail _____

DATI DELL'ACCERTAMENTO

☐ INIZIATIVA D'UFFICIO ☐ RICHIESTA DI SOPRALLUOGO (compilare parte sottostante)

Data richiesta _____ Ora _____ Richiedente _____

Ente contattato _____ Modalità: ☐ telefono ☐ e-mail ☐ contatto diretto

☐ Altro (specificare) _____

☐ Avvisati Servizi Veterinari ULSS in data _____ Ora _____ ☐ Non avvisati

NOTE: _____

* numerazione del verbale a cura dell'ufficio competente per i successivi adempimenti connessi all'jnoltro della pratica in Regione: N. progressivo/anno – Ente (Es: verbale n. 1/2018 C.M. Lessinia).

477a1876

Aggressione dichiarata dal danneggiato: data_____orario (indicativo)_____

Data del sopralluogo_____ora inizio _____ora fine _____

Presenti al soprallugo (oltre al verbalizzante e all'allevatore o suo rappresentante, già indicati):

Cognome e Nome _____ Veterinario ULSS _____

Cognome e Nome _____ Qualifica/Ruolo _____

Cognome e Nome _____ Qualifica/Ruolo _____

Cognome e Nome _____ Qualifica/Ruolo _____

Cognome e Nome _____ Qualifica/Ruolo _____

LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

(riferite al sito di rinvenimento della/e carcassa/e o animali)

Comune _____ Località _____

☐ Parco ☐ fuori Parco Coordinate GPS: _____ Est _____Nord

☐ UTM 32N – WGS84 ☐ UTM 32N – ED50 ☐ GAUSS BOAGA W – ROMA 1940 ☐ altro: _____

Tipologia ambientale sito di uccisione: ☐ Bosco ☐ Misto ☐ Pascolo aperto ☐ Altro _____

Tipologia ambientale sito di attacco (se diverso dal sito di uccisione):

☐ Bosco ☐ Misto ☐ Pascolo aperto ☐ Altro _____

Il sito di attacco è distante n. _____ metri da ☐ malga ☐ abitazione ☐ stalla ☐ altro _____

Condizioni di custodia degli animali al momento dell'attacco:

☐ liberi ☐ in stazzo/stalla ☐ in recinto fisso ☐ in recinto elettrificato (funzionante ☐ sì ☐ no)

altro _____

Presente pastore /custode ☐ NO ☐ SI Chi ?_____

Presenti cani da guardianìa ☐ NO ☐ Sì (numero _____ razza _____)

Presenti altri cani ☐ NO ☐ SI (numero _____ razza/tipologia _____)

Data e orario dell'aggressione presunti: data_____orario: _____

oppure: ☐ Mattina presto ☐ Giorno ☐ Sera ☐ Notte

Condizioni atmosferiche al momento dell'aggressione, se note: ☐ sereno ☐ pioggia ☐ temporale ☐ nevicata

☐ nebbia Condizioni ambientali particolari (descrivere):_____

_____

Ha ☐ piovuto / ☐ nevicato tra il momento dell'aggressione e il sopralluogo? ☐ SI ☐ NO

Le carcasse sono state spostate dal sito di rinvenìimento? ☐ SI (descrivere) _____

RILIEVI SUI CAPI PREDATI

(compilare per ciascun capo oggetto di attacco, seguendo il numero d'ordine riportato nella tabella riepilogativa allegata al verbale). In caso di più capi morti/feriti, utilizzare i fogli aggiuntivi 3/

CAPO MORTO N. 1 ☐ **Altri capi morti oltre al presente (compilare fogli aggiuntivi pag 3/M1, 3/M2, ecc)**

Stato di conservazione della carcassa: ☐ appena morto ☐ fresca ☐ inizio decomposizione

☐ avanzato stato di decomposizione ☐ mummificata/solo resti ossei

Grado di consumo della carcassa: ☐ non consumata ☐ poco consumata (parti consumate _____

_____ ☐ consumo medio (parti consumate_____)

☐ molto consumata (parti residue _____) ☐ solo resti osseti

Segni di aggressione in vita:

☐ Morsi in posizione_____ (distanza canini, se ben misurabile _____cm)

☐ Graffi posizione _____ ☐ Altro _____

☐ Versamenti ematici sottocute posizione _____

Individuazione della causa presunta di morte:

☐ Predazione evidente da ☐ Lupo ☐ Canide ☐ Cane domestico ☐ Orso ☐ Altro _____

☐ Predazione possibile da ☐ Lupo ☐Canide ☐ Cane domestico ☐Orso ☐ Altro_____

☐ Altra probabile causa di morte _____

☐ Indeterminabile

Destinazione della carcassa: ☐smaltimento ☐ interramento in loco ☐ altro _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come M1_1, M1_2, ecc)

CAPO FERITO N. 1 ☐ **Altri capi FERITI oltre al presente (compilare fogli aggiuntivi pag 3/F1, 3/F2, ecc)**

☐ Lesioni causate direttamente dal predatore (descrivere) _____

_____

☐ Lesioni da altre cause (descrivere) _____

(causa) _____

Prognosi del veterinario (allegare certificato): ☐ cure non necessarie ☐ terapia medica

☐ altra terapia _____ ☐ Altro _____

☐ Eutanasia immediata

☐ **Morto successivamente in data** _____

☐ **Soppresso successivamente in data** _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come F1_1, F1_2, ecc)

NOTE: _____

RILIEVI AMBIENTALI E SEGNI INDIRETTI DI PRESENZA PREDATORI

☐ Presenza di sangue sul terreno

☐ Impronte di (presumibile)

☐ Escrementi di (presumibile)

☐ Altro _____

☐ Predatori avvistati/segnalati nelle vicinanze _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come I(impronte)/E(escrementi)/A (altro) 1, 2 ecc)

EVENTUALI DICHIARAZIONI O OSSERVAZIONI AGGIUNTUIVE DA PARTE DELL'ALLEVATORE/SUO RAPPRESENTANTE

☐ Altri capi dichiarati dispersi dall'allevatore, per un numero totale di ____ capi, come descritti in tabella allegata;

☐ Altri danni diretti/indiretti dichiarati dall'allevatore, come di seguito descritto: _____

_____

Osservazioni/dichiarazioni ulteriori:_____

_____

_____

NOTE: _____

_____

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

_____

FIRMA DELL'ALLEVATORE

(O SUIO RAPPRESENTANTE)

_____

☐ Non firma per il seguente motivo:_____

Copia del presente verbale viene rilasciata all'allevatore /suo rappresentante con la seguente modalità:

☐ in formato immagine digitale immediatamente al termine del sopralluogo (inviata via telefono)

☐ scansione in formato pdf inviata via mail in data _____

☐ copia cartacea ritirata/consegnata in data _____

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DANNI RILEVATI ALLEGATA AL VERBALE N. _____/_____ ENTE _____

1. CAPI MORTI

N. ORDINE	SPECIE[1]	R/M[2]	RAZZA/ATTITUDINE[3]	ISCRITTA LG S/N[4]	SESSO	DATA DI NASCITA/ ETA' [6]	GRAVIDA S/N[7]	N. MARCA AURICOLARE	NOTE[8]
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

NOTE E INDICAZIONI PER LA COMPILAZION – COMPILARE IN OGNI PARTE PER CIASCUN CAPO RINVENUTO MORTO

1: indicare la specie di ciascun capo ucciso (ad es: OVINO, BOVINO, CAPRINO, ASINO, CAVALLO, ecc)

2: indicare se trattasi di capo DI RAZZA (R) o METICCIO (M)

3: se DI RAZZA, indicare il nome della razza (es: FRISONA, PEZZATA ROSSA, RENDENA, BROGNA); se NON DI RAZZA, indicare l'attitudine (es: da latte, da carne, linea vacca/vitello, ecc); nel caso di ASINI, se NON di razza indicare se PESANTE (peso vivo adulto > 200 Kg) o LEGGERO (peso vivo adulto < 200 Kg)

4: indicare **S** se capo iscritto al Libro Genealogico di razza (in tal caso, andrà allegata copia del certificato di iscrizione), N se Non iscritto

5: indicare **F** se femmina, **M** se maschio

6: se nota, indicare la data di nascita; altrimenti indicare l'età in anni/mesi/giorni (es: 1 anno; 15 mesi; 30 giorni, ecc)

7: indicare **S** se femmina gravida, **N** se femmina non gravida

8: eventuali informazioni aggiuntive (es primipara, pluripara); se viene omesso uno dei dati richiesti, indicare qui il motivo.

477a1876

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DANNI RILEVATI ALLEGATA AL VERBALE N. _____/_____ ENTE _____

2. CAPI FERITI

N. ORDINE	SPECIE[1]	R/M[2]	RAZZA/ATTITUDINE[3]	ISCRITTA LG S/N[4]	SESSO	DATA DI NASCITA/ ETA' [6]	GRAVIDA S/N[7]	N. MARCA AURICOLARE	NOTE[8]
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

NOTE E INDICAZIONI PER LA COMPILAZION – COMPILARE IN OGNI PARTE PER CIASCUN CAPO RINVENUTO MORTO

1: indicare la specie di ciascun capo ucciso (ad es: OVINO, BOVINO, CAPRINO, ASINO, CAVALLO, ecc)

2: indicare se trattasi di capo DI RAZZA (R) o METICCIO (M)

3: se DI RAZZA, indicare il nome della razza (es: FRISONA, PEZZATA ROSSA, RENDENA, BROGNA); se NON DI RAZZA, indicare l'attitudine (es: da latte, da carne, linea vacca/vitello, ecc); nel caso di ASINI, se NON di razza indicare se PESANTE (peso vivo adulto > 200 Kg) o LEGGERO (peso vivo adulto < 200 Kg)

4: indicare **S** se capo iscritto al Libro Genealogico di razza (in tal caso, andrà allegata copia del certificato di iscrizione), N se Non iscritto

5: indicare **F** se femmina, **M** se maschio

6: se nota, indicare la data di nascita; altrimenti indicare l'età in anni/mesi/giorni (es: 1 anno; 15 mesi; 30 giorni, ecc)

7: indicare **S** se femmina gravida, **N** se femmina non gravida

8: eventuali informazioni aggiuntive (es primipara, pluripara); se viene omesso uno dei dati richiesti, indicare qui il motivo.

477a1876

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DANNI RILEVATI ALLEGATA AL VERBALE N_____/_____ ENTE _____

3. CAPI DISPERSI

N. ORDINE	SPECIE[1]	DESCRIZIONE DEL CAPO[2]	SESSO[3]	DATA DI NASCITA/ ETA'[3]	GRAVIDA S/N[3]	N. MARCA AURICOLARE[3]	DATA DEL RINVENIMENTO[4]	STATO[5]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

NOTE E INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

1: indicare la specie di ciascun capo dichiarato disperso (ad es: OVINO, BOVINO, CAPRINO, ASINO, CAVALLO, ecc)
2: se non sono noti i dati precisi dei capi dispersi, inserire qui la descrizione più dettagliata possibile (es agnello appena nato; femmina gravida, ecc)
3: inserire i dati del capo disperso, se noti, seguendo le indicazioni delle tabelle precedenti
4: se il capo viene rinvenuto successivamente , integrare la tabella indicando la data del rinvenimento e
5: lo stato in cui viene rinvenuto l'animale (es: illeso, ferito, morto); se ferito o morto, compilare il relativo riquadro di rilievo capi morti/feriti, da allegare al verbale

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI DANNI RILEVATI ALLEGATA AL VERBALE N. _____/_____ ENTE _____

4. DANNI MATERIALI /ALTRI DANNI (descrivere)

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

ALLEGATI :

☐ **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

☐ **ALTRA DOCUMENTAZIONE (descrivere)** _____

477a1876

RILIEVI SUI CAPI PREDATI – FOGLI AGGIUNTIVI CAPI MORTI

(compilare per ciascun capo oggetto di attacco, seguendo il numero d'ordine riportato nella tabella riepilogativa allegata al verbale)

CAPO MORTO N._____

Stato di conservazione della carcassa: □ appena morto □ fresca □ inizio decomposizione

□ avanzato stato di decomposizione □ mummificata/solo resti ossei

Grado di consumo della carcassa: □ non consumata □ poco consumata (parti consumate _____ _____ □ consumo medio (parti consumate_____)

□ molto consumata (parti residue _____) □ solo resti osseti

Segni di aggressione in vita:

□ Morsi in posizione_____ (distanza canini, se ben misurabile _____cm)

□ Graffi posizione _____ □ Altro _____

□ Versamenti ematici sottocute posizione _____

Individuazione della causa presunta di morte:

□ Predazione evidente da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □ Orso □ Altro _____

□ Predazione possibile da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □Orso □ Altro_____

□ Altra probabile causa di morte _____

□ Indeterminabile

Destinazione della carcassa: □ smaltimento □ interramento in loco □ altro _____

□ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come M1_1, M1_2, ecc)

CAPO MORTO N._____

Stato di conservazione della carcassa: □ appena morto □ fresca □ inizio decomposizione

□ avanzato stato di decomposizione □ mummificata/solo resti ossei

Grado di consumo della carcassa: □ non consumata □ poco consumata (parti consumate _____ _____ □ consumo medio (parti consumate_____)

□ molto consumata (parti residue _____) □ solo resti osseti

Segni di aggressione in vita:

□ Morsi in posizione_____ (distanza canini, se ben misurabile _____cm)

□ Graffi posizione _____ □ Altro _____

□ Versamenti ematici sottocute posizione _____

Individuazione della causa presunta di morte:

□ Predazione evidente da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □ Orso □ Altro _____

□ Predazione possibile da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □Orso □ Altro_____

□ Altra probabile causa di morte _____

□ Indeterminabile

Destinazione della carcassa: □ smaltimento □ interramento in loco □ altro _____

□ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come M1_1, M1_2, ecc)

CAPO MORTO N._____

Stato di conservazione della carcassa: □ appena morto □ fresca □ inizio decomposizione

□ avanzato stato di decomposizione □ mummificata/solo resti ossei

Grado di consumo della carcassa: □ non consumata □ poco consumata (parti consumate _____

_____ □ consumo medio (parti consumate_____)

□ molto consumata (parti residue _____) □ solo resti osseti

Segni di aggressione in vita:

□ Morsi in posizione_____ (distanza canini, se ben misurabile _____cm)

□ Graffi posizione _____ □ Altro _____

□ Versamenti ematici sottocute posizione _____

Individuazione della causa presunta di morte:

□ Predazione evidente da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □ Orso □ Altro _____

□ Predazione possibile da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □Orso □ Altro_____

□ Altra probabile causa di morte _____

□ Indeterminabile

Destinazione della carcassa: □ smaltimento □ interramento in loco □ altro _____

□ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come M1_1, M1_2, ecc)

CAPO MORTO N._____

Stato di conservazione della carcassa: □ appena morto □ fresca □ inizio decomposizione

□ avanzato stato di decomposizione □ mummificata/solo resti ossei

Grado di consumo della carcassa: □ non consumata □ poco consumata (parti consumate _____

_____ □ consumo medio (parti consumate_____)

□ molto consumata (parti residue _____) □ solo resti osseti

Segni di aggressione in vita:

□ Morsi in posizione_____ (distanza canini, se ben misurabile _____cm)

□ Graffi posizione _____ □ Altro _____

□ Versamenti ematici sottocute posizione _____

Individuazione della causa presunta di morte:

□ Predazione evidente da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □ Orso □ Altro _____

□ Predazione possibile da □ Lupo □ Canide □ Cane domestico □Orso □ Altro_____

□ Altra probabile causa di morte _____

□ Indeterminabile

Destinazione della carcassa: □ smaltimento □ interramento in loco □ altro _____

□ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come M1_1, M1_2, ecc)

RILIEVI SUI CAPI PREDATI – FOGLI AGGIUNTIVI CAPI FERITI

(compilare per ciascun capo oggetto di attacco, seguendo il numero d'ordine riportato nella tabella riepilogativa allegata al verbale)

CAPO FERITO N._____

☐ Lesioni causate direttamente dal predatore (descrivere) _____

_____

☐ Lesioni da altre cause (descrivere) _____

(causa) _____

Prognosi del veterinario (allegare certificato): ☐ cure non necessarie ☐ terapia medica

☐ altra terapia _____ ☐ Altro _____

☐ Eutanasia immediata

☐ **Morto successivamente in data** _____

☐ **Soppresso successivamente in data** _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come F1_1, F1_2, ecc)

NOTE: _____

_____

CAPO FERITO N._____

☐ Lesioni causate direttamente dal predatore (descrivere) _____

_____

☐ Lesioni da altre cause (descrivere) _____

(causa) _____

Prognosi del veterinario (allegare certificato): ☐ cure non necessarie ☐ terapia medica

☐ altra terapia _____ ☐ Altro _____

☐ Eutanasia immediata

☐ **Morto successivamente in data** _____

☐ **Soppresso successivamente in data** _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come F1_1, F1_2, ecc)

NOTE: _____

_____

CAPO FERITO N._____

☐ Lesioni causate direttamente dal predatore (descrivere) _____

_____

☐ Lesioni da altre cause (descrivere) _____

(causa) _____

Prognosi del veterinario (allegare certificato): ☐ cure non necessarie ☐ terapia medica

☐ altra terapia _____ ☐ Altro _____

☐ Eutanasia immediata

☐ **Morto successivamente in data** _____

☐ **Soppresso successivamente in data** _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come F1_1, F1_2, ecc)

NOTE: _____

_____

CAPO FERITO N._____

☐ Lesioni causate direttamente dal predatore (descrivere) _____

_____

☐ Lesioni da altre cause (descrivere) _____

(causa) _____

Prognosi del veterinario (allegare certificato): ☐ cure non necessarie ☐ terapia medica

☐ altra terapia _____ ☐ Altro _____

☐ Eutanasia immediata

☐ **Morto successivamente in data** _____

☐ **Soppresso successivamente in data** _____

☐ **Allegati fotografici n.** _____ (allegare immagini nominate in successione come F1_1, F1_2, ecc)

NOTE: _____

_____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 180 del 20 febbraio 2018

REGIONE DEL VENETO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO PER DANNI PROVOCATI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ nato il _____ a _____ , residente nel Comune di _____ (CAP_____) via _____n._____ provincia _____ (cellulare _____, e-mail _____), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di formazione e uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

CHIEDE

di beneficiare dei contributi previsti dalla DGR Veneto n. del ai sensi dell'art. 3 c. 1 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6, a titolo di indennizzo dei danni subìti da grandi carnivori selvatici in data _____ come attestato da allegato verbale n. _____/_____ dell'Ente _____ . A tal fine

DICHIARA

1) di formulare la presente istanza in qualità di:

☐ proprietario

☐ detentore a titolo di ☐ custode ☐ affittuario ☐ altro (specificare) _____

dei beni danneggiati come risulta dal verbale di cui sopra, a titolo di:

☐ Titolare di Azienda agricola individuale con sede a _____ prov ____

in via _____n. _____, P. IVA _____

C.F. (aziendale) _____ Codice stalla _____

tel. _____ PEC _____

email _____;

☐ Rappresentante legale della (ragione sociale) _____(nome azienda) _____con sede a _____ prov ____ in via _____n. _____,

P. IVA _____C.F. (aziendale) _____

Codice stalla _____

54576a28

tel. _____ PEC _____
email _____;

☐ Persona fisica, non titolare di Partita IVA, nato e residente come sopra indicato,

C.F. _____, Codice stalla _____
indirizzo PEC _____

2) che per l'evento dannoso di cui alla presente istanza

☐ non è coperto da assicurazione né accede, a qualsiasi titolo, ad alcuna altra forma di contribuzione a titolo di indennizzo;

☐ è coperto da assicurazione, ovvero accede a contribuzione a titolo di indennizzo come di seguito specificato: _____
nella misura di € _____;

3) che, per le spese sostenute a seguito dell'evento dannoso, l'IVA rappresenta un costo finale in quanto:

☐ non è titolare di partita IVA;

☐ è titolare di partita IVA in regime semplificato /forfettario.

3) Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile totale,

per i <u>DANNI DIRETTI</u> (capi uccisi):

☐ di chiedere la valutazione economica dei capi secondo la tabella di riferimento di cui alla Delibera di Giunta regionale vigente. A tal fine:

- ☐ allega certificato di iscrizione dei capi in BDN /passaporto (obbligatorio per l'identificazione di razza)
- ☐ allega certificato di iscrizione al Libro genealogico di razza obbligatorio per i capi dichiarati iscritti a Libro Genealgico/di razza)
- ☐ allega attestazione di gravidanza per bovine oltre il 7° mese e cavalle oltre l'8° mese di gravidanza

OPPURE

☐ di presentare <u>entro 10 giorni dalla data del sopralluogo</u> (o della morte dell'animale, in caso di decesso successivo) certificazione rilasciata dall'ARAV (Associazione Regionale Allevatori) attestante il valore economico del /dei capi deceduti;

OPPURE

☐ di presentare <u>entro 10 giorni dalla data del sopralluogo</u> (o della morte dell'animale, in caso di decesso successivo) la fattura di acquisto del/dei capo/i deceduti avvenuto non oltre 6 mesi prima della predazione.

per i DANNI INDIRETTI (capi feriti, spese sostenute a seguito dell'evento, altri danni non oggettivamente quantificabili:

☐ di aver subito /dover sostenere le seguenti spese, per le quali richiede il contributo a titolo di rimborso a fronte della presentazione, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuto pagamento, di fattura quietanzata o scontrino fiscale:

☐ spese di prestazioni veterinarie per la cura dei capi feriti

☐ acquisto di farmaci per la cura dei capi feriti, come da prescrizione veterinaria allegata

☐ spese di smaltimento della/e carcassa/e dei capi deceduti

☐ spese per il ripristino di infrastrutture danneggiate (specificare) _____

_____

☐ altre spese (specificare) _____

_____

☐ di chiedere il riconoscimento contributo forfettario pari al 10% del danno diretto, come previsto dalla DGR vigente, a titolo di indennizzo dei danni indiretti non quantificabili descritti nel verbale, in particolare:

_____

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data _____ Firma _____

Copia della presente istanza viene rilasciata all'allevatore /suo rappresentante con la seguente modalità:

☐ in formato immagine digitale immediatamente al termine del sopralluogo (inviata via telefono)

☐ scansione in formato pdf inviata via mail in data _____

☐ copia cartacea ritirata/consegnata in data _____

(elenco allegati sul retro pagina)

ALLEGATI ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

A) ALLEGATI OBBLIGATORI, PENA L'INAMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

- **VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA PREDAZIONE**, CORRETTAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO DAL VERBALIZZANTE E DALL'ALLEVATORE O SUO RAPPRESENTANTE

- **SCHEDA DATI ANAGRAFICI** REGIONE DEL VENETO, CORRETTAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA
  □ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA
- **SCHEDA DI POSIZIONE FISCALE** REGIONE DEL VENETO, CORRETTAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E FIRMATA
  □ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA
- COPIA LEGGIBILE DI **DOCUMENTO DI IDENTITA'** VALIDO
  □ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

B) DOCUMENTAZIONE CHE VERRA' PRODOTTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI DIRETTI E DEL RICONOSCIMENTO DEI DANNI INDIRETTI

☐ **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE CAPI BOVINI ALLA BDN /PASSAPORTO**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

☐ **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DEI CAPI AL LIBRO GENEALOGICO /LIBRO DI RAZZA**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

☐ **VALUTAZIONE ARAV DEL VALORE DEI CAPI**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

☐ **FATTURA DI SMALTIMENTO CARCASSE**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DEL PAGAMENTO

☐ **FATTURA VETERINARIO**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DEL PAGAMENTO

☐ **CERTIFICATO VETERINARIO (DIAGNOSI E TERAPIA)**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DELLA RICHIESTA

☐ **FATTURA/SCONTRINO ACQUISTO FARMACI**
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DEL PAGAMENTO

☐ **ALTRO (SPECIFICARE)** _____
□ PRESENTE □ DA PRESENTARE ALL'ENTE ENTRO 10 GIORNI DALLA DATA DEL PAGAMENTO

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 180 del 20 febbraio 2018

SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI

1) RICHIESTA DI INTERVENTO PER ACCERTAMENTO DANNI DA GRANDE CARNIVORO

- La denuncia di evento predatorio da parte di (presunto) grande carnivoro a bestiame domestico o ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta da parte del proprietario o conduttore del bene, **tempestivamente**, non appena rilevato l'evento, e **nel più breve tempo possibile dall'evento stesso**. Soprattutto nel caso di capi predati, un tempo prolungato tra l'evento predatorio e l'accertamento dello stesso può comportare l'impossibilità di riconoscere chiaramente i segni della predazione e , conseguentemente, la non ammissibilità del danno all'indennizzo.

- **La denuncia deve essere fatta** telefonicamente, o via mail o verbalmente **alla Provincia** (Polizia provinciale o Ufficio Caccia) territorialmente competente, **ovvero all'Ente gestore dell'area protetta**, se il danno si è verificato in area a parco o in altra area protetta regionale; detti Enti, e solo essi (d'ora in avanti "Ente responsabile"), sono responsabili ai sensi di legge per l'accertamento e i successivi adempimenti ai fini dell'indennizzo.

- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione non deve essere alterato e i capi predati non devono essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente descritte e giustificate al momento del sopralluogo.

- L'Ente contattato, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, provvede a:
    - contattare i Servizi veterinari dell'ULSS territorialmente competente, per comunicare l'evento e concordare il sopralluogo, che deve essere effettuato possibilmente in forma congiunta;
    - inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro dipendente formato dell'Ente) per l'effettuazione del sopralluogo;
    - nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato, contatta altro Ente presente sul territorio (ad es: locale Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, Provincia) per verificare la disponibilità di personale formato appartenente a questi ultimi Enti ad effettuare il sopralluogo.

- Per **personale formato** si intende personale delle Polizie provinciali delle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona , dei Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato) del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco) che abbiano frequentato almeno uno dei corsi di formazione sui grandi carnivori organizzati dalla Regione (nell'ambito dei Progetti LIFE Wolfalps o LIFE Dinalp Bear), e che siano istruiti nella compilazione della modulistica.
- Nel caso in cui il sopralluogo venga effettuato da personale non appartenente all'Ente responsabile (ad es Carabinieri Forestali), il verbalizzante, una volta terminato il sopralluogo e la compilazione sul posto

della modulistica, trasmette tutta la documentazione all'Ente responsabile, che prosegue l'istruttoria con i successivi adempimenti.

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, REDAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO

- Il sopralluogo di accertamento predazione da grande carnivoro è effettuato dall'incaricato dell'Ente responsabile presso il quale è stata fatta la denuncia, che redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente con il veterinario dell'ULSS competente per territorio, che interviene per gli adempimenti di propria competenza, e alla presenza dell'allevatore o di suo rappresentante.
- vengono indicati nel verbale tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo;
- Il verbale è sottoscritto dal verbalizzante, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e controfirmato dall'allevatore o dal suo rappresentante;
- Se il sopralluogo viene fatto non a seguito di denuncia ma per altro motivo (iniziativa d'ufficio), viene indicato nel verbale;
- In sede di sopralluogo, l'allevatore (o il suo rappresentante) devono essere in possesso dei dati e documenti necessari alla compilazione dei documenti, e in particolare: documento di identità valido, documenti identificativi dei capi interessati all'evento, coordinate bancarie, ecc.
- **Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte**: il verbale si compone di:
    - pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato;
    - 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei capi feriti; del / dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;
    - gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni;
- Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la sottoscrizione da parte del verbalizzante e dell'allevatore. Sono ammesse integrazioni successive **solo** relativamente agli esiti successivi dei capi feriti (eventuale soppressione o morte successiva) e al rinvenimento dei capi dispersi denunciati al momento del sopralluogo. Qualsiasi altro rilievo successivo (altri capi morti o feriti), anche se riferito presumibilmente allo stesso evento, dà origine ad un altro verbale.
- Al termine del sopralluogo, del verbale compilato e sottoscritto viene rilasciata copia all'allevatore o suo rappresentante, in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), o copia cartacea consegnata a mano;
- Ciascun verbale è identificato da un numero d'ordine rilasciato dall'Ente responsabile (n. progressivo/anno/Ente), indicato, anche successivamente alla chiusura del verbale, nel frontespizio del medesimo.
- In occasione del sopralluogo il rilevatore incaricato, oltre a redigere il verbale di accertamento, supporta l'allevatore nella compilazione della richiesta di indennizzo per i danni rilevati. A tal fine:
    - compila direttamente o supporta l'allevatore nella compilazione, fornendo le opportune spiegazioni) il modulo di richiesta di contributo, la scheda dati anagrafici e la scheda di posizione fiscale, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale purché leggibile) di un documento di identità valido;
    - compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla richiesta;

- rilascia all'allevatore copia della richiesta compilata e firmata e della check list, quest'ultima a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini per la relativa presentazione all'Ente responsabile;

- in alternativa alla compilazione al momento del sopralluogo, la richiesta di contributo può essere presentata, debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, a cura dell'allevatore direttamente all'Ente responsabile entro e non oltre 10 giorni dalla redazione del verbale di sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute ammissibili.

3) RICEZIONE DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PARTE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

- **Compete al verbalizzante** la trasmissione di tutta la documentazione raccolta durante il sopralluogo (verbale, istanza, schede) agli uffici dell'Ente responsabile entro e non oltre il giorno successivo a quello del sopralluogo – in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, entro il primo giorno feriale successivo; eventuale documentazione fotografica può essere trasmessa, anche digitalmente, successivamente, comunque non oltre 10 giorni dal sopralluogo;
- **Compete all'Ente responsabile**:
  - la ricezione del verbale di accertamento (compilato dal proprio incaricato o da altro personale formato (Carabinieri Forestali), e della relativa istanza di indennizzo, corredata dalla documentazione allegata;
  - la numerazione del verbale (numero che va riportato anche nella richiesta di indennizzo);
  - la trasmissione all'allevatore di copia del verbale e dell'istanza, qualora non siano state rilasciate in formato digitale al momento del sopralluogo;
  - **la comunicazione via mail, ai competenti Uffici tecnici regionali** (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it), entro il giorno di ricezione del verbale, dell'avvenuto sopralluogo (indicando: data, luogo, allevatore e capi interessati; ovvero trasmettendo scansione del solo verbale di accertamento);
  - la verifica della corretta e completa compilazione del verbale, dell'istanza di indennizzo e dei documenti obbligatori allegati (scheda dati anagrafici e di posizione fiscale, copia del documento di identità).
- **Compete al richiedente** il contributo a titolo di indennizzo **la presentazione all'Ente responsabile** della documentazione o dei dati non forniti al momento del sopralluogo, sulla base della check list compilata al momento dello stesso sopralluogo e in particolare:
  - L'istanza di contributo e gli allegati obbligatori entro 10 giorni dalla data del sopralluogo, pena l'inamissibilità dell'istanza di contributo;
  - i certificati dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di sopralluogo; trascorso tale termine, la valutazione dei capi verrà fatta sulla base dei valori tabellari minimi previsti dalla DGR vigente;
  - le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese sostenute (danni indiretti) , entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse, pena il mancato riconoscimento delle spese stesse;
  - Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture

per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così come riportati nel verbale

- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e successivamente ritrovati;
- L'ente responsabile trattiene presso i propri Uffici l'istanza di indennizzo fino all'acquisizione di tutta la documentazione completa, così come individuata nella check list.

4) INOLTRO DELL'ISTANZA AGLI UFFICI REGIONALI

- L'Ente responsabile, una volta completata la ricezione di tutti i documenti previsti dalla check list a completamento dell'istanza di indennizzo, provvede alla sua trasmissione alla Direzione regionale competente per il seguito di istruttoria, nei seguenti termini:
  - trasmissione esclusivamente via PEC di tutta la documentazione relativa a ogni singola istanza, scansionata in formato pdf. Solo eventuali allegati fotografici, se molto numerosi o di grandi dimensioni, possono essere inviati separatamente, via mail normale, avendo cura di riportare nell'oggetto della mail il numero di verbale di riferimento e di denominare i file come indicato nel verbale;
  - trasmissione separata di ciascuna singola istanza: **1 protocollo di invio = 1 PEC = 1 istanza**;
  - non sono ammesse integrazioni successive di istanze già trasmesse agli Uffici regionali.

- Delle istanze inammissibili in quanto ancora incomplete successivamente ai termini sopra specificate, viene data comunicazione all'interessato e, per conoscenza, agli uffici regionali competenti, ai quali verrà comunque inviato il verbale di accertamento a fini statistici.

5) ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA DA PARTE DEGLI UFFICI REGIONALI E EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Gli uffici regionali esaminano le istanze pervenute e provvedono ad inviare, nei termini di legge, eventuali richieste di integrazione documentale necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'istanza o della quantificazione dl contributo all'interessato, che provvede entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazioni, pena la decadenza dell'istanza;
- Entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza (o dalla ricezione delle integrazioni richieste), gli uffici provvedono alla comunicazione all'interessato dell'ammontare del contributo ammissibile, con richiesta della prevista autocertificazione dei contributi *de minimis* percepiti, da inviarsi entro 10 giorni dalla richiesta;
- Gli Uffici provvedono con cadenza mensile alla predisposizione del decreto di impegno relativamente alle istanze di contribuzione ammissibili.

(Codice interno: 364481)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 183 del 20 febbraio 2018

"Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" con sede nel comune di Brugine (PD).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In data 14 novembre 2017 (protocollo regionale n. 474384) la ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" ha presentato istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 22 novembre 2017 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione dell'istante all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle disposizioni della DGR 2334/2014.

Il medesimo, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014 e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, con nota prot. n. 486935 del 22 novembre 2017 ha indetto la Conferenza dei servizi sincrona simultanea, invitando gli Enti e le Amministrazioni coinvolti nel procedimento all'incontro organizzato presso la sede della Regione del Veneto per il giorno 10 gennaio 2018, al fine di pervenire alla determinazione conclusiva dell'istanza.

In detta sede le Amministrazioni e gli Enti pubblici presenti, acquisite le integrazioni pervenute dal richiedente, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, all'iscrizione all'elenco regionale in parola della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" per le sezioni richieste.

Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi della DGR n. 2334/2014, in quanto:

il Direttore della Sezione Formazione ha espresso parere favorevole relativamente all'assolvimento all'obbligo formativo da parte di un socio della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" (nota prot. n. 512083 del 06/12/2017);

il Direttore della Direzione Lavoro ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 496461 del 28/11/2017);

Il Direttore della Direzione Servizi sociali ha espresso parere favorevole (nota prot. n. 9516 del 10/01/2018);

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) ha espresso esito positivo all'istruttoria di propria competenza (nota prot. n 9824 del 10/01/2018);

Il Comune di Brugine , ai sensi del comma 7 art. 14 ter della legge 241/1990, ha espresso parere favorevole;

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, ai sensi del comma 7 art. 14 ter della legge 241/1990, ha espresso parere favorevole.

Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento, con nota prot n. 19971 del 18 gennaio 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola".

Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta regionale.

Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrizione della ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" all'elenco regionale della fattorie sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sincrona simultanea, comunicata alla Ditta ed a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot n. 19971 del 18 gennaio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola" con sede legale in via Porto inferiore, 2 Brugine (PD), all'elenco regionale delle fattorie sociali nelle seguenti sezioni e per le seguenti attività:

   Sezione a) Inserimento socio lavorativo:

   a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi, di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della popolazione;

   a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i Servizi di integrazione lavorativa (SIL);

   a3) Soggetti aventi alle proprie dipendenze una o più persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sezione c) Iniziative educative, assistenziali, formative e per il benessere personale:

c5) Soggetti disponibili ad attivare progetti sperimentali.

Sezione d) Reinserimento e reintegrazione sociale di detenuti ed ex detenuti:

d1) Soggetti disponibili ad accogliere soggetti tramite progetti all'esterno delle strutture penitenziarie nell'ambito dell'attività agricola esercitata.

3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Caresà società cooperativa sociale agricola";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 183 del 20 febbraio 2018

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE "CARESÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA" ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
   - la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;
   - l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014;
   - tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di cessazione dell'attività.
3. Rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008 .

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA CONSERVARE PRESSO LA FATTORIA SOCIALE:

4. Documento di valutazione dei rischi (DVR) comprensivo di: individuazione del Datore di Lavoro, nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze e relativi attestati di formazione; nomina del medico competente (ove necessario) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS o relativa rinuncia alla elezione.
5. Documentazione relativa agli adempimenti previsti dall'Art. 26 del D.Lgs 81/08 qualora siano in atto Contratti d'appalto o di prestazione d'opera
6. Istruzioni o Piano d'emergenza aziendale (quando previsto). Comprendente misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda e al numero di persone presenti".
7. Documentazione attestante la informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori ai sensi degli Artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.

RISCHI MECCANICI

8. Libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE. In tali libretti devono essere registrati gli interventi di manutenzione eseguiti.
9. Documentazione relativa alla denuncia e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs 81/08.
10. Documentazione relativa alle verifiche trimestrali di funi e catene.
11. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per la circolazione stradale dei veicoli.
12. Abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 (trattori agricoli o forestali, carrelli elevatori, macchine movimento terra ecc).

RISCHI ELETTRICI

13. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, completa degli allegati obbligatori (in particolare il progetto dell'impianto per impianti superiori a 6 kw).
14. Denuncia impianto di messa a terra all'INAIL e all'ARPAV e verbali delle verifiche periodiche (biennali o quinquennali) ai sensi del DPR 462/2001.

RISCHI ESPLOSIONE ED INCENDI:

15. Certificato di prevenzione incendi ove richiesto.
16. Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rivelatori automatici d'incendio se presenti.
17. Registro dei controlli ove previsto.

RISCHI IGIENICO-AMBIENTALI:

18. Registro rifiuti ove richiesto.
19. Schede di sicurezza delle sostanze in uso.
20. Patentini per l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
21. Autorizzazione pozzi e referti analitici delle acque.
22. Smaltimento acque reflue.
23. Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3 anni).
24. DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria ove pertinente.
25. Piano HACCP nel caso venga effettuata la somministrazione di pasti e la trasformazione al fine alimentare ove pertinente.
26. Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) - art.42 DPR 290/2001; Circ. 30/10/2002 con adeguato deposito fitofarmaci.

MEDICINA DEL LAVORO

27. Certificati di idoneità al lavoro di ciascun dipendente, incluse le visite preventive e le successive visite periodiche se necessarie.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

28. Correzione nel DVR del nominativo relativo al Legale rappresentante della ditta;
29. Dettagliare nel DVR le tipologie di attività che possono essere svolte dai soggetti accolti,;
30. Dettagliare nel DVR il nominativo del soggetto "Preposto" alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A) INSERIMENTI SOCIO-LAVORATIVI

31. Rispetto di quanto contenuto nell'allegato A alla DGR n. 1324 del 23/07/2013 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3", ed allegato A alla DGR n. 1816 del 07/11/2017 per i tirocini che saranno attivati dal 01 gennaio 2018.
32. Rispetto di quanto disposto dalle DGR n. 1138/2008 e ss. mm. e ii.

33. Le progettualità di cui alla Sezione a) punto 2 dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con il Servizio Integrazione Lavorativa dell'AULSS (SIL).
34. Indicazione nei piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio, programmi individualizzati comunque denominati, in accordo con gli Enti competenti (quali i soggetti promotori, Servizi di integrazione lavorativa), degli eventuali ambiti, macchinari, ambienti, mansioni (movimenti, posture, manualità richieste dalla mansione) preclusi all'inserimento, precisando altresì le modalità con cui rendere effettive tali limitazioni e demandando il controllo alle Autorità competenti.
35. Nel caso di accoglimento di persone "parzialmente autosufficienti" e "non autosufficienti" la fattoria sociale deve garantire il personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa fornire adeguata assistenza alle persone accolte.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE C) INIZIATIVE EDUCATIVE , ASSISTENZIALI , FORMATIVE E PER IL BENESSERE PERSONALE

36. Rispetto di quanto individuato nel progetto concordato con gli Enti pubblici per i percorsi di cui alla sezione c 5) e comunicazione alla Direzione Agroalimentare dell'avvenuta attivazione dell'attività.
37. Nel caso di accoglimento di persone "parzialmente autosufficienti" e "non autosufficienti" la fattoria sociale deve garantire il personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa fornire adeguata assistenza alle persone accolte.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE D 1) REINSERIMENTO E REINTEGRAZIONE SOCIALE DI DETENUTI ED EX DETENUTI

38. I rapporti e le attività previste dovranno essere regolamentati da apposito atto (Protocollo /convenzione) tra le parti interessate: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

PRESCRIZIONI DA ADOTTARE AL FINE DI SALVAGUARDARE LE PERSONE SVANTAGGIATE, I SOGGETTI DEBOLI E TUTTE LE PERSONE CHE FREQUENTANO LA FATTORIA SOCIALE

39. Effettuare attività con uso di macchine in presenza di fruitori, in particolare di minori, solo in situazioni atte a garantire la massima sicurezza ovvero usare esclusivamente macchine sicure, mantenere gli ospiti a distanza di sicurezza e curare la sorveglianza dei minori.
40. Delimitare e segnalare l'accesso alle aree di ricovero dei macchinari ed di luoghi pericolosi.
41. Evitare da parte dei visitatori il contatto diretto ed autonomo con animali di grossa taglia (bovini, suini, cavalli).
42. Limitare e sorvegliare direttamente, da parte di personale esperto e formato, il contatto diretto con i piccoli animali.
43. Applicazione delle norme igieniche per evitare la trasmissione di patogeni dagli animali all'uomo.
44. Rendere inaccessibili ai visitatori le sostanze pericolose, con particolare attenzione alla presenza di un adeguato deposito aziendale dei fitofarmaci.
45. Tutto il personale impegnato nella fattoria sociale deve collaborare nella sorveglianza dei visitatori al fine del rispetto dell'applicazione di quanto contenuto nei cartelli/segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione (es: passaggi obbligatori).
46. Deve essere fatto divieto ai visitatori di introduzione nella fattoria sociale di oggetti pericolosi di qualsiasi dimensione e tipo, materiali esplodenti e/o infiammabili e qualsiasi oggetto, strumento o sostanza la cui destinazione naturale è l'offesa personale.

36dfe852

(Codice interno: 364430)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 184 del 20 febbraio 2018

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'ANPAL per l'erogazione degli importi connessi alla sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione (art.23 DLgs 150/2015).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione destinato a regolare l'erogazione degli importi, da parte dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) alla Regione del Veneto, per gli interventi di politica attiva, posti in essere dagli operatori dei Centri per l'Impiego, che hanno prodotto concreti inserimenti lavorativi nell'ambito della sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con il Decreto Legislativo n.150/2015 viene introdotta a livello nazionale una misura di politica attiva denominata Assegno di Ricollocazione finalizzata a favorire il reinserimento lavorativo di persone beneficiarie di ammortizzatori sociali (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASPI) da almeno quattro mesi. L'Assegno è rilasciato dal Centro per l'Impiego mentre, trattandosi di un voucher di servizio, l'erogazione dell'aiuto intensivo può essere erogato da operatori privati autorizzati/accreditati o dai Centri pubblici per l'Impiego, secondo libera scelta del cittadino beneficiario. La misura si caratterizza per il riconoscimento di premialità "a risultato occupazionale" diversificate a seconda del tipo di contratto instaurato e del livello di occupabilità della persona coinvolta.

Con la Deliberazione ANPAL n.1/2017 vengono definite le modalità operative e l'ammontare dell'Assegno di ricollocazione prevedendo, tra l'altro, le condizioni e la tempistica per il riconoscimento degli importi a seguito di successo occupazionale.

Con l'Avviso pubblico ANPAL del 27 febbraio 2017 "Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione", è stata attivata la prima fase di operatività della misura attraverso l'individuazione di un campione nazionale di potenziali beneficiari, estratto tra tutti i percettori di Naspi da almeno quattro mesi, a cui è stata notificata l'opportunità di rivolgersi ai Centri per l'Impiego per aderire alla sperimentazione.

La sperimentazione, essendo l'adesione del destinatario su base volontaria, ha riscontrato un basso livello di partecipazione, tuttavia i Centri per l'Impiego, ad oggi, hanno rilasciato 183 assegni (su 2.033 potenziali, individuati nel campione) ed 80 persone hanno poi liberamente scelto di essere seguiti dai Centri per l'Impiego per l'aiuto intensivo.

Con delibera ANPAL n.30 del 5 dicembre 2017, è stata dichiarata conclusa la fase sperimentale, ed è iniziata la ricognizione sugli esiti raggiunti.

I Centri per l'Impiego segnalano il verificarsi di alcune assunzioni che danno titolo ad acquisire le previste premialità, (che scattano per contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi) e pertanto si rende necessario regolare i rapporti tra ANPAL e Regione del Veneto in quanto, come previsto dall'Avviso sopra citato, le premialità per assunzioni generate dall'intervento degli operatori dei Centri per l'Impiego sono remunerate alla Regione di riferimento.

ANPAL ha trasmesso lo schema di convenzione, **Allegato A** al presente provvedimento che ne forma parte integrante, approvato in sede di Comitato Politiche Attive che, integrato nelle parti di competenza regionale, viene qui sottoposto alla valutazione della Giunta.

Si evidenzia che lo schema di convenzione prevede che le risorse economiche introitate dalla Regione a seguito della sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione siano destinate, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, al rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro.

Si propone che la Convenzione, sottoscritta per ANPAL dal Direttore Generale, per la Regione del Veneto sia sottoscritta dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.

Per quanto concerne il trasferimento contabile degli importi spettanti alla Regione Veneto, la Direzione Lavoro, competente per materia, ha avviato le procedure per la creazione degli appositi capitoli in entrata e in uscita nel Bilancio regionale. Tali capitoli consentiranno la gestione delle somme a favore dei Centri per l'Impiego così come espressamente previsto dalla normativa nazionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la deliberazione ANPAL n.1 del 7 febbraio 2017 "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di Ricollocazione";

VISTO l'Avviso pubblico ANPAL del 27 febbraio 2017 "Sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione";

VISTA la deliberazione ANPAL n.30 del 5 dicembre 2017 "Conclusione della Sperimentazione";

VISTA la L.R. n.3 del 13 marzo 2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";

VISTA l'art.2 comma 2, lettera o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema della convenzione, contenuto in **Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e ANPAL, per l'erogazione degli importi connessi alla sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione;
3. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punto sarà sottoscritta, per la Regione del Veneto, dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'approvazione di modifiche al testo della convenzione che si rendessero opportune;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 184 del 20 febbraio 2018

REGIONE DEL VENETO

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

CONVENZIONE

TRA

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

E

REGIONE del VENETO
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO CHE:

- L'articolo 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n.150 prevede, al comma 1, che agli utenti percettori della NASPI, la cui durata ecceda i quattro mesi, è riconosciuta, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego presso il quale abbiano stipulato il patto di servizio personalizzato, ovvero attraverso procedura telematica di profilazione predisposta dall'ANPAL (ai senso dell'articolo 20 commi 1 e 4 D.Lgs. n.150/2015), una somma denominata "assegno di ricollocazione", graduata in funzione del profilo professionale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs. n.150/2015.
- L'articolo 24 del D.Lgs. n.150/2015 individua le fonti che concorrono al finanziamento dell'assegno di ricollocazione.
- La delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1 del 7 febbraio 2017 definisce l'ammontare e le modalità operative dell'assegno di ricollocazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D.Lgs. 150/2015.
- L'avviso pubblico "Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione" del 27 febbraio 2017 contiene le indicazioni operative per l'adesione alla sperimentazione in parola da parte degli enti erogatori, richiamando quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione di ANPAL n. 1/2017, relativamente all'ammontare e alle modalità operative dell'assegno di ricollocazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1
Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione

1. Allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell'assegno di ricollocazione come politica attiva nazionale valida su tutto il territorio, e nelle more del completamento di tutti gli applicativi per la messa a regime del sistema, è avviata una sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall'INPS.
2. Nell'ambito della sperimentazione, la Regione ha selezionato i seguenti Centri per l'Impiego, quali enti erogatori della misura:
    - CPI di Agordo (BL)

REGIONE DEL VENETO

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

- CPI di Belluno (BL)
- CPI di Feltre (BL)
- CPI di Camposampiero (PD)
- CPI di Cittadella (PD)
- CPI di Conselve (PD)
- CPI di Este (PD)
- CPI di Monselice (PD)
- CPI di Padova (PD)
- CPI di Piove di Sacco (PD)
- CPI di Adria (RO)
- CPI di Badia Polesine (RO)
- CPI di Rovigo (RO)
- CPI di Castelfranco Veneto (TV)
- CPI di Conegliano (TV)
- CPI di Montebelluna (TV)
- CPI di Oderzo (TV)
- CPI di Treviso (TV)
- CPI di Vittorio Veneto (TV)
- CPI di Chioggia (VE)
- CPI di Dolo (VE)
- CPI di Jesolo (VE)
- CPI di Mestre-Venezia (VE)
- CPI di Mirano (VE)
- CPI di Portogruaro (VE)
- CPI di San Donà (VE)
- CPI di Affi (VR)
- CPI di Bovolone (VR)
- CPI di Legnago (VR)
- CPI di San Bonifacio (VR)
- CPI di Verona (VR)
- CPI di Villafranca (VR)
- CPI di Arzignano (VI)
- CPI di Asiago (VI)
- CPI di Bassano del Grappa (VI)
- CPI di Lonigo (VI)
- CPI di Schio-Thiene (VI)
- CPI di Valdagno (VI)
- CPI di Vicenza (VI)

REGIONE DEL VENETO

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Art. 2
Attuazione della misura

1. Sono applicate le "Modalità operative e ammontare dell'Assegno di ricollocazione" (di seguito Modalità operative) previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL n. 1 del 7 febbraio 2017.
2. In caso di successo occupazionale l'Assegno viene riconosciuto sulla base della tipologia di contratto e dell'esito della profilazione come previsto dal paragrafo 7.2.2 *Casi di successo occupazionale* delle Modalità operative.
3. Ai fini della determinazione dell'Assegno in caso di successo occupazionale si applicano gli importi previsti nel paragrafo 7.2.2 *Importo dell'assegno in caso di successo occupazionale* delle Modalità operative.
4. L'Assegno viene riconosciuto in base alla procedura ed ai tempi previsti nel paragrafo 7.2.3 *Condizioni e tempi per il riconoscimento dell'ammontare in caso di successo occupazione* delle modalità operative.
5. Nei casi di mancato raggiungimento dell'esito occupazionale è riconosciuta una quota fissa in relazione al servizio di "assistenza intensiva alla ricollocazione" secondo le modalità e i tempi previsti dal paragrafo 7.3 *ADR in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazione* delle Modalità operative.
6. In caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto si provvederà al recupero, anche mediante compensazione, delle percentuali di importo previste nel paragrafo 7.2.3 *Condizioni e tempi per il riconoscimento dell'ammontare in caso di successo occupazione* delle modalità operative.

Art. 3
Impegni della Regione

1. La Regione (o l'Agenzia Regionale), in qualità di ente responsabile della gestione dei Centri per l'impiego, riceve gli importi previsti nei casi di successo occupazionale ovvero di mancato raggiungimento dell'esito occupazionale (cd. *fee4services*), ottenuti dai centri per l'impiego ubicati nel territorio della medesima Regione.
2. La Regione si impegna a garantire continuità nell'erogazione agli utenti della misura di politica attiva presso tutti i centri per l'impiego individuati.
3. La Regione si impegna ad utilizzare, attraverso i propri centri per l'impiego, il sistema informativo unitario garantendo l'inserimento e il costante aggiornamento delle informazioni connesse all'utilizzo dell'Assegno, ivi comprese le informazioni da comunicare all'ANPAL relativamente ai casi di applicazione delle condizionalità.

Art. 4
Impegni dell'ANPAL

1. L'ANPAL si impegna ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro al quale i centri per l'impiego conferiscono le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio.

REGIONE DEL VENETO

ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

2. L'ANPAL garantisce liquidazioni periodiche dei corrispettivi dovuti alla Regione a fronte dei successi e degli insuccessi occupazionali ottenuti dai centri per l'impiego del territorio regionale, entro sessanta giorni dall'esito positivo della verifica della documentazione ricevuta.

Art. 5
Destinazione delle risorse

1. Le risorse relative agli assegni riconosciuti, sia in caso di esito occupazionale raggiunto sia in caso di *fee4services*, sono trasferite alla Regione con le seguenti modalità: mediante girofondi a favore della Contabilità Speciale Infruttifera n. 0030522 intestata alla Regione Veneto, accesa presso la Banca d'Italia, sezione della Tesoreria Provinciale di Venezia.
2. Le richieste di contributo per gli assegni di ricollocazione con esito occupazionale raggiunto e per il riconoscimento del fee4services sono presentate dalla Regione, secondo le modalità indicate dall'ANPAL.
3. La Regione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, utilizza le risorse di cui al comma 1 esclusivamente per il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro, valorizzando i risultati ottenuti nell'erogazione dell'assegno di ricollocazione e prevedendo meccanismi di riallineamento tra centri per l'impiego.
4. La Regione comunica all'ANPAL l'avvenuto utilizzo delle risorse, descrivendo le azioni svolte, in coerenza con le finalità di cui al comma 4.

Art. 6
Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio periodo, attraverso la raccolta di dati e informazioni.

Art. 7
Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente Convenzione ha validità per tutta la durata delle attività di attuazione dell'assegno di ricollocazione, nella sua fase sperimentale.

Venezia/Roma Data _____

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Regione del Veneto Il DIRETTORE Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria	ANPAL IL DIRETTORE GENERALE Salvatore Pirrone

(Codice interno: 364431)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 185 del 20 febbraio 2018

Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta lagunare.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, con validità triennale (2018-2020), riservando a successive convenzioni annuali l'individuazione delle progettualità specifiche. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete", all'articolo 1, così recita:

«La Regione del Veneto, al fine di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale, incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostiene la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto».

La Legge Regionale n. 48/2017 dispone altresì che i programmi esecutivi siano attuati dalla Giunta regionale direttamente, oppure, tra l'altro, mediante accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, nel quadro delle attività previste da quest'ultime, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni.

Con nota pec del 28 novembre 2017 (RV prot. n. 497553) Unioncamere del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare hanno dichiarato la loro disponibilità ad un Accordo di programma per lo sviluppo, la competitività e internazionalizzazione del sistema economico veneto.

In tale nota le citate Camere evidenziavano in particolare che il Decreto legislativo n. 219/2016 ha modificato la legge n. 580/1993 ridefinendo le competenze delle Camere di Commercio assegnando alle stesse alcune funzioni riconducibili allo Sviluppo, Competitività e Internazionalizzazione del Sistema Economico, con specifico riferimento a:

1. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e *start up*, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché la collaborazione con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché con SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;
2. Valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti.

Le citate Camere di Commercio hanno altresì comunicato di avere concluso il loro percorso di accorpamento e razionalizzazione e di aver avviato la riforma delle proprie strutture associative regionali (Unioncamere del Veneto e Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto) e che, a seguito di tale complessa riforma camerale, in particolare con la prevista riattivazione, in una versione attualizzata e compiutamente rispondente alle nuove normative, del già collaudato Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, di consolidata esperienza nell'ambito della promozione all'estero, sarà possibile attuare specifici Programmi di promozione, con la miglior adesione ai compiti programmatori della Regione e con puntuale attuazione degli stessi da parte delle Camere di Commercio.

Per dare attuazione a quanto sopra, viene proposto di approvare, tenuto conto anche delle indicazioni camerali, l'**Allegato A)** al presente provvedimento contenente l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, di durata triennale (2018-2020).

Viene inoltre proposto di riservare ad eventuali successivi provvedimenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata L.R. n. 48/2017, l'approvazione di convenzioni annuali tra la Regione del Veneto e le succitate Camere di Commercio con l'individuazione delle progettualità specifiche, nonché l'allocazione delle risorse necessarie per la loro attuazione, secondo quanto previsto all'articolo 2 della L.R. n. 48/2017, che individua una serie di attività volte a realizzare le finalità di cui al citato articolo 1:

a. promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi;
b. diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;
c. promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;
d. diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;
e. concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;
f. promozione di servizi specialistici ed innovativi di marketing territoriale ed internazionale rivolti in particolare all'attrazione di investimenti esteri in Veneto.
g. collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;
h. promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;
i. assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;
j. assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;
k. attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.

In particolare, si evidenzia, oltre a quanto già riferito, in ordine alla durata dell'accordo e alla sua pratica attuazione mediante successive convenzioni, oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta regionale, che sono oggetto dell'Accordo di cui all'**Allegato A)** le materie di intervento relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla attrattività e competitività dei territori veneti, anche dal punto di vista turistico, e alle attività a favore delle microimprese e delle imprese artigiane; inoltre è espressamente riservata alle successive convenzioni attuative la definizione del quadro finanziario, mentre è sin d'ora previsto, senza oneri a carico della Regione del Veneto, l'indirizzo e sorveglianza e il monitoraggio degli interventi specifici, oggetto delle convenzioni.

L'accordo precisa altresì che:

- nelle Convenzioni annuali dovrà essere fatto esplicito richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" quale fonte normativa per l'attuazione dei singoli Progetti;
- la Regione del Veneto si riserva la facoltà di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

VISTO l'articolo 2 comma 2 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ;

VISTO l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, ai sensi L.R. n. 48/2017, di cui all'**Allegato A**;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione all'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che l'Accordo di cui all'**Allegato A** sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato;
5. di dare atto che la Regione del Veneto si riserva la facoltà di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 185 del 20 febbraio 2018

Accordo di Programma

per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete

TRA:

■ la Regione del Veneto – Giunta Regionale - codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal Presidente o da un suo delegato, _____, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, per dare esecuzione alla D.G.R.……

E

■ la Camera di Commercio Venezia – Rovigo - Delta Lagunare - Codice Fiscale e P.I. 04303000279– rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a _____ il _____ (C.F. _____), domiciliato per la carica in Venezia (VE), San Marco, 2032 –pec: cciaadl@legalmail.it.

E

■ la Camera di Commercio Treviso-Belluno - Codice Fiscale e P.I. 04787880261 – rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a _____il _____ , (C.F. _____), domiciliato per la carica in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.

111a9b2f

Premesso che la Regione del Veneto considera prioritario il sostegno alla promozione verso i mercati esteri delle produzioni venete nonché le iniziative volte all'attrazione in Veneto di investimenti esteri.

Considerato che la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" individua come interlocutori privilegiati le Camere di Commercio del Veneto nella ricerca di ampliare il numero di imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, nell'espandere le quote di commercio internazionale, nell'incrementare l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero, sostenendo la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in Veneto.

Considerate le collaborazioni già sperimentate con il sistema camerale nel suo complesso e le singole Camere di Commercio del Veneto che hanno evidenziato la stretta connessione tra l'impegno regionale nel campo della promozione economica e le attività di promozione in capo alla Camere di Commercio.

Richiamata la Legge n. 580/1993 così come modificata con il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che ha riordinato le funzioni e il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Considerato inoltre che la Legge 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, all'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Richiamato l'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale n. 48/2017 che richiama le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Ritenuto che:

- ✓ La Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto intendono rendere maggiormente proficua la collaborazione istituzionale utilizzando la presenza diffusa delle camere di Commercio nel territorio e nelle reti istituzionali, associative e tecnologiche di cui le Camere di Commercio sono dotate;
- ✓ la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto riconoscono l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla promozione all'estero e per l'estero delle produzioni venete nonché del Veneto nel suo complesso;
- ✓ la Regione del Veneto e il Sistema Camerale veneto si propongono di accrescere ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate dai rispettivi organi, per incrementare l'efficacia delle risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento di progetti e azioni per la crescita e lo sviluppo dell'export e di marketing territoriale;

- ✓ le Camere di Commercio venete si pongono come naturale rete di riferimento istituzionale della Regione sul territorio in materia di sviluppo economico e attività produttive;
- ✓ le Camere di Commercio riconoscono il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale proprio della Regione Veneto, impegnandosi a perseguire nella definizione delle proprie linee di intervento per lo sviluppo locale la maggior convergenza con gli orientamenti regionali;
- ✓ la Regione del Veneto riconosce e si impegna a valorizzare il ruolo e il contributo delle Camere di Commercio quali istituzioni operanti in regime di autonomia funzionale, individuando le stesse quale interlocutore privilegiato per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese e delegando loro lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale;
- ✓ la rete delle Camere di Commercio operanti sul territorio veneto costituisce un punto di riferimento qualificato attraverso il quale si sviluppano, oltre ai servizi informativi, le azioni di carattere promozionale, di assistenza e di accompagnamento che la Regione del Veneto indirizza al Sistema delle Imprese.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

si stipula il seguente Accordo

Articolo 1
Oggetto

La Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Venezia-Rovigo-Delta lagunare e Treviso-Belluno, condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, si pongono l'obiettivo di costruire un quadro strategico-programmatorio comune, al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una complementarietà delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi, per ottimizzare la capacità di intervento e l'attrazione di risorse esterne, con particolare riferimento alla capacità del sistema veneto di far fronte a situazioni di crisi congiunturali, nonché di massimizzare gli effetti positivi delle varie iniziative poste in essere a livello nazionale ed internazionale.

Articolo 2
Programma d'azione

a) Il presente accordo troverà pratica applicazione mediante la sottoscrizione di Convenzioni annuali, tra la Regione del Veneto e le singole Camere di Commercio del Veneto sottoscriventi il presente Accordo, per l'attuazione di Programmi condivisi approvati dalla Giunta regionale ed attuati dalle singole Camere di Commercio.

Il programma d'azione si propone di stimolare le necessarie collaborazioni territoriali con interventi mirati sui temi della promozione economica, dell'internazionalizzazione, dell'attrazione degli investimenti esteri in Veneto e del turismo con l'obiettivo di incrementare il numero delle imprese venete, in particolare quelle medie e piccole, che sviluppano il proprio business nei mercati internazionali e di accrescere il livello di accoglienza dei flussi turistici in Veneto, individuando strumenti e prodotti innovativi e sostenibili che necessariamente devono coinvolgere da un lato le istituzioni pubbliche e dall'altro gli operatori privati a tutti i livelli.
Nelle Convenzioni annuali dovrà essere fatto esplicito richiamo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" quale fonte normativa per l'attuazione dei singoli Progetti.
b) La Regione del Veneto si riserva la facoltà di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica, oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 3
Ambiti di intervento

Gli interventi di cui si compone il Programma sono organizzati sulla base di tre ambiti di intervento di seguito descritti e definiti "Assi", che individuano le aree prioritarie per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali ambiti si attiveranno in ragione delle priorità che verranno segnalate dai soggetti sottoscrittori e delle risorse finanziarie che si renderanno annualmente disponibili.

Asse 1 – Internazionalizzazione
Obiettivo dell'Asse è promuovere, sostenere e sviluppare una cultura condivisa di impresa. Verranno favorite tutte le iniziative volte a rendere percepito, da parte delle aziende, come utile una loro proiezione verso i mercati esteri. Si agirà in particolare sui fattori che possono aiutare le imprese ad essere più forti nell'affrontare la concorrenza globale, in un progetto complessivo di internazionalizzazione.
Le attività si rivolgeranno all'intero sistema delle imprese venete.
Verranno messi a punto strumenti a supporto dell'internazionalizzazione al fine di produrre ricadute concrete sul sistema economico veneto. Verrà promosso il consolidamento delle relazioni e delle attività ricomprese in accordi ed intese sottoscritte, rendendo più efficace la promozione a livello internazionale dell'intero sistema.

Asse 2 – Attrattività e competitività dei territori anche dal punto di vista turistico
Obiettivo dell'Asse è promuovere la competitività di contesto per l'impresa, attraverso l'accrescimento dell'attrattività del territorio.
Si rivolge ai sistemi economici locali nella loro complessità per sostenerne, a livello di sistema, l'efficienza ed il livello di competitività delle imprese che insistono sul territorio.
Si rivolge inoltre, anche singolarmente, alle imprese localizzate nell'area, che concorrono alla migliore infrastrutturazione del territorio.
Nell'ambito delle attività rivolte al turismo potranno essere previste azioni a carattere istituzionale e/o di sistema per lo sviluppo di una rete per la conoscenza del Veneto, attività di

sostegno allo sviluppo di nuovi prodotti turistici che valorizzino le potenzialità e le varietà del prodotto turistico collegato alla ricchezza delle eccellenze regionali.
Particolare attenzione inoltre verrà rivolta all'attività di promozione degli investimenti esteri in Veneto, con riferimento alle aree industriali e ai cluster produttivi, anche attivando un "servizio di assistenza attiva" agli investitori esteri in sinergia con gli organismi associativi delle categorie economiche e le altre istituzioni competenti in primis i Comuni.

Asse 3 – Microimpresa e artigianato
L'obiettivo dell'Asse è potenziare la capacità di impresa dei "piccoli" per dimensione ma non per qualità dell'attività imprenditoriale, con attenzione specifica al mondo dell'artigianato, delle cooperative e dei consorzi export ma anche alle politiche di rete e di cooperazione fra piccole e microimprese tradizionali e fra di esse e le imprese di maggiore dimensione.
Si rivolge a microimprese di tutti i settori che troveranno in questo Asse misure particolari (come finalità e modalità di erogazione) costruite appositamente per i loro bisogni. Comprende anche le azioni rivolte ai singoli, ma soprattutto progetti di sistema che raggruppano reti di impresa.
Particolare attenzione verrà rivolta all'accompagnamento e sostegno, per tali categorie di impresa, ai processi di internazionalizzazione.

Articolo 4
Quadro finanziario

La Regione del Veneto e le Camere di Commercio del Veneto, nel rispetto dei rispettivi vincoli di bilancio, si impegnano ad allocare le risorse necessarie all'attuazione del presente Accordo all'atto della sottoscrizione delle Convenzioni attuative di cui all'articolo 2.

Articolo 5
Collegio di Indirizzo e Sorveglianza

Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, è istituito un Collegio di Indirizzo e Sorveglianza (d'ora innanzi semplicemente Collegio), composto dal Presidente della Giunta Regionale o da persona da lui delegata, che lo presiede e lo convoca, dagli Assessori regionali competenti e dai Presidenti delle Camere di Commercio aderenti all'Accordo.
Il Collegio valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche realizzate, sulla base delle relazioni e delle attività di monitoraggio e istruttoria predisposte dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 6.
Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogni volta che le parti lo ritengano utile o necessario.
Per la partecipazione al collegio non spetta alcun compenso o rimborso.

Articolo 6
Gruppo di lavoro

Con finalità di supporto al Collegio di cui all'articolo 5 è istituito un apposito Gruppo di lavoro, composto dai dirigenti e funzionari delle direzioni regionali interessate che di volta in volta lo presiedono e dai Segretari Generali delle Camere di Commercio del Veneto aderenti.
Il Gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti:
a) esecuzione, per quanto di competenza, del Programma Promozionale annuale ed eventuali proposte di aggiornamento;
b) monitoraggio dello stato di avanzamento e alla verifica dei risultati finali raggiunti, fornendo al Collegio gli elementi utili alla valutazione dell'andamento dell'Accordo.
Il Gruppo di lavoro svolge le proprie attività nell'ambito di quelle istituzionalmente attribuite ai suoi componenti senza oneri aggiuntivi per la Regione del Veneto.

Articolo 7
Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:
a) rispettare le condizioni concordate ed indicate nel presente Accordo;
b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c) procedere periodicamente alla verifica dell'avanzamento degli interventi e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Collegio;
d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi.

Articolo 8
Durata

Il presente Accordo ha validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato, per pari durata, su espressa richiesta di una delle parti, presentata almeno sei mesi prima della sua naturale scadenza.

Articolo 9
Adesioni future

Al presente Accordo potranno aderire, con l'accettazione da parte regionale, le altre Camere di Commercio del Veneto, su espressa richiesta delle stesse, con le stesse modalità di cui all'articolo 11, ferma restando la durata dell'Accordo, calcolata a partire dalla prima sottoscrizione, di cui all'articolo 8.

Nuove adesioni saranno ammesse solo a partire dalle Convenzioni annuali 2019 e seguenti.

Articolo 10
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 11
Sottoscrizione

L'Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Articolo 12
Registrazione

Il presente Accordo, composto di 12 articoli scritti su n. 8 facciate, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia,

Regione del Veneto _____

Camera di Commercio di Venezia- Rovigo-Delta Lagunare _____

Camera di Commercio di Treviso-Belluno _____

111a9b2f

(Codice interno: 364427)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 186 del 20 febbraio 2018

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica - Provvedimenti (L.R. n. 2/2006 art. 9, L.R. n. 11/2010 art. 3, L.R. n. 27/2003 art. 50).

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone alcune modifiche alle condizioni relative a quattro finanziamenti concessi, ai sensi delle L.R. n. 2/2006 art. 9, n. 11/2010 art. 3 e n. 27/2003 art. 50, con D.G.R. n. 569/2010, D.G.R. n. 642/2010 e D.G.R. n. 1833/2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere.

In particolare, sono stati approvati i seguenti piani di riparto:

- D.G.R. n. 569/2010 "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Pro-gramma di riparto 2010. (L.R. n. 2/2006, art.9)";
- D.G.R. n. 642/2010 "Piano straordinario opere di interesse locale. Programma di riparto 2010. (L.R. n. 11/2010, art. 3);
- D.G.R. n. 1833 del 15/11/2016 "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016. Primo programma di riparto 2016. (L.R. n. 27/2003, art. 50).

In relazione ai sopra indicati programmi di riparto con il presente provvedimento si intende dare riscontro alle istanze di seguito indicate, formulate da quattro beneficiari in merito alla variazione dei termini di rendicontazione finale relativi agli interventi finanziati, ovvero alla conferma dei relativi contributi assegnati:

- Con Deliberazione n. 2015 del 06/12/17 la Giunta Regionale ha confermato a favore del Comune di Teglio Veneto (VE) il contributo di Euro 199.852,40, assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010 e D.G.R. n. 1497 del 20/09/2011, per il completamento di un edificio (già al grezzo), da destinare a magazzino comunale e locali per le associazioni culturali, in luogo della soluzione originaria (oggetto del finanziamento) che prevedeva la costruzione ex novo dello stesso. Con il medesimo provvedimento, in conformità a quanto richiesto dal Comune con nota n. 3907 del 02/08/17 è stato altresì stabilito al 31/12/17 il termine di rendicontazione delle relative spese sostenute. Con successiva nota n. 5642 del 27/10/17, il Comune ha tuttavia segnalato che in relazione al sopra indicato intervento (inserito nel Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale - D.P.C.M 13.10.11), il Dipartimento Ministeriale per gli Affari Regionali in data 23/10/17 ha autorizzato la sopra indicata variazione della soluzione progettuale disponendo la proroga del relativo termine di realizzazione al 09/10/18. In considerazione di quanto disposto dal sopra indicato Dipartimento Ministeriale, tenuto conto di quanto stabilito con D.G.R. n. 1129/15 e con D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i, rilevato inoltre che i lavori in argomento sono stati appaltati, si rende pertanto opportuno, secondo i principi generali di efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo, adeguare il termine di rendicontazione inizialmente stabilito al 31/12/17, alla medesima data del 09/10/18.
- Con Deliberazione n. 797 del 14/05/15, la Giunta Regionale ha autorizzato il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI), a sostituire l'intervento di recupero strutturale e funzionale del centro sociale "Ex Scuole Elementari", con quello riguardante la realizzazione di area a verde e parcheggio nel capoluogo (del costo ammissibile di Euro 215.000,00), confermando il contributo di Euro 200.000,00 assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/10. Con D.G.R. n. 587 del 28/04/2017 è stato prorogato al 31/12/17 il termine per la rendicontazione finale delle opere sopra indicate (inizialmente previsto al 30/06/17 con decreto del Direttore della Sezione LL.PP. n. 614 del 18/06/14). Con nota n. 10506 del 13/12/17 il Comune ha formulato una ulteriore istanza di proroga al 30/04/18, in quanto gli imprevisti eventi atmosferici (neve e pioggia) verificatisi nella prima settimana di dicembre 2017 non hanno consentito di completare la stesa di alcuni materiali (resine e Biostrasse), necessari all'ultimazione dell'intervento. In considerazione delle particolari cause di forza maggiore rappresentate dal Comune si ritiene pertanto opportuno concedere la proroga richiesta, tenuto conto altresì, di quanto disposto all'art. 3 punto 4 D.Lgs 23/06/11, n. 118 e s.m.i.
- Con D.G.R. n. 642 del 09/03/10 è stato assegnato al Comune di S. Pietro in Cariano (VR) un contributo di Euro 397.320,00, a fronte di una spesa ammissibile per lavori, oneri di sicurezza ed IVA pari ad Euro 496.650,00 in relazione al "Miglioramento della sicurezza stradale della frazione di Pedemonte". Con nota n. 14369 del 09/06/17, e

successiva integrazione n. 17291 del 07/07/17 il Comune ha evidenziato come, rispetto al progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 6 del 18/4/11 per l'importo di Euro 496.650,00, le diverse soluzioni progettuali proposte dalle precedenti Amministrazioni comunali, i necessari pareri/autorizzazioni rilasciati dagli Enti competenti nonché la necessità di adottare una specifica variante al PRG (con la quale sono individuate le aree soggette ad esproprio e dichiarata la pubblica utilità dell'opera), abbiano comportato un aumento dei costi dell'intervento oltre allo slittamento delle tempistiche di attuazione. Con la citata nota n. 17291/2017 è stato segnalato infatti che, con deliberazione n. 72 del 24/05/17 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'importo ammissibile di Euro 660.000,00 (superiore al limite di Euro 500.000,00 stabilito dal bando di cui alla D.G.R. n. 1367/09), precisando però che, in sede di aggiudicazione provvisoria lo stesso importo è risultato ridotto ad Euro 481.933,41. Il Comune ha pertanto richiesto che sia comunque confermato il sopra indicato contributo di Euro 397.320,00, precisando che l'intervento è fondamentale per la vivibilità del territorio. Con la medesima nota e successiva integrazione n. 25283 dell'11/10/17 ha inoltre richiesto una proroga del termine di rendicontazione fino al 30/09/18. Per circostanze analoghe a quella sopra evidenziata dal Comune, con D.G.R. n. 1139 dell'01/07/14 la Giunta Regionale, in relazione ad una similare linea di finanziamento, ha stabilito che il costo ammissibile dei lavori vada riferito all'importo dei contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, aumentato dell'IVA, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione. In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto possibile, anche in analogia con quanto già precedentemente disposto dalla Giunta Regionale, confermare a favore del Comune l'ammontare del contributo sopra indicato, in quanto il costo ammissibile dell'intervento risulta ora inferiore al prefissato limite di Euro 500.000,00 stabilito dalla D.G.R. n. 1367/09. A tal proposito, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici rileva che, la graduatoria degli interventi finanziati con la D.G.R. n. 642/2010 risulta esaurita, pertanto la conferma del contributo in argomento non comporta alcun pregiudizio nei confronti degli altri beneficiari. Risulta inoltre possibile autorizzare il differimento al 30/09/18 del termine di rendicontazione finale, in conformità a quanto disposto all'art. 3 punto 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, che consente di superare il termine di cui all'art. 51, comma 2, lettera b) della L.R. n. 39/2001.

- Con D.G.R. n. 1833 del 15/11/16 è stato assegnato al Comune di Rosà (VI) il contributo di Euro 48.510,00 in relazione all'intervento di "Miglioramento della sicurezza stradale e mobilità sostenibile della Piazza S. Anna" a fronte di una spesa ammissibile per lavori, oneri per la sicurezza ed IVA pari ad Euro 99.000,00. Con nota n. 17721 del 15/11/17 il Comune ha trasmesso la documentazione di contabilità finale ai fini dell'erogazione del saldo, dalla quale è emerso che, con D.G.C. n. 216 del 31/10/16 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento del costo ammissibile di Euro 242.412,50, superiore al limite di Euro 200.000,00 stabilito dal Bando di cui alla D.G.R. n. 905 del 14/06/16, ma che la spesa ammissibile effettivamente rendicontata risulta pari ad Euro 196.975,90. Con nota n. 18616 del 30/11/16, il Comune ha precisato che il citato aumento è dovuto alle richieste formulate dall'Ente gestore della strada S.P. 97 che interessa l'ambito dell'intervento, precisando inoltre che alcune spese sono state erroneamente inserite nella voce "Lavori" del Quadro Economico dell'intervento anziché fra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione". In relazione alla medesima linea di finanziamento, ma con riferimento ai contributi assegnati ai sensi del precedente bando approvato con D.G.R. n. 1069 del 05/06/12, si evidenzia che, al fine di superare alcune problematiche sorte in sede di gestione dei contributi relativamente alla individuazione del costo dei lavori che, al lordo di oneri per la sicurezza ed IVA deve risultare non superiore ad Euro 200.000,00, con D.G.R. n. 1139 dell'01/07/14 è stato stabilito che detto costo vada riferito all'importo dei contratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, aumentato dell'IVA, tenuto conto anche di eventuali atti aggiuntivi e/o atti di sottomissione. In relazione a quanto sopra, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici ritiene pertanto possibile confermare a favore del Comune l'ammontare del contributo sopra indicato, in quanto il costo ammissibile dell'intervento risulta inferiore al prefissato limite di Euro 200.000,00 stabilito dalla D.G.R. n. 905/16 e considerato altresì che la conseguente variazione del punteggio attribuito all'atto dell'assegnazione del citato contributo (da 13 ad 11 punti) non comporta alcun pregiudizio nei confronti degli interventi non finanziati.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente deliberazione, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, incaricando la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTI il D.Lgs. 33/2013 ed il D.Lgs 97/2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la D.G.R. n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto n. 36 del 31 agosto 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Teglio Veneto (VE) a rendicontare entro il 09/10/18 le spese sostenute in relazione all'intervento di "Completamento di un edificio da destinare a magazzino comunale e locali per le associazioni culturali", beneficiario di un contributo di Euro 199.852,40, assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010 e D.G.R. n. 1497 del 20/09/2011 e successiva modificazione disposta con D.G.R. n. 2015 del 06/12/17;
2. di autorizzare il Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a rendicontare entro il 30/04/18 le spese sostenute in relazione alla "Realizzazione di area a verde e parcheggio nel capoluogo", beneficiario di un contributo di Euro 200.000,00 assegnato con D.G.R. n. 569 del 02/03/2010;
3. di confermare a favore del Comune di San Pietro in Cariano (VR), per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di Euro 397.200,00 assegnato con D.G.R. n. 642 del 09/03/10 in relazione al "Miglioramento della sicurezza stradale della frazione di Pedemonte", stabilendo altresì che la rendicontazione delle relative spese deve essere effettuata entro il 30/09/18;
4. di confermare a favore del Comune di Rosà (VI), per le motivazioni espresse in narrativa, il contributo di Euro 48.510,00 assegnato con D.G.R. n. 1833 del 15/11/16 in relazione al "Miglioramento della sicurezza stradale e mobilità sostenibile della Piazza S. Anna";
5. di richiamare, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, in relazione agli interventi di cui al punto 1, le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento, qualora previsto, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, incaricando la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di valutarne la necessità di eventuale modifica;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364428)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 187 del 20 febbraio 2018

L.R. 25/10/2001 n. 29. Destinazione delle risorse in favore della Società Veneto Strade S.p.A per le spese di funzionamento e per il personale per l'anno 2018.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si demanda alla struttura competente l'adozione dell'atto di impegno di spesa a favore della Società Veneto Strade S.p.A, costituita ai sensi della L.R. n. 29/2001, per le spese di funzionamento e per il personale per l'anno 2018.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

1. di demandare al Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica l'adozione, con proprio atto, dell'impegno di spesa a favore di Veneto Strade S.p.A., per le spese di funzionamento e per il personale per l'anno 2018 della Società medesima, per l'importo di Euro 13.150.000,00, sul capitolo n. 45902, denominato "Finanziamento delle spese di funzionamento e degli oneri finanziari della Società di Capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle reti stradali (art. 6, L.R. 25.10.2001, n. 29, art. 34, L.R. 16/02/2010, n. 11), art. 011 "trasferimenti correnti a altre imprese partecipate" classificazione di V livello del piano dei conti integrato U.1.04.03.02.001, per l'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, approvato con L.R. 29/12/2017, n. 47, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'erogazione dell'importo sarà effettuata nel corso del corrente esercizio 2018, con obbligo di rendicontazione delle spese sostenute da presentare entro il 31.12.2019;

2. di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la verifica degli atti di rendicontazione di cui al precedente punto 1);

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364429)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 188 del 20 febbraio 2018

Recesso della Regione del Veneto dall'Associazione "Città murate del Veneto". (L.R. n. 15 del 16/06/2003).

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il recesso della Regione del Veneto dall'Associazione "Città murate del Veneto" alla quale era stata stabilita l'adesione, in qualità di socio ordinario, con D.G.R. n. 2628 del 7 agosto 2006.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'Associazione "Città murate del Veneto", istituita con il patrocinio della Regione del Veneto con atto notarile del 15 gennaio 1997, come indicato nello Statuto, svolge la propria attività nell'ambito della promozione delle attività volte alla conoscenza, tutela, salvaguardia, conservazione e valorizzazione di tali realtà urbane.

Con D.G.R. n. 2628 del 7 agosto 2006, la Regione del Veneto, già socio onorario dell'Associazione, ha stabilito la propria adesione, a seguito di richiesta del Presidente dell'Associazione stessa, in qualità di socio ordinario, designando, quale rappresentante regionale, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale dallo stesso delegato e impegnando sul capitolo di spesa n. 3030 dell'esercizio finanziario in corso, la quota di adesione e la quota annuale per il 2006. Le quote annuali fino all'anno 2011 compreso, sono state successivamente impegnate ed erogate mediante Decreto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, incaricato con la medesima deliberazione.

Come evidenziato nella citata D.G.R. n. 2628/2006, oltre alle considerazioni sulla rilevanza delle attività promosse dall'Associazione, la scelta di aderire alla stessa, veniva motivata, nello specifico, dall'opportunità di operare un coordinamento con le azioni di finanziamento messe in atto dalla L.R. n. 15 del 16 giugno 2003 "Norme per la tutela e valorizzazione delle Città murate del Veneto". La relativa linea di spesa, finalizzata all'erogazione di contributi per la redazione degli studi di fattibilità e dei conseguenti interventi sui beni di proprietà o gestione comunale, inerenti le cinte murarie, le fortificazioni ad esse collegate e gli spazi urbani connessi, è stata finanziata fino al 2008, mentre i relativi interventi risultano da tempo conclusi.

Negli anni successivi al 2011, sia per carenza di risorse, sia per il venir meno dell'interesse a mantenere la partecipazione all'Associazione "Città murate del Veneto" in considerazione della conclusione dei programmi regionali di finanziamento ai sensi della L.R. n. 15/2003, la quota associativa non risulta sia più stata versata.

Per tali ragioni, anche in riferimento alla nota della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 378984 in data 5 ottobre 2016, con la quale veniva chiesto di comunicare lo stato delle procedure di propria competenza relative alle associazioni, fondazioni, osservatori o altri enti e istituzioni di diritto privato di cui alla ricognizione attuata con D.G.R. n. 20/INF del 26 aprile 2016, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Lavori Pubblici, indicata quale struttura competente, ritenendo opportuno avviare la procedura di recesso dall'Associazione "Città murate del Veneto", ha provveduto a richiedere, con nota prot. n. 400474 in data 18 ottobre 2016, l'eventuale sussistenza dell'interesse al subentro nella competenza da parte dell'Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale, prima di assumere la prevista iniziativa. Nel riscontro di tale nota da parte della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport in data 15 novembre 2016 con prot. n. 445451, è stata comunicata l'assenza di interesse al subentro prospettato.

Alla luce sia delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 20/INF del 26 aprile 2016 e nella successiva D.G.R. n. 46/INF del 6 dicembre 2016, sia della situazione sopra illustrata, si ritiene di proporre il recesso della Regione Veneto dall'Associazione "Città murate del Veneto", dando mandato al Dirigente dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'attuazione dei conseguenti atti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 15 del 16 giugno 2003;

VISTA la D.G.R. n. 2628 del 7 agosto 2006;

VISTE le D.G.R. n. 20/INF del 26 aprile 2016 e n. 46/INF del 6 dicembre 2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. O della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senzi rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di disporre il recesso della Regione del Veneto dalla partecipazione all'Associazione "Città murate del Veneto", in qualità di socio ordinario;

2. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. di comunicare il recesso alla Segreteria dell'Associazione "Città murate del Veneto";

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP. dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 365063)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 189 del 20 febbraio 2018

Consiglio generale dei soci della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 1 marzo 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Partecipazione al Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 1 marzo 2018 con all'ordine del giorno: 1. Approvazione del verbale del Consiglio Generale del 9 novembre 2017; 2. Approvazione del Bilancio preventivo 2018 e relativa relazione sull'attività programmata; 3. Presa d'atto delle dimissioni del Violino di fila Sonia Domoustchieva a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per Violino di Fila; 4. Presa d'atto delle dimissioni del Secondo Contrabbasso Giorgia Pellarin a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per primo Violoncello; 5. Comunicazioni del Vicepresidente: - Aggiornamento sullo stato delle controversie legali, - Protocollo d'intesa tra Teatro Verdi e Orchestra di Padova e del Veneto, - Iniziativa Summer Academy, - Iniziativa di cooperazione con il Conservatorio; 6. Varie ed eventuali.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) con sede a Padova.

L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.) operante nel Veneto.

La Fondazione, ente partecipato della Regione, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.

La Fondazione, con nota dell'8.02.2018 acquisita al protocollo regionale il 9.02.2018 al n. 50760, ha convocato il Consiglio generale dei Soci, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 1 marzo 2018, alle ore 16.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale del Consiglio Generale del 9 novembre 2017;

2. Approvazione del Bilancio preventivo 2018 e relativa relazione sull'attività programmata;

3. Presa d'atto delle dimissioni del Violino di fila Sonia Domoustchieva a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per Violino di Fila;

4. Presa d'atto delle dimissioni del Secondo Contrabbasso Giorgia Pellarin a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per primo Violoncello;

5. Comunicazioni del Vicepresidente:

- Aggiornamento sullo stato delle controversie legali,
- Protocollo d'intesa tra Teatro Verdi e Orchestra di Padova e del Veneto,
- Iniziativa Summer Academy,
- Iniziativa di cooperazione con il Conservatorio;

6. Varie ed eventuali.

Al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della riunione del Consiglio Generale del 9 novembre 2017 che riassume quanto riferito dal Vicepresidente in ordine all'attività dell'Orchestra, allo stato dell'arte delle cause legali in corso e alla programmazione di nuove assunzioni, nonché degli orientamenti espressi dai soci.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il bilancio preventivo 2018, che viene presentato in pareggio, e la relativa relazione sull'attività programmata.

In relazione al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto del pensionamento di due orchestrali e della contestuale indizione dei concorsi per Violino di Fila e per primo Violoncello.

In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Vicepresidente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;

Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Vista la nota dell'8.02.2018 della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto di convocazione del Consiglio generale acquisita al protocollo regionale il 9.02.2018 al n. 50760;

Visto il verbale del Consiglio generale della Fondazione del 9 novembre 2017 trasmesso alla Direzione Beni Attività culturali e Sport il 15.02.2018 acquisito al protocollo regionale il 15.02.2018 al n. 59583;

Vista la proposta di Bilancio preventivo 2018 e la relativa relazione sull'attività programmata trasmesse alla Direzione Beni Attività culturali e Sport il 15.02.2018 acquisite al protocollo regionale il 15.02.2018 al n. 59583;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2. di prendere atto della convocazione del Consiglio generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il giorno 1 marzo 2018 con il seguente ordine del giorno:

   1. Approvazione del verbale del Consiglio Generale del 9 novembre 2017;
   2. Approvazione del Bilancio preventivo 2018 e relativa relazione sull'attività programmata;
   3. Presa d'atto delle dimissioni del Violino di fila Sonia Domoustchieva a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per Violino di Fila;
   4. Presa d'atto delle dimissioni del Secondo Contrabbasso Giorgia Pellarin a seguito pensionamento e contemporanea indizione di concorso per primo Violoncello;
   5. Comunicazioni del Vicepresidente:
      - Aggiornamento sullo stato delle controversie legali,
      - Protocollo d'intesa tra Teatro Verdi e Orchestra di Padova e del Veneto,
      - Iniziativa Summer Academy,
      - Iniziativa di cooperazione con il Conservatorio;

6. Varie ed eventuali.

3. di prendere atto che al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;

4. per il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto del verbale della riunione del Consiglio Generale del 9 novembre 2017 che riassume quanto riferito dal Vicepresidente in ordine all'attività dell'Orchestra, allo stato dell'arte delle cause legali in corso e alla programmazione di nuove assunzioni, nonché degli orientamenti espressi dai soci;

5. per il secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di approvare il bilancio preventivo 2018, che viene presentato in pareggio, e la relativa relazione sull'attività programmata;

6. per il terzo e il quarto punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, di prendere atto del pensionamento di due orchestrali e della contestuale indizione dei concorsi per Violino di Fila e per primo Violoncello;

7. per il quinto punto all'ordine del giorno del Consiglio generale, si propone di prendere atto di quanto verrà comunicato dal Vicepresidente;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364397)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 190 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 37, proroga al 2018 la sospensione - già disposta per il 2016 dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e poi prorogata per il 2017 con l'art.1, comma 42, lett. a) della l. n. 232 del 2016 - dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. In questi termini il blocco del potere impositivo regionale, ivi inclusi i tributi propri autonomi, disposto senza un particolare motivo se non quello, meramente politico (con ciò violando l'autonomia della politica impositiva regionale), di "*contenere il livello complessivo della pressione tributaria*" si pone in violazione del corretto esercizio della funzione statale di coordinamento di cui all'art.117, III comma, e dell'art. 119, Cost. in particolare , laddove prevede, dopo aver affermato che Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome, che questi *"[s]tabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario*". Infatti, il blocco del potere impositivo protratto per il terzo anno consecutivo determina una palese violazione delle suddette disposizioni, dal momento che il blocco del potere regionale di "stabilire e applicare" viene disposto dal suddetto intervento statale di coordinamento con una motivazione priva di proporzionalità, con violazione quindi anche dell'art. 3 della Costituzione e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione ridonda sull'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione dal momento che proprio la possibilità di continuare a garantire adeguati servizi è preclusa dall'impossibilità di un autonomo sforzo fiscale aggiuntivo, con quindi una ricaduta evidente sull'autonomia finanziaria regionale.

L'articolo 1, comma 70, rifinanzia, ma solo per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni relative alle funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Si tratta di funzioni che con il processo di riordino delle Province sono state assegnate alle Regioni con l'art.1, comma 947 della legge n. 208 del 2015, "*a decorrere dal 1º gennaio 2016"*.

In relazione a questa complessa e delicata funzione che è stata attribuita stabilmente alle Regioni in forza dell'attuazione dell'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione impugnata prevede un mero finanziamento *una tantum*, limitato esclusivamente all'anno 2018.

E' evidente la contraddizione tra l'attribuzione di una assegnazione "*a decorrere dal 2016*" e un finanziamento limitato a una sola annualità.

In questi termini la disposizione impugnata non consente alle Regioni la possibilità di una programmazione stabile del servizio a favore degli alunni con disabilità.

E' palese, infatti, che un finanziamento individuato nella forma del contributo *una tantum*, senza alcun impegno per gli anni successivi, impedisce una adeguata strutturazione del servizio. Risulta quindi violato l'art.119, e in soprattutto il V comma, nella parte in cui afferma il principio del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite agli enti territoriali. Dal momento che l'ambito cui si riferisce il finanziamento è quello dei servizi ai disabili, viene violato anche l'art. 38, terzo e quarto comma, Cost., poiché in assenza di certezza di risorse, non è possibile una programmazione pluriennale del servizio, determinandosi altresì una violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali violazioni ridondano con tutta evidenza sulla competenza legislativa regionale in materia di assistenza sociale di cui all'art. 117, III e IV comma, dal momento che la legislazione regionale, in assenza di una stabilità del contributo, non è in grado di disciplinare adeguatamente la materia e su quella amministrativa di cui all'art.118 Cost., dal momento che, a cascata, la funzione amministrativa regionale non può essere efficacemente organizzata. Inoltre, le stesse risorse stanziate per il 2018 non solo impediscono, come detto, una proiezione stabile del finanziamento sugli esercizi successivi, ma altresì coprono a malapena la metà del fabbisogno riscontrato a livello nazionale dal Governo, che è pari a 112 milioni. In ciò si conferma

ulteriormente la violazione dell'art. 119 della Costituzione, dal momento che la disposizione impugnata, così come è strutturata, vanifica l'obbligo che la Corte costituzionale, con la sent. n. 205 del 2016, su ricorso della regione Veneto, ha imposto al legislatore, per cui le risorse stabilmente tagliate alle Province e alle Città metropolitane per le loro funzioni e incamerate dallo Stato avrebbero dovuto essere stabilmente riassegnate agli enti subentranti nell'esercizio delle stesse funzioni.

L'articolo 1, comma 71, interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

La norma prevede, in dettaglio, la possibilità che le risorse del Fondo per l'adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di "mobilità sostenibile" per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

Tuttavia per la definizione delle modalità di utilizzo della suddetta quota di risorse del Fondo, la norma rinvia all'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e finanze, senza che sia prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

Alla luce della sentenza n. 211 del 2016, con la quale la Corte costituzionale ha stabilito che i criteri di riparto del Fondo per l'adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono legittimamente essere determinati da un decreto ministeriale, solo previa intesa con le Regioni, si deve ritenere che valgano anche nel caso di specie i principi affermati nella citata sentenza.

Infatti, poiché tale finanziamento interviene in un ambito di competenza regionale, il rispetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte, attraverso la previsione di una Intesa, nei processi decisionali concernenti il riparto delle suddette risorse. La norma impugnata, pertanto, si pone in contrasto con gli articoli 5 e 120 della Costituzione, sul principio di leale collaborazione, dal momento che non dispone tale coinvolgimento, violando di conseguenza l'autonomia legislativa e amministrativa regionale di cui gli artt. 117, III e IV comma, e 118, dal momento che interviene in una materia attinente al trasporto pubblico locale prevendendo tuttavia che le risorse del Fondo siano unilateralmente ripartite con decreto ministeriale. Risulta inoltre violato anche l'art.119 della Costituzione, poiché secondo la giurisprudenza costituzionale, la possibilità di istituire e ripartire fondi statali a destinazione vincolata rivolti agli enti territoriali, è subordinata alla previsione del coinvolgimento delle Regioni.

L'articolo 1, comma 499, prevede l'istituzione, tramite la riforma dell'articolo 13 del d. lgs. n. 228 del 2001, dei cd. "distretti del cibo", tuttavia, per la disciplina degli interventi diretti a sostenere la creazione e il consolidamento di tali distretti il quinto comma del novellato articolo 13 rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma solo sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Pertanto, in questi termini, nella misura in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni attraverso una Intesa per la emanazione del suddetto Decreto, la norma, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, si dimostra lesiva del riparto di competenze di cui agli artt. 117, III e IV comma, 118, nonché degli artt. 5 e 120 Cost. sul principio di leale collaborazione, dal momento che l'ambito materiale cui attengono le suddette norme è relativo a materie come "agricoltura" e "alimentazione", che rientrano rispettivamente nella potestà legislativa residuale e concorrente di cui al quarto e terzo comma dell'art. 117 Cost. Inoltre, si determina altresì, in assenza della previsione di una Intesa riguardo al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la violazione dell'art.119 Cost., dal momento che il decreto, attenendo anche al riparto di risorse finanziarie e intervenendo in ambiti materiali rimessi alla competenza delle Regioni, realizza una forma di intervento finanziario non riconducibile ad alcuna della modalità costituzionalmente consentite dal suddetto art. 119 Cost.

L'articolo 1, comma 679, stabilisce maggiori oneri per i rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni pubbliche, a carico del bilancio statale complessivamente rideterminati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con quindi un incremento a decorrere dagli anni 2017 e 2018, determinando un incremento retributivo, pari al 3,48% a decorrere dal 2018, che è destinato ad essere applicato al comparto delle regioni e degli enti del servizio sanitario in forza, fra l'altro, dell'art. 48, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 e in base all'art.1, comma 469 della legge n. 208 del 2015. Il comma 682 stabilisce poi che: "*Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001*". Il successivo comma 683 del medesimo articolo 1, prevede che "*Le disposizioni recate dal comma 682 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale*". In

tal modo è stato stabilito un incremento dei costi contrattuali del 3,48%, che per le Amministrazioni centrali si è tradotto in un significativo aumento, delle risorse stanziate a regime, come disposto dall'art. 1, comma 679, prima richiamato; tale percentuale di incremento è la base per il rinnovo degli altri contratti pubblici, ivi compresi quelli della sanità, senza però che alle amministrazioni regionali sia assegnato alcuno stanziamento aggiuntivo. In questi termini le norme impugnate si pongono in violazione degli artt. 3, 32, 81, 97, 117, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione. Esse infatti pur stabilendo un incremento del contratto superiore a quello prima previsto, non dispongono alcun incremento del fabbisogno del Fondo Sanitario Nazione, dal momento che questo, pur essendo chiamato a finanziare i maggiori oneri per il rinnovo del contratto Sanità, non è stato adeguato negli stanziamenti. A fronte delle risorse necessarie per il corretto funzionamento del SSN e la relativa garanzia dei Lea, le disposizioni impugnate impongono un nuovo e maggiore onere, con violazione quindi anche dell'art.81 Cost., stimato dal comparto regionale in circa 700 ml a decorrere dal 2018, incompatibile con la capienza del Fondo sanitario a legislazione vigente. In questi termini le suddette disposizioni violano l'art.3 della Costituzione perché l'incremento al 3,48% (rispetto al precedente stabilito nella misura dell'1,45% e in base al quale era parametrato anche il livello del finanziamento del FSN) dei costi contrattuali per le Amministrazioni statali viene compensato da un incremento di stanziamento di risorse mentre nessun ulteriore stanziamento viene invece previsto per il medesimo incremento che ricade sul Fondo sanitario nazionale. E' quindi palese, nel raffronto con il *tertium comparationis* dato dall'art.1, comma 679, che la norma derivante dal combinato disposto dei successivi commi 682 e 683 determina una rottura della coerenza dell'ordinamento, giungendo a disciplinare in modo diverso situazioni ragionevolmente uguali. E' stato inoltre violato il principio (affermato dalla Corte costituzionale nelle sentt. n. 197 del 2017 e 275 del 2016) sulla "*certezza delle disponibilità finanziarie per il soddisfacimento"* del diritto alla salute e pertanto le disposizioni impugnate si pongono in conflitto anche con l'art. 97 della Costituzione. Le suddette violazioni degli artt. 3 e 97 Cost. ridondano palesemente sulla autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regioni in materia di assistenza sanitaria e socio sanitaria loro riconosciuta ai sensi degli artt. 117, III e IV, sul piano legislativo e ai sensi dell'art.118, I comma, sul piano amministrativo: alle Regioni, infatti, non rimane altra possibilità che tagliare i servizi, al punto da non riuscire a garantire i Lea, per poter finanziare il rinnovo dei contratti, e in questi termini la disposizione impugnata si pone in violazione anche dell'art. 32 della Costituzione, con ridondanza sulla competenze regionali in materia di sanità, non consentendo alle Regioni di erogare i relativi servizi e granire i Lea in termini adeguati. Infine, anche poiché il tradizionale Patto della Salute, una volta scaduto quello 2014/2016, non è nemmeno stato più rinnovato, è del tutto mancata una adeguata concertazione con le Regioni, con violazione quindi degli art 5 e.120 Cost. sul principio di leale collaborazione; l'aumento contrattuale, infatti, da un lato è stato deciso unilateralmente dal Governo, che, dall'altro, ne ha però poi posto integralmente a carico del FSN il relativo finanziamento, sempre senza alcuna concertazione.

L'articolo 1, comma 778, stabilisce che: "*Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»."

In questi termini la suddetta disposizione dispone l'ennesimo rinvio, dal 2019 al 2020, dell'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal d.lgs. n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009. Nello specifico la norma interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del suddetto decreto legislativo relativi rispettivamente alle nuove modalità di determinazione dell'addizionale regionale Irpef, alla nuova configurazione della compartecipazione Iva basata sulla territorialità della riscossione del gettito, sulla soppressione di talune categorie di trasferimenti statali e, infine, all'istituzione di un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese Lep. In questi termini si è in presenza di un rinvio statale che ormai si è protratto dal 2013 al 2020, in assenza di una valida ragione che lo possa giustificare, al punto da indurre a ritenere che tale ulteriore proroga sia destinata a prostrarsi *sine die*, dimostrando una chiara volontà statale di determinare una situazione di permanente inattuazione dell'art.119 della Costituzione riguardo alla autonomia finanziaria delle Regioni. La norma pertanto si pone in violazione degli artt. 119 Cost.,

perché l'autonomia finanziaria delle regioni è compromessa dall'inattuazione del d. lgs. n.68 del 2011, dell'art. 5 Cost., perché è compito della Repubblica adeguare la propria legislazione alle esigenze della autonomia, dell'art. 3 Cost. perché il rinvio ormai ripetuto dal 2011 non corrisponde ad alcuna effettiva riforma intervenuta nell'ambito della finanza regionale che possa effettivamente giustificarlo; la ridondanza sull'autonomia regionale di tale violazione è peraltro evidente, dal momento che il procastinato mantenimento di un sistema di finanza sostanzialmente derivata compromette la possibilità di un esercizio efficace delle funzioni costituzionalmente assegnate alle Regioni. Risulta altresì violato l'invito alla collaborazione tra Stato e Regioni, auspicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2017, sulla necessità di attuare l'art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009, poi tradotto appunto nelle disposizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 68/2011, di cui si stabilisce ora l'ennesimo rinvio di attuazione. Pertanto la norma si pone in violazione del combinato disposto degli artt. 117, II comma sui Lea e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. dal momento che le Regioni, in sede di parere sul disegno di legge di bilancio 2018 avevano richiesto di sopprimere la norma di rinvio dell'attuazione del d. lgs. n. 68 del 2011.

L'articolo1, comma 1072, rifinanzia il *Fondo* *per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese*, istituito dall' dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (già impugnato dalla regione Veneto con il ricorso reg. ric. n. 19 del 2017). Il rifinanziamento viene disposto per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. La medesima disposizione elenca gli specifici **settori di spesa** tra cui ripartire le risorse oggetto di rifinanziamento: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, la stessa disposizione mantiene ferma, in relazione alla procedura di ripartizione delle risorse, quanto previsto dal secondo, terzo e quarto periodo del ricordato art.1, comma 140, ovvero, per quanto qui interessa, che per i programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato si procede al riparto delle risorse tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposti al parere parlamentare, ma senza alcun coinvolgimento delle Regioni. Rispetto all'elenco originario, contenuto nell'art.1, comma 140, della legge di bilancio 2017 dei settori di spesa, in quello ora rifinanziato non risulta più nominata la "riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie", l'"informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria" viene ampliata in "digitalizzazione delle amministrazioni statali" e al settore "investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" si toglie la specificazione relativa alle città metropolitane e i comuni capoluogo, per ricomprendere tutte le periferie. Infine, risulta introdotto il nuovo settore di spesa "potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso". In questi termini il Fondo è destinato a finanziare programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, ma che intervengono anche e soprattutto in settori che investono direttamente le competenze concorrenti delle Regioni, senza però che sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni nell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'utilizzo del suddetto fondo, all'individuazione degli interventi da finanziare, alla definizione dei relativi importi e alle modalità di utilizzo dei contributi. In particolare, gli interventi finanziabili incidono e/o interferiscono - salvo quelli inerenti alla "digitalizzazione delle amministrazioni statali" (lett. h) e al "potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso" (lett. m) - su materie sicuramente di competenza concorrente come la "ricerca scientifica e tecnologica", "grandi reti di trasporto e di navigazione", "governo del territorio", "protezione civile", "edilizia scolastica", se non addirittura di competenza residuale regionale come il trasporto pubblico locale. Ciò vale sicuramente per gli ambiti previsti dalle: lett. a) (trasporti, viabilità); lett. b) (mobilità sostenibile e sicurezza stradale); lett.c) (infrastrutture relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione); lett. d) (ricerca); lett. e) (quanto alla difesa del suolo e dissesto idrogeologico); f) (in relazione alla edilizia scolastica e a quella sanitaria); lett.i) (prevenzione del rischio sismico), lett. l) (investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie). E' evidente quindi che l'intervento normativo statale struttura, abilitando le amministrazioni centrali a presentare i relativi progetti, un'avocazione in sussidiarietà di attribuzioni spettanti alle Regioni, in quanto connesse a materie rimesse alla competenza concorrente e addirittura residuale delle Regioni. Tuttavia, tale intervento normativo disattende completamente i presupposti che soli, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, rendono legittima la suddetta chiamata in sussidiarietà. In questi casi il rispetto del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione si pone come vera e propria condizione di validità della legge statale invasiva della competenza legislativa regionale. Pertanto, dal momento che in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuati gli interventi da finanziare, i relativi importi e, se necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni, si determina la violazione degli artt. 117, III e IV comma e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Inoltre, si determina altresì, in assenza della previsione di una Intesa riguardo ai suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la violazione dell'art.119 Cost., dal momento che le disposizioni impugnate strutturano, nella misura in cui attengono a ambiti materiali rimessi alla competenza delle Regioni, forme di finanziamento non riconducibili ad alcuna della modalità costituzionalmente consentite dal suddetto art. 119 Cost.

L'articolo 1, comma 1079, disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli

enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. Il successivo comma 1080 disciplina i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1082 e 1083, stabilendo che i suddetti criteri siano definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni. I successivi commi, dal numero 1081 al 1084 disciplinano ulteriori aspetti della procedura. In questi termini, i commi 1079 e 1080, nella misura in cui non prevedono, nel loro combinato disposto, nell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alcun coinvolgimento delle Regioni, si pongono in violazione degli artt.117, III comma, 118, 119 nonché degli art. 5 e 120 Cost. sul principio di leale collaborazione perché estromettono le Regioni dai procedimenti di determinazione dei criteri ai fini dell'erogazione dei contributi necessari alla realizzazione dei medesimi interventi, nonostante l'ambito materiale dell'intervento di finanziamento attenga senz'altro a una materia, la messa in sicurezza degli edifici, che, come esplicitamente riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 189 del 2015, attiene a vari ambiti "*di competenza statale e regionale (fra cui la tutela dell'ambiente, il governo del territorio, la protezione civile, l'ordinamento della comunicazione, la tutela della salute), ma essenzialmente riconducibili a lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del territorio"*. Le disposizioni impugnate, infatti, se, da un lato, istituiscono un fondo statale a destinazione vincolata in un ambito materiale dove si realizza una concorrenza di competenze, dall'altro non prevedono alcuna forma di concertazione con le Regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diretto a determinare i criteri di accesso al fondo stesso.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 37; 70; 71; 499; 679; 682; 683; 778; **1072**; 1079 e 1080 della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, per violazione degli articoli 3, 32, 38, III e IV comma, 81, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. prof. Luca Antonini del Foro di Treviso e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m), e 54 dello Statuto;

- visto l'art. 2, comma 2, lett. m), l.r. 31.12.2012, n. 54;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

- vista la DGR n. 2472 del 23 dicembre 2014

delibera

1. di autorizzare il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 37; 70; 71; 499; 679; 682; 683; 778; **1072**; 1079 e 1080 della **legge 27 dicembre 2017, n. 205**, (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*), pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 62, per violazione degli articoli 3, 32, 38, III e IV comma, 81, 97, 117, II, III e IV comma, 118, 119 Cost., nonché 5 e 120 Cost. per violazione del principio di leale collaborazione;

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, all'avv. prof. Luca Antonini del Foro di Treviso e all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di dare atto che le spese di patrocinio previste nel presente provvedimento sono determinabili secondo quanto previsto dall'art. 2230 del codice civile e dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 e saranno impegnate con separato provvedimento dell'Avvocato Coordinatore;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364392)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 191 del 20 febbraio 2018

Affidamento della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e del complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nel prendere atto delle risultanze dell'istruttoria e delle valutazioni espresse dalla Commissione appositamente nominata di cui alla DGR n. 1855 del 14/11/2017, viene disposto l'affidamento con lo strumento dell'*in house providing*, per un periodo di anni 15, a favore della Immobiliare Marco Polo srl (società partecipata in modo totalitario dalla Regione del Veneto), della gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" e della "Rocca di Monselice" di proprietà regionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con atto di compravendita del 18 ottobre 1994 l' Istituto Regionale Ville Venete (Irvv) ha acquisito, in nome e per conto della Regione del Veneto, la parte del complesso monumentale di "Villa Contarini" denominato "Foresterie Vecchie" sito in Piazzola sul Brenta (PD).

Nel 2004 la Fondazione E. Ghirardi, proprietaria delle rimanenti porzioni del complesso monumentale di "Villa Contarini", ha manifestato all'Irvv e alla Regione del Veneto la propria volontà di cessione dell'intero complesso monumentale. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Irvv n. 1 del 3 febbraio 2005 veniva deliberata l'acquisizione, in nome e per conto della Regione del Veneto, dalla Fondazione E. Ghirardi della totalità del "Complesso Monumentale di Villa Contarini"; la Giunta Regionale del Veneto, nella seduta dell'11 marzo 2005, approvava tale provvedimento dell'Istituto Regionale Ville Venete.

In data 12 maggio 2005 veniva sottoscritto l'atto di compravendita tra Istituto Regionale Ville Venete, che agiva in nome e per conto della Regione del Veneto e la Fondazione E. Ghirardi.

Dal 2005 al 2008 l'attività di gestione e manutenzione del complesso monumentale di Villa Contarini è stato affidato alla società California s.r.l., società totalmente controllata dalla Fondazione, a cui è subentrato, in data 18 luglio 2005, l'IRVV in qualità di committente. Successivamente, con DGR n. 1912/2008 l'Amministrazione regionale deliberava di assumere la gestione per tre anni del complesso di Villa Contarini tramite la società Immobiliare Marco Polo srl, sottoscrivendo una convenzione con atto repertorio Ufficiale Rogante del Veneto n. 23342 del 2 luglio 2009. Con DGR n. 1610/2011, veniva nuovamente affidata alla società Immobiliare Marco Polo srl la gestione del compendio con la sottoscrizione di un contratto di servizio per i successivi tre anni (atto a repertorio Ufficiale Rogante Regione del Veneto n. 26806 del 10 novembre 2011); nel 2014, infine, con la DGR n. 2036/2014 è stato rinnovato l'affidamento per una durata di ulteriori tre anni, avviando quindi l'attuale gestione ora in fase di scadenza.

La Regione del Veneto è inoltre proprietaria del complesso monumentale della "Rocca di Monselice", giusta contratto di compravendita Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep. 67848 n. raccolta 23978 in data 24 marzo 1982 e atto di assegnazione di beni ai soci Notaio Francesco Ruggeri in Venezia n. rep. 29668 n. raccolta 12246 in data 23 dicembre 1985, già appartenente alla Fondazione Cini, acquisito ai sensi della L.R. n. 25/81 al fine di garantirne la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico.

Il compendio immobiliare della Rocca di Monselice, con l'entrata in vigore della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43, è stato affidato in gestione alla Società Rocca di Monselice S.r.l., di cui erano soci, in parti uguali, la Regione del Veneto e il Comune di Monselice, a seguito dell'uscita dalla compagine societaria della Provincia di Padova e della relativa cessione delle quote di propria competenza ai restanti soci, nell'esercizio 2015.

L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale fosse autorizzata alla fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l., affidando alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.

La DGR n. 324 del 22/03/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016" ha stabilito di procedere con la

fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., nell'ottica di proseguire con i processi di razionalizzazione avviati nell'ambito delle partecipazioni regionali detenute in società che svolgono attività analoghe o similari, allo scopo del contenimento dei costi di funzionamento e al fine di aggregare società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Immobiliare Marco Polo srl ha come oggetto sociale esclusivo, tra l'altro, l'acquisto, il restauro e la valorizzazione di terreni e fabbricati, nonché la gestione di immobili, giusta statuto approvato nell'assemblea dei soci del 17/05/2017 in atti del Notaio Alberto Gasparotti Rep. n. 31573 Racc. n. 17962, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia

L'Amministrazione regionale, con DGR n. 1712 del 24/10/2017 ha incaricato, ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, di proporre domanda di iscrizione della società Immobiliare Marco Polo srl nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

Viste le linee guida n. 7 approvate dall'ANAC con deliberazione n. 235 del 15/02/2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nel suddetto elenco e precisano che sino alla data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici.

Preso atto che, come indicato nel comunicato del Presidente ANAC in data 29/11/2017, è stata prorogata al 15/01/2018 la data di avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016 e con nota del 19/2/2018 prot. n. 63602 del Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazione Societarie si è preso atto che in data 8/2/2018 è avvenuta la presentazione dell'istanza per l'iscrizione nell'Elenco delle società "in house" (domanda n. 341).

In riferimento alla scadenza dell'affidamento relativo al compendio di Villa Contarini è stato necessario valutare il nuovo affidamento con lo strumento dell'*in house providing* a favore della Immobiliare Marco Polo srl della gestione dei servizi afferenti entrambi i compendi in oggetto.

In previsione della scadenza dell'attuale contratto, come per altro previsto dalle sopra richiamate deliberazioni di Giunta, è stato predisposto dalla società Immobiliare Marco Polo, in considerazione della fusione per incorporazione della società Rocca di Monselice s.r.l., un business plan per la gestione dei due complessi monumentali per una durata complessiva di anni 15 che ha individuato nella somma di Euro 380.000,00 annui la somma necessaria per assicurare l'equilibrio di bilancio da riconoscere alla società affidataria per l'attività di gestione.

Al fine di valutare la congruità dell'affidamento alla suddetta società è stata nominata, con DGR n. 1855 del 14/11/2017 una Commissione composta da Direttori regionali competenti in materia ovvero: dal Segretario Generale della Programmazione, o suo delegato, in qualità di presidente della commissione, per le valutazioni in merito agli aspetti legati alla strategia della gestione delle società partecipate; dal Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, o suo delegato, per le valutazioni in merito alla coerenza tra il contenuto del contratto di servizio della società Immobiliare Marco Polo srl e i contenuti del "progetto strategico di valorizzazione del complesso di Villa Contarini"; dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali, o suo delegato, per gli aspetti legati alla gestione del patrimonio nonché alla corretta allocazione delle risorse economiche da stanziare e dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Culturale e Programmazione Comunitaria, o suo delegato, per gli aspetti legati alla programmazione degli eventi di valorizzazione culturale; al Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio è stato assegnato il compito di Segretario verbalizzante. La suddetta DGR ha disposto che la commissione all'esito della valutazione avrebbe dovuto produrre un verbale sulla valutazione della congruità economica e di coerenza tra il contratto di servizio con l'Immobiliare Marco Polo srl rispetto ai generali obiettivi di valorizzazione dei complessi immobiliari in oggetto, in modo tale da consentire alla Giunta Regionale di procedere all'affidamento *in house*.

La Commissione ha esaminato gli atti ed effettuati gli approfondimenti ritenuti necessari ha ritenuto congruo l'affidamento con la forma dell'"in house providing" a favore della società Immobiliare Marco Polo, per la durata di anni 15 e con il riconoscimento di un corrispettivo annuale onnicomprensivo per la gestione dei due compendi immobiliari di Euro 380.000,00.

Premesso che dal punto di vista normativo sussistono i presupposti che giustifichino un affidamento diretto della gestione dei servizi alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico; sono rispettati, infatti, i requisiti fissati dalle disposizioni normative statali, dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, per la qualificazione di una società quale in house providing della Amministrazione utilizzante.

Premesso inoltre che in riferimento al compendio Immobiliare di Villa Contarini, dal punto di vista della gestione economica realizzata nella gestione precedente dalla società affidataria, la stessa deve considerarsi soddisfacente, in rapporto anche agli obiettivi di gestione fissati dall'Amministrazione Regionale sia in sede di stipula del precedente contratto di affidamento, sia in

sede di verifica e monitoraggio intermedio della gestione stessa. Con riferimento alla gestione del compendio di Villa Contarini da parte della società Immobiliare Marco Polo srl , di cui alla convenzione attuale in fase di scadenza, si rileva infatti come, tenendo come riferimento la valorizzazione del compendio, siano stati perseguiti gli obiettivi di una gestione integrata a regime delle attività che si svolgono nella Villa, con il contestuale completamento di opere e lavori di manutenzione e restauro conservativo dell'immobile atti al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso.

Nel prendere atto del contenuto del verbale predisposto dalla Commissione di valutazione e nell'approvare le risultanze, si ritiene opportuno prevedere l'affidamento per la sopraindicata durata di anni 15 in modo tale da consentire una maggiore efficacia della gestione e valorizzazione dei beni, riconoscendo alla società Immobiliare Marco Polo srl l'importo annuo di euro 380.000,00 per la gestione dei due complessi monumentali.

Si può, quindi, conclusivamente ritenere, per le considerazioni sopra esposte, congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Regionale, affidare, tramite l'istituto dell'*in house providing*, la gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di Villa Contarini e della Rocca di Monselice, alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico.

Viene dunque in questa sede approvato il risultato dei lavori della Commissione nominata con DGR n. 1855 del 14/11/2017 , lo schema di contratto di servizio da stipularsi con l'Immobiliare Marco Polo srl (**Allegato A**) in cui vengono partitamente descritti i servizi oggetto dell'affidamento e gli obblighi ed oneri delle parti, e si autorizza la Direzione Acquisti, AA. GG. E Patrimonio a predisporre il nuovo schema di regolamento d'uso, dei due complessi monumentali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 23.02.2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la DGR 324/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto Art. 24 D.Lgs. 175 del 19/08/2016";

VISTA la documentazione tutta agli atti.

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la Commissione istituita con DGR n. 1855 del 14/11/2017 ha valutato congrua sotto il profilo sia tecnico che economico l'offerta presentata dalla società Immobiliare Marco Polo srl, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, in materia di *in house providing*, in particolare artt. 5 e 192;
3. di affidare, per un periodo di 15 anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di servizio, alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, società totalmente partecipata dalla regione del Veneto, la gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" in Piazzola Sul Brenta (PD) e della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD);
4. di approvare, per la regolamentazione dei rapporti tra le parti nell'ambito dell'affidamento, lo schema del contratto di servizio, tra Regione del Veneto e Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, **Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare il Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare il nuovo regolamento d'uso dei complessi immobiliari di "Villa Contarini" e della "Rocca di Monselice", con proprio atto;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione del contratto di servizio di cui al punto 4 del presente deliberato, autorizzandolo ad introdurre tutte le modifiche formali non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione Regionale;
7. di prevedere, nei termini indicati nel contratto di servizio di cui al punto 4), per il servizio affidato il riconoscimento della somma annua di Euro 380.000,00 quale corrispettivo del servizio, oltre IVA nei termini di legge se dovuta;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
9. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 191 del 20 febbraio 2018

CONTRATTO PER LA GESTIONE
DEI COMPLESSI MONUMENTALI
DI "VILLA CONTARINI" E "ROCCA DI MONSELICE"

L'anno duemiladiciotto, oggi … (…….) del mese di ……. Presso la sede della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Palazzo della Regione, Cannaregio n. 23, Venezia, sono presenti i signori:

- …….., nato a ……il ……., il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di …… e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 codice fiscale 80007580279, a tal fine autorizzato ai sensi della deliberazione n……. in data ……. della Giunta Regionale del Veneto, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera " ".
- …….., nato a ……il ……., il quale interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di …… e quindi, in nome e per conto della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. con sede legale in Venezia Dorsoduro 3901, P.IVA 03298360268.

Le parti, come sopra comparse, premettono quanto segue:

Immobiliare Marco Polo S.r.l. è una società costituita in data 23 luglio 1977, con capitale sociale pari a € 25.500,00 i.v..

L'art. 12 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3 ha autorizzato la Giunta Regionale all'acquisto della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. In data 06/04/2006 è intervenuto l'atto di cessione delle quote della Società che pertanto è divenuta una società interamente a capitale pubblico, con socio unico la Regione del Veneto.

Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, il restauro, la gestione e la valorizzazione di immobili, in particolar modo la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD), di proprietà regionale, e il complesso degli immobili acquistati dalla Regione

Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonché Palazzo Torres Rossini sito in Venezia, di proprietà della Società.

La Società svolge attività strumentali a favore della Regione Veneto sulla base di apposite convenzioni sottoscritte ai sensi delle DGR n. 1912/2008, n. 1610/2011 e n. 2036/2014 per la gestione e valorizzazione del compendio di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale affidasse alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. sia la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice che di Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.

Immobiliare Marco Polo S.r.l. è una società costituita in data 23 luglio 1977, con capitale sociale pari a € 25.500,00 i.v..

L'art. 12 della Legge Regionale 14.01.2003 n. 3 ha autorizzato la Giunta Regionale all'acquisto della totalità delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. In data 06/04/2006 è intervenuto l'atto di cessione delle quote della Società che pertanto è divenuta una società interamente a capitale pubblico, con socio unico la Regione del Veneto.

Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha come oggetto sociale l'acquisto, il restauro, la gestione e la valorizzazione di immobili, in particolar modo la gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini ubicata a Piazzola sul Brenta (PD), di proprietà regionale, e il complesso degli immobili acquistati dalla Regione Veneto in Comune di Monselice in attuazione della Legge Regionale 22 maggio 1981 nr. 25, nonchè Palazzo Torres Rossini sito in Venezia, di proprietà della Società.

La Società svolge attività strumentali a favore della Regione Veneto sulla base di apposite convenzioni sottoscritte ai sensi delle DGR n. 1912/2008, n. 1610/2011 e n. 2036/2014 per la gestione e valorizzazione del compendio di villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

f2dd9227

L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale affidasse alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. sia la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice che di Piazzola sul Brenta, sulla base di un apposito contratto di servizio.

L'art. 7 della L.R. n. 30/2016 ha modificato la L.R. 29 novembre 2013, n. 29 nel senso di non prevedere più la soppressione della Immobiliare Marco Polo srl, alla luce della intervenuta norma prevista dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016.

La Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. è strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto come previsto dalla DGR 324/2017 di "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016."

Nel corso del 2017 sono stati posti in essere gli atti necessari (DGR n. 730 del 27/05/2016; DGR n. 2023 del 15/12/2016; DGR n. 543 del 28/04/2017; da ultimo con DGR n. 848 del 13/06/2017) per conseguire gli obiettivi fissati dalla richiamata L.R. n. 7/2016 mediante attuazione della fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., a seguito del recesso esercitato dal socio paritetico Comune di Monselice. La fusione per incorporazione è divenuta efficace con atto del 10/11/2017 iscritto al Registro Imprese in data 16/11/2017 e, pertanto, la società gestisce anche il Complesso dei beni immobili regionali situati sulla Rocca di Monselice.

La Società può ricevere affidamenti diretti dalla Regione Veneto essendo in possesso dei requisiti dell'*in house providing* in quanto:

- la società è interamente partecipata dalla Regione Veneto;
- la Regione del Veneto esercita un controllo analogo sulla stessa, sia in forza dello Statuto, sia in forza delle convenzioni in essere con la Regione Veneto;
- almeno l'80% dell'attività è svolta a favore della Regione del Veneto;
- l'Amministrazione regionale, con DGR n. 1712 del 24/10/2017 ha incaricato, ai

sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, di proporre domanda di iscrizione della società Immobiliare Marco Polo srl nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.

- in data 15/01/2018 è stato avviato il sistema per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs n. 50/2016.
- in data 08/02/2018 il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto ha presentato domanda di iscrizione della società Immobiliare Marco Polo srl nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016.
- come indicato dalle linee guida n. 7 approvate dall'ANAC con deliberazione n. 235 del 15/02/2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nel suddetto elenco, la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo *in house,* così come descritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere, della durata di tre anni, ex DGR n. 2036/2014, con la DGR n. 1855 del 14/11/2017 è stata istituita una Commissione composta da Direttori regionali competenti per materia al fine di compiere una valutazione di congruità dell'offerta economica, definire la durata del contratto di servizio e valutare i contenuti da inserire nel medesimo contratto di servizio ed è stata prorogata la vigenza della convenzione fino al 31/12/2017, data ritenuta congrua per consentire la conclusione dei lavori previsti dalla Commissione e

per sottoporre le relative valutazioni sull'affidamento in house alla Giunta Regionale per le conseguenti determinazioni;

Successivamente, la DGR n. 2146 del 29/12/2017 ha disposto un'ulteriore proroga tecnica dell'affidamento in essere con la Immobiliare Marco Polo s.r.l. fino al 28/02/2018, al fine di ricevere dalla società gli elementi di approfondimento e le informazioni necessarie alle valutazioni della Commissione costituita ex DGR n. 1855/2017 e permettere alla stessa di esprimersi i merito alla congruità dell'affidamento in house alla Società medesima;

- con DGR n. …… del ……. la Giunta Regionale ha autorizzato a sottoscrivere il presente contratto relativo alla gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" e della "Rocca di Monselice" per un periodo di 15 anni, alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico.
- Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente intesa tra le parti relativa alla gestione dei complessi immobiliari di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e di Rocca di Monselice a Monselice, con esclusione del protocollo del 29/09/2016, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Fondazione Ghirardi ed approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016, che rimane in vigore ed è richiamato nel presente contratto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 DESCRIZIONE BENI

La Regione del Veneto è proprietaria di **"Villa Contarini"** in Piazzola sul Brenta (PD), Via Camerini n. 1, giusta contratti di compravendita Notaio Maria Luisa Semi in Venezia n. rep. 113990 n. raccolta 19928 in data 12 Maggio 2005 e Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep.95417 e n. raccolta 32074 in data 18 ottobre 1994.

"Villa Contarini" è composta, da un complesso immobiliare, dalle relative adiacenze, scuderie e uffici, foresterie vecchie, foresterie nuove e barchesse, nonché da un parco con lago, canali e peschiere.

Il bene è tutelato dalla seconda parte del D. Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).

f2dd9227

La Regione del Veneto è inoltre proprietaria del complesso monumentale della **"Rocca di Monselice"** in Monselice (PD), giusta contratto di compravendita Notaio Giovanni Candiani in Venezia n. rep. 67848 n. raccolta 23978 in data 24 marzo 1982 e atto di assegnazione di beni ai soci Notaio Francesco Ruggeri in Venezia n. rep. 29668 n. raccolta 12246 in data 23 dicembre 1985, già appartenente alla Fondazione Cini, acquisito ai sensi della L.R. n. 25/81 al fine di garantirne la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico.

Tale complesso è composto, da Castello, Mastio Federiciano, Villa Duodo e relative pertinenze.

I beni sono sottoposti a vincolo, ex legge n. 1089/1939 con Decreti del Ministero della Pubblica Istruzione in data 26.09.1955 e 30.03.1957 (vincoli architettonici), nonché con Decreto 19.02.1957, dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Legge n. 1497/1939 (vincolo paesaggistico), ora D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali).

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Al fine di valorizzare, conservare e garantire l'uso pubblico e gestire i complessi monumentali "Villa Contarini" e "Rocca di Monselice", descritti al precedente art. 1, la Regione del Veneto, in ottemperanza alle disposizione di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e in esecuzione dell'art. 3 della L.R. n. 7/2016, il quale prevede al c. 3 che *"La gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto, costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e Piazzola sul Brenta, è affidata alla società Marco Polo Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario."* e della propria deliberazione n. …… del ….., intende affidarne, la gestione alla Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, interamente partecipata dall'Amministrazione Regionale, giusto statuto da ultimo approvato nell'assemblea dei soci del 17/05/2017 in atti del Notaio Alberto Gasparotti Rep. n. 31573 Racc. n. 17962, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia.

L'affidamento consegue ad una analisi delle condizioni di mercato e ad una valutazione sulla congruità economica dell'affidamento finalizzata alla determinazione

f2dd9227

del compenso di cui al successivo art. 16, nonché dei benefici per la collettività per la forma prescelta che garantisce continuità, qualità del servizio e ottimale impiego delle risorse pubbliche, quale esito dei lavori condotti dalla Commissione nominata dalla DGR n. 1855/2017 il cui verbale finale è conservato agli atti degli Uffici Regionali.

L'affidamento in questione viene, quindi, effettuato in favore di un soggetto formalmente terzo, ma nei cui confronti l'Ente pubblico esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel pieno rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale per la cosiddetta gestione "*in house providing*", come recentemente disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per il quale soggetto affidatario è stata formulata in data 08/02/2018 l'istanza n. 341 per l'iscrizione nell'Elenco delle Società in house, ai sensi della delibera ANAC n. 951 del 20.09.2017.

La Immobiliare Marco Polo s.r.l. opererà, inoltre, in via prevalente nei confronti dell'Amministrazione regionale, in quanto, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la società è tenuta a realizzare almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società.

Come sancito dal c.4. dell'art. 3 della richiamata L.R. n. 7/2016: *"Scopo dell'affidamento è la conservazione, la valorizzazione e l'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni individuati al comma 3, nonché l'incremento della fruibilità del predetto patrimonio."*

Alla Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico (di seguito società affidataria) l'Amministrazione Regionale con il presente contratto affida lo svolgimento dei servizi essenziali e comuni alla gestione dei due complessi monumentali, di seguito indicati:

- Manutenzione ordinaria dei beni immobili, dei beni mobili e delle relative pertinenze;
- Sorveglianza e custodia dei complessi monumentali;

- Apertura al pubblico e assistenza al medesimo;
- Guardaroba;
- Portineria e biglietteria;
- Pulizia dei complessi monumentali;
- Promozione dei complessi monumentali;
- Organizzazione di convegni e altre attività istituzionali e culturali;
- Gestione eventi;
- Gestione caffetteria, ove realizzata.

I suddetti servizi dovranno essere gestiti, da parte della società affidataria, anche nel rispetto del "Regolamento d'Uso" vigente.

Art. 3 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI.

I rapporti tra la Società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico e l'Amministrazione Regionale saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima:

- dalla Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per gli aspetti legati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti complessi monumentali;
- dalla Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie per tutti gli aspetti legati al funzionamento e alla gestione della società, con particolare riferimento agli obiettivi strategici e ai controlli propri delle società partecipate regionali;
- dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per tutti gli aspetti legati alla programmazione degli eventi e alla promozione culturale dei due compendi monumentali.

Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'affidamento della gestione dei due complessi monumentali e dei servizi ad essi inerenti, oggetto del presente contratto, avrà durata di anni 15 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, saranno redatti due verbali, uno per il complesso di Villa Contarini e uno per il Complesso della Rocca di Monselice, in

contraddittorio tra le parti, in cui si darà atto dello stato degli immobili, dei beni mobili, e delle attrezzature che vengono consegnate alla società affidataria. Da tale momento la stessa è qualificata come custode dei beni medesimi.

In ogni caso alla scadenza del contratto e nella more del rinnovo dell'affidamento alla società affidataria e/o sino alla individuazione, da parte della Amministrazione regionale di un nuovo gestore, la Immobiliare Marco Polo srl dovrà garantire la prosecuzione dello svolgimento dei servizi ed il rispetto degli obblighi in capo alla stessa, quali previsti ed individuati dal presente contratto, senza soluzione di continuità.

Costituiscono causa di risoluzione immediata del presente contratto:

a) il mancato rispetto, da parte della società affidataria, degli obblighi previsti al precedente art. 2 attinenti allo svolgimento dei servizi essenziali e comuni alla gestione anche di uno solo dei due complessi monumentali.
b) il venir meno dei requisiti posti a fondamento dell'affidamento *"in house providing"* alla società Immobiliare Marco Polo srl;
c) la volontà manifestata dall'Amministrazione regionale di sciogliere la società affidataria, srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto.

Il contratto potrà essere risolto al verificarsi di una delle suddette ipotesi e nel rispetto delle procedure previste dagli art.1453 e seguenti del codice civile.

N.B.: la durata del contratto è funzionale a garantire l'equilibrio economico-finanziario della Società, in quanto un periodo medio-lungo consente alla stessa di poter pianificare attività in grado di generare valore economico e quindi in grado di ridurre il corrispettivo annuo che la Regione del Veneto dovrà riconoscere in base al presente contratto di gestione.

Art.5 MODIFICHE CONTRATTUALI

Le clausole del presente contratto inerenti i servizi affidati alla Immobiliare Marco Polo e gli obblighi afferenti potranno essere rinegoziati tra le parti al verificarsi di variazioni delle originarie condizioni economiche poste alla base del presente contratto, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla

sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel contratto, qualora dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dalla società affidataria o minori introiti per la medesima sulla base della media dei costi/ricavi degli ultimi tre anni per le medesime attività, con particolare riferimento agli spazi effettivamente messi a disposizione e pienamente e liberamente utilizzabili per dette attività dalla società affidataria.

Analoga facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta alla Amministrazione regionale qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni dell'affidamento, imputabili a fattori esterni o a normative sopraggiunte e tali da necessitare un riequilibrio.

Le parti, in luogo della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, potranno convenire la riduzione dei servizi oggetto dell'affidamento, senza che venga pregiudicato il corretto ed efficace svolgimento della gestione afferente il complesso monumentale, ovvero la ridefinizione delle tariffe applicabili dalla società affidataria ai sensi dell'art.18 del presente contratto.

La Amministrazione Regionale, sulla base di una valutazione del piano di valorizzazione dalla stessa approvato, potrà quindi prendere in considerazione la possibilità di affidare, tramite concessione alla Società affidataria o a terzi, le ulteriori attività di valorizzazione che saranno definite nel piano strategico e gli eventuali servizi aggiuntivi, anche in forma integrata e con il supporto della società affidataria, nel rispetto delle norme in materia, in particolare del D. Lgs. n. 42/2004.

Art. 6 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI

E' a carico alla società affidataria l'attività di manutenzione ordinaria di entrambi i complessi monumentali, intesa come insieme di "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti". Per quanto non indicato nel presente contratto si rimanda agli articoli 1576 e ss. del Codice Civile.

Art. 7 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Il servizio di sorveglianza e custodia dei due complessi monumentali, al fine di garantire la tutela dell'intero patrimonio, è comprensivo delle seguenti attività:

- controllo assiduo e diretto sulle opere e i materiali esposti al fine di evitare danneggiamenti e furti;
- vigilanza sul comportamento e l'incolumità dei visitatori;
- vigilanza sul comportamento delle ditte di manutenzione e di pulizia incaricate dalla società affidataria;
- controllo sugli accessi ai depositi e ai magazzini;
- coordinamento delle attività di prevenzione contro i rischi in caso di emergenza (incendi, calamità naturali) e contro i danni provocati da terzi secondo modalità da concordare con la proprietà. Tale servizio dovrà garantire la sicurezza di cose e persone nell'arco delle 24 ore. Il servizio comprende anche l'attivazione e la disattivazione secondo le modalità concordate dell'impianto di allarme, nonché la verifica dell'intervento degli addetti preposti alla vigilanza notturna.
- vigilanza sul buono stato di manutenzione degli impianti (elettrici, idrico, termo-sanitario, telefonico e di sicurezza), compilando apposito rapporto tecnico e segnalando eventuali malfunzionamenti alla proprietà regionale.

Art. 8 SERVIZIO APERTURA AL PUBBLICO
E ASSISTENZA AL MEDESIMO

Il servizio di assistenza al pubblico, anche in occasione di esposizioni, concerti, convegni ed altre attività similari si deve svolgere assicurando le seguenti attività:

- Tenuta giornaliera dei quadri riepilogativi e statistici degli accessi, distinti anche per tipologia di visitatori, e degli incassi sia su appositi registri ed eventualmente su sistema computerizzato.
- Organizzazione di un servizio di visita guidata;
- Organizzazione di un servizio guidato di visita, per adulti e minori, alle eventuali mostre, su richiesta e previo accordo con l'organizzatore/promotore;

- Assistenza ai disabili per il superamento delle barriere architettoniche lungo il percorso appositamente attrezzato; allo scopo il personale dovrà essere abilitato all'utilizzo di tutti gli ausili tecnici per l'autonomia delle persone disabili.
- Primo intervento in caso di emergenze sanitarie che dovrà essere assicurato dal personale addetto in possesso del patentino di primo intervento rilasciato da enti / società autorizzate.

Assistenza, previa fissazione di appuntamento, nella consultazione della biblioteca e dell'archivio secondo le specifiche direttive in materia dettate dalla Amministrazione Regionale nel Ddr n°555 del 14.09.2017 emanato a seguito dell'entrata in vigore della legge statale 124/2017.

Art. 9 SERVIZIO DI PULIZIA

La società affidataria si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli spazi affidati alla sua gestione, comprensiva degli interventi di mera manutenzione ordinaria. Rientrano nella pulizia ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- pulizia dei locali oggetto di accesso al pubblico nonché delle aree di book-office, biglietteria e locale guardaroba;
- pulizia dei servizi igienici, con una frequenza tale da garantire sempre un buon livello di pulizia;
- pulizia delle aree esterne, svuotamento dei cestini siti nelle aree esterne e nelle altre aree oggetto di gestione;
- la rimozione dei rifiuti e del materiale di scarto dovrà essere effettuata in conformità alla legislazione e ai regolamenti in vigore;
- derattizzazione

Il servizio di pulizia dovrà essere garantito con prodotti a basso impatto ambientale nonché idonei alla pulizia delle superfici delicate e decorative.

Inoltre la società affidataria si obbliga a provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti derivanti a qualsiasi titolo dalle sue attività, al loro trasporto in sacchi

ermeticamente chiusi soltanto dentro gli appositi contenitori dislocati esternamente al sito e comunque alla loro eliminazione secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Art. 10 SERVIZIO DI PROMOZIONE DEI COMPLESSI MONUMENTALI

L'utilizzo e la valorizzazione dei complessi monumentali vengono perseguiti attraverso iniziative di carattere culturale, professionale e commerciale coerenti con gli obiettivi di rispetto e di tutela del patrimonio monumentale ed ambientale previsti dalle vigenti norme in materia e con le strategie di utilizzo dei complessi dettate dalla Amministrazione regionale affidante.

Essi comprendono, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività:

- organizzazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei complessi monumentali, ivi compreso il ricorso alla sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, nei limiti previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 42/2004.
- gestione e/o realizzazione di manifestazioni culturali nei complessi monumentali, quali concerti, rassegne teatrali, eventi, itinerari di visita particolari, nonché mostre la cui organizzazione/autorizzazione viene curata direttamente dalla Amministrazione regionale per il tramite della competente Direzione Regionale;
- organizzazione di un servizio educativo rivolto in particolare all'utenza e al turismo scolastico.
- gestione di un servizio di vendita di cataloghi e libri, noleggio di sussidi audiovisivi e informatici, di produzione e di vendita di oggettistica legata ai complessi monumentali e alla cultura veneta in particolare;
- gestione della convegnistica e d'iniziative ed eventi sia pubblici che privati, mediante affitto di spazi e servizi nei complessi monumentali;
- gestione e organizzazione di eventi privati, aziendali, ecc.;
- promozione dei complessi monumentali sul web e social network.

Le suddette attività verranno gestite autonomamente dalla società affidataria, la quale, laddove ciò si renda necessario, potrà avvalersi della collaborazione delle strutture

competenti per materie e del relativo personale dell'Amministrazione regionale affidante .

Negli spazi interni ed esterni dei complessi monumentali potranno essere, quindi, organizzati/ospitati convegni, *workshop*, mostre, attività didattiche quali *master*, corsi di specializzazione o corsi professionali ed altre attività istituzionali della Amministrazione regionale affidante, nonché di altri soggetti sia pubblici che privati.

Il "Regolamento d'uso" individua gli spazi interni ed esterni utilizzabili per iniziative e convegni istituzionali da parte dell'Amministrazione regionale, le tariffe agevolate riservate applicabili per il loro utilizzo, nonché le ulteriori discipline applicabili allo svolgimento di tale servizio da parte della società affidataria.

La società affidataria dovrà presentare all'inizio di ogni anno di affidamento, un programma di massima delle iniziative di valorizzazione e promozione che si prevede verrà organizzato nel corso dello stesso, limitatamente a quanto programmato direttamente e/o conosciuto dalla società affidataria.

L'organizzazione delle iniziative:

- all'interno della **Villa Contarini** dovranno rispettare i vincoli previsti a favore della Fondazione "Ghirardi" che sono indicati nello stralcio del Contratto di Compravendita e nel protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Fondazione; rapporti che sono stati disciplinati nel protocollo approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016 compatibilmente con gli equilibri della gestione aziendale e con adeguato preavviso di almeno 30 giorni. L'Amministrazione regionale affidante, che ha costituito il tavolo tecnico di cui al DDR n. 50 del 2016, provvederà ad esaminare il programma di iniziative che i diversi soggetti coinvolti intendano svolgere nel corso di ciascun anno di affidamento, verificando la fattibilità alla luce della situazione di conservazione e dello stato manutentivo dei complessi monumentali.
- All'interno della **Rocca di Monselice** le iniziative dovranno essere coordinate con la programmazione regionale annuale comunicata prevedendo forme agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte del Comune di Monselice, compatibilmente con le esigenze della gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese.

Laddove le iniziative di valorizzazione e promozione siano organizzate direttamente dall' Amministrazione Regionale e prevedano l'utilizzo di spazi dei complessi monumentali e dei servizi di cui al presente contratto, al fine di consentire la migliore programmazione degli eventi, delle stesse dovrà essere data comunicazione alla società affidataria almeno venti giorni prima della loro effettuazione, qualora non ricomprese nella programmazione annuale comunicata.

Art. 11 SERVIZIO DI CAFFETTERIA

La società affidataria potrà esercitare, anche in forma indiretta nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14, attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno degli spazi interni e delle aree attrezzate del parco, nel pieno rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie.

Art. 12 SERVIZI AGGIUNTIVI.

La società affidataria, su propria proposta e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione regionale, ovvero su diretta richiesta della Amministrazione regionale affidante, potrà attivare, a titolo meramente indicativo, i seguenti servizi aggiuntivi accessori finalizzati alla valorizzazione dei complessi monumentali.

- **La commercializzazione di ulteriori prodotti** non rientranti tra quelli riconducibili alla valorizzazione quali gadgets, prodotti agroalimentari, dell'artigianato locale, nel rispetto della normativa vigente;
- **Il servizio di bus-navetta,** a supporto delle iniziative di valorizzazione dei complessi monumentali (ad esempio collegamento tra diversi beni di interesse culturale o paesaggistico in prossimità dei complessi o del territorio regionale);
- **Il noleggio di attrezzature sportive di vario genere** (ad esempio noleggio biciclette,…);
- **L'organizzazione e la promozione di programmi specifici di accoglienza**, **accompagnamento e guida** nel territorio avvalendosi delle figure professionali previste (guide, accompagnatori, interpreti naturalistici, ecc.). Le escursioni dovranno comunque essere organizzate con finalità didattico educative e ricreative e dovranno prevedere una serie di itinerari in grado di

cogliere i tratti salienti del territorio nonché essere espletate nel rispetto della normativa vigente.

- **L'Attività di incoming turistico,** sottoscrizione di accordi con le strutture ricettive, ristorative e ricreative del territorio, con i tour operators e le agenzie di viaggio con la predisposizione di pacchetti turistici e di offerte modulari che favoriscano la permanenza dei visitatori sul territorio anche nei periodi di bassa stagione turistica.

Tali servizi possono essere erogati in forma agevolata o a pagamento. In tale ultimo caso la società affidataria potrà introitare tutti i proventi secondo modalità indicate al successivo art. 16.

ART. 13 OBBLIGHI ED ONERI DELLA SOCIETA' AFFIDATARIA

La società affidataria si impegna a conformarsi a tutte le leggi e ai regolamenti in vigore che disciplinano le attività oggetto del presente contratto, ivi comprese tutte le autorizzazioni e tutte le formalità amministrative necessarie allo svolgimento dei servizi.

Fatti salvi tutti gli oneri e gli obblighi di cui ai singoli articoli del presente contratto, e al Regolamento d'uso, è fatto obbligo in particolare alla società affidataria di:

1. presentare all'Amministrazione, Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, un programma annuale di gestione, comprensiva del piano economico-finanziario previsionale pluriennale, con indicazione delle attività programmate limitatamente a quanto direttamente finanziato dalla Regione. Il programma annuale di gestione sarà presentato entro il mese di marzo di ciascun anno di gestione.

2. Presentare all'Amministrazione, entro il mese di Febbraio dell'anno successivo, alla Struttura Regionale competente in materia di partecipazioni societarie, una relazione annuale consuntiva delle attività svolte, nonché l'elaborazione di statistiche periodiche sull'afflusso del pubblico, per diverse tipologie e categorie di utenti, anche in occasione di iniziative straordinarie .

3. Laddove richiesto dalla Amministrazione regionale, effettuare una attività di analisi della domanda attuale. I costi per l'analisi della domanda potenziale, potranno

f2dd9227

essere eseguiti in collaborazione con esperti, enti, aziende e istituzioni specializzate e saranno concordati di volta in volta, anche per gli aspetti finanziari con l'amministrazione regionale.

4. Effettuare, laddove ciò non si avvenuto già in base al precedente affidamento, la voltura delle utenze acqua, energia elettrica, riscaldamento, utenze telefoniche e pagamento spese ordinarie connesse al funzionamento delle stesse e ogni altro costo relativo alla gestione ordinaria dei complessi monumentali assegnato in gestione.

5. Presentare per l'approvazione, alla Direzione Acquisti, Affari Generali, Demanio e Patrimonio, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio e poi annualmente entro il 30 settembre di ogni anno di vigenza contrattuale, il piano delle manutenzioni ordinarie degli immobili e delle aree esterne, dei mobili e delle attrezzature in dotazione ai fini del loro corretto uso, senza alterare l'attuale struttura degli stessi, garantendone il funzionamento e conservazione. Entro le medesime scadenze, dovranno essere trasmesse alla richiamata Direzione la rendicontazione degli interventi effettuati e delle spese sostenute nell'anno precedente.

6. Riservare, per il solo complesso di Villa Contarini, alla Fondazione Ghirardi gli appositi spazi ad uso eventi ed ufficio già concessi dalla Regione del Veneto giusto contratto di compravendita Notaio Maria Luisa Semi in Venezia n.rep. 113990 n. raccolta 19928 in data 12 Maggio 2005, nel rispetto della programmazione delle iniziative regionali, secondo le modalità di utilizzo meglio descritte al protocollo di intesa stipulato tra Regione del Veneto e Fondazione Ghirardi;

7. Stipulare le polizze assicurative di cui al successivo articolo 20 per le responsabilità di cui all'articolo medesimo;

8. Regolamentare l'accesso di tutti i fruitori, a qualsiasi titolo, dei complessi monumentali.

9. Assumere integralmente ogni onere presente e futuro relativo a imposte, diritti, tasse ecc. stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi dati in gestione, quali, ad

f2dd9227

esempio, i rapporti con la S.I.A.E. in occasione di eventi e mostre direttamente organizzati dalla società affidataria.

10. Assumersi gli oneri relativi a danneggiamenti sui locali oggetto del presente contratto e sulle loro adiacenze, danneggiamenti imputabili alla attività di gestione condotta dalla società affidataria e verificatisi successivamente all'avvio del servizio da parte della società medesima;

11. La società affidataria si impegna, infine, a conformarsi agli obblighi in tema di responsabilità amministrativa delle società quali previsti e disciplinati dal D. Lgs. 08 Giugno 2001 n.231, nonché alla normativa sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) e l'anticorruzione (L. 190/2012).

Per la realizzazione degli obblighi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, le parti convengono che degli stessi si dovrà tenere conto nella definizione annuale del Budget, soggetto ad approvazione dell'assemblea della Società Immobiliare Marco Polo s.r.l..

Art.14 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI

I servizi così affidati dovranno essere svolti dalla Immobiliare Marco Polo srl tramite il proprio personale dipendente e/o mediante l'utilizzo di collaboratori nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive in materia impartite dalla Amministrazione Regionale alle società partecipate dalla stessa con la DGR n. 2101/2014 e ss.mm.ii..

L'esecuzione di lavori, comunque connessi alla gestione dei servizi affidati e ricadenti nelle previsioni dell'art. 6, potrà avvenire da parte della società affidataria esclusivamente mediante contratti di appalto aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica e con modalità di scelta del contraente da effettuarsi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

E' espressamente vietata alla società affidataria la cessione del presente contratto, sotto pena della immediata risoluzione dello stesso ex art. 1456 c.c.

ART. 15 OBBLIGHI ED ONERI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Sono a carico dell'Amministrazione regionale i seguenti obblighi:

1. L'assegnazione in uso alla società affidataria degli immobili, dei mobili e delle attrezzature facenti parte dei complessi monumentali in buone condizioni, secondo un verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti di cui all'art.4 del presente contratto. L'elenco potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti in relazione ai futuri sviluppi della gestione.
2. L'attuazione e gli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria dei complessi monumentali, dei beni mobili, delle attrezzature e delle altre strutture affidate in gestione, anche alla luce del piano delle manutenzioni ordinarie presentato dalla società affidataria ai sensi dell'art.13 del presente contratto, ed alle eventuali segnalazioni delle emergenti necessità di manutenzione straordinarie, restauro/recupero.
3. L'amministrazione regionale, per l'attuazione degli interventi in parola, potrà avvalersi della società affidataria, previa intesa e/o accordo di valorizzazione.

ART. 16 PROVENTI

La società affidataria, quale compenso dei servizi di cui al presente contratto, introiterà la totalità dei proventi diretti ed indiretti derivanti dalle attività poste in essere e sopra più analiticamente descritte.

A tal fine costituiscono proventi spettanti alla società affidataria quelli derivanti da:

- il ricavato di tutti i biglietti venduti;
- la vendita di materiale vario fornito al book-shop o in altri spazi dedicati all'interno dei complessi monumentali;
- la vendita di altro materiale commerciale, prodotti eno-gastronomici e prodotti artigianali messi in commercio;
- l'affitto delle sale e degli spazi interni ed esterni ai complessi monumentali.

Sono destinati interamente alla società affidataria, inoltre, i proventi derivanti dagli ulteriori servizi dalla stessa discrezionalmente attivabili quali:

- prenotazione biglietti;
- guardaroba;

- servizio di accompagnamento e visita guidata, avvalendosi delle figure professionali previste ai sensi della normativa vigente di settore o con ricorso al noleggio di audio-guide;
- noleggio di attrezzature sportive;
- attività di ristorazione e caffetteria, presso i complessi monumentali e le altre aree attrezzate;
- attività di incoming turistico comprensivo del servizio di prenotazione presso le strutture ricettive e di ristorazione;
- altri servizi liberamente attivati dal gestore ed approvati dall'Amministrazione Regionale.

Il corrispettivo spettante alla Società per l'attuazione del presente contratto viene fissato, sulla base delle analisi condotte dalla Commissione di cui alla DGR n. 1855/2017 e del business plan presentato dalla Società, in € 380.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019. A partire dall'annualità 2020 il corrispettivo verrà rideterminato annualmente nell'importo indicato nel budget previsionale asseverato dal revisore della Società che Immobiliare Marco Polo srl presenterà alla Regione del Veneto entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente e, laddove superiore all'importo di € 380.000,00, si procederà con la valutazione a cura della Commissione costituita ex DGR n. 1855/2017.

Il corrispettivo verrà impegnato e liquidato annualmente dalla Direzione Acquisti, Affari Generali, Demanio e Patrimonio entro il mese di marzo dell'esercizio a cui si riferisce.

N.B.: da una prima analisi, il corrispettivo di cui trattasi è assoggettabile ad IVA (si veda Risoluzione Agenzia Entrate n. 37 del 08/03/2007); tuttavia, una volta stipulata la convenzione e ottenuta l'iscrizione della Società nell'elenco delle Società in house tenuto da ANAC, si suggerisce di formulare istanza di interpello all'A.E. per ottenere la non applicazione dell'IVA sulle prestazioni oggetto del presente contratto e conseguentemente formulare l'eventuale istanza di rimborso.

ART. 17 PERSONALE UTILIZZATO

La società affidataria garantirà per l'espletamento dei servizi affidati l'impiego di personale idoneo, nel rispetto della legislazione in materia e dalle direttive impartite dalla Amministrazione regionale alle proprie società partecipate, nonché a rispettare tutti gli obblighi contrattuali, assicurativi e previdenziali connessi all'esercizio della prestazione lavorativa da parte di ciascun dipendente.

A tal fine la Società affidataria dichiara di applicare nei confronti del personale assunto il CCNL SETTORE IMPRESE VIAGGI E TURISMO, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2013 art. 8 e 9.

Gli addetti al servizio dovranno essere di adeguata professionalità rispetto alla tipologia di servizio reso, e dovrà periodicamente essere avviato allo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e formazione finalizzati al corretto svolgimento delle mansioni ad esso affidate, anche aderendo ad eventuali corsi promossi dall'Amministrazione Regionale.

La società affidataria, dovrà, in ogni caso, provvedere ad integrare eventuali assenze del personale, al fine di garantire la continuità dell'erogazione, in qualsiasi momento, dei servizi affidati Per il personale addetto al contatto con il pubblico è richiesta inoltre la conoscenza, almeno, della lingua inglese.

La società affidataria si impegna a preservare i livelli occupazionali impiegati dalla società Rocca di Monselice s.r.l..

ART. 18 TARIFFE

Le tariffe per i servizi di cui ai precedenti articoli, i cui proventi vengono introitati dalla società affidataria, sono stabilite dall'allegato "Regolamento d'uso" ed eventuali variazioni saranno rideterminate di concerto tra la stessa e l'Amministrazione regionale.

Per l'utilizzo del complesso monumentale di Villa Contarini, da parte della Fondazione Ghirardi si rimanda al protocollo del 29/09/2016, sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Fondazione Ghirardi ed approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 1293 del 09/08/2016.

Per le tariffe applicabili dalla società affidataria per le attività istituzionali poste in essere dall'Amministrazione Regionale presso i due complessi monumentali si applica quanto contenuto nel Regolamento d'Uso allegato al presente contratto.

L'organizzazione di iniziative o l'utilizzo di locali all'interno e all'esterno dei complessi monumentali dovrà includere, compatibilmente con gli equilibri della gestione aziendale e prevedendo forme di compartecipazione alle spese, criteri e tariffe agevolate per l'utilizzo degli spazi da parte degli Enti locali interessati cioè il Comune di Piazzola sul Brenta per Villa Contarini e il Comune di Monselice per la Rocca di Monselice, e i comuni limitrofi, nonché soggetti e/o istituzioni di rilevanza internazionale.

Per l'utilizzo degli spazi sia interni che esterni dei due complessi monumentali da parte di soggetti privati, la società affidataria potrà richiedere un canone di utilizzo adeguato agli spazi richiesti, alla natura dell'evento e del soggetto richiedente. Tale canone non potrà essere comunque inferiore alle tariffe riservate all'Amministrazione regionale proprietaria, salvo diversa indicazione da parte della stessa per specifici eventi di natura benefica.

L'amministrazione affidante si riserva in qualsiasi momento il diritto di controllare i prezzi e le tariffe applicate dalla società affidataria.

ART. 19 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La società affidataria si obbliga a rispettare e dare applicazione, nello svolgimento delle attività legate ai servizi ad essa affidati, alle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 09.04.2008 n.81.

Tale obbligo si esplica sia nei confronti del proprio personale dipendente, sia laddove la società affidataria operi quale stazione appaltante avvalendosi della facoltà di affidamento a terzi di lavori prevista dal suindicato art. 14.

In particolare la società affidataria, in tale ultimo caso, si obbliga alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art.26 del succitato D.Lgs 81/2008.

La società affidataria, in particolare, dovrà garantire nell'ambito della propria organizzazione interna, una corretta gestione della prevenzione nel luogo di lavoro con

riferimento alla adozione delle misure di tutela, all'introduzione del sistema di valutazione dei rischi, alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione e aggiornamento del personale quali previsti dal capo III del succitato D.Lgs 81/2008.

La società affidataria dovrà, quindi, assumere tutti i provvedimenti e le iniziative necessarie perché l'esecuzione dei servizi convenzionalmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

ART. 20 RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione Regionale affidante è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della società affidataria durante l'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto di servizio.

La società affidataria si impegna, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto.

Ai sensi dell'art.2 del presente contratto, con la sottoscrizione dell'inventario dei beni la società affidataria è costituita quale custode dei medesimi.

La società affidataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento dei servizi e per cause a questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà regionale esonerando l'Amministrazione regionale ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri, infortuni o danni.

La società affidataria si obbliga, in sede di sottoscrizione del presente contratto, a consegnare alla Amministrazione regionale affidante copia di idonee polizze assicurative che la società affidataria avrà stipulato:

1. a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e soprattutto atti di vandalismo, ecc. il cui massimale dovrà essere congruo, in relazione al valore complessivo dei suddetti beni;

2. per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti dall'uso delle strutture.

Le polizze assicurative così stipulate dovranno essere valide per tutta la durata del contratto di servizio con l'Amministrazione regionale.

ART. 21 RECLAMI E SUGGERIMENTI

L' Amministrazione regionale si riserva la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni degli utenti sulle prestazioni erogate della società affidataria, in linea con i principi generali regolanti la disciplina della customer satisfaction.

La società affidataria si obbliga ad informare l'Amministrazione regionale di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dagli utenti dei servizi dalla stessa erogati; unitamente ad appositi report contenenti le opportune spiegazioni, giustificazioni o proposte utili all'eliminazione delle criticità riscontrate ed al miglioramento dei servizi offerti.

Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente all'Amministrazione regionale saranno trasmessi alla società affidataria, che dovrà produrre, entro quindici giorni dalla loro ricezione, i report di cui al precedente punto.

ART. 22 PENALITA' PER MANCATO O NON CONFORME SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI

Nel caso in cui i servizi di cui al presente contratto, per qualsiasi ragione imputabile alla società affidataria, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme alle clausole di cui al contratto ed al programma annuale di gestione, verrà applicata una penale pari rispettivamente ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio ad € 125,00 (centoventicinque/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di espletamento del servizio in modo non conforme alle previsioni del presente contratto e del programma annuale di gestione.

Laddove la mancata erogazione dei servizi od il loro non conforme espletamento, si verifichino e siano accertati per un periodo complessivo superiore a dieci giorni/anno, l'Amministrazione regionale affidante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art.1453 c.c. per fatto e colpa esclusivi della società affidataria.

ART. 23 FORO COMPETENTE PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia tra le parti derivante dalla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto di servizio, le parti individuano quale competente il Foro di Venezia.

ART. 24 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni codicistiche e di legge vigenti in materia.

(Codice interno: 364418)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 193 del 20 febbraio 2018

Linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo. Deliberazione n. 120/CR del 14 dicembre 2017.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Per la struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo, vengono approvate le linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare le gestione della struttura medesima.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La deliberazione n. 377 del 28 marzo 2017, assunta a seguito di parere reso all'unanimità dalla competente Commissione consiliare, conferma la deliberazione n. 2122/2013 nel punto in cui impone l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica per individuare un soggetto accreditato cui affidare la gestione del complesso Codivilla - Putti di Cortina d'Ampezzo.

Contestualmente la DGR n. 377/2017, sempre su parere reso all'unanimità dalla competente Commissione consiliare, ha modificato la scheda di dotazione ospedaliera della struttura ospedaliera in parola (allegato A alla deliberazione medesima), confermando l'indirizzo extra-regionale dell'attività sanitaria espletanda e disponendo che dovranno essere garantiti i servizi ambulatoriali per i residenti e il punto di primo intervento.

La citata deliberazione ha infine disposto di assegnare alla Centrale regionale acquisti Veneto (CRAV) il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando. Giova ricordare tra l'altro che la Quinta Commissione Consiliare, con il parere sopra citato, ha formulato alla Giunta Regionale la raccomandazione che l'adeguamento dell'ospedale di Cortina avvenga tenuto conto dei già programmati campionati del mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2021.

La DGR n. 377/2017, a valere quale linea guida per la CRAV, ha specificato che nel relativo bando dovrà essere inserita la c.d. clausola sociale a garanzia delle persone, già dipendenti di "Istituto Codivilla Putti s.p.a.", che prestano la loro opera presso la struttura cortinese.

La Giunta Regionale, pertanto, con la deliberazione n. 120/CR del 14 dicembre 2017 ha approvato le linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo, di cui all'Allegato A parte integrante della citata deliberazione.

La citata deliberazione, come previsto dalla DGR n. 377 del 28 marzo 2017, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere.

La Quinta Commissione consiliare, nella seduta n. 83 del 15 gennaio 2018, ha esaminato la DGR n. 120/CR/2017 ed ha espresso *parere favorevole a maggioranza con le seguenti richieste di modifica e integrative* (PAGR n. 259):

1. nell'allegato A, pag 1/3, sostituire la frase "purchè non idonei a distogliere pazienti" con la frase "in armonia con l'offerta, purchè non in contrasto con quanto previsto dalla DGR n. 377 del 28 marzo 2017";

2. nell'allegato A, pag. 2/3, nella sezione "Requisiti richiesti", sostituire, in entrambi i casi in cui ricorre, la frase "almeno 200 posti letto" con "almeno 450 posti letto, in conformità a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 per la dotazione degli ospedali di rete (spoke)";

3. valorizzare la parte qualitativa rispetto a quella economica nella valutazione delle offerte;

4. l'esecuzione dei lavori sul padiglione Codivilla affidata alla direzione lavori identificata dall'ULSS n. 1;

5. valorizzare il cronoprogramma che preveda il termine dei lavori per l'apertura dei mondiali di sci alpino previsti per l'anno 2021;

6. prevedere forme di penalizzazione con fideiussione, in caso di abbandono prima del termine e la possibilità di proroga di 5 anni oltre il termine.

Recependo il parere espresso dalla Quinta Commissione Consiliare, si propone, pertanto, di approvare, con il presente atto, le linee guida per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento.

Si evidenzia che, a seguito dell'art. 32 della l.r. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV) è stata trasferita dalla Regione del Veneto all'ente Azienda Zero; ad essa sono state imputate anche tutte le attività svolte dal Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità (CRAS).

Si evidenzia, inoltre, che per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori sul padiglione Codivilla, l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, con deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 4 febbraio 2010, ha già proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio tecnico di progettazione e direzione lavori, previo espletamento di procedura aperta, all'Associazione Temporanea Professionale con capogruppo lo Studio Striolo, Fochesato & Parteners di Padova, mandante la TiFS Ingegneria di Padova, mandante lo Studio Sanson & Associati di Treviso, mandante il Pool Engineering s.p.a. di Conegliano (TV), mandante Tecnostudio di Pieve di Cadore (BL). La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) si è pronunciata favorevolmente sul progetto con parere di settembre 2017; il costo stimato dei lavori pari a Euro 20 milioni è stato oggetto di finanziamento con la DGR n. 2049 del 14 dicembre 2017.

Infine, si rappresenta che l'Azienda Ulss 1 Dolomiti, proprietaria del Padiglione Codivilla, con nota prot. 5196/DG del 25 gennaio 2018, ha provveduto ad informare Inail, proprietaria del Padiglione Putti, sull'iter amministrativo intrapreso in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 33/2014 e dagli atti giuntali sopra richiamati.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015;

VISTO il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2014, n. 33;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2122 del 19 novembre 2013;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 570 del 21 aprile 2015;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 377 del 28 marzo 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 561 del 24 aprile 2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 120/CR del 14 dicembre 2017;

VISTO il punto 4 del dispositivo della DGR n. 377 del 28 marzo 2017;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta n. 83 del 15 gennaio 2018, (PAGR n. 259);

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

2. di approvare le linee guida per la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (CRAV) per la redazione del bando nel procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, cui affidare la gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo, di cui all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che quanto disposto dal presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 193 del 20 febbraio 2018 pag. 1/3

Gara per affidamento della gestione della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo

Linee guida
(richiesta al mercato di manifestazione di interessi, da pubblicare nei luoghi deputati regionali, nazionali e sovra-nazionali)

Informazioni generali
La deliberazione n. 377/2017, assunta a seguito di parere della competente Commissione consiliare, conferma la deliberazione n. 2122/2013 nel punto in cui impone l'esperimento di una procedura a evidenza pubblica per individuare un soggetto accreditato cui affidare la gestione del complesso Codivilla - Putti.
Contestualmente la DGR n. 377/2016, sempre su parere reso all'unanimità dalla competente Commissione consiliare, ha modificato la scheda di dotazione ospedaliera della struttura ospedaliera di Cortina d'Ampezzo (allegato A alla DGR), confermando l'indirizzo extra-regionale dell'attività sanitaria espletanda e disponendo che dovranno essere garantiti i servizi ambulatoriali per i residenti e il punto di primo intervento.
La citata deliberazione ha infine disposto di assegnare alla Centrale regionale acquisti Veneto (CRAV) il procedimento di scelta dell'operatore privato accreditato, sentita la Quinta Commissione consiliare sulle linee guida del bando. Giova ricordare tra l'altro che la Quinta Commissione Consiliare, con il parere sopra citato, ha formulato alla Giunta Regionale la raccomandazione che l'adeguamento dell'ospedale di Cortina avvenga tenuto conto dei già programmati campionati del mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2021.
La DGR n. 377/2017, a valere quale linea guida per la CRAV, ha specificato che nel relativo bando dovrà essere inserita la c.d. clausola sociale a garanzia delle persone, già dipendenti di "Istituto Codivilla Putti s.p.a.", che prestano la loro opera presso la struttura cortinese.

***

Attualmente il complesso sanitario di Cortina d'Ampezzo consta di due padiglioni (il Codivilla e il Putti) e di ulteriori immobili, c.d. casette, i quali sono allo stato prevalentemente in disuso.

L'oggetto della gara espletanda è l'affidamento del servizio di erogazione di prestazioni sanitarie in conformità alla scheda di dotazione ospedaliera approvata con la DGR n. 377/2016, la quale ne individua la consistenza e l'articolazione minima necessaria; gli offerenti sono chiamati a formulare proposte organizzative e gestionali che ne garantiscano l'attuazione, tenuto conto della vocazione extra-regionale che la programmazione regionale assegna alla struttura.

Gli offerenti sono chiamati a formulare proposte di erogazione, e relative formule organizzative e gestionali, di servizi sanitari ulteriori, in armonia con l'offerta, purchè non in contrasto con quanto previsto dalla DGR n. 377 del 28 marzo 2017.

***

L'efficace erogazione dei servizi sanitari, anche nella consistenza minima e necessaria imposta dalla scheda di dotazione ospedaliera, richiede l'esecuzione di lavori di sistemazione delle strutture.

Si precisa che sono di proprietà di Azienda ULSS 1 Dolomiti il padiglione Codivilla e le c.d. casette, mentre è di proprietà di INAIL, e condotto in locazione da Azienda ULSS, il padiglione Putti.

Il canone di locazione a carico di Azienda ULSS è contrattualmente determinato nella misura del 2,5% del costo dell'investimento sostenuto da INAIL per l'acquisto della struttura ed è soggetto contrattualmente ad

adeguamento, sempre nella misura percentuale del 2,5%, all'importo degli investimenti per la ristrutturazione del padiglione che INAIL si è contrattualmente dichiarato disposto a effettuare per un importo pari a circa € 15 milioni.

La sistemazione e ristrutturazione del padiglione Codivilla è oggetto di un progetto (di massima) su cui la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) si è pronunciata favorevolmente con parere di settembre 2017; il costo stimato dei lavori è di circa € 20 milioni.

I lavori, tanto sul padiglione Putti quanto sul padiglione Codivilla, dovranno essere realizzati dall'affidatario della gestione; i relativi costi, sino all'importo presuntivo di € 15 milioni, saranno a carico di INAIL per il padiglione Putti, a carico di Regione Veneto per il padiglione Codivilla.

***

Obiettivi della gestione del complesso ospedaliero sono:
- servizi di base per la comunità (poli-ambulatori);
- punto di primo intervento (PPI);
- posti letto come da scheda di dotazione ospedaliera e corrispondenti aree funzionali; nell'ambito di queste, posti letto per la cura dell'osteomielite e in generale delle infezioni ossee;
- altri servizi sanitari, a carico dell'offerente;
- attrattività extra-aziendale, extra-regionale, extra-nazionale.

***

Requisiti richiesti agli offerenti sono:
- requisiti di idoneità professionale (accreditamento istituzionale o titolo equipollente secondo la normativa sovra-nazionale; capacità tecnica di gestione di strutture sanitarie dotate di almeno 450 posti letto, in conformità a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 per la dotazione degli ospedali di rete (spoke), di un PPI e di servizi di poli-ambulatorio;
- requisiti di c.d. affidabilità morale per gli affidamenti pubblici (insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016);
- capacità economica e finanziaria parametrata alla gestione di struttura accreditata con almeno 450 posti letto, in conformità a quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 per la dotazione degli ospedali di rete (spoke), un PPI e poli-ambulatori.

***

Il valore della produzione della gestione affidanda, sulla base del quale gli offerenti dovranno formulare le proprie offerte, è determinato:
- dal budget fissato dalla Regione, per un importo pari a € 5 milioni, per le attività remunerate a prestazione in favore di cittadini veneti;
- dal finanziamento a funzione per l'attività di PPI e di servizi di poli-ambulatori;
- da un extra-budget presuntivo di € 10 milioni correlato alla capacità gestionale di realizzare mobilità attiva extraregione, nel rispetto dei principi per la regolazione dei flussi finanziari tra le Regioni per il governo della mobilità extra-regionale di cui alla decisione assunta in sede di Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome di cui all'atto rep. 16/104/CR7a/C7 del 29 settembre 2016 e delle linee attuative disposte dalla Regione del Veneto con la DGR n. 1816 del 15 novembre 2016 e s.m.i..
- dagli introiti della gestione derivanti dalla capacità gestionale di realizzare mobilità attiva extra-nazionale.

Sono a carico dell'erogatore la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sul padiglione Codivilla, sulla base del progetto già approvato in CRITE, per un importo stimato, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di € 20 milioni, nonché l'ideazione e la conseguente progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione del padiglione Putti, per un importo stimato, a carico di INAIL, di circa € 15 milioni.

ALLEGATOA alla Dgr n. 193 del 20 febbraio 2018

Sono a carico dell'erogatore i canoni di locazione:
- del padiglione Codivilla, parametrati al 2,5% dell'importo necessario per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto approvato in CRITE e dovuti ad Azienda ULSS 1 Dolomiti e determinati tenuto conto del valore della struttura;
- del padiglione Putti, parametrati al 2,5% dell'investimento complessivo sostenuto da INAIL per l'acquisto e per la ristrutturazione del padiglione, dovuti a INAIL;
- delle c.d. casette, ove coinvolte nella progettazione gestionale che i concorrenti dovranno presentare. Il canone di locazione a carico dell'affidatario relativamente alle c.d. casette, ove coinvolte nella progettazione gestionale, sarà determinato tenuto conto dello stato delle strutture e dei costi, a carico dell'affidatario, per il loro efficientamento.

Gli offerenti dovranno formulare offerta per l'acquisizione e/o l'uso del marchio "Istituto Codivilla Putti di Cortina d'Ampezzo", di proprietà di Azienda Ulss 1 Dolomiti, nonché per l'acquisizione delle attrezzature attualmente in uso nella struttura, come ivi inventariate.

***

I criteri per la selezione sono rappresentati dal requisiti di idoneità professionale, dalla capacità economica e finanziaria, dalle capacità tecniche e professionali, dalle garanzie presentate dall'affidatario per il rispetto della clausola sociale a favore delle persone già dipendenti di "Istituto Codivilla Putti s.p.a.".

L'affidamento verrà disposto in favore del concorrente che abbia presentato il migliore progetto gestionale, valutato alla stregua degli elementi-parametri di massima sotto specificati, e che offra, per le strutture del SSR, canoni di locazione economicamente e finanziariamente migliorative rispetto a quanto sopra indicato, nonché e, come da raccomandazione della Quinta Commissione consiliare, dal timing per l'approntamento della struttura in vista dei mondiali di sci alpino 2021.

Il progetto gestionale che gli offerenti sono tenuti a presentare deve essere articolato per le seguenti aree/funzioni:
- osteomielite e infezioni ossee; ortopedia; riabilitazione; sindrome chimica multipla; PPI; servizi ambulatoriali;
- proposte di ulteriori servizi sanitari a carico del proponente;
- attrattività extra-regionale ed extra-nazionale;

con indicazione analitica e distinta:
- per ciascuna area;
- per periodo (primo periodo, di presa in carico della gestione; secondo periodo, di sviluppo di progettualità; terzo periodo, a regime);
- per programma di investimenti in attrezzature, a carico dell'offerente.
- con relativo cronoprogramma e con distinzione per aree e per periodi.

La durata dell'affidamento è parametrata agli ammortamenti degli investimenti previsti, per una durata minima di 9 anni, con possibilità di proroga di 5 anni.

***

Come richiesto dalla Quinta Commissione Consiliare:
- dovrà essere valorizzata la parte qualitativa rispetto a quella economica nella valutazione delle offerte
- dovrà essere valorizzato il cronoprogramma che preveda il termine dei lavori per l'apertura dei mondiali di sci alpino previsti per l'anno 2021
- dovranno essere prevista forma di penalizzazione con fideiussione, in caso di abbandono prima del termine e la possibilità di proroga di 5 anni oltre il termine.
- il progetto esecutivo e la direzione lavori del padiglione Codivilla vanno affidati al soggetto già identificato dall'Azienda Ulss 1 con deliberazione del Direttore generale n. 141 del 4 febbraio 2010.

(Codice interno: 364482)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 194 del 20 febbraio 2018

Autorizzazione all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2018. (DGR n. 1841 del 08/11/2011 e ss.mm.ii)

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazione della Giunta 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente all'autorizzazione della Giunta regionale ad Avepa per assunzioni di 3 assistenti categoria C, alla copertura di 2 posti dirigenziali e di 2 dipendenti in mobilità in uscita mediante mobilità compensativa e all'assunzioni di 3 persone, categoria giuridica C, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della L. 68/1999

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

PREMESSO che

- in data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n.7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva" la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (di seguito AVEPA):

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;

- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;

- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.

Con nota 15 dicembre 2017, prot. n. 177565 e sua integrazione del 18 gennaio 2018 prot. n. 3148, AVEPA ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel corso del 2018, per le seguenti categorie:

- 3 assistenti categoria C a tempo pieno e indeterminato per le attività di controllo tecnico-amministrativo, indirizzo tecnico-amministrativo per rispondere ai fabbisogni delle aree d'intervento dell'Agenzia in qualità di organismo pagatore regionale. L'assunzione avverrà mediante scorrimento della graduatoria concorsuale già approvata da AVEPA;

- 2 posti dirigenziali che si renderanno vacanti nel corso del 2018 per pensionamento di dirigenti attualmente incaricati. Alla copertura di tali posti, si provvede mediante procedure di mobilità compensativa tra enti dei Comparti Regioni e autonomie locali e Sanità, da perfezionarsi successivamente alla cessazione dal servizio degli stessi;

- 2 unità categoria D in mobilità d'uscita verso la Regione Veneto avvenute nel corso del 2017 (il 15/4/2017 e il 15/06/2017) . Alla copertura di tali mobilità si provvede con la mobilità compensativa da Enti dei Comparti Regioni e autonomie locali e Sanità.

- 3 assistenti categoria C a tempo pieno e indeterminato per le attività di controllo tecnico-amministrativo-indirizzo tecnico-amministrativo appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 della L. 68/1999. Tali assunzioni sono necessarie al fine di coprire la quota d'obbligo di cui alla legge appena citata, considerato che nel corso del 2017 sono intervenute 3 cessazioni per pensionamento del personale appartenete alle categorie protette (cessazione di cat. B3, C e D).

Considerata la natura delle richieste in questione, la Direzione Agroalimentare ha inviato con nota prot. 529848 del 19/12/2017 richiesta di parere alla Direzione Organizzazione e personale. Con note prot. n.12456 del 12/01/2018 e n. 36613 del 30/01/2018 la citata Direzione ha espresso parere favorevole. Avepa precisa che le nuove assunzioni richieste sono disposte nel

rispetto delle norme di contenimento delle spese di personale e che rientrano nella misura massima consentita dalla propria capacità assunzionale per l'anno 2018 pari a Euro 87.107,14 e che le assunzioni per mobilità compensativa dei dirigenti e del personale hanno carattere di neutralità finanziaria. Le assunzioni relative alle categorie protette, invece non comportano l'utilizzo della capacità assunzionale di cui all'art. 228 della L. 208/2015 e i relativi oneri non sono computati nel tetto di spesa del personale.

Considerato che l'assunzione del personale di cui all'art. 18 della L. 68/1999 è un atto dovuto per legge, e vista la necessità di Avepa di rispondere ai fabbisogni di personale delle aree di intervento dell'Agenzia quale organismo pagatore regionale, si propone di autorizzare AVEPA, ai sensi della deliberazione giuntale n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato, quali 3 assistenti cat. C con scorrimento delle graduatorie già esistenti in AVEPA e n. 3 assunzioni cat. C appartenenti alle categorie protette, a tempo indeterminato, come richiesto.

Per quanto concerne la richiesta di compensare le mobilità in uscita, già avvenute per 2 dipendenti cat. D e quelle di 2 dirigenti che interverranno nel corso del 2018, mediante assunzioni da Enti dei Comparti Regioni e autonomie locali e Sanità, si specifica che ai sensi della DGR n. 1944 del 6/12/2016,successivamente prorogata, sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";

VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva";

VISTA la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011" art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni";

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del

Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013. Determinazioni successivi";

VISTA la DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. DGR 2563 dell'11 dicembre 2012 e DGR n. 907 del 18 giugno 2013 e 2591 del 30 dicembre 2013. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 233 del 3 marzo 2015 ad oggetto "Lr 18.3.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto.

DGR 1841 dell'8.11.2011 - DGR 769 del 2.5.2012 - DGR 2563 dell'11.12.2012 - DGR n. 907 del 18.6.2013 - DGR 2591 del 30 dicembre 2013 - DGR 2341 del 16.12.2014. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 dell'8 novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012, DGR 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014 e DGR n. 233 del 3 marzo 2015. Determinazioni successive";

VISTA la DGR 1944 del 6 dicembre "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015. Determinazioni successive";

VISTA la DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 " "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015 e DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA le note di AVEPA prot. n. 1777565 del 15/12/2017 e prot. n. 3148 del 18/01/2018;

VISTO le note della Direzione organizzazione e personale prot. n. 12456 del 12/01/2018 e n. 36613 del 30/01/2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare AVEPA, nei termini indicati nelle premesse ed ai sensi della deliberazione di Giunta n. 1841/2011 e successive modificazioni e integrazioni, a procedere con le assunzioni di :

- n. 3 assistenti categoria C a tempo pieno e indeterminato, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale già approvata da AVEPA, per le attività di controllo tecnico-amministrativo, indirizzo tecnico-amministrativo per soddisfare i fabbisogni delle aree d'intervento dell'Agenzia in qualità di organismo pagatore regionale;

- n. 2 dirigenti , da coprire mediante mobilità compensativa tra enti da perfezionarsi successivamente alla cessazione degli stessi;

- n. 2 unità categoria D vacanti per effetto di mobilità in uscita nel corso del 2017, da coprire mediante mobilità compensativa tra enti;

- n. 3 assistenti categoria C a tempo pieno e indeterminato per le attività di controllo tecnico-amministrativo indirizzo tecnico-amministrativo appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18 della L. 68/1999;

3. di autorizzare AVEPA alle assunzioni per mobilità di cui al punto precedente ai sensi delle disposizioni della delibera di Giunta 6 dicembre 2016 n. 1944, la cui efficacia è prorogata con DGR n. 2097/2017, per cui sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001.

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 364724)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 196 del 20 febbraio 2018

Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro Diurno per persone con disabilità "Il Sole", via Paludotti, 33 Vidor (TV) - Società Cooperativa Sociale La Rete onlus, viale della Repubblica, 243/A Treviso (TV) C.F. e P. Iva 3953530262 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

- Società Cooperativa Sociale La Rete onlus, viale della Repubblica, 243/A Treviso (TV)

C.F. e P. Iva 3953530262

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

Centro Diurno per persone con disabilità "Il Sole", via Paludotti, 33 Vidor (TV)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

n. 25 posti

rilasciata con:

DDR n. 275 del 28/10/2011 e DDR n. 116 del 25/03/2013 (scad. 25/03/2018)

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 25 posti

rilasciata con:

DGR n. 866 del 10/06/2014 (scad. 10/06/2017)

con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti: CD-DIS.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguamento attrezzato*;

Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 410897 del 24/10/2016;

- incarico di verifica all'Azienda Ulss 8 Asolo, ora Azienda Ulss 2 Marco trevigiana: prot. n. 447078 del 16/11/2016;

- sopralluogo effettuato il 20/01/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);

- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 474795 del 14/11/2017;

- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata e riguardo i miglioramenti apportati al requisito CD-DIS.AC.2.2 *Lo spazio all'aperto è adeguamento attrezzato*, come richiesto dalla DGR n. 866 del 10/06/2014;

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo, ora Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 216 del 27/07/2012, n. 331 del 16/09/2013, n. 513 del 20/12/2013 e con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 185 del 11/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento al Centro Diurno per persone con disabilità "Il Sole", via Paludotti, 33 Vidor (TV) - Società Cooperativa Sociale La Rete onlus, viale della Repubblica, 243/A Treviso (TV) per la capacità ricettiva di 25 posti, fino alla data del 10/06/2017.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 866 del 10/06/2014;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 275 del 28/10/2011;

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 116 del 25/03/2013;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 10/06/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 866 del 10/06/2014 - fino al 10/06/2020, per garantire la necessaria continuità, del Centro Diurno per persone con disabilità "Il Sole", via Paludotti, 33 Vidor (TV) - Società Cooperativa Sociale La Rete onlus, viale della Repubblica, 243/A Treviso (TV);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;
3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
4. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana, al Comune di Vidor (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364723)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 197 del 20 febbraio 2018

Rilascio del rinnovo di accreditamento del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Alfa" e del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Beta", via Gasdotto 9/B Valdagno (VI), del Centro Diurno per persone con disabilità "Diamoci Tempo", Contrada da Santi 4 Valdagno (VI), della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Gruppo Famiglia", viale Trento, 146 Valdagno (VI) - Primula Società Cooperativa Sociale, viale Trento, 146 Valdagno (VI). C.F. e P. Iva 02330770245 (L.R. n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:

ENTE GESTORE (titolare della gestione)

Primula Società Cooperativa Sociale, viale Trento, 146 Valdagno (VI) C.F. e P. Iva 02330770245

C.F. e P. Iva 02330770245

STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA

Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Alfa" via Gasdotto 9/B Valdagno (VI)

Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Beta", via Gasdotto 9/B Valdagno (VI)

Centro Diurno per persone con disabilità "Diamoci Tempo", Contrada da Santi 4 Valdagno (VI)

Comunità Alloggio per persone con disabilità "Gruppo Famiglia", viale Trento, 146 Valdagno (VI)

CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:

n. 16 posti per "Dakota Alfa"

n. 25 posti per "Dakota Beta"

n. 12 posti per "Diamoci Tempo"

n. 19 posti letto per "Gruppo Famiglia"

rilasciata con:

DDR n. 53 del 8/04/2008, DDR n. 284 del 24/09/2012, DDR n. 72 del 1/09/2014, DDR n. 401 del 20/11/2012, DDR n. 366 del 3/10/2013, Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 433 del 22/12/2017 (scad. 24/09/2022) e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 54 del 5/02/2018 (scad. 20/11/2022).

CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:

n. 16 posti per "Dakota Alfa"

n. 25 posti per "Dakota Beta"

n. 12 posti per "Diamoci Tempo"

n. 19 posti letto per "Gruppo Famiglia"

rilasciata con:

DGR n. 2820 del 22/09/2009, DGR n. 847 del 10/06/2014, DGR n. 852 del 10/06/2014, DGR n. 2302 del 9/12/2014 (scad. 10/06/2017)

Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:

- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 480204, prot. n. 480272, prot. n. 480242 e prot. n. 480242 del 7/12/2016;

- incarico di verifica all'Azienda Ulss 8 Berica: prot. n. 66166 del 17/02/2017;

- sopralluogo effettuato il 31/05/2017 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);

- verbali di verifica acquisiti agli atti con prot. n. 231005, prot. n. 231301, prot. n. 231231 e prot. n. 231218 del 13/06/2017;

- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, riferendo che i seguenti requisiti sono risultati coerenti in linea di massima con i principi e le finalità per cui sono stati posti, ma suscettibili di miglioramento:

- CD-DIS.AC.4.1.1 *L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*

- CD-DIS.AC.4.1.2 *La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e valutazione della qualità dei servizi, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale*

- CD-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo risultati*

- CA-DIS.AC.4.1.1 *L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*

- CA-DIS.AC.4.1.2 *La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e valutazione della qualità dei servizi, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale*

- CA-DIS.AC.4.3 *È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*

- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano, ora Azienda Ulss 8 Berica, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi Sociali n. 430 del 4/12/2012, con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e

con Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Alfa" e del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Beta", via Gasdotto 9/B Valdagno (VI), del Centro Diurno per persone con disabilità "Diamoci Tempo", Contrada da Santi 4 Valdagno (VI), della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Gruppo Famiglia", viale Trento, 146 Valdagno (VI) - Primula Società Cooperativa Sociale, viale Trento, 146 Valdagno (VI) fino alla data del 10/06/2020, per la capacità ricettiva di: n. 16 posti per Dakota Alfa, n. 25 posti per "Dakota Beta", n. 12 posti per "Diamoci Tempo", n. 19 posti letto per "Gruppo Famiglia".

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'*articolo 8-quinquies* del D.Lgs 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 847 del 10/06/2014;

Vista la DGR n. 852 del 10/06/2014;

Vista la DGR n. 2302 del 9/12/2014;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 53 del 8/04/2008;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 284 del 24/09/2012;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 401 del 20/11/2012;

Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 366 del 3/10/2013;

Visto il Decreto del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 72 del 1/09/2014;

Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 433 del 22/12/2017;

Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 54 del 5/02/2018;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal 10/06/2017 - data di scadenza degli effetti della DGR n. 847 del 10/06/2014 e DGR n. 852 del 10/06/2014 - fino al 10/06/2020, per garantire la necessaria continuità, del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Alfa" e del Centro Diurno per persone con disabilità "Dakota Beta", via Gasdotto 9/B Valdagno (VI), del Centro Diurno per persone con disabilità "Diamoci Tempo", Contrada da Santi 4 Valdagno (VI), della Comunità Alloggio per persone con disabilità "Gruppo Famiglia", viale Trento, 146 Valdagno (VI) - Primula Società Cooperativa Sociale, viale Trento, 146 Valdagno (VI) per la capacità ricettiva di n. 16 posti per "Dakota Alfa", n. 25 posti per "Dakota Beta", n. 12 posti per "Diamoci Tempo", n. 19 posti letto per "Gruppo Famiglia";

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito: - CD-DIS.AC.4.1.1 *L'Ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*, CD-DIS.AC.4.1.2 *La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e valutazione della qualità dei servizi, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale*, CD-DIS.AC.4.3 *E' garantita l'esistenza di modalità di controllo risultati*, CA-DIS.AC.4.1.1 *L'ente gestore definisce gli obiettivi del servizio, generali e specifici*, CA-DIS.AC.4.1.2 *La funzione di coordinamento garantisce l'indirizzo tecnico degli operatori, la promozione e valutazione della qualità dei servizi, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari e la collaborazione con le famiglie e la comunità locale*, CA-DIS.AC.4.3 *È garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 8 Berica, al Comune di Valdagno (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 8 Berica;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364726)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 198 del 20 febbraio 2018

Assegnazione delle risorse per gli anni 2017 e 2018 ai Consultori Familiari Socio Educativi ex L.R. n. 28/1977 e modifica alla DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 ad oggetto "Approvazione dei requisiti per l'unità di offerta Consultorio Familiare Socio Educativo: integrazione all'All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007 (L.R. 16 agosto 2002, n. 22)."

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si individuano le risorse da assegnare per gli anni 2017 (sulla base dei dati dell'attività 2016) e 2018 (sulla base dei dati dell'attività 2017) ai Consultori Familiari Socio Educativi e si provvede a modificare parzialmente un requisito minimo specifico già individuato con la Delibera di Giunta Regionale n. 1349/2017, relativamente agli standard minimi per l'unità d'offerta Consultorio Familiare Socio Educativo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, allo scopo di realizzare il servizio di consulenza e di assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia, in atto o in via di formazione, secondo le finalità indicate nell'art. 1 della Legge 29 luglio 1975 n. 405, ha disciplinato l'istituzione dei Consultori Familiari Pubblici e Privati nel proprio territorio, con la Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 28.

La medesima Legge ha disposto l'assegnazione di contributi ai Consultori Familiari Privati riconosciuti che non perseguano fini di lucro e che assicurino la gratuità delle prestazioni.

La Legge Regionale 20 luglio 1989, n. 22 ha determinato l'ammontare massimo del contributo annuale per ogni singolo Consultorio Privato riconosciuto, rideterminato in Lire 24 milioni, pari ad Euro 12.394,97, con l'art. 78 della L.R. 3/98 (Legge Finanziaria regionale per l'anno 1998). Per accedere a tale contributo gli enti gestori devono far pervenire ai competenti uffici regionali i dati e le informazioni richiesti sulla gestione e sulle modalità di attuazione dei rispettivi servizi.

Il provvedimento regionale n. 1349 del 22 agosto 2017 ha approvato i requisiti per una nuova unità di offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo che va ad integrare l'Allegato B della DGR n. 84/2007, contenente le unità di offerta non soggette ad autorizzazione all'esercizio ma che entrano a far parte del sistema dei servizi resi in quanto previsti dal Piano socio-sanitario regionale, per i quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede, e per conoscenza alla Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali, dando evidenza al momento della comunicazione d'avvio del possesso dei requisiti di cui all'Allegato A del medesimo provvedimento.

Il Decreto Dirigenziale n.1 del 18 gennaio 2018 ha approvato l'elenco regionale dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi della Regione del Veneto ex DGR n. 1349 del 22 agosto 2017;

Il Decreto 23 novembre 2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) per l'anno 2017, destinando la somma pari ad Euro 20.495.279,53, di cui Euro 4.807.279,53 a valere sul FNPS ed Euro 15.688.000,00 sul Fondo Povertà.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro destinate per le aree di utenza, secondo i Macro-livelli e gli obiettivi indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a sviluppare azioni inerenti il Macro livello n. 1 denominato "Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale", proponendo l'assegnazione del contributo per gli anni 2017 e 2018 ex L.R. n. 28/1977 a favore dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi, per le attività di promozione/prevenzione e di sostegno da garantire alle persone e alle famiglie, in un'ottica di collaborazione ed integrazione con i servizi socio-sanitari e privati del territorio.

Pertanto, con il presente atto, si propone di destinare la somma complessiva di Euro 644.538.44 per l'anno 2017 e per l'anno 2018 a favore dei 26 Consultori Familiari Socio Educativi suddetti.

Tale contributo sarà riconosciuto ai Consultori risultati in regola con quanto previsto dalla legge e subordinatamente alla presenza di documenti di rendicontazione delle spese e dei dati di attività relativi agli anni 2016 e 2017, assicurando il rimborso delle spese sostenute al netto delle entrate, sino ad una concorrenza massima di Euro 12.394,97 ex LL.RR. nn.

28/1977, 22/1989 e 3/1998. A tal fine si incarica il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa.

Come già sopra indicato il provvedimento regionale n. 1349 del 22 agosto 2017 ha approvato i requisiti per una nuova unità di offerta denominata Consultorio Familiare Socio Educativo che va ad integrare l'Allegato B della DGR n. 84/2007, successivamente in data 29 settembre 2017, è pervenuto da parte dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari - A.I.C.C. e F. di Faenza (RA) un rilievo circa la figura del Consulente Familiare, non prevista all'interno dell'Allegato A della DGR n. 1349/2017, quale componente dell'Equipe operante nella unità d'offerta Consultorio Familiare Socio Educativo.

Tale richiesta è stata affrontata e discussa dal Gruppo di Lavoro rappresentativo delle strutture in argomento, già istituito con DDR n. 123 del 20 ottobre 2017 per l'individuazione degli standard minimi di cui all'Allegato A del summenzionato provvedimento regionale n. 1349/2017. Nell'incontro dell'11 gennaio 2018, tale Gruppo di Lavoro, visionato il materiale inviato dalla suddetta A.I.C.C. e F. in data 23 dicembre 2017 e vista la normativa vigente (D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 e L. 14 gennaio 2013, n. 4) ha proposto di prevedere la figura del Consulente Familiare all'interno dell'Equipe quale terza figura professionale da individuare in ragione dei bisogni dell'utenza.

Pertanto l'allegato A della DGR n. 1349/2017, pag. 3, Requisiti Minimi Specifici, 3° capoverso è così sostituito:

"Il Consultorio Familiare Socio-Educativo deve essere dotato di un gruppo di lavoro operante in equipe e composto da almeno tre operatori, due dei quali scelti tra psicologo (e/o psicoterapeuta), assistente sociale e educatore professionale e il terzo da una figura professionale tra le seguenti sottoelencate, sulla base dei bisogni dell'utenza:

- *mediatore familiare*
- *consulente legale*
- *mediatore linguistico-culturale*
- *consulente familiare*

Inoltre, il gruppo di lavoro può essere integrato da ostetrica o infermiere o assistente sanitaria o ginecologo per le attività di educazione socio sanitaria.

Le figure professionali devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge n. 405/1975;

Viste le LL.RR. nn. 28/1977, 25/1984 e 3/1998;

Vista la L.R. n. 11/2001 art.133;

Vista la L.R. n. 22/2002;

Viste le DGR n. 2501/2004, n 84/2007, n. 2067/2007;

Vista la DGR n. 1349/2017;

Visto il D. Lgs. 6 novembre 2017, n. 206 " Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali."

Vista la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate.";

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017;

Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 3 le risorse da assegnare, in attuazione della Legge Regionale n. 28/1977, ai 26 Consultori Familiari Socio Educativi riconosciuti ai sensi della DGR n. 1349/2017 per gli anni 2017 e 2018;
3. di determinare in Euro 644.538,44= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328; art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388) anno 2017, sul Bilancio regionale di previsione per l'anno 2018;
4. di approvare la modifica a pag. 3 dell'Allegato A alla DGR n. 1349/2017, Requisiti Minimi Specifici, 3° capoverso, così come segue:

   "Il Consultorio Familiare Socio-Educativo deve essere dotato di un gruppo di lavoro operante in equipe e composto da almeno tre operatori, due dei quali scelti tra psicologo (e/o psicoterapeuta), assistente sociale e educatore professionale e il terzo da una figura professionale tra le seguenti sottoelencate, sulla base dei bisogni dell'utenza:

   - mediatore familiare
   - consulente legale
   - mediatore linguistico-culturale
   - consulente familiare

   Inoltre, il gruppo di lavoro può essere integrato da ostetrica o infermiere o assistente sanitaria o ginecologo per le attività di educazione socio sanitaria.
   Le figure professionali devono essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente.";

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 364788)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 201 del 20 febbraio 2018

Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi tra Regione del Veneto e ANAS S.p.A., per la gestione della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva uno schema di Protocollo d'Intesa, da sottoscriversi con ANAS S.p.A., per perseguire forme di gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche attraverso la ridefinizione della composizione societaria della Società Veneto Strade S.p.A., nelle more della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell'art. 116 della Costituzione e dell'esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017, approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Come noto, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Bassanini", sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e, in particolare, ai sensi degli artt. 98, 99 e 101 in materia di viabilità, sono state conferite le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

Nell'ambito di tale processo di trasferimento di competenze in materia di viabilità dallo Stato alle Regioni, con D.Lgs. n. 461/1999, a fronte di una rete stradale statale nel territorio regionale pari a circa 2.470 km, erano stati classificati di interesse nazionale strade o tronchi di strade per circa 690 km.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.02.2000, recante "Individua-zione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale", era stata individuata la rete stradale di interesse regionale per un totale di 1.780 km di strade già statali.

Con D.P.C.M. del 21.09.2001, poi, la rete stradale di interesse nazionale di cui al D.Lgs. n. 461/1999 è stata portata a circa 700 km, inserendo un ulteriore tratto della direttrice della strada "dei Vivai" per completare il collegamento fra Padova e la S.S. 309 "Romea".

Per quanto riguarda le norme di programmazione regionale, il Consiglio Regionale, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, ha approvato la L.R. 13.04.2001, n. 11, che al Capo VI disciplina le norme in materia di viabilità trasferita.

Con la L.R. n. 29/2001 la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali, a prevalente partecipazione pubblica, avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali; ai sensi di tale legge regionale possono far parte della Società le province del Veneto e società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale.

In data 21.12.2001 è stata quindi costituita, ai fini di cui sopra, la società Veneto Strade S.p.A. e con provvedimento n. 59 del 24.07.2002 il Consiglio Regionale ha individuato la rete viaria di interesse regionale.

In merito alla questione relativa alla definizione della rete stradale statale, dallo scorso anno è in atto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), un generale processo di riordino della rete stessa e di semplificazione amministrativa, che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998.

Con riferimento al territorio della regione Veneto, l'ANAS ha espresso la disponibilità a riacquisire compe-tenze su circa 467 km di strade, ora classificate regionali, e su circa 204 km di strade ora classificate provinciali, queste ultime in gran parte ex statali, con una proposta di riclassificazione a strade di interesse nazionale per complessivi 671 km circa, proposta già sottoposta dal MIT all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La rete stradale regionale, classificata con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59/2002 e successive modifiche ed integrazioni, si compone attualmente di circa 1.169 km di strade ed è attualmente in gestione alla Società Veneto Strade S.p.A., in forza della citata L. R. n. 29/2001, e della conseguente Convenzione fra Regione e Veneto Strade S.p.A. in data 20.12.2002, integrata successivamente con gli atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011.

La Regione del Veneto è socia di maggioranza relativa di detta Società con il 30%, ed intende perseguirne il controllo, acquisendo le quote attualmente possedute dalle sei Province del Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle quattro Società di gestione di tratte autostradali, così come fra l'altro previsto dal Bilancio regionale di previsione 2018-2020 e dal relativo "Collegato"; in tal senso con delibera n. 109 del 07.02.2018 la Giunta Regionale ha dato avvio alle procedure di acquisto delle azioni della Società Veneto Strade S.p.A.

I tratti di rete oggetto di proposta di riclassificazione, da regionali/provinciali a statali, risultano direttrici caratterizzate da importanti flussi di traffico, in alcuni casi con carreggiate separate, su cui sono in attuazione o programmati importanti interventi di ammodernamento e che rivestono una funzione rilevante di collegamento di livello regionale e nazionale.

Nelle more della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell'art. 116 della Costituzione e dell'esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017 approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017, si intendono perseguire forme di gestione unitaria della rete stradale, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa regionale, anche attraverso la ridefinizione della composizione societaria della Società Veneto Strade S.p.A. che gestisce la rete stradale di propria competenza.

E' quindi intendimento gestire, attraverso un unico soggetto, compartecipato da Regione ed ANAS S.p.A., detta rete stradale prioritaria, costituita sia dalla rete stradale regionale e provinciale oggetto di possibile riclassificazione a strade di interesse nazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 461/1999 (Nuova Rete Statale), che da quella che rimane, ovvero che potrà essere classificata quale strada regionale ai sensi degli artt. 95 e 96 della L.R. n. 11/2001 (Rete Regionale).

A tale scopo, si intende attivare ogni utile sinergia tra Regione ed ANAS per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire insieme le priorità e le fonti di finanziamento degli interventi da attuare, nel rispetto dei rapporti Concedente - Concessionario tra MIT e ANAS, con riferimento alle strade di interesse nazionale.

Si propone quindi di sottoscrivere con ANAS S.p.A. un Protocollo d'Intesa (**Allegato A)**, per perseguire forme di gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale.

Oggetto e finalità di tale Protocollo sono la garanzia della fruibilità della rete stradale, che costituisce elemento basilare dell'offerta infrastrutturale a servizio dei cittadini, delle imprese e, più in generale, del territorio veneto, assicurando la costante manutenzione di detta rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla rete stessa.

A questo fine, nell'ambito dei rispettivi interessi istituzionali, Regione Veneto e ANAS S.p.A. convengono di gestire la rete stradale indicata nel Protocollo d'Intesa allegato, tramite un soggetto unico, individuato nella società Veneto Strade S.p.A., avendo quale necessario presupposto l'acquisizione da parte della Regione Veneto del controllo della società stessa e la conseguente ridefinizione dell'assetto societario per consentire l'ingresso di ANAS nell'azionariato.

La rete stradale in argomento è composta dalle strade attualmente non statali, regionali e provinciali, ed oggetto di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. n. 461/1999, per le quali la Regione, fatte salve ulteriori puntuali verifiche, si impegna a richiedere al competente MIT l'emanazione del relativo decreto di riclassificazione, e che saranno quindi riclassificate come Nuova Rete Statale.

Con il Protocollo in argomento le Parti, ferma restando la comune volontà di addivenire alla gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della Regione Veneto, concordano che l'efficacia del presente Protocollo rimane subordinata al verificarsi entro il 30 giugno 2018 delle seguente necessarie preliminari condizioni:

- emanazione da parte del MIT del decreto di riclassificazione della rete stradale nazionale, ai sensi del D.Lgs n. 461/99, nei termini rappresentati nel testo del presente Protocollo;
- acquisizione da parte della Regione del Veneto di partecipazioni azionarie in Veneto Strade, tali da consentirne il controllo societario, ai fini della successiva ridefinizione dei rapporti fra i soci di Veneto Strade e consentire il successivo ingresso di ANAS nella stessa o in un'altra società;
- rilascio del nulla osta da parte del MIT, in qualità di Concedente, nei confronti di ANAS per dar corso a quanto previsto dal presente Protocollo;
- emanazione di idoneo provvedimento del Consiglio Regionale in relazione alla ridefinizione della rete stradale di competenza regionale;
- in relazione in particolare all'ingresso di ANAS nel Gruppo FS S.p.A., positiva verifica che ANAS, Regione Veneto e Provincia di Belluno possano effettuare affidamenti secondo la disciplina dell'in-house providing a beneficio

dell'Entità Societaria Unica, esercitando sulla medesima il controllo analogo in forma congiunta e nel rispetto delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nonché dei contratti affidati alla Società. Tale condizione comporterà la successiva iscrizione dell'Entità Societaria Unica nell'elenco delle Società in house istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, la cui domanda sarà presentata da ANAS quale socio maggioritario, come stabilito al successivo art. 3, e ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida n. 7 dell'ANAC.

Si conviene inoltre di istituire un apposito Gruppo di lavoro con il compito di valutare le iniziative congiunte più opportune da intraprendere per perseguire le finalità del presente Protocollo.

Si propone, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa con l'ANAS S.p.A. per la gestione della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale, così come riportato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112;

VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461;

VISTO il D.P.C.M. del 21.02.2000;

VISTO il D.P.C.M. del 21.09.2001;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 59 del 24.07.2002 e s.m.i.;

VISTA la Convenzione fra Regione e Veneto Strade S.p.A. in data 20.12.2002, integrata successivamente con gli atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011;

VISTO il Progetto di Legge Statale n. 43/2017 approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017;

VISTA la L.R. n. 45 del 29.12.2017;

VISTA la D.G.R. n. 109 del 07.02.2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1404 del 29.08.2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il testo dello schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi con ANAS S.p.A., per la gestione della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio regionale;

3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Protocollo d'Intesa;

4. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali al predetto schema di Protocollo di Intesa;

5. di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione del Protocollo alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 201 del 20 febbraio 2018 pag. 1/4

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
ANAS S.P.A. E REGIONE DEL VENETO
PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA RETE STRADALE PRIORITARIA
RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO

L'anno 2018, il giorno_____ del mese di_____, presso la sede della Regione del Veneto, l'Amministratore Delegato dell'ANAS _____, e il Presidente della Regione del Veneto, (di seguito anche "Le Parti") convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- è in atto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione amministrativa che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998;
- all'interno del territorio della regione Veneto, ANAS ha espresso la disponibilità a riacquisire competenze su circa 467 km di strade ora classificate regionali e su circa 204 km di strade classificate provinciali (in gran parte ex statali, trasferite ai sensi dei decreti "Bassanini") con una proposta di riclassificazione a strade di interesse nazionale per complessivi 671 km circa, già sottoposta dal MIT all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- la rete stradale regionale, classificata con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59 del 24.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni, si compone attualmente di circa 1.167 km di strade ed è attualmente in gestione alla Società Veneto Strade S.p.a. ("Veneto Strade"), in forza della L. R. n. 29/2001 e della conseguente Convenzione fra Regione e Veneto Strade in data 20.12.2002 e successivamente integrata con due atti aggiuntivi in data 12.11.2003 e 30.12.2011; la Regione del Veneto è socia di maggioranza relativa di detta Società con il 30% ed intende perseguirne il controllo, acquisendo le quote attualmente possedute dalle 6 Province del Veneto, dalla Città Metropolitana di Venezia e da 4 Società di gestione di tratte autostradali, così come fra l'altro previsto dal Bilancio regionale di previsione 2018 – 2020 e dal relativo "Collegato";
- si tratta, in ogni caso, di direttrici caratterizzate da importanti flussi di traffico, in alcuni casi con carreggiate separate, su cui sono in attuazione o programmati importanti interventi di ammodernamento e che rivestono una funzione rilevante di collegamento di livello regionale e nazionale;
- la Regione del Veneto, nelle more della definizione del più generale percorso di autonomia regionale avviato ai sensi dell'art. 116 della Costituzione e dell'esito del Progetto di Legge Statale n. 43/2017 approvato dal Consiglio regionale in data 15.11.2017, intende perseguire forme di gestione unitaria della rete stradale ricadente sul proprio territorio, nella ricerca di maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa regionale, anche attraverso la ridefinizione della composizione societaria della Società Veneto Strade che gestisce la rete stradale di propria competenza;
- ANAS ha espresso la volontà di aderire al progetto relativo a Veneto Strade e ha fornito altresì in via preliminare un parere legale in merito al proprio status giuridico ai fini della configurabilità del regime di *in house providing* in Veneto Strade;

CONSIDERATO CHE

- è quindi intendimento comune delle Parti gestire, attraverso un veicolo societario unico, compartecipato dalle medesime, o da società controllate dalle Parti, detta rete stradale prioritaria, costituita sia dalla rete stradale regionale e provinciale oggetto di possibile riclassificazione a strade di

interesse nazionale ai sensi del D. Lgs n. 461 del 29.10.1999 (Nuova Rete Statale), che da quella che rimane, ovvero che sarà, classificata quale strada regionale ai sensi degli artt. 95 e 96 della L.R. 11/2001 (Rete Regionale);

- è interesse comune delle Parti attivare ogni utile sinergia per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire insieme le priorità e le fonti di finanziamento degli interventi da attuare;
- vengono rispettati i rapporti Concedente – Concessionario tra MIT e ANAS con riferimento alle strade di interesse nazionale e che ANAS è tenuta a sottoporre preventivamente al MIT, in qualità di Concedente, gli accordi ed i protocolli di intesa che prevedano il finanziamento a carico delle risorse del contratto di programma;
- in regione Veneto, le Province e la Città Metropolitana di Venezia svolgono, ai sensi della L. n. 56/2014, fra le funzioni fondamentali quelle di presidio e di gestione della rete viaria extraurbana, che ammonta complessivamente ad oltre 9.000 km, di cui 204 km oggetto del presente Protocollo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e Finalità del Protocollo d'Intesa

Le Parti intendono garantire la fruibilità della rete stradale che costituisce elemento basilare dell'offerta infrastrutturale a servizio dei cittadini, delle imprese e, più in generale, del territorio veneto, assicurando la costante manutenzione di detta rete stradale prioritaria e coordinando gli investimenti statali e regionali sulla rete stessa.

A questo fine, nell'ambito dei rispettivi interessi e scopi istituzionali, le Parti con la sottoscrizione del presente protocollo (di seguito anche il "Protocollo") si impegnano a valutare le migliori soluzioni per poter gestire la rete stradale di cui al presente Protocollo tramite un'entità societaria unica (d'ora innanzi indicata anche come "Entità Societaria Unica"), che potrà essere individuata nella società Veneto Strade S.p.a., ovvero in altra società. Costituirà necessario presupposto della predetta operazione, a seconda della modalità prescelta, la definizione dell'assetto proprietario che consenta l'ingresso di ANAS nell'azionariato dell'Entità Societaria Unica e l'esercizio da parte della Regione Veneto e di ANAS del controllo analogo, nel rispetto delle rispettive partecipazioni azionarie nonché dei lavori affidati, secondo quanto stabilito nell'Art. 3.

La rete stradale in argomento è composta da strade attualmente non statali (regionali e provinciali) ed oggetto di riclassificazione ai sensi del D.Lgs. n. 461/99 per i quali la Regione si impegna a richiedere al competente MIT l'emanazione del relativo decreto di riclassificazione e che saranno quindi riclassificate come Nuova Rete Statale (circa 671 km) e strade regionali (circa 715 km), per una estesa complessiva di rete stradale pari a circa 1.386 km, salvo verifiche puntuali da effettuare di concerto fra le parti.

Art. 2 – Condizioni necessarie all'efficacia del Protocollo d'Intesa

Le Parti, ferma restando la comune volontà di addivenire alla gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della Regione Veneto, concordano che l'efficacia del presente Protocollo rimane subordinata al verificarsi entro il 30 giugno 2018 delle seguenti necessarie preliminari condizioni:

- emanazione da parte del MIT del decreto di riclassificazione della rete stradale nazionale, ai sensi del D. Lgs n. 461/99, nei termini rappresentati nel testo del presente Protocollo;
- acquisizione da parte della Regione del Veneto di partecipazioni azionarie in Veneto Strade, tali da consentirne il controllo societario, ai fini della successiva ridefinizione dei rapporti fra i soci di Veneto Strade e consentire il successivo ingresso di ANAS nella stessa o in un'altra società;
- rilascio del nulla osta da parte del MIT, in qualità di Concedente, nei confronti di ANAS per dar corso a quanto previsto dal presente Protocollo;
- emanazione di idoneo provvedimento del Consiglio Regionale in relazione alla ridefinizione della rete stradale di competenza regionale;
- in relazione in particolare all'ingresso di ANAS nel Gruppo FS S.p.a., positiva verifica che ANAS, Regione Veneto e Provincia di Belluno possano effettuare affidamenti secondo la disciplina dell'*in-*

house providing a beneficio dell'Entità Societaria Unica, esercitando il controllo analogo sulla medesima in forma congiunta e nel rispetto delle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nonché dei contratti affidati alla Società. Tale condizione comporterà la successiva iscrizione dell'Entità Societaria Unica nell'elenco delle Società *in house* istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui domanda sarà presentata da ANAS quale socio maggioritario, come stabilito al successivo art. 3, e ai sensi dell'art. 4.3 delle Linee Guida n. 7 dell'ANAC.

Art. 3 – Assetto dell'Entità Societaria Unica

Le Parti concordano di individuare l'Entità Societaria Unica nella Veneto Strade S.p.a., già ora soggetto gestore della rete stradale di competenza regionale ai sensi della L. R. n. 29/2001, ovvero in una altra società, cui sarà conferito l'intero ramo d'azienda operativo di Veneto Strade. Le Parti altresì concordano di attribuire in ogni caso ad ANAS la maggioranza del capitale sociale, pari al 51%, della Entità Societaria Unica. Nel caso di intervento sul capitale di Veneto Strade l'operazione avverrà attraverso l'acquisto, da parte di ANAS, di partecipazioni dai soci di Veneto Strade, ivi inclusa la Regione del Veneto, ovvero tramite aumento di capitale sociale riservato ad ANAS, ai valori che risulteranno da apposita perizia giurata aggiornata che sarà effettuata da un esperto indipendente scelto congiuntamente fra le Parti.
All'Entità Societaria Unica competono le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti ed i poteri di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 285/1992, nonché di riscossione delle sanzioni, relativamente alla rete stradale oggetto del presente Protocollo.

Art. 4 – Risorse e governance dell'Entità Societaria Unica

Per garantire l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni che verranno attribuite al veicolo societario, le Parti concordano di adoperarsi per definire preventivamente, coinvolgendo anche la Provincia di Belluno, un equilibrio di risorse finanziarie, strumentali ed organizzative necessarie alla società stessa, in funzione della entità delle strade della rete statale, della rete regionale e della rete della Provincia di Belluno in gestione, da garantire al libero transito, con una sostanziale pariteticità in termini di compartecipazione ai costi e di livelli di servizio attesi.
La Parti concordano di studiare ed attuare progressivamente un nuovo modello di "governance" che attribuisca ruoli strategici e gestionali a Regione e ad ANAS in modo equilibrato e rispettoso delle esigenze del territorio veneto, con deleghe operative assegnate coerentemente con l'approvazione del piano industriale da parte dell'assemblea, che saranno definite da appositi patti parasociali.
Nell'ambito del piano industriale della società verrà valutata prioritariamente la valorizzazione delle attuali strutture di cui si compone Veneto Strade - in termini di organizzazione, personale e beni mobili ed immobili - e delle attività di supporto operativo – tecnico, amministrativo, finanziario e legale - che potranno essere integrate da ANAS, in un'ottica di massimizzazione dell'efficienza gestionale ed economica e di sfruttamento delle possibili sinergie.

Art. 5 – Personale

Le Parti concordano sulla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali dell'attuale personale in servizio presso la Società Veneto Strade S.p.A., ovvero delle strutture afferenti alla medesima ANAS S.p.A., con sede operativa sul territorio della regione del Veneto.

Art. 6 – Gruppi di lavoro

Le Parti convengono di istituire, nelle more della definizione delle condizioni di cui all'Art. 2 del presente Protocollo , un apposito Gruppo di lavoro con il compito di valutare le iniziative congiunte più opportune da intraprendere per perseguire le finalità del presente Protocollo.
In particolare, al Gruppo di lavoro è attribuito il compito di valutare i profili tecnico – economici relativi alla consistenza della rete stradale di cui all'Art. 1, ai reciproci impegni di investimento, ai livelli di servizio da

offrire all'utenza e ai contenuti dei relativi contratti di servizio/programma, i cui esiti saranno messi a disposizione delle Parti entro il 15 marzo 2018.

Art. 7 – Disposizioni finali e transitorie

Le Parti concordano sull'obiettivo di giungere all'operatività del nuovo assetto di gestione della rete stradale di cui al presente Protocollo entro il primo semestre 2018.
Le Parti, nei tre mesi successivi alla sottoscrizione del presente Protocollo, si impegnano a raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte degli Enti Locali e degli stakeholder regionali sulla rete stradale oggetto del Protocollo stesso.
Resta inteso che condizione necessaria per l'efficacia del presente Protocollo è il verificarsi di tutte le condizioni previste all'Art. 2 del Protocollo stesso e che pertanto gli unici impegni assunti sono quelli di cui al precedente articolo 6 (Gruppi di Lavoro) .

Art. 8 – Ripartizione dei costi

Le Parti convengono che eventuali costi e spese sostenuti per la costituzione dei Gruppi di Lavoro ai sensi del precedente Articolo 6 o comunque in dipendenza del presente Protocollo d'Intesa si intenderanno a carico di ciascuna di esse senza diritto a pretendere alcunché l'una dall'altra.

Art. 9 – Carattere non vincolante del presente Protocollo d'Intesa

Fermo ed impregiudicato quanto previsto al precedente Art. 7, con riferimento alla natura ed alla validità del presente Protocollo d'Intesa, le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che:
(i)esso rappresenta una mera e non vincolante manifestazione di un potenziale interesse ad effettuare l'operazione prospettata; e che, pertanto,
(ii)non costituisce impegno per alcuna delle Parti, nemmeno come promessa, alla conclusione in via definitiva dell'operazione prospettata, rimanendo, dunque, espressamente esclusa ogni responsabilità, sia contrattuale sia precontrattuale delle Parti.

Per Regione del Veneto _____

Per ANAS S.p.A. _____

(Codice interno: 364789)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 202 del 20 febbraio 2018

Accordo Programmatico tra Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. per la definizione dello sviluppo infrastrutturale sul territorio regionale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato uno schema di Accordo Programmatico tra Regione del Veneto e ANAS S.p.A., finalizzato a promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale, quale elemento basilare dell'offerta infrastrutturale al servizio dei cittadini, delle imprese e più in generale del territorio veneto.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto e ANAS S.p.A. collaborano da tempo in termini positivi per lo sviluppo infrastrutturale della rete stradale ed autostradale ricadente sul territorio regionale.

Tale collaborazione si è consolidata negli scorsi decenni sia nelle fasi di programmazione che hanno portato all'approvazione dei vari programmi triennali di investimento, mediante i quali l'ANAS ha realizzato importanti interventi sulla rete di interesse nazionale ricadenti sul territorio regionale, sia nelle varie fasi della progettazione di detti interventi, cui la Regione Veneto ha partecipato in forza di specifiche leggi regionali (L.R. n. 8/1982, L.R. n. 39/1991, L.R. n. 47 /1994, etc., ...).

Più recentemente, la collaborazione con ANAS si è concretizzata con l'adozione della D.G.R. n. 91 del 27.01.2015, con la quale la Regione ha espresso le proprie priorità in merito alla formulazione del Programma quinquennale 2015-2020, per quanto concerne la rete di viabilità statale ricadente nel territorio regionale, da realizzarsi a cura della Società stessa.

Inoltre, in merito alle attività tecniche ed amministrative connesse alla redazione ed attuazione del programma d'investimenti per l'evento sportivo mondiali di sci "Cortina 2021", di cui il Presidente dell'ANAS è designato Commissario, ai sensi dell'art. 61, comma 13, del D.L. n. 50/2017, come modificato dalla Legge di conversione n. 96 del 21.06.2017, è tuttora in corso una proficua collaborazione con la Società stessa, finalizzata all'individuazione, alla progettazione ed alla tempestiva esecuzione delle opere per l'adeguamento della viabilità statale nella Provincia di Belluno.

Anche nel settore autostradale l'attività di collaborazione fra Regione Veneto e ANAS si è sviluppata in termini positivi nel corso dell'ultimo decennio.

Come noto, infatti, la Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (CAV) è una società per azioni costituita il 01.03.2008, ai sensi dell'art.2, comma 290, della L. n. 244/2007, da ANAS S.p.A. e Regione del Veneto ed è concessionaria delle tratte autostradali "A4 Passante di Mestre" e "A57 Tangenziale di Mestre", a norma della convenzione di concessione sottoscritta tra ANAS ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 23.03.2010.

La delibera CIPE n. 3/2007 prevede, fra l'altro, che con separato accordo, da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, ANAS S.p.A. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte già assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui nonché degli oneri di manutenzione e gestione, al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione Veneto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Lo statuto e l'atto costitutivo di CAV S.p.A. prevedono inoltre che gli utili netti della Società saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto nella citata delibera CIPE.

Tornando agli aspetti connessi alla viabilità ordinaria è opportuno ricordare che attualmente la viabilità di rango superiore ricadente sul territorio veneto è classificata nazionale per circa 700 km ed è di competenza regionale per 1.170 km circa.

Da alcuni mesi inoltre è in atto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione amministrativa che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998.

Per la parte di rete non di competenza statale, si ricorda che attualmente la Società Veneto Strade S.p.A. gestisce la rete stradale di competenza regionale, nonché la rete provinciale ricadente nella provincia di Belluno. Recentemente ANAS S.p.A. ha espresso la volontà di aderire al "progetto Veneto Strade" attraverso una propria partecipazione alla società.

La necessità di proseguire l'attività di coordinamento con i soggetti gestori di reti stradali in ambito regionale è specificamente richiamata nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2018-2020 (DEFR), adottato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 106/CR del 17.10.2017 e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 183 del 13.12.2017, che riporta tale esigenza come obiettivo strategico regionale individuato al n. 10.05.01, all'interno della "Missione 10, programma 10.5 - viabilità e infrastrutture stradali".

In tale contesto Regione Veneto ed ANAS S.p.A., al fine di favorire lo sviluppo di sinergie per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire in maniera unitaria le future direttrici di sviluppo, le priorità di intervento nel settore e le relative fonti di finanziamento degli interventi, ritengono opportuno perseguire un processo di riorganizzazione della medesima Veneto Strade S.p.A., anche attraverso l'ingresso nella compagine societaria di ANAS S.p.A. stessa.

Più in generale, Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. intendono perseguire il comune obiettivo di rendere più efficiente la gestione dell'attuale rete stradale ed autostradale ricadente sull'intero territorio regionale e di ammodernare l'intero assetto infrastrutturale, ed in particolare:

a) intendono promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale regionale, quale elemento basilare dell'offerta infrastrutturale al servizio dei cittadini delle imprese e più in generale del territorio veneto, assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi investimenti per l'ammodernamento della stessa;

b) intendono dare immediata attuazione mediante la sottoscrizione, d'intesa con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di specifici Protocolli per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Veneto, nonché per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione della CAV S.p.A.;

c) convengono di istituire un Gruppo di lavoro permanente Regione del Veneto - ANAS S.p.A., con il compito di monitorare le attività intraprese e di individuare e sviluppare ulteriori iniziative per perseguire gli obiettivi comuni.

Si propone, pertanto, di procedere all'approvazione dello schema di Accordo Programmatico da sottoscrivere con ANAS S.p.A., così come riportato nell'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 8/1982;

VISTA la L.R. n. 39/1991;

VISTA la L.R. n. 47/1994;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461;

VISTO il D.P.C.M. del 21.02.2000;

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 26.01.2007;

VISTA la L. n. 244 del 27.12.2007, art. 2, comma 290;

VISTA la L.R. n. 11/2001;

VISTA la L.R. n. 29/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 106/CR del 17.10.2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 183/del 13.12.2017;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1404 del 29.08.2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il testo dello schema di Accordo Programmatico di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi con ANAS S.p.A., finalizzato a promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale del territorio veneto;

3. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del predetto Accordo Programmatico;

4. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ad apportare, prima della sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali al predetto Accordo Programmatico;

5. di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione dell'Accordo alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 202 del 20 febbraio 2018 pag. 1/2

ACCORDO PROGRAMMATICO
TRA REGIONE DEL VENETO ED ANAS S.P.A.
PER LA DEFINIZIONE DELLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
SUL TERRITORIO REGIONALE

L'anno 2018, il giorno …… del mese di ……., presso la sede della Regione del Veneto, il Presidente della Regione del Veneto, e l'Amministratore Delegato di ANAS S.p.a. ……concordano quanto segue:

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto e ANAS S.p.a. collaborano da tempo in termini positivi per lo sviluppo infrastrutturale della rete stradale ed autostradale ricadente sul territorio regionale;
- la Concessioni Autostradali Venete ("CAV S.p.a.") è una società per azioni costituita per legge (art.2, comma 290, L. n. 244/2007) il 01.03.2008 da ANAS S.p.a. e Regione del Veneto ed è concessionaria delle tratte autostradali "A4 Passante di Mestre" e "A57 Tangenziale di Mestre", a norma della convenzione di concessione sottoscritta tra Anas ed il Ministero delle Infrastrutture il 23.3.2010;
- la delibera Cipe 3/2007 prevede, fra l'altro, che con separato accordo da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto, ANAS S.p.A. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte già assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui nonché degli oneri di manutenzione e gestione, al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione Veneto di concerto con il Ministero delle Infrastrutture;
- lo statuto e l'atto costitutivo di CAV S.p.a. prevedono che gli utili netti della Società saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto nella citata delibera C.I.P.E.;
- è in atto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un generale processo di riordino della rete stradale di interesse nazionale e di semplificazione amministrativa che prevede il rientro nel patrimonio stradale nazionale di una parte della rete a suo tempo trasferita a Regioni ed Enti Locali, in attuazione del disposto di cui agli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 112/1998;
- attualmente, Veneto Strade S.p.a. gestisce la rete stradale di competenza regionale, nonché la rete provinciale ricadente nella provincia di Belluno;
- ANAS S.p.a. ha espresso la volontà di aderire al "progetto Veneto Strade" attraverso una propria partecipazione alla società;
- Regione Veneto ed ANAS S.p.a., al fine di favorire lo sviluppo di sinergie per accrescere l'efficienza della gestione della rete stradale e per definire in maniera unitaria le future direttrici di sviluppo, le priorità di intervento nel settore e le relative fonti di finanziamento degli interventi, ritengono opportuno perseguire un processo di riorganizzazione della medesima Veneto Strade S.p.a., anche attraverso l'ingresso nella compagine societaria di ANAS S.p.a.;
- più in generale, Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. perseguono il comune obiettivo di rendere più efficiente la gestione dell'attuale rete stradale ed autostradale sull'intero territorio regionale e di ammodernare l'intero assetto infrastrutturale;

Tutto quanto premesso e considerato Regione del Veneto ed ANAS S.p.a.:

ALLEGATOA alla Dgr n. 202 del 20 febbraio 2018 pag. 2/2

a) intendono promuovere e garantire la migliore fruibilità della rete stradale, quale elemento basilare dell'offerta infrastrutturale al servizio dei cittadini delle imprese e più in generale del territorio veneto, assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente e promuovendo nuovi investimenti per l'ammodernamento della stessa;
b) intendono dare immediata attuazione a quanto sopra riportato attraverso la sottoscrizione, d'intesa con il competente Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di specifici Protocolli per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della regione Veneto, nonché per l'utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione della CAV S.p.a.;
c) convengono di istituire un Gruppo di lavoro permanente Regione del Veneto-ANAS S.p.a. con il compito di monitorare le attività intraprese e di individuare e sviluppare ulteriori iniziative comuni per perseguire gli obiettivi del presente accordo.

Per la Regione del Veneto

Per ANAS S.p.a.

(Codice interno: 364790)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 203 del 20 febbraio 2018

Utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale della Società "Concessioni Autostradali Venete S.p.A." vincolato ad interventi di infrastrutturazione viaria. Approvazione schemi di Protocolli d'Intesa. L. 244 del 27 dicembre 2007 - Delibera CIPE n. 3 del 26.01.2007.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento propone l'approvazione di due distinti schemi di Protocollo d'Intesa: il primo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto, finalizzato all'identificazione dei criteri per il finanziamento di infrastrutture viarie ricadenti nel territorio regionale, mediante l'utilizzo delle somme presenti nel bilancio di esercizio della Società "Concessioni Autostradali Venete S.p.A." e vincolati all'utilizzo per interventi di infrastrutturazione viaria, derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale; il secondo tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS S.p.A. e Regione del Veneto stabilisce le procedure, le condizioni e gli impegni in merito alle modalità di erogazione dei fondi in argomento.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La legge n. 244 del 27.12.2007, art. 2, comma 290 (Legge Finanziaria 2008), ha previsto che le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4, tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, fossero trasferite, una volta completati i lavori di costruzione ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada "Padova-Venezia S.p.A.", ad una Società per azioni costituita pariteticamente tra ANAS S.p.A. e Regione Veneto, o soggetto da essa interamente partecipato.

Come noto, la Concessioni Autostradali Venete ("CAV") è una società per azioni costituita il primo marzo 2008 ai sensi dell'art.2, comma 290, della citata L. n. 244/2007, da ANAS S.p.A. e Regione Veneto, con capitale sociale di Euro 2,0 milioni, attualmente pariteticamente posseduto dai due soci.

Successivamente, in data 30.01.2009, veniva sottoscritta la convenzione fra ANAS S.p.A. e CAV S.p.A. per la gestione del "Passante Autostradale di Mestre", entrato in esercizio il giorno 8 febbraio 2009, e delle opere a questo complementari; tale convenzione è stata approvata con Decreto Interministeriale Infrastrutture e Trasporti ed Economia n. 81 del 04.02.2009.

A far data dal 01.12.2009, a seguito della scadenza della concessione autostradale per la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., la Società CAV è subentrata anche nella gestione delle tratte precedentemente gestite dalla citata Società, comprese quindi l'attuale tangenziale di Mestre (ora denominata A57), il tratto della A4 tra Padova est e l'interconnessione con il Passante di Mestre, a Roncoduro, e la bretella autostradale di collegamento con l'aeroporto Marco Polo.

Attualmente, pertanto, CAV risulta concessionaria, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), di tratte autostradali per una estesa complessiva di circa 73 km e per un periodo di concessione con scadenza al 31.12.2032.

Lo statuto e l'atto costitutivo di CAV prevedono in particolare che "gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto nella delibera CIPE del 26.01.2007" (Art. 6 Atto costitutivo e Art. 27 Statuto).

La citata delibera CIPE n. 3 del 26.01.2007, registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 2007, alla lettera f) della presa d'atto, prevede infatti che "in ogni caso, con separato accordo da stipulare con il MIT e la Regione Veneto, ANAS S.p.A. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione predetta di concerto con il Ministero delle Infrastrutture".

In proposito, va ricordato che la CAV, in data 12 aprile 2016 ha emesso un prestito obbligazionario nella forma del Project Bond, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 163/2006, con garanzia della Banca Europea degli Investimenti (BEI), per un valore di circa Euro 830 milioni; i sottoscrittori ricevono semestralmente, a partire dal 30 giugno 2016, il rimborso di una quota dell'importo sottoscritto e la quota di interessi per il periodo che va dal 12 aprile 2016 al 31 dicembre 2030.

Nel contesto dell'emissione del Project Bond, CAV S.p.A. ha inoltre concluso con ANAS S.p.A. un contratto di finanziamento di importo pari ad Euro 136.534.955,20 (il "Finanziamento ANAS"), la cui integrale estinzione è prevista entro il 2019; CAV deve destinare tutte le proprie disponibilità di cassa al termine di ciascun semestre, dopo aver adempiuto agli obblighi di rimborso relativi al Project Bond ed al netto di un saldo di cassa pari ad Euro 5 milioni che deve essere mantenuto sui conti di CAV, al rimborso del "Finanziamento ANAS", fino all'integrale estinzione dello stesso.

Si tratta ora di addivenire ai necessari accordi tra MIT, ANAS S.p.A. e Regione del Veneto finalizzati a dare seguito a quanto stabilito nella citata Delibera CIPE n. 3/2007, sia per quanto riguarda i criteri di definizione degli interventi infrastrutturali da finanziare, sia per quanto concerne le modalità di erogazione, a beneficio dei progetti proposti dalla Regione del Veneto, delle risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione, nel rispetto in ogni caso dei limiti e vincoli derivanti in capo a CAV dalla documentazione relativa al Project Bond.

Per quanto sopra, considerato che dal 1° ottobre 2012 le attività di vigilanza sulle concessioni autostradali sono state trasferite da ANAS S.p.A. al MIT, in base all'art. 36 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 5, D.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012 e s.m.i., si ritiene di dover definire preliminarmente con il Ministero stesso, la tipologia di interventi di infrastrutturazione viaria di competenza regionale, anche a pedaggio, da poter finanziare con tali fondi, ed in particolare:

- adeguare funzionalmente e riqualificare infrastrutture esistenti;
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria;
- realizzare nuove infrastrutture;
- garantire la disponibilità delle infrastrutture.

Al fine di stabilire le condizioni e gli impegni tra il MIT e la Regione Veneto in merito all'utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale della CAV e vincolati al finanziamento di interventi infrastrutturali viari ricadenti sul territorio regionale, ricompresi nelle tipologie sopradescritte, si è sottoposto al MIT lo schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'**Allegato A** (c.d. "Protocollo Opere"), che disciplina le condizioni e gli impegni delle Parti, ai fini della destinazione delle risorse finanziarie in argomento che si rendono disponibili nelle annualità decorrenti dall'entrata in esercizio delle tratte autostradali e sino a tutto il 31 dicembre 2032.

In sintesi, con tale Protocollo, **Allegato A** (c.d. "Protocollo Opere"), il Ministero e la Regione Veneto concordano sulle categorie sopraccitate di interventi, che verranno individuati congiuntamente, per ciascuna annualità, sulla base di una motivata proposta della Regione del Veneto da formulare entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte di CAV, sui quali il Ministero si impegna a dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Inoltre, in osservanza di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 3/2007, si tratta di disciplinare mediante un ulteriore specifico Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato B** (c.d. "Protocollo CAV"), tra Ministero, Regione del Veneto e ANAS S.p.A. quale socio della CAV, anche le modalità di accesso ed utilizzo di tali fondi, concordando altresì sull'individuazione dei soggetti attuatori incaricati della progettazione e successiva realizzazione degli interventi.

Con il "Protocollo CAV", in sostanza, i soci si impegnano ad autorizzare CAV a procedere all'erogazione delle citate risorse, con i tempi e le modalità individuate dal Protocollo stesso; gli interventi proposti dalla Regione dovranno, in ogni caso, disporre almeno del relativo progetto di fattibilità tecnico economica, ovvero di livelli superiori di progettazione, il cui iter approvativo rimane nella responsabilità della Regione stessa. Inoltre, con il Protocollo le Parti concordano che CAV S.p.A. procederà con la creazione di un Sotto-Conto Vincolato sul quale confluiranno le risorse utilizzabili per gli interventi di infrastrutturazione viaria da attuarsi nel territorio della regione del Veneto, individuati secondo i criteri precisati nel "Protocollo Opere", in ogni caso nei limiti della cassa di volta in volta disponibile che CAV è autorizzata a trasferire sul Distribution Account, ai sensi della documentazione finanziaria relativa al Project Bond.

Per l'attuazione di quanto previsto nel Protocollo, le Parti si impegnano entro il 30 aprile 2018 a porre in essere di comune accordo, e ciascuna per quanto di propria competenza, tutte le misure, da attuarsi con strumenti amministrativi e con atti di diritto privato, necessarie per l'esecuzione delle attività descritte.

La Regione, infine, si impegna a relazionare al MIT, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato A** (c.d. "Protocollo Opere") tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto, e l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato B** (c.d. "Protocollo CAV") tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto e ANAS S.p.A., i cui contenuti sono riportati in premessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 26.01.2007;

VISTA la L. n. 244 del 27.12.2007, art. 2, comma 290;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17.05.2016, n. 14;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1404 del 29.08.2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il testo dello schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che stabilisce le condizioni per l'utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale della "Concessioni Autostradali Venete S.p.A.", vincolati al finanziamento di interventi infrastrutturali viari ricadenti sul territorio regionale;

3. di approvare il testo dello schema di Protocollo d'Intesa, di cui all'**Allegato B,** parte integrante del presente provvedimento, da sottoscriversi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l'ANAS S.p.A., finalizzato all'identificazione dei criteri per l'individuazione delle somme presenti nel bilancio di esercizio della Società "Concessioni Autostradali Venete S.p.A.", derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale, utilizzabili per interventi di infrastrutturazione viaria nel territorio della regione del Veneto;

4. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione dei predetti schemi di Protocollo d'Intesa;

5. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ad apportare, prima della sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali ai predetti schemi di Protocollo di Intesa;

6. di demandare l'esecuzione degli atti successivi all'approvazione dei Protocolli alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;

7. di dare atto che la sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa di cui sopra non comporta oneri in capo al bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 20 febbraio 2018 pag. 1/3

Protocollo d'intesa
tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto
("Protocollo Opere")
Passante autostradale di Mestre delibera CIPE 26 gennaio 2007 - L. n. 244 del 27.12.2007.
utilizzo dei fondi derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale della
"Concessioni Autostradali Venete S.p.A." e vincolati all'utilizzo per interventi di infrastrutturazione viaria

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - con sede a Roma, in Piazzale Porta Pia 1, in seguito per brevità denominato "MINISTERO" rappresentato da _____;
- La Regione del Veneto, rappresentata da _____;

Premesso che:

•la Legge n. 244 del 27.12.2007, art. 2, comma 290 (Legge Finanziaria 2008), ha previsto che le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia - Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, fossero trasferite, una volta completati i lavori di costruzione ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova - Venezia S.p.a., ad una Società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS e la Regione Veneto, o soggetto da essa interamente partecipato;
•per questo in data 1 marzo 2008 veniva sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Ministero, la Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. per la costituzione della nuova società, denominata Società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (CAV S.p.A.), che in pari data veniva costituita in forma paritetica da ANAS S.p.a. e Regione Veneto;
•in data 30.01.2009 veniva sottoscritta la convenzione fra ANAS S.p.a. e CAV S.p.A. per la gestione del Passante autostradale di Mestre e delle opere a questo complementari; con Decreto Interministeriale Infrastrutture e Trasporti ed Economia n. 81 del 4.2.2009 veniva in seguito approvata la citata convenzione di concessione, propedeutica all'avvio della gestione del Passante Autostradale di Mestre, entrato in esercizio il giorno 8 febbraio 2009;
•a far data dal 1 dicembre 2009, a seguito della scadenza della concessione autostradale per la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a., la Società CAV è subentrata anche nella gestione delle tratte precedentemente gestite dalla citata Società, comprese quindi l'attuale tangenziale di Mestre (ora denominata A57), il tratto della A4 tra Padova est e l'interconnessione con il Passante di Mestre a Roncoduro e la bretella autostradale di collegamento con l'aeroporto Marco Polo;
•CAV S.p.A. pertanto, risulta attualmente concessionaria di tratte autostradali per una estesa complessiva di circa 73 km e per un periodo di concessione fissato sino al 31.12.2032;
•la Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, registrata alla Corte dei Conti il 4 aprile 2007, ha disposto, tra l'altro, che con separato Accordo da stipulare con il Ministero e la Regione Veneto, Anas Spa si impegna a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione, al finanziamento di interventi di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione di concerto con il Ministero;
•la CAV S.p.a. ha emesso in data 12 aprile 2016 un prestito obbligazionario nella forma del project bond, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs n. 163/2006, i cui sottoscrittori ricevono semestralmente le quote di rimborso dal 30 giugno 2016 sino a tutto il 31 dicembre 2030;

Considerato che:

la Regione del Veneto, con proprio provvedimento di Giunta Regionale n. ……..del …….., ha proposto di destinare tali risorse al sistema delle infrastrutture viarie di competenza regionale, anche a pedaggio, al fine di:

ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 20 febbraio 2018

- adeguare funzionalmente e riqualificare infrastrutture esistenti;
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria;
- realizzare nuove infrastrutture;
- garantire la disponibilità delle infrastrutture;

- a tal fine, in osservanza di quanto stabilito dalla Delibera CIPE del 26 gennaio 2007, si tratta di disciplinare mediante specifico Protocollo d'Intesa ("Protocollo CAV") tra Ministero, Regione del Veneto e ANAS S.p.A., quale socio della CAV S.p.a., le modalità di accesso ed utilizzo di tali fondi, concordando altresì anche sull'individuazione dei soggetti attuatori incaricati della progettazione e successiva realizzazione degli interventi, autorizzando la società CAV S.p.A. a procedere con l'erogazione dei fondi secondo le modalità che verranno individuate con il Protocollo di cui sopra;

Tutto quanto esposto, premesso e considerato:

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1- Valore delle premesse

Le premesse esposte in narrativa fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa

Costituiscono oggetto del presente Protocollo d'Intesa le condizioni e gli impegni delle Parti relativamente alla individuazione delle categorie di interventi infrastrutturali viari ricadenti sul territorio regionale, ai fini della destinazione delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nelle annualità decorrenti dall'entrata in esercizio delle tratte autostradali e sino a tutto il 31 dicembre 2032, rese disponibili dal "Protocollo CAV". In particolare, le Parti concordano di destinare tali risorse al sistema delle infrastrutture viarie di competenza regionale, anche a pedaggio, al fine di:
- adeguare funzionalmente e riqualificare infrastrutture esistenti;
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria;
- realizzare nuove infrastrutture;
- garantire la disponibilità delle infrastrutture;

ART. 3 – Impegni delle parti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Con la sottoscrizione del presente Protocollo il Ministero concorda sulle categorie di interventi di cui all'Art. 2 che verranno declinati e concordati, per ciascuna annualità, sulla base di una motivata proposta della Regione del Veneto da formulare entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte della Società CAV S.p.a. ("Elenco annuale opere"), cui il Ministero si impegna a dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della proposta stessa. Inoltre, il Ministero si impegna ad autorizzare CAV S.p.A. a procedere all'erogazione delle citate risorse, con i tempi e le modalità che verranno individuate con il successivo Protocollo CAV.

Regione del Veneto
Con la sottoscrizione del presente Protocollo la Regione Veneto concorda sulle categorie di interventi di cui all'Art. 2 che verranno declinati e concordati, per ciascuna annualità, sulla base di una motivata proposta ("Elenco annuale opere") che la Regione stessa si impegna a presentare entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio da parte della Società CAV S.p.a. al Ministero per la relativa condivisione. Gli interventi proposti dalla Regione dovranno disporre almeno del relativo progetto di fattibilità tecnico economico, ovvero di livelli superiori di progettazione, ed indicare il relativo soggetto attuatore. Il relativo iter approvativo rimane nella responsabilità della Regione.
La Regione Veneto concorda altresì che l'erogazione delle risorse di cui trattasi avverrà con i tempi e le modalità che verranno individuati con il "Protocollo CAV".

ALLEGATOA alla Dgr n. 203 del 20 febbraio 2018

La Regione del Veneto si impegna altresì a relazionare il Ministero, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione dei singoli interventi.

ART. 4 - Modalità di erogazione delle risorse

Ministero e Regione del Veneto, con la firma del presente Protocollo d'Intesa, concordano che le modalità di erogazione delle risorse di cui all'Art. 2 verranno disciplinate con successivo specifico Protocollo d'Intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto e ANAS S.p.A.. ("Protocollo CAV"), da sottoscriversi entro 30 giorni dal presente Protocollo d'Intesa.

ART. 5 - Prescrizioni generali, tecniche ed esecutive

La progettazione dei vari interventi sarà redatta nel rispetto di tutte le norme tecniche vigenti in materia di lavori pubblici.
Gli interventi dovranno essere eseguiti adottando le migliori regole d'arte.
Le somme a disposizione derivanti dal ribasso d'asta e quelle per imprevisti (quantificate nell'apposito quadro dei costi del progetto) sono utilizzabili per il finanziamento di eventuali varianti in corso d'opera che si rendessero necessarie nei limiti e nei casi previsti dalla normativa applicabile in materia di lavori pubblici.
Tutte le spese inerenti la messa a disposizione delle aree e conseguenti alla costruzione delle opere, non escluso l'occupazione, le espropriazioni di qualsiasi genere, le volture catastali, le indennità, provvisoria e definitiva, e quanto altro occorre all'occupazione dei terreni, sono tutte inserite nei quadri economici dei diversi interventi.

ART. 6 – Controversie

Per ogni controversia riguardante il presente Protocollo d'Intesa che dovesse insorgere fra gli enti firmatari, il foro competente sarà quello di ……...
Il presente Protocollo consta di n. …… pagine è redatto in n. 2 copie originali.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per la Regione del Veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 203 del 20 febbraio 2018 pag. 1/2

Protocollo d'intesa
tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Veneto e Anas
("Protocollo CAV")
finalizzato all'identificazione dei criteri per l'individuazione delle somme presenti nel bilancio di esercizio della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. derivanti dalla gestione dell'esercizio autostradale utilizzabili per interventi di infrastrutturazione viaria nel territorio della Regione del Veneto

Premesso che:

a. la Concessioni Autostradali Venete ("CAV") è una società per azioni costituita per legge (art.2, comma 290 L.244/2007) il primo marzo 2008 da ANAS e Regione Veneto, con capitale sociale di 2 M€, attualmente pariteticamente posseduto dai due soci. CAV è concessionaria delle tratte A4 Passante di Mestre e A57 Tangenziale di Mestre, a norma della convenzione di concessione sottoscritta tra Anas ed il Ministero delle Infrastrutture il 23.3.2010;
b. la delibera Cipe 3/2007, alla lettera f) della presa d'atto prevede che "in ogni caso, che con separato accordo da stipulare con il Ministero delle infrastrutture e la Regione Veneto, ANAS S.p.A. si impegni a destinare le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, e quindi di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione al finanziamento degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria indicati dalla Regione predetta di concerto con il Ministero delle Infrastrutture";
c. lo statuto e l'atto costitutivo di CAV prevedono che "Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto nella delibera C.I.P.E. del 26.1.2007" (Art. 6 Atto costitutivo e Art. 27 Statuto);
d. la CAV S.p.A. il 12 aprile 2016 ha emesso un prestito obbligazionario nella forma del Project Bond, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 163/2006, con garanzia BEI, per un valore di 830 milioni di euro. I sottoscrittori ricevono semestralmente, a partire dal 30 giugno 2016, il rimborso di una quota dell'importo sottoscritto e la quota di interessi per il periodo che va dal 12 aprile 2016 al 31 dicembre 2030, con un tasso di interesse fisso pari al 2,115%;
e. nel contesto dell'emissione del Project Bond, CAV S.p.A. ha inoltre concluso con ANAS S.p.A. un contratto di finanziamento di importo pari ad Euro 136.534.955,20 (il "Finanziamento ANAS"), in relazione al quale maturano interessi ad un tasso fisso annuo pari al 8,75%, la cui integrale estinzione è prevista entro il 2019. CAV deve destinare tutte le proprie disponibilità di cassa al termine di ciascun semestre, dopo aver adempiuto agli obblighi di rimborso relativi al Project Bond ed al netto di un saldo di cassa pari ad Euro 5.000.000,00 che deve essere mantenuto sui conti di CAV, al rimborso del Finanziamento ANAS, fino all'integrale estinzione dello stesso;
f. Anas S.p.A. e la Regione del Veneto intendono convenire che CAV, a seguito dell'integrale estinzione del Finanziamento ANAS, eroghi, a beneficio dei progetti di infrastrutturazione viaria individuati dalla Regione del Veneto, le risorse generate dalla gestione del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova ed eccedenti l'esigenza di ammortamento degli investimenti effettuati, di rimborso dei relativi mutui, nonché degli oneri di manutenzione e gestione, nel rispetto in ogni caso dei limiti e vincoli derivanti in capo a CAV dalla documentazione relativa al Project Bond;
g. in data……. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa ("Protocollo Opere") per la individuazione degli interventi di infrastrutturazione viaria sul territorio regionale.

Tutto ciò premesso,

ALLEGATOB alla Dgr n. 203 del 20 febbraio 2018 pag. 2/2

- il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con sede in Roma, via Nomentana, 2 (di seguito "MIT");
- la Regione del Veneto, con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, (di seguito anche la "Regione Veneto");
- ANAS S.p.A., Società con Socio Unico, con sede in Roma, Via Monzambano, n. 10, (di seguito "ANAS");

concordano quanto segue

Art. 1
CAV S.p.A. procederà con la creazione di un Sotto-Conto Vincolato sul quale confluiranno le risorse utilizzabili per gli interventi di infrastrutturazione viaria da attuarsi nel territorio della regione del Veneto, individuati secondo i criteri precisati nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra MIT e Regione del Veneto ("Protocollo Opere") in data .
Il Sotto-Conto Vincolato di cui sopra verrà creato all'interno del *"Distribution Account"*, l'unico conto attualmente non sottoposto a pegno, secondo quanto statuito nelle previsioni del Project bond, seguendo la procedura ivi prevista.

Art. 2
Nel Sotto-Conto Vincolato di cui al precedente articolo confluiranno, a seguito dell'integrale estinzione del Finanziamento ANAS, le somme già presenti nella riserva vincolata infrastrutturazione viaria istituita ai sensi dell'art. 2.1 dello Statuto societario e nelle altre riserve di utili, di cui al bilancio di CAV S.p.A. al 31/12/2016 e quelle che verranno annualmente accantonate con l'approvazione del bilancio di esercizio, in ogni caso nei limiti della cassa di volta in volta disponibile che CAV è autorizzata a trasferire sul *Distribution Account,* ai sensi della documentazione finanziaria relativa al Project Bond.
Regione del Veneto e Anas, quali soci di CAV, si impegnano a votare favorevolmente in assemblea di CAV la distribuzione degli utili e riserve e relativo accantonamento delle somme nel Sotto-Conto Vincolato secondo quanto sopra indicato.
Quanto precede resta valido salvo diverse pattuizioni che potranno essere concordate dalle Parti in relazione a sopraggiunte sostanziali modifiche delle previsioni economico finanziarie della Società.
La Regione del Veneto richiederà a CAV, a valere su detto Sotto-Conto Vincolato, gli importi adeguati alle necessità finanziarie per la realizzazione degli interventi proposti dalla Regione del Veneto stessa e condivisi dal Ministero ("Elenco Annuale Opere"), secondo le procedure di cui al "Protocollo Opere", in ogni caso entro i limiti massimi di importo di volta in volta trasferibili da CAV sul *Distribution Account* alla luce dei vincoli derivanti dalla documentazione finanziaria relativa al Project Bond.
Le risorse finanziarie destinate, una volta confluite nel Sotto-Conto Vincolato, potranno essere utilizzate esclusivamente dalla Regione del Veneto quale soggetto pubblico deputato alla programmazione e gestione del sistema viario regionale ovvero, su sua indicazione, dal soggetto attuatore degli investimenti.

Art. 3
Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si impegnano entro il 30 aprile 2018 a porre in essere di comune accordo, e ciascuna per quanto di propria competenza, tutte le misure, da attuarsi con strumenti amministrativi e con atti di diritto privato, necessarie per l'esecuzione delle attività descritte, fermo restando – per quanto concerne eventuali atti che dovessero interessare anche CAV – il rispetto delle previsioni e procedure previste dalla documentazione finanziaria relativa al Project Bond a tal proposito.

Art. 4
Il presente Protocollo d'Intesa potrà essere modificato od integrato solo previo accordo scritto delle Parti.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ……
Regione del Veneto ……
Anas S.p.A. ……

(Codice interno: 364423)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 204 del 20 febbraio 2018

DGR n. 22 del 11.01.2018 di autorizzazione alla ditta Cave Montemerlo S.r.l. a realizzare il progetto di prosecuzione della coltivazione e sistemazione ambientale, III stralcio, della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD). Errata corrige.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta della rettifica di alcuni errori materiali contenuti nella D.G.R. 22/2018 di autorizzazione mineraria a coltivare il terzo stralcio della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 22 del 11.01.2018 è stata autorizzata, per gli aspetti di cui alla L.R. 44/1982, la ditta Cave Montemerlo s.r.l. (C.F. 05054250286), con sede a Albignasego (PD) in galleria Roma n. 19, a realizzare il progetto di coltivazione del III stralcio della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD).

Nella relazione facente parte delle premessa della deliberazione, per mero errore materiale, al penultimo comma è riportata la ditta Cave Trachite s.r.l. invece della ditta Cave Montemerlo s.r.l. cui si riferisce l'autorizzazione mentre all'ultimo comma il comune di Vo' invece del comune di Cervarese Santa Croce in cui è effettivamente ubicata la cava in oggetto.

Inoltre, al punto 14 del dispositivo, è indicato, sempre per mero errore materiale, l'invio del provvedimento al Comune di Vo' in luogo del Comune di Cervarese Santa Croce.

Pertanto, con il presente provvedimento, si procede a rettificare gli errori sopra evidenziati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 22 del 11.01.2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e di stabilire che, a rettifica della D.G.R. n. 22 del 11/01/2012 relativa alla autorizzazione del III stralcio della cava di trachite denominata "BUSO" in Comune di Cervarese Santa Croce (PD), la dicitura "Cave Trachite s.r.l." viene sostituita con "Cave Montemerlo s.r.l." e l'indicazione "Comune di Vo" è sostituita con "Comune di Cervarese Santa Croce";
2. di disporre l'invio del presente provvedimento all'Ente Parco dei Colli Euganei, al Comune di Cervarese Santa Croce, alla Provincia di Padova, all'U.O. regionale Forestale Ovest, alla ditta Cave Montemerlo s.r.l. nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(Codice interno: 364424)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 205 del 20 febbraio 2018

Ditta Crivellari & Zebini S.p.A.. Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO). (L.R. 44/82-D.Lgs. 117/08).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda il rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Crivellari & Zebini S.p.A. a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Crivellari & Zebini S.p.A., con domanda in data 22.09.2016 e acquisita al protocollo n. 363624 in data 27.09.2016, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3753 del 27.11.2007 a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO), considerato che la ditta medesima aveva lasciato scadere il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione senza aver presentato istanza di proroga.

L'istanza è stata precedentemente sottoposta, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in applicazione della normativa regionale di cui alla L.R. 10/99, a procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A..

Con decreto n. 13 del 09.09.2016 della Direzione regionale Commissioni Valutazioni è stato preso atto del parere della Commissione Regionale V.I.A. in data 18.08.2016, di esclusione dell'istanza dalla procedura di V.I.A., con le seguenti raccomandazioni/prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. si prescrive la messa a dimora negli ambiti perimetrali dell'area della cava di gruppi di querce "farnie" destinate, con atto d'obbligo della proprietà a favore del Comune registrato e trascritto, a diventare alberi "storici" non soggetti ad estirpazione/taglio con l'obbligo di sostituzione in caso di fallanza. Le piante da porre a dimora dovranno essere certificate e di altezza superiore ai tre metri;

2. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi ed i contesti potenzialmente generatori di polveri;

RACCOMANDAZIONI

1. L'eventuale riutilizzo di litotipi limoso-sabbiosi che non costituiscono elementi di pregio per l'utilizzo *industriale e, quindi, danno luogo a materiali* reimpiegabili *per il recupero ambientale finale* (relazione descrittiva e illustrativa A del 09.06.2016) andrà gestito ai sensi della normativa vigente in tema di terre e rocce da scavo (art. 185 D.Lgs. 152/06 per reimpiego all'interno dello stesso cantiere o artt. 41-41bis L.98/13 nel caso di utilizzo all'esterno del sito) secondo le istruzioni descritte ai seguenti link:

htpp://www.arpa.venento.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo.

2. Sia rispettata la vigente normativa in materia mineraria e sia acquisito il parere della Provincia di Rovigo.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Ceneselli per 15 giorni a partire dal 22.09.2016 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Ceneselli con D.C.C. n. 36 del 29.11.2016 ha espresso parere favorevole, prendendo atto che rimane in vigore la convenzione ex art. 20 della L.R. 44/82 stipulata tra la ditta e il Comune medesimo.

Con nota n. 24824 del 23.01.2017 è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

Con nota P/GE 2017/005483 del 06.02.2017 la Provincia di Rovigo ha avanzato richiesta di avvalersi fino alla scadenza del 31.12.2017 della C.T.R.A.E., integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, ai fini dell'espressione del parere di competenza della propria C.T.P.A.C.. Ciò in ragione del fatto che l'Ente non è dotato di una Commissione tecnica

provinciale per le attività di cava, stanti le problematiche esistenti sulle nuove competenze attribuite alle Province dalla L. 56/14 nonché l'esiguo numero di istanze presentate nel territorio provinciale.

Con D.G.R. n. 1034 del 04.07.2017 è stata accolta la richiesta della Provincia di Rovigo per una temporalità limitata al 2017 e quindi è stato chiesto alla C.T.R.A.E., integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, l'espressione, ai sensi dell'art. 39 - 2° comma lett. B, della L.R. 44/82, del parere della C.T.P.A.C..

La C.T.P.A.C., tramite avvalimento della C.T.R.A.E., ha espresso in data 27.07.2017 parere favorevole con prescrizioni.

La CTRAE, nella medesima seduta del 27.07.2017, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni come da documento allegato, parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**).

La C.T.R.A.E. ha altresì preso atto che il progetto, con le prescrizioni riportate nel proprio parere, risulta conforme alle prescrizioni del Decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A., evidenziando, con particolare riferimento alla raccomandazione in ordine al reimpiego di eventuali litotipi limoso-sabbiosi, che gli stessi verranno utilizzati soltanto per la ricomposizione morfologica della cava senza alcun asporto dal sito estrattivo, e che, trattandosi di materiale associato, vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alle direttive emanate con DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014.

Con nota regionale prot. n. 407273 in data 29.09.2017 è stato chiesto all'ARPAV, in ottemperanza a quanto prescritto dalla C.T.R.A.E., di indicare eventuali ulteriori parametri da analizzare da aggiungere a quelli già individuati, e che possano avere una qualche utilità per il controllo sulla presenza di eventuali contaminazioni, in particolare della falda più profonda, derivanti dall'attività di estrazione del materiale argilloso.

Con nota prot. n. 99878 in data 20.10.2017 ARPAV ha comunicato di confermare il *panel analitico* e il piano di monitoraggio di cui al parere della CT.R.A.E. da estendersi fino ad ultimazione dello scavo, richiedendo alla ditta di definire la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, che deve riguardare sia l'acquifero superficiale che profondo.

Tanto premesso, in considerazione dei pareri espressi dalla C.T.P.A.C. di Rovigo, tramite avvalimento della C.T.R.A.E., e dalla C.T.R.A.E. stessa, non emergono impedimenti ad autorizzare alla Crivellari & Zebini S.p.A. il rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava in oggetto, recependo le prescrizioni espresse dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017.

Il progetto prevede di completare l'estrazione a suo tempo autorizzata, per un volume pari a 76.872 mc circa di materiale utile, interessando una superficie residuale di scavo di circa 19.150 mq, dando atto che la superficie complessiva di scavo, comprendente l'area già escavata, risulta di circa 51.200 mq.

La ditta inoltre ha prodotto un nuovo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che i materiali residuali sono riconducibili a materiale associato di tipo limoso-sabbioso rinvenibile durante gli scavi, che verrà reimpiegato nella ricomposizione morfologica della cava.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, in data 31.07.2017 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Crivellari & Zebini S.p.A. ed ai soggetti interessati, alla stessa collegati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta Crivellari & Zebini S.p.A. pervenuta in Regione in data 27.09.2016 e acquisita al protocollo n. 363624;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e le successive mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTO il D.Lgs. n. 117/2008, le DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;

VISTE le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 3753 del 27.11.2007 di autorizzazione della cava;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Rovigo, espresso tramite avvalimento da parte della C.T.R.A.E., con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (**Allegato A**) con le relative motivazioni e prescrizioni;

VISTI gli atti d'ufficio;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di rinnovare alla ditta Crivellari & Zebini S.p.A. - P.I. 00040460297 - con sede in Via Roma, 1451 45020 - Giacciano con Baruchella (RO), l'autorizzazione, già rilasciata con D.G.R. n. 3753 del 27.11.2007, a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO), sull'area individuata con linea continua di colore rosso e campitura gialla sulla Tav. 1.3 - Inquadramento catastale, acquisita al protocollo n. 363624 in data 27.09.2016, in conformità alla documentazione progettuale costituita da n. 26 elaborati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Documentazione acquisita al prot. n. 363624 in data 27.09.2016

1 El. A - Relazione descrittiva e -Illustrativa

2 El. B - Relazione Geologica -

3 El. C - Sondaggi e prove in sito

4 El. D - Dichiarazione di non necessità procedura di V.Inc.A. -Relazione Tecnica

5 El. E - Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione

6 El. 1.1 - Corografia

7 El. 1.2 - Inquadramento topografico

8 El. 1.3 - Inquadramento catastale

9 El. 1.4 - Atti proprietà, certificazione urbanistica e estratto PRG

10 El. 1.5 - Area di intervento e fasce di vincolo

11 El. 1.6 - Carta uso suolo

12 El. 1.7 - Carta geomorfologica riferita al progetto originario

13 El. 1.8 - Carta idrogeologica- idrografica riferita al progetto originario

14 El. 1.9 - Memoria fotografica

15 El. 2.1 - Rilievo dello stato di fatto

16 El. 2.2 - Modello digitale del terreno e sezioni stato di fatto

17 El. 2.3 - Planimetria di progetto

18 El. 2.4 - Sezioni di progetto - sezione stato di fatto

19 El. 2.5 - Calcolo dei volumi

20 El. 2.6 - Planimetria cantiere - lotti di avanzamento

21 El. 3.1 - Planimetria e particolari della ricomposizione ambientale

22 El. 3.2 - Sezioni della ricomposizione ambientale

23 El. 3.3 - Computo metrico estimativo

24 El. 4.1 - Idrometrie e quote piezometriche in data 05.05.16

25 El. 4.2 - Sezione idrogeologica riferita al progetto originario

26 El. 4.3 - Sezione litologica riferita al progetto originario

3. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione trasmesso dalla ditta e acquisito al protocollo della Regione n. 363624 in data 27.09.2016, dando atto che dal medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Detto piano deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Organizzativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

4. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;

5. di dare atto che il Comune di Ceneselli, nel proprio parere, ha precisato che rimane in vigore la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982 stipulata in data 09.04.2008 tra il Comune e la Ditta;

6. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) dare atto che le quote di progetto sono riferite ai capisaldi utilizzati dal consorzio di bonifica e che presentano un dislivello di +10,00 metri rispetto alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.);

b) recintare le aree già escavate e quelle in fase di estrazione con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava e provvedere alla loro periodica manutenzione;

c) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;

d) procedere con i lavori di estrazione per fasce trasversali di larghezza di circa 6 metri, nonché alla tempestiva ricomposizione morfologica dei tratti delle scarpate perimetrali interessate;

e) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;

f) accantonare all'interno dell'area della cava il materiale derivante dall'intercettazione durante gli scavi di eventuali livelli intermedi a matrice sabbiosa (materiale associato), al fine di riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, nel rispetto delle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014. È fatto divieto di asportare dalla cava il materiale associato non utilizzabile per la produzione del laterizio;

g) provvedere, entro la prima stagione utile, alla messa a dimora, negli ambiti perimetrali dell'area della cava già coltivata, di alcuni piante di querce "farnie" destinate, con atto d'obbligo della proprietà a favore del Comune, registrato e trascritto, a diventare alberi "storici" non soggetti ad estirpazione/taglio con l'obbligo di sostituzione in caso di fallanza. Alla conclusione dei lavori di estrazione dovrà essere completata la messa a dimora di piante della medesima specie lungo le rimanenti fasce perimetrali della cava. Le piante da utilizzarsi dovranno essere certificate e di altezza superiore ai tre metri;

h) provvedere, durante i lavori di coltivazione, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, per quanto possibile, l'imbrattamento della viabilità interessati dal transito dei mezzi impiegati per il trasporto del materiale di cava;

i) di fare obbligo alla ditta di assicurare a titolo prudenziale, anche durante le operazioni di scavo, la presenza di un battente d'acqua sul fondo scavo di almeno 0,80 metri nelle condizioni di massima profondità di progetto, al fine di garantire la stabilità e integrità del fondo stesso;

l) di fare obbligo alla ditta di provvedere alla progressiva realizzazione delle opere relative al rinverdimento previste dal progetto lungo la fascia perimetrale nonché sulle sponde del laghetto di cava, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di estrazione;

m) provvedere, prima della ripresa dei lavori di coltivazione, al picchettamento della superficie di scavo residuale;

n) approntare, prima della ripresa dei lavori, appena fuori dell'area di cava (area di scavo) un ulteriore piezometro da ubicarsi a valle della cava e dotato di filtro sull'acquifero profondo,

o) provvedere al monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee sia della falda superficiale che dell'acquifero più profondo, mediante prelievi da effettuarsi prima della ripresa dei lavori e, in seguito, con cadenza semestrale. I parametri da ricercarsi nelle acque prelevate sono i seguenti: Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere), BTEXS (organici aromatici) e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), conducibilità, pH, Redox, temperatura, Ossigeno, Azoto nitrico, Azoto nitroso e Azoto ammoniacale. L'esito delle analisi chimiche sulle acque prelevate presso la cava dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Geologia della Regione al Comune e alla Provincia;

7. la Regione si riserva espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

8. fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza

modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

9. di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è "argilla per laterizi";

10. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2022;

11. la ditta è tenuta all'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

12. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata dell'autorizzazione;

13. di provvedere, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale cui al punto 4, allo svincolo del deposito costituito dalla ditta Crivellari & Zebini S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 167.578,43 (Centosessanta settemila cinquecento settantotto / 43) in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3753 del 27.11.2007, costituito da polizza fidejussoria n. 3675/82000/01077546 del 07.02.2014 della Cassa di Rsparmio del Veneto per l'intero importo (ordine di costituzione n. 0029 del 07.04.2014), nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione;

14. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (cento/00);

15. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di Euro 197,00 alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;

16. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Ceneselli e alla Provincia di Rovigo;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;

20. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

21. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 205 del 20 febbraio 2018

Argomento n. 4 all'o.d.g. *Parere n. 4 del 27.07.2017*

OGGETTO: Domanda pervenuta Regione il 23.09.2016, per il rinnovo dell'autorizzazione della cava di argilla per laterizi denominata "CASA GHIROTTA" in Comune di CENESELLI (RO). Ditta CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza pervenuta in data 23.09.2016 con la quale la ditta CRIVELLARI & ZEBINI SPA ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA", riproponendo sostanzialmente il progetto originariamente autorizzato;

VISTA la D.G.R. n. 3753 del 27.11.2007 di autorizzazione a coltivare la cava e il correlato progetto autorizzato;

VISTO il decreto n. 19 del 13.02.2013 con il quale il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è stato prorogato al 31.12.2015;

RILEVATO che la ditta non ha presentato domanda di ulteriore proroga, lasciando scadere il termine per la conclusione dei lavori;

VISTO il decreto n. 13 del 09.09.2016 della Direzione regionale Commissioni Valutazioni con il quale il progetto riguardante il rinnovo dell'autorizzazione è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con raccomandazioni/prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. si prescrive la messa a dimora negli ambiti perimetrali dell'area della cava di gruppi di querce "farnie" destinate, con atto d'obbligo della proprietà a favore del Comune registrato e trascritto, a diventare alberi "storici" non soggetti ad estirpazione/taglio con l'obbligo di sostituzione in caso di fallanza. Le piante da porre a dimora dovranno essere certificate e di altezza superiore ai tre metri;
2. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi ed i contesti potenzialmente generatori di polveri;

RACCOMANDAZIONI

1) L'eventuale riutilizzo di litotipi limoso-sabbiosi che non costituiscono elementi di pregio per l'utilizzo *industriale e, quindi, danno luogo a materiali reimpiegabili per il recupero ambientale finale* (relazione descrittiva e illustrativa A del 09.06.2016) andrà gestito ai sensi

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

6d08ea41

della normativa vigente in tema di terre e rocce da scavo (art. 185 D.Lgs. 152/06 per re impiego all'interno dello stesso cantiere o artt. 41-41bis L.98/13 nel caso di utilizzo all'esterno del sito) secondo le istruzioni descritte ai seguenti link:

htpp://www.arpa.venento.it/temi-ambientali/suolo/terre-e-rocce-da-scavo

2) Sia rispettata la vigente normativa in materia mineraria e sia acquisito il parere della Provincia di Rovigo.

RILEVATO che la domanda di variante, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Ceneselli dal 10.10.2016 e che, successivamente alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

RILEVATO che il Comune di Ceneselli con D.C.C. n. 36 del 29.11.2016 ha espresso parere favorevole alla istanza con la seguente precisazione:

- di prendere atto che, a seguito del rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione, resta in vigore la Convenzione stipulata in data 09/04/2008 regolante i rapporti con questo Comune e che prevede la corresponsione da parte della Ditta Crivellari & Zebini SpA di una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale del Veneto (art. 8 convenzione).

RILEVATO che a seguito della richiesta di cui alla nota regionale n. 24824 in data 23.01.2017 di esprimere e di far pervenire il previsto parere della C.T.P.A.C., con nota P/GE 2017/005483 del 06.02.2017 la Provincia di Rovigo ha avanzato una nuova richiesta per avvalersi fino alla scadenza del 31.12.2017 della C.T.R.A.E. integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, ai fini dell'espressione del parere di competenza della propria C.T.P.A.C.. Ciò in ragione del fatto che l'Ente non è dotato di una Commissione tecnica provinciale per le attività di cava, stanti le problematiche esistenti sulle nuove competenze attribuite alle Province dalla L. 56/14, nonché dall'esiguo numero di istanze presentate per ottenere autorizzazioni per attività di cava nel territorio provinciale;

RILEVATO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1034 del 04.07.2017 ha accolto la richiesta della Provincia di Rovigo per una temporalità limitata al corrente anno e correlativamente ha chiesto alla C.T.R.A.E., integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, l'espressione, ai sensi dell'art. 39 – 2° comma lett. B, della L.R. 44/82, del parere C.T.P.A.C. così come previsto dalla medesima L.R. 44/82 e dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;

RILEVATO, inoltre, che con l'art. 3 - comma 1 della L.R. n. 26 del 16.08.02 è stata introdotta una norma che consente, per le sole cave di argilla per laterizi poste a sud della linea delle risorgive individuata dal PTRC, la deroga alla lettera g) dell'art. 44 della L.R. 44/82 che pone il divieto a portare a giorno la falda. Tale norma è valida a condizione che :

a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già contaminati vengano a contatto con acque di migliore qualità;

b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima sicurezza;

c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri 6 dal piano campagna circostante;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs.117/22008, presentato dalla ditta;

REGIONE VENETO GIUNTA REGIONALE
6d08ea41

CONSIDERATO che, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Rovigo, espresso tramite avvalimento da parte della C.T.R.A.E., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono sostanzialmente da recepire con le prescrizioni sotto riportate.

CONSIDERATO che il progetto con le prescrizioni riportate nel parere risulta conforme alle prescrizioni del Decreto di esclusione dalla procedura di V.I.A. e che le prescrizioni della C.T.P.A.C. vengono sostanzialmente recepita;

RILEVATO, con particolare riferimento alla raccomandazione in ordine al reimpiego di eventuali litotipi limoso-sabbiosi, che gli stessi verranno utilizzati soltanto per la ricomposizione morfologica della cava, senza alcun asporto dal sito estrattivo, e che, trattandosi di materiale associato, vanno applicate le specifiche disposizioni di cui alle direttive emanate con DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014;

CONSIDERATO che in riferimento alla condizione di cui alla lettera a) dell'art. 3 - comma 1 della L.R. n. 26 del 16.08.02, è necessario acquisire documentazione attestante l'assenza di utilizzi potabili dell'acqua di falda interessata dall'intervento estrattivo.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, all'unanimità, con:

voti favorevoli	**n. 17**
voti contrari	**n. 0**
astenuti	**n. 0**

su 17 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rinnovo dell'autorizzazione al progetto di coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CASA GHIROTTA" e sita in Comune di Ceneselli (RO), assorbendo la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 3753 del 27.11.2007,

- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010, che deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Operativa Geologia ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve presentare, prima della consegna dell'autorizzazione, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dalla L.R. 44/82, nonché dal D.Lgs. 117/2008, un nuovo deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 100.000,00;
2. si da atto che il Comune di Ceneselli, nel proprio parere, ha precisato che rimane in vigore la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982 stipulata in data 09.04.2008 tra il Comune e la Ditta;
3. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
   a) dare atto che le quote di progetto sono riferite ai capisaldi utilizzati dal consorzio di bonifica e che presentano un dislivello di +10,00 metri rispetto alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.);

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
6d08ea41

b) recintare le aree già escavate e quelle in fase di estrazione con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava e provvedere alla loro periodica manutenzione;

c) apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;

d) procedere con i lavori di estrazione per fasce trasversali di larghezza di circa 6 metri, nonché alla tempestiva ricomposizione morfologica dei tratti delle scarpate perimetrali interessate;

e) assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava, mantenendo in efficienza il sistema di gestione delle acque meteoriche;

f) accantonare all'interno dell'area della cava il materiale derivante dall'intercettazione durante gli scavi di eventuali livelli intermedi a matrice sabbiosa (materiale associato), al fine di riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, nel rispetto delle disposizioni di cui alle DD.G.R. n. 761/2010 e n. 1987/2014. È fatto divieto di asportare dalla cava il materiale associato non utilizzabile per la produzione del laterizio;

g) provvedere, entro la prima stagione utile, alla messa a dimora negli ambiti perimetrali dell'area della cava già coltivata di alcuni piante di querce "farnie" destinate, con atto d'obbligo della proprietà a favore del Comune registrato e trascritto, a diventare alberi "storici" non soggetti ad estirpazione/taglio con l'obbligo di sostituzione in caso di fallanza. Completare, alla conclusione dei lavori di estrazione, la messa a dimora sull'area residuale delle piante della medesima specie. Le piante da utilizzarsi dovranno essere certificate e di altezza superiore ai tre metri;

h) provvedere, durante i lavori di coltivazione, ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, per quanto possibile, l'imbrattamento della viabilità interessati dal transito dei mezzi impiegati per il trasporto del materiale di cava;

i) di fare obbligo alla ditta di assicurare a titolo prudenziale, anche durante le operazioni di scavo, la presenza di un battente d'acqua sul fondo scavo di almeno 0,80 metri nelle condizioni di massima profondità di progetto, al fine di garantire la stabilità e integrità del fondo stesso;

j) di fare obbligo alla ditta di provvedere alla progressiva realizzazione delle opere relative al rinverdimento previste dal progetto lungo la fascia perimetrale nonché sulle sponde del laghetto di cava, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori di estrazione;

k) provvedere, prima della ripresa dei lavori di coltivazione, al picchettamento della superficie di scavo residuale;

l) approntare, prima della ripresa dei lavori, appena fuori dell'area di cava (area di scavo) un ulteriore piezometro da ubicarsi a valle idrogeologico e filtrato sull'acquifero profondo,

m) la ditta deve provvedere al monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee sia della falda superficiale che dell'acquifero più profondo, mediante prelievi da effettuarsi prima della ripresa dei lavori e, in seguito, con cadenza semestrale. I parametri da ricercarsi nelle acque prelevate sono i seguenti: Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere), BTEXS (organici aromatici) e IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), conducibilità, pH, Redox, temperatura, Ossigeno disciolto, Azoto nitrico, Azoto nitroso e Azoto ammoniacale. Detti parametri dovranno essere integrati con quelli che saranno eventualmente segnalati da ARPAV, previa specifica richiesta in tal senso da parte dell'Unità Organizzativa Geologia. L'esito delle analisi chimiche sulle acque prelevate presso la cava dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Geologia della Regione al Comune e alla Provincia;

n) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
6d08ea41

coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

o) riservarsi espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

4. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "argilla per laterizi";
5. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2022;
6. prima della consegna del provvedimento autorizzativo, in riferimento alla condizione di cui alla lettera a) dell'art. 3 - comma 1 della L.R. n. 26 del 16.08.02, la ditta dovrà produrre documentazione, rilasciata dal Comune o da altro Ente competente, attestante che sulla falda interessata dall'intervento non vi sono, né possono essere autorizzabili, utilizzi potabili;
7. la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
8. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata dell'autorizzazione;
9. sono fatti salvi i diritti di terzi.

(vengono timbrati n. 26 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 27.07.2017
Pag. n. 37 di 38

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

6d08ea41

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 205 del 20 febbraio 2018

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

f24dda92

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

f24dda92

(Codice interno: 364426)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 206 del 20 febbraio 2018

Ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a.. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata "FITTO" sita in Comune di Vestenanova (VR) (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata "FITTO" sita in Comune di Vestenanova (VR). (L.R. 44/82).

L'Assessore Gianpaolo E.Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a., con domanda in data 17.02.2016, acquisita al prot. regionale n. 67775 del 22.02.2016, ha presentato istanza per l'apertura e coltivazione della cava di basalto denominata "FITTO" sita in Comune di Vestenanova (VR).

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Vestenanova a partire dal 13.05.2016 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.

Il Comune di Vestenanova con deliberazione del Consiglio n. 22 del 15.06.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Con nota prot. n. 254514, in data 30.06.2016 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona e l'Amministrazione Provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 19.12.2016, ha espresso parere favorevole.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti, è obbligatorio e vincolante.

Con riferimento all'applicazione della normativa sulla V.I.A., l'istanza per l'apertura e coltivazione della cava di basalto denominata "FITTO" e sita in Comune di Vestenanova (VR) è stata sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità.

Con decreto n. 148 del 28.12.2015 la Struttura competente in materia, prendendo atto del parere espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 21.12.2015, ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con raccomandazioni.

La domanda e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 27.07.2017, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con documento allegato e parte integrante del presente atto **(allegato A)**, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale che a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto.

Con nota prot. n. 407164 del 29.09.2017, la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 27.07.2017, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta la presentazione di un Piano di monitoraggio riferito alla stabilità del versante sede di dissesto nel 2003 e degli altri versanti che circondano l'area di cava concentrando l'attenzione sulla parte sommitale degli stessi nonché un Piano operativo in caso di riattivazione del dissesto franoso o di evidenza di criticità sui fronti di scavo.

La ditta, con nota in data 12.10.2017, acquisita al prot. regionale n. 427380 del 12.10.2017, ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 407164/2017. Dall'analisi del Piano di monitoraggio e del Piano operativo risulta che le modalità con le quali realizzare sia il monitoraggio, ossia l'installazione di n. 3 strumentazioni inclinometriche per misurare le rotazioni della verticale sia la sequenza degli interventi in caso di rilevata criticità sul dissesto e/o fronti di avanzamento sono sostanzialmente accoglibili ancorchè incompleti.

La struttura competente in materia, con nota prot. n 472474 del 13.11.2017 ha ritenuto necessario richiedere alla ditta di integrare il Piano di monitoraggio precedentemente citato con un sistema di misurazioni di superficie volte ad evidenziare con maggiore efficacia eventuali movimenti del terreno sia nell'area del dissesto che del fronte di avanzamento.

La ditta, con nota in data 29.11.2017, acquisita al prot. regionale n. 512131 del 06.12.2017, ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 472474/2017 e la struttura competente in materia non ha ritenuto pienamente esaustiva la documentazione trasmessa, richiedendo con nota prot. n. 10983 del 11.01.2018 ulteriori integrazioni e precisazioni sia sugli aspetti tecnici che sulle modalità applicative del Piano di monitoraggio da accorpare in un unico elaborato definitivo a recepimento delle diverse integrazioni presentate.

La ditta con nota in data 12.01.2018, acquisita al prot. regionale n. 14952 del 15.01.2018, ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 10983/2018 e la struttura competente in materia ha ritenuto pienamente esaustiva la documentazione trasmessa che viene recepita e farà parte della documentazione del progetto di coltivazione.

L'area della cava oggetto della richiesta di apertura e coltivazione dista circa 10 km dalle aree SIC e ZPS individuate dal codice IT 3210040 e denominate "Monti Lessini-Pasubio-Piccole Dolomiti" e a circa 12 km dall'area SIC individuata dal codice IT3220039 e denominata "Le Poscole".

La ditta ha presentato, tra gli elaborati allegati all'istanza di apertura e coltivazione della cava la dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica, ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014, dalla quale emerge che tra l'area di azione del progetto di coltivazione della cava "FITTO" e le aree S.I.C./Z.P.S. più vicine non sia possibile, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti significativi negativi nei confronti delle specie floro-faunistiche tutelati dalla Rete Natura 2000 ricadendo pertanto nelle fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale indicati nell'Allegato A della D.G.R. n. 2299/2014 paragrafo 2.2. Tale dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale risulta condivisibile.

Dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, e successive integrazioni pervenute in Regione il 29.11.2017 ed acquisite al prot. n. 512131 del 06.12.2017, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall'attività in progetto. I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il superamento dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 per alcuni elementi quali Cobalto, Vanadio, Cromo e Nichel, conseguenza della geochimica dei suoli relativa alle rocce vulcaniche basiche ricche di minerali contenenti metalli pesanti e metalloidi. Tali valori rientrano peraltro nei limiti dei valori di fondo riportati nello studio A.R.P.A.V. "Metalli e metalloidi" per la zona in questione ossia quella delle "Prealpi su basalti".
- materiale tufaceo e di natura argillosa derivante dalla scopertura del banco utile che verrà utilizzato per la realizzazione della ricomposizione morfologica del sito di cava.
- materiale di scarto derivante dall'estrazione, direttamente dal banco utile del basalto, che costituisce il materiale utile coltivato in via principale, utilizzato integralmente per la ricomposizione ambientale del sito;
- materiale basaltico di scarto derivante dalla lavorazione del materiale nell'impianto di lavorazione posto nelle adiacenze, destinato alla ricomposizione ambientale della cava.

Con nota in data 13.11.2017 prot. n. 471852 è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa ex D.lgs. 42/2004, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004.

La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 20.11.2017 e non ha espresso alcun parere entro i 45 giorni successivi. In ogni caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, conseguentemente, è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs.42/2004.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 05.04.2017 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_00177065_20170405.

Con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato verificato che la ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. è iscritta nella White List della Prefettura di Vicenza e che tale iscrizione, pur essendo scaduta in data 21.10.2017 ma in fase di aggiornamento, esplica la propria validità fino all'esito definitivo dell'aggiornamento stesso. Pertanto, attualmente, a carico della ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs.

Il progetto di coltivazione richiesto, interessa una superficie di scavo di circa 32.000 mq, per un volume di basalto utile estraibile di circa 394.800 mc.

Si propone, pertanto, di autorizzare la ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata "FITTO" e sita in Comune di Vestenanova (VR) nonché di approvare il relativo Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda in data 17.02.2016 della ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a., pervenuta in Regione il 17.02.2016 ed acquisita al prot. n. 67775 del 22.02.2016, di apertura e coltivazione della cava di basalto denominata "FITTO" e sita in Comune di Vestenanova (VR);

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,29 (centotre/29) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Vestenanova e il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, obbligatorio e vincolante;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni, che si allega quale parte integrante al presente atto (**allegato A**);

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (**allegato B**) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. espresso in data 27.07.2017 con le relative prescrizioni **(allegato A)**;
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. -P.IVA 00652680240 - con sede in Montecchio Precalcino (VI) via Maglio, l'apertura e coltivazione della cava di basalto denominata "FITTO" e sita in

Comune di Vestenanova (VR), di cui alla domanda in data 17.02.2016, pervenuta in Regione il 17.02.2016 ed acquisita al prot. n. 67775 del 22.02.2016, all'interno dell'area individuata con linea rossa continua nella tavola n. 1 "Inquadramento geografico, ambientale e urbanistico" a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

- INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, AMBIENTALE E URBANISTICO (scale varie) (TAVOLA n. 1) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE (scala 1:1000) (tavola n. 2) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- PLANIMETRIA DEGLI SCAVI (scala 1:1000) (tavola n. 3) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- FASI DI COLTIVAZIONE - SEZIONI n. 1 -2 - 3 (scale varie) (tavola n. 4) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- FASI DI COLTIVAZIONE - SEZIONE n. 4 (scale varie) (tavola n. 5) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (tavola n. 6) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE - PLANIMETRIA E SEZIONI (sez. 1, 2 e 3) (scale varie) (tavola n. 7) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE - PLANIMETRIA E SEZIONI (sez. 4) (scale varie) (tavola n. 8) (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- RELAZIONE PAESAGGISTICA (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- RELAZIONE DI INQUADRAMENTO AMBIENTALE (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI TERRENI (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- MONOGRAFIE DEI CAPOSALDI DI RIFERIMENTO (prot. n. 67775 del 22.02.2016);
- INTEGRAZIONI IN FASE DI ISTRUTTORIA FATTA DALLA PROVINCIA DI VERONA PER LA COMMISSIONE TECNICA ATTIVITA' ESTRATTIVE (prot. n. 372983 del 03.10.2016);
- INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA (prot. n. 467033 del 29.11.2016);
- PIANO DI MONITORAGGIO DEFINITIVO (prot. n. 14952 del 15.01.2018).

3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area della cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;
4. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto precedente è efficace per 5 anni dalla data del presente provvedimento;
5. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e le successive integrazioni pervenute in Regione il 29.11.2017 ed acquisite al prot. n. 512131 del 06.12.2017, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
7. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro 16 (sedici) anni dalla data del presente provvedimento, fermo restando che la ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato rilasciando agli enti preposti alla vigilanza opportune dichiarazioni di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori;
8. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

    a. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come indicata con linea rossa continua nella tavola n. 1 "Inquadramento geografico, ambientale e urbanistico" a scale varie, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 67775 del 22.02.2016, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della cava, cartelli ammonitori di pericolo;
    b. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con la Direzione Operativa - U.O Forestale Ovest, con termini lapidei numerati

progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;

c. porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
d. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che si tratti di terra non inquinata, nella quale siano presenti concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006;
e. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
f. procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, e secondo la seguente metodologia:

    ◊ riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante l'andamento previsto nel piano si sistemazione ambientale, senza lasciare fronti di scavo a vista ed in raccordo con le quote del piano campagna circostante;
    ◊ provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
    ◊ provvedere alla ricostituzione del prato e dell'area boscata;

g. destinare il materiale associato e di scarto esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata, impiegandolo in via prioritaria per la ricomposizione e messa in sicurezza del versante, esterno all'area di scavo, oggetto nel 2003 di un evento di dissesto franoso conseguente l'attività di estrazione mineraria, al fine di consentire quanto prima la riconsegna della miniera nella disponibilità dell'amministrazione regionale;
h. dare comunicazione dell'avvenuto completamento della ricomposizione e messa in sicurezza di cui alla lettera precedente a Comune, Provincia e Regione per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;
i. dare attuazione, nel corso dell'attività di coltivazione, al piano di monitoraggio della stabilità del versante sede del dissesto franoso del 2003 e degli altri versanti che circondano l'area di cava con particolare riferimento alla parte sommitale degli stessi ed al piano di intervento operativo in caso di riattivazione del dissesto franoso o di evidenza di criticità sui fronti di scavo, secondo quanto indicato nella documentazione integrativa indicata come "Piano di monitoraggio definitivo", acquisita al prot. n. 14952 del 15.01.2018, che viene recepita quale parte parte integrante della documentazione del progetto di coltivazione;
j. dare corso ai lavori di estrazione e contestuale sistemazione ambientale secondo la cronologia e modalità previste e descritte all'interno del progetto di coltivazione;
k. rispettare il programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo così come illustrato nella relazione integrativa;
l. non utilizzare ne asportare il minerale oggetto di concessione mineraria, ossia bentonite e terre da sbianca, e qualora venga rinvenuto, deve mantenerlo nella disponibilità della miniera e deve condurre i lavori in modo tale da non precludere una possibile ripresa della coltivazione della miniera. Tutto ciò a pena di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;
m. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava In particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione. Al riguardo la ditta, qualora realizzasse le opere di canalizzazione ad una quota inferiore a quella del piano finale di estrazione, dovrà mantenere il materiale risultante dalle opere di scavo della trincea all'interno dell'area di cava ed utilizzarlo per migliorare la morfologia ricompositiva con riduzione delle pendenze dei versanti di neoformazione;
n. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

o. prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
p. regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
q. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
r. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
s. stipulare con il Comune di Vestenanova, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82 in conformità alle direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso inutilmente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato B**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
t. non iniziare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione in Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
u. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128 nonché la normativa sull'eventuale impiego di esplosivo nei lavori di coltivazione, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
v. effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari della Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;
w. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione della Direzione Operativa - U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora;

9. di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale di cui al punto 8) lettera r) costituisce presupposto per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e per l'attivazione, da parte della struttura regionale competente, del procedimento ex art.30 L.R.44/82;
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
11. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
12. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
13. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da basalto per una volumetria non superiore a 394.800 mc. E' altresì escluso espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorchè utilizzabile ai fini produttivi;
14. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto attiene ai materiali associati. Si richiamano inoltre le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;

15. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;
16. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione, e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
18. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
19. di stabilire l'importo per le spese di istruttoria della domanda in euro 400,00 (quattrocento/00) e, conseguentemente, di imporre alla ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 296,71 (duecentonovantasei/71) a titolo di conguaglio, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
21. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
22. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 206 del 20 febbraio 2018

Argomento n. 2 all'o.d.g. *Parere n. 2 del 27.07.2017*

OGGETTO: Domanda (1845) pervenuta in data 17.02.2016 per l'APERTURA E COLTIVAZIONE della cava di BASALTO (B), denominata "FITTO" e sita in Comune di VESTENANOVA (VR). Ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 17.02.2016 con la quale la ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di basalto denominata "FITTO" e sita in Comune di Vestenanova, allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTO il decreto n. 148 del 28.12.2015 di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. con le seguenti raccomandazioni:

- *approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità del movimento franoso che ha interessato nel 2003 il fronte di scavo dell'allora cantiere minerario denominato "SANTI" garantendone le condizioni di sicurezza;*
- *approfondire lo studio sulle condizioni di stabilità della parte superiore del fronte di scavo, con particolare riferimento al lotto n. 3 garantendone le condizioni di sicurezza;*
- *qualora fosse necessario provvedere ad eseguire opere finalizzate a garantire la sicurezza sia del movimento franoso del 2003 che della parte superiore del fronte di scavo, come riportato ai punti precedenti, subordinare l'eventuale inizio dei lavori di estrazione del materiale utile della cava denominata "FITTO all'invio da parte della ditta di una relazione tecnica di accertamento dell'avvenuta messa in sicurezza delle criticità evidenziate.*

RILEVATO che la domanda di apertura e coltivazione con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Vestenanova dal 13.05.2016 al 28.05.2016 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Vestenanova, con deliberazione n. 22 del 15.06.2016, ha espresso FAVOREVOLE con prescrizioni alla domanda e al progetto presentato;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 19.12.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE senza alcuna prescrizione;

fdefe73c

RITENUTO che, sulla base di quanto dichiarato dal professionista incaricato, non sussiste la necessità di effettuare la valutazione di incidenza in quanto si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Rete Natura 2000 S.I.C./Z.P.S. denominato "Monti Lessini, Pasubio, Piccole Dolomiti Vicentine" individuato dal codice IT 3210040 e denominato "Le Poscole" individuato dal codice IT3220039;

CONSIDERATO che, in merito al parere favorevole espresso dal Consiglio Comunale di Vestenanova si osserva che le prescrizioni nel medesimo contenute sono in parte già contenute nel progetto di coltivazione oppure regolamentate da norme specifiche vigenti. Per quanto riguarda l'individuazione degli orari di lavoro e di transito dei mezzi di trasporto, è stato prescritto di regolamentare tale traffico con disciplinare da concordarsi con l'amministrazione comunale. Infine, per quanto attiene alla rimozione degli impianti o pertinenze di cava al termine dei lavori di coltivazione, ciò è già previsto ai sensi dell'art. 21 della L.R. 44/82;

CONSIDERATO che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti;

VALUTATO che, con riferimento al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004, vista la relazione paesaggistica e le valutazioni in essa contenute, considerate le modalità di coltivazione e la ricomposizione finale prevista, l'intervento appare compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente nel contesto, con prescrizioni riportate nel presente parere;

RILEVATO che in ordine al vincolo idrogeologico di cui al RD 3267/1923, l'intervento, integrato dalle prescrizioni stabilite nel presente parere, non appare produrre effetti negativi sul sistema idrogeologico presente nel sito;

CONSIDERATO che, in ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.), la cava ha solo effetti temporanei sulla produttività agricola dei terreni oggetto dello scavo e che, alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale come previsti nel progetto di coltivazione, i terreni saranno restituiti all'uso agricolo originario previa ridistribuzione del terreno precedentemente accantonato e ricostituzione del suolo agrario, nell'area a prato e nell'area rimboscata;

VISTO il piano di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs n. 117/2008 dal quale emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che l'area di scavo insiste su un vecchio cantiere minerario, denominato "SANTI" facente parte della concessione mineraria per estrazione di bentonite e terre da sbianca denominata "CONSOLARO" al tempo concessionata alla ditta S.I.E.M. s.r.l. e che tale concessione risulta scaduta il 23.11.2007;

CONSIDERATO che in ogni caso, l'attività di cava per le modalità di coltivazione e per la tipologia di materiale estratto non andrà ad interferire con una eventuale ripresa dei lavori della miniera, perché interessa il materiale basaltico di copertura del giacimento minerario;

RITENUTO che qualora la ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a. nel corso dell'attività di coltivazione della cava dovesse rinvenire occasionalmente il minerale oggetto di concessione mineraria, dovrà accantonarlo e lasciarlo in disponibilità di un eventuale futuro concessionario;

CONSIDERATO che la ditta Vaccari Anton Giulio s.p.a., nel proprio progetto di coltivazione ha previsto la ricomposizione e messa in sicurezza di un versante, esterno all'area di scavo, oggetto nel 2003 di

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
fdefe73c

un evento di dissesto franoso conseguente l'attività di estrazione mineraria che l'amministrazione regionale aveva già a suo tempo imposto alla ditta S.I.E.M. s.r.l. successivamente dichiarata fallita;

RILEVATO che l'attività di cava come prevista sia compatibile con la presenza della miniera;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli n. 13

voti contrari n. 0

astenuti n. 3 (Burato, Frare, Pozzobon)

su 16 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

1) al rilascio dell'autorizzazione, anche ai fini minerari, all'apertura e coltivazione della cava di basalto denominata "FITTO" sita in Comune di Vestenanova (VR);
2) al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923;
3) all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010.

con le seguenti prescrizioni:

1) la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri l'area di cava;
2) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell'area di cava cartelli ammonitori di pericolo;
3) la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo accordo con la Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest, con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili sul terreno;
4) la ditta deve porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
5) la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorchè utilizzabili commercialmente, all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
6) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
7) la ditta deve procedere nei lavori di ricomposizione ambientale parallelamente ai lavori di estrazione, ad eccezione delle aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, e secondo la seguente metodologia:
   - riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante l'andamento previsto nel piano di sistemazione ambientale, senza lasciare fronti di scavo a vista ed in raccordo con le quote del piano campagna circostante;
   - provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
fdefe73c

- provvedere alla ricostituzione del prato e dell'area boscata;

8) la ditta deve destinare il materiale associato e di scarto esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata, impiegandolo in via prioritaria per la ricomposizione e messa in sicurezza del versante, esterno all'area di scavo, oggetto nel 2003 di un evento di dissesto franoso conseguente l'attività di estrazione mineraria, al fine di consentire quanto prima la riconsegna della miniera nella disponibilità dell'amministrazione regionale;

9) la ditta deve presentare, prima della redazione del provvedimento autorizzativo, e darvi attuazione nel corso dell'attività di coltivazione, un piano di monitoraggio della stabilità del versante sede del dissesto franoso del 2003 e degli altri versanti che circondano l'area di cava, con particolare riferimento alla parte sommitale degli stessi, nonché un piano di intervento operativo in caso di riattivazione del dissesto franoso o di evidenza di criticità sui fronti di scavo;

10) la ditta deve, una volta completata la ricomposizione e messa in sicurezza di cui al punto precedente, darne comunicazione a Comune, Provincia e Regione per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza;

11) la ditta deve dare corso ai lavori di estrazione e contestuale sistemazione ambientale secondo la cronologia e modalità previste e descritte all'interno del progetto di coltivazione;

12) la ditta deve rispettare il programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo così come illustrato nella relazione integrativa;

13) la ditta non può utilizzare ne asportare il minerale oggetto di concessione mineraria, ossia bentonite e terre da sbianca, e qualora venga rinvenuto, deve mantenerlo nella disponibilità della miniera e deve condurre i lavori in modo tale da non precludere una possibile ripresa della coltivazione della miniera. Tutto ciò a pena di decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione di cava;

14) la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava In particolare dovranno essere realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche che dovranno essere mantenute in efficienza a livello di sistema di gestione. Al riguardo la ditta, qualora realizzasse le opere di canalizzazione ad una quota inferiore a quella del piano finale di estrazione, dovrà mantenere il materiale risultante dalle opere di scavo della trincea all'interno dell'area di cava ed utilizzarlo per migliorare la morfologia ricompositiva con riduzione delle pendenze dei versanti di neoformazione;

15) la ditta deve presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo il titolo di disponibilità perfezionato relativo all'escavazione dell'area in ambito demaniale adiacente all'alveo per il tratto di collegamento con la Valle Ferrari;

16) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento agli orari di lavoro. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

17) la ditta deve prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;

18) la ditta deve regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi e degli orari di lavoro con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;

19) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
fdefe73c

polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;

20) la ditta deve mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili atti ad evitare eventuali possibili fenomeni di cedimento del fronte di cava e/o distacco di ammassi rocciosi derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva anche al fine di tutelare i terreni limitrofi all'area di cava;

21) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

22) la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 16 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta dovrà attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

23) la ditta deve stipulare con il Comune di Vestenanova la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e ne formerà parte integrante, e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

24) fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto di autorizzazione;

25) la ditta ha l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, posto che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

26) la ditta deve effettuare la ricostituzione della parte boscata nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest anche in relazione alla scelta delle specie arboree da mettere a dimora;

27) la ditta deve trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione del Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest relativa all'attecchimento delle specie arboree messe a dimora;

28) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

29) la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
fdefe73c

della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la eventuale coltivazione di giacimenti adiacenti;

30) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;

31) il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è il basalto per una volumetria non superiore a 394.800 mc.. Viene altresì escluso espressamente l'asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;

(vengono timbrati n. 18 elaborati)

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
fdefe73c

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 206 del 20 febbraio 2018

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

b422b7c1

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

b422b7c1

(Codice interno: 365586)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 06 marzo 2018

Autorizzazione dei corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per maestri di sci - I° provvedimento anno 2018. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, artt. 8 e 9.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La L.R. n. 2/2005, agli artt. 8 e 9, prevede che il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, sia subordinato alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa legge stabilisce inoltre che i maestri di sci possano conseguire specializzazioni e qualifiche, il tutto a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e del superamento di appositi esami organizzati dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, previa intesa con la Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intende autorizzare l'organizzazione dei predetti corsi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo1991, n. 81, ha disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:

a. l'art. 8 della L.R. n. 2/2005 detta disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previa frequenza di corsi teorici e pratici e superamento di appositi esami organizzati dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci (nel seguito indicato come "Collegio"). La Giunta regionale autorizza l'organizzazione dei predetti corsi e stabilisce l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante;
b. l'art. 9 della L.R. n. 2/2005 disciplina invece i corsi di aggiornamento professionale. L'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, che è condizione per l'esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previa frequenza di corsi di aggiornamento autorizzati dalla Giunta regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione su proposta del Collegio ed avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio e della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico didattica dei corsi è previsto l'impiego di istruttori nazionali.

Il Presidente del Collegio, con nota del 18/01/2018, acquisita al protocollo regionale il 18/01/2018, con n. 20660, ha proposto l'organizzazione dei seguenti corsi:

a. corso di aggiornamento professionale;
b. corso di specializzazione per l'insegnamento del freeride;
c. corso di specializzazione per l'insegnamento del freestyle;
d. corso di specializzazione per l'insegnamento del telemark;
e. corso di specializzazione per l'insegnamento ai bambini;
f. corso di specializzazione per l'insegnamento ai diversamente abili;
g. corso di specializzazione "fondo escursionistico";
h. qualifica di esperto in lingua inglese;
i. corso di qualifica di Direttore di Scuola di Sci;

i quali si terranno nei mesi di marzo/aprile 2018 con le modalità per ognuno di seguito indicate.

A. CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (ALPINO, FONDO, SNOWBOARD)

Per la disciplina alpino sono previsti n. 4 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:

1. Asiago nei giorni 19 - 20 - 21 marzo 2018;
2. Alleghe nei giorni 22 - 23 - 24 marzo 2018;
3. Cortina D'Ampezzo nei giorni 3 - 4 - 5 aprile 2018;
4. Cortina D'Ampezzo nei giorni 6 - 7 - 8 aprile 2018.

Per la disciplina fondo sono previsti n. 2 corsi della durata di 3 giorni ciascuno con svolgimento a:

1. Asiago nei giorni 12 - 13 - 14 marzo 2018;
2. Cortina D'Ampezzo nei giorni 3 - 4 - 5 aprile 2018;

Per la disciplina snowboard è previsto n.1 corso della durata di 3 giorni con svolgimento a:

1. Cortina D'Ampezzo nei giorni 4 - 5 - 6 aprile 2018.

I partecipanti, nelle diverse discipline, saranno complessivamente circa 450 e verseranno, per ognuno dei corsi sopra indicati, una quota pro capite di adesione pari ad Euro 125,00 (IVA inclusa), a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti.

B. SPECIALIZZAZIONE "FREERIDE"

I corsi di Freeride si terranno nei giorni 19-20-21 marzo 2018 e 3-4-5 aprile 2018 zona Arabba e Cortina d'Ampezzo. Il costo di partecipazione al singolo corso è fissato nella misura di Euro 500,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizio docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestre.

C. SPECIALIZZAZIONE "FREESTYLE"

Il corso di Freestyle si terrà dal 19 al 24 marzo 2018 zona Alleghe. Il costo di partecipazione al corso è fissato nella misura di Euro 500,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

D. SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DEL "TELEMARK"

Il corso di Telemark si terrà nei giorni 19-20-21-26-27-28-marzo 2018 zona Arabba e Cortina d'Ampezzo. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e avrà un costo di Euro 250.00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

E. SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO AI BAMBINI

Il corso, della durata di 6 giorni, si terrà dal 19 al 24 marzo 2018 ad Alleghe. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e avrà un costo di Euro 250.00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

F. SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO AI DIVERSAMENTE ABILI

Il corso, della durata di sei giorni, si terrà nei giorni dal 19 al 24 marzo 2018 ad Alleghe. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e avrà un costo di Euro 400.00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

G. SPECIALIZZAZIONE "FONDO ESCURSIONISTICO"

Il corso della durata di sei giorni si terrà nei giorni 19-20-21 marzo 2018 e 3-4-5 aprile 2018 zona di Asiago e Cortina d'Ampezzo. Il costo di partecipazione al corso è fissato nella misura di Euro 500,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

H. QUALIFICA DI ESPERTO IN LINGUA INGLESE

Il corso, della durata di 3 giornate, si svolgerà ad Alleghe nei giorni 19-20-21 marzo 2018. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e avrà un costo di Euro 50,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

I. QUALIFICA DI DIRETTORE DI SCUOLA DI SCI

Il corso, della durata di 6 giornate, si svolgerà a Belluno, nei giorni dal 9 al 14 aprile 2018. Il corso sarà tenuto da docenti qualificati e avrà un costo di Euro 450,00 (IVA inclusa) a copertura delle spese organizzative, servizi e docenti; si prevede la partecipazione di circa 10 maestri.

I costi di partecipazione a tutti i corsi per maestri di sci sopra elencati di aggiornamento, specializzazione e qualifica nelle diverse discipline, si intendono al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di aggiornamento, specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, comunque non inferiore a 10 per corso.

In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi potranno inoltre subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate ai soggetti interessati a cura del Collegio.

Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare il proprio livello tecnico e la propria qualificazione professionale, si propone di autorizzare l'organizzazione dei corsi richiesti, di affidare il loro svolgimento al Collegio e di fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.

Nessun onere sarà posto a carico della Regione del Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta regionale in merito all'autorizzazione di corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci iscritti all'albo.

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54, e s.m.i.;

VISTA la nota del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci in data 18/01/2018, acquisita al protocollo regionale il 18/01/2018, con il n. 20660, conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. di autorizzare, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 2/2005, lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, come di seguito indicato:

    a. n. 4 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci alpino, della durata di 3 giorni ciascuno, con svolgimento a:

        ◊ Asiago nei giorni 19 - 20 - 21 marzo 2018 ;
        ◊ Alleghe nei giorni 22 - 23 - 24 marzo 2018;
        ◊ Cortina D'Ampezzo nei giorni 3 - 4 - 5 aprile 2018;
        ◊ Cortina D'Ampezzo nei giorni 6 - 7 - 8 aprile 2018.

    b. n. 2 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci di fondo, della durata di 3 giorni ognuno, che avranno luogo a:

        ◊ Asiago 12-13-14 Marzo 2018
        ◊ Cortina D'Ampezzo 3-4-5 aprile 2018

    c. n. 1 corso di aggiornamento professionale per la disciplina dello sci snowboard, della durata di 3 giorni, che avrà luogo a:

        ◊ Cortina D'Ampezzo 3-4-5 aprile 2018;

3. di autorizzare, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 2/2005 i seguenti corsi di specializzazione e qualifica:

    ♦ n. 1 corso di specializzazione "Freeride" che si terrà nei giorni 19-20-21 marzo 2018 e 3-4-5 aprile 2018 zona Arabba e Cortina d'Ampezzo per il quale si prevede la partecipazione di 10/12 maestri;
    ♦ n. 1 corso di specializzazione "Freestyle" che si terrà dal 19 al 24 marzo 2018 nella zona di Alleghe per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;
    ♦ n. 1 corso di specializzazione nell'insegnamento del "Telemark", che si terrà ad Arabba/Cortina d'Ampezzo dal 19-20-21-26-27-28- marzo 2018 zona Arabba e Cortina d'Ampezzo, per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;

- n. 1 corso di specializzazione all'insegnamento ai bambini, che si terrà dal 19 al 24 marzo 2018 nella zona di Alleghe, per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;
- n. 1 corso di specializzazione all'insegnamento a persone diversamente abili, della durata di 6 giorni, che si terrà nei giorni che si terrà dal 19 al 24 marzo 2018 nella zona di Alleghe, per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;
- n. 1 corso di specializzazione denominato "Fondo escursionistico", che si terrà nei giorni 19-20-21 marzo 2017 e 3-4-5 aprile 2018, zona di Asiago e Cortina d'Ampezzo, per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;
- n. 1 corso di qualifica di esperto in lingua inglese, della durata di 3 giornate, che si svolgerà a Alleghe nei giorni 19-20-21 marzo 2018, per il quale si prevede la partecipazione di circa 10 maestri;
- n. 1 corso di qualifica di direttore di scuola di sci della durata di 6 giornate, si svolgerà a Belluno, nei giorni dal 9 al 14 aprile 2018;

3. di stabilire, nella misura di seguito indicata, le quote pro capite per la partecipazione ai corsi di cui ai precedenti punti 2 e 3, che i partecipanti verseranno direttamente al Collegio:

- Euro 125,00 per i corsi di aggiornamento nelle discipline alpino, fondo e snowboard;
- Euro 500,00 per il corso di specializzazione "Freeride";
- Euro 500,00 per il corso di specializzazione "Freestyle";
- Euro 250,00 per il corso di specializzazione per l'insegnamento del "Telemark";
- Euro 250,00 per il corso di specializzazione per l'insegnamento ai bambini;
- Euro 400,00 per il corso di specializzazione per l'insegnamento ai diversamente abili;
- Euro 500,00 per il corso di specializzazione "Fondo escursionistico";
- Euro 50,00 per il corso di qualifica di esperto in lingua inglese;
- Euro 450,00 per il corso di qualifica di direttore di scuola di sci.

5. di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa ed al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti, che saranno a carico dei partecipanti.

6. di affidare al Collegio, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) ed in accordo con la competente Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il compito di espletare i corsi di cui ai precedenti punti 2) e 3), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L.R. n. 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di aggiornamento professionale e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi e le date potranno subire variazioni, che saranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio stesso ai componenti delle commissioni d'esame ed ai partecipanti ai corsi. Il Collegio inoltre, a conclusione dei corsi, riferirà ai partecipanti gli esiti ed i risultati conseguiti;

7. di stabilire che all'esame per il conseguimento della qualifica di Direttore di Scuola di Sci, che sarà sostenuto davanti alla commissione regionale d'esame costituita ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005, potranno partecipare esclusivamente i maestri risultanti iscritti, alla data dell'esame stesso, nell'albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. n. 2/2005, è demandata al Collegio;

8. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ed autorizzandolo a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 365750)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 28 del 15 febbraio 2018 "Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV). (Bollettino Ufficiale n. 24 del 6 marzo 2018).

Nel B.U.R. n. 24 del 6 marzo 2018 è stato pubblicato il Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 28 del 15 febbraio 2018 "Gruppo di Lavoro sui farmaci oncologici" nell'ambito del Coordinamento della Rete Oncologica Veneta (CROV).

Nel citato decreto, dove è scritto:

"Note per la trasparenza

Si decreta la sostituzione di due componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, di cui alla D.G.R. n. 425 del 6.4.2017."

leggasi

"Note per la trasparenza

Si decreta il rinnovo del Gruppo di lavoro sui farmaci innovativi, di cui al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 8/2016, modificando con l'occasione la denominazione in Gruppo di lavoro sui farmaci oncologici.".